XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO
# DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE


| | | |
|---|---|---|
| Comitato per la legislazione | *Pag.* | 3 |
| Commissioni riunite (V Camera e 5ª Senato) | » | 6 |
| Commissioni riunite (II e XII) | » | 7 |
| Commissioni riunite (XI e XII) | » | 20 |
| Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I) | » | 21 |
| Giustizia (II) | » | 33 |
| Affari esteri e comunitari (III) | » | 66 |
| Difesa (IV) | » | 67 |
| Bilancio, tesoro e programmazione (V) | » | 75 |
| Finanze (VI) | » | 102 |
| Cultura, scienza e istruzione (VII) | » | 108 |
| Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) | » | 112 |
| Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX) | » | 144 |
| Attività produttive, commercio e turismo (X) | » | 149 |


**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare-NCD-Centristi per l'Italia: AP-NCD-CpI; Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod; Misto-UDC: Misto-UDC.**

Lavoro pubblico e privato (XI) . . . . . *Pag.* 153
Affari sociali (XII) . . . . . » 165
Agricoltura (XIII) . . . . . » 166
Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . » 170
Commissione parlamentare per la semplificazione . . . . . » 173
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione . . . . . » 177
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati . . . . . » 178
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro . . . . . » 180
Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione . . . . . » 380

*INDICE GENERALE* . . . . . *Pag.* 382

# COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

*S O M M A R I O*

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-*bis* Governo (Parere alla Commissione II) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)* ..... 3

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO**

*Martedì 20 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.*

**La seduta comincia alle 10.40.**

**Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.**
**C. 3671-*bis* Governo.**
(Parere alla Commissione II).

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore,* illustra il contenuto del provvedimento, che è volto a delegare il Governo al fine riformare in maniera organica le discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Soffermandosi sulle disposizioni di delega, evidenzia che, per quanto riguarda la loro formulazione, esse appaiono generalmente ben strutturate, in quanto individuano chiaramente l'oggetto, le procedure nonché i principi generali e i principi e criteri direttivi specifici cui dovrà attenersi il legislatore delegato. Segnala tuttavia talune criticità, che riguardano in primo luogo l'articolo 1, comma 2, di cui andrebbe chiarita la portata normativa, in particolare laddove prevede che il Governo possa riformulare o coordinare con le disposizioni attuative della delega anche norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi della stessa. Fa altresì presente che i principi e i criteri direttivi contenuti all'articolo 6, comma 1, lettere *o)* e *p)*, e all'articolo 11, comma 1, lettera *e)*, risultano formulati in termini alquanto generici. Una esigenza di approfondimento si pone, poi, relativamente all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, non apparendo chiaro se esso sia volto ad autorizzare il Governo ad intervenire mediante norme primarie esclusivamente sulla legge n. 3 del 2012 oppure anche sul regolamento n. 202 del 2014. Segnala infine che l'articolo 1, comma 3, con formulazione peraltro contraddittoria e di fatto inapplicabile, individua i termini per l'esercizio della delega mediante ricorso alla cosiddetta « tecnica dello scorrimento », in contrasto con il consolidato orientamento del Comitato, che vuole che siano previsti termini certi entro i quali il Governo debba trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega.

Andrea GIORGIS, *presidente,* suggerisce che, ove il relatore concordi, nel parere potrebbe venire evidenziato che il ricorso alla tecnica dello scorrimento comporta rischi riferibili non solo alla possibilità di esercitare efficacemente la delega ma an-

che per quanto riguarda l'invalidità dei decreti eventualmente adottati.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore,* nel condividere tale osservazione, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3671-*bis* e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il disegno di legge all'esame – nel presupposto che, a seguito dello stralcio dell'articolo 15, il riferimento al riordino dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi contenuto all'articolo 1, comma 1, sia espunto – reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto, mediante il conferimento di una delega al Governo, è volto all'attuazione di una riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, e, in particolare, delle procedure concorsuali, della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento e del sistema dei privilegi e delle garanzie;

*sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

con riferimento alla formulazione delle norme di delega, esse sono in via generale ben strutturate e individuano chiaramente l'oggetto, le procedure, i principi generali e i principi e criteri direttivi specifici per ogni singolo ambito di esercizio della delega stessa. Fa eccezione, in relazione alla definizione dell'oggetto, la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 2, che – con una formulazione che rischia di dilatare l'orizzonte discrezionale del Governo e della quale andrebbe chiarita la portata normativa – assegna al Governo il compito di curare "il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie". Sotto il profilo della formulazione dei principi e dei criteri di delega, fanno invece eccezione i principi e i criteri direttivi contenuti all'articolo 6, comma 1, lettere *o*) e *p)* sulla riforma della procedura di concordato preventivo e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *e*), sulla revisione del sistema delle garanzie non possessorie, che risultano formulati in termini generici, fino a coincidere con l'oggetto della delega;

in relazione ai termini per l'esercizio della delega, il disegno di legge, all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di sessanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta "tecnica dello scorrimento", che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che "appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla 'tecnica dello scorrimento' " e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega e l'invalidità dei decreti adottati. Nel caso di specie, peraltro, la norma risulterebbe inapplicabile dal momento che il medesimo comma 3, al secondo periodo, individua in modo univoco il termine per la trasmissione degli schemi alle Camere, fissato "entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega", e precisa che il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari va reso entro trenta giorni, escludendo così la possibilità che il termine per l'espressione del parere parlamentare possa sca-

dere negli ultimi trenta giorni per l'esercizio della delega o successivamente;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:*

il disegno di legge, all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), delega il Governo ad attribuire la competenza in materia di "procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale", ad un'apposita "sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi, previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti"; in proposito, ove si dovesse rendere necessario intervenire anche sul citato regolamento, si ricorda che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, l'incidenza, ad opera di una fonte di rango primario, su una disciplina oggetto di fonte normativa di rango subordinato, integra una modalità di produzione legislativa che non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

infine, il disegno di legge risulta corredato sia della relazione sull'analisi tecnico normativa (ATN) sia dell'analisi sull'impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

anche al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato, si chiarisca la portata normativa della disposizione contenuta all'articolo 1, comma 2, in particolare là dove assegna al Governo il compito di riformulare o coordinare con le disposizioni attuative della delega anche "norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega";

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 3, si valuti la soppressione dell'ultimo periodo, che consente il ricorso alla "tecnica dello scorrimento" del termine per l'esercizio della delega, anche in considerazione del fatto che la predetta disposizione – stante il disposto del secondo periodo del medesimo comma – risulta di fatto inapplicabile.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), la Commissione dovrebbe verificare se, come sembrerebbe, sia necessario intervenire esclusivamente sulla legge n. 3 del 2012; qualora si rendesse necessario, invece, intervenire anche sul regolamento n. 202 del 2014, valuti la Commissione l'opportunità di autorizzare espressamente il Governo ad introdurvi le opportune modifiche;

al fine di circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato, si dovrebbero infine specificare i principi e i criteri direttivi contenuti all'articolo 6, comma 1, lettere *o*) e *p)*, e all'articolo 11, comma 1, lettera *e)*, che risultano formulati in termini generici, fino a coincidere con l'oggetto della delega ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 10.55.**

# COMMISSIONI RIUNITE

## V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5ª (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

*S O M M A R I O*

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 6

Attività conoscitiva preliminare all'esame della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 243 del 2012 (Doc. LVII-*ter*, n. 1) *(Svolgimento e conclusione)* ..... 6

**AUDIZIONI**

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Francesco BOCCIA, indi del presidente della V Commissione del Senato della Repubblica Giorgio TONINI.*

**La seduta comincia alle 19.20**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Attività conoscitiva preliminare all'esame della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 243 del 2012 (Doc. LVII-*ter*, n. 1).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Francesco BOCCIA, *presidente*, introduce l'audizione.

Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rocco PALESE (Misto-CR), Renato BRUNETTA (FI-PdL), Giampaolo GALLI (PD), Stefano FASSINA (SI-SEL), Guido GUIDESI (LNA), Francesco CARIELLO (M5S), Fabio RAMPELLI (FdI-AN), Daniele PESCO (M5S), Filippo BUSIN (LNA), e i senatori Giulio TREMONTI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)), Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), Laura BOTTICI (M5S), cui replicano Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze* e Anna FINOCCHIARO, *Ministra per i rapporti con il Parlamento*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*, per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 21.10.**

# COMMISSIONI RIUNITE

## II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

*S O M M A R I O*

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi. Atto n. 353 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione)* ..... 7

*ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei Relatori)* ..... 16

*ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa del gruppo MoVimento 5 Stelle)* ..... 17

*ALLEGATO 3 (Parere approvato)* ..... 18

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 355 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* ..... 10

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Atto n. 356 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 13

*ALLEGATO 4 (Parere approvato)* ..... 19

### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 20 dicembre 2016.– Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.**
**Atto n. 353.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente,* ricorda che le Commissioni riunite II e XII erano chiamate ad esprimere, entro il 18 dicembre scorso, il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo in discussione. Fa presente, pertanto, che le Commissioni avvieranno e concluderanno nella stessa seduta odierna l'esame del provvedimento. Fa presente altresì che al parere saranno allegati anche i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del Regolamento, che la stessa V Commissione ha appena espresso, valu-

tando favorevolmente lo schema di decreto legislativo.

Ricorda che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano ha espresso in data 10 novembre 2016 il parere sul provvedimento in esame. Avverte, quindi, che i relatori hanno presentato sul provvedimento in esame una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), mentre i deputati del Movimento Cinque Stelle hanno presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*). Avverte inoltre che la proposta alternativa del gruppo Movimento Cinque Stelle non sarà posta in votazione, ove approvata la proposta di parere dei relatori.

Paola BOLDRINI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del collega Davide Mattiello, relatore per la II Commissione, fa presente che le Commissioni sono chiamate ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, lo schema di decreto legislativo, predisposto in base alla disciplina di delega generale di cui all'articolo 2 della legge n. 154 del 2014, recante (come specificato dall'articolo 1 del testo in esame) l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.

L'articolo 2 dello schema specifica che all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni in esame provvedono le strutture competenti del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni, delle province autonome, delle aziende sanitarie locali, secondo i rispettivi ambiti di competenza. Il medesimo articolo fa rinvio alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative, in quanto compatibile.

L'articolo 3 commina sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni, da parte dell'operatore del settore dei mangimi, di prescrizioni concernenti la sicurezza e la commercializzazione; in particolare, le prescrizioni in esame concernono: il principio che i mangimi possono essere immessi sul mercato ed impiegati unicamente se sono sicuri e se non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali (obbligo oggetto della sanzione di cui al comma 1 del presente articolo 3); il principio (oggetto della sanzione di cui al comma 2) che i mangimi siano sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile; gli obblighi (oggetto delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4) di conformità dei mangimi alle disposizioni tecniche relative ad impurità e ad altri determinanti chimici.

L'articolo 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto responsabile dell'etichettatura del mangime che non fornisca alle autorità competenti le informazioni concernenti la composizione o le proprietà dichiarate.

L'articolo 5 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per l'operatore che immetta sul mercato o impieghi, ai fini dell'alimentazione animale, mangimi contenenti materiali soggetti a restrizioni o vietati (materiali individuati nell'allegato III del citato regolamento (CE) n. 767/2009, e successive modificazioni).

L'articolo 6 commina sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di determinati limiti relativi agli additivi per materie prime (inerenti a mangimi) e agli additivi per mangimi complementari (si ricorda che questi ultimi sono costituiti dai mangimi con contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se impiegati in associazione con altri mangimi).

L'articolo 7 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, da parte dell'operatore del settore dei mangimi, della norma in base alla quale i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati in quanto tali soltanto in conformità all'elenco degli usi, stabilito dalla disciplina europea, e a condizione che possiedano le caratteristiche nutrizionali essenziali per il particolare fine nutrizionale indicato in tale elenco.

Il comma 1 dell'articolo 8 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, da parte dell'operatore del settore dei mangimi, delle norme secondo le quali l'etichettatura e la presentazione dei mangimi non devono indurre l'utilizzatore in errore, riguardo all'uso previsto o alle caratteristiche dei mangimi, né lasciar intendere che i mangimi possiedano caratteristiche particolari qualora tutti i mangimi comparabili possiedano le medesime caratteristiche.

Il successivo comma 2 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti fattispecie: 1) la violazione dell'obbligo di corredo di un documento, recante tutte le indicazioni obbligatorie di etichettatura, per i casi in cui le materie prime per mangimi o i mangimi siano commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati; 2) la violazione dell'obbligo di fornire determinate informazioni all'acquirente nel caso di mangimi commercializzati tramite una tecnica di comunicazione a distanza.

I commi 3 e 4 comminano sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di discordanza superiore al margine consentito dalle norme europee tra i valori – riguardanti la composizione di una materia prima per mangime o di un mangime – rilevati in base ad un controllo ufficiale ed i valori dichiarati sull'etichettatura.

Il comma 1 dell'articolo 9 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, da parte degli operatori del settore dei mangimi responsabili delle attività di vendita al dettaglio o di distribuzione non riguardanti l'etichettatura, delle norme intese a garantire la conformità ai requisiti di etichettatura del prodotto (in particolare, tali operatori devono evitare di fornire prodotti di cui essi sanno o avrebbero dovuto presumere la non conformità ai suddetti requisiti di etichettatura).

Il successivo comma 2 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del precetto in base al quale, nell'àmbito delle aziende sotto il proprio controllo, gli operatori del settore dei mangimi provvedono a che le indicazioni obbligatorie di etichettatura siano trasmesse lungo l'intera filiera alimentare.

L'articolo 10 commina sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di violazioni delle norme sui criteri in base ai quali determinate attestazioni (relative al prodotto) sono consentite nell'etichettatura o nella presentazione delle materie prime per mangimi o dei mangimi.

L'articolo 11 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme sui criteri e le modalità delle indicazioni obbligatorie di etichettatura delle materie prime per mangimi o dei mangimi. L'ipotesi in cui manchi o non sia veritiera una delle medesime indicazioni obbligatorie è oggetto, invece, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 12 ovvero della sanzione amministrativa pecuniaria più elevata di cui all'articolo 13 per i casi in cui la suddetta violazione riguardi le indicazioni specifiche prescritte per i mangimi non conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa europea.

Tra le suddette indicazioni obbligatorie rientra quella sulla durata di conservazione del prodotto (per i mangimi o anche per le relative materie prime, qualora esse contengano additivi). Il comma 2 dell'articolo 12 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di immissione sul mercato dopo tale termine.

La summenzionata sanzione di cui al comma 1 dell'articolo 12 si applica altresì – ai sensi dell'articolo 14 – nel caso in cui siano state inserite (nell'etichettatura delle materie prime per mangimi o dei mangimi) indicazioni a carattere facoltativo senza il rispetto dei princìpi generali di cui al citato regolamento (CE) n. 767/2009.

L'articolo 15 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di mancato rispetto delle condizioni in base alle quali i mangimi possono essere commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati.

Ulteriori specifiche fattispecie relative all'etichettatura ed alla presentazione dei mangimi o delle materie prime per mangimi sono oggetto di sanzioni amministrative pecuniarie negli articoli 16 e 17.

Il comma 1 dell'articolo 18 prevede che, in presenza di reiterate violazioni rientranti nelle fattispecie, ivi richiamate, per le quali il presente schema commina sanzioni più elevate, gli organi di controllo possano proporre all'autorità competente l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività da tre giorni a tre mesi.

Ai sensi del successivo comma 2, qualora le violazioni – rientranti nelle suddette fattispecie di illecito con sanzioni più elevate – presentino natura di gravità, l'autorità competente può disporre la revoca della registrazione o del riconoscimento degli stabilimenti dell'operatore del settore dei mangimi.

L'articolo 19 abroga le norme vigenti che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per alcune fattispecie di violazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, decreto che ha recepito alcune direttive europee in materia di alimenti dietetici per animali e che è da ritenersi assorbito dal citato regolamento (CE) n. 767/2009.

Gli articoli 20 e 22 recano, rispettivamente, le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica ed una norma finale, mentre l'articolo 21 disciplina la destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni in oggetto.

Nel ribadire in conclusione che lo schema di decreto legislativo in esame reca sostanzialmente il recepimento nel nostro ordinamento di normative comunitarie, reputa opportuno precisare che l'ammontare delle sanzioni pecuniarie di cui il suddetto testo dispone l'introduzione è stato definito anche sulla base di un proficuo confronto con le associazioni di categoria.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore per la XII Commissione*, tenuto conto dei rilievi contenuti nella proposta di parere alternativa presentata dai colleghi del gruppo Movimento Cinque Stelle, presenta, anche a nome della collega Paola Boldrini, una nuova proposta di parere favorevole, con una condizione *(vedi allegato 3)*.

Donatella AGOSTINELLI (M5S), nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, manifesta apprezzamento per il fatto che siano stati recepiti i rilievi esplicitati nella proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo Movimento Cinque Stelle sulla nuova proposta di parere testé presentata dai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 355.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente,* ricorda che le Commissioni riunite II e XII sono chiamate ad esprimere, entro il 21 dicembre prossimo, il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo in discussione. Ricorda, altresì, che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano esprimerà il prossimo 22 dicembre il parere sul provvedimento in esame, per cui le Commissioni non potranno esprimere il parere nella seduta odierna.

Fa presente che al parere saranno allegati anche i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del Regolamento, che la stessa V Commissione ha appena espresso, valutando favorevolmente lo schema di decreto legislativo.

Franco VAZIO (PD), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della collega Giuditta Pini, relatrice per la XII Com-

missione, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – predisposto in base alla disciplina di delega generale di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 – reca (come specifica l'articolo 1) l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione (rispettivamente, all'esterno ed all'interno dell'Unione europea) di sostanze chimiche pericolose.

Segnala che l'articolo 2 dello schema specifica che le autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni amministrative stabilite dal suddetto regolamento (CE) n. 649/2012 sono il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sviluppo economico e che la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute provvede a coordinare l'operato anche degli altri Dicasteri summenzionati e costituisce il punto di contatto per gli esportatori e per le autorità europee e degli altri Stati membri.

Rammenta che il comma 1 dell'articolo 3 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per le esportazioni (al di fuori dell'Unione europea) di una sostanza chimica compresa nell'allegato I, parte 1, del citato regolamento (CE) n. 649/2012 o di una miscela contenente una di tali sostanze in concentrazione tale da rientrare nell'obbligo di etichettatura, eseguite senza aver adempiuto gli obblighi di notifica (iniziali e periodici) previsti dall'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 649/2012. Il successivo comma 2 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria più elevata per il caso in cui l'inadempimento dei medesimi obblighi di notifica riguardi un articolo (cioè, un prodotto finito) contenente una sostanza chimica compresa nelle parti 2 o 3 del suddetto allegato I, e successive modificazioni, in forma non reattiva o contenente una miscela che comprenda una di tali sostanze in concentrazione tale da rientrare nell'obbligo di etichettatura. Il comma 3 reca una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di inadempimento dell'obbligo di revisione della notifica, revisione che è richiesta per l'ipotesi in cui l'esportazione abbia luogo successivamente all'entrata in vigore di modifiche della legislazione europea (in materia di immissione in commercio, uso o etichettatura delle sostanze oggetto dell'esportazione) nonché per l'ipotesi in cui venga variata la composizione della miscela. Riguardo a tali ipotesi, fa presente che il comma 3 in esame fa riferimento esclusivamente alle fattispecie di esportazione descritte nel precedente comma 1, mentre, in base all'articolo 15 del citato regolamento (CE) n. 649/2012, l'obbligo di revisione della notifica sembrerebbe posto anche con riguardo alle fattispecie di esportazione individuate nel comma 2.

Evidenzia che l'articolo 4 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso in cui l'esportatore o l'importatore (nell'Unione europea) non comunichi entro il 31 marzo di ogni anno, ovvero comunichi in modo inesatto o incompleto, alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute i dati sulle esportazioni o importazioni eseguite nell'anno precedente delle sostanze, miscele o articoli individuati dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 649/2012.

Rileva che il comma 1 dell'articolo 5 concerne un obbligo specifico per le esportazioni in Paesi terzi aderenti alla Convenzione di Rotterdam, relativa alla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. Si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso in cui l'esportatore non si conformi alle decisioni contenute nella risposta del Paese importatore entro il termine di sei mesi dalla comunicazione delle medesime decisioni, da parte del segretariato della Convenzione, alla Commissione europea. Il successivo comma 2 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di esportazione di una sostanza chimica compresa nelle parti 2 o 3 del suddetto allegato I del regolamento (CE) n. 649/2012, e successive modificazioni, o di una miscela che comprenda una

di tali sostanze in concentrazione tale da rientrare nell'obbligo di etichettatura, senza che ricorra almeno uno dei seguenti presupposti: sia stato acquisito il consenso esplicito dell'autorità competente del Paese terzo importatore (nell'ambito dei periodi temporali di efficacia del medesimo consenso); l'autorità italiana competente abbia valutato – secondo le procedure e le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 649/2012 – che, nel caso specifico, non sia necessario il consenso esplicito suddetto. Sotto il profilo redazionale, osserva che la locuzione « parte importatrice », adoperata nel presente comma 2, designa, nella terminologia di cui al regolamento (CE) n. 649/2012, i soli Paesi aderenti alla citata Convenzione di Rotterdam, mentre il consenso esplicito è richiesto – da parte del suddetto articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 649/2012 – anche per gli altri Paesi importatori.

Rammenta che il comma 3 dell'articolo 5 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di esportazione di una sostanza chimica al di fuori dei termini temporali e dei presupposti di cui all'articolo 14, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 649/2012. Quest'ultimo vieta l'esportazione nei sei mesi precedenti la scadenza indicata o deducibile dalla data di fabbricazione, a meno che le proprietà intrinseche della sostanza non lo consentano. Il comma 4 concerne l'esportazione di pesticidi. Esso prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di apporre un'etichetta contenente informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni climatiche del Paese importatore. A tal proposito, evidenzia l'opportunità di chiarire se la sanzione sia comminata anche per l'ipotesi di violazione dell'obbligo di conformità (dei pesticidi esportati) alle norme in materia di purezza previste dalla legislazione europea, obbligo di cui al secondo periodo del richiamato articolo 14, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 649/2012.

Fa presente che l'articolo 6 commina una sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda da 40.000 a 150.000 euro) per l'esportazione di una sostanza chimica o di un articolo elencati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 649/2012 – allegato che individua sostanze ed articoli dei quali (ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente) sono vietate sia la circolazione nell'Unione europea sia l'esportazione.

Segnala che l'articolo 7 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di inadempimento, da parte dell'esportatore, dell'obbligo di fornire alcune informazioni, a cui hanno diritto, in base alla citata Convenzione di Rotterdam, alcuni specifici Paesi aderenti.

Rammenta che il comma 1 dell'articolo 8 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di inadempimento, da parte dell'esportatore delle sostanze chimiche, di uno dei seguenti obblighi: etichettatura ed imballaggio in conformità con le relative prescrizioni della legislazione europea; corredo ed invio di una scheda informativa sulla sicurezza, redatta in conformità con le relative norme della legislazione europea. Per l'ipotesi specifica in cui la violazione consista nella mancata apposizione sull'etichetta della data di scadenza e della data di fabbricazione, ove richieste dalle norme europee, o, quando necessario, della data di scadenza indicata con riferimento a distinte zone climatiche, il comma 2 dell'articolo 8 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria meno elevata. Sotto il profilo redazionale osserva che nella prima parte del comma 2 dovrebbe essere richiamato il paragrafo 2 dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 649/2012, anziché il paragrafo 1.

Osserva che il comma 1 dell'articolo 9 specifica che l'attività di vigilanza e di accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto è esercitata dai Dicasteri di cui al precedente articolo 2, comma 2, e, nell'àmbito delle rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalle regioni e province autonome. Il successivo comma 2 prevede che

i Dicasteri e le altre amministrazioni summenzionati individuino le modalità operative idonee ad attuare il regolamento (CE) n. 649/2012, anche in coerenza con i princìpi dello sportello unico doganale e con le disposizioni di cui al D.P.C.M. 4 novembre 2010, n. 242, recante « Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione ». Il comma 3 dell'articolo 9 prevede, a carico del trasgressore, il sequestro amministrativo della sostanza chimica o di un articolo non conforme, secondo le prescrizioni del presente decreto, alle norme del regolamento (CE) n. 649/2012. Sembrerebbe opportuno chiarire se la norma riguardi anche le miscele, oggetto di alcune delle fattispecie di illecito di cui allo schema. Occorrerebbe inoltre valutare se sussista l'esigenza di definire i profili della confisca amministrativa (successiva al sequestro). Il successivo comma 4 specifica che i soggetti che svolgono l'attività di vigilanza in esame sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, in conformità alla legislazione vigente.

Rammenta che l'articolo 10 fa rinvio alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative, in quanto compatibile e che il comma 1 dell'articolo 11 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la determinazione, sulla base del costo effettivo del servizio, delle tariffe per l'integrale copertura dei costi sostenuti dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, connessi all'espletamento della procedura di notifica di esportazione, e delle relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni con la medesima procedura. A tale riguardo, evidenzia l'opportunità di chiarire se il comma 1 prospetti la determinazione di una tariffa anche per le richieste di consenso esplicito (il quale deve essere acquisito, tramite le autorità interne, presso le autorità del Paese importatore), tariffa la cui possibilità di istituzione è prevista dal richiamato articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 649/2012.

Fa presente che i commi 2 e 3 dell'articolo 11 recano le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala che il comma 1 dell'articolo 12 abroga il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del precedente regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, regolamento abrogato da parte del regolamento (CE) n. 649/2012. Il successivo comma 2 prevede che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal presente decreto sia aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo ivi richiamato. Ai sensi del comma 3, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale per le violazioni previste dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Il comma 4 specifica che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.**
**Atto n. 356.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Paolo BENI (PD), *relatore per la XII Commissione*, ricorda che le Commissioni

sono chiamate ad esaminare lo schema di decreto legislativo – predisposto ai sensi dei princìpi e criteri di delega di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014 n. 154 (Legge di delegazione Europea, secondo semestre 2013) – recante l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari destinati al consumo umano.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 1 definisce il suddetto oggetto del provvedimento, facendo salve, relativamente alle attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le norme del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e quelle recate dal decreto legislativo n. 145 del 2007, in materia di pubblicità ingannevole.

L'articolo 2 individua le autorità preposte all'applicazione del decreto, ovvero il Ministero della salute, le regioni e le province autonome e le aziende sanitarie locali, ciascuna nel proprio ambito di competenza.

L'articolo 3 stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'operatore del settore alimentare che, violando il regolamento (CE) 1924/2006, utilizzi nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità degli alimenti indicazioni nutrizionali o sulla salute che ne incoraggino il consumo eccessivo o diano adito a dubbi sulla sicurezza o adeguatezza nutrizionale di altri alimenti. La sanzione, da 2.000 a 20.000 euro se le indicazioni sono di carattere nutrizionale, viene maggiorata del 50 per cento quando invece l'indicazione riguarda la salute.

L'articolo 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dei divieti posti dall'articolo 4 del regolamento (CE) 1924/2006 relativamente alle bevande contenenti più dell'1,2 per cento di alcool in volume, sulle quali sono vietate indicazioni relative alla salute, mentre quelle nutrizionali sono ammesse, ma solo se riguardano il basso tenore alcolico o la riduzione del contenuto alcolico. Anche in questo caso la sanzione è più elevata se la violazione concerne il divieto di indicazioni sulla salute.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 5 riguarda il caso in cui l'operatore del settore alimentare contravvenga al principio per cui le indicazioni nutrizionali o sulla salute debbono riferirsi agli alimenti pronti per il consumo secondo le istruzioni del produttore.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6 viene comminata all'operatore del settore alimentare che non fornisca all'autorità competente, entro 30 giorni dall'eventuale richiesta, i dati e gli elementi comprovanti il rispetto del regolamento (CE) 1924/2006.

L'articolo 7 prevede una specifica sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dell'operatore del settore alimentare che non fornisca, insieme al prodotto, l'etichetta sulla quale è formulata l'indicazione nutrizionale o sulla salute.

L'articolo 8 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per l'impiego (nella etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità) di indicazioni nutrizionali non previste nell'elenco previsto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 o non rispettose delle specifiche condizioni poste dal medesimo regolamento. Una sanzione amministrativa pecuniaria è prevista poi dall'articolo 9 per chi impieghi (nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità) indicazioni comparative senza il rispetto delle condizioni poste in materia dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 10 sono comminate agli operatori alimentari che (nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità) utilizzino indicazioni sulla salute in modo scorretto, perché diverse da quelle autorizzate ai sensi degli articoli 13 e seguenti del regolamento (CE) n. 1924/2006, oppure rientranti nel suddetto novero ma non rispettose delle condizioni di applicabilità, o ancora mancanti delle informazioni connesse prescritte dal medesimo regolamento. Infine, sono previste sanzioni anche nel caso in cui si faccia

riferimento a generici benefici per la salute che sarebbero prodotti dalla sostanza nutritiva o dall'alimento senza però supportarlo con ulteriori specifiche indicazioni.

L'articolo 11 reca una sanzione amministrativa pecuniaria per l'operatore del settore alimentare che impieghi indicazioni sulla salute vietate ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1924/2006.

L'articolo 12 riguarda l'eventuale reiterazione di una violazione fra quelle oggetto del presente decreto. In tal caso, tenuto conto della natura e della gravita dei fatti, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria può essere disposta a carico dell'operatore del settore alimentare anche la sospensione dell'autorizzazione a svolgere l'attività per un periodo da dieci a venti giorni lavorativi.

L'articolo 13 attribuisce alle autorità di cui all'articolo 2, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di controllo, anche su segnalazione di soggetti privati, sulla materia oggetto del presente schema di decreto, nonché di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, fatte salve le competenze di altri organi deputati all'accertamento delle violazioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'articolo 14, oltre a recare le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, stabilisce che i proventi derivanti dalle sanzioni di competenza statale irrogate in attuazione del presente decreto vengano destinate allo stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento del piano nazionale integrato dei controlli. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 14 stabilisce che la misura di tali sanzioni venga aggiornata ogni due anni sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

L'articolo 15, infine, rinvia alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative.

Osservato in conclusione che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in oggetto possono ritenersi appropriate e precisato altresì che le sanzioni introdotte sono incrementate qualora la violazione riguardi un'indicazione sulla salute dei consumatori (anziché un'indicazione nutrizionale), formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato* 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

**La seduta termina alle 13.45.**

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi. Atto n. 353.**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni II e XII,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo in discussione – in attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013-secondo semestre) e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega dettati in via generale dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (legge di delegazione europea 2013) – reca l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi;

attraverso la clausola di riserva « salvo che il fatto costituisca reato » le violazioni del predetto regolamento che nel caso concreto potrebbero determinare un pericolo per la salute umana sono punite dalla norma penale anche nel caso in cui sia prevista una sanzione di natura amministrativa, in attuazione del principio previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 234 del 2012, secondo cui gli interessi costituzionalmente protetti, tra i quali vi è il diritto alla salute, rientrano nell'ambito della tutela penale,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi. Atto n. 353.**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE**

Le Commissioni II e XII,

esaminato il provvedimento in oggetto;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella Legge di delegazione europea per il 2013 – secondo semestre (legge 7 ottobre 2014, n. 154), reca l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (articolo 1);

le disposizioni contenute nell'atto in esame hanno ad oggetto un apparato sanzionatorio per le violazioni relative alla normativa in materia di immissione sul mercato e di uso di mangimi;

detto apparato sostituisce ed integra il sistema sanzionatorio, già previsto, dalla normativa vigente, al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni dei regolamenti europei;

sono, pertanto, abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7 del decreto legislativo n. 45 del 1997, relativi alla medesima materia;

l'articolo 1 limita l'intero provvedimento e le relative sanzioni alle sole materie prime per mangimi e ai mangimi composti laddove, invece, sulla base di quanto previsto dal regolamento 767, alcune sanzioni (articoli 3,4) potrebbero avere una portata più ampia, facendo riferimento ai mangimi in generale,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1, comma 1, si sopprima lo specifico riferimento alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti.

Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi. Atto n. 353.**

**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni II e XII,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo in discussione – in attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013-secondo semestre) e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega dettati in via generale dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (legge di delegazione europea 2013) – reca l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi;

attraverso la clausola di riserva « salvo che il fatto costituisca reato » le violazioni del predetto regolamento che nel caso concreto potrebbero determinare un pericolo per la salute umana sono punite dalla norma penale anche nel caso in cui sia prevista una sanzione di natura amministrativa, in attuazione del principio previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera *d),* della legge n. 234 del 2012, secondo cui gli interessi costituzionalmente protetti, tra i quali vi è il diritto alla salute, rientrano nell'ambito della tutela penale;

osservato che:

l'articolo 1 limita l'intero provvedimento e le relative sanzioni alle sole materie prime per mangimi e ai mangimi composti laddove, invece, sulla base di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 767 del 2009, alcune sanzioni (segnatamente quelle di cui agli articoli 3, 4 e 11) potrebbero avere una portata più ampia, facendo riferimento ai mangimi in generale,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1, comma 1, siano soppresse le seguenti parole: « relativamente alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti ».

ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Atto n. 356.**

**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni II e XII,

esaminato lo schema di decreto legislativo in esame – predisposto in base alla disciplina della delega di cui all'articolo 2 della legge n. 154 del 2014 – recante l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (Atto n. 356);

rilevata l'appropriatezza del sistema sanzionatorio stabilito, ai sensi del quale la misura della sanzione è più elevata qualora la violazione riguardi un'indicazione sulla salute dei consumatori (anziché un'indicazione nutrizionale),

esprimono

PARERE FAVOREVOLE.

# COMMISSIONI RIUNITE

## XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

*S O M M A R I O*

AVVERTENZA ..... 20

*Martedì 20 dicembre 2016.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*ATTI DELL'UNIONE EUROPEA*

*Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali » e relativo allegato « Prima stesura del pilastro dei diritti sociali ».*
*COM(2016) 127 final e COM(2016) 127 final – Annex 1.*

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

*S O M M A R I O*

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* ..... 21

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* ..... 22

*ALLEGATO 1 (Parere approvato)* ..... 27

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 25

Variazioni nella composizione della Commissione ..... 26

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale. Atto n. 360 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* . 26

*ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore)* ..... 29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 26

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 10.45.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.**
**C. 4151 Governo, approvato dal Senato.**
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.**
**Nuovo testo C. 1178 Iacono.**
(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti, ha ad oggetto disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.

La proposta di legge consta di 11 articoli ed è diretta a favorire la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, comprensive dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle (articolo 1). La proposta di legge disciplina inoltre, per la prima volta, la circolazione dei ferrocicli sulle linee ferroviarie dismesse e sospese (articolo 10).

L'articolo 2 individua le modalità secondo le quali sono definite le tratte ferroviarie ad uso turistico. La disposizione prevede che, su proposta delle Regioni, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare, in prima applicazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico. Con identica procedura si provvede alla revisione e all'integrazione del suddetto elenco. Le tratte ferroviarie che possono essere classificate « ad uso turistico » sono esclusivamente quelle dismesse e sospese (non è quindi consentito classificare come tratta ad uso turistico una tratta ferroviaria aperta al traffico commerciale). L'articolo 11 individua in via transitoria alcune tratte come ferrovie turistiche. Tale individuazione è effettuata dalla legge ed opera soltanto qualora il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previsto dall'articolo 1, non venga tempestivamente emanato. Le linee turistiche sono individuate salvo che la Regione interessata, con propria delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non ne richieda l'esclusione. L'articolo 2 prevede che i tracciati ferroviari, le stazioni individuate come luogo di fermata, le opere d'arte delle tratte ferroviarie ad uso turistico, nonché le relative pertinenze, siano utilizzati e valorizzati per le finalità indicate nella proposta di legge, fermo restando il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'articolo 3 prevede la registrazione dei rotabili storici e turistici individuandone le caratteristiche. Sono definiti rotabili storici i mezzi ferroviari, motori e trainati non più utilizzati per il normale esercizio commerciale che abbiano compiuto il 50° anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il 25° anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale. Sono inoltre classificate come rotabili storici le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto. Sono definiti rotabili turistici quei mezzi che abbiano esclusivo utilizzo turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte. Si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, sentiti il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza Stato-Regioni, sia disciplinata nell'ambito del Registro Immatricolazioni Nazionale una apposita sezione dedicata ai rotabili storici e turistici. L'iscrizione avviene, senza oneri per l'interessato, a cura dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, che può avvalersi, tramite apposita convenzione, di Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e di altre associazioni di categoria. Possono essere iscritti i rotabili idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie ad uso turistico o nelle altre tratte ferroviarie. I rotabili storici e turistici non idonei alla circolazione possono essere iscritti in un apposito albo tenuto a cura di Fondazione Ferrovie dello Stato. Si rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione dei requisiti di idoneità alla circolazione per i rotabili iscritti alla apposita sezione del Registro di cui al presente articolo. Si precisa che tali requisiti siano equivalenti in termini di sicurezza complessiva, rispetto a quelli prescritti per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale ma comunque idonei a garantirne la valorizzazione e l'uso.

L'articolo 4 precisa che le tratte ferroviarie ad uso turistico restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture. Tali tratte sono classificate, ai fini della manutenzione ed esercizio, con apposita categoria turistica. Gli interventi da effettuare su tali tratte ferroviarie possono essere finanziate dallo Stato nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero con riferimento alle infrastrutture ferroviarie regionali, nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione agli investimenti. Le tariffe destinate al gestore dell'infrastruttura nazionale derivanti dall'utilizzo di tratte ferroviarie ad uso turistico sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 5 ha ad oggetto la gestione del servizio. Sono a questo proposito stabiliti alcuni principi fondamentali. In primo luogo la gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie. Al contrario la gestione delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, può essere esercitata dai soggetti pubblici o privati. Con riferimento alle modalità di affidamento del servizio si prevede, ove siano superate le soglie previste dalla normativa nazionale ed europea in tema di affidamento di servizi, l'applicazione della disciplina generale prevista dal codice degli appalti relativa agli appalti nei settori speciali (tra i quali rientra anche il trasporto ferroviario). Qualora invece tale soglia non sia superata è introdotta una procedura semplificata, modellata su quella prevista dal nuovo codice degli appalti in materia di sponsorizzazioni (articolo 19 del decreto legislativo n. 50 del 2016), secondo la quale le amministrazioni competenti ai fini dell'affidamento dei servizi oggetto della legge, procedono alla previa pubblicazione sul sito *internet*, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori per i predetti servizi, ovvero comunicano l'avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse. Il soggetto che intende assumere la gestione del servizio di trasporto ne fa domanda o al Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti o alle regioni interessate a seconda del gestore delle tratte. I destinatari della domanda decidono, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni interessate. Ciascuno dei soggetti istituzionali coinvolti, per i profili di propria competenza, può formulare un diniego motivato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, qualora il soggetto, invitato a fornire i necessari chiarimenti e integrazioni, non risulti comunque idoneo alla gestione del servizio. I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni relativamente alle attività di cui alle attività commerciali connesse al trasporto ferroviario sono vincolanti. Vengono comunque fatti salvi sia quanto stabilito dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina le ragioni di esclusione di un operatore dalla partecipazione alle procedure di appalto, sia la facoltà delle amministrazioni di procedere ad affidamenti diretti in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'articolo 6 concerne la circolazione dei rotabili storici e turistici e dei rotabili normali sulle tratte ferroviarie ad uso turistico e la definizione dei livelli di sicurezza ferroviaria. È attribuita all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, che provvede entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione dei livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio. Tali misure, di carattere generale, devono essere poi adottate dal gestore dell'infrastruttura che definisce, con specifiche istruzioni tecniche e operative, le misure compensative o mitigative del rischio da adottare concretamente, individuandole nell'ambito di quelle indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero prevedendone altre equivalenti in relazione ai livelli di sicurezza. La procedura prevede che il gestore trasmetta in via telematica le istruzioni tecniche adottate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che entro 30 giorni può richiedere modifiche o integrazioni, sulla base di una puntuale analisi che evidenzi l'inadeguatezza delle stesse rispetto ai livelli di sicurezza da garantire. In assenza di richieste di modifiche o integrazioni, trascorso il termine di cui al periodo precedente, l'impresa ferroviaria provvede ad adottare le istruzioni tecniche stabilite dal gestore dell'infrastruttura.

L'articolo 7 concerne invece la circolazione dei rotabili storici e turistici su tratte diverse quelle destinate ad uso turistico. Tale circolazione è ammessa esclusivamente al fine di svolgere il servizio di trasporto sulle tratte ferroviarie ad uso turistico ed è inoltre subordinata alle seguenti condizioni: deve essere disponibile un'apposita traccia oraria; devono essere rispettati i requisiti stabiliti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. È infatti previsto che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie individui misure di sicurezza per la circolazione equivalenti in termini di sicurezza complessiva a quelle prescritte per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale, garantendo comunque la piena operatività dei rotabili storici unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile e attrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.

L'articolo 8 stabilisce che le associazioni e le organizzazioni di volontariato con specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale, sulla base di apposite convenzioni con i gestori delle attività commerciali e turistiche, possano essere coinvolte nella gestione di servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili. Le convenzioni possono anche prevedere la partecipazione delle citate associazioni e organizzazioni a percorsi formativi or-

ganizzati sia dalle imprese che curano le iniziative turistiche che dalle imprese ferroviarie.

L'articolo 9 prevede che il gestore del servizio di trasporto assicuri l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse al servizio con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.

L'articolo 10 infine disciplina la circolazione dei veicoli a pedalata naturale e/o assistita (cosiddetti ferrocicli o velorail) a condizione che tali mezzi siano in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI sulle linee ferroviarie dismesse e sospese. Le modalità secondo le quali la circolazione è ammessa sono definite direttamente dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, che è responsabile della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza della medesima infrastruttura. In ogni caso è sempre vietata ogni forma di promiscuità tra la circolazione di questi mezzi e al circolazione dei treni.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge può essere ricondotta a diversi ambiti costituzionalmente rilevanti. Ciò discende dall'inevitabile intreccio di profili coinvolti nelle singoli disposizioni. In primo luogo entra in considerazione l'aspetto concernente la sicurezza ferroviaria riconducibile all'articolo 117, comma 2, lettera *h)*, ordine pubblico e sicurezza di competenza esclusiva dello Stato (principalmente gli articoli 6, 7 e 10), così come rileva in alcune disposizioni (in particolare gli articoli 2, comma 3, e 3) la materia della tutela dei beni culturali (articolo 117, comma 2, lettera *s*), anch'essa rientrante nella competenza esclusiva dello Stato. La finalità della legge è quella di favorire lo sviluppo del turismo ferroviario. Entra quindi in considerazione la materia del turismo rientrante nella competenza residuale delle regioni. Le disposizioni più pregnanti della legge sono tuttavia quelle dirette all'individuazione e alla gestione delle ferrovie turistiche (articoli 2, 4, 5, 11). Tali disposizioni attengono alla materia del trasporto ferroviario riconducibile in parte alla materia di legislazione concorrente grandi reti di trasporto (con specifico riferimento all'infrastruttura ferroviaria nazionale) in parte alla materia di competenza residuale delle regioni trasporto ferroviario regionale e locale. La giurisprudenza della Corte costituzionale è stata fin qui orientata ad ammettere l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni, sulla base del principio di sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni. Le disposizioni citate contengono articolati meccanismi di coinvolgimento delle regioni sia con riferimento all'individuazione delle ferrovie turistiche (ivi compresa la procedura prevista per l'individuazione in via transitoria delle medesime) sia con riferimento all'affidamento sia del servizio ferroviario sia delle attività complementari.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.50.**

## ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Variazioni nella composizione della Commissione.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Misto, il deputato Pino Pisicchio entra a far parte della I Commissione.

Avverte altresì che, per il gruppo Partito Democratico, il deputato Marco Di Maio entra a far parte della Commissione in sostituzione della deputata Maria Elena Boschi, nominata sottosegretario di Stato.

**Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale.**
**Atto n. 360.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2016.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni *(vedi allegato 2)*. Si riserva di apportare ulteriori modifiche a tale proposta, alla luce delle sollecitazioni provenienti dai gruppi, in vista della presentazione di una ulteriore versione della proposta che sia il più possibile condivisa. Evidenzia, in particolare, l'esigenza di contemplare nel provvedimento in esame anche requisiti minimi organizzativi degli enti ai fini del loro accreditamento che tengano conto del contesto territoriale regionale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, chiede al relatore delucidazioni circa l'effettiva portata del provvedimento, evidenziando l'esigenza di acquisire informazioni precise in ordine al numero di enti ed organismi coinvolti dalle disposizioni in esame.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti al fine di chiarire la questione testé posta dal presidente.

Marilena FABBRI (PD) fa notare che, in base ai requisiti previsti dal testo dello schema in esame, così come attualmente formulato, potrebbero essere esclusi dall'accreditamento anche alcuni comuni, che, dunque, a suo avviso, andrebbero ricompresi attraverso l'introduzione di requisiti minimi organizzativi riferiti ad un contesto regionale. Tale inclusione, a suo avviso, appare auspicabile, tenuto conto che, ai fini dell'accreditamento, rilevano anche le sedi di attuazione dei progetti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 20 dicembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico (Nuovo testo C. 1178 Iacono).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge 1178 Iacono, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico »;

considerato che il contenuto del provvedimento può essere ricondotto a diversi ambiti costituzionalmente rilevanti, in virtù dell'intreccio di profili coinvolti nelle singoli disposizioni;

evidenziato, in particolare, che, quanto agli articoli 6, 7 e 10, rileva l'aspetto concernente la sicurezza ferroviaria riconducibile alle materia « ordine pubblico e sicurezza » di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *h)* nonché, quanto, in particolare, agli articoli 2, comma 3, e 3 rileva anche la materia della « tutela dei beni culturali », anch'essa rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del citato articolo 117, comma 2, lettera *s)*, della Costituzione;

preso atto che il provvedimento, la cui finalità è quella di favorire lo sviluppo del turismo ferroviario, interviene anche in materia di turismo attribuita alla competenza residuale delle regioni dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

rilevato, tuttavia, che le disposizioni più pregnanti della proposta di legge di cui agli articoli 2, 4, 5 e 11 sono quelle dirette all'individuazione e alla gestione delle ferrovie turistiche, che attengono alla materia del trasporto ferroviario, riconducibile in parte alla materia di legislazione concorrente grandi reti di trasporto (con specifico riferimento all'infrastruttura ferroviaria nazionale), in parte alla materia di competenza residuale delle regioni trasporto ferroviario regionale e locale;

considerato, in proposito, che la giurisprudenza della Corte costituzionale è stata fin qui orientata ad ammettere l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni, sulla base del principio di sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni;

preso atto, al riguardo, che le disposizioni testé richiamate contengono articolati meccanismi di coinvolgimento delle regioni sia con riferimento all'individuazione delle ferrovie turistiche (ivi compresa la procedura prevista per l'individuazione in via transitoria delle medesime) sia con riferimento all'affidamento del servizio ferroviario nonché delle attività complementari;

rilevato che l'articolo 5 prevede alcuni principi fondamentali in ordine alla gestione del servizio, prevedendo, in primo luogo, che la gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie;

osservato, al riguardo, che, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 4, lettere *a)* e *b)*, il soggetto che intende assumere la gestione del servizio di trasporto ne fa domanda o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o alle regioni interessate, a seconda del gestore delle tratte;

considerato poi che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5, i destinatari della domanda decidono acquisiti i pareri vincolanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni interessate;

rilevata l'esigenza, in proposito, di chiarire che, qualora la domanda sia indirizzata alle regioni, debba essere richiesto non solo il parere delle eventuali altre regioni interessate e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ma anche quello del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 5, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nel caso di domanda indirizzata alle regioni, anche il parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-*ter* del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360),

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 24 novembre 2016;

evidenziato che il provvedimento in esame costituisce il primo schema di decreto di attuazione della legge n. 106 del 2016, recante « Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale », e che tale provvedimento, in particolare, all'articolo 8 stabilisce i principi e criteri direttivi relativi alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale;

preso atto, dunque, che il provvedimento in esame, conformemente a quanto previsto dalla legge delega, dispone l'istituzione del servizio civile « universale » finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, richiamando, a fondamento, le previsioni degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;

rilevato, in particolare, che, nella sentenza n. 228 del 2004, la Corte costituzionale ha evidenziato come la disciplina degli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale trova fondamento, anzitutto, nell'articolo 52 della Costituzione e, soprattutto, nel primo comma che, configurando la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare;

rilevato, altresì, che il servizio militare – come evidenziato dalla Corte nella sentenza n. 164 del 1985 – ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere *ex* articolo 52, primo comma, della Costituzione, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato;

evidenziato che la Corte ha sottolineato, nella citata sentenza n. 228 del 2004, come il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell'articolo 2 della Costituzione, le cui virtuosità trascendono l'area degli « obblighi normativamente imposti », chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria. « È proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria, come dimostrano anche le numerose analogie con la posizione dei militari in ferma volontaria »;

sottolineato che la Corte ha quindi rilevato che la suddetta ricostruzione si

riflette sulla individuazione del titolo costituzionale di legittimazione dell'intervento statale che può essere rinvenuto nell'articolo 117, secondo comma, lettera *d)*, della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato non solo la materia « forze armate » ma anche la « difesa »;

sottolineato, inoltre, che la Corte ha evidenziato come la riserva allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile nazionale – ora universale –, forma di adempimento del dovere di difesa della Patria, non comporta però che ogni aspetto dell'attività dei cittadini che svolgono detto servizio ricada nella competenza statale nella quale rientrano certamente gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio;

rilevato che la Corte ha inoltre precisato nella sentenza n. 164 del 1985 che « il servizio civile nazionale – ora universale – comporta lo svolgimento di attività che investono i più diversi ambiti materiali, come l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la protezione civile e che tali attività, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata dall'ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole specificità direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l'accesso ad esso »;

preso atto che lo schema di decreto definisce, agli articoli 4 e 5, le fasi della programmazione e dell'attuazione del servizio civile universale;

evidenziato, al riguardo, che, in particolare, alla base della programmazione del servizio civile universale è collocato il Piano triennale, modulato per Piani annuali; tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti in base al settore (tra quelli indicati all'articolo 3 dello schema) e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza Stato-regioni;

evidenziato, inoltre, che il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento di cui all'articolo 5 presentati da soggetti iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate;

sottolineato che l'articolo 7 individua le funzioni svolte dalle regioni e dalle province autonome, che riguardano, tra l'altro, la partecipazione alle attività di programmazione e di valutazione dei programmi di intervento del servizio civile;

rilevato che il medesimo articolo 7, al comma 1, lettera *c)*, stabilisce che le regioni e le province autonome attuano programmi di servizio civile con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'Albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio;

evidenziato che il più volte citato articolo 7, al comma 2, riconosce la possibilità per le regioni e le province autonome di svolgere alcune ulteriori funzioni (ad esempio in materia di formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile universale o di controllo sulla gestione delle attività svolte) ma solo previa sottoscrizione di uno o più accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri e, inoltre, al comma 3, sancisce che tali funzioni sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri fino alla data della sottoscrizione degli accordi ovvero in caso di mancata sottoscrizione degli stessi;

rilevato che l'articolo 11, comma 3, nel disciplinare i criteri di accreditamento degli enti, prevede tra i livelli minimi di capacità organizzativa di cui devono essere in possesso le amministrazioni pubbliche e gli enti privati, anche quello relativo ad « un'articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione », definite dall'articolo 1 del decreto come « articolazione organiz-

zativa dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attività previste nel progetto »;

sottolineato che tale definizione, così come posta, sembrerebbe essere legata all'individuazione di sedi fisiche e potrebbe non essere utile a cogliere la specificità di determinati contesti quali, ad esempio, le attività di servizio civile svolte in occasione di catastrofi, e che pertanto il requisito minimo di 100 sedi previsto nell'atto in esame rischia di privilegiare enti di dimensione nazionale e di penalizzare in maniera immotivata gli enti con dimensioni organizzative più ridotte perché presenti solo in parte sul territorio nazionale;

considerato che lo stesso articolo 8 della legge delega n. 106 del 2016 nulla prevedeva in merito alle dimensioni organizzative minime degli enti coinvolti e che pertanto, al fine di assicurare la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio civile universale, appare opportuno un riesame dell'articolo 11, comma 3, per prevedere come requisito minimo un'articolazione organizzativa non inferiore alle 30 sedi di attuazione;

preso atto che l'articolo 15 reca alcune previsioni circa la procedura di selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale stabilendo, tra l'altro, al comma 2, primo periodo, che i membri della Commissioni valutatrici sono tenuti a dichiarare di non incorrere « in alcuna causa di incompatibilità » senza tuttavia specificare quali siano siffatte cause di incompatibilità;

sottolineato che l'articolo 17, comma 3, prevede che le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile siano predisposte previo parere dell'Istituto per la vigilanza dalle assicurazioni senza individuare il soggetto competente a predisporre tali condizioni;

preso atto che l'articolo 18, comma 5,riconosce il servizio civile universale completato senza demerito quale titolo di preferenza ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all'accesso nelle carriere iniziali, previo inserimento (facoltativo) di apposita previsione nel relativi bandi da parte delle pubbliche amministrazioni senza prevedere, nel contempo, meccanismi – quali ad esempio quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.487 del 1994 – volti a limitare la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni che redigono i bandi concorsuali;

rilevato che l'articolo 19 prevede il rilascio di un attestato – con le indicazioni delle attività svolte – agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile senza specificare il soggetto competente al predetto rilascio;

ricordato che l'articolo 25 prevede un incremento per l'anno 2016 della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile pari a 146, 3 milioni di euro;

ricordato, altresì, che come peraltro già evidenziato nel parere reso da questo Comitato alla VIII Commissione lo scorso 6 dicembre, analoga disposizione è prevista dall'articolo 50, comma 9-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 2016, che dispone un incremento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 di 146,3 milioni per l'anno 2016 « anche al fine di sostenere progetti per la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell'agosto ed ottobre 2016 nonché di aumentare il numero di volontari da avviare al servizio civile nazionale »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) sia coordinata la previsione di cui all'articolo 25 con la disposizione di cui

all'articolo 50, comma 9-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 2016;

2) sia modificato l'articolo 11, comma 3, nel senso di prevedere un'articolazione organizzativa di 30 sedi di attuazione in luogo delle 100 sedi attualmente previste;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 1, comma 2, lettera *f)* si valuti l'opportunità di specificare che con l'espressione « sede di attuazione » si intende anche il progetto di intervento operativo;

*b)* all'articolo 4, comma 4 e all'articolo 5, comma 5, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, si valuti l'opportunità di prevedere una forma più stringente di coinvolgimento delle regioni, considerato che la programmazione è destinata ad incidere su settori rientranti negli ambiti di competenza legislativa regionale (quali l'agricoltura, la riqualificazione urbana, l'educazione e promozione della cultura e dello sport);

*c)* all'articolo 7, si valuti l'opportunità di mantenere le disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)* e di cui ai commi 2 e 3 alla luce delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni;

*d)* all'articolo 15, comma 2, si valuti l'opportunità di specificare le cause di incompatibilità che i membri della Commissioni valutatrici sono tenuti a dichiarare;

*e)* all'articolo 17, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere espressamente il soggetto competente a predisporre le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile;

*f)* all'articolo 18, al fine di limitare la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni in sede di redazione dei bandi concorsuali, si valuti l'opportunità di richiamare la normativa vigente – di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 – che già prevede una serie di titoli di preferenza nei concorsi pubblici, valutabili unicamente a parità di merito o a parità di merito e di titoli;

*g)* all'articolo 19, si valuti l'opportunità di specificare il soggetto competente al rilascio dell'attestato – con le indicazioni delle attività svolte – agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile.

# II COMMISSIONE PERMANENTE

## (Giustizia)

*S O M M A R I O*

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. C. 56 cost. Alfreider (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 33

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie. Atto n. 354 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ..... 35

*ALLEGATO 1 (Parere approvato)* ..... 38

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-*bis* Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 36

*ALLEGATO 2 (Emendamenti)* ..... 40

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 36

*ALLEGATO 3 (Emendamenti)* ..... 58

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* ..... 36

AVVERTENZA ..... 37

### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.**
**C. 56 cost. Alfreider.**
(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge costituzionale A.C. 56. che reca « Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano », nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative approvate in sede referente.

Fa presente che tale proposta di legge costituzionale reca una serie di modifiche

allo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, volte a tutelare, in particolare, la rappresentanza della minoranza linguistica ladina in diverse sedi.

In proposito, rammenta che, secondo i dati relativi all'ultimo censimento (2011) con riguardo alla provincia di Bolzano, le percentuali di appartenenza ai tre gruppi linguistici ivi presenti sono state pari al 26,06 per cento per il gruppo italiano, al 69,41 per cento per il gruppo tedesco ed al 4,53 per cento per quello ladino. In valori assoluti, le dichiarazioni di appartenenza al gruppo italiano sono state 115.161, al gruppo tedesco 310.360, al gruppo ladini 20.126.

Ricorda, altresì, che lo statuto prevede espressamente, al fine di tutelare le diverse componenti linguistiche presenti nella provincia di Bolzano, di considerare l'appartenenza ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino (cosiddetta « proporzionale etnica »). Specifiche norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 76, articolo 18 e decreto legislativo n. 99 del 2005) disciplinano le dichiarazioni di appartenenza (e di « aggregazione », nel caso si dichiari di non appartenere a nessuno dei tre gruppi linguistici) da rendere – in forma anonima – in occasione di ogni censimento generale della popolazione.

Nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che rilevano le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 4, 5 e 6 del provvedimento, che non sono stati modificati nel corso dell'esame in sede referente.

In particolare, evidenzia che l'articolo 4 interviene in materia di personale degli uffici statali in provincia di Bolzano ed in particolare sul trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e sulla ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti della magistratura (articolo 89 statuto). In provincia di Bolzano vige il principio della cosiddetta « proporzionale etnica » in base al quale, in via generale, i posti degli uffici statali in provincia sono riservati ai residenti e sono ripartiti in rapporto alla consistenza dei tre gruppi linguistici risultante dalle dichiarazioni di appartenenza rese in occasione del censimento ufficiale della popolazione. A tal fine, sono istituiti appositi ruoli del personale civile, distinti per carriere, di tutte le amministrazioni statali che hanno uffici in provincia. Fanno eccezione: le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, il personale della pubblica sicurezza e il personale amministrativo della Difesa. A tutela del mantenimento della proporzionale, al personale dei ruoli provinciali è garantita la stabilità della sede, a meno che non si renda necessario, per le peculiarità di determinate amministrazioni o carriere, il trasferimento per motivi di servizio o addestramento. Per il personale di lingua tedesca è prevista una tutela supplementare, in quanto i trasferimenti degli appartenenti a tale gruppo linguistico devono essere contenuti al 10 per cento dei posti complessivi da esso occupati. L'articolo in esame estende anche alla minoranza ladina il limite del 10 per cento dei trasferimenti massimi consentiti. Inoltre, si interviene anche in ordine alla ripartizione dei posti del personale della magistratura. Attualmente, in questo settore, la predetta proporzionale è prevista solamente tra i gruppi linguistici italiano e tedesco: la norma in esame estende la ripartizione dei posti anche ai cittadini di lingua ladina. Gli articoli 5 e 6 hanno per oggetto la composizione degli organi della giustizia amministrativa per la provincia di Bolzano.

In particolare, segnala che l'articolo 5 interviene in ordine alla composizione della sezione di Bolzano del TAR della regione Trentino-Alto Adige (definito Tribunale regionale di giustizia amministrativa). Attualmente, lo statuto prevede l'istituzione nella regione di un Tribunale regionale di giustizia amministrativa con una sezione autonoma per la provincia di Bolzano (articolo 90). L'articolo 91, primo comma, dello statuto, oggetto di novella della disposizione in esame, prevede che i componenti di tale sezione devono appartenere in egual misura ai due maggiori gruppi linguistici (tedesco e italiano). I

componenti la sezione, sono 8: quattro sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano limitatamente all'appartenente al gruppo di lingua tedesca e quattro sono nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica (decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, articolo 2). L'articolo in commento dispone che nella sezione del Tribunale vengano nominati in egual numero componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico italiano; nell'ambito di tali nomine, alternativamente per uno dei posti spettanti al gruppo linguistico tedesco ovvero al gruppo linguistico italiano, è nominato, fino alla naturale scadenza dell'incarico e in successione continua, un componente appartenente al gruppo linguistico ladino. Viene poi modificato anche il secondo comma dell'articolo 91, che prevede la nomina di metà dei componenti del TAR Bolzano da parte del consiglio provinciale di Bolzano, al fine di includere obbligatoriamente un rappresentante ladino nella quota di nomina provinciale. Inoltre, la disposizione incide anche in ordine alla nomina del presidente della sezione. Attualmente sono nominati a tale carica per uguale periodo di tempo un giudice di lingua tedesca e uno di lingua italiana. L'articolo in commento propone la successione, in alternanza per sei mandati, di un giudice di lingua italiana e di uno di lingua tedesca e, alla scadenza di tale periodo, si prevede un mandato per un presidente di lingua ladina.

Segnala che l'articolo 6, infine, modifica la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato che esaminano i ricorsi avverso le decisioni della sezione autonoma di Bolzano del TAR. Attualmente, la sezione di volta in volta coinvolta, è integrata da un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca (articolo 93). La modifica proposta dispone che il collegio possa essere integrato da un rappresentante di lingua tedesca o da uno di lingua ladina.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Andrea COLLETTI (M5S), in riferimento all'articolo 6 della proposta di legge in titolo, chiede se vi siano attualmente consiglieri di Stato o magistrati di Tribunali amministrativi regionali appartenenti alla minoranza ladina.

Daniel ALFREIDER (Misto – Minoranze linguistiche), rammenta che lo scopo perseguito dalla proposta di legge in esame è proprio quello di consentire l'accesso a determinate cariche istituzionali a soggetti appartenenti alla minoranza ladina. Nel ricordare che tale accesso è attualmente precluso dalla vigente normativa, auspica che il legislatore possa porre rimedio a quella che ritiene una ingiustificata discriminazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.45.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.**
**Atto n. 354.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente,* rammenta che il relatore ha presentato nella precedente seduta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), che sarà pertanto posta in votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.50.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.**
**C. 3671-*bis* Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 novembre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente,* avverte che sul provvedimento in esame sono state presentate circa un centinaio di proposte emendative *(vedi allegato 2),* che saranno esaminate alla ripresa dei lavori parlamentari nel mese di gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.**
**C. 1063 Bonafede.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente,* avverte che sul provvedimento in discussione sono state presentate circa sessanta proposte emendative *(vedi allegato 3),* che saranno esaminate alla ripresa dei lavori parlamentari nel mese di gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.**
**C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente,* ricorda che è stata abbinata alle proposte di legge C 3772 Capelli e C.3775 Fabbri la proposta di legge C. 2780 Spadoni, riassegnata in sede referente alla II Commissione.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, propone di adottare, quale testo base per il prosieguo dei lavori, il provvedimento C. 3772 Cappelli, in quanto di portata più ampia rispetto alle altre due proposte di legge allo stesso abbinate, riservandosi, in ogni caso, di valutare eventuali proposte emendative, di carattere migliorativo, che i riprendano i contenuti delle medesime proposte di legge.

La Commissione approva la proposta del relatore ed adotta quale testo base il provvedimento C. 3772 Cappelli.

Donatella FERRANTI, *presidente,* fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di lunedì 16 gennaio 2017. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE CONSULTIVA*

*Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere.*
*C. 3824 Misiani.*

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie. Atto n. 354.**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

lo schema di regolamento in esame costituisce attuazione degli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera *n*), della legge n. 247 del 2012 recante « Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense »;

la citata lettera *n*), in particolare, ha previsto che ogni consiglio dell'ordine degli avvocati può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, *ex* articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

il provvedimento in discussione, che si compone di 16 articoli suddivisi in due Titoli, detta quindi le disposizioni regolamentari sulle modalità di costituzione e funzionamento delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie presso i consigli degli ordini circondariali degli avvocati;

osservato che:

l'articolo 7 determina i compiti e le funzioni del presidente del consiglio direttivo delle camere arbitrali. Il presidente, nominato a maggioranza dei componenti, convoca, presiede e coordina le sedute del predetto organo, determinandone l'ordine del giorno;

dal momento che i consigli potrebbero essere costituiti, almeno teoricamente, da un numero pari di componenti, sarebbe opportuno prevedere, anche in tale ipotesi, le modalità di nomina del presidente;

evidenziato che:

l'articolo 9 concerne essenzialmente le modalità di assegnazione degli affari ad arbitri e conciliatori da parte del consiglio direttivo, stabilendo, innanzi tutto, in via generale, che gli affari siano attribuiti con un criterio di rotazione automatica mediante sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione (comma 1) e che tale rotazione sia, invece, esclusa in caso di scelta concorde dell'arbitro ad opera delle parti (comma 3). Il predetto articolo stabilisce altresì che la rotazione automatica soccorra anche in caso di sostituzione dell'arbitro (comma 6) e che i compensi degli arbitri siano liquidati dal Consiglio direttivo, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 10 marzo 2014;

diversamente dall'articolo 8, l'articolo 9, fatta eccezione che per il comma 1, si riferisce letteralmente solo agli arbitri, non anche agli iscritti all'elenco degli arbitri e dei conciliatori. Appare, pertanto, opportuno introdurre modifiche volte a chiarire l'estensione di tali disposizioni, nello specifico quelle di cui ai commi 3, 6 e 7, anche ai conciliatori;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 7, si valuti l'opportunità di prevedere specificamente le modalità di nomina del presidente del consiglio direttivo, nell'ipotesi in cui tale organo sia costituito da un numero pari di componenti;

*b)* all'articolo 9, segnatamente ai commi 3, 6 e 7, si valuti l'opportunità di introdurre modifiche dirette a chiarire l'estensione della relativa disciplina anche ai conciliatori.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-*bis* Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci.**

**EMENDAMENTI**

ART. 2.

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* con espressioni equivalenti, quali « insolvenza » o « liquidazione giudiziale » *con le seguenti:* con l'espressione « liquidazione giudiziale ».

**2. 6.** Berretta.

*Al comma 1, lettera* c) *sostituire la parola:* probabilità *con la parola:* pericolo.

**2. 18.** Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera* c) *aggiungere in fine le seguenti parole:* anche ricorrendo a definizione e concetti della scienza aziendalistica.

**2. 14.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera* d), *sostituire le parole:* dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa *con le seguenti:* dell'organo di controllo dell'impresa.

**2. 4.** Giuseppe Guerini.

*Al comma 1, lettera* d), *dopo le parole:* e di vigilanza sull'impresa *aggiungere le seguenti:* dell'incaricato della revisione legale.

**2. 15.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera* e), *sostituire le parole:* con esclusione dei soli enti pubblici *con le seguenti:* con esclusione degli enti pubblici e delle imprese soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 7, comma 5, lettera* a), *sopprimere le parole:* società cooperative;

*all'articolo 14, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

« *a)* attribuire al commissario liquidatore la legittimazione a promuove o proseguire l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile, l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile, le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 dei codice civile e le altre analoghe azioni di responsabilità contemplate da singole disposizioni di legge »;

b) *alla lettera* b), *le parole:* nonché la legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7 *sono soppresse.*

**2. 2.** Ventricelli.

*Al comma 1, dopo la lettera* e), *inserire la seguente lettera:*

*e-bis)* introdurre, nell'accertamento dell'insolvenza, criteri normativamente de-

terminati ed idonei a distinguere l'ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, garantendone la continuità aziendale, dalla diversa ipotesi in cui l'insolvenza sia stata causata da negligenza degli amministratori.

***2. 1.** Marotta.

*Al comma 1, dopo la lettera* e), *inserire la seguente lettera:*

*e-bis)* introdurre, nell'accertamento dell'insolvenza, criteri normativamente determinati ed idonei a distinguere l'ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, garantendone la continuità aziendale, dalla diversa ipotesi in cui l'insolvenza sia stata causata da negligenza degli amministratori.

***2. 19.** Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

*Al comma 1, dopo la lettera* e), *inserire la seguente lettera:*

*e-bis)* introdurre, nell'accertamento dell'insolvenza, criteri normativamente determinati ed idonei a distinguere l'ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, garantendone la continuità aziendale, dalla diversa ipotesi in cui l'insolvenza sia stata causata da negligenza degli amministratori.

***2. 9.** Sarro.

*Al comma 1, dopo la lettera* e), *inserire la seguente lettera:*

*e-bis)* introdurre, nell'accertamento dell'insolvenza, criteri normativamente determinati ed idonei a distinguere l'ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, garantendone la continuità aziendale, dalla diversa ipotesi in cui l'insolvenza sia stata causata da negligenza degli amministratori.

***2. 8.** Chiarelli.

*Al comma 1 sostituire la lettera* g) *con la seguente:*

*g)* dare priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale anche di una sola parte dell'impresa con il medesimo imprenditore;

**2. 16.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 7, dopo la lettera* h) *inserire la seguente:*

*h-bis)* prevedere che la notificazione nei confronti del debitore, che sia un professionista o un imprenditore, degli atti delle procedure concorsuali e, in particolare, dell'atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo obbligatoriamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti; prevedere che quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo copia degli atti da notificare sono inseriti nell'area del sito informatico di Infocamere riservata al debitore; individuare le modalità con cui il debitore può accedere alla predetta area riservata non-

ché il termine che deve decorrere dall'inserimento degli atti ai fini del perfezionamento della notificazione senz'altro formalità; prevedere che al fine di consentire che le notificazioni abbiano luogo con modalità telematiche l'imprenditore è tenuto a mantenere attivo l'indirizzo PEC comunicato all'Indice nazionale per l'anno successivo alla cancellazione dal registro delle imprese.

**2. 7.** Berretta.

*Al comma 1, lettera* i) *sopprimere le parole:* con riguardo altresì ai compensi dei professionisti.

**2. 17.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*All'articolo 2, comma 1, lettera* i)*, dopo le parole:* ai compensi dei professionisti, *sono aggiunte le seguenti:* che dovranno essere calcolati sulla base dei minimi tariffali, con aumenti proporzionati al buon esito della procedura concorsuale, e che non dovranno mai superare il 3 per cento del valore della procedura stessa.

**2. 20.** Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

*Al comma 1, lettera* m) *numero 1), dopo le parole:* con adeguamento *aggiungere le parole:* potenziamento.

**2. 11.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera* m)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il numero 2) con il seguente:* mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le altre procedure concorsuali, comprese le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla lettera *e)*.

b) *sopprimere il numero 3).*

**2. 5.** Berretta.

*Al comma 1, lettera* m) *sostituire il numero 3) con il seguente:* 3) lasciando inalterata la competenza dei tribunali già esistenti per la trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2).

**2. 12.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

**2. 13.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sostituire la lettera* n) *con la seguente:*

*n)* istituire presso ciascun tribunale appositi registri dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;

**2. 10.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera* n) *dopo la parola:* soggetti *inserire le seguenti:* costituiti anche in forma associata o societaria.

**2. 3.** Giuseppe Guerini.

ART. 4.

*Al comma, 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* alla lettera *a)* premettere la seguente:

*0a)* individuare i casi in cui le procedure di cui al presente articolo non trovano applicazione, come nelle ipotesi di società quotate in borsa o in altro mercato

regolamentato, nonché di grandi imprese così definite dalla normativa dell'Unione europea;

*b)* sostituire la lettera *a)* con la seguente:

*a)* attribuire la competenza ad assistere il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi ad un'apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti; prevedere che l'organismo di composizione della crisi scelto dal debitore, su istanza di quest'ultimo, affidi a un esperto scelto tra soggetti forniti di adeguata professionalità nella gestione delle crisi d'impresa, iscritti presso l'organismo stesso, l'incarico di addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi; precisare le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale; prevedere che l'organismo dia immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati di cui alla lettera *c)* del presente comma dell'avvenuta presentazione dell'istanza di cui alla presente lettera; prevedere che l'organismo di composizione della crisi, non oltre la scadenza del termine di cui alla presente lettera, deve verificare se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori e, in caso negativo, dame segnalazione al pubblico ministero presso il Tribunale del luogo in cui il debitore ha sede;

**4. 1.** Berretta.

*All'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

*b)* porre a carico degli organi di controllo societario, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, nonché della normativa e delle regole professionali applicabili, l'obbligo di avvisare tempestivamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi. In caso di omessa o inadeguata risposta, porre a carico degli organi di controllo societario di informare tempestivamente e direttamente il competente organismo di composizione della crisi e al revisore contabile e alle società di revisione di trasmettere tempestivamente la relazione emessa ai sensi dell'articolo 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa, relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale;.

**4. 3.** Giuseppe Guerini.

*Al comma 1, lettera* b) *sostituire le parole:* degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi *con le seguenti:* dell'incaricato della revisione legale e dell'organo di controllo, l'obbligo di comunicare immediatamente all'organo di amministrazione ogni circostanza idonea a pregiudicare la continuità dell'impresa richiedendo allo stesso organo di amministrazione di intervenire immediatamente.

*Conseguentemente all'articolo 13 dopo la lettera* e) *aggiungere la seguente:*

*e*-bis*)* in deroga all'articolo 2407 del codice civile, criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 4, non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi;.

**4. 4.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma, 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* b), *dopo le parole:* indizi della crisi *inserire le seguenti:* da individuare secondo parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle misure premiali di cui alla lettera *g)* del presente comma, *e sostituire le parole:* direttamente il competente organismo di composizione della crisi *con le seguenti:* tempestivamente il presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha sede;

b) *sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

*c)* imporre a creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante; definire « l'inadempimento di importo rilevante » sulla base di criteri non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni dell'impresa, che considerino, in particolare, l'importo non versato delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali da assicurare l'anticipata e tempestiva emersione della crisi in relazione a tutte le imprese soggette alle procedure di cui al presente articolo; prevedere che il creditore pubblico qualificato dia immediato avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui alla presente lettera e che effettuerà la segnalazione agli organi di controllo della società e al presidente della sezione specializzata in materia di impresa, qualora, entro i successivi tre mesi, il debitore non avrà attivato il procedimento di composizione assistita della crisi, o non avrà estinto il debito o non avrà raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato, o non avrà chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale; tipizzare altresì le segnalazioni che al presidente della sezione specializzata in materia di impresa devono essere inviate dalla cancelleria del giudice civile o penale; prevedere le precauzioni, anche sul piano organizzativo e tecnologico, che consentano di secretare le segnalazioni di cui alla presente lettera.

**4. 2.** Berretta.

*Al comma 1, sopprimere la lettera* c).

**4. 5.** Mazziotti Di Celso.

*Al comma 1, lettera* c) *sostituire le parole:* a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari *con le seguenti:* soggetto a responsabilità dirigenziale.

**4. 9.** Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera* c), *sostituire le parole:* agli organi di controllo della società o, in mancanza, al competente organismo di composizione della crisi *con le seguenti:* all'imprenditore o agli organi di amministrazione e controllo della società.

**4. 6.** Mazziotti Di Celso.

*Al comma 1, lettera* c) *sostituire le parole:* agli organi di controllo della società o, in mancanza *con le seguenti:* alla sezione specializzata.

**4. 8.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera* c) *dopo le parole:* il perdurare di inadempimenti di importo rilevante *aggiungere le seguenti:* rilevati tramite una soglia di importo determinato

e tramite numero di trimestre/mesi di scadenze inadempiute da segnalare.

**4. 7.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* d) *sostituire le parole:* l'organismo di composizione della crisi *con le seguenti:* il presidente della sezione specializzata in materia di impresa, *sopprimere le parole:* o su istanza del debitore, *dopo le parole:* riservata e confidenziale *inserire le seguenti:* e, ove occorra, anche in luoghi diversi dall'ufficio giudiziario,;

a) *sostituire la lettera* e) *con la seguente:*

*e)* prevedere che il presidente della sezione specializzata in materia di impresa o un giudice da lui delegato, anche all'esito dell'audizione di cui alla lettera *d)* del presente comma, affidi a un esperto iscritto all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, l'incarico individuare le misure idonee a superare la crisi, anche mediante un accordo tra il debitore e i creditori, fissando un congruo termine entro il quale le medesime misure devono essere pienamente attuate al fine di evitare l'aggravamento della situazione debitoria; prevedere che il termine possa essere prorogato solo a fronte di significativi progressi nell'attuazione delle misure e, in ogni caso, per un tempo complessivamente non superiore a sei mesi; prevedere che, scaduto il termine assegnato, il giudice sulla base di una aggiornata relazione dell'esperto nominato, verifichi la piena attuazione delle misure idonee a superare la crisi e, in caso negativo, disponga la pubblicazione nel registro delle imprese della predetta relazione; precisare altresì le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale;.

**4. 10.** Berretta.

*Al comma 1, lettera* d) *dopo le parole:* i componenti di questi ultimi *aggiungere le seguenti:* revisore legale.

**4. 11.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera* d) *sostituire le parole:* nel più breve termine possibile *con le seguenti:* entro sei mesi.

**4. 12.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera* e) *dopo la parola:* affidi *aggiungere le seguenti:* con compenso prestabilito e definito.

**4. 13.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera* e) *sostituire le parole:* a un soggetto scelto tra i soggetti forniti di adeguata professionalità nella gestione delle crisi d'impresa, iscritti *con le seguenti:* a un professionista indipendente, iscritto presso l'organismo stesso nella sezione specializzata di cui alla lettera *a)* del presente articolo.

**4. 14.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera* e), *sostituire le parole:* iscritti presso l'organismo stesso *con le seguenti:* iscritti negli albi istituiti presso i tribunali aventi sede nel territorio di competenza del tribunale sede delle sezioni specializzate delle imprese competenti.

**4. 15.** Berretta.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* alla lettera *f)* dopo le parole: « consentire al debitore » sono aggiunte le seguenti: « che abbia presentato l'istanza di cui alla lettera *a)* o che sia stato

convocato a norma della lettera *d)* », le parole: « al giudice » sono sostituite dalle seguenti: « alla sezione specializzata in materia di impresa » e dopo le parole: « in frode ai creditori » sono aggiunte le seguenti: « o quando il soggetto esperto nella gestione delle crisi di impresa nominato a norma delle precedenti lettere riferisce che non vi è possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure idonee a superare la crisi;

*b)* sostituire la lettera *g)* con la seguente: « *g)* prevedere che le misure premiali siano riconosciute all'imprenditore che ha tempestivamente proposto l'istanza di cui alla lettera *a)* o che ha tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione, o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere tra le misure premiali la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, quando hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'articolo 219, terzo comma, regio decreto 16 marzo 1942 n. 267; un'attenuante ad effetto speciale per gli altri reati; prevedere che il requisito della tempestività ricorre esclusivamente quando il debitore ha proposto una delle predette istanze, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuarsi a cura del legislatore delegato considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità.

**4. 16.** Berretta.

*All'articolo 4, comma 1, lettera* g)*, dopo la parola:* premiali *inserire le seguenti:* , sia di natura patrimoniale, sia in termini di responsabilità personale.

**4. 18.** Giuseppe Guerini.

*Al comma 1, lettera* g)*, dopo le parole:* ne favorisca l'esito positivo *sono aggiunte le seguenti:* , con particolare riferimento all'esclusione dalla formazione di interessi e sanzioni correlati ai debiti fiscali, fino alla conclusione della medesima procedura,.

***4. 20.** Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

*Al comma 1, lettera* g)*, dopo le parole:* ne favorisca l'esito positivo *inserire le seguenti:* , con particolare riferimento all'esclusione dalla formazione di interessi e sanzioni correlati ai debiti fiscali, fino alla conclusione della medesima procedura,.

***4. 19.** Chiarelli.

*Al comma 1, lettera* g)*, dopo le parole:* ne favorisca l'esito positivo *inserire le seguenti:* , con particolare riferimento all'esclusione dalla formazione di interessi e sanzioni correlati ai debiti fiscali, fino alla conclusione della medesima procedura,.

***4. 17.** Marotta.

*Al comma 1, lettera* g)*, dopo le parole:* ne favorisca l'esito positivo *inserire le seguenti:* , con particolare riferimento all'esclusione dalla formazione di interessi e sanzioni correlati ai debiti fiscali, fino alla conclusione della medesima procedura,.

***4. 27.** Sarro.

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

1) Alla lettera *g)* sopprimere le seguenti parole: « ivi compresa l'introduzione di un'ulteriore fattispecie di bancarotta semplice ai sensi degli articoli 217 e 224 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; ».

2) Dopo la lettera *g)* inserire la seguente: « g-*bis*) riconoscere ai finanziamenti erogati in occasione o in funzione della procedura la prededucibilità, l'esen-

zione dai reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice nonché dall'azione revocatoria nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria e sulla base dei principi di cui agli articoli 67, 182-*quater*, 182-*quinquies* e 217-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. ».

3) Sopprimere la lettera *h)*.

4) Sopprimere la lettera *i)*.

**4. 26.** Sarro.

*Al comma 1, dopo la lettera* g) *aggiungere la seguente:*

g-*bis*) prevedere per gli organi di controllo della società e per il revisore legale che, secondo quanto previsto dalla lettera *b)*, si attivino tempestivamente presso l'organo amministrativo o che, in caso di omessa o inadeguata risposta di quest'ultimo, informino immediatamente il competente organismo di composizione.

*Conseguentemente, all'articolo 13 dopo la lettera* e) *aggiungere la seguente:*

e-*bis*) in deroga all'articolo 2407 del codice civile, criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 4, non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi.

**4. 21.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, sopprimere le lettere* h) *e* i).

**4. 22.** Mazziotti Di Celso.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* sostituire la lettera *h)* con la seguente: *h)* regolare i rapporti tra il procedimento di composizione assistita della crisi iniziato a norma della lettera *a)* del presente comma e il procedimento dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa, prevedendo, in particolare, che ricevuta la comunicazione dell'organismo di composizione della crisi di cui alla predetta lettera *a)*, il creditore qualificato sospende la segnalazione al presidente della citata sezione specializzata; prevedere che l'organismo di composizione della crisi dà comunicazione ai creditori pubblici qualificati della conclusione del procedimento iniziato innanzi ad esso; stabilire il termine, adeguatamente contenuto e con decorrenza dalla data di ricezione della predetta comunicazione o da quando sono decorsi sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui alla lettera *a)*, entro il quale il creditore pubblico qualificato, qualora prima della scadenza del termine stesso il debitore non abbia attivato il procedimento di composizione assistita della crisi, o non avrà estinto il debito o non avrà raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato, o non avrà chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale, effettua la segnalazione a norma della lettera *c)*;

*b)* sopprimere la lettera *i)*.

**4. 23.** Berretta.

*Al comma 1, sostituire la lettera* i) *con la seguente:* prevedere che il presidente della sezione specializzata di cui alla lettera *h)* convochi immediatamente l'imprenditore e, quando occorra, affidi all'organismo di composizione della crisi l'incarico di verificare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; stabilire che, se dalla relazione depositata dal predetto organismo risulta che l'impresa è in stato di crisi, il presidente assegni un termine per intraprendere le misure idonee a porvi rimedio.

**4. 24.** Mazziotti Di Celso.

*Al comma 1, lettera* i) *dopo le parole:* immediatamente l'imprenditore *aggiungere*

*le seguenti:* o l'organo di amministrazione *e sostituire le parole da:* affidi a un professionista in possesso *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* adotti gli opportuni provvedimenti, nominando se del caso un amministratore giudiziario determinandone poteri e durata.

**4. 25.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera* l)*:* attribuire alla autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative la competenza in tema di segnalazione dell'allerta e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 14.*

**4. 28.** Giuseppe Guerini.

ART. 5.

*All'articolo 5, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

1. Sopprimere la lettera *c).*

2. Alla lettera *f)* dopo le parole: « dell'accordo o del piano » sono aggiunte le seguenti: « e disciplinare gli effetti della mancata rinnovazione, prevedendo che agli atti pregressi si estendono gli effetti protettivi legati all'accordo o al piano; ».

3. Dopo la lettera *f)* aggiungere le seguenti:

f-*bis*) riconoscere ai finanziamenti erogati in occasione o in funzione dell'accordo la prededucibilità, l'esenzione dai reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice nonché dall'azione revocata nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria e sulla base dei principi di cui agli articoli 67, 182-*quater*, 182-*quinquies* e 217-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

f-*ter*) riconoscere ai finanziamenti erogati in occasione o in funzione del piano la prededucibilità, l'esenzione dai reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice nonché dall'azione revocatoria nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria e sulla base dei principi di cui agli articoli 67, 182-*quater*, 182-*quinquies* e 217-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

f-*quater*) disciplinare gli effetti della risoluzione dell'accordo o del piano nonché le ipotesi di avvenuto risanamento dell'impresa che deve essere attestato.

**5. 1.** Sarro.

ART. 6.

*Al comma 1 sopprimere la lettera* a).

**6. 1.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, la lettera* a) *è sostituita dalla seguente:*

*a)* prevedere l'ammissibilità di proposte esclusivamente liquidatorie solo in caso di apporto di risorse esterne che aumentino, in misura apprezzabile, la soddisfazione dei creditori.

**6. 3.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

*a)* l'ammissibilità di proposte che abbiano natura liquidatoria esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino, in misura apprezzabile, la soddisfazione dei creditori e, in ogni caso, è assicurato il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari.

**6. 4.** Berretta.

*Al comma 1 lettera* a) *aggiungere in fine le seguenti parole:* fatta eccezione per le proposte che, anche attraverso l'apporto di risorse esterne, aumentino, in misura apprezzabile, la soddisfazione dei creditori.

**6. 2.** Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*All'articolo 6, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

1. Alla lettera *b)* dopo le parole: « inadempimento del terzo » aggiungere le seguenti: « e stabilire che non sussiste alcuna responsabilità, né possono essere previste sanzioni per il terzo legittimato che sia a conoscenza dello stato di insolvenza; ».

2. Dopo la lettera *e)* aggiungere la seguente: « e-*bis*) stabilire che, a seguito del deposito della domanda di concordato e fino all'omologazione dello stesso, le somme derivanti dall'eventuale vendita di beni soggetti a garanzia reale debbono essere vincolate a favore dei creditori; ».

3. Alla lettera *n)* dopo le parole: « personali e reali » aggiungere le seguenti: « e specificare che gli effetti esdebitatori del concordato non si estendono ai coobbligati, ai fideiussori del debitore, agli obbligati in via di regresso e al terzo datore di ipoteca; ».

4. Alla lettera *o)* dopo le parole: « alle imprese in crisi » inserire le seguenti: « riconoscendo stabilità alla prededuzione di tali finanziamenti, come per i piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione e le procedure di allerta, nel caso di mancata omologazione del piano, di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria anche sulla base dei principi di cui agli articoli 67, 182-*quater*, 182-*quinquies* e 217-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267; ».

5. Dopo la lettera *p)* aggiungere la seguente: « p-*bis*) prevedere l'applicabilità al concordato delle disposizioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267; ».

**6. 5.** Sarro.

*Al comma 1, lettera* b) *aggiungere in fine il seguente periodo:* escludere la legittimazione del terzo in pendenza della procedura di composizione assistita davanti all'organismo di composizione di cui all'articolo 4.

**6. 6.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera* c) *sostituire le parole:* stabilire la legittimazione del terzo *con le seguenti:* stabilire casi e limiti della legittimazione dei terzi creditori.

**6. 7.** Mazziotti Di Celso.

*Al comma 1, lettera* d) *sopprimere le parole:* fissare le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano, nonché *ed aggiungere in fine le seguenti parole:* nei casi in cui il concordato non abbia esito positivo, in quanto dichiarato inammissibile o revocato o non approvato o non omologato.

**6. 8.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, sostituire la lettera* e) *con la seguente:*

*e)* l'individuazione dei casi in cui la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, è obbligatoria, prevedendo, in ogni caso, che tale obbligo sussiste in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne.

**6. 9.** Berretta.

*Al comma 1, sopprimere la lettera* f).

**6. 12.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera* f)*, sostituire le parole:* attribuendo anche poteri di verifica in ordine alla realizzabilità economica dello stesso *con le seguenti:* con esclusione di ogni potere di verifica in ordine alla realizzabilità economica dello stesso.

**6. 13.** Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera* f)*, sostituire le parole:* in ordine alfa realizzabilità economica dello stesso *con le seguenti:* anche economica, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale.

**6. 10.** Berretta.

*Al comma 1, lettera* f)*, la parola:* realizzabilità *è sostituita con la seguente:* fattibilità.

**6. 14.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, dopo la lettera* f) *inserire le seguenti:*

*f*-bis*)* l'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della società a responsabilità limitata, in particolare prevedendo tale obbligo quando la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.000.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

*f*-ter*)* prevedere che se la società a responsabilità limitata, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'articolo 2477, sesto comma, del codice civile, il tribunale provvede alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese;

*f*-quater*)* prevedere che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa, per la società a responsabilità limitata, quando per tre esercizi consecutivi non viene superato alcuno dei limiti di cui alla lettera *g)*; .

**6. 15.** Berretta.

*Al comma 1, lettera* g) *è aggiunto infine il seguente periodo:* Nel computo dei voti non si tiene conto dei creditori astenuti e di quelli che non hanno espresso il voto.

**6. 16.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, dopo la lettera* i) *inserire la seguente:*

*i*-bis*)* l'integrazione della disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo:

1) che il piano può contenere, salvo che sia programmata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori diritto di voto;

2) che tale disciplina si applica anche alla proposta di concordato che preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;

3) che tale disciplina si applica anche nei casi in cui l'azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato.

**6. 11.** Berretta.

*Al comma 1, lettera* l) *sopprimere le parole:* con possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta di concordato.

**6. 17.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, sostituire la lettera* o) *con la seguente:*

*o)* il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi, riconoscendo stabilità alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti in frode ai creditori;.

**6. 18.** Berretta.

*All'articolo 6, comma 1, lettera* p)*, le parole:* privo di transazione fiscale *sono sostituite dalle seguenti:* anche in presenza di transazione fiscale.

***6. 20.** Sarro.

*All'articolo 6, comma 1, lettera* p)*, le parole:* privo di transazione fiscale *sono sostituite dalle seguenti:* anche in presenza di transazione fiscale.

***6. 22.** Chiarelli.

*All'articolo 6, comma 1, lettera* p)*, le parole:* privo di transazione fiscale *sono sostituite dalle seguenti:* anche in presenza di transazione fiscale.

***6. 19.** Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

*All'articolo 6, comma 1, lettera* p)*, le parole:* privo di transazione fiscale *sono sostituite dalle seguenti:* anche in presenza di transazione fiscale.

***6. 21.** Marotta.

ART. 7.

*Al comma 2, dopo la lettera* a)*, inserire le seguenti:*

*a*-bis*)* prevedere che tra i requisiti ostativi alla nomina a curatore, attualmente disciplinati dall'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, venga inserito anche l'avere svolto le funzioni di commissario giudiziale e chiunque si trovi in conflitto di interessi con l'insolvenza;

*a*-ter*)* prevedere che il tribunale stabilisca i criteri di nomina del curatore e li pubblica nel registro nazionale e che il curatore sia nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, secondo criteri predeterminati di rotazione e di trasparenza, tenendo conto in particolare:

*a)* delle procedure già assegnate a ciascun curatore e non ancora chiuse;

*b)* dell'efficienza e dell'efficacia dimostrate nella gestione delle procedure già chiuse;

*c)* delle competenze specifiche necessarie per la gestione della procedura d'insolvenza sulla base degli elementi emersi nel procedimento per la dichiarazione di insolvenza e che il curatore possa dimostrare.

Nella nomina del curatore deve, inoltre, in ogni caso essere garantito anche il necessario ricambio generazionale. In sede di prima applicazione, si prevede che i tribunali stabiliscano i criteri di rotazione e di trasparenza e li pubblicano nel proprio sito *internet*. La pubblicazione è riportata nel registro nazionale di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Analoga pubblicità è data alle modificazioni e alle integrazioni dei

citati criteri. I tribunali applicano i criteri di rotazione e di trasparenza alle nomine disposte dopo la loro pubblicazione ai sensi del comma 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *c)* e *d)*, sono applicabili ai procedimenti già aperti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**7. 1.** Fabbri, Montroni, Pagani.

*Al comma 2, dopo la lettera* a), *inserire le seguenti:*

*a*-bis*)* prevedendo che le nomine a curatore debbano essere stabilite a rotazione, a partire da un elenco di professionisti, che abbiano comunicato al tribunale la disponibilità;

*a*-ter*)* stabilendo che l'elenco sia pubblicato periodicamente nei sito internet del tribunale e che i professionisti siano sottoposti annualmente a valutazione da parte del tribunale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della Giustizia.

*a*-quater*)* specificando che non possano essere nominati curatori i professori universitari e i funzionari dipendenti pubblici.

**7. 2.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 2, dopo la lettera* e) *inserire la seguente:*

*f)* prevedendo le tempistiche entro le quali il curatore è tenuto a dar corso agli adempimenti di propria competenza e le relative sanzioni in caso di ritardo.

**7. 3.** Giuseppe Guerini.

*Sopprimere il comma 4.*

**7. 4.** Sarro.

*Al comma 4, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

*a)* ribadire l'operatività del procedimento esecutivo previsto dal cui all'articolo 41 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

*Conseguentemente, sopprimere la lettera* b).

**7. 5.** Sarro.

*Al comma 8, lettera* a), *sostituire la parola:* agevolare *con le seguenti:* prevedere un unico e più ampio termine per.

*Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere in fine le seguenti parole:* alla sola ipotesi in cui l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a luì non imputabile, fissando in tal caso un termine dalla cessazione dell'impedimento.

**7. 6.** Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 8, alla lettera* a), *sopprimere le parole:* restringendo l'ammissibilità delle domande tardive.

**7. 7.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 8 sopprimere le lettere* b) *e* c).

**7. 8.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 8, dopo la lettera* g), *aggiungere la seguente:*

*h)* prevedere che l'ammissione al passivo dei crediti tributari avvenga sulla base della cartella e previa prova della regolare notifica della stessa e del suo integrale contenuto e che, nel caso di contestazioni, sulla regolare notifica della cartella, sulla sua regolarità formale e sul suo contenuto e sulla eventuale estinzione per prescrizione della pretesa tributaria contenuta

nella cartella sia funzionalmente competente il giudice delegato e in sede di opposizione il tribunale fallimentare.

**7. 9.** Fabbri, Montroni, Pagani.

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

9-*bis*. Prevedere misure volte a garantire all'insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all'insolvente sia assicurata l'informazione sull'andamento della procedura, e che, il curatore fornisca all'insolvente una relazione trimestrale sull'andamento della procedura, redatta secondo le direttive del giudice delegato, e l'insolvente abbia diritto di accesso, con possibilità di presa visione e di estrazione di copia, agli atti della procedura non coperti da segreto, con richiesta alla cancelleria per gli atti depositati presso quest'ultima e non diversamente ricevute, e che l'insolvente possa, in ogni momento trasmettere osservazioni al giudice delegato, al curatore e al comitato dei creditori, i quali devono esaminarle, oltre che presentare reclami al giudice delegato che li valuta a norma dell'articolo 25, facendosi, però, assistere o delegare un professionista di propria fiducia, inoltre, quando si procede alla stima dei beni, l'insolvente, avvisato dal curatore, può nominare un consulente tecnico di parte. L'insolvente può inoltre farsi assistere o delegare un professionista di propria fiducia.

**7. 10.** Fabbri, Montroni, Pagani.

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

9-*bis*. Prevedere che alle sedute e ai lavori del comitato dei creditori di cui all'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 possa partecipare, senza diritto di voto, il difensore dell'insolvente o un altro professionista suo delegato. Il giudice delegato, avuto riguardo alle circostanze del caso, può fissare motivati limiti e condizioni per la partecipazione del difensore o del delegato. L'assenza del difensore regolarmente convocato non comporta l'invalidità della seduta.

**7. 11.** Fabbri, Montroni, Pagani.

*Al comma 10, lettera* d)*, aggiungere infine le seguenti parole:* e non abbia già fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo.

**7. 12.** Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 10, dopo la lettera* d) *è inserita la seguente lettera:*

d-*bis)* disciplinare le modalità attraverso le quali normare la non revocabilità delle cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge n. 52 del 1991, ai sensi dell'articolo 67 della L.F., comma 1, n. 1.

***7. 13.** Rostan.

*Al comma 10, dopo la lettera* d) *è inserita la seguente lettera:*

d-*bis)* disciplinare le modalità attraverso le quali normare la non revocabilità delle cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge n. 52 del 1991, ai sensi dell'articolo 67 della L.F., comma 1, n. 1.

***7. 14.** Giuseppe Guerini.

ART. 8.

*Al comma 1, dopo la lettera* a) *aggiungere le seguenti:*

a-*bis*) prevedere che il debitore possa accedere all'esdebitazione solo se risultano soddisfatti, almeno in parte, i creditori concorsuali chirografari;

a-*ter*) prevedere che il debitore possa accedere all'esdebitazione a condizione

che non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta.

*Conseguentemente, sopprimere la lettera* c).

**8. 1.** Sarro.

ART. 9.

*Al comma 1, lettera* b)*, dopo le parole:* derivino da *aggiungere le seguenti:* colpa grave.

*Conseguentemente, sopprimere la lettera* h).

**9. 1.** Sarro.

*Al comma 1, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente:*

b-*bis)*. Prevedere, in relazione all'alternativa liquidatoria, l'obbligo per gli enti pubblici di motivare per iscritto, in caso di diniego, l'eventuale non convenienza di quanto proposto rispetto all'ipotesi di alternativa liquidatoria con riferimento alla maggiore percentuale di soddisfazione del proprio credito.

**9. 2.** Berretta.

*Al comma 1, dopo la lettera* c) *inserire la seguente:*

*c*-bis*)* prevedere, in relazione al calcolo delle maggioranze nell'accordo di ristrutturazione, che:

1) il mancato consenso del creditore chirografario deve essere motivato, a pena di nullità, con riferimento alla maggiore percentuale di soddisfazione realizzabile senza l'ammissione alla procedura;

2) la maggioranza deve essere calcolata per la parte non soddisfatta del valore dei crediti;.

**9. 3.** Berretta.

*Al comma 1, dopo la lettera* c) *inserire la seguente:*

*a*-bis*)* prevedere in relazione al credito su pegno e alla cessione del quinto, che la proposta di accordo o di piano del consumatore preveda la ristrutturazione di ogni tipo di debito inclusi quelli contratti tramite cessioni di retribuzione e pensione, anche in deroga alle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento, credito su pegno e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, attraverso la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri;.

**9. 4.** Berretta.

*Al comma 1, dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

*a*-bis*)* prevedere che il reclamo è subordinato alla previa presentazione di osservazioni e che queste vanno presentate entro dieci giorni prima dell'udienza;.

**9. 5.** Berretta.

*Al comma 1, dopo la lettera* c) *inserire la seguente:*

*c*-bis*)* includere nella relazione dell'Organismo, di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, della legge n. 3 del 2012, l'indicazione del rispetto, da parte del finanziatore, del merito creditizio in relazione al reddito disponibile al debitore, dedotto quanto necessario ad un « dignitoso tenore di vita », al momento dell'erogazione;.

**9. 6.** Berretta.

*Al comma 1, dopo la lettera* c) *inserire la seguente:*

*a*-bis*) a*mmettere al Piano del Consumatore l'imprenditore non soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della legge n. 3 del 2012, ove sia oggettivamente

incontrovertibile l'incolpevolezza in merito alla propria crisi da sovra-indebitamento, pur in presenza di debiti derivanti dall'esercizio della propria attività imprenditoriale, agricola o professionale eventualmente svolta;.

**9. 7.** Berretta.

*Al comma 1, dopo la lettera* c) *inserire la seguente:*

*c*-bis*)* prevedere che la disciplina di cui ai commi 9-bis e 9-ter dell'articolo 6 (definizione agevolata) del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, sul pagamento del debito, eventualmente previsto nel decreto di omologa dell'accordo o del piano del consumatore, debba anche riguardare tutti i tributi accertati definitivamente e non, al momento del deposito dell'istanza, *ex* legge n. 3 del 2012, senza il limite temporale previsti dal comma 1;.

**9. 8.** Berretta.

ART. 10.

*Sostituirlo con il seguente:*

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, principalmente con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale, speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione.

**10. 1.** Giuseppe Guerini.

*Al comma 1, dopo le parole:* con particolare riguardo *aggiungere le seguenti:* ai privilegi relativi ai crediti erariali per imposte dirette ed indirette, ivi compresa l'IVA, nonché per i tributi locali ed.

***10. 2.** Sarro.

*Al comma 1, dopo le parole:* con particolare riguardo *aggiungere le seguenti:* ai privilegi relativi ai crediti erariali per imposte dirette ed indirette, ivi compresa l'IVA, nonché per i tributi locali ed.

***10. 3.** Chiarelli.

*Al comma 1, dopo le parole:* con particolare riguardo *aggiungere le seguenti:* ai privilegi relativi ai crediti erariali per imposte dirette ed indirette, ivi compresa l'IVA, nonché per i tributi locali ed.

***10. 4.** Marotta.

*Al comma 1, dopo le parole:* privilegi retentivi *aggiungere le seguenti:* e ai privilegi relativi a crediti erariali.

**10. 5.** Mazziotti Di Celso.

*All'articolo 10, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Governo procede, altresì, alla rimodulazione dei privilegi relativi ai crediti erariali per imposte dirette ed indirette, ivi compresa l'IVA, nonché per i tributi locali.

**10. 6.** Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

ART. 11.

*Sopprimerlo.*

**11. 1.** Fabbri, Montroni, Pagani.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 11.

*(Contratti di garanzia su partecipazioni di società a responsabilità limitata).*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo per la modifica delle garanzie mobiliari, si attiene ai seguenti principi:

*a)* prevedere che ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente tra-

sferibili di società a responsabilità limitata si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera *d)* del citato decreto;

*b)* stabilire che nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

*c)* prevedere che l'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata, a cura del creditore pignoratizio, entro un congruo termine dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese;

*d)* stabilire l'applicazione di tali principi anche ai contratti di garanzia in corso.

**11. 2.** Sarro.

*Dopo l'articolo 11, inseguire il seguente:*

ART. 11-*bis*.

*(Garante in favore degli acquirenti di immobili in costruzione).*

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina del sistema delle garanzie di cui al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

introdurre norme che impongano il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento del costruttore dell'obbligo di rilascio della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 al momento di stipula del contratto preliminare di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza indennitaria di cui all'articolo 4 dello stesso Decreto al momento di stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.

**11. 01.** Cimbro, Albanella, Albini, Pinna, Ribaudo, Vezzali, Zoggia.

ART. 14.

*All'articolo 14, comma 1, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

*a)* applicare la disciplina concorsuale ordinaria alle imprese in stato di crisi o di insolvenza, attualmente soggette alla liquidazione coatta amministrativa, qualora non emergano irregolarità sanzionabili da parte della autorità di vigilanza preposta, mantenendo fermo in ogni caso il regime speciale nei casi previsti dalle leggi speciali in materia di banche ed imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative ed assimilate.

*Conseguentemente, alla lettera* b)*, sostituire le parole da:* soluzioni di carattere conservativo *sino alla fine del periodo con le seguenti:* , attraverso la revisione dell'istituto della gestione commissariale di cui all'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile, soluzioni di carattere conservativo, nonché la legittimazione a promuovere le procedure di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7.

**14. 1.** Giuseppe Guerini.

*Al comma 1, alla lettera* b)*, dopo le parole:* di vigilanza *è aggiunta la seguente:* anche.

**14. 2.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

2. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi emanati in

attuazione dello stesso sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**14. 3.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ALLEGATO 3

**Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede.**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

***1. 1.** Bazoli.

*Sopprimerlo.*

***1. 2.** Chiarelli.

*Sostituirlo con i seguenti:*

ART. 1. *(Modifiche al codice civile in materia di danno non patrimoniale).*

1. Nel titolo IX del libro quarto del codice civile, l'articolo 2059 è sostituito dai seguenti:

« ART. 2059. – *(Danno non patrimoniale).* – Il danno non patrimoniale è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi a valori della persona costituzionalmente tutelati.

ART. 2059-*bis*. – *(Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute).* – Il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute si definisce danno biologico ed è costituito dai danno derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Esso si quantifica in punti di invalidità da uno a cento. Le lesioni di lieve entità sono pari o inferiori a nove punti e quelle di grave entità sono superiori a nove punti.

Il danno biologico, temporaneo o permanente, per le lesioni di grave entità si risarcisce in base ai criteri di cui all'articolo 84-*bis* delle disposizioni d'attuazione del presente codice e alla tabella prevista dal medesimo articolo.

Il danno biologico, temporaneo o permanente, per le lesioni di lieve entità si risarcisce in base ai criteri di cui all'articolo 84-*ter* delle disposizioni d'attuazione del presente codice.

Qualora la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalle tabelle di cui al secondo e terzo comma, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al venti per cento per le lesioni di lieve entità e fino al trenta per cento per le lesioni di grave entità.

In ogni caso, le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinica strumentale obiettivo non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo

è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, inclusi i danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.

ART. 2059-*ter*. – *(Danno non patrimoniale diverso dal danno biologico)*. – Quando non sussista danno biologico, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi o valori della persona tutelati dalla Costituzione e diversi dal diritto alla salute è determinato dal giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge.

Nel caso del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dalla lesione all'intangibilità e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiare, il risarcimento è effettuato nei confronti dei soli soggetti e nei limiti di cui all'Allegato A delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. ».

ART. 2.

*(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).*

1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate « disposizioni per l'attuazione del codice civile », dopo l'articolo 84 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 84-*bis*. – *(Determinazione del danno non patrimoniale per lesioni di grave entità)*. – La determinazione del danno non patrimoniale biologico derivante da lesione di grave entità di cui all'articolo 2059-*bis* del codice civile, è effettuata in base a una tabella che individui il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia.

La tabella valida sa tutto il territorio della Repubblica è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti princìpi e criteri:

*a)* la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

*b)* il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

*c)* il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

*d)* al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a c) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione, così come previsto dall'articolo 2059 *bis*, quarto comma, per le menomazioni superiori a nove punti;

*f)* il danno biologico temporaneo inferiore ai cento percento è determinato in

misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuto per ciascun giorno.

Gli importi indicati nella tabella sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui all'articolo 2059-*ter* del codice per i quali io legge non preveda una tabella di quantificazione del danno, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolto di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali. ».

« ART. 84-*ter*. – *(Determinazione del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità).*

1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

*a)* a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per 1 postumi da lesioni pari o inferiori ai nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 8. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore dei primo punto è pari a settecentonovanta euro e trentacinque centesimi;

*b)* a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di quarantasei euro e dieci centesimi per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore, al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico e tenuto conto delle altre tabelle emanate in attuazione di disposizioni di legge, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.

4. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

5. Ai fini dei calcolo dell'importo di cui al comma 5, lettera *a)*, per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applico un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3. »

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è aggiunto l'Allegato A, di cui all'allegato 1, annesso alla presente legge.

*Conseguentemente:*

a) *sostituire gli articoli 2, 3 e 4;*

b) *sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

ART. 5.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

1. Gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato,

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

c) *l'Allegato 1 è soppresso.*

d) *l'Allegato 2 è rinominato:* Allegato 1 *e la sua rubrica sostituita con la seguente:* « ART. 2059-*ter* ».

**1. 3.** Chiarelli.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso* « ART. 2059 ».

**1. 4.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059 », *primo comma, sostituire la parola:* qualora *con la seguente:* quando.

**1. 5.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059 », *primo comma sostituire la parola:* leso *con la seguente:* danneggiato.

**1. 6.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059 », *primo comma, sostituire le parole:* interessi o valori *con la seguente:* diritti.

**1. 7.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059 », *primo comma, sostituire la parola:* della *con le seguenti:* riferiti alla.

**1. 8.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059 », *primo comma, sopprimere le parole:* costituzionalmente tutelati.

**1. 9.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059 », *primo comma, sostituire la parola:* tutelati *con la seguente:* protetti.

**1. 10.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059 », *sopprimere il secondo comma.*

**1. 11.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059-*bis* », *sostituire il secondo comma con il seguente:* La sofferenza morale viene liquidata dal giudice in misura dal 25 per cento al 50 per cento del danno biologico.

**1. 12.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059 », *secondo comma, sostituire la parola:* a *con la parola:* per.

**1. 13.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « *ART. 2059* », *secondo comma, sopprimere la parola:* interiore.

**1. 14.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059 », *secondo comma, sostituire le parole:* dei precedenti aspetti *con le seguenti:* degli aspetti.

**1. 15.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059 », *secondo comma, sostituire la parola:* aspetti *con la seguente:* profili.

**1. 16.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059 », *secondo sostituire la parola:* leso *con la parola:* danneggiato.

**1. 17.** Chiarelli.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso* « ART. 2059-*bis* ».

**1. 18.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059-*bis* », *primo comma, sostituire le parole:* della persona *con le parole:* della persona, purché.

**1. 19.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059-*bis* », *primo comma, sostituire le parole:* da eventuali *con le parole:* da potenziali.

**1. 20.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059-*bis* », *sopprimere il secondo comma.*

**1. 21.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059-*bis* », *secondo comma, sostituire le parole:* da determinarsi *con le parole:* che deve essere apprezzata.

**1. 22.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059-*bis* », *secondo comma, sostituire la parola:* equitativamente *con le parole:* per via equitativa.

**1. 23.** Chiarelli.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso* « ART. 2059-*ter* ».

**1. 24.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059-*ter* », *sopprimere il primo comma.*

**1. 25.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059-*ter* », *primo comma, sostituire la parola:* derivante *con le parole:* che deriva.

**1. 26.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059-*ter* », *primo comma, sostituire la parola:* tutelati *con la parola:* protetti.

**1. 27.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059-*ter* », *primo comma, sostituire la parola:* secondo i *con le parole:* in base ai.

**1. 28.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059-*ter* », *primo comma, sopprimere le parole:* di valutazione.

**1. 29.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059-*ter* », *sopprimere il secondo comma.*

**1. 30.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 2059-*ter* » *secondo comma, sostituire la parola:* dei *con la parola:* di.

**1. 31.** Chiarelli.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 1.** Chiarelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

*(Introduzione degli articoli 84-bis e 84-ter, nonché degli allegati A e B delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).*

1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate « disposizioni per l'attuazione del codice civile », dopo l'articolo 84 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 84-*bis*. – *(Determinazione del danno non patrimoniale).* – La determinazione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-*bis* del codice è effettuata in base alle tabelle di cui all'allegato A alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice civile.

In caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subito è stabilito nella misura dell'80 per cento del danno non patrimoniale indicato nelle tabelle di cui al primo comma.

Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata abbia inciso, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere aumentato o diminuito dal giudice.

ART. 84-*ter*. – *(Determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale).* – Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dalla lesione all'intangibilità e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiari è determinato in base alla tabella di cui all'allegato B alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Con equo e motivato apprezzamento, può essere risarcito anche il danno a rapporti parentali o di convivenza non compresi nell'allegato B di cui al primo comma ».

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B, di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**2. 2.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Sopprimere il comma 1.*

**2. 3.** Chiarelli.

*Al comma 1 sostituire il capoverso* « ART. 84-*bis* » *con il seguente:* ART. 84-*bis*. – *(Liquidazione del danno non patrimoniale).* – Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica e il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare sono liquidati

dal giudice, con valutazione equitativa, in base alle tabelle A e B, allegate alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

L'ammontare del danno liquidato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice in misura non superiore al cinquanta per cento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

*Conseguentemente:*

*a) sostituire il comma 2 con il seguente:* 2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono allegate le tabelle A e B, di cui agli allegati 1 e 2 alla presente legge.;

*b) sostituire la rubrica con la seguente:* (Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie). ;

*c) modificare la denominazione degli allegati come segue:*

Allegato 1
[Articolo 2, comma 2]
« ALLEGATO A
(Articolo 84-*bis*)

Allegato 2
[Articolo 2, comma 2]
« ALLEGATO B
(Articolo 84-*bis*)

*d) all'allegato 2 sostituire le parole:* Danno non patrimoniale per la morte del congiunto *con le parole:* Danno non patrimoniale da perdita del rapporto di tipo familiare *e aggiungere dopo le parole:* A favore del coniuge (non separato) o del convivente *le parole:* ovvero della parte dell'unione civile.

**2. 4.** Bazoli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 84-*bis* » *primo comma, sostituire le parole:* in base alle *con le seguenti:* sulla base delle.

**2. 5.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 84-*bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale)* », *terzo comma, sostituire la parola:* danneggiato *con la seguente:* soggetto leso.

**2. 6.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 84-*bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale)* », *terzo comma, sostituire le parole:* ai sensi del primo comma*, con le seguenti:* di cui al primo comma.

**2. 7.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 84-*bis.* », *sopprimere l'ultimo comma.*

***2. 8.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 84-*bis* », *sopprimere il quarto comma.*

***2. 9.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 84-*bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale)* », *quarto comma, sostituire la parola:* favorire*, con la seguente:* consentire.

**2. 10.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 84-*bis* », *quarto comma, sostituire la parola:* gennaio *con la parola:* febbraio.

**2. 11.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 84-*bis* », *quarto comma, dopo le parole:* di ogni anno*, aggiungere le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

**2. 12.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 84-*bis*. – *(Determinazione del danno non patrimoniale)* », *quarto periodo, sostituire le parole:* concernenti la *con le seguenti:* relativi alla.

**2. 13.** Chiarelli.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

***3. 9.** Bazoli.

*Sopprimerlo.*

***3. 1.** Chiarelli.

*Sopprimere il comma 1.*

**3. 2.** Chiarelli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola:* derivante *con le seguenti:* che derivano.

**3. 5.** Chiarelli.

*Sopprimere il comma 2.*

**3. 3.** Chiarelli.

*Sopprimere il comma 3.*

**3. 8.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Sopprimere il comma 3.*

**3. 4.** Chiarelli.

*Al comma 3, dopo le parole:* di ogni anno, *sono aggiunte le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

**3. 6.** Chiarelli.

*Al comma 3 sostituire la parola:* gennaio *con la parola:* febbraio.

**3. 7.** Chiarelli.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

***4. 3.** Bazoli.

*Sopprimerlo.*

***4. 2.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso* « ART. 138 », *sostituire la parola:* corrispondente *con la parola:* pari.

**4. 1.** Chiarelli.

ART. 5.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**5. 3.** Bazoli.

*Al comma 3, sostituire le parole:* a tutte le *con le seguenti:* a ogni.

**5. 1.** Chiarelli.

*Al comma 3, sostituire la parola:* determinato, *con la seguente:* quantificato.

**5. 2.** Chiarelli.

# III COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari esteri e comunitari)

*S O M M A R I O*

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151-A Governo, approvato dal Senato ..... 66

### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 20 dicembre 2016.*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.**
**C. 4151-A Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 10.35 alle 10.40.

# IV COMMISSIONE PERMANENTE

## (Difesa)

*S O M M A R I O*

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 67

Sulla pubblicità dei lavori ..... 67

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 68

*ALLEGATO 1 (Parere approvato)* ..... 72

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016. C. 4108 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 68

*ALLEGATO 2 (Parere approvato)* ..... 73

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014. C. 4109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 69

*ALLEGATO 3 (Parere approvato)* ..... 74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 71

### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che a decorrere dal 14 dicembre 2016 i deputati Paola Boldrini, Bonomo e Lodolini cessano di far parte della Commissione ed entrano a farne parte i deputati Faraone, Velo e Giacomelli.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.**
**C. 3946 Governo, approvato dal Senato.**
(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore,* avverte che la Conferenza dei presidenti di gruppo riunitasi oggi ha previsto la discussione del provvedimento in Assemblea a partire dalla ripresa dei lavori a gennaio 2017 e che la Commissione di merito ne concluderà l'esame in sede referente nella seduta di domani.

Ricorda, quindi, che il Governo non può essere presente alla seduta, in quanto al momento non sono stati ancora nominati i sottosegretari. Avverte infine che, poiché la deputata Bonomo non fa più parte della Commissione, assumerà egli stesso le funzioni di relatore.

Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*, nelle cui premesse viene evidenziato che tra gli ambiti della cooperazione ci sono temi come le missioni di pace e lo sminamento. Quanto alle forme di collaborazione previste dalla ratifica, ricorda che sono di due tipi: la prima, regolata dall'articolo 3 dell'Accordo, prevede in sostanza incontri tra militari italiani ed angolani, e rappresenta quindi un'occasione per far conoscere i principi costituzionali cui si ispira l'attività delle Forze armate italiane; la seconda, regolata dall'articolo 8, prevede cooperazioni nel settore degli armamenti. Al riguardo osserva che si tratta di una cooperazione soltanto possibile, che tale cooperazione deve comunque avvenire in conformità con le rispettive normative nazionali e che, nell'ipotesi di cessione di materiali di armamento dall'Italia all'Angola, l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi può essere effettuata solo con il preventivo benestare dell'Italia. A parte questo, l'articolo 13 prevede che ciascuna delle parti possa sospendere o terminare la cooperazione qualora vi sia un cambiamento nelle condizioni esistenti.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) preannuncia il proprio voto contrario.

Antonino MOSCATT (PD), condividendo la proposta di parere del presidente, anche a nome del gruppo del Partito democratico, preannuncia il voto favorevole.

Michele PIRAS (SI-SEL) preannuncia il voto contrario del gruppo di SI-SEL.

Rosanna SCOPELLITI (AP-NCD-CpI) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Tatiana BASILIO (M5S) preannuncia il voto contrario da parte del Movimento 5 Stelle.

Giovanna PETRENGA (FdI-AN) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Marco MARCOLIN (SC-ALA CLP-MAIE) preannuncia il proprio voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016.**
**C. 4108 Governo, approvato dal Senato.**
(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore,* introduce l'esame del disegno di legge osservando che l'articolo 10 del Trattato di Washington disciplina l'adesione di nuovi membri all'Alleanza atlantica e, in particolare, prevede che gli Stati membri, previo accordo unanime, possono invitare a far parte della NATO ogni altro Stato europeo in grado di contribuire alla sicurezza della regione e di favorire lo sviluppo dei principi sanciti nel Trattato istitutivo. Rileva, inoltre, che nella medesima norma è delineata sinteticamente anche la procedura di ammissione.

Ricorda, quindi, che nell'aprile 2008 – nel primo Vertice della NATO svolto in un paese dell'est, e precisamente a Bucarest – venne formulato l'invito all'adesione nei confronti dell'Albania e della Croazia, ipotizzandosi l'allargamento dell'Alleanza alla Repubblica macedone e anche l'ingresso di Serbia, Bosnia e Montenegro. Come noto, l'adesione dell'Albania e della Croazia si realizzò l'anno successivo mentre, in occasione della riunione dei Ministri degli affari esteri dei Paesi della NATO svoltasi il 2 dicembre 2015, è stata formalizzata la volontà politica degli Stati membri di accogliere il Montenegro nell'Alleanza. Il Protocollo in esame, firmato dai 28 Paesi alleati nella riunione dei Ministri degli esteri del 19 maggio 2016, rappresenta dunque il passo conseguente a questa manifestazione di volontà politica.

Segnala, poi, che il testo del Protocollo, che stabilisce unicamente i tempi e le modalità dell'adesione del Montenegro nell'Alleanza Atlantica, si compone di un preambolo e di tre articoli. Una volta concluso il percorso di ratifica da parte di tutti i Paesi alleati, il Montenegro diventerà ufficialmente il ventinovesimo Stato membro dell'Alleanza.

Entrando nel merito dell'Accordo si sofferma, in particolare, sull'articolo 1 evidenziando che tale disposizione prevede che, dopo l'entrata in vigore dei Protocollo, il Segretario generale della NATO, a nome di tutti i Paesi membri, inviti il Governo del Montenegro ad accedere al Trattato dell'Atlantico del Nord. Successivamente, come precisato ai sensi dell'articolo 10 del Trattato istitutivo, il Montenegro diverrà parte della NATO con il deposito dello strumento di adesione al Trattato stesso presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore del Protocollo, che viene subordinata al momento in cui tutti i Paesi membri avranno notificato la loro approvazione al Governo degli Stati Uniti d'America.

Infine, l'articolo 3 stabilisce che il Protocollo, redatto in lingua francese e in lingua inglese, sarà depositato presso gli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*) sottolineando che il disegno di legge è stato già approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 18 ottobre.

Carlo GALLI (SI-SEL) osserva che l'ingresso del Montenegro nella NATO costituisce una ulteriore espansione dell'Alleanza nell'area balcanica, che accentua ancora di più le tensioni esistenti tra la NATO e la Russia. Non ritenendo che tale politica sia utile alla pace e alla distensione dei rapporti con la Russia, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014.**
**C. 4109 Governo, approvato dal Senato.**
(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore,* rileva che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e dà esecuzione all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014. Segnala, quindi, che il provvedimento è stato già approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta dello scorso 18 ottobre 2016.

Come evidenziato nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge presentato presso l'altro ramo del Parlamento, l'Accordo modifica la vigente Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Roma il 7 marzo 2007, e ratificata con la legge n. 210, del 19 novembre 2010. Tale modifica – il cui scopo è quello di continuare a far coincidere la linea del confine di Stato fra i comuni di San Floriano del Collio (in provincia di Gorizia) e di Obcina Brda (in Slovenia) con la mediana del torrente Barbucina/Čubnica – si è resa necessaria in quanto la Commissione mista per la manutenzione del confine di Stato ha preso atto che nel tratto dove la linea del confine di Stato è definita « mediana del torrente Barbucina », la stessa era stata modificata a seguito di lavori di regimentazione del torrente effettuati di comune accordo fra i comuni limitrofi dei due Paesi.

Ciò premesso, evidenzia che l'Accordo, composto da 4 articoli, prevede, all'articolo 1, una rettifica del tracciato del confine di Stato, in modo da far coincidere quest'ultimo con la linea mediana del torrente regimentato.

Ai sensi dell'articolo 2, tale rettifica dovrà essere attuata attraverso uno scambio di superfici equivalenti lungo il tratto considerato, nell'entità riportata nelle planimetrie allegate all'Accordo stesso. Anche le aree delle superfici da scambiare sono riepilogate in un'apposita tabella allegata all'Accordo, di cui costituisce parte integrante, unitamente alle citate planimetrie. Al fine di dare attuazione alla concordata modifica del tracciato del confine i due Paesi, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2, dovranno provvedere ad eseguire i lavori per la demarcazione dei termini di confine, che consisteranno, per la parte italiana, nello spostamento di due cippi. Su tale disposizione si focalizza l'interesse della nostra Commissione dal momento che gli oneri relativi a tali lavori – che peraltro riguardano opere di lievissima entità – sono destinati a trovare copertura nello stanziamento annuale per la manutenzione del confine previsto dall'articolo 3 della legge n. 210 del 2010, attualmente allocato nel capitolo 1171 dello stato di previsione del Ministero della difesa. All'aggiornamento della documentazione ufficiale del confine di Stato provvederà l'Istituto geografico militare con le risorse ordinariamente disponibili, trattandosi di attività che rientra tra le competenze istituzionali dell'ente.

L'articolo 3 stabilisce che ulteriori variazioni del corso del torrente Barbucina/Čubnica non influenzeranno il nuovo tracciato del confine di Stato, come definito dal precedente articolo 1.

Infine, l'articolo 4 stabilisce che l'Accordo non potrà formare oggetto di denuncia ed entrerà in vigore nel giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che ciascuno Stato effettuerà in conformità alle proprie norme costituzionali.

Tutto ciò considerato, propone di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) chiede al relatore di chiarire quali siano gli effetti prodotti dai lavori di regimentazione del torrente sulle porzioni di territorio interessate dal mutamento del confine. In particolare, esprime il timore che la modifica del confine comporti una riduzione del territorio italiano, la qual cosa potrebbe suscitare a livello locale delle contestazioni.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, precisa che, come chiarito

dall'articolo 2 dell'Accordo, la rettifica del confine è attuata attraverso uno scambio di superfici equivalenti.

Giorgio ZANIN (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) preannuncia la sua astensione dalla votazione.

Donatella DURANTI (SI-SEL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013 (C. 3946 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3946 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013 »;

premesso che:

l'Accordo in esame è finalizzato a rafforzare la cooperazione tra l'Italia e l'Angola nel settore della Difesa e, segnatamente, nell'area tecnico-militare, in conformità al diritto interno degli Stati Parti e alle norme applicabili del diritto internazionale, fatta salva – per la Parte italiana – l'osservanza del diritto europeo;

l'articolo 2 dell'Accordo elenca gli ambiti nei quali si svolgerà la cooperazione, tra i quali è espressamente compreso, in particolare, alla lettera *h)*, lo « sminamento »;

l'articolo 3, nel definire le modalità nella quali la cooperazione verrà attuata, individua nella sostanza forme di incontro tra le parti, le quali possono rappresentare occasioni per far conoscere i principi cui si ispira l'attività delle Forze armate italiane;

l'articolo 8 prevede che le Parti possano cooperare nel settore dei materiali di difesa, che l'eventuale collaborazione debba avvenire in conformità con le rispettive normative nazionali e che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente;

l'articolo 13 prevede che le Parti si riservano il diritto di sospendere l'esecuzione, totale o parziale, delle disposizioni dell'Accordo o di procedere alla sua cessazione ove sopraggiungessero cambiamenti nelle condizioni esistenti alla data della sua firma che mettano in discussione la prosecuzione della cooperazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016 (C. 4108 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4108 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016 »;

rilevato che l'articolo 10 del Trattato di Washington disciplina l'adesione di nuovi membri all'Alleanza atlantica, stabilendo che gli Stati membri, previo accordo unanime, possono invitare a far parte della NATO ogni altro Stato europeo in grado di contribuire alla sicurezza della regione e di favorire l'attuazione dei principi sanciti nel Trattato istitutivo;

considerato che nella riunione dei Ministri degli affari esteri della NATO del 2 dicembre 2015 è stata formalizzata la volontà politica degli Stati membri di accogliere il Montenegro nell'Alleanza e che successivamente, in occasione della riunione dei Ministri degli esteri del 19 maggio 2016, tale volontà politica si è tradotta nella firma del Protocollo in esame da parte dei Governi dei 28 Paesi membri della NATO,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014 (C. 4109 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4109 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014 »;

rilevato che l'Accordo modifica la vigente Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Roma il 7 marzo 2007 e ratificata con la legge 19 novembre 2010, n. 210, al fine di continuare a far coincidere la linea del confine di Stato fra i comuni di San Floriano del Collio (in provincia di Gorizia) e di Obcina Brda (in Slovenia) con la mediana del torrente Barbucina/Čubnica, modificatasi a seguito di lavori di regimentazione del torrente effettuati di comune accordo fra i comuni limitrofi dei due Paesi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

# V COMMISSIONE PERMANENTE

## (Bilancio, tesoro e programmazione)

*S O M M A R I O*

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico. Atto n. 349 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 76

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale. Atto n. 360 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* ..... 77

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi. Atto n. 353 (Rilievi alle Commissioni II e XII) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96*-ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* . 81

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 355 (Rilievi alle Commissioni II e XII) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96*-ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ..... 82

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) N. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Atto n. 356 (Rilievi alle Commissioni II e XII) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96*-ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ..... 83

Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie. Atto n. 354 (Rilievi alla II Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96*-ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ..... 84

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Atto n. 357 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96*-ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)* .. 84

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico. Atto n. 362 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96*-ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)* ..... 85

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n.765/2008. Atto n. 363 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96*-ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)* ..... 88

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della

nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* ..... 89

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 91

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere. Nuovo testo C. 3824 (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* ..... 91

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. Nuovo testo C. 56 cost. (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* ..... 92

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 93

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord-Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016. C. 4108 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 95

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014. C. 4109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 95

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 e abb. (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* ..... 96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 96

SEDE REFERENTE:

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 243 del 2012. Doc. LVII-*ter*, n. 1 *(Esame e conclusione)* ..... 96

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale. Atto n. 360 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* ..... 99

## ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti.*

**La seduta comincia alle 10.25.**

**Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico.**
**Atto n. 349.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 14 dicembre 2016 il Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI chiarisce che le ulteriori spese di cui il Comitato italiano paralimpico (CIP) dovrà farsi carico, rispetto a quelle indicate dalla relazione tecnica con esclusivo riferimento ai costi di personale, riguardano il personale e la gestione del Centro sportivo « Tre Fontane » di Roma, che sarà inaugurato

all'inizio del 2017. Rileva, altresì, che le predette spese sono sostenibili nell'ambito dello stanziamento previsto in favore del CIP dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019, approvato in via definitiva dal Parlamento lo scorso 7 dicembre e in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Sempre con riferimento ai costi per il personale, fa presente che l'inquadramento previsto per il personale medesimo ai sensi del presente schema di decreto non comporterà emolumenti aggiuntivi rispetto a quelli attualmente spettanti. Precisa, infine, che non sono in programma stabilizzazioni di personale attualmente con contratto a tempo determinato, al di fuori delle 57 unità lavorative in regime di full time, fino ad oggi finanziate dal CONI.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico (atto n. 349),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le ulteriori spese di cui il Comitato italiano paralimpico (CIP) dovrà farsi carico, rispetto a quelle indicate dalla relazione tecnica con esclusivo riferimento ai costi di personale, riguardano il personale e la gestione del Centro sportivo « Tre Fontane » di Roma, che sarà inaugurato all'inizio del 2017;

le predette spese sono sostenibili nell'ambito dello stanziamento previsto in favore del CIP dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019, approvato in via definitiva dal Parlamento lo scorso 7 dicembre e in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*;

sempre con riferimento ai costi per il personale, l'inquadramento previsto per il personale medesimo ai sensi del presente schema di decreto non comporterà emolumenti aggiuntivi rispetto a quelli attualmente spettanti;

non sono in programma stabilizzazioni di personale attualmente con contratto a tempo determinato, al di fuori delle 57 unità lavorative in regime di *full time*, fino ad oggi finanziate dal CONI,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale.**
**Atto n. 360.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 106/2016 – reca l'istituzione e la disciplina del servizio civile universale ed è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa gli articoli da 2 a 5, recanti istituzione del Servizio civile universale – Attività di Programmazione e attuazione, non ha osservazioni da formulare, stante il contenuto ordinamentale e programmatico delle norme e nel presupposto che gli strumenti di programmazione previsti tro-

vino comunque attuazione nell'ambito delle disponibilità del Fondo nazionale per il servizio civile.

In merito all'articolo 6, concernente le funzioni dello Stato, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come affermato dalla relazione tecnica, le funzioni di programmazione, organizzazione, attuazione e controllo connesse alla realizzazione del servizio civile universale siano svolte in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito delle risorse umane e nei limiti della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In ordine all'articolo 7, riguardante le funzioni delle regioni e delle Provincie autonome, non ha osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica.

Con riguardo all'articolo 9, relativo ai compiti e al ruolo degli operatori volontari del Servizio civile universale, pur considerato che la partecipazione alle attività della « Rappresentanza degli operatori volontari del Servizio civile universale » viene configurata dalla norma come onorifica, con l'espressa esclusione della corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione che consentano di verificare la previsione d'invarianza finanziaria recata dalla disposizione, con particolare riguardo alle modalità di elezione dei rappresentanti degli operatori volontari e al funzionamento dell'Organismo di rappresentanza.

In relazione all'articolo 10, concernente la Consulta nazionale per il Servizio civile universale, evidenzia che la norma disciplina la Consulta nazionale per il servizio civile universale, in sostituzione di un analogo organismo (la Consulta nazionale per il Servizio civile) già esistente in base alla normativa vigente. La disposizione, a tal fine, pur confermando l'assetto organizzativo vigente (la nuova Consulta si compone di 15 componenti al pari di quella attualmente operante), prevede con norma primaria che la partecipazione alle sue attività sia di natura onorifica e non dia luogo al rimborso delle eventuali spese sostenute, non escludendo espressamente, pertanto, contrariamente a quanto affermato nella relazione tecnica, l'eventuale corresponsione di indennità, compensi e onorari. Al riguardo reputa opportuno un chiarimento del Governo, considerato che l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 2010 prevede, al contrario, che la partecipazione a tale organismo possa dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, considera opportuno riformulare la disposizione del comma 4 al fine di prevedere – analogamente a quanto stabilito all'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del presente decreto, in relazione alla Rappresentanza degli operatori volontari – che la partecipazione alle attività della Consulta nazionale per il servizio civile universale avviene a titolo onorifico e non dà luogo « alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati », anziché al solo « rimborso delle eventuali spese sostenute », come attualmente recato dal testo.

Circa l'articolo 11, riguardante l'Albo degli enti di Servizio civile universale, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto delle indicazioni della relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli 12 e 13, concernenti il servizio civile in Italia e all'estero, pur considerando che le norme prevedono che le attività di servizio civile all'estero vengano disciplinate ed organizzate nell'ambito dei programmi d'intervento approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, nel quadro della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24 e pertanto nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito alle disposizioni che destinano le risorse del suddetto Fondo, tra l'altro, alla parziale copertura delle spese sostenute dagli enti del servizio civile per le attività di formazione generale degli operatori volontari (articolo 12, comma 2) e di quelle sostenute per le attività di

gestione degli operatori volontari all'estero (articolo 13, comma 2). Ciò in quanto nell'ambito degli enti del servizio civile universale possono operare anche soggetti pubblici e, in tale circostanza, stante la previsione normativa di una copertura parziale a valere sul Fondo, eventuali oneri connessi alle suddette fattispecie potrebbero non trovare copertura integrale nell'ambito delle risorse del Fondo medesimo.

In ordine agli articoli 14 e 15, recanti i requisiti di partecipazione e procedure di selezione, non ha osservazioni da formulare, considerato che il contingente complessivo degli operatori volontari da avviare al servizio civile universale verrà annualmente determinato nell'ambito della programmazione finanziaria disciplinata dall'articolo 24 e, quindi, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile.

A proposito dell'articolo 16, riguardante il rapporto di Servizio civile universale, in merito al comma 3, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare se possano determinarsi effetti apprezzabili di gettito, tenuto conto che le disposizioni relative alla non imponibilità a fini fiscali e previdenziali non trovano identica corrispondenza nella vigente normativa, sopra descritta.

In ordine all'articolo 17, relativo al trattamento economico e giuridico degli operatori volontari, non ha osservazioni da formulare, considerato che le norme in esame, relative alla disciplina del trattamento economico da attribuire agli operatori volontari (comma 1), al regime di assicurazione per i rischi connessi all'espletamento del servizio e al riscatto contributivo per il periodo del suo svolgimento (commi 3 e 4), all'assistenza sanitaria e alle misure di tutela della maternità (commi 6 e 7) appaiono in gran parte riprodurre il quadro normativo vigente disciplinato dall'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 77 del 2002, senza determinare quindi variazioni di carattere finanziario. In proposito considera comunque utile acquisire una conferma. Con riguardo, inoltre, al meccanismo di rivalutazione monetaria dell'assegno del servizio civile previsto al comma 1, non ha osservazioni da formulare, considerato che lo stesso, come affermato dalla relazione tecnica, potrà trovare applicazione sempre nei limiti dello stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile.

In merito agli articoli da 20 a 22, concernenti il controllo, la verifica e la valutazione del servizio civile universale, non ha osservazioni da formulare, considerato quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri connessi alle attività di controllo verifica e valutazione del servizio civile universale, previste in capo alla Presidenza del consiglio dei ministri. Prende quindi atto che le stesse attività saranno poste in essere dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 24, riguardante il fondo nazionale per il Servizio civile universale, non ha alcunché da osservare per i profili di quantificazione.

Con riguardo all'articolo 25, recante disposizioni finanziarie, evidenzia che la disposizione che incrementa per il 2016 la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di 146,3 milioni di euro, con copertura a valere su risorse stanziate a normativa vigente per l'attuazione della riforma del terzo settore (139 milioni di euro per il 2016, in virtù del comma 187, della legge di stabilità 2015) e per lo svolgimento di attività di interesse generale degli enti del terzo settore (7,3 milioni di euro per il 2016 per effetto dell'articolo 9, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 106 del 2016) è riproduttiva di quanto previsto dall'articolo 50, commi 9-*bis* e 9-*ter*, del decreto-legge n. 189 del 2016, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, il cui disegno di legge di conversione (AC 4158) è stato approvato definitivamente ed attualmente in attesa di pubblicazione. In proposito rinvia a quanto di seguito indicato per i profili di copertura finanziaria. Rinvia a tale parte anche riguardo alla formulazione letterale del comma 3, recante la clausola di invarianza finanziaria,

che esclude dall'ambito applicativo della stessa l'articolo 24, relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva preliminarmente che, ai sensi del comma 1 del presente articolo, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 24, destinato al finanziamento del servizio civile universale, viene incrementata di 146,3 milioni di euro per il 2016. Rileva che il medesimo comma 1 stabilisce, inoltre, che la copertura del predetto onere sia assicurata attraverso le seguenti modalità: quanto a 139 milioni di euro, mediante l'integrale utilizzo per l'anno 2016 delle residue risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge n. 190 del 2014, relativa al Fondo per il finanziamento del terzo settore (cap. 3093 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e quanto a 7,3 milioni di euro, mediante l'integrale utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2016, nella seconda sezione, di carattere non rotativo, del Fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo settore, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 106 del 2016.

Al riguardo, segnala che nel corso dell'esame presso il Senato del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante « Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 » (S. 2567) sono stati introdotti all'articolo 50 del citato provvedimento i commi 9-*bis* e 9-*ter*, i quali recano disposizioni di tenore sostanzialmente identico a quelle contenute nel comma 1 dell'articolo in commento, con la finalità di « finanziare specifici progetti di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 ottobre 2016, nonché ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio civile nazionale ». Osserva, in proposito, che le disposizioni di cui ai citati commi 9-*bis* e 9-*ter*, analogamente a quelle contenute all'articolo 25 in esame, appaiono finalizzate a consentire l'impiego, per la parte residua, delle risorse recate dalle predette autorizzazioni di spesa, altrimenti suscettibili, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, di confluire in economia.

In tale quadro, reputa pertanto necessario, in ragione della sopravvenuta approvazione del disegno di legge di conversione del citato decreto e dei presumibili tempi di entrata in vigore del presente schema di decreto legislativo, sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 25, in quanto sostanzialmente riproduttivi dei menzionati commi 9-*bis* e 9-*ter* dell'articolo 50. Conseguentemente, ritiene che andrebbe riformulata anche la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del presente articolo, in modo da espungere la disposizione che prevede l'esclusione dal suo ambito di applicazione dell'articolo 24 relativo al Fondo nazionale per il servizio civile. Infine, poiché l'articolo in esame, per effetto delle predette modifiche, non conterrebbe più le disposizioni concernenti il Fondo citato, ritiene che la sua rubrica dovrebbe coerentemente assumere la denominazione di « Clausola di invarianza finanziaria ». In merito alle proposte di riformulazione del testo sopra indicate, giudica comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.35.**

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti.*

**La seduta comincia alle 10.35.**

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.**
**Atto n. 353.**
(Rilievi alle Commissioni II e XII).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 14 dicembre 2016, il Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI fa presente che l'introduzione del nuovo sistema sanzionatorio non inciderà sostanzialmente sul gettito atteso rispetto a quello derivante dalla disciplina vigente e che i soggetti pubblici preposti alle attività di accertamento, irrogazione e riscossione delle sanzioni previste dal presente schema di decreto potranno adempiere alle stesse nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente indicato dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 20.

In tale quadro, per quanto attiene in particolare alle sanzioni amministrative di spettanza non statale di nuova istituzione, di cui agli articoli 4, 6, 13, 16 e 17, precisa che le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni medesime saranno svolte dalle strutture competenti delle regioni, delle Province autonome e delle aziende sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, ed avranno ad oggetto tutti i controlli sulle etichettatura dei mangimi immessi sul commercio in ambito territoriale.

Chiarisce inoltre che i proventi delle predette sanzioni, se di nuova istituzione, saranno pertanto riassegnati alle competenti autorità regionali, al fine di migliorare le rispettive attività di accertamento. Segnala infine che la competenza al livello statale riguarda invece, in particolare, lo svolgimento delle attività di controllo dell'etichettatura dei mangimi importati e tale controllo rientra nella competenza dei Posti di ispezione frontaliera (PIF), uffici periferici del Ministero della salute.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (atto n. 353);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'introduzione del nuovo sistema sanzionatorio non inciderà sostanzialmente sul gettito atteso rispetto a quello derivante dalla disciplina vigente;

i soggetti pubblici preposti alle attività di accertamento, irrogazione e riscossione delle sanzioni previste dal presente schema di decreto potranno adempiere alle stesse nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente indicato dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 20;

in tale quadro, per quanto attiene in particolare alle sanzioni amministrative di spettanza non statale di nuova istituzione, di cui agli articoli 4, 6, 13, 16 e 17, le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni medesime saranno svolte dalle strutture competenti delle regioni,

delle Province autonome e delle aziende sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, ed avranno ad oggetto tutti i controlli sulle etichettatura dei mangimi immessi sul commercio in ambito territoriale;

i proventi delle predette sanzioni, se di nuova istituzione, saranno pertanto riassegnati alle competenti autorità regionali, al fine di migliorare le rispettive attività di accertamento;

la competenza al livello statale riguarda invece, in particolare, lo svolgimento delle attività di controllo dell'etichettatura dei mangimi importati e tale controllo rientra nella competenza dei Posti di ispezione frontaliera (PIF), uffici periferici del Ministero della salute;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.**
**Atto n. 355.**
(Rilievi alle Commissioni II e XII).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 14 dicembre 2016 il Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI chiarisce che l'introduzione del nuovo sistema sanzionatorio non inciderà sostanzialmente sul gettito atteso rispetto a quello derivante dalla disciplina vigente e che i soggetti pubblici preposti alle attività di accertamento, irrogazione e riscossione delle sanzioni previste dal presente schema di decreto legislativo potranno adempiere a tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dall'articolo 11 del medesimo schema di decreto legislativo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (atto n. 355);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'introduzione del nuovo sistema sanzionatorio non inciderà sostanzialmente sul gettito atteso rispetto a quello derivante dalla disciplina vigente;

i soggetti pubblici preposti alle attività di accertamento, irrogazione e riscossione delle sanzioni previste dal presente schema di decreto legislativo potranno adempiere a tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dall'articolo 11 del medesimo schema di decreto legislativo;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo. »

Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) N. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.**
**Atto n. 356.**
(Rilievi alle Commissioni II e XII).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 154/2014 – reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Rileva che il testo, all'articolo 14, reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento. Fa presente che l'articolo 2 della legge n. 154 del 2014 (Legge di delegazione europea 2013) delega il Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in Regolamenti dell'Unione europea, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame predispongono un apparato sanzionatorio per le violazioni relative alla normativa in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Detta disciplina, come si evince anche dalla relazione tecnica, introduce un nuovo sistema sanzionatorio, al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni dei Regolamenti europei. Per quanto riguarda le attività di accertamento, irrogazione e riscossione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che i soggetti pubblici preposti a tali attività possano adempiere alle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 14.

Pur prendendo atto di quanto indicato dalla relazione tecnica, a tale riguardo appare opportuna, a suo avviso, una conferma, anche in considerazione delle nuove disposizioni relative all'apparato sanzionatorio e tenuto conto altresì della necessità di garantire la sostenibilità finanziaria delle attività in questione per gli enti interessati.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI conferma che i soggetti pubblici preposti alle attività di accertamento, irrogazione e riscossione delle sanzioni previste dal presente schema di decreto potranno adempiere alle stesse nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente indicato dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 14.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) N. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (atto n. 356);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che i soggetti pubblici preposti alle attività di accertamento, irrogazione e riscossione delle sanzioni previste dal presente schema di decreto potranno adempiere alle stesse nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente indicato dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 14,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.**
**Atto n. 354.**
(Rilievi alla II Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver segnalato che in merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto evidenziato nella relazione tecnica, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto in oggetto.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.**
**Atto n. 357.**
(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 170 del 12 agosto 2016 (Legge di delegazione europea 2015), con specifico riferimento all'articolo 4 e Allegato B, punto n. 5 – reca norme per l'attuazione della direttiva UE 2015/720, in materia di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica. Rileva che l'articolo 4, comma 3, della legge n. 170 del 2016 – recante termini, procedure, princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) legge n. 2015/720 – dispone che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, osserva che il provvedimento in esame prevede adempimenti in carico a soggetti pubblici (ISPRA, regioni, province, comuni, Carabinieri, Corpo forestale dello Stato). In proposito, prende atto di quanto disposto dall'articolo 2 e confermato dalla relazione tecnica secondo cui dette amministrazioni provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione in relazione agli adempimenti che fanno capo al CONAI, atteso che tale consorzio

non rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

Per quanto attiene alle disposizioni sanzionatorie, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, che sostituiscono quelle di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2012, soppresse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che le disposizioni introdotte replicano sostanzialmente quelle attualmente in vigore, prevedendo anzi l'inasprimento fino al quadruplo della sanzione massima in presenza di un valore più contenuto di borse di plastica non a norma (10 per cento in luogo del 20 per cento del fatturato, attualmente in vigore).

In merito ai profili di copertura finanziaria, riguardo l'articolo 2 – che dispone che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del decreto medesimo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell'articolo in commento, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di riformularne la rubrica sostituendo all'attuale rubrica « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Il Ministro Gian Luca GALLETTI, nel concordare con quanto rilevato dal relatore, ritiene opportuno riformulare la rubrica dell'articolo 2, sostituendo l'attuale denominazione con quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (atto n. 357);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che appare opportuno riformulare la rubrica dell'articolo 2, sostituendo l'attuale denominazione con quella di « Clausola di invarianza finanziaria »,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*All'articolo 2 sia sostituita la rubrica con la seguente:* Clausola di invarianza finanziaria. »

Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico.**
**Atto n. 362.**
(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, evidenzia che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 19, commi 1 e 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, reca lo schema di decreto legisla-

tivo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico.

Osserva altresì che l'articolo 19 della citata legge n. 161 del 2014 contiene i criteri specifici di delega, in particolare alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, del comma 2, concernenti rispettivamente:

la coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto ministeriale 29 novembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere *o)*, *p)* e *q)*, 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo n. 194 del 2005, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *t)*, della legge n. 447 del 1995;

il recepimento nella normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo n. 194 del 2005, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati della legge n. 447 del 1995 e l'introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla legge n. 447 del 1995;

l'armonizzazione della disciplina nazionale delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e il relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;

l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;

l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici;

l'adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e l'armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011;

l'introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto ministeriale 29 novembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE.

Rileva inoltre che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Esaminando i profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame modificano in vari punti la normativa vigente del decreto legislativo n. 262 del 2002, al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni della direttiva europea 2002/49/CE sulla medesima materia. Tanto premesso, sull'istituzione dell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, presso il Ministero dell'ambiente, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che l'amministrazione pubblica, preposta a tali attività in quanto chiamata a curarne la gestione con un sistema informatizzato e a provvedere all'aggiornamento e alla verifica, possa effettivamente adempiere alle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 28.

Più in generale, per quanto attiene ai vari adempimenti posti a carico delle pubbliche amministrazioni competenti, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica circa la possibilità per le stesse di

far fronte agli adempimenti medesimi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla Commissione tecnica di cui all'articolo 8 e al tavolo tecnico nazionale di cui all'articolo 23, ritiene che andrebbe chiarito se le clausole di non onerosità ivi previste comportino altresì l'esclusione della corresponsione di rimborsi spese.

In merito ai profili di copertura finanziaria, considera opportuno riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 28, al fine di specificare che dall'attuazione del presente decreto « non devono derivare », anziché « non derivano », come attualmente previsto dal testo, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI precisa che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, preposto a curare la gestione, con un sistema informatizzato, e a provvedere all'aggiornamento e alla verifica dell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 21, potrà adempiere a tali attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 28.

Comunica inoltre che appare necessario precisare che ai componenti della Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico e del Tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 23 non saranno corrisposti, per effetto della partecipazione ai predetti organismi, rimborsi spese.

Chiarisce, infine, che appare opportuno riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 28, comma 1, al fine di specificare che dall'attuazione del presente decreto « non devono derivare » – anziché « non derivano », come attualmente previsto dal testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico (atto n. 362);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare preposto a curare la gestione, con un sistema informatizzato, e a provvedere all'aggiornamento e alla verifica dell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 21, potrà adempiere a tali attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 28;

appare necessario precisare che ai componenti della Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico e del Tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 23 non saranno corrisposti, per effetto della partecipazione ai predetti organismi, rimborsi spese;

appare opportuno riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 28, comma 1, al fine di specificare che dall'attuazione del presente decreto « non devono derivare » – anziché « non derivano », come attualmente previsto dal testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*all'articolo 8, comma 6, dopo le parole:* gettoni di presenza, *inserire le seguenti:* rimborsi spese;

*all'articolo 23, comma 5, dopo le parole:* gettoni di presenza, *inserire le seguenti:* rimborsi spese;

*all'articolo 28, comma 1, sostituire la parola:* derivano *con le seguenti:* devono derivare ».

Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n.765/2008. Atto n. 363.**
(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 19, commi 1 e 2, lettere *i)*, *l)* e *m)*, della legge 30 ottobre 2014, n. 161 – consiste in uno schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il Regolamento (CE) n. 765/2008.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame modificano in vari punti la normativa vigente del decreto legislativo n. 262 del 2002, al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni della direttiva europea 2002/49/CE sulla medesima materia. Tanto premesso, sull'attività di autorizzazione degli organismi nazionali da parte del Ministero dell'ambiente e con riferimento alle sanzioni in caso di macchine o attrezzature che superano i livelli di potenza sinora garantiti non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale considera opportuna una conferma – che i soggetti pubblici preposti a tali attività possano effettivamente adempiere alle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 7. Prende infine atto di quanto riportato nella relazione tecnica, secondo la quale la disposizione relativa all'importo del massimale per la polizza di responsabilità civile non si applica ad organismi pubblici.

In merito ai profili di copertura finanziaria, riguardo all'articolo 7 – che dispone che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del decreto medesimo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell'articolo in commento, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di riformularne la rubrica sostituendo all'attuale rubrica « Disposizione finanziaria » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Il Ministro Gian Luca GALLETTI precisa che i soggetti pubblici interessati svolgeranno gli adempimenti previsti dal presente schema di decreto – con particolare riferimento all'attività di autorizzazione degli organismi nazionali e alle sanzioni a carico di chi immette in commercio macchine o attrezzature che superano i livelli di potenza sonora garantiti – nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

come espressamente previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 7. Chiarisce infine che appare opportuno riformulare la rubrica dell'articolo 7, sostituendo l'attuale denominazione con quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008 (atto n. 363);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i soggetti pubblici interessati svolgeranno gli adempimenti previsti dal presente schema di decreto – con particolare riferimento all'attività di autorizzazione degli organismi nazionali e alle sanzioni a carico di chi immette in commercio macchine o attrezzature che superano i livelli di potenza sonora garantiti – nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 7;

appare opportuno riformulare la rubrica dell'articolo 7, sostituendo l'attuale denominazione con quella di « Clausola di invarianza finanziaria »,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*All'articolo 7 sia sostituita la rubrica con la seguente:* Clausola di invarianza finanziaria ».

Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio MISIANI (PD) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.40.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti.*

**La seduta comincia alle 10.40.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.**
**C. 4151 Governo, approvato dal Senato.**
(Parere all'Assemblea).

*(Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 1.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizio-

nale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, è stato già esaminato, nella seduta del 14 dicembre scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Poiché la Commissione di merito ne ha successivamente concluso l'esame senza apportare modifiche al testo, rimane fermo, sul provvedimento all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta.

Tanto richiamato, avverte quindi che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

identici Fava 3.1 e Castelli 3.27 e identici Fava 3.21 e Dadone 3.32, che sopprimono le disposizioni che provvedono alla copertura dell'onere derivante dal Regolamento dei contratti, di all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del provvedimento;

Della Valle 3.34 e Palazzotto 3.26, che sopprimono l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

identici Airaudo 3.2 e Della Valle 3.28, Dadone 3.29 e identici Airaudo 3.19 e Castelli 3.30, volte alla soppressione, in tutto o in parte, del comma 1 dell'articolo 3, il quale collega le modalità di realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione alle risorse stanziate per tale finalità a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire il parere del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari delle menzionate proposte emendative;

identici Palazzotto 3.20 e Della Valle 3.31, che estendono da 30 giorni a 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il termine entro il quale il CIPE delibera in ordine all'avvio dei lotti finanziati con le risorse allo scopo previste a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire il parere del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari delle menzionate proposte emendative;

Spadoni 3.55, che dispone che il costo stimato del progetto definitivo debba essere certificato da un soggetto terzo indipendente. Al riguardo, reputa necessario acquisire il parere del Governo in ordine ai possibili oneri conseguenti alla certificazione prevista dalla proposta emendativa;

identici Fava 4.1 e Dadone 4.2 che, sopprimendo l'articolo 4, comportano l'entrata in vigore del provvedimento il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*. Al riguardo, considera necessario acquisire il parere del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari conseguenti all'entrata in vigore del provvedimento in data successiva al 31 dicembre 2016.

Conclude evidenziando che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, per quanto riguarda gli identici emendamenti Airaudo 3.22 e Spadoni 3.33 nonché Palazzotto 3.23, volti a sopprimere la clausola di salvaguardia di cui al comma 3 dell'articolo 3, si ritiene che gli stessi non presentino aspetti problematici dal punto di vista finanziario, giacché – in linea con quanto peraltro evidenziato in occasione di pareri precedentemente deliberati – a seguito dell'entrata in vigore delle recenti modifiche alla legge di contabilità pubblica l'attivazione della predetta clausola di salvaguardia deve intendersi comunque operante, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, anche a prescindere dalla sua esplicitazione nel testo del provvedimento.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore,

ad eccezione dell'emendamento Spadoni 3.55 e degli identici emendamenti Fava 4.1 e Dadone 4.2, sui quali esprime nulla osta, in quanto prive di effetti finanziari. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.19, 3.20, 3.21, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 e 3.34, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, inoltre, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.**
**C. 3258 e abb.-A.**
(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 novembre 2016.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 7 novembre 2016 la Commissione aveva deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI segnala che la relazione tecnica non è stata ancora predisposta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta, auspicando che la trasmissione della relazione tecnica possa avvenire al più presto possibile.

**Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefìci in caso di dichiarazioni non veritiere.**
**Nuovo testo C. 3824.**
(Parere alla I Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, novella l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e prevede una conseguente disposizione transitoria con efficacia retroattiva.

Nel rilevare preliminarmente che la norma non prevede clausole di copertura di oneri finanziari o clausole di neutralità finanziaria, non ha osservazioni da formulare in merito al comma 1 dell'articolo 1, che modifica l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, tenuto conto del carattere procedurale della disposizione, che interviene sulla disciplina relativa alle cause di decadenza da benefici riconosciuti da leggi vigenti. Inoltre, per quanto riguarda l'effetto a regime, nell'ipotesi di assegnazione di benefici nell'ambito di un limite di risorse predeterminato, la norma appare comunque neutrale per la finanza pubblica stante il suo effetto di mera sostituzione di un beneficiario con un altro a parità di risorse date. In ordine a quanto rilevato ritiene comunque opportuno acquisire la valutazione del Governo.

In merito al comma 2 del medesimo articolo, che reca la sopra descritta norma

transitoria con efficacia retroattiva, rileva quanto segue:

tenuto conto che le amministrazioni pubbliche saranno chiamate, in caso di domanda dei soggetti interessati, a riesaminare i provvedimenti di decadenza ex articolo 75 emessi nell'ultimo quinquennio, andrebbe confermato che le stesse possano provvedere ai conseguenti adempimenti, anche istruttori, con le risorse disponibili a legislazione vigente;

inoltre, tenuto conto che le amministrazioni potrebbero essere tenute a reintegrare i soggetti richiedenti nei benefici da cui sono stati dichiarati decaduti, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in ordine ai possibili oneri per la finanza pubblica, nelle seguenti ipotesi, fra loro alternative: nell'ipotesi in cui il beneficio, dopo la decadenza, non sia stato attribuito ad altri soggetti, se siano prevedibili effetti onerosi, anche di cassa, per la possibile nuova attribuzione del beneficio medesimo, e, al sussistere dei relativi presupposti, di eventuali interessi o spese accessorie; nell'ipotesi in cui il beneficio, dopo la decadenza, sia stato invece attribuito ad altri (come, per esempio, nel caso di scorrimento di una graduatoria oppure di assegnazione di risorse limitate fra una pluralità di richiedenti), stanti le pretese sia del beneficiario in godimento (subentrato ex articolo 75, nel testo vigente, dopo la decadenza) sia del beneficiario da reintegrare (avente titolo alla reimmissione nel medesimo beneficio ai sensi del comma 2 della proposta in esame), ritiene che andrebbe chiarito se gli oneri conseguenti a tali pretese e le relative azioni amministrative siano sostenibili nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Nel caso in cui, invece, al sussistere dei relativi presupposti, fosse possibile il mantenimento nel beneficio di entrambi i soggetti (per esempio nel caso di ampliamento di una graduatoria o di altro tipo di allargamento del numero dei beneficiari), andrebbe chiarito, a suo avviso, se gli oneri derivanti dall'incremento dei beneficiari siano sostenibili con le risorse disponibili a legislazione vigente o, in alternativa, se sia necessario prevedere idonee forme di limitazione degli oneri per le amministrazioni coinvolte oppure idonei meccanismi di compensazione dei relativi oneri.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.**
**Nuovo testo C. 56 cost.**
(Parere alla I Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. Il testo, come risultante dall'esame svolto dalla I Commissione Affari costituzionali, è composto di nove articoli e non è corredato di relazione tecnica.

Nel rilevare che dal tenore delle norme non si evince se le stesse richiedano o meno misure di carattere attuativo, per consentirne l'effettiva applicazione, si osserva, per i profili di quantificazione, che non sono disponibili gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere imputato agli articoli 5 e 6. Con riferimento alle norme recate da tali articoli rileva, comunque, che il testo proposto non appare determinare un incremento della dotazione organica del personale, in quanto fissa unicamente requisiti che i soggetti assunti devono possedere. Fa presente che

non sono inoltre esplicitati gli elementi in forza dei quali si assume che l'attuazione delle ulteriori norme recate dal provvedimento possa avvenire senza che emergano nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Ciò con particolare riferimento agli articoli da 1 a 4. Tanto premesso, in merito all'opportunità di introdurre, con norma costituzionale, le predette clausole finanziarie, anche per i profili della successione delle norme nel tempo, rinvia alle osservazioni relative alla copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva preliminarmente che il comma 2 dell'articolo 8 reca un'espressa autorizzazione di spesa concernente le modifiche introdotte in materia di composizione dell'autonoma sezione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 5, nonché di integrazione delle sezioni del Consiglio di Stato, di cui all'articolo 6, e provvede alla copertura dei relativi oneri, valutati in 450 mila euro a decorrere dal 2013, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, giacché le citate disposizioni si inseriscono nell'ambito di un provvedimento di rango costituzionale, ferme restando le considerazioni già svolte in merito ai profili di quantificazione dovrebbe essere valutata, a suo avviso, l'opportunità di sopprimerle sia perché il provvedimento formalmente non soggiace al vincolo di copertura di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione sia perché, dal punto di vista sostanziale, la previsione di una autorizzazione di spesa all'interno di un provvedimento di rango costituzionale renderebbe il relativo stanziamento non modificabile nel corso del tempo con legge di rango inferiore, compresa la legge di bilancio.

Infine, dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformulare la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 8 che prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle risorse già destinate allo scopo secondo la legislazione vigente. In particolare, fa presente che si potrebbe prevedere che all'attuazione delle predette disposizioni le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci, in coerenza con la speciale autonomia ad esse riconosciuta.

Ritiene che analoghe considerazioni possano essere svolte anche in relazione al comma 3 dell'articolo 8, ai sensi del quale gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione paritetica, di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sui predetti aspetti ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.**
**C. 3946 Governo.**
(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Re-

pubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013 ed è già stato approvato dal Senato.

Rileva che l'articolo 3, comma 1, del provvedimento dispone che all'onere derivante dall'Accordo, relativo alle spese di missione, valutato in euro 6.568 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018. Ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 19 ottobre 2016, allorché la stessa Commissione ha espresso parere favorevole e che la Commissione di merito non ha concluso l'*iter* del provvedimento.

Segnala che con la presentazione del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, la Commissione bilancio ha quindi proceduto, come da prassi consolidata, alla revoca dei pareri resi dalla Commissione stessa in data anteriore al 29 ottobre 2016 in relazione ai progetti di legge che comportano nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui *iter* nelle Commissioni di merito non era ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio.

Considerato che tale revoca ha interessato il provvedimento in oggetto, osserva che la Commissione bilancio è ora chiamata a valutare nuovamente la coerenza delle disposizioni di carattere finanziario contenute nel provvedimento medesimo rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019, approvato dal Parlamento. Poiché la copertura finanziaria prevista dal presente provvedimento risulta coerente con il nuovo quadro di finanza pubblica – posto che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a tal fine, reca le occorrenti disponibilità –, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3946 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013;

premesso che:

nella seduta del 19 ottobre 2016 la Commissione bilancio, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso sul provvedimento in oggetto parere favorevole;

con la presentazione del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, la Commissione bilancio ha proceduto, come da prassi consolidata, alla revoca di tutti i pareri resi dalla Commissione stessa in data anteriore al 29 ottobre 2016 in relazione ai progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui *iter* nelle Commissioni di merito non fosse ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio;

tale revoca ha interessato il provvedimento in oggetto, per cui la Commissione bilancio è ora chiamata a valutare nuovamente il provvedimento alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, come determinato dal citato disegno di legge di bilancio;

in tale quadro, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato per la copertura finanziaria del provvedimento, presenta le occorrenti disponibilità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord-Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016.**
**C. 4108 Governo, approvato dal Senato.**
(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, segnala che il disegno di legge, già approvato senza modifiche dal Senato (A.S. 2025), reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, evidenziando come l'Accordo è appunto finalizzato a consentire l'adesione del Montenegro alla NATO. Esaminando i profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimenti considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, nel sottolineare che in merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in oggetto.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014.**
**C. 4109 Governo, approvato dal Senato**
(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge, già approvato senza modifiche dal Senato (S. 2036), reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica. Rileva che l'Accordo è finalizzato a rettificare il confine di Stato nel tratto del torrente, compreso fra i comuni limitrofi di San Floriano del Collio, in provincia di Gorizia, e Obcina Brda, in Slovenia. Precisa che, come indicato nella relazione illustrativa, l'esigenza di ridefinire il confine è sorta a seguito della modifica del corso del torrente conseguente ai lavori di regimentazione dello stesso. Esaminando i profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, nel sottolineare che, in merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in oggetto.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.**
**Nuovo testo C. 3837 e abb.**
(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame, nel testo risultante dall'esame finora svolto dalla IX Commissione in sede referente, reca disposizioni relative all'istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Il testo, composto da un solo articolo, non è corredato di relazione tecnica. Fa presente che la giornata nazionale in memoria delle vittime della strada – non considerata solennità civile – in base alla normativa sopra richiamata non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico.

Per quanto attiene alla promozione e all'organizzazione di cerimonie, eventi, incontri e testimonianze e al coinvolgimento delle scuole, evidenzia che dette attività non sembrano configurate come facoltative dal testo; tuttavia, essendo la proposta corredata di una clausola di non onerosità, non formula osservazioni per i profili di quantificazione nel presupposto che le amministrazioni pubbliche interessate possano provvedere alle predette attività esclusivamente nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, già previste a legislazione vigente. In proposito, considera necessario acquisire una conferma dal Governo.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 11.

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan.*

**La seduta comincia alle 21.15.**

**Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 243 del 2012.**
**Doc. LVII-*ter*, n. 1.**

*(Esame e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore,* fa presente che in data 19 dicembre 2016 il Governo ha presentato alle Camere la Relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 243 del 2012. Ricorda che tale norma prevede, ai commi da 1 a 3, che qualora il Governo al fine di fronteggiare eventi eccezionali ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari (da approvare a maggioranza assoluta dei propri componenti), una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico.

Rammenta che secondo la norma gli eventi eccezionali sono costituiti da periodi di grave recessione economica (relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea) e da eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi

incluse le gravi crisi finanziarie, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria del Paese. Il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che tale procedura si applica anche qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare – come nel caso in esame – « operazioni relative alle partite finanziarie » al fine di far fronte ad eventi eccezionali.

Segnala che la Relazione presentata fa specifico riferimento a tale ultima circostanza, atteso che con essa si prefigura un possibile intervento di reperimento di un importo massimo fino a venti miliardi di euro attraverso operazioni di emissione di titoli del debito pubblico.

I presupposti di tale intervento vengono ravvisati nella eventualità che gli esercizi di *stress* operati sulla base dell'attuale assetto della vigilanza prudenziale nell'Unione europea possano evidenziare – data la severità degli *stress* medesimi – una carenza di capitale in presenza di scenari avversi. Carenza che, sottolinea la Relazione, potrebbe risultare difficile da ripianare, sia per le presenti condizioni dei mercati finanziari sia per la consistenza dei crediti deteriorati determinata dalla recente crisi economico-finanziaria.

Si tratta di casi che alla luce di quanto prevede la direttiva 2014/59/UE consentono un intervento di sostegno pubblico volto a prevenire situazioni di difficoltà.

In proposito ricorda come tale direttiva – recepita nel nostro ordinamento mediante i decreti legislativi n. 180 e n.181 del 2015 – chiarisce (punto 41 del considerando) che la fornitura del sostegno finanziario pubblico straordinario non dovrebbe attivare la procedura di risoluzione quando, a titolo di misura cautelare, uno Stato membro rileva una quota di partecipazione azionaria di un ente, anche di proprietà pubblica, che soddisfa i suoi requisiti patrimoniali. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando un ente deve raccogliere nuovo capitale a causa dell'esito di prove di stress basate su scenari o di un esercizio equivalente svolti dalle autorità di vigilanza che comprenda il requisito di preservare la stabilità finanziaria in un contesto di crisi sistemica, ma l'ente non è in grado di raccogliere capitale sui mercati privati.

Quindi, conformemente all'articolo 32 della direttiva, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, può essere concesso sostegno finanziario pubblico straordinario a una banca, senza che ciò comporti il dissesto e la conseguente risoluzione della medesima, a condizione che, come previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 180 del 2015, il sostegno pubblico sia erogato in una delle seguenti forme:

una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate;

una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;

la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento della sottoscrizione o dell'acquisto non ricorrono i presupposti per il dissesto o per la riduzione o la conversione; in tal caso, la sottoscrizione è effettuata unicamente per far fronte a carenze di capitale evidenziate nell'ambito di *stress test*.

Inoltre, il sostegno finanziario pubblico straordinario deve essere erogato previa approvazione ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato e sia riservato a banche con patrimonio netto positivo e deve essere adottato su base cautelativa e temporanea, in misura proporzionale alla perturbazione dell'economia, ma non deve essere utilizzato per coprire perdite che ha registrato o verosimilmente registrerà nel prossimo futuro.

In considerazione della finalità precauzionale cui è indirizzato, la Relazione precisa che l'intervento non può essere al momento ancora dettagliato nei tempi, nelle modalità e nei provvedimenti nei quali si articolerà, ma risulterà comunque

finalizzato ad assicurare due obiettivi: un adeguato livello di liquidità al sistema bancario, anche mediante la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, ed un rafforzamento patrimoniale delle banche medesime mediante operazioni di ricapitalizzazione che prevedano anche la sottoscrizione di nuove azioni.

Per il conseguimento di tali obiettivi il Governo intende ricorrere ad operazioni di emissione di titoli del debito pubblico, fino a un importo complessivo massimo di venti miliardi di euro per l'anno 2017 al fine di reperire le necessarie risorse. Ne risulterebbero conseguentemente modificati, osserva la Relazione sia gli obiettivi programmatici di fabbisogno e debito pubblico approvati nella risoluzione di approvazione della Nota di aggiornamento al DEF 2016 che il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato fissato nella legge di bilancio 2017. In ordine ai tali saldi rammenta che, lo scorso 12 ottobre 2016, il Parlamento ha approvato a maggioranza assoluta le risoluzioni sulla Relazione presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, con la quale sono stati aggiornati gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. In particolare risultano autorizzati: un saldo netto da finanziare programmatico, in termini di competenza fino a 40,5 miliardi di euro per il 2017, 28,1 miliardi per il 2018 e 9,7 miliardi per il 2019 e un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato in termini di cassa fino a 103,9 miliardi per il 2017, 78,3 miliardi per il 2018 e 58,1 miliardi per il 2019.

Per quanto riguarda invece i saldi espressi in rapporto al PIL ricorda che l'obiettivo di indebitamento netto massimo, coerente con il citato saldo netto da finanziare, è fissato nel 2,4 per cento e la dinamica del rapporto debito/PIL prevista nell'ultima Nota di aggiornamento del DEF fa registrare i seguenti valori: 132,5 per cento nel 2017, 130,1 per cento nel 2018 e 126,6 per cento nel 2019.

Da ultimo, segnala che l'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio recentemente approvata fissa per il 2017 il limite massimo del saldo netto da finanziare in circa 38,6 miliardi in termini di competenza e in circa 102,6 miliardi in termini di cassa e il livello massimo del ricorso al mercato in termini di competenza in circa 293,1 miliardi di euro e in circa 356,6 miliardi in termini di cassa.

L'ammontare effettivo dei riflessi che si determineranno sugli obiettivi programmatici di fabbisogno e debito pubblico, rispetto a quelli indicati nelle ultime risoluzioni di approvazione della nota di aggiornamento del DEF, e sul saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato, rispetto a quello fissato nella legge di bilancio 2017, dipenderanno – ovviamente – dalla tipologia di interventi e dalle risorse che si renderanno necessarie.

Francesco CARIELLO (M5S), nel preannunciare la presentazione, da parte del proprio gruppo, di una relazione di minoranza e di una risoluzione in Assemblea, segnala preliminarmente come nel corso dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, che si è testé svolta dinnanzi alle Commissioni riunite bilancio di Camera e Senato, siano stati chiariti alcuni aspetti della Relazione in oggetto, già evidenziati dai componenti del MoVimento 5 Stelle intervenuti nel corso della medesima audizione. Tuttavia sottolinea come rimangano poco chiari alcuni aspetti non trascurabili della Relazione medesima che riguardano, in particolare, i termini della concreta articolazione dell'intervento pubblico sul sistema bancario. Tutto ciò considerato, preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il voto contrario sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Rocco PALESE (Misto-CR) preannuncia l'astensione propria e del collega Latronico sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, riservandosi comunque di svolgere una valutazione complessiva sulla Relazione in oggetto anche alla luce della discussione che si terrà in Assemblea nella giornata di domani.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, riservandosi comunque, come già evidenziato dall'onorevole Brunetta nel corso dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, di valutare con estrema attenzione una eventuale manifestazione di disponibilità del Governo, nel corso della discussione che si terrà domani in Assemblea, a ricercare un'ampia convergenza tra le forze politiche sui prossimi interventi che potrebbero essere realizzati su iniziativa del Governo stesso nei confronti del sistema bancario.

Maino MARCHI (PD), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo, sottolinea come il Ministro dell'economia e delle finanze abbia chiarito nel corso della sua audizione alcuni aspetti essenziali della Relazione in oggetto, quali il tipo di intervento che si intende realizzare e le delicate attuali condizioni del mercato. Ritiene peraltro necessario rafforzare il dialogo tra i gruppi parlamentari e il Governo, in vista degli interventi che potrebbero essere realizzati nel prossimo futuro su iniziativa del Governo stesso nei confronti del sistema bancario.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che il gruppo Movimento 5 Stelle ha designato quale relatore di minoranza il deputato Cariello.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al deputato Giampaolo Galli il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla Relazione al Parlamento di cui all'articolo 6, comma 6, della legge n. 243 del 2012.

**La seduta termina alle 21.20.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del Presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan.*

**La seduta comincia alle 21.20.**

**Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale.**
**Atto n. 360.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nell'odierna seduta antimeridiana il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il Ministro Pier Carlo PADOAN evidenzia che la disciplina per l'elezione dei componenti della Rappresentanza degli operatori volontari, di cui all'articolo 9, nonché quella relativa al funzionamento di tale organismo corrispondono sostanzialmente a quelle in precedenza attuate in via di prassi e, come tali, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva quindi che il decreto ministeriale del 19 aprile 2013, al fine di assicurare che la Consulta nazionale per il servizio civile universale, di cui all'articolo 10, possa continuare a svolgere le proprie funzioni senza oneri per la finanza pubblica, come prescritto dall'articolo 1, comma 257, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha stabilito che l'attività di detto organismo avviene a titolo onorifico e non può dar luogo al rimborso delle spese eventualmente sostenute. Ritiene comunque necessario precisare, al medesimo articolo 10, comma 4, che la partecipazione alle attività della citata Consulta nazionale per il servizio civile universale avviene a titolo onorifico e non dà luogo « alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati ».

Chiarisce inoltre che l'esenzione da imposizioni tributarie e a fini previdenziali degli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, non determina sostanziali variazioni di gettito, in considerazione sia dell'età dei soggetti interessati dalla norma sia dell'importo degli attuali compensi fissati per il servizio civile, pari a euro 5.205,6 per dodici mesi, posto che i redditi di lavoro dipendente, secondo la legislazione vigente, sono già esenti fino ad un reddito di 8.145 euro.

Evidenzia poi che le disposizioni di cui all'articolo 17, in materia di trattamento economico e giuridico degli operatori volontari, risultano sostanzialmente riproduttive del quadro normativo vigente e come tali non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala la necessità di sopprimere le disposizioni concernenti l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25, poiché di contenuto sostanzialmente identico ai commi 9-*bis* e 9-ter dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Sottolinea infine la necessità di riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 25, comma 3, espungendo il richiamo all'articolo 24 in esso contenuto e modificando conseguentemente la rubrica del medesimo articolo 25.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (atto n. 360),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la disciplina per l'elezione dei componenti della Rappresentanza degli operatori volontari, di cui all'articolo 9, nonché quella relativa al funzionamento di tale organismo corrispondono sostanzialmente a quelle in precedenza attuate in via di prassi e, come tali, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

il decreto ministeriale del 19 aprile 2013, al fine di assicurare che la Consulta nazionale per il servizio civile universale, di cui all'articolo 10, possa continuare a svolgere le proprie funzioni senza oneri per la finanza pubblica, come prescritto dall'articolo 1, comma 257, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha stabilito che l'attività di detto organismo avviene a titolo onorifico e non può dar luogo al rimborso delle spese eventualmente sostenute;

appare comunque necessario precisare, al medesimo articolo 10, comma 4, che la partecipazione alle attività della citata Consulta nazionale per il servizio civile universale avviene a titolo onorifico e non dà luogo « alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati »;

l'esenzione da imposizioni tributarie e a fini previdenziali degli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, non determina sostanziali variazioni di gettito, in considerazione sia dell'età dei soggetti interessati dalla norma sia dell'importo degli attuali compensi fissati per il servizio civile, pari a euro 5.205,6 per dodici mesi, posto che i redditi di lavoro dipendente, secondo la legislazione vigente, sono già esenti fino ad un reddito di 8.145 euro;

le disposizioni di cui all'articolo 17, in materia di trattamento economico e giuridico degli operatori volontari, risultano sostanzialmente riproduttive del quadro normativo vigente e come tali non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare necessario sopprimere le disposizioni concernenti l'incremento della

dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25, poiché di contenuto sostanzialmente identico ai commi 9-*bis* e 9-ter dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

appare, altresì, necessario riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 25, comma 3, espungendo il richiamo all'articolo 24 in esso contenuto e modificando conseguentemente la rubrica del medesimo articolo 25,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) *all'articolo 10, comma 4, sostituire le parole*: al rimborso delle eventuali spese sostenute *con le seguenti:* alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;

2) all'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:

*sopprimere i commi 1 e 2*;

*sostituire il comma 3 con il seguente:*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

*sostituire la rubrica con la seguente: (Clausola di invarianza finanziaria).* ».

Il Ministro Pier Carlo PADOAN concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 21.25.**

# VI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Finanze)

*S O M M A R I O*

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 102

*ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 106

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.**
**Nuovo testo C. 1178 Iacono.**
(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola PINNA (PD), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il nuovo testo della proposta di legge C. 1178 Iacono, recante disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente da parte della IX Commissione.

Ricorda innanzitutto che la relazione sul provvedimento è stata trasmessa informalmente via *e-mail*, nella serata di ieri, a tutti i componenti della Commissione.

Passa quindi a illustrare l'articolo 1, che individua le finalità dell'intervento legislativo, il quale intende perseguire la salvaguardia e valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico.

L'articolo 2 prevede che le tratte ferroviarie caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, dismesse o sospese dall'esercizio, siano individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle Regioni e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni; tale decreto di individuazione può essere rivisto e integrato con successivi decreti, anche su proposta delle regioni interessate.

In tale contesto il comma 3 precisa che i tracciati ferroviari, le stazioni individuate come luogo di fermata, le opere d'arte delle tratte ferroviarie ad uso turistico, nonché le relative pertinenze, sono utilizzati e valorizzati per le predette finalità, fermo restando il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

L'articolo 3 reca la disciplina dei mezzi ferroviari rotabili storici e turistici. In particolare, la norma specifica che i mezzi rotabili storici sono i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale, che abbiano le seguenti caratteristiche:

abbiano compiuto il 50° anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il 25° anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale;

le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto.

Sono invece definiti come mezzi rotabili turistici i mezzi che abbiano esclusivo utilizzo turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte.

In tale contesto il comma 3 affida a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza Stato-Regioni, il compito di disciplinare, nell'ambito del Registro di immatricolazione nazionale del materiale rotabile (RIN) istituito presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (Registro in cui deve essere iscritto il materiale rotabile autorizzato ad essere messo in servizio sull'infrastruttura ferroviaria), una sezione dedicata ai predetti mezzi ferroviari rotabili storici e turistici.

Ai sensi del comma 4, in tale sezione del Registro sono iscritti, su richiesta del soggetto proprietario, o del concessionario oppure dell'impresa ferroviaria, i mezzi rotabili idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie ad uso turistico, nonché sulle altre tratte ferroviarie. Inoltre viene specificato che i mezzi rotabili non idonei alla circolazione possono essere iscritti in un apposito albo tenuto a cura della Fondazione Ferrovie dello Stato.

Il comma 5 demanda a un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione dei requisiti di idoneità alla circolazione per i mezzi rotabili iscritti all'apposita sezione del Registro di immatricolazione nazionale.

L'articolo 4 stabilisce che le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze delle ferrovie ad uso turistico rimangano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, i quali sono responsabili del mantenimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture.

Il comma 2 specifica che gli interventi di ripristino della tratta ferroviaria possono essere finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ovvero essere finanziate nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione agli investimenti relativi all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza.

Il comma 3 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'approvazione delle tariffe per l'utilizzo dell'infrastruttura nazionale per il servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche; nel caso di infrastruttura ferroviaria regionale le tariffe sono approvate con provvedimento della Regione interessata.

L'articolo 5, al comma 1 precisa che la gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche ha carattere imprenditoriale e può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie.

Per quanto riguarda invece la gestione delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, ivi compresi l'allestimento di spazi museali

e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo sia nelle stazioni, ai sensi del comma 2 essa può essere esercitata da soggetti pubblici o privati.

Il comma 3 disciplina l'affidamento da parte delle amministrazioni competenti (il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le tratte di competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o le regioni interessate per le ferrovie regionali), dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche e della gestione delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto. In particolare viene stabilito che le amministrazioni pubblichino sul loro sito *internet* un apposito avviso (con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto) per almeno trenta giorni, trascorsi i quali si può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, e fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (il quale stabilisce che costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva per taluni reati, tra i quali: associazione per delinquere o associazioni di tipo mafioso; concussione, corruzione, peculato, traffico di influenze illecite, turbamento degli incanti o del procedimento di scelta del contraente, inadempimento o frode nelle pubbliche forniture, corruzione tra privati; frode agli interessi finanziari delle Comunità europee; delitti commessi con finalità di terrorismo; impiego, riciclaggio o autoriciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo; sfruttamento del lavoro minorile; infiltrazioni mafiose, ovvero violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali, ovvero ancora gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

La norma del comma 3 fa comunque salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle disposizioni sull'affidamento della gestione del servizio di trasporto, di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I, Sezione I (recante il regime particolare di appalto nei settori speciali, tra cui quello dei servizi di trasporto) del citato Codice degli appalti, nonché delle altre norme del medesimo decreto legislativo applicabili ai servizi accessori e complementari alla circolazione dei mezzi rotabili.

I commi 4 e 5 regolano invece la domanda per assumere la gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche, che deve essere indirizzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le tratte di competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o alle regioni interessate per le ferrovie regionali.

La norma prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o la regione, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni interessate (pareri che sono vincolanti per quanto riguarda le attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche), possa formulare un diniego motivato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, qualora il soggetto non risulti idoneo alla gestione del servizio.

Per quanto riguarda i servizi accessori e complementari alla circolazione dei mezzi rotabili, il comma 6 fa salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per le tratte di competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale) e delle regioni interessate, di procedere ad affidamenti diretti in favore delle associazioni di promozione sociale, degli organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni non governative per la cooperazione internazionale di cui alla legge n. 49 del 1987, e delle cooperative sociali.

L'articolo 6 consente la circolazione sulle tratte ferroviarie ad uso turistico dei mezzi rotabili ordinari e dei mezzi rotabili storici e turistici iscritti all'apposita sezione del Registro previsto dall'articolo 3.

In tale contesto il comma 2 prevede che, per garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria su tali tratte, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (la quale è preposta alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale) determini i livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio che il gestore dell'infrastruttura deve definire attraverso specifiche istruzioni tecniche e operative (eventualmente integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), le quali devono successivamente essere adottate dall'impresa ferroviaria.

L'articolo 7 consente ai mezzi rotabili storici e turistici iscritti all'apposita sezione del Registro previsto dall'articolo 3 di circolare anche su tratti della infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, previa disponibilità della relativa traccia oraria, al fine di permettere lo svolgimento del servizio di trasporto sulle tratte ferroviarie ad uso turistico.

A questo riguardo il comma 2 stabilisce che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie stabilisca le misure di sicurezza da adottare per la circolazione dei predetti mezzi rotabili storici e turistici sull'infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale.

Ai sensi dell'articolo 8, per i servizi accessori e complementari alla circolazione dei mezzi rotabili, i soggetti gestori delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato che abbiano specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale.

L'articolo 9 affida al gestore del servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche il compito di integrare le iniziative turistico-ricreative connesse al servizio con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.

L'articolo 10 consente la circolazione sulle linee ferroviarie dismesse e sospese, dei veicoli a pedalata naturale e/o assistita in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI, secondo le modalità definite dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, che è responsabile della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza della medesima infrastruttura; la norma precisa che deve comunque essere evitata ogni forma di promiscuità con la circolazione dei treni.

L'articolo 11 reca una disciplina transitoria, prevedendo che, fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 2 per l'individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico sono qualificate come ferrovie turistiche, salvo che la Regione interessata non ne richieda l'esclusione, le seguenti linee ferroviarie:

*a)* Sulmona-Castel di Sangro (situata nella regione Abruzzo);

*b)* Cosenza-San Giovanni in Fiore (situata nella regione Calabria);

*c)* Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio (situata nelle regioni Campania e Basilicata);

*d)* Sacile-Gemona (situata nella regione Friuli-Venezia Giulia);

*e)* Palazzolo-Paratico (situata nella regione Lombardia);

*f)* Castel di Sangro-Carpinone (situata nelle regioni Abruzzo e Molise);

*g)* Ceva-Ormea (situata nella regione Piemonte);

*h)* Mandas-Arbatax (situata nella regione Sardegna);

*i)* Isili-Sorgono (situata nella regione Sardegna);

*j)* Sassari-Palau Marina (situata nella regione Sardegna);

*k)* Macomer-Bosa (situata nella regione Sardegna);

*l)* Alcantara-Randazzo (situata nella regione Sicilia);

*m)* Castelvetrano-Porto Palo di Menfi (situata nella regione Sicilia);

*n)* Agrigento Bassa-Porto Empedocle (situata nella regione Sicilia);

*o)* Noto-Pachino (situata nella regione Sicilia);

*p)* Asciano-Monte Antico (situata nella regione Toscana);

*q)* Civitavecchia-Capranica-Orte (situata nella regione Lazio).

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento con alcune premesse (*vedi allegato*), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 13.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

ALLEGATO

**Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico (Nuovo testo C. 1178 Iacono).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1178 Iacono, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente da parte della IX Commissione;

condivise le finalità del provvedimento, il quale intende valorizzare le tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, individuando un ulteriore, importante strumento di promozione e rilancio di un settore, quello turistico, che costituisce fattore fondamentale per la crescita dell'economia nazionale, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno;

rilevato inoltre come l'uso a scopo turistico di tratte ferroviarie dismesse o sospese dall'esercizio possa costituire anche un utile elemento di salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

# VII COMMISSIONE PERMANENTE

## (Cultura, scienza e istruzione)

*S O M M A R I O*

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 108

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* ..... 108

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla bigliettazione dello spettacolo dal vivo *(Deliberazione)* ..... 110

*ALLEGATO (Programma)* ..... 111

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla bigliettazione dello spettacolo dal vivo.

Audizione dell'avv. Massimo Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori *(Svolgimento e conclusione)* ..... 110

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 10.05.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che il deputato Rocco BUTTIGLIONE ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Enrico COSTA. Comunica altresì che la deputata Vanna IORI ha cessato di far parte della Commissione ed è entrata a farne parte la deputata Sesa AMICI. Rende inoltre comunicazioni sui lavori della Commissione e avverte che verrà diramata una nuova convocazione.

**Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.**
**Nuovo testo C. 1178 Iacono.**
(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, ricorda che come in occasione dell'esame dei provvedimenti C. 72 (« Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate ») e C. 2305 (« Disposizioni per lo

sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica »), la Commissione è chiamata ad esprimere un parere su una proposta di legge che ha tra le sue finalità la salvaguardia e la valorizzazione di infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate nell'ottica di un'implementazione dell'offerta turistica del territorio e di una più diffusa fruizione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali. In particolare, il provvedimento C. 1178 si propone di definire una cornice normativa di supporto a quelle iniziative, note con il nome di « turismo ferroviario », che si stanno rapidamente diffondendo lungo le linee ferroviarie, generalmente a scarso traffico, che attraversano luoghi di particolare bellezza o che raggiungono siti archeologici, riserve naturali o punti di notevole interesse culturale o naturalistico. L'idea è quella di sfruttare tracciati ferroviari secondari dismessi, o in via di dismissione, quali vere e proprie ferrovie turistiche al servizio del territorio. Sottolinea che, finora, il loro utilizzo è stato garantito soprattutto in virtù dell'operato di alcune associazioni che, per mezzo di convenzioni o comodati stipulati con le società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane SpA, gestiscono e mantengono aree ferroviarie, rimesse di locomotive e magazzini merci, o che organizzano treni storici, consentendo di tenere in vita la memoria storica di una ferrovia che, nell'era dell'alta velocità, è ormai solo un ricordo. Lo sviluppo dell'industria automobilistica ha portato anche nel nostro paese alla dismissione di migliaia di chilometri di linee ferroviarie, cui si aggiungono i tratti di linee attive abbandonati in seguito alla realizzazione di varianti di tracciato. Si tratta di un patrimonio importante, fatto di sedimi continui che si snodano nel territorio e collegano città, borghi e villaggi rurali, di opere d'arte (ponti, viadotti, gallerie), di stazioni e di caselli, spesso di pregevole fattura e collocati in posizioni strategiche che, io molti casi, giacciono in situazione di totale abbandono. Un patrimonio da tutelare e salvare nella sua integrità, per i quali già la proposta di legge C. 72 ha previsto una trasformazione in percorsi verdi per la riscoperta e la valorizzazione del territorio. Il provvedimento su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi prevede, all'articolo 2, che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico quelle caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico nonché quelle dismesse o sospese. L'articolo 3 prevede che, con decreto ministeriale, sia disciplinata, nell'ambito del Registro Immatricolazioni Nazionale, un'apposita sezione dedicata ai rotabili storici e turistici. Viene specificato che, per rotabili storici, si intendono i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale – di oltre 50 anni dall'entrata in esercizio del primo esemplare o di 25 anni, se rappresentano la testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale –, nonché le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto. Sono, invece, rotabili turistici quei mezzi che hanno esclusivo utilizzo turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte. L'articolo 4 stabilisce che le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze ferroviarie restino nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari. L'articolo 5, comma 2, prevede che la gestione delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, possa essere esercitata da soggetti pubblici o privati che, in base all'articolo 8, possono avvalersi – tramite apposite convenzioni – della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato con specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale, per i servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili.

L'articolo 11, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, individua un primo elenco di ferrovie turistiche. Rimettendosi ai contenuti della discussione, si riserva di proporre un parere favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.15.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 10.15.**

**Indagine conoscitiva sulla bigliettazione dello spettacolo dal vivo.**

*(Deliberazione).*

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche attraverso il circuito chiuso. Avverte altresì che è stata acquisita l'intesa della Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, ai fini dello svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla bigliettazione dello spettacolo dal vivo, sulla base del programma in distribuzione *(vedi allegato)*. Propone quindi di deliberarne lo svolgimento.

La Commissione delibera.

**La seduta termine alle 10.20.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 10.20.**

**Indagine conoscitiva sulla bigliettazione dello spettacolo dal vivo.**

**Audizione dell'avv. Massimo Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità è garantita anche attraverso la trasmissione sul circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Massimo DONA, *presidente dell'Unione Nazionale Consumatori*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono i deputati Lorenza BONACCORSI (PD) e Sergio BATTELLI (M5S).

Massimo DONA, *presidente dell'Unione Nazionale Consumatori*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ringrazia l'avvocato Dona per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 10.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sulla bigliettazione dello spettacolo dal vivo.**

**PROGRAMMA**

L'indagine conoscitiva è volta ad approfondire le politiche, le strutture e le modalità di distribuzione dei biglietti cartacei e *on line* negli spettacoli dal vivo.

In questi ultimi mesi si sono verificati nel mondo della musica in Italia episodi inerenti alla vendita dei biglietti sul cosiddetto mercato secondario.

Si tratta di un fenomeno di varia natura che spazia dalla rivendita individuale del biglietto già acquistato da parte di spettatori che non possono più partecipare all'evento all'acquisto massiccio di pacchetti di biglietti da parte di siti specializzati che poi li rivendono a prezzi maggiorati.

In questo ambito occorre poi distinguere gli operatori che svolgono l'attività di rivendita su incarico diretto degli organizzatori degli eventi e degli autori da soggetti che invece si intrudono indebitamente nel mercato.

L'indagine sarebbe quindi volta anche a conoscere l'atteggiamento e le politiche degli organizzatori degli eventi e degli stessi autori, anche in relazione alla riscossione dei diritti d'autore e gli eventuali abusi in danno dei consumatori da parte dei soggetti non accreditati.

L'indagine si articolerebbe essenzialmente nello svolgimento di audizioni di rappresentanti del Governo e di soggetti qualificati, nonché nella raccolta di documentazione informativa.

Essa avrebbe inizio nel mese di dicembre 2016 ed avrebbe termine il 30 marzo 2017.

# VIII COMMISSIONE PERMANENTE

## (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

*S O M M A R I O*

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico. Atto n. 362 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* ..... 113

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008. Atto 363 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* ..... 113

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Testo unificato C. 4144 Sen. D'Alì, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* .... 113

RISOLUZIONI:

7-01147 Realacci: su un quadro a livello europeo in materia di tutela del suolo *(Discussione e conclusione – Approvazione)* ..... 118

Sui lavori della Commissione ..... 118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Atto n. 357 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ..... 118

*ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 121

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. (COM(2015) 593 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. COM(2015) 594 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti. COM(2015) 595 final e allegato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. COM(2015) 596 final e allegato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare. COM(2015) 614 final e allegato *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di documenti finali)* ..... 119

*ALLEGATO 2 (Documento finale approvato dalla Commissione)* ..... 124

*ALLEGATO 3 (Documento finale approvato dalla Commissione)* ..... 127

*ALLEGATO 4 (Documento finale approvato dalla Commissione)* ..... 129
*ALLEGATO 5 (Documento finale approvato dalla Commissione)* ..... 137
*ALLEGATO 6 (Documento finale approvato dalla Commissione)* ..... 138
Sui lavori della Commissione ..... 120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 120

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 10.35.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico.**
**Atto n. 362.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 14 dicembre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, non essendo pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata, la Commissione non potrà esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008.**
**Atto 363.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 14 dicembre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, non essendo pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata, la Commissione non potrà esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.40.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 10.40.**

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.**
**Testo unificato C. 4144 Sen. D'Alì, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia l'esame del testo unificato di alcuni progetti di legge di iniziativa parlamentare, che modifica la legge quadro sulle aree protette, legge n. 394 del 1991, in più punti. Il testo è stato approvato al Senato dopo un iter di circa tre anni. Le modifiche sono numerose e intervengono su vari profili della normativa vigente, a partire dalla *governance* fino alla disciplina riguardante le entrate degli enti parco.

Passa a dare sinteticamente conto del contenuto del progetto di legge, rinviando per una disamina più analitica alla documentazione predisposta dagli uffici.

L'articolo 1 interviene sulla classificazione delle aree naturali protette, inserendo la classificazione riferita alle aree protette marine, disciplina l'istituzione di aree protette transfrontaliere e la definizione di parchi nazionali con estensione a mare, reca misure per le aree protette inserite nella rete « Natura 2000 » e per l'istituzione di un nuovo parco, nonché per l'attribuzione di funzioni all'ISPRA di supporto tecnico-scientifico, di monitoraggio, di controllo, di ricerca per le aree naturali protette, la biodiversità e la protezione degli ambienti marini e costieri.

L'articolo 2 consente ai comuni ubicati nelle isole minori (ovvero quelli nel cui territorio insistono isole minori), in cui sono presenti aree protette, di destinare il gettito del contributo di sbarco per finanziare interventi complessivamente finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio archeologico e culturale. Si estende la possibilità di istituire il contributo di sbarco anche ai comuni che fanno parte di un'area protetta marina, ancorché non ubicati in isole minori.

L'articolo 3 prevede che sia sentito il Ministero della difesa nella procedura per l'istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'Ente Parco, apportando una serie di modificazioni riguardanti: il novero degli organi dell'ente parco, da cui è esclusa la Giunta esecutiva; la procedura di nomina del Presidente, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente nell'ambito di una terna proposta dal Ministro, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade il parco, e del Consiglio direttivo; la composizione del Consiglio direttivo, che varierà a seconda del numero dei comuni inclusi nel territorio del parco, e le sue funzioni; lo statuto, il Direttore, il Collegio dei revisori dei conti e la pianta organica.

L'articolo 5 interviene sull'oggetto e sulle finalità del regolamento del parco, al fine di prevedere che disciplini l'esercizio delle attività consentite non soltanto nel territorio del parco, ma anche nelle aree contigue ad esso, nonché che disciplini anche il divieto di esercitazioni militari e di attività venatorie. Ulteriori disposizioni riguardano l'integrazione dei contenuti del piano del parco, che deve indicare anche le aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco. In tali aree possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina delle attività di caccia e di pesca, di estrazione e di tutela dell'ambiente, purché siano necessarie per garantire la conservazione dei valori dell'area protetta. Il piano per il parco diventa, inoltre, lo strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale e il relativo regolamento contiene, ove necessario per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina relativa alla procedura di rilascio del nulla osta dell'Ente parco, che è necessario per le concessioni o le autorizzazioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del parco. Si prevede, da un lato, che – decorso inutilmente il termine previsto di sessanta giorni dalla richiesta del nulla osta – che chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi 1-3, del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) e, dall'altro, che il direttore del parco possa prorogare per una sola volta il termine previsto di sessanta giorni per il rilascio del nulla osta.

L'articolo 7 modifica la disciplina riguardante gli indennizzi, al fine di prevedere che l'Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica « nel parco », anziché dalla fauna selvatica del parco come prevede la norma vigente, e che l'Ente parco istituisca nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, solo per il pagamento di indennizzi.

L'articolo 8, comma 1, integra la disciplina riguardante le entrate dell'Ente

parco al fine di individuare, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento annuale di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta. Si dispone che i proventi derivanti dalla vendita della fauna catturata o abbattuta a fini di conservazione di specie e habitat naturali costituiscono una delle entrate degli enti gestori delle relative aree protette. Ulteriori disposizioni riguardano l'affidamento in concessione dei beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta all'ente gestore dell'area protetta medesima, la concessione dell'uso del marchio del parco, la stipula di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché l'inclusione degli enti gestori delle aree protette nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2017. Si prevede, inoltre, che ogni altro aspetto del rapporto tra ente parco e soggetti privati venga disciplinato mediante negozi giuridici, nonché la nullità delle clausole apposte in violazione delle previsioni dell'articolo 8 e che da esse deriva la responsabilità amministrativa del dipendente pubblico e la responsabilità risarcitoria per il soggetto privato.

Il comma 2 dell'articolo 8 modifica il codice antimafia inserendo l'ente parco tra i soggetti cui possono essere dati in uso pubblico i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 9 introduce disposizioni finalizzate alla redazione, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, di appositi piani di gestione della fauna selvatica, finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulle specie e sugli habitat protetti della rete « Natura 2000 » o ritenuti vulnerabili. Ulteriori norme disciplinano le sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste dai piani, nonché la destinazione degli introiti ricavati dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione. È inserito, inoltre, un nuovo allegato alla legge quadro in cui sono contenute le specie alloctone per le quali non sono previsti, nei citati piani, l'eradicazione o il contenimento delle stesse.

Un gruppo di disposizioni riguarda le aree marine protette. In particolare, l'articolo 10 modifica la disciplina relativa all'istituzione di aree marine protette, prevede la verifica, almeno triennale, dell'adeguatezza della disciplina istitutiva, nonché individua le zone in cui è possibile istituire le aree e regola l'uso del demanio marittimo nelle aree medesime.

L'articolo 11 modifica alcuni aspetti gestionali delle aree marine concernenti l'individuazione dell'ente gestore, il regolamento di organizzazione, il piano di gestione, la zonazione delle aree, le attività vietate, nonché le attività di sorveglianza.

L'articolo 12 disciplina il programma triennale per le aree protette marine, nonché ulteriori profili riguardanti la gestione delle aree, tra cui i contributi statali ad esse destinate, il relativo piano economico-finanziario, la revoca dell'affidamento della gestione dell'area, la riscossione dei proventi delle sanzioni, il silenzio-assenso nelle procedure autorizzatorie.

L'articolo 13 modifica le modalità e i soggetti competenti all'esercizio della vigilanza sulle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, in particolare precisando che tale attività viene svolta dal Ministero dell'ambiente mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 14 interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali, confermando il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali e sottoponendo i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina.

L'articolo 15 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, da un lato

prevedendo che la revisione dei conti sia affidata ad un unico revisore, dall'altro disciplinando i permessi e le licenze di assentarsi dal servizio del Presidente del parco regionale che sia lavoratore dipendente, pubblico o privato.

L'articolo 16 attribuisce al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta i poteri, attualmente esercitati dal rappresentante legale del medesimo organismo, tra i quali quelli di disporre l'immediata sospensione delle attività esercitate in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, e ordinare in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali.

L'articolo 17 modifica il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge, caratterizzato tanto da illeciti penali quanto da illeciti amministrativi. La riforma, in particolare, aumenta leggermente l'entità delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie e introduce obblighi di confisca in caso di prelievo o cattura di animali nelle aree protette.

L'articolo 18 prevede l'istituzione del Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente; ricordo che tale Comitato era già stata previsto nella legge quadro, ma è stato soppresso successivamente.

L'articolo 19 istituisce i Parchi nazionali del Matese e di Portofino (comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino).

L'articolo 20, che modifica l'articolo 35, comma 1, secondo e terzo periodo, della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991), nell'ambito delle norme transitorie fissate ai fini dell'adeguamento ai principi della medesima legge, precisa che per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto prevede l'intesa dell'11 febbraio 2015 sull'attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari del Parco nazionale dello Stelvio.

Le modifiche di cui all'articolo 21 sono volte a prevedere che l'istituzione di parchi e riserve marine nelle aree marine di reperimento debba avvenire sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree protette marine, nonché a ridenominare le aree marine di reperimento di Capo d'Otranto e di Capo Spartivento.

L'articolo 22 modifica una serie di articoli della legge quadro, allo scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le norme vigenti.

L'articolo 23 modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso, attualmente situate, rispettivamente, a Torino ed Aosta, prevedendone il trasferimento in due distinti comuni del Parco: uno del versante piemontese (per la sede legale) ed uno del versante valdostano (ove sarà invece collocata la sede amministrativa).

L'articolo 24 modifica la disciplina riguardante le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, attribuendo all'ente parco nazionale la competenza a svolgere tali funzioni per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali. Per gli interventi che invece risultano inclusi nel territorio delle aree naturali protette regionali, viene concessa alla Regione la facoltà di delegare la funzione autorizzatoria agli enti gestori di tali aree.

L'articolo 25 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità, concernenti il coordinamento e la promozione di azioni integrate per le aree protette.

L'articolo 26 modifica la disciplina riguardante l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, espungendo il riferimento a quelle presenti in almeno cinque regioni e intervenendo sui relativi criteri e disponendo nel contempo la verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali le medesime associazioni sono state individuate.

L'articolo 27 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, in sostituzione dei due parchi regionali emiliano-romagnolo e veneto attualmente esistenti.

L'articolo 28 disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un sistema

volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici, analogamente a quanto previsto dall'articolo 70 della legge n. 221 del 2015 (collegato ambientale), il cui termine per l'esercizio della delega è scaduto.

L'articolo 29, infine, reca la clausola di salvaguardia che prevede l'applicazione della legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i loro statuti e le norme di attuazione.

In conclusione, evidenzia che gli obiettivi dell'intervento normativo sono essenzialmente quelli di garantire una *governance* più snella e una maggiore rapidità di intervento, senza contare l'aspetto positivo rappresentato dal coinvolgimento degli enti locali. A tale ultimo proposito segnala, rispetto all'introduzione della legge n. 394 del 1991, il mutato atteggiamento delle comunità interessate nei confronti dell'istituzione di aree protette, che sono considerate oggi non più un ostacolo ma piuttosto uno strumento per valorizzare le caratteristiche naturali, economiche e produttive del territorio. Nel sollecitare i colleghi a svolgere sul testo all'esame una discussione aperta che si concentri sugli aspetti considerati maggiormente critici, elenca alcuni temi meritevoli di approfondimento: l'abolizione dell'albo dei direttori dei parchi, contenuta all'articolo 4; le misure di semplificazione introdotte dall'articolo 6 per il rilascio di concessioni e autorizzazioni agli interventi; l'istituzione dei due nuovi parchi del Matese e di Portofino (articolo 19); l'intesa raggiunta tra Stato, regione Lombardia e provincia autonoma di Bolzano sul parco dello Stelvio e codificata normativamente all'articolo 20; la delega al Governo per l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, che accorpi i due parchi regionali attualmente esistenti; l'introduzione all'articolo 28 di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici, che è stato già oggetto di dibattito in Commissione.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nell'esprimere soddisfazione per i temi segnalati dal relatore, sottolinea che il provvedimento presenta diverse criticità, evidenziate da più parti e in particolare dall'intero comparto ambientalista. Ritiene che si sarebbe potuto fare di più, risolvendo gli aspetti problematici della normativa in vigore ed astenendosi dal crearne di nuovi, tanto più che la legge n. 1150 del 1942 – pur con tutti i limiti – ha avuto almeno il merito di introdurre misure di salvaguardia dei centri storici e delle aree protette. Nel sottolineare che, al contrario, con il provvedimento all'esame si stanno allentando le maglie delle norme di tutela, auspica che si possa svolgere una discussione proficua, quale è stata quella che ha portato all'approvazione della legge n. 394 del 1991. In particolare, ritiene utile ascoltare chi in questi anni si è occupato a titolo gratuito della tutela del territorio, rilevando come le aree protette siano da considerare una risorsa importante ed un'occasione per proporre una nuova economia, intesa nel senso letterale di *nomos* della casa comune. A tale proposito avverte che puntare al contrario sul ricavo di un reddito spicciolo dalle aree protette non potrà che determinare del male. Anche a nome dei componenti del suo gruppo, chiede al presidente di svolgere audizioni nel modo più ampio possibile, affinché possano essere generatrici di buone modifiche al provvedimento all'esame, segnalando nel contempo la necessità di concentrarsi in particolare sulle tre categorie che a suo parere hanno un forte impatto sul territorio, vale a dire agricoltori, cacciatori e costruttori.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la programmazione delle necessarie audizioni nell'ambito dell'istruttoria sul provvedimento è demandata all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.**

**RISOLUZIONI**

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**7-01147 Realacci: su un quadro a livello europeo in materia di tutela del suolo.**

*(Discussione e conclusione – Approvazione).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, intervenendo in qualità di primo firmatario, illustra la risoluzione in esame, che intende sollecitare un intervento normativo in sede europea in materia di tutela del suolo.

Il ministro Gian Luca GALLETTI esprime parere favorevole sulla risoluzione in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in discussione.

**Sui lavori della Commissione.**

Ermete REALACCI, *presidente*, fa notare che non risultano ancora pervenuti i pareri della Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo in materia di inquinamento acustico, all'esame della Commissione, in assenza dei quali la stessa Commissione non può procedere all'espressione dei prescritti pareri. Chiede quindi al Ministro se, qualora dovessero intervenire nei prossimi giorni i pareri della Conferenza unificata, intenda attendere i pareri della Commissione fino al 10 gennaio prossimo.

Il ministro Gian Luca GALLETTI accede alla richiesta del presidente.

**La seduta termina alle 13.30.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Atto n. 357.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 14 dicembre scorso.

Stella BIANCHI (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 1)*.

Il ministro Gian Luca GALLETTI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 13.35.**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.**
**(COM(2015) 593 final).**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.**
**COM(2015) 594 final.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti.**
**COM(2015) 595 final e allegato.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.**
**COM(2015) 596 final e allegato.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare.**
**COM(2015) 614 final e allegato.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di documenti finali).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato nella seduta del 26 gennaio 2016.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, presenta la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final) *(vedi allegato 2)*, la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final) (*vedi allegato 3*), la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato) (*vedi allegato 4*), la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 final e allegato) (*vedi allegato 5*) e la proposta di documento sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015) 614 final e allegato) (*vedi allegato 6*).

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ringraziare il relatore per l'ottimo lavoro svolto, constata l'assenza di interventi.

Il ministro Gian Luca GALLETTI esprime un orientamento favorevole sulle proposte di documento finale presentate dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final), la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final), la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato), la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 final e allegato) e la proposta di documento sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015) 614 final e allegato).

**Sui lavori della Commissione.**

Ermete REALACCI, *presidente*, nel segnalare ai colleghi che la missione svolta nella giornata del 19 dicembre da una delegazione della Commissione ad Amatrice, Norcia e Camerino si è rivelata molto utile, preannuncia per la ripresa dei lavori dopo le feste natalizie una riflessione comune sulle risposte da dare alle diverse sollecitazioni ricevute.

**La seduta termina alle 13.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 20 dicembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Atto n. 357.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;

premesso che:

lo schema di decreto è stato predisposto sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), relativi al recepimento della direttiva Ue 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 che ha modificato la direttiva 94/62/CE, al fine della riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero;

la direttiva 94/62/CE in tema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non stabilisce specifiche misure sull'utilizzo delle borse di plastica, considerate « imballaggi » dalla direttiva stessa, fonti di gravi problemi ambientali, ormai all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale: si tratta di considerazioni che hanno particolare rilievo per un Paese come l'Italia, con circa 8.000 km di coste e forte vocazione turistica nonché, nel recente passato, il più alto consumo di *shopper* in Unione europea;

prima ancora che venisse adottata la direttiva 2015/720, l'Italia aveva già adottato una lungimirante normativa sui sacchi asporto merci (commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 e articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012) che ha consentito, anzitutto, di ridurre di oltre il 50 per cento il consumo degli *shopper* tra il 2007 (227.000 ton.) e il 2015 (96.000 ton.), nonché di contribuire a che l'Italia assumesse in Europa la leadership nell'industria della chimica « verde » (con riconversione di impianti da tempo dismessi) e nella gestione, anche grazie agli shopper compostabili UNI EN 13432, della frazione organica dei rifiuti urbani (Milano è considerata un esempio virtuoso a livello internazionale di « modello italiano » di raccolta della frazione organica);

con l'articolo 4 della citata legge di delegazione europea 2015 il Parlamento ha in primo luogo vincolato il Governo a garantire il « medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie delle borse di plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti » (primo criterio di delega di cui all'articolo 4 comma 2, lettera *a)*, della legge n. 170 del 2016);

lo schema di decreto legislativo attua pienamente tale primo criterio di delega introducendo nel codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) il nuovo articolo 226-*bis*, che conferma i divieti (e le sanzioni), le tipologie di *shopper* commercializzabili e gli spessori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, sfruttando il margine di discrezionalità riservato agli Stati dalla predetta

direttiva, anche in relazione alle borse con spessore superiore a 50 micron; viene, quindi, confermato l'impianto sostanziale della previgente disciplina che ha contribuito alla genesi della stessa direttiva (UE) 2015/720 ed è stata assunta a ruolo di modello di *circular economy* in Europa;

rilevato che:

lo schema di decreto rispetta anche il secondo criterio di delega [divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b)* della legge n. 170 del 2016], avendo stabilito che il loro « (...) prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per il loro tramite » (nuovo articolo 226-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che introduce il cosiddetto *pricing* previsto dalla suddetta direttiva);

il Parlamento, con il terzo criterio di delega [articolo 4, comma 2, lettera *c)* della legge n. 170 del 2016], ha manifestato – anche in tal caso sfruttando il margine di discrezionalità offerto dalla direttiva – la volontà di intervenire e ridurre non solo gli *shopper*, ma anche le « borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi » (cosiddette borse ultraleggere – sacchi ortofrutta), per completare il set di misure a garanzia di un elevato livello di protezione ambientale ed evitare elusioni delle norme sugli *shopper*, con i quali, in concreto, non è sempre agevole la distinzione; lo stesso Parlamento ha, tuttavia, previsto l'esenzione per le borse « compostabili » e « realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile » che garantiscono, a monte, la riduzione dell'utilizzo di fonti fossili e, a valle, le medesime caratteristiche di fine vita (compostaggio) degli alimenti sfusi imballati per il tramite di borse ultraleggere;

anche il terzo criterio di delega risulta correttamente attuato da parte dello schema di decreto in oggetto che, introducendo nel codice ambientale il nuovo articolo 226-*ter*, ha stabilito che, a partire dal 1º gennaio 2018, potranno essere commercializzate esclusivamente le borse ultraleggere che siano certificate compostabili a norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile (biobased); il Governo quindi, nell'attuare il terzo criterio di delega, si è mosso nel solco del terreno tracciato dall'analoga normativa francese già notificata all'Unione europea e anch'essa in linea con i principi dell'economia circolare, per cui anche le borse ultraleggere non potranno poi essere cedute gratuitamente (articolo 226 *ter*, comma 5);

il predetto schema di decreto si uniforma alle indicazioni anche degli ulteriori criteri di delega [articolo 4, comma 2 , lettere *d)*, *e)* ed *f)* della legge n. 170 del 2016], avendo disposto l'abrogazione, a partire dall'entrata in vigore del medesimo schema, della previgente disciplina sopra richiamata e affidato al CONAI le campagne di informazione e sensibilizzazione dei consumatori e i programmi educativi per i bambini;

lo schema di decreto in oggetto appare quindi pienamente in linea con gli specifici principi e criteri direttivi formulati al Governo dal Parlamento con l'articolo 4 della legge di delegazione europea 2015 e con i margini di discrezionalità riservati dalla direttiva 2015/720 agli Stati membri sia in relazione alle borse con spessore inferiore a 50 micron che con riguardo alle borse con spessore superiore a 50 micron;

in tale contesto, trattandosi di settore (quello delle borse di plastica) armonizzato a livello UE sia sopra che sotto i 50 micron, con apertura in entrambi i livelli alle *marketing restriction*, il riferimento all'articolo 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea – che trova viceversa applicazione nei soli settori non armonizzati – contenuto nelle premesse allo schema di decreto risulta essere erroneo o comunque irrituale;

l'articolo 4 della legge n. 170 del 2016 ha delegato il Governo ad adottare il decreto legislativo di recepimento della

direttiva (UE) 2015/720 entro il 15 novembre 2016, termine di esercizio della delega che tuttavia viene ad intersecarsi con il diverso termine europeo di *standstill* previsto dalla direttiva 2015/1535 sulle regole tecniche, ai sensi della quale il Governo ha comunicato alla Commissione europea (notifica 2016/601/I del 17 novembre 2016) lo schema del predetto decreto legislativo, approvato in esame preliminare il 9 novembre 2016 e trasmesso al Parlamento l'11 novembre 2016. Tale termine europeo di *standstill* – la cui osservanza da parte del Governo è obbligatoria – ha scadenza successiva a quella del termine interno di delega, e precisamente al 20 febbraio 2017, prorogabile sino al 20 maggio 2017 in caso di parere circostanziato da parte della Commissione o degli altri Stati membri;

occorre quindi prorogare il termine di esercizio della delega onde assicurare che il recepimento della direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione delle borse di plastica, atto dovuto per evitare l'apertura di una procedura di infrazione e mantenere elevati standard qualitativi ambientali, avvenga nel rispetto delle norme europee sulla notifica in materia di regole tecniche, garantendo così al Governo la possibilità di attendere la scadenza del termine europeo di *standstill* prima di adottare il testo definitivo del decreto legislativo di recepimento della direttiva;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

1) valuti il Governo l'opportunità di stralciare nelle premesse dello schema di decreto il riferimento all'articolo 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, collocandosi le disposizioni contenute nel predetto schema di decreto in un settore (quello delle borse di plastica) armonizzato a livello UE sia sopra che sotto i 50 micron, con apertura in entrambi i livelli alle *marketing restrictions*;

2) valuti il Governo l'opportunità di prorogare, almeno sino al 30 giugno 2017, il termine di esercizio della delega che viene ad intersecarsi con il diverso termine

3) europeo di *standstill* che ha scadenza successiva a quella del termine interno di delega;

4) valuti il Governo l'opportunità di estendere ai comuni con futuri provvedimenti la possibilità di riscuotere parte dei proventi ricavati dalle sanzioni applicate in caso di violazione delle norme sugli *shopper*.

ALLEGATO 2

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. (COM(2015) 593 final).**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

L'VIII Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche COM(2015)593,

considerato che la proposta di direttiva:

mira alla semplificazione degli oneri amministrativi e burocratici e, a tal fine, elimina l'obbligo di predisposizione da parte degli Stati Membri della relazione triennale sull'implementazione di ciascuna delle tre direttive, introducendo obblighi specifici di trasmissione annuale dei dati alla Commissione europea, tranne per la « direttiva pile », per la quale tali obblighi erano già previsti;

propone un miglioramento della qualità, affidabilità e comparabilità dei dati statistici che vanno comunicati annualmente dagli Stati membri e che sono ritenuti indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti, con l'introduzione di un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti e la soppressione di obblighi obsoleti in materia di comunicazione;

evidenziato, relativamente alla disciplina dei veicoli fuori uso, che:

il termine « tranciatura » va eliminato dalla definizione di « trattamento », poiché tranciatura non costituisce una forma di trattamento;

i rifiuti identificati con i codici CER 16.01.06 (veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose), 16.01.22 (motori e organi di trasmissione non contenenti liquidi né altre componenti pericolose) e 16.01.17, vanno avviati a recupero « R4 » (riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici) esclusivamente presso impianti che effettuano le operazioni di frantumazione e che siano dotati delle migliori tecniche disponibili individuate nel *Best Available Technology Reference Documents (*BREF);

nell'ambito del trattamento (articolo 6 della direttiva 2000/53/CE) è necessario precisare che le operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso di cui all'allegato I, punto 3, siano effettuate entro un termine certo e definito;

è opportuno che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per stabilire criteri e modalità al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti provenienti dal trattamento dei veicoli fuori uso; tale obiettivo può essere conseguito attraverso l'attestazione da parte del gestore dell'impianto di trattamento della corretta

esecuzione delle operazioni di trattamento di cui all'allegato I, punti 3 e 4, della direttiva 2000/53/CE;

è opportuno inserire, nell'ambito delle prescrizioni tecniche minime per il trattamento contenute nell'allegato I della direttiva 2000/53/CE: la previsione che il sito di trattamento sia dotato di un adeguato sistema di pesatura: infatti il raggiungimento dell'obiettivo del 95 per cento di reimpiego e di recupero di un veicolo fuori uso dipende strettamente dalla certezza del peso del veicolo prima e durante le diverse fasi di trattamento. Oggi tuttavia non è previsto alcun obbligo, per gli impianti di demolizione che effettuano le operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, di dotarsi di un sistema di pesatura e di conseguenza, anche i dati dei registri di carico e scarico dei rifiuti che confluiscono nel modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) risultano approssimativi, poiché basati sui documenti di circolazione dei veicoli e non sui pesi effettivamente rilevati;

ricordato, in merito alla direttiva relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori che:

nel quadro di una rivisitazione coordinata di alcune direttive in materia ambientale nell'ottica della transizione verso un'economia circolare va posta particolare attenzione ad azioni che ne mettano in risalto gli aspetti caratterizzanti nei futuri requisiti di progettazione del prodotto ai sensi della direttiva sulla progettazione ecocompatibile;

fino ad ora, i requisiti per la progettazione ecocompatibile hanno mirato solo all'efficienza energetica mentre, in futuro, aspetti come la riparabilità, la durata, aggiornabilità, riciclabilità o l'identificazione di alcuni materiali o sostanze vanno affrontati in modo sistemico;

occorre sostenere un approccio flessibile per salvaguardare la qualità dei materiali nelle batterie nell'obiettivo di una più alta qualità e con meno spreco. Assicurare la qualità dei materiali significa una migliore prestazione del prodotto a beneficio del consumatore a fronte di uno spreco minore. L'obiettivo deve essere perciò quello di aumentare la quantità del materiale riciclato unitamente ad un meccanismo che permetta ai produttori di assicurarne anche la qualità; esso va perseguito con una sinergia industriale sul lato delle comunicazioni per spostare le preferenze verso scelte più sostenibili;

l'impiego di materie prime derivate dal riciclaggio di batterie potrebbe inoltre essere destinato sia alla « chiusura di una circolarità di settore », cioè come *input* per la produzione di nuove batterie, sia, relativamente ad alcuni materiali, come lo zinco concentrato ed il nickel, per il recupero e riutilizzo in altri prodotti o processi produttivi, quali la produzione di acciaio inossidabile o processi industriali di elettrolisi;

va incoraggiato il passaggio a batterie maggiormente performanti con la progressiva sostituzione delle batterie a zinco-carbone e zinco-cloride con l'obiettivo di produrre più energia con minore consumo di materiali; l'industria della produzione di pile portatili ha già raggiunto un ottimo livello di erogazione di energia riducendo la grandezza delle batterie e l'uso di sostanze pericolose, un percorso virtuoso che ben si inserisce perciò nel contesto di un'economia « non lineare », ma « circolare »,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* occorre valutare di adottare un approccio integrato che si estenda all'intero ciclo di vita del veicolo, anziché alla mera fase finale della vita del prodotto;

*b)* occorre valutare di adottare le misure necessarie al fine di ridurre il numero dei veicoli fuori uso che vengono oggi esportati illegalmente in luoghi sconosciuti, facendo perdere all'industria del riciclo grandi quantità di materie prime;

*c)* occorre valutare di ridefinire la tracciabilità dei veicoli fuori uso e dei materiali derivanti dal loro trattamento che appare incompleta, a causa della mancata previsione dell'obbligo per i concessionari e per gli impianti di demolizione di dotarsi di sistemi di pesatura del veicolo prima e durante i vari trattamenti che subisce, con conseguente inesattezza dei dati riportati dai registri di carico e scarico rifiuti;

*d)* occorre valutare di intervenire in merito alla qualificazione della filiera dei veicoli fuori uso che vengono talora consegnati ad impianti di demolizione di piccolissime dimensioni che si occupano anche del trattamento di altri tipi di rifiuti e non effettuano tutti i trattamenti necessari;

*e)* occorrere valutare di sfruttare, attraverso impianti idonei dedicati, il potenziale di recupero energetico del residuo derivante dalla frantumazione dei veicoli (*fluff*) che include guarnizioni, tessuti, plastiche, residui di pneumatici, che ad oggi viene conferito in discarica;

*f)* occorre valutare l'opportunità di portare l'obbligo di rendicontazione dei dati su base almeno biennale;

*g)* occorre valutare di eliminare nella direttiva 2000/53/ CE il termine « tranciatura » dalla definizione di « trattamento »;

*h)* occorre valutare di prevedere che i rifiuti identificati con i codici CER 16.01.06 (veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose), 16.01.22 (motori e organi di trasmissione non contenenti liquidi né altre componenti pericolose) e 16.01.17, siano avviati a recupero « R4 » (riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici) esclusivamente presso impianti che effettuano le operazioni di frantumazione e che siano dotati delle migliori tecniche disponibili individuate nel *Best Available Technology Reference Documents* (BREF);

*i)* all'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE), andrebbe precisato che le operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso di cui all'allegato I, punto 3, siano effettuate entro un termine certo e definito;

*j)* si valuti l'opportunità che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per stabilire criteri e modalità al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti provenienti dal trattamento dei veicoli fuori uso;

*k)* si valuti l'opportunità di inserire, nell'ambito delle prescrizioni tecniche minime per il trattamento, contenute nell'allegato I della direttiva 2000/53/CE, la previsione che il sito di trattamento sia dotato di un adeguato sistema di pesatura;

*l)* si valuti l'opportunità di aumentare la quantità del materiale riciclato da pile e accumulatori unitamente all'introduzione di un meccanismo che permetta ai produttori di assicurare la qualità del materiale riciclato e di definire politiche di sinergia industriale dalla produzione alla distribuzione, dalla raccolta al recupero, nel settore della comunicazione per spostare le preferenze di cittadini e imprese verso le scelte più sostenibili;

*m)* si valuti l'opportunità di incentivare per alcuni materiali presenti nei rifiuti di pile e accumulatori, come lo zinco concentrato ed il nickel, il recupero e il riutilizzo in altri prodotti o in processi produttivi, come quelli della produzione di acciaio inossidabile o industriali di elettrolisi;

*n)* si valuti l'opportunità di incoraggiare la progressiva sostituzione delle batterie a zinco-carbone e zinco-cloride per pile maggiormente performanti con l'obiettivo di produrre più energia con minor impiego di materiali;

*o)* si valuti l'opportunità di favorire azioni che agevolino la possibilità di raccolta di pile portatili attraverso il circuito della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) riducendo e semplificando gli adempimenti amministrativi.

ALLEGATO 3

**Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. COM(2015)594.**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

L'VIII Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti COM(2015)594,

considerato che:

sussistono enormi differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il conferimento in discarica dei rifiuti urbani: sei Paesi conferiscono meno del 3 per cento, mentre nove Paesi più del 75 per cento;

la proposta intende migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati statistici che andranno comunicati annualmente dagli Stati membri, affinché la Commissione possa valutare la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri;

è condivisibile l'obiettivo della proposta di direttiva della graduale limitazione al 10 per cento entro il 2030 dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani;

andrebbero valutati gli effetti, sul sistema complessivo di smaltimento, della moratoria per il conseguimento degli obiettivi in favore di taluni Stati membri, e quelli derivanti dalla eventuale modifica o soppressione all'articolo 1, numero 2), lettera *c)*, del paragrafo 6;

è da valutare positivamente l'eliminazione dell'obbligo a carico degli Stati membri di presentare ogni tre anni le relazioni sullo stato di attuazione che si sono rivelate strumenti inefficaci per verificare la conformità e per garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi;

va disciplinato in modo coordinato e uniforme il sistema di prestazione delle garanzie trentennali successive alla chiusura delle discariche;

va valutata l'opportunità di prevedere una modifica all'allegato I della direttiva, riguardante i « requisiti generali per tutte le tipologie di discariche ». Al punto 3.3 della seconda tabella andrebbe sostituita la seconda riga dopo l'intestazione, introducendo la possibilità di ricorrere anche al rivestimento impermeabile artificiale. Questa modifica consentirebbe di estendere il rivestimento impermeabile artificiale anche a quelli di copertura delle discariche che attualmente vengono realizzati con materiali, in particolare le ghiaie, che hanno un costo molto più elevato rispetto ad un rivestimento impermeabile, che comportano per l'estrazione un elevato impatto ambientale ed hanno caratteristiche di permeabilità che favoriscono la produzione di percolato (per infiltrazione delle precipitazioni) e la dispersione in atmosfera di biogas,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* si valuti l'opportunità di reintrodurre un divieto giuridicamente vincolante

a livello europeo di conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili e recuperabili;

*b)* al fine di disincentivare la realizzazione di nuove discariche, all'articolo 1, dopo il numero 3), si valuti l'opportunità di inserire il seguente:

« 3-*bis)* Dopo l'articolo 5-*bis* è aggiunto il seguente articolo 5-*ter*:

ART. 5-*ter*. – (Agevolazioni per la chiusura delle discariche). – 1. Gli Stati membri non possono concedere finanziamenti o sussidi per la realizzazione di nuove discariche.

2. Sono tuttavia ammessi finanziamenti per interventi finalizzati alla chiusura delle discariche o all'avvio e alla conclusione delle bonifiche di siti di discariche preesistenti »;

*c)* il raggiungimento dell'obiettivo di conferimento in discarica del 10 per cento dei rifiuti urbani prodotti richiede rilevanti sforzi economici e gestionali ai soggetti competenti: si valuti l'opportunità di individuare tutti gli strumenti utili a consentire la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per promuovere la creazione di un sistema efficace di raccolta differenziata e per la realizzazione degli impianti necessari al trattamento dei rifiuti raccolti, nonché degli impianti di valorizzazione energetica dei rifiuti residui;

*d)* si valuti l'opportunità di promuovere l'utilizzo dei sistemi, ivi compresi quelle satellitari, di monitoraggio dei rifiuti, fin dalla fase produttiva ed uniformare le modalità di tracciabilità, al fine di un più efficace controllo della movimentazione nazionale e transnazionale dei rifiuti;

*e)* si valutino gli effetti, sul sistema complessivo di smaltimento dell'Unione europea, della moratoria per il conseguimento degli obiettivi in favore di taluni Stati membri, e quelli derivanti dalla eventuale modifica o soppressione all'articolo 1, numero 2), lettera *c)*, del paragrafo 6;

*f)* in merito all'allineamento delle definizioni, in linea con le modifiche da apportare alla direttiva quadro sui rifiuti, si valuti di precisare in termini chiari e inequivoci alcune definizioni, in particolare quella di « trattamento » prima del conferimento in discarica, fondamentale ai fini della corretta applicazione della direttiva;

*g)* si valuti l'opportunità di modificare la periodicità del sistema di rendicontazione in quanto quella annuale appare eccessivamente gravosa per le amministrazioni competenti; a tale scopo all'articolo 1, numero 6) e all'articolo 15, le parole: « 18 mesi » andrebbero sostituite con le seguenti « 6 mesi »;

*h)* si valuti l'opportunità di provvedere con mirati interventi normativi una maggiore tutela per gli enti beneficiari delle fideiussioni trentennali presentate dai gestori per le attività successive alla chiusura di una discarica e garantite da soggetti che non possiedono i requisiti di affidabilità minimi, poiché privi dei capitali necessari o sono scarsamente solvibili;

*i)* all'allegato I, punto 3.3 della seconda tabella, si valuti l'opportunità di modificare la rubrica come segue: « Categoria di discarica: Rifiuti non pericolosi e Rifiuti pericolosi – rivestimento impermeabile artificiale richiesto ».

ALLEGATO 4

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final).**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato).**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

L'VIII Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti COM(2015)595,

premesso che:

occorre rafforzare l'obiettivo di preservare l'ambiente, rendere l'economia europea più competitiva e favorire una reindustrializzazione sostenibile agendo in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti: dall'estrazione delle materie prime al design del prodotto, dalla distribuzione al consumo e al loro fine vita;

un quadro normativo chiaro e stabile è indispensabile per favorire la transizione verso l'economia circolare, un'economia verde e a basse emissioni di carbonio che utilizza con intelligente capacità le risorse; esso deve porsi perciò innanzitutto gli obiettivi di rafforzare le misure di prevenzione dei rifiuti e di favorire lo sviluppo di un mercato efficiente delle materie prime secondarie;

un importante strumento di prevenzione è l'impiego dei residui produttivi come sottoprodotti per cui è necessario definire un quadro regolamentare chiaro a livello dell'UE; in tal senso è opportuno non modificare la formulazione attuale dell'articolo 5, paragrafo 1, mantenendo la facoltà per la Commissione di definire criteri per l'applicazione dello stato di sottoprodotto, dando, però, priorità alle pratiche collaudate e replicabili di simbiosi industriale;

in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto, oggi disomogenea nell'applicazione nei diversi Stati membri, vanno stabilite previsioni armonizzate sui criteri. È positiva perciò la possibilità per gli Stati membri di stabilire criteri nazionali sulla base di specifiche condizioni indicate all'articolo 6, paragrafo 1 come pure la proposta della Commissione di definire criteri minimi per i sistemi di responsabilità estesa del produttore;

va altresì incentivata la progettazione di prodotti in grado di essere riutilizzati o riciclati; considerato che l'introduzione di schemi EPR a livello nazionale per vari beni è stato un efficiente strumento per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti è opportuno che l'obbligo di essi sia introdotto a livello dell'Unione con regole armonizzate;

va meglio definito il concetto di riuso ed inquadrato quale operazione di trattamento come misura di prevenzione ed incentivato da parte degli Stati membri attraverso i Piani di prevenzione nazionale. Per favorirne la loro efficacia è necessario definire a livello comunitario obiettivi minimi armonizzati (come la ri-

duzione del 50 per cento entro il 2030 degli sprechi alimentari e dei rifiuti marini) e indicatori con cui valutare le *performance* dei diversi Stati;

al fine di poter comparare i risultati degli Stati membri, è necessario armonizzare la definizione di rifiuti urbani con quella elaborata a fini statistici da Eurostat e dall'OCSE in un unico metodo di calcolo armonizzato per tutti gli Stati membri, basato sull'*input* del processo finale di riciclaggio e sostenuto da un efficace sistema di rendicontazione che impedisca di indicare i rifiuti smaltiti (mediante collocamento in discarica o incenerimento) come rifiuti riciclati;

deroghe agli Stati membri, che nel 2013 hanno riciclato meno del 20 per cento dei rifiuti per consentire loro di raggiungere gli obiettivi fissati per il 2020, 2025 per la preparazione al riutilizzo e riciclaggio, possono essere possibili solo previa presentazione di Piani di attuazione da valutare da parte della Commissione sulla base di specifici parametri;

sono altresì necessarie misure specifiche per valorizzare i rifiuti organici e definire uno specifico di riciclaggio per sostenere la crescita del mercato per il compostato e digestato oltre che per il biogas. A tal fine, la raccolta differenziata dei rifiuti organici va resa obbligatoria entro il 2020, valutata con specifica metodologia di calcolo per determinare il tasso di riciclaggio, e supportata da adeguati strumenti economici;

considerato che:

i dati sul trattamento dei rifiuti urbani mostrano che la percentuale media di riciclo nell'UE è pari al 27 per cento, con enormi differenze tra i diversi Stati membri e che, conseguentemente, l'adozione di una disciplina a livello europeo che stabilisca gli obiettivi da raggiungere in termini uniformi, sia pure con alcune limitate eccezioni, appare pienamente condivisibile e giustificata sotto il profilo del fondamento giuridico;

rispetto alle originarie proposte avanzate dalla Commissione europea e successivamente ritirate a seguito delle obiezioni sollevate da alcuni Paesi membri, vengono rivisti alcuni obiettivi per quanto concerne l'obbligo di riciclaggio dei rifiuti;

si rileva con favore il riferimento alla necessità di un raccordo tra la legislazione in materia di rifiuti, di prodotti e di sostanze chimiche, volto a promuovere lo sviluppo del mercato delle materie prime secondarie;

è necessario un approccio intersettoriale con particolare riferimento all'aggiornamento del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, 1907/2006 (REACH) – che rappresenta il quadro normativo di riferimento per la gestione delle sostanze chimiche – e all'esigenza di privilegiare il recupero dei rifiuti rispetto allo smaltimento in discarica e di ridurre alcune procedure previste dal REACH che possono risultare particolarmente onerose in termini economici e di oneri burocratici;

l'eliminazione graduale nel mercato fino alla completa sostituzione dei prodotti chimici tossici e pericolosi con altri compatibili sotto il profilo della tutela ambientale rientra nell'ambito del paradigma dell'economia circolare;

in relazione al settore della carta, è opportuno introdurre ulteriori misure specificamente volte ad incentivare il suo riciclo e a puntare non solo sulla quantità del riciclo stesso, ma anche sulla sua qualità nonché, in un'ottica di sinergia fra settori diversi della bioeconomia, favorire azioni per accrescere la valorizzazione dei materiali contenuti nei rifiuti di carta attraverso forme di simbiosi industriali o comunque per ottimizzare i bilanci ambientali complessivi;

sono state inserite nuove definizioni tra cui quella di « rifiuti urbani », « rifiuti da costruzione e demolizione », « riempimento » e « processo finale di riciclaggio » e previste nuove disposizioni in materia di regimi di responsabilità estesa

del produttore, che definiscono alcuni requisiti minimi al fine di superare le differenze tra i vari Stati membri, nonché nuove disposizioni in materia di prevenzione dei rifiuti che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, di misure volte ad incoraggiare l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse e a ridurre la produzione di rifiuti nei processi relativi alla produzione industriale e di rifiuti alimentari;

i RAEE sono ricompresi tra i rifiuti ingombranti mentre hanno una normativa a se stante;

il processo di riciclaggio finale, rispetto all'*end of waste*, non è ben definito;

la preparazione al riutilizzo, che ha una rilevanza fondamentale in un processo di economia circolare, è riferibile sia ai rifiuti sia ai prodotti, mentre sarebbe opportuno definire in modo più puntuale e preciso quando un prodotto continua a restare tale, perché riparato o soggetto ad operazioni di manutenzione e quando, invece, deve transitare attraverso il passaggio rifiuto-non rifiuto (EoW);

negli allegati sono compresi riferimenti alle sostanze radioattive che hanno invece tutt'altra disciplina nella normativa comunitaria;

nello specifico delle definizioni si osserva che:

1) la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2008/98 in materia di rifiuti introduce una nuova definizione di « rifiuto urbano » che non include i « rifiuti da costruzione e demolizione » (articolo 1, che introduce il punto 1-*bis* all'articolo 3). Al fine di rendere più chiara e, conseguentemente, più efficace la nuova normativa si reputa indispensabile precisare che l'esclusione riguardante i « rifiuti da costruzione e demolizione » è circoscritta a quelli « di origine non domestica », inserendo, pertanto, nella definizione di rifiuto urbano anche quella di « rifiuto da costruzione e demolizione domestica »; va altresì puntualizzato che non rientrano nella categoria dei rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive.

2) la nuova definizione di « preparazione per il riutilizzo » contenuta all'articolo 1 rischia di creare confusione poiché unisce le azioni di prevenzione svolte sui prodotti o i componenti di prodotti (che non sono rifiuti) con quelle svolte sui rifiuti;

3) all'articolo 3:

*a)* « *Municipal waste* » (1a): è positivo che il termine di riferimento assunto sia il rifiuto domestico nel senso che, per essere catalogato come urbano, il rifiuto speciale deve essere ad esso comparabile per natura, composizione e quantità; tra le esclusioni sarebbe perciò il caso di annoverare anche i rifiuti che si formano nelle aree produttive (magazzini compresi), ad eccezione di quelli derivanti da mense, spacci aziendali, uffici e locali aperti al pubblico;

*b)* « *Preparation for re-use* » (16): nella formulazione proposta rappresenta un elemento di certezza la precisazione secondo cui le operazioni per la preparazione per il riutilizzo devono essere svolte da operatori a ciò abilitati; tuttavia occorrerebbe aggiungere che i rifiuti devono essere preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento « in conformità alle norme applicabili a tutela dei consumatori, in particolare in tema di salute e sicurezza » e valutare l'inserimento di apposita operazione di recupero nel rispettivo allegato (« R14: preparazione per il riutilizzo »). Di contro, non si comprende perché non sia stata ripresa la precisazione presente nella definizione vigente e cioè quella di « componenti di prodotti diventati rifiuti »; si ritiene necessario mantenere tale precisazione per non creare confusione tra l'operazione di « riutilizzo » (su un prodotto) e « preparazione per il riutilizzo » (su un rifiuto);

*c)* « *Final recycling process* » (17a): la nuova definizione segna un deciso passo avanti verso l'obiettivo di indicare più chiaramente il riciclo finale dei materiali

di rifiuto. Essa va letta in combinazione con il successivo articolo 11a) della stessa direttiva e con l'articolo 6a) della nuova direttiva imballaggi, in particolare del paragrafo 1a). In linea con il significato stesso di economia circolare, che si pone l'obiettivo di rigenerare risorse dai rifiuti, va assolutamente salvaguardata la continuità con l'attuale direttiva e con la normativa nazionale vigente, in base alla quale dal processo di riciclo dei rifiuti possono derivare oltre che prodotti, anche materiali o sostanze; in particolare sarebbe opportuno precisare che le operazioni relative alla cessazione della qualifica di rifiuto dovrebbero essere considerate un « processo finale di riciclaggio » se i materiali o le sostanze che cessano di essere considerati rifiuti sono stati oggetto di un'operazione di riciclaggio e mettere a punto i requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento di gestori finali del riciclaggio, incluse norme specifiche su raccolta, tracciabilità, verifica e comunicazione dei dati. Di conseguenza la definizione dell'articolo 3, paragrafo 11, dovrebbe essere integrata precisando che il trattamento specifico va finalizzato al riciclaggio;

*d)* « *Backfilling* » (17b): relativamente a tale definizione appare positivo il richiamo generale al concetto di sostituzione al di là dei singoli scopi della pratica di *backfilling*; tuttavia si ritiene che occorra uno sforzo di chiarimento ulteriore sul significato del termine « idoneo », tramite il riferimento alle norme esistenti (anche di natura tecnica, es. norme UNI);

4) all'articolo 5, va meglio chiarito che la riformulazione del comma 1 e il combinato disposto col nuovo comma 3 – attribuendo agli Stati membri una funzione di garanzia nell'applicazione delle norme europee e introducendo a tal fine l'espressa facoltà per i singoli Paesi di adottare regole tecniche – non deve essere intesa nel senso di rimettere in discussione le condizioni comunitarie di portata generale, con il conseguente rischio, tra gli altri, di alterare il quadro competitivo all'interno dell'Unione europea. È pertanto preferibile non modificare l'attuale formulazione dell'articolo 5.1, ovvero, in subordine, utilizzare una dicitura del tenore di « incoraggiare » o « promuovere » la valorizzazione, senza dover « assicurare » il rispetto di tali condizioni.

Con riferimento alle proposte di riformulazione del comma 2 e 3, posto che la definizione di sottoprodotto è già in grado di definire ciò che non è rifiuto, si ritiene utile precisare che il potere degli Stati va esercitato in maniera limitata a specifici flussi « di particolare complessità »;

5) all'articolo 6, accolto positivamente l'obbligo per gli Stati membri di assicurare la valorizzazione dell'*end of waste* senza dover per forza operare solo se « non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario », è necessario che i lavori per la definizione dell'eventuale disciplina tecnica non paralizzino la filiera. È opportuno e necessario che gli Stati membri si attivino, nel rispetto della procedura di notifica proposta nel nuovo comma 4, per definire i criteri dell'*end of waste* mancanti e a tal fine sarebbe opportuno fissare, almeno in fase di recepimento, scadenze brevi per emanare le disposizioni attuative necessarie.

Per garantire l'armonizzazione tra le diverse normative nazionali dell'*end of waste* e tra le velocità dei differenti Paesi europei nell'emanazione di questi atti sarebbe utile che la Commissione attivasse un meccanismo di monitoraggio periodico delle situazioni esistenti nei diversi Paesi di modo che, ove riscontrasse difformità tra le normative a livello di Stati membri, anche di ostacolo degli scambi intracomunitari, possa intervenire fissando criteri minimi comuni sulla base delle condizioni per l'*end of waste* già previste al paragrafo 1;

6) all'articolo 8a la formulazione del comma 1 appare condivisibile perché definisce con maggior precisione le responsabilità e i ruoli di tutti gli attori coinvolti nell'implementazione del principio dell'EPR. È importante il requisito volto alla definizione dei ruoli di tutti gli operatori privati o pubblici per cui si

propone di aggiungere, all'articolo 8a, alla fine del primo alinea del comma 1, l'inciso « prevedendo a tal fine opportune forme di consultazione e partecipazione degli stessi operatori ». Per quanto riguarda la « parità di trattamento » e la « non discriminazione » (comma 1, quarto alinea) si ritiene che queste non dovrebbero riguardare solo i produttori, ma anche i fornitori di servizi alle organizzazioni istituite per adempiere all'EPR per conto dei produttori stessi e tutti gli operatori che fanno parte dello schema EPR. La responsabilità estesa del produttore va dunque coniugata anche con il principio di responsabilità condivisa di cui all'articolo 15 della direttiva;

7) mentre al paragrafo 2 lettera *a)* dell'articolo 11 gli obiettivi di riciclaggio restano riferiti al 2020 « come minimo a carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici », nelle successive lettere *c)* e d) gli obiettivi per il 2025 e per il 2030 sono riferiti genericamente alla « preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani »; ciò determina, alla luce dei criteri per il calcolo degli obiettivi introdotti al successivo articolo 11-*bis*, innanzitutto un aggravio di procedure per il reperimento dei dati necessari e un'indeterminatezza sulle specifiche frazioni merceologiche dei rifiuti da considerare per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio. Si ritiene opportuno usare lo stesso livello di dettaglio indicato alla suindicata lettera *a)*;

8) la formulazione proposta nel nuovo articolo 22 della direttiva 2008/98 prevede che la raccolta separata della frazione organica sia effettuata tenuto conto della sua fattibilità sul piano tecnico, ambientale ed economico; è una condizione che non incoraggia però la raccolta della frazione organica. Si propone pertanto di valutare una diversa formulazione, al fine di rendere la raccolta della frazione organica obbligatoria;

in merito al raccordo tra normativa Reach e sostanze recuperate, è utile aggiungere un ulteriore « considerando » per un approccio organico che tenga conto delle interazioni con il Regolamento CE 1907/2006 (REACH) che rappresenta il quadro di riferimento per la gestione delle sostanze chimiche,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* occorre valutare attentamente la possibilità di ripristinare, anche parzialmente, gli obiettivi del pacchetto originario in materia di trattamento dei rifiuti, eventualmente ipotizzando il ricorso a tutti gli strumenti utili anche sotto il profilo finanziario, attraverso un sistema di incentivi/disincentivi, in modo da indurre gli Stati membri a realizzare uno sforzo aggiuntivo, premiando i progressi più consistenti;

*b)* nell'ottica di un percorso circolare dei rifiuti occorre valutare di sviluppare cicli produttivi corti, multipli e a cascata, dove i primi attuano il recupero dei materiali derivanti dai prodotti a fine vita, i secondi puntano a mantenere i prodotti in uso più a lungo – mediante il riuso, la riparabilità e la manutenzione – e i terzi collegano imprese diverse, per cui gli scarti di una impresa diventano materiali per un'altra;

*c)* andrebbe dedicata particolare attenzione, destinando tutte le risorse necessarie allo scopo, all'informazione rivolta a tutti i soggetti che producono rifiuti al fine di promuovere comportamenti virtuosi ed in modo da diffondere la consapevolezza dei vantaggi di una gestione dei rifiuti razionale e compatibile sotto il profilo dell'impatto ambientale nell'ottica di ridurre gli sprechi;

*d)* andrebbe configurato un sistema che responsabilizzi pienamente cittadini e imprese in base al principio del « chi inquina paga » e agendo sul piano della fiscalità ambientale, andrebbero incentivati gli investitori privati e istituzionali a porre in essere investimenti sostenibili di lungo periodo a favore delle imprese più

innovative ed efficienti, andrebbe migliorata la pianificazione dell'uso delle risorse e delle scelte di materiali sostenibili durante l'intero ciclo di vita, andrebbe favorito l'uso di risorse ambientali rinnovabili e penalizzato quello da fonti fossili; particolare attenzione va prestata con incentivi economici agli investimenti indirizzati all'adozione degli standard stabiliti dalle *best practices*;

*e)* si valuti l'opportunità di configurare la leva tributaria in termini tali da massimizzare i risultati conseguibili, in coerenza con gli obiettivi previsti, incentivando la prevenzione, il riutilizzo e il riciclo; di conseguenza, in materia di fiscalità ambientale, occorre valutare l'opportunità di istituire un regime di IVA agevolata per i manufatti riutilizzabili che siano stati realizzati con una percentuale significativa di materiale riciclato;

*f)* andrebbe favorita la condivisione delle *best practices* relative alle diverse attività connesse sia alla produzione di beni e servizi sia alla gestione dei rifiuti;

*g)* occorre valutare l'opportunità di rendere obbligatoria, entro il 2025, la raccolta separata di tutte le frazioni, e non soltanto dell'organico, come era previsto nella proposta originaria;

*h)* andrebbe valutata l'opportunità di introdurre misure specifiche per valorizzare i rifiuti organici e definire uno specifico obiettivo di riciclaggio per sostenere la crescita del mercato per il compostato e digestato oltre che per il biogas. A tal fine, la raccolta differenziata dei rifiuti organici va resa obbligatoria entro il 2020, valutata con specifica metodologia di calcolo per determinare il tasso di riciclaggio, e va supportata da adeguati strumenti economici;

*i)* andrebbe valutata l'opportunità di definire il concetto di riuso e di inquadrarlo quale operazione di trattamento come misura di prevenzione e di incentivarlo da parte degli Stati membri attraverso i Piani di prevenzione nazionale. Per favorirne la loro efficacia è necessario definire a livello comunitario obiettivi minimi armonizzati (30 per cento in meno di cibo in spazzatura entro il 2025 rispetto ai valori del 2017 e riduzione del 50 per cento entro il 2030 degli sprechi alimentari e dei rifiuti marini) e indicatori con cui valutare le performance dei diversi Stati;

*j)* andrebbe precisato che l'esclusione dalla nuova definizione di « rifiuto urbano », che non include i « rifiuti da costruzione e demolizione », è circoscritta a quelli « di origine non domestica »;

*k)* andrebbe armonizzata, al fine di poter comparare i risultati degli Stati membri, la definizione di rifiuti urbani con quella elaborata a fini statistici da Eurostat e dall'OCSE in un unico metodo di calcolo armonizzato per tutti gli Stati membri, basato sull'input del processo finale di riciclaggio e sostenuto da un efficace sistema di rendicontazione che impedisca di indicare i rifiuti smaltiti (mediante collocamento in discarica o incenerimento) come rifiuti riciclati;

*l)* andrebbe valutato di prevedere che deroghe agli Stati membri, che nel 2013 hanno riciclato meno del 20 per cento dei rifiuti per consentire loro di raggiungere gli obiettivi fissati per il 2020, 2025 per la preparazione al riutilizzo e riciclaggio, possono essere resi possibili solo previa presentazione di Piani di attuazione da valutare da parte della Commissione sulla base di specifici parametri;

*m)* alle modifiche all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE: nella definizione di « *Municipal waste* » (1a) tra le esclusioni andrebbero annoverati anche i rifiuti che si formano nelle aree produttive (magazzini compresi), ad eccezione di quelli derivanti da mense, spacci aziendali, uffici e locali aperti al pubblico;

*n)* nella formulazione di « *Preparation for re-use* » andrebbe aggiunto che i rifiuti devono essere preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento « in conformità alle norme applicabili a tutela dei consumatori, in parti-

colare in tema di salute e sicurezza », andrebbe valutato inoltre l'inserimento di una specifica operazione di recupero nel relativo Allegato (« R14: preparazione per il riutilizzo ») e andrebbe mantenuta la precisazione presente nella definizione vigente: « componenti di prodotti diventati rifiuti »;

*o)* la nuova definizione « *Final recycling process* » andrebbe meglio puntualizzata per salvaguardare la continuità con l'attuale direttiva, in base alla quale dal processo di riciclo dei rifiuti possono derivare oltre che prodotti, anche materiali o sostanze; la definizione dell'articolo 3, paragrafo 11, dovrebbe essere integrata precisando che il trattamento specifico va finalizzato al riciclaggio;

*p)* relativamente alla definizione « *Backfilling* » andrebbe valutato uno sforzo di chiarimento ulteriore sul significato del termine « idoneo », tramite il riferimento alle norme esistenti (anche di natura tecnica, es. norme UNI);

*q)* all'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE, andrebbe meglio chiarita la formulazione del comma 1 e del comma 3 per evitare che possa essere intesa nel senso che si possano rimettere in discussione, da parte degli Stati, le condizioni comunitarie di portata generale, con il conseguente rischio, tra gli altri, di alterare il quadro competitivo nei vari Paese dell'Unione europea; è pertanto preferibile o non modificare l'attuale formulazione dell'articolo 5.1, ovvero, in subordine, utilizzare le parole « incoraggiare » o « promuovere » la valorizzazione anziché « assicurare » il rispetto di tali condizioni;

*r)* ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE, si ritiene utile precisare che il potere degli Stati va esercitato in maniera limitata a specifici flussi « di particolare complessità » integrando il comma 2 con le seguenti parole: « di particolare complessità tecnica »;

*s)* all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, sarebbe opportuno fissare, almeno in fase di recepimento, scadenze brevi per emanare le disposizioni attuative necessarie e attivare un meccanismo di monitoraggio periodico delle situazioni esistenti nei diversi;

*t)* all'articolo 8 della direttiva 2008/98/CE andrebbe aggiunto, alla fine del comma 1, l'inciso « prevedendo a tal fine opportune forme di consultazione e partecipazione degli stessi operatori ». Per quanto riguarda la « parità di trattamento » e la « non discriminazione » si ritiene che queste non dovrebbero riguardare solo i produttori, ma anche i fornitori di servizi alle organizzazioni istituite per adempiere all'EPR per conto dei produttori stessi e tutti gli operatori che fanno parte dello schema EPR;

*u)* mentre al paragrafo 2, lettera *a)* dell'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE gli obiettivi di riciclaggio restano riferiti al 2020 « come minimo a carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici », nelle successive lettere *c)* e *d)* gli obiettivi per il 2025 e per il 2030 sono riferiti genericamente alla « preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani »; ciò determina, alla luce dei criteri per il calcolo degli obiettivi introdotti al successivo articolo 11-*bis*, innanzitutto un aggravio di procedure per il reperimento dei dati necessari e un'indeterminatezza sulle specifiche frazioni merceologiche dei rifiuti da considerare per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio. Si ritiene opportuno usare lo stesso livello di dettaglio indicato alla sopraindicata lettera *a)*;

*v)* all'articolo 22 della direttiva 98/2008/CE si propone di valutare una diversa formulazione, al fine di rendere la raccolta della frazione organica obbligatoria;

*w)* in merito al raccordo tra normativa Reach e sostanze recuperate, andrebbe aggiunto il seguente ulteriore « considerando » per un approccio organico che tenga conto delle interazioni con il Regolamento CE 1907/2006 (REACH) che rappresenta il quadro di riferimento per la gestione delle sostanze chimiche:

« Nella definizione del quadro di riferimento normativo per la gestione dei rifiuti occorre un approccio organico che tenga conto delle interazioni con il Regolamento CE 1907/2006 (REACH) che rappresenta il quadro di riferimento per la gestione delle sostanze chimiche. Ai fini dell'attuazione di tale regolamento un numero sempre maggiore di sostanze chimiche, rintracciabile nei rifiuti da recuperare, potrebbe essere sottoposto a procedure autorizzative o di restrizione. È essenziale, in tale contesto, evitare oneri sproporzionati a carico dei recuperatori e semplificare il quadro generale degli adempimenti per tali attività al fine di perseguire la priorità del recupero dei rifiuti in luogo dello smaltimento in discarica »;

*x)* occorre valutare l'opportunità di riferire l'obbligo di rendicontazione dei dati ad un arco temporale triennale, in quanto il sistema di rendicontazione annuale appare eccessivamente gravoso per l'amministrazione pubblica;

*y)* in relazione al settore della carta, si segnala l'opportunità di introdurre ulteriori misure specificamente volte ad incentivare il suo riciclo e di puntare non solo sulla quantità del riciclo ma anche sulla sua qualità.

ALLEGATO 5

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (COM(2015) 596 final e allegato.**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

L'VIII Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la /direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio COM(2015)596;

considerato che:

la proposta di direttiva prevede l'aumento al 65 per cento entro il 2025 dell'obiettivo relativo alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di tutti i rifiuti di imballaggio e la fissazione di obiettivi minimi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio per alcuni materiali specifici in essi contenuti;

è previsto l'aumento al 75 per cento entro il 2030 dell'obiettivo relativo alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio con la fissazione di obiettivi minimi per alcuni materiali specifici;

è proposta la semplificazione degli obblighi di comunicazione da parte degli Stati membri e il miglioramento della qualità, dell'affidabilità e della comparabilità dei dati,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* andrebbe migliorato il metodo di calcolo dell'obiettivo di riciclaggio e portare l'obbligo di rendicontazione dei dati almeno su base biennale;

*b)* andrebbe valutato di puntare sullo sviluppo del mercato di materiali e polimeri compostabili (cellulosa, PLA, materbi e altri derivati di amido) che possono essere avviati a riciclo unitamente alla frazione organica;

*c)* allo scopo di evitare che l'innalzamento degli obiettivi (ipotizzato nella proposta di revisione all'articolo 6 della direttiva) possa risultare non realistico, andrebbero attentamente valutate le ricadute in termini di aumento dei costi, anche per l'utenza e considerate le esigenze finanziarie che potrebbero derivarne per il sistema di produzione, raccolta e successiva gestione.

ALLEGATO 6

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare. (COM(2015) 614 final e allegato.**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

L'VIII Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni l'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare COM(2015)614; la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM (2015) 593 def.); la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM (2015) 594 def.); la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM (2015) 595 def.); la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM (2015) 596 def.);

premesso che:

già nel 2014 la Commissione europea aveva presentato un'ambiziosa iniziativa che prevedeva l'obbligo di riciclare il 70 per cento dei rifiuti urbani e l'80 per cento dei rifiuti di imballaggio entro il 2030, vietando il conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili a partire dal 2025;

a seguito delle obiezioni e delle perplessità manifestate da alcuni Stati membri, la Commissione europea ha ritirato le proposte iniziali e, successivamente, il 2 dicembre 2015 ha presentato una nuova Comunicazione;

rispetto alle proposte del 2014, gli obiettivi indicati nel 2015 per quanto riguarda la gestione dei rifiuti sono stati rivisti: la quota di rifiuti urbani da riciclare è passata dal 70 per cento al 65 per cento e dall'80 per cento al 75 per cento quella dei rifiuti di imballaggio. Il divieto di conferimento in discarica entro il 2025 è stato sostituito dalla limitazione al 10 per cento entro il 2030 dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani; l'obiettivo di incrementare la produttività delle risorse del 30 per cento entro il 2030 è stato eliminato e non figura più l'obiettivo di ridurre i rifiuti alimentari di almeno il 30 per cento entro il 2025. Sono state inoltre introdotte deroghe per alcuni Stati membri (Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia), in considerazione delle particolari difficoltà cui essi dovranno far fronte per conseguire i risultati prospettati;

sebbene meno ambiziose negli obiettivi specifici relativi ai rifiuti, le nuove proposte della Commissione europea ampliano l'ambito della materia oggetto dell'intervento che non è più limitato alla sola gestione dei rifiuti, ma è finalizzato a porre in essere una politica di portata generale che ha come obiettivo il perseguimento di un'« economia circolare »,

quella che la Ellen MacArthur Foundation definisce come « un'economia pensata per potersi rigenerare da sola »;

considerato che:

la proposta della Commissione europea che definisce il Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare prefigura un disegno organico di obiettivi da perseguire e individua, sia pure in linea di massima, gli interventi e le misure da adottare per la loro realizzazione;

il fine di dare vita a un sistema di economia circolare rappresenta un cambiamento che coinvolge aspetti normativi, produttivi, organizzativi e distributivi, richiede un nuovo approccio culturale e implica una ricaduta significativa sulla vita quotidiana dei cittadini europei e sulle abitudini di milioni di consumatori;

l'economia mondiale, basata sul modello economico della « economia lineare » (estrai-produci-usa-getta) denota chiari segni di criticità che ultimamente hanno assunto le caratteristiche di una triplice emergenza: l'insostenibilità ecologica, quella economica e quella sociale;

oggi, globalmente, consumiamo risorse e generiamo rifiuti oltre la capacità dell'ecosistema tanto che nel 2016, l'*Earth Overshoot day*, il giorno del sovrasfruttamento della Terra, è stato l'8 agosto; ciò significa che, in meno di otto mesi, l'umanità ha consumato completamente il *budget* di beni e servizi (vegetali, frutta, carne, pesce, legna, cotone, capacità di assorbimento di $CO_2$ e di altri inquinanti, etc...) che il nostro pianeta può fornire in un intero anno;

tenuto conto che:

una veloce transizione dall'economia lineare ad una circolare è auspicabile per i seguenti ordini di motivi:

*a)* le risorse del Pianeta sono limitate e l'attuale modello economico è insostenibile; per diverse risorse non rinnovabili, come i combustibili fossili, le riserve sono già fortemente intaccate e, per parecchi metalli, si stanno esaurendo i depositi più abbondanti e più facili da utilizzare;

*b)* l'Unione europea è il continente più povero di materie prime critiche e, i paesi come l'Italia basati su un sistema produttivo manifatturiero e sull'high tech, affrontano gravi problemi di approvvigionamento (l'Italia importa il 99 per cento delle materie prime critiche e in alcuni casi da Paesi caratterizzati da forte instabilità politica e sociale). L'alta incidenza dei costi delle materie prime, che aumenta sempre più nel tempo, incide pesantemente sulla competitività del sistema produttivo europeo;

*c)* il costo delle materie prime e la loro incidenza sul costo finale dei prodotti impongono iniziative eco-innovative in grado di aumentare la produttività delle risorse impiegate e di favorire l'ecoinnovazione di processo, di prodotto e delle modalità di consumo;

il modello di economia circolare deve fondarsi su un approccio sistemico che favorisca i cosiddetti « fattori abilitanti » con particolare riguardo all'approccio di simbiosi industriale che favorisce e promuove il trasferimento di risorse tra industrie difformi; a nuovi strumenti legislativi per l'*End of Waste*; alla rivalutazione delle città come « miniere a cielo aperto » per il recupero delle materie prime; allo sviluppo di *market place* quale luoghi standardizzati di raccolta e reperimento delle materie prime; allo sviluppo della *sharing economy* e dell'ecodesign e alla diffusione di filiere produttive che partano dai materiali e non dal prodotto;

secondo un recente studio della *Green Alliance*, una strategia ambiziosa per l'economia circolare potrebbe creare numerosi posti di lavoro; solo in Italia la piena implementazione dei principi dell'economia circolare lungo l'intera catena del valore – che comprende progettazione, produzione, uso e gestione del fine vita dei prodotti – potrebbe creare 541 mila nuovi posti di lavoro a fronte di soli 35 mila in uno scenario *business as usual*;

preso atto che:

nel documento di « Analisi Annuale della Crescita » la Commissione Europea (AGS 2016) ha sottolineato la necessità di rafforzare le misure che consentano la ripresa economica europea in un'ottica di sostenibilità, promuovendo investimenti, produttività e accelerando il processo di convergenza. Tra queste, figurano misure volte a preservare e mantenere il valore di prodotti, materiali e risorse nell'economia il più a lungo possibile, riducendo al minimo la produzione di rifiuti;

il Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare COM(2015)614 costituisce pertanto il progetto più articolato, ambizioso e organico in materia di politica ambientale ed economica tra quelli presentati negli anni più recenti dalla Commissione europea;

secondo un recente studio l'economia europea è tuttora un modello di spreco nella creazione di valore a causa del suo sistema di produzione e smaltimento (modello « usa-e-getta »); nel 2012, il 60 per cento dei materiali di scarto è stato conferito in discarica o incenerito, mentre solo il 40 per cento è stato riciclato o riutilizzato. In termini di valore, l'Europa ha perso il 95 per cento del materiale e del valore energetico, mentre il riciclaggio dei materiali e il recupero energetico dai rifiuti ha recuperato solo il 5 per cento degli originali valori delle materie prime. Anche il riciclaggio più efficiente, come quello dell'acciaio e della carta, perde tutt'oggi dal 30 al 75 per cento del valore materiale incorporato nel ciclo prima dell'uso. In pratica, l'Europa utilizza materiali una volta sola;

per quanto riguarda i rifiuti alimentari, si stima che nell'Unione europea si sprechino ogni anno circa 180 chilogrammi di alimenti *pro capite*, per un totale di 100 milioni di tonnellate, che un terzo del cibo sia perso o trasformato in rifiuto e che nelle case venga gettato via il 25 per cento del cibo acquistato;

la costruzione e la demolizione sono, invece, i settori che generano in Europa i maggiori volumi di rifiuti: ogni anno se ne producono 1.000 kg. procapite, circa 500 milioni di tonnellate in tutta l'Unione europea ed i materiali di valore che contengono non sempre sono identificati e recuperati;

utilizzando come indicatore di circolarità il rapporto tra il totale di materiale recuperato e il totale di materiale consumato, risulta che l'Europa nel 2015 è stata « circolare » solo per il 20 per cento; la situazione attuale evidenzia, pertanto, che ci sono ampi margini di miglioramento e che l'attenzione posta dalla Commissione europea con il Piano è pienamente meritoria in quanto suscettibile di assicurare rilevantissimi progressi all'Unione europea;

con il Piano d'azione per l'economia circolare la Commissione europea mira anche a conseguire considerevoli vantaggi economici attraverso la promozione di ingenti risparmi per l'acquisizione, presso fornitori esterni, di materie prime e risorse da impiegare nei processi produttivi, nonché ad offrire enormi opportunità di avanzamento tecnologico, per la maggiore domanda che il Piano può alimentare di tecnologie « di frontiera » e di attività ad elevato valore aggiunto che implicano competenze non facilmente disponibili, in assenza di politiche adeguate di formazione e nuovi opportunità occupazionali;

ritenuto che:

debba essere valutato favorevolmente l'obiettivo di armonizzare le definizioni presenti nelle direttive in materia di rifiuti per allinearle al catalogo europeo dei rifiuti (CER), al fine di evitare ambiguità e disporre di dati comparativi sui progressi compiuti da Stati membri ed enti locali e regionali;

debba essere apprezzata l'introduzione di condizioni minime operative per l'applicazione della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), strumento efficace per la gestione dei rifiuti dal momento che contribuisce a favorire il riutilizzo, la

prevenzione, riciclo e recupero degli stessi, fermo restando che va posta estrema attenzione nell'individuare un « modello unico ed ideale » di EPR da poter applicare uniformemente a livello europeo;

evidenziata l'esigenza di precisare i requisiti minimi di qualità per gli alimenti e di definire una procedura standard minima per il loro recupero a garanzia della sicurezza alimentare, applicabile uniformemente negli Stati membri;

ribadita la richiesta di stabilire ulteriori obiettivi in materia di riutilizzo che siano vincolanti, indipendenti e definiti per flussi specifici di rifiuti, in particolare per i mobili, i tessuti e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

sottolineata l'importanza di prevedere l'obbligo per gli Stati membri di riferire sui rifiuti industriali e per l'Agenzia europea per l'ambiente di monitorare e riferire a tale riguardo entro il 2020, definendo obiettivi di preparazione al riutilizzo e al riciclaggio di tali rifiuti;

riconosciuta la necessità di progressive restrizioni allo smaltimento in discarica, sostenendo il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata e dei rifiuti organici;

ritenuto essenziale confermare il mantenimento dell'obbligo di presentazione di piani di attuazione con calendari dettagliati delle azioni necessarie per conseguire gli obiettivi prescritti, anche nel caso delle deroghe sugli obiettivi per i rifiuti urbani e lo smaltimento in discarica per taluni Stati membri;

valutata l'ampia delega che le proposte di direttiva conferiscono alla Commissione europea nell'adottare atti delegati, invitando i legislatori nazionali a limitarne l'impiego;

considerato, inoltre, che:

è auspicabile coinvolgere le istituzioni nazionali e territoriali in attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema dell'economia circolare, anche attraverso strumenti quali quello ad esempio attivato da alcune regioni italiane con l'istituzione di « Forum dell'economia circolare »;

la leva fiscale ha potenzialità enormi per stimolare un modello di sviluppo basato sulla circolarità ed è perciò importante che le politiche fiscali degli Stati Membri orientino i modelli di produzione e consumo secondo gli obiettivi contenuti nel Piano d'Azione per l'economia circolare;

le PMI rappresentano più del 98 per cento delle imprese europee, forniscono oltre il 67 per cento dell'occupazione totale nell'Unione e il 58 per cento del valore aggiunto lordo e sono *driver* essenziali per la crescita economica dell'Europa e la creazione di posti di lavoro nel settore dei beni e servizi ambientali per cui è opportuno prevedere strumenti che possano essere compatibili con le loro caratteristiche ed esigenze;

la proposta della Commissione europea appare rispettosa del principio di sussidiarietà, pur presentando aspetti di criticità rispetto alla puntuale applicazione del criterio di proporzionalità;

nell'ottica del superamento del modello di economia lineare in favore di quello circolare la normativa comunitaria necessita di essere adeguata cogliendo concetti basilari quali quello di « prodotto come servizio », co-uso del prodotto, riutilizzo, ricondizionamento del prodotto, rigenerazione dei singoli componenti, riciclo, estensione della vita dei prodotti (opposto a quello di obsolescenza pianificata e della progettazione circolare), *downcycling* (processo di conversione di materiali esistenti in materiali di minore qualità o con funzionalità ridotta), *upcycling* (processo di conversione biochimica di materiali in nuovi materiali di qualità più elevata e maggiore funzionalità), compostaggio, digestione anaerobica, simbiosi industriale per disegnare un sistema caratterizzato da rapporti di interdipendenza funzionale in cui i prodotti di scarto di una linea di lavoro diventano un prezioso input per le altre linee;

richiamata la risoluzione (Doc. XVIII, n. 80), approvata dalla 13ª Commissione permanente del Senato il 19 novembre 2014, sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti (COM (2014) 398 definitivo);

richiamata, inoltre, la risoluzione (Doc. XXIV, n. 51), approvata dalla 13ª Commissione permanente del Senato, il 30 luglio 2015, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sugli esiti della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Verso un'economia circolare: Programma per un'Europa a zero rifiuti » e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

preso atto delle risultanze della documentazione pervenuta alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati da parte di portatori di interesse pubblici e privati in relazione al complesso di misure sull'economia circolare,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* si valuti l'opportunità di prevedere, ai fini dell'attuazione in termini concreti del Piano d'azione, la definizione e l'implementazione di un complesso di azioni e interventi coordinati che rispondano ad una logica organica e non si contraddicano, anche allo scopo di massimizzare i risultati conseguibili con le risorse che risulteranno disponibili. A tal fine, sarebbe necessario definire un quadro coerente di misure puntuali, secondo una scansione temporale chiara, che agiscano nella medesima direzione e che consentano di tradurre in termini realistici gli ambiziosi obiettivi delineati dalla Commissione europea;

*b)* andrebbe considerata la necessità di orientare gli strumenti e le politiche europei sulla base dei criteri e degli obiettivi prioritari, utilizzando tutte le risorse che si possono liberare per lo sviluppo dell'economia circolare, eventualmente rimettendo in discussione incentivi e agevolazioni attualmente esistenti che non risultino coerenti con gli indirizzi generali del Piano d'azione;

*c)* andrebbe attivato un sistema di monitoraggio, sia a livello europeo sia a livello nazionale, che misuri i risultati ottenuti e i progressi conseguiti nonché l'efficacia delle politiche messe in atto anche al fine di adottare, se del caso, le opportune misure correttive;

*d)* andrebbe previsto in parallelo un piano europeo della formazione per sviluppare le competenze necessarie alla crescita dell'economia circolare e rafforzare il capitale umano, migliorare le conoscenze per l'individuazione e l'adozione di tecnologie avanzate « di frontiera » e per il ricorso a processi produttivi particolarmente evoluti e suscettibili di assicurare un elevato valore aggiunto, in modo da cogliere le opportunità che si offrono per creare una nuova occupazione di qualità;

*e)* andrebbe valutata l'opportunità di intervenire sul terreno dell'informazione alla generalità dei cittadini oltre che delle imprese, per indurre il cambiamento delle consuetudini e dei comportamenti e la consapevolezza dei vantaggi e delle potenzialità delle politiche proposte;

*f)* accanto alla previsione di incentivi, in forma di agevolazioni e finanziamenti, andrebbe ridefinito il sistema sanzionatorio rendendolo più efficace per punire comportamenti incoerenti con gli obiettivi indicati;

*g)* andrebbero utilizzati gli strumenti di programmazione di carattere generale e la leva fiscale per guidare l'attuazione e la promozione dell'economia circolare, in particolare prevedendo che gli obiettivi indicati rientrino sistematicamente nei Piani nazionali di riforma nell'ambito del ciclo annuale di bilancio;

*h)* andrebbero individuate misure destinate specificamente alle PMI per consentire loro di sfruttare appieno le opportunità che si apriranno nello spazio dell'economia circolare, con particolare riguardo all'accesso al credito;

*i)* andrebbero previste misure di trasparenza, cogliendo tutte le opportunità offerte dal *green public procurement* (GPP), inserendo sistematicamente, negli appalti della pubblica amministrazione, precisi criteri ambientali accanto ai criteri economici, riducendo altresì l'importo delle garanzie richieste per gli operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni ambientali e assicurando la preferenza nella partecipazione agli appalti alle imprese in possesso di certificazioni ISO o EMAS;

*j)* andrebbe promossa e finanziata la progettazione di prodotti di lunga durata, facilmente riparabili, riusabili e riciclabili, penalizzando il ricorso a prodotti di rapida obsolescenza;

*k)* andrebbero previste cospicue misure di sostegno alla ricerca e alla ecoinnovazione al fine di sviluppare tecnologie del riciclo, ad esempio nel settore della plastica puntando su materiali e polimeri compostabili (cellulosa, PLA, materbi e altri derivati di amido) da avviare a riciclo assieme alla frazione organica, investendo maggiormente nella ricerca nel campo dell'utilizzo di $CO_2$ quale materia prima chimica, al fine di offrire ulteriori opportunità per chiudere il ciclo del carbonio.

*l)* si valuti l'opportunità di fissare target più ambiziosi in relazione al riciclo dei rifiuti urbani, degli imballaggi e per quel che concerne la riduzione dei conferimenti in discarica;

*m)* si valuti l'opportunità di introdurre una definizione unica di rifiuto urbano e si adotti un metodo di calcolo delle quantità avviate a riciclo, unico ed armonizzato per tutti gli Stati membri dell'Unione, valutando l'opportunità di fissare un unico punto di misurazione come « l'input nel processo finale di riciclo »;

*n)* si valuti l'opportunità, con scadenze ravvicinate, di opportuni target di riciclo per i rifiuti prodotti da attività commerciali ed industriali;

*o)* si valuti l'opportunità di un pieno sostegno allo sviluppo della raccolta differenziata di qualità quale base per raggiungere obiettivi ambiziosi di riciclo e preparazione al riutilizzo; si valuti pertanto l'opportunità di eliminare la limitazione per cui i sistemi di raccolta differenziata debbano realizzarsi solo laddove sia « tecnicamente, economicamente ed ambientalmente praticabile » introducendo eventuali deroghe solo per le aree scarsamente popolate.

# IX COMMISSIONE PERMANENTE

## (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

*S O M M A R I O*

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il 5G per l'Europa: un piano d'azione. COM(2016)588 final *(Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio)* ..... 144

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il 5G per l'Europa: un piano d'azione.**
**COM(2016)588 final.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto disposto dal citato articolo 127, le Commissioni possono esaminare atti preparatori della normativa comunitaria. L'esame si conclude con la votazione di un documento finale che è trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, segnala che il documento in esame riveste la massima importanza stante il rilievo che il 5G può assumere nel prossimo futuro in moltissimi ambiti.

Merita, quindi, pieno apprezzamento l'iniziativa adottata dalla Commissione europea che trae origine, per un verso, dalla consapevolezza dei ritardi che il nostro continente sta accumulando rispetto alle aree economicamente più dinamiche per quanto concerne i progressi tecnologici e, per altro verso, dalla considerazione per cui programmi di rilevante portata, quali la transizione verso il 5G, possono essere più rapidamente ed efficacemente realizzati sulla base di una strategia condivisa a livello europeo, superando le frammentazioni e i limiti dei singoli Paesi membri.

Sottolinea che nell'ultimo decennio il settore delle comunicazioni elettroniche ha subito cambiamenti significativi. I modelli di consumo e le esigenze sono cambiate radicalmente: la telefonia vocale è stata progressivamente rimpiazzata dalla connettività *internet* tramite dispositivi collegati in rete (*smartphone, tablet, com-*

*puter*, TV) che consentono di accedere a un'offerta crescente di servizi digitali e che richiedono reti sempre più efficienti per la loro fruizione. Tali esigenze aumenteranno sempre più nei prossimi anni parallelamente allo sviluppo di servizi e applicazioni basati sull'*internet* delle cose, sul modello del *software* come servizio e sul *cloud computing*.

Ritiene che per poter cogliere pienamente i vantaggi economici e sociali di questa trasformazione digitale – ad esempio sulla tematica della cosiddetta « industria 4.0 » – sia indispensabile garantire il dispiegamento su vasta scala di reti ad altissima capacità. Ciò appare particolarmente necessario nelle aree in cui si concentra il numero più elevato di attività economiche e di popolazione, vale a dire nelle aree urbane, ma anche nelle aree periferiche e rurali, per evitare che le condizioni di ritardo di sviluppo e di marginalizzazione si aggravino.

Segnala che la comunicazione in esame prende le mosse proprio dalla conferma della necessità di garantire entro tempi rapidi una connettività *internet* che per qualità e velocità sia allineata agli standard dei Paesi più avanzati; ritiene che tale necessità si ponga con particolare urgenza per il nostro Paese che, come purtroppo confermano i monitoraggi annuali effettuati dalla Commissione europea sull'attuazione dell'Agenda digitale, continua a collocarsi agli ultimi posti in Europa per qualità dei servizi e per disponibilità di reti di nuova generazione, nonostante una recente inversione di tendenza.

In tale contesto, il 5G è visto come una risorsa cruciale per consentire all'Europa di competere a livello globale. Il settore della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) rappresenta circa il 4 per cento del PIL dell'EU e gli investimenti nell'ICT sono responsabili di circa la metà della recente crescita di produttività in Europa. Dalle stime citate dalla Commissione europea, si prevede che nel 2025 le entrate facilitate dall'accesso a tecnologie di 5G a livello mondiale raggiungeranno i 225 miliardi di euro e che in quattro settori fondamentali (automobilistico, salute, energia e trasporti) potrebbero raggiungere i 114 miliardi di euro l'anno. Inoltre, il 5G ha il potenziale per generare nuova occupazione e supportare la crescita nell'industria innovativa, permettendo nuovi modelli di *business* e offrendo nuovi servizi.

La Commissione europea fissa tre obiettivi strategici per il 2025. Il primo riguarda la connettività Gigabit per i luoghi motore di sviluppo socioeconomico (scuole, poli di trasporto e principali prestatori di servizi pubblici); il secondo concerne la copertura 5G per tutte le aree urbane e le principali vie di trasporto terrestre; il terzo mira a garantire l'accesso per tutte le famiglie europee a connessioni *internet* di almeno 100 Mbps.

La comunicazione delinea un piano di azione per uno sviluppo rapido e coordinato delle reti 5G in Europa da realizzare attraverso il partenariato tra la Commissione europea, gli Stati membri e il mondo dell'industria.

Il partenariato 5G, lanciato dalla Commissione europea nel 2013, è uno dei progetti pubblico-privato cofinanziati dalla Commissione europea nell'ambito del programma *Horizon 2020* per il campo dell'ICT. Esso è dotato di un *budget* complessivo di 1,4 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 (700 milioni di euro stanziati dalla Commissione europea e 700 milioni di euro dal settore privato) ed è finalizzato alla creazione di *network* di comunicazione di nuova generazione e di servizi di connessione superveloci. Nell'ambito della prima fase sono stati individuati 19 progetti di ricerca, tra cui saranno ripartiti 128 milioni di euro.

Segnala che la Commissione europea stessa ritiene che le attività di ricerca da sole non basteranno a trasformare il 5G in una realtà concreta entro il 2020, ma che saranno necessari coordinamento e pianificazione a livello transfrontaliero, al fine di evitare il rischio di una frammentazione tra Stati membri in termini di disponibilità dello spettro, di continuità del servizio attraverso le frontiere e di applicazione delle norme. Avverte che la mancanza di pianificazione e coordinamento a livello

europeo potrebbe ritardare l'introduzione del 5G, come è avvenuto in passato per il 4G (nel 2015, oltre il 75 per cento della popolazione degli USA aveva accesso al 4G, a fronte di un 28 per cento della popolazione dell'UE) e a differenza di quanto avvenne per la definizione dello standard GSM, che è alla base dei servizi mobili 2G, quando l'Europa svolse un ruolo fondamentale. Segnala, quindi, che con il 5G l'Unione europea sta cercando di guadagnare un vantaggio competitivo assumendo un ruolo guida nella definizione e nella standardizzazione della tecnologia. Ad avviso della Commissione europea, infatti, attraverso una partecipazione attiva nello sviluppo del 5G, l'Europa potrebbe conquistare una parte significativa nei mercati correlati della proprietà intellettuale, del *network expertise*, della produzione di dispositivi e dello sviluppo di applicazioni.

In ogni caso, il 4G continuerà ad essere sviluppato e anche impiegato. Il 5G non è concepito, infatti, come una tecnologia sostitutiva del 4G, ma piuttosto come complementare e integrativa dello stesso con nuove potenzialità. Ricorda che seppur, ad oggi, si considera che l'uso del 4G proseguirà per molti anni prima che il 5G prenda il sopravvento è molto importante essere pronti.

Sottolinea che rispetto alla tecnologia 4G, quella denominata 5G dovrebbe consentire la trasmissione di quantità enormemente superiori di dati in tempi ridottissimi, garantendo un elevato livello di sicurezza e affidabilità oltre che di efficienza, riducendo il costo per unità dei dati trasmessi. Rileva, altresì, che l'evoluzione verso il 5G discende, oltre che dall'inevitabile processo di affinamento e avanzamento tecnologico, da una serie di altri fattori oggettivi, a partire dal costante aumento dei dispositivi connessi a *internet* (secondo alcune previsioni nel 2019 ci saranno 24 miliardi di dispositivi collegati in rete rispetto ai 14 miliardi del 2014 e parte di questa crescita sarà dovuta alle comunicazioni *machine-to-machine* (M2M) nell'*Internet of Things*). Gli oggetti intelligenti, come contatori, elettrodomestici, *robot* industriali, autoveicoli e oggetti portatili come orologi o indumenti necessitano di essere connessi in rete per comunicare le informazioni che raccolgono e per poterle utilizzare tempestivamente. Entro il 2020, le connessioni M2M ammonteranno al 46 per cento del totale dei dispositivi e delle connessioni. Allo stesso modo crescerà anche il traffico dati, specialmente quello mobile. Per il 2020, ci sarà un traffico *internet* mobile 30 volte superiore a quello del 2010. L'aumento è dovuto in larga parte a volumi più grandi di video a forte intensità di dati e all'uso crescente del *cloud computing*, così come al crescente numero di dispositivi connessi (*smartphones* e *tablets*).

Segnala che la crescente domanda sta facendo aumentare i costi per gli operatori di rete, che guardano al 5G come ad un modo per ridurre i costi per bit trasmessi, e che l'energia rappresenta un grande costo per gli operatori di rete e che i richiesti aumenti di copertura possono portare i costi a livelli ancora più elevati (le stazioni di base *wireless* rappresentano quasi il 60 per cento del consumo di energia della rete mobile). Rimarca che un più basso consumo di energia per dispositivi mobili significa anche una maggiore durata delle batterie, cosa particolarmente importante per l'*Internet of Things*, perché sostituire o ricaricare le batterie incorporate nei dispositivi è molto costoso, senza dimenticare che l'efficienza energetica è importante anche in termini di attenuazione dell'impatto ambientale e dei cambiamenti climatici.

Numerose sono le nuove applicazioni che la rete 5G, con una maggiore capacità e densità e più efficiente, può consentire. In particolare, le applicazioni *E-health* possono anche ridurre i costi sanitari consentendo ad alcuni pazienti di ottenere cure ed esami presso la propria abitazione, anziché presso strutture ospedaliere. Il trasporto su strada può diventare più sicuro e più efficiente grazie allo scambio di informazioni tra veicoli connessi. Inoltre, le informazioni sullo stato del traffico possono consentire agli automobilisti di trovare percorsi alternativi e

la capacità dei veicoli di rispondere velocemente ai dati di rete può consentire lo sviluppo dei veicoli a guida automatica. L'industria e la manifattura possono beneficiare della connettività 5G. Robot intelligenti connessi a costi minimi possono comunicare tra loro e aumentare l'efficienza della produzione, ridurre i costi e produrre prodotti personalizzati. Né si possono trascurare le opportunità di impiego che il 5G può offrire per quanto concerne le cosiddette *smart grid* per la ricerca di soluzioni efficaci per adattare il sistema energetico all'evoluzione della domanda e alla progressiva decentralizzazione dell'offerta. Un sistema di trasmissione dati efficiente, rapido e non costoso è fondamentale per il funzionamento di un simile sistema decentrato che dovrà rispondere in tempo reale a variazioni possibili in uno qualunque dei suoi nodi.

Tra i requisiti principali del 5G vi è la necessità di disporre di bande adeguate. Tali bande sono disponibili nello spettro radio soprattutto al di sopra dei 6 GHz, la cui designazione sarà all'ordine del giorno della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2019 (WRC-19). È significativo al riguardo che alcuni dei Paesi che al di fuori dell'Unione europea si trovano in una posizione più avanzata (Corea del sud e Stati Uniti) stiano lavorando sulla possibilità di utilizzare la banda dei 28GHZ che attualmente non è occupata.

Per consentire la diffusione del 5G fin dal 2018, gli Stati membri e la Commissione europea, lavorando congiuntamente nel gruppo « Politica dello spettro radio » (RSPG), hanno riconosciuto l'importanza dell'individuazione di bande di frequenza « pioniere » comuni. La prima serie di bande pioniere dovrebbe includere una combinazione di spettro che dovrebbe comprendere, tra l'altro, la banda 700 MHz che dovrà essere resa disponibile entro il 2020-2022 (come previsto dalla proposta di decisione della Commissione europea su cui la Commissione Trasporti della Camera si è pronunciata adottando un documento finale).

Per quanto riguarda più in dettaglio il contenuto del piano d'azione, esso è strutturato sulla base di due elementi chiave: l'allineamento delle tabelle di marcia e delle priorità per l'avvio coordinato del 5G in tutti gli Stati membri, con l'obiettivo di una prima introduzione delle reti entro il 2018 e del progressivo lancio di servizi a carattere commerciale al più tardi entro la fine del 2020; la messa a disposizione di bande di spettro provvisorie per il 5G in vista della suddetta Conferenza mondiale sulle radiocomunicazioni del 2019 (WRC-19), da integrare il prima possibile con ulteriori bande, lavorando, nel contempo, ad un approccio comune per autorizzare le bande di spettro superiori ai 6 GHz, specifiche per il 5G. In tale contesto, nel piano sono individuate otto azioni.

In sostanza, la Commissione europea pone particolare enfasi sulla necessità di uno stretto coordinamento tra i diversi Paesi membri per assicurare una tendenziale uniformità nella tempistica e nei criteri adottati per l'avvio, anche in via sperimentale, del 5G in modo da garantire un ambiente sostanzialmente omogeneo che non esasperi la frammentazione dei mercati ma tenda invece a creare un mercato unitario.

Per questo stesso motivo, la Commissione europea sottolinea l'esigenza di pervenire ad una standardizzazione tecnica e a una normazione coerente sulla base di un approccio olistico.

Sottolinea che nella comunicazione all'esame particolare attenzione viene posta ai profili che attengono al reperimento delle risorse finanziarie indispensabili per sostenere e implementare l'evoluzione verso il 5G e che, a tal fine, un ruolo decisivo potrebbe essere svolto dalla BEI, chiamata istituzionalmente a supportare gli investimenti nelle reti e nelle infrastrutture, che potrebbe dedicare a questo obiettivo risorse ingenti, stante la elevata capacità finanziaria, non pienamente sfruttata, che contraddistingue l'Istituto, oltre che dal Fondo europeo per gli investimenti strategici, di cui al cosiddetto « Piano Juncker », che proprio recentemente la Commissione europea ha proposto di potenziare prolungandone l'operatività.

È dell'avviso che la comunicazione offra l'occasione per fare il punto su una serie di questioni di evidente carattere strategico non soltanto per il settore specifico ma anche, più in generale, per le prospettive di sviluppo e di avanzamento tecnologico delle economie europee come se, sempre più, « l'economia digitale » tenda a diventare l'economia *tout-court*. Ritiene, quindi, che sia un documento da valutare con la massima attenzione, che pone in particolare il nostro Paese di fronte alla necessità di assumere decisioni fondamentali che solo recentemente sembrano aver trovato una sufficiente attenzione. Rimarca che se, da un lato, è necessario un ripensamento del piano di assegnazione e di utilizzo delle frequenze, dall'altro sono stati positivi gli sforzi fatti per indurre gli operatori a investire di più per il potenziamento delle reti, in primo luogo di quelle in fibra ottica, restando, in ogni caso, pressante la necessità di porre in essere una politica coerente volta a sostenere la domanda e l'offerta di servizi evoluti via *internet*.

Ritiene inoltre, per la parte che è di più diretto interesse della Commissione, che le misure che sono state recentemente introdotte con la legge di bilancio nell'ambito della cosiddetta Industria 4.0 rappresentino un passo aggiuntivo che richiede tuttavia un ripensamento complessivo e coerente di vari aspetti della normativa vigente e un aggiornamento della strumentazione a disposizione.

Si dice convinta che l'Italia debba mantenere altissima l'attenzione sul ritardo accumulato non soltanto rispetto alle aree economiche più dinamiche ma anche rispetto alla maggior parte dei partner europei nonché che una perdurante arretratezza su questo fronte potrebbe relegare il nostro Paese in una condizione di progressiva marginalizzazione. Rilevando che sia di tutta evidenza che non si possa demandare unicamente agli operatori la responsabilità di porre in essere tutte le iniziative necessarie allo scopo, richiama l'importanza del piano strategico per la banda ultra larga, parte della strategia Italia Digitale 2020, che proprio nelle scorse settimane ha visto aggiudicato il primo lotto per i lavori relativi alla banda ultra larga in Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Ritiene, quindi, che il Piano 5G sia in linea con, e vada a completare, gli sforzi fatti per recuperare il ritardo e tornare a essere competitivi nell'economia mondiale.

In conclusione, in considerazione dell'importanza strategica del piano d'azione in esame per lo sviluppo dell'economia digitale dell'Unione europea, e in particolare nel nostro Paese, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità, nei tempi e nei modi, di procedere a un ciclo di audizioni per acquisire utili elementi di valutazione e dati ai fini di una più approfondita istruttoria che tenga in considerazione tanto gli aspetti relativi al versante internazionale ed europeo quanto a quello nazionale.

Vincenzo GAROFALO, *presidente,* avverte che possibili deliberazioni circa lo svolgimento di audizioni in materia saranno assunte in sede di Ufficio di Presidenza. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

# X COMMISSIONE PERMANENTE

## (Attività produttive, commercio e turismo)

*S O M M A R I O*

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame, in sede di Atti dell'Unione europea, sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016) 283).

Audizione del dottor Giovanni Pitruzzella, presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ..... 149

Audizione dell'avv. Mario Fiorentino, direttore della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico ..... 149

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* ..... 149

AVVERTENZA ..... 152

### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 20 dicembre 2016.*

**Audizioni, nell'ambito dell'esame, in sede di Atti dell'Unione europea, sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016) 283).**

**Audizione del dottor Giovanni Pitruzzella, presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.25.

**Audizione dell'avv. Mario Fiorentino, direttore della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.25 alle 10.55.

### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 11.**

**Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.**
**Nuovo testo C. 1178 Iacono.**
(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore Tiziano Arlotti, illustra i contenuti del nuovo testo della proposta di legge C. 1178-A.

Il testo all'attenzione della Commissione è il frutto dell'esame svolto dalla IX Commissione, che ha svolto in merito anche un ampio ciclo di audizioni. La proposta di legge consta di 11 articoli ed è diretta a favorire la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, comprensive dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle (articolo 1). La proposta di legge disciplina inoltre, per la prima volta, la circolazione dei ferrocicli sulle linee ferroviarie dismesse e sospese (articolo 10).

L'articolo 2 individua le modalità secondo le quali sono definite le tratte ferroviarie ad uso turistico. La disposizione prevede che su proposta delle Regioni, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare, in prima applicazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui si tratta sono individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico. Con identica procedura si provvede alla revisione e all'integrazione del suddetto elenco.

Le tratte ferroviarie che possono essere classificate « ad uso turistico » sono esclusivamente quelle dismesse e sospese (non è quindi consentito classificare come tratta ad uso turistico una tratta ferroviaria aperta al traffico commerciale). Sono inoltre individuate in via transitoria alcune tratte come ferrovie turistiche (articolo 11). Tale individuazione è effettuata dalla legge ed opera soltanto qualora il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previsto dall'articolo 1, non venga tempestivamente emanato. Le linee turistiche sono individuate salvo che la Regione interessata, con propria delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non ne richieda l'esclusione. L'articolo 2 prevede infine che I tracciati ferroviari, le stazioni individuate come luogo di fermata, le opere d'arte delle tratte ferroviarie ad uso turistico, nonché le relative pertinenze, siano utilizzati e valorizzati per le finalità indicate nella proposta di legge, fermo restando il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 3 prevede la registrazione dei rotabili storici e turistici individuandone le caratteristiche. Sono definiti rotabili storici i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale che abbiano compiuto il 50° anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il 25° anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale. Sono inoltre classificate come rotabili storici le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto. Sono definiti rotabili turistici quei mezzi che abbiano esclusivo utilizzo turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte. Si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza Stato-Regioni, sia disciplinata nell'ambito del Registro Immatricolazioni Nazionale una apposta sezione dedicata ai rotabili storici e turistici. L'iscrizione avviene, senza oneri per l'interessato, a cura dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, che può avvalersi, tramite apposita convenzione, di Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e di altre associazioni di categoria. Possono essere iscritti i rotabili idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie ad uso turistico o nelle altre tratte ferroviarie. I rotabili storici e turistici non idonei alla circolazione possono

essere iscritti in un apposito albo tenuto a cura di Fondazione Ferrovie dello Stato. Si rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione dei requisiti di idoneità alla circolazione per i rotabili iscritti alla apposita sezione del Registro di cui al presente articolo. Si precisa che tali requisiti siano equivalenti in termini di sicurezza complessiva, rispetto a quelli prescritti per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale ma comunque idonei a garantirne la valorizzazione e l'uso.

L'articolo 4 precisa che le tratte ferroviarie ad uso turistico restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture. Tali tratte sono classificate, ai fini della manutenzione ed esercizio, con apposita categoria turistica. Gli interventi da effettuare su tali tratte ferroviarie possono essere finanziate dallo Stato nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero con riferimento alle infrastrutture ferroviarie regionali, nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione agli investimenti. Le tariffe destinate al gestore dell'infrastruttura nazionale derivanti dall'utilizzo di tratte ferroviarie ad uso turistico sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 5 ha ad oggetto la gestione del servizio. Sono a questo proposito stabiliti alcuni principi fondamentali. In primo luogo la gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie. Al contrario la gestione delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, può essere esercitata dai soggetti pubblici o privati. Con riferimento alle modalità di affidamento del servizio si prevede, ove siano superate le soglie previste dalla normativa nazionale ed europea in tema di affidamento di servizi, l'applicazione della disciplina generale prevista dal codice degli appalti relativa agli appalti nei settori speciali (tra i quali rientra anche il trasporto ferroviario). Qualora invece tale soglia non sia superata è introdotta una procedura semplificata, modellata su quella prevista dal nuovo codice degli appalti in materia di sponsorizzazioni.

L'articolo 6, concerne la circolazione dei rotabili storici e turistici e dei rotabili normali sulle tratte ferroviarie ad uso turistico e la definizione dei livelli di sicurezza ferroviaria. È attribuita all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, che provvede entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione dei livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio. Tali misure, di carattere generale, devono essere poi adottate dal gestore dell'infrastruttura che definisce, con specifiche istruzioni tecniche e operative, le misure compensative o mitigative del rischio da adottare concretamente, individuandole nell'ambito di quelle indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero prevedendone altre equivalenti in relazione ai livelli di sicurezza. La procedura prevede che il gestore trasmetta in via telematica le istruzioni tecniche adottate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che entro 30 giorni può richiedere modifiche o integrazioni, sulla base di una puntuale analisi che evidenzi l'inadeguatezza delle stesse rispetto ai livelli di sicurezza da garantire. In assenza di richieste di modifiche o integrazioni, trascorso il termine di cui al periodo precedente, l'impresa ferroviaria provvede ad adottare le istruzioni tecniche stabilite dal gestore dell'infrastruttura.

L'articolo 7, concerne invece la circolazione dei rotabili storici e turistici su

tratte diverse quelle destinate ad uso turistico. Tale circolazione è ammessa esclusivamente al fine di svolgere il servizio di trasporto sulle tratte ferroviarie ad uso turistico ed è inoltre subordinata alle seguenti condizioni: deve essere disponibile un'apposita traccia oraria; devono essere rispettati i requisiti stabiliti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. È infatti previsto che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie individui misure di sicurezza per la circolazione equivalenti in termini di sicurezza complessiva a quelle prescritte per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale, garantendo comunque la piena operatività dei rotabili storici unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile e attrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.

L'articolo 8, stabilisce che le associazioni e le organizzazioni di volontariato con specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale, sulla base di apposite convenzioni con i gestori delle attività commerciali e turistiche, possano essere coinvolte nella gestione di servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili. Le convenzioni possono anche prevedere la partecipazione delle citate associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati sia dalle imprese che curano le iniziative turistiche che dalle imprese ferroviarie.

L'articolo 9, prevede che il gestore del servizio di trasporto assicuri l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse al servizio con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.

L'articolo 10, disciplina la circolazione dei veicoli a pedalata naturale e/o assistita (cosiddetti ferrocicli o velorail) a condizione che tali mezzi siano in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI sulle linee ferroviarie dismesse e sospese. Le modalità secondo le quali la circolazione è ammessa sono definite direttamente dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, che è responsabile della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza della medesima infrastruttura. In ogni caso è sempre vietata ogni forma di promiscuità tra la circolazione di questi mezzi e al circolazione dei treni.

Nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.10.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*AUDIZIONI INFORMALI*

*Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede di Atti dell'Unione europea, sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016) 283) di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti – CNCU.*

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

*S O M M A R I O*

SEDE REFERENTE:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* ..... 153

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 162

*ALLEGATO (Parere approvato)* ..... 164

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 163

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.**
**C. 4135 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, avverte che, come stabilito nell'Ufficio di presidenza dello scorso 14 dicembre, nella seduta odierna si svolgeranno la relazione introduttiva ed eventuali interventi nell'ambito dell'esame preliminare del disegno di legge Atto Camera n. 4135, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro. Ricorda, inoltre, che l'esame potrà proseguirà al termine di un apposito ciclo di audizioni informali da svolgere nell'ambito dell'istruttoria legislativa, segnalando che le modalità di esame del provvedimento, con particolare riferimento allo svolgimento del menzionato ciclo di audizioni informali, potranno essere definite nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato nella giornata di oggi.

Quindi, in qualità di relatore, passa a illustrare il contenuto del disegno di legge, ricordando preliminarmente che il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, è stato presentato dal Governo l'8 febbraio 2016 ed è stato approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica lo scorso 9 novembre. In proposito fa

presente che il provvedimento era stato indicato tra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica nella risoluzione Marchi e altri n. 6-00165, approvata l'8 ottobre 2015, al termine dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015. Successivamente, in occasione dell'esame del Documento di economia e finanza 2016, il 27 aprile 2016, con la risoluzione Marchi e altri n. 6-00244, la Camera ha impegnato il Governo a confermare i collegati previsti dal Documento di economia e finanza 2015 e dalla relativa Nota di aggiornamento. Da ultimo, con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2017-2019, ha confermato, quali collegati alla decisione di bilancio, i disegni di legge già indicati nei precedenti documenti programmatici.

Segnala, preliminarmente, che il provvedimento approvato dal Senato, che ha introdotto significative modifiche al testo del disegno di legge del Governo, consta di ventidue articoli, e si articola in tre Capi, relativi, rispettivamente, al lavoro autonomo, al cosiddetto « lavoro agile » e alle disposizioni finali, che riguardano, specificamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del disegno di legge stesso.

Fa presente che, come risulta evidente dalla stessa struttura del disegno di legge, esso si compone di due insiemi di norme complementari, volte, da un lato, ad introdurre un sistema di interventi che assicuri un complessivo rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi e, dall'altro, a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere l'incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Ricorda che si tratta di temi ai quali da tempo la Commissione ha dedicato particolare attenzione. Per quanto riguarda il lavoro autonomo, richiama, in particolare, l'ampia discussione sulle risoluzioni in materia di iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale, conclusa il 16 dicembre 2015 con l'approvazione delle risoluzioni Ciprini e altri n. 8-00160 e Gribaudo e altri n. 8-00161, anche a seguito di un importante confronto con le più rilevanti associazioni rappresentative dei lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda, invece, il cosiddetto « lavoro agile », ricorda che nel novembre del 2015 la Commissione ha avviato l'esame in sede referente della proposta di legge Atto Camera n. 2014, di cui è prima firmataria la deputata Mosca, ora cessata dal mandato parlamentare, recante disposizioni per la promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro, alla quale è stata successivamente abbinata la proposta di legge Atto Camera n. 3120, di cui è prima firmataria la deputata Ciprini, che reca disposizioni concernenti la flessibilità dell'orario di lavoro, la cessione delle ferie per fini di solidarietà e l'istituzione della banca delle ore. L'esame delle proposte fu successivamente interrotto, anche in considerazione della preannunciata presentazione da parte del Governo del disegno di legge ora all'esame della Commissione.

Passando a illustrare il contenuto del disegno di legge, rileva preliminarmente che nell'ambito del Capo I, che, come ha segnalato, riguarda il lavoro autonomo, l'articolo 1 individua l'ambito applicativo delle disposizioni contenute nel medesimo Capo, precisando che esse si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile. In tali rapporti, secondo la disciplina codicistica, il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, si è chiarito che rientrano nel campo di applicazione del provvedimento i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, che fa espressamente salve le discipline contrattuali particolari contenute nel libro IV del medesimo codice.

Restano, invece, esclusi dall'applicazione del Capo I del provvedimento gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.

Ricorda che, ai sensi di tale ultima disposizione codicistica, sono considerati piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

In proposito, pur ritenendo importante la definizione di un *corpus* di norme applicabili all'intero universo del lavoro autonomo, segnala l'opportunità di valutare se alcune disposizioni del provvedimento, come quella dell'articolo 12, relativa all'indennità di maternità, possano assumere come ambito di applicazione una platea più limitata, tenendo conto, ad esempio, delle differenze che intercorrono tra i lavoratori autonomi che svolgono attività professionali e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'articolo 2 estende l'applicazione alle transazioni commerciali dei lavoratori autonomi delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 231 del 2002, di attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'estensione si applica tanto alle transazioni con imprese, come previsto nel testo del Governo, quanto alle transazioni con pubbliche amministrazioni o tra lavoratori autonomi, e fa salve, da un lato, le norme incompatibili, e, dall'altro, eventuali disposizioni più favorevoli.

In proposito, ritiene opportuno ricordare che, allo stato, nella nozione di imprenditore rilevante ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2002 rientra ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione e che sembrerebbero, quindi, esclusi i lavoratori che non esercitano una libera professione.

Fa presente, poi, che l'articolo 3 reca ulteriori misure per tutelare i lavoratori autonomi nei confronti di comportamenti scorretti dei committenti. In particolare, il comma 1 qualifica come abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere senza congruo preavviso, nonché le clausole con le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla richiesta di pagamento.

Ai sensi del comma 2, è parimenti considerato abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati, come precisato dal Senato.

Il comma 4 prevede l'applicazione ai rapporti contrattuali del Capo I delle disposizioni che vietano l'abuso, da parte delle imprese, dello stato di dipendenza economica della controparte, recate dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 1998. Anche in questo caso l'estensione dell'applicazione, introdotta dal Senato, ha luogo « in quanto compatibile ».

Rileva che l'articolo 4 dispone che, in applicazione della legge n. 633 del 1941, sulla protezione del diritto d'autore, e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo, salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata.

Segnala che l'articolo 5, inserito dalla 11ª Commissione del Senato, reca una delega al Governo in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: individuazione degli atti da rimettere alle professioni ordinistiche, dato il loro carattere di terzietà; riconoscimento del loro ruolo sussidiario, demandando agli iscritti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati a ridurre il conten-

zioso giudiziario e a introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'introduzione del fascicolo del fabbricato.

La delega deve essere esercitata senza che si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva che l'articolo 6 reca una delega al Governo finalizzata al rafforzamento delle prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini e a collegi, anche in questo caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto delegato, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà consentire agli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, di attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla loro volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

Segnala che l'articolo 7 reca una serie di disposizioni di carattere fiscale e sociale. In particolare, i commi 1 e 2, modificando il testo unico delle imposte sui redditi, stabiliscono, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, la totale deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente, disponendo, altresì, che le spese relative all'esecuzione dell'incarico e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Il comma 3 riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo massimo di sei mesi entri i primi tre anni di vita del bambino, alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata. I trattamenti economici eventualmente fruiti in altra gestione o cassa previdenziale non possono complessivamente superare il limite di sei mesi.

Sulla base del comma 4, il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile e il suo ammontare è calcolato, per ciascuna giornata, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo a tale contribuzione versata, calcolato secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 4 aprile 2002. Il comma 5 dispone la corresponsione del trattamento economico, a prescindere dal requisito contributivo, per i periodi entro il primo anno di vita del bambino anche alle lavoratrici e ai lavoratori che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In questo caso, l'indennità è pari al 30 per cento del reddito di riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Segnala che, sulla base del comma 6, le disposizioni in esame si applicano anche in caso di adozione o affidamento preadottivo. Conseguentemente, il comma 7 provvede ad abrogare il settimo e l'ottavo periodo del comma 788 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che prevedono l'applicazione della normativa sulla maternità per gli iscritti alla gestione separata anche ai casi di adozione e di affidamento nonché il finanziamento delle prestazioni a valere sullo specifico contributo previsto dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 151 del 2001.

Al riguardo, ricorda che la normativa vigente riconosce, per le donne, un trattamento economico per congedo parentale a carico della gestione separata dell'INPS, limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino ovvero, in caso di adozione o di affidamento, entro il primo anno di ingresso in

famiglia e sempre che sussista il requisito di tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto. La misura del trattamento economico è pari, per ogni giornata, al 30 per cento di 1/365 del reddito assunto a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità per le medesime lavoratrici.

Il comma 8 concerne la disciplina dell'indennità di malattia per gli iscritti alla gestione separata INPS e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico, attualmente riconosciuta, ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 2001, per i casi di degenza ospedaliera.

L'indennità è riconosciuta per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere.

La disposizione prevede l'equiparazione alla degenza ospedaliera dei periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento.

Passa, quindi all'articolo 8, che introduce modifiche al regime di deducibilità delle spese di formazione nonché disposizioni per favorire l'accesso alla formazione permanente.

La disposizione vigente consente la deduzione per le spese di partecipazione a « convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale », incluse quelle di viaggio e soggiorno, nella misura del 50 per cento del loro ammontare. L'articolo in esame dispone, invece, l'integrale deducibilità, fino a un massimo di 10.000 euro, delle spese di iscrizione a *master* e corsi di formazione o aggiornamento professionale, convegni e congressi, nonché l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità, formazione e riqualificazione professionale, nonché quella degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornite da forme assicurative o di solidarietà.

Rileva che il successivo articolo 9 reca disposizioni volte a favorire l'accesso dei lavoratori autonomi alle informazioni sul mercato e ai servizi di politica attiva del lavoro. In particolare, ai sensi del comma 1, i centri per l'impiego e gli organismi di intermediazione in materia di lavoro sono tenuti a dotarsi, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali, le associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi, il cui elenco è pubblicato dall'ANPAL, ai sensi del successivo comma 2. Come specificato dal comma 3, lo sportello raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce, su richiesta, le relative informazioni ai professionisti e alle imprese, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome, per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse e appalti pubblici, nonché quelle relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali. Nello svolgimento di tali attività, ai sensi del comma 4, i centri per l'impiego si avvalgono anche dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità. Come precisato dalla relazione tecnica, si tratta di attività che già a legislazione vigente i centri per l'impiego sono tenuti a svolgere in favore dei lavoratori autonomi, come disposto dal decreto legislativo n. 150 del 2015, con riferimento alle previsioni di cui agli articoli 35 e 117, terzo comma, della Costituzione. Il comma 5, infine, precisa che agli oneri recati dalle disposizioni dell'articolo in esame si provvede nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

Osserva, poi, che l'articolo 10 delega il Governo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela delle persone che svolgono la loro attività lavorativa negli studi professionali o attività di apprendimento, con o senza retribuzione; determinazione di misure tecniche e amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali e organizzative degli studi professionali; semplificazione degli adempimenti meramente formali; riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale. Dall'esercizio della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 dispone, al comma 1, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, in qualità di stazioni appaltanti, di promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, favorendo l'accesso alle informazioni e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come previsto dal comma 5.

Il comma 2 equipara i lavoratori autonomi di cui al Capo I del provvedimento in esame alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei. Rispetto alla disciplina vigente, recata dal comma 821 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, che viene contestualmente abrogato, si prevede un'estensione della disciplina ai lavoratori autonomi che non svolgano attività come liberi professionisti e si elimina il riferimento al periodo di programmazione 2014/2020 dei fondi europei.

Per favorire la partecipazione ai bandi e il concorso all'assegnazione di incarichi e appalti privati, il comma 3 prevede, per i soggetti che svolgono attività professionale: la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, con l'accesso alle relative provvidenze previste in materia; la possibilità di costituire stabili consorzi professionali; la possibilità di costituire associazioni temporanee professionali.

Segnala che l'articolo 12, modificando l'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo n. 51 del 2001, elimina l'obbligo di astensione dall'attività lavorativa per potere usufruire dell'indennità di maternità nel periodo di congedo obbligatorio.

L'articolo 13 introduce ulteriori misure per la tutela della maternità, della malattia e dell'infortunio. In particolare, al comma 1, si prevede che la gravidanza, la malattia o l'infortunio non comportino l'estinzione del rapporto di lavoro con il committente, in caso di attività svolta in via continuativa, stabilendo che esso rimanga sospeso, senza diritto al corrispettivo, fino a centocinquanta giorni nell'anno solare, fatto salvo il venire meno dell'interesse del committente. La disposizione presenta analogie con i contenuti dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 276 del 2003, abrogato dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che disciplinava gli altri diritti del collaboratore a progetto.

Ai sensi di tale disposizione, la gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportavano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimaneva sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comportava una proroga della durata del contratto, che si estingueva alla sua scadenza naturale. Il committente poteva comunque recedere dal contratto se la sospensione si protraeva per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa fosse stata determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. In caso di gravidanza, la durata del rapporto era prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Il comma 2 prevede che, in caso di maternità e previo consenso del committente, la lavoratrice autonoma abbia la

facoltà, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di essere sostituita da familiari o da soci, anche attraverso il ricorso a forme di compresenza.

Tale ultima disposizione prevede la possibilità, per le aziende in cui operano lavoratrici autonome, di procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici (e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento), all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con il riconoscimento degli sgravi contributivi del 50 per cento previsti dal comma 3 del medesimo articolo 4.

Il comma 3, infine, prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, in caso di malattia e infortunio che impediscono per più di sessanta giorni lo svolgimento dell'attività lavorativa. La sospensione, pari alla durata della malattia, ha un'estensione massima di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati, in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Per quanto riguarda l'articolo 14, rileva che le modifiche al codice di procedura civile da questo introdotte sono volte, in primo luogo, a chiarire che l'elemento caratterizzante della collaborazione coordinata è costituito dall'autonoma organizzazione del lavoro da parte del collaboratore, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, in linea con quanto previsto al riguardo dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015. La seconda novella estende ai lavoratori autonomi il principio di idoneità degli estratti autentici delle scritture contabili come prova scritta ai fini dell'ammissibilità del procedimento giurisdizionale sommario di ingiunzione, attualmente riconosciuto solo in favore delle imprese.

Conclusivamente, rileva che le previsioni contenute nel Capo I del provvedimento pongono le basi per un rafforzamento delle tutele dei lavoratori autonomi nell'ambito del sistema giuridico. In questa sede, tuttavia, a suo avviso, si dovrebbe valutare se vi siano le condizioni per affrontare anche il tema, a lungo discusso, dell'individuazione di un equo compenso per i lavoratori autonomi, che tenga conto della natura e delle caratteristiche delle prestazioni svolte. Il tema acquista, in questa fase, particolare rilevanza anche in considerazione del superamento, da parte del decreto legislativo n. 81 del 2015, dei contratti di collaborazione a progetto. Per tale tipologia contrattuale, infatti, con la legge n. 92 del 2012 (la cosiddetta « legge Fornero ») si era previsto che il compenso corrisposto ai collaboratori non potesse essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e, in ogni caso, sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non poteva, comunque, essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza fosse analogo a quello del collaboratore a progetto. Essendo stata superata la fattispecie del contratto di collaborazione a progetto, non sussiste più analoga garanzia per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione stipulabili in conformità alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015. A suo avviso, nella discussione si dovrà, quindi, valutare questo tema, riportato all'attenzione anche da vicende di cui i deputati della Commissione si sono occupati di recente, come quella di Foodora,

tenendo conto altresì della circostanza che, anche grazie all'evoluzione delle tecnologie, persistono ampi margini per il ricorso a forme di collaborazione coordinata e continuativa, priva dei caratteri della subordinazione.

Passa, quindi, al Capo II, recante disposizioni riguardanti il lavoro agile. Osserva che, come già segnalato, il lavoro agile, o *smart working*, non rappresenta una nuova tipologia contrattuale ma una particolare modalità di svolgimento della prestazione di lavoro basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici e delle possibilità tecnologiche esistenti, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.

In particolare, l'articolo 15, al comma 1, indica che le disposizioni del provvedimento promuovono il lavoro agile quale strumento per incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La disposizione chiarisce che il lavoro agile rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, e con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici. La norma precisa, inoltre, che la prestazione lavorativa è eseguita, in parte, all'interno dei locali aziendali e, in parte, all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Con riferimento agli strumenti tecnologici, il comma 2 stabilisce che il datore di lavoro sia responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore, mentre il comma 3 dispone l'applicazione delle norme sul lavoro agile anche al settore del pubblico impiego, in quanto compatibili, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, (cosiddetta « legge Madia ») e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate.

Ricorda in proposito che l'articolo 14 della legge n. 124 del 2015, nel dettare norme volte a favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, prevede l'adozione di misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il dieci per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Con una successiva direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, sono definiti indirizzi per l'attuazione di tali disposizioni e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

Osserva che il comma 4, analogamente a quanto disposto anche dalle proposte di legge già all'esame della Commissione, prevede l'applicabilità al lavoro agile degli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione ad incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato. Il comma 5, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 16 disciplina le modalità di redazione dell'accordo relativo al lavoro agile, il suo contenuto nonché le modalità di formalizzazione del recesso. In particolare, si prevede che l'accordo sia redatto in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova, mentre il disegno di legge originario prevedeva la forma scritta a pena di nullità dell'accordo. Quanto al contenuto dell'accordo, si prevede che questo disciplini l'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dell'azienda, anche con riguardo al potere direttivo del datore di lavoro e agli stru-

menti utilizzati, individuando, nel contempo, i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

L'accordo può essere a termine o a tempo indeterminato e, in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni, incrementato a novanta nel caso di lavoratori disabili al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.

La norma dispone, infine, che, in presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine o, nel caso di accordo a tempo indeterminato, senza preavviso.

L'articolo 17 disciplina il trattamento economico e normativo del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, stabilendo che questi abbia diritto ad un trattamento non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. Inoltre, a tale lavoratore può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 16, il diritto all'apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle competenze.

Il successivo articolo 18 rinvia all'accordo di cui all'articolo 16 per la disciplina dell'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dal decreto legislativo n. 151 del 2015, e per l'individuazione delle condotte che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Sulla base dell'articolo 19, il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, consegnando annualmente al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una informativa scritta che individua i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. A sua volta, il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

L'articolo 20, infine, dispone, al comma 1, la comunicazione obbligatoria dell'accordo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile e delle sue modificazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente, secondo le procedure previste dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996.

Sulla base del comma 2, il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dell'azienda. Ai sensi del comma 3, tale tutela si applica anche agli infortuni occorsi *in itinere*, durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, quando il luogo sia stato scelto, secondo criteri di ragionevolezza, per esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative.

Nell'ambito del Capo III, che reca le disposizioni finali, l'articolo 21 contiene le disposizioni finanziarie, che prevedono, tra l'altro, l'incremento del fondo istituito dalla legge di stabilità per il 2016 al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un ammontare pari a 4,5 milioni di euro nel 2017, 1,9 milioni di euro nel 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a valere sulle risorse di cui al fondo istituito dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 per fare fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi attuativi del cosiddetto *Jobs Act*. L'articolo prevede, inoltre, la copertura dei maggiori oneri e delle minori entrate recate dagli articoli 7, 8, 12 e 13 nonché una specifica clausola di salvaguardia nel caso in cui gli effetti finanziari complessivi della legge si discostino dalle previsioni.

L'articolo 22, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conclusivamente, segnala come sia senza dubbio significativa la coincidenza dell'avvio dell'esame del provvedimento da parte della Commissione con il secondo anniversario della morte di Davide Imola, sindacalista della CGIL, che ha dedicato gran parte del proprio impegno alla tutela dei lavoratori autonomi e parasubordinati, precari e atipici, fornendo un importantissimo contributo di idee e di proposte, delle quali si dichiara debitore.

Passando, quindi, alle modalità di proseguimento dell'esame del disegno di legge, osserva che la necessità di dotare finalmente il mondo del lavoro autonomo dei presidi e delle tutele che fino ad oggi hanno caratterizzato in modo organico solo la platea dei lavoratori dipendenti è stata lungamente dibattuta e ha portato alla presentazione da parte del Governo del disegno di legge oggi all'esame della Commissione, che raccoglie molte istanze più volte emerse nell'ambito della discussione di atti di indirizzo e altri provvedimenti legislativi. Per tali ragioni, in considerazione anche delle peculiarità dell'attuale situazione politica, a suo avviso, sarebbe opportuno giungere in tempi ragionevolmente contenuti alla conclusione dell'esame del provvedimento, da lungo tempo atteso, assicurando in ogni caso lo svolgimento di una discussione documentata e approfondita, in modo da consentire di pervenire con relativa celerità all'approvazione definitiva del provvedimento medesimo da parte dell'altro ramo del Parlamento. Ritiene che sussistano le condizioni per raggiungere tale importante risultato, considerando la consonanza di intenti in più occasioni manifestata da tutti i gruppi sulle materie affrontate dal provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.**
**Nuovo testo C. 1178.**
(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'espressione del parere di competenza alla IX Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Floriana Casellato, per la sua relazione introduttiva e per la sua proposta di parere.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, segnala preliminarmente che il testo, che consta di undici articoli, investe in modo solo marginale materie di competenza della XI Commissione e che, pertanto, si limiterà ad una rapida descrizione del suo contenuto.

Osserva, in primo luogo, che l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento nella salvaguardia e nella valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, comprensive dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle. Il successivo articolo 2 delinea la procedura amministrativa, basata su un apposito decreto ministeriale, per l'individuazione e la classificazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico,

mentre l'articolo 3, al comma 1, definisce i mezzi storici rotabili e i mezzi turistici rotabili e, ai commi successivi, dispone l'istituzione, nell'ambito del Registro Immatricolazioni Nazionale, di un'apposita sezione dedicata ai rotabili storici e turistici, in cui sono iscritti tali mezzi idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie, mentre i rotabili non idonei possono essere iscritti in un apposito albo tenuto a cura di Fondazione Ferrovie dello Stato.

Sulla base dell'articolo 4, le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze delle ferrovie ad uso turistico restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture, che sono classificate, ai fini della manutenzione ed esercizio, con apposita categoria turistica. Come disposto dall'articolo 5, la gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche ha carattere imprenditoriale e può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie. Segnala che, sulla base del comma 6 di tale articolo, per i servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili resta salva la facoltà delle amministrazioni di procedere ad affidamenti diretti in favore di associazioni di promozione sociale, enti di volontariato, organizzazioni non governative e cooperative sociali.

Fa presente che l'articolo 6 disciplina la procedura con la quale l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria determina i livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio. Ricorda che, sulla base dell'articolo 7, i mezzi rotabili possono circolare anche su tratti della infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, previa disponibilità della relativa traccia oraria, mentre l'articolo 8 prevede la possibilità che la gestione dei servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili sia affidata, tramite apposite convenzioni, ad associazioni e organizzazioni di volontariato che abbiano specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale.

Segnalato che l'articolo 9 dispone che il gestore del servizio di trasporto assicura l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse al servizio con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati, fa presente che il successivo articolo 10 consente la circolazione, sulle linee ferroviarie dismesse e sospese, di veicoli a pedalata naturale o assistita in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI, con modalità che evitino ogni forma di promiscuità con la circolazione dei treni.

Da ultimo, rileva che l'articolo 11, nelle more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, provvede alla prima individuazione di diciassette ferrovie turistiche.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, che incide in modo estremamente limitato e indiretto sulle competenze della Commissione, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 13.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 20 dicembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO

**Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 1178, recante disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico;

rilevato che il provvedimento introduce disposizioni volte a favorire la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, comprensive dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle relative opere d'arte e pertinenze, nonché del materiale rotabile storico abilitato a percorrerle,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

# XII COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari sociali)

*S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 165

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 20 dicembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

# XIII COMMISSIONE PERMANENTE

## (Agricoltura)

*S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 166

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 364 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 166

*ALLEGATO (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione)* ..... 169

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 168

Indagine conoscitiva sul settore della zootecnia nazionale *(Deliberazione di una proroga del termine)* ..... 168

Indagine conoscitiva sul finanziamento delle imprese agricole *(Deliberazione di una proroga del termine)* ..... 168

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 20 dicembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**
**Atto n. 364.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 14 dicembre scorso il relatore, onorevole Falcone,

ha svolto la relazione introduttiva; nella medesima giornata, per conto del relatore, è stata inviata a tutti una proposta di parere.

Ricorda altresì che il termine per l'espressione del parere è fissato al 26 dicembre 2016.

Dà quindi la parola al relatore.

Giovanni FALCONE (PD), *relatore*, prima di formalizzare la sua proposta di parere, fornisce chiarimenti al collega L'Abbate che, nella seduta del 14 dicembre scorso, aveva avanzato una richiesta in tal senso.

Lo stanziamento a favore del CREA – che è subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA – insieme a quelli per i tre Organismi di rilevo internazionale operanti nel settore dell'agricoltura, è stato impegnato al termine del 2015 e, per tale motivo, è stato possibile mantenerlo in bilancio, in conto residui, anche per l'anno 2016, come risulta dal Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2015.

Lo stanziamento che ordinariamente finanzia il CREA per la gestione ordinaria e che non interessa il provvedimento in esame fa riferimento al capitolo del MIPAAF 2084 (Contributi da assegnare al CREA per la ricerca e l'analisi dell'economia agraria), che presentava, nella legge di bilancio 2015, circa 94,8 milioni di euro, in quella per il 2016, circa 99 milioni di euro e che presenta, in quella per il 2017, circa 101,7 milioni di euro.

Lo stanziamento contenuto nel provvedimento in esame trova, invece, la sua base giuridica nella legge n. 549 del 1995, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che all'articolo 1, comma 40, in base al quale gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge in esame (tra i quali è nominato l'INEA), sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti. Negli anni precedenti tale stanziamento faceva riferimento solo al destinatario, INEA, individuando la somma, senza finalizzare, come nel caso del riparto attuale, l'ammontare del contributo ad una particolare specifica destinazione. Nel 2011 è stato previsto un contributo di 462 mila euro, nel 2012 di 526,7 mila euro, nel 2013 di 524,7 mila euro e nel 2014 di 466,9 mila euro.

Con l'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è disposta l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), il quale ha assunto la nuova denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), conservando la natura di ente nazionale di ricerca e di sperimentazione.

Lo schema di statuto del CREA, sul quale la Commissione Agricoltura ha espresso il prescritto parere in data 12 ottobre 2016, prevede all'articolo 11 che le entrate del Consiglio sono costituite dalle seguenti voci: il contributo annuo a carico dello Stato per l'espletamento dei compiti previsti dallo Statuto e per le spese del personale; il contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; i corrispettivi riscossi ed i contributi acquisiti per le attività di ricerca, di formazione e di consulenza svolte a favore di, o in collaborazione con, soggetti pubblici e privati; le assegnazioni finalizzate a progetti speciali disposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o da altre amministrazioni pubbliche; le rendite del proprio patrimonio e l'ammontare di lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati; i finanziamenti per la ricerca derivanti da progetti e programmi dell'Unione europea; i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale

e dall'uso di titoli di proprietà industriale; i proventi derivanti da attività di certificazione delle sementi; ogni altro introito.

Passa quindi ad illustrare la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in titolo (*vedi allegato*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S) ringrazia il relatore per gli ampi chiarimenti forniti; tuttavia, non avendo la possibilità di approfondirne il contenuto, preannuncia che il suo gruppo esprimerà un voto di astensione sul parere sullo schema di decreto in esame.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), ringrazia il relatore per gli approfondimenti svolti e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato)*.

**La seduta termina alle 13.50.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Indagine conoscitiva sul settore della zootecnia nazionale.**

*(Deliberazione di una proroga del termine)*

Luca SANI, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo scorso 14 dicembre, ha convenuto sull'esigenza di prorogare al 31 dicembre 2017 il termine per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, già fissato al 31 dicembre 2016.

Comunica al riguardo che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, a norma dell'articolo 144 del Regolamento.

Propone pertanto di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

**Indagine conoscitiva sul finanziamento delle imprese agricole.**

*(Deliberazione di una proroga del termine)*

Luca SANI, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo scorso 14 dicembre, ha convenuto sull'esigenza di prorogare al 28 febbraio 2017 il termine per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, già fissato al 31 dicembre 2016.

Comunica al riguardo che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, a norma dell'articolo 144 del Regolamento.

Propone pertanto di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 13.55.**

ALLEGATO

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto 364).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 364);

osservato che il medesimo, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, dispone il riparto dei fondi stanziati per l'anno 2015 nello stato di previsione della spesa del MIPAAF, sul capitolo 2200, assegnando le somme mantenute in bilancio, al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, in conto residui, per un ammontare pari a 421.945 euro: al CREA, per 215.104 euro, e a 3 Organismi internazionali che operano nel settore agricolo e, in particolare, all'Organisation Europeenne et Mediterraneenne pour la Protection des Plantes – OEPP, per 162.200 euro; all'ITAL-ICID – Comitato italiano per l'irrigazione e la Bonifica Idraulica, che aderisce all'ICID internazionale – International Commission on Irrigation and Drainage, per 30.000 euro, e alla Europeenne Federation de Zootechnie – EAPP, per 14.641 euro;

preso atto favorevolmente che, nelle premesse allo schema di decreto ministeriale in esame – e, più diffusamente, nella relazione tecnica annessa – si evidenzia, a motivazione del primo finanziamento, la necessità di attivare proposte progettuali redatte dal CREA, con la partecipazione di altri organismi di ricerca e dei Servizi fitosanitari, volte ad individuare criteri per la valutazione dei rischi derivanti dall'introduzione, diffusione e stabilizzazione (Pest Risk Analysis – PRA) di avversità di quarantena o emergenti e di definire le azioni al fine di ridurne i rischi;

ricordato, a tale ultimo riguardo, che – come testimoniato, da ultimo, delle risoluzioni n. 7-00848 Zaccagnini, n. 7-00849 Zaccagnini, n. 7-00870 Taricco, n. 7-00882 Lupo, n. 7-01059 Parentela, concernenti Misure di contrasto alla diffusione di fitopatie in avanzato stato di esame – il tema forma oggetto di grande attenzione da parte della Commissione;

ritenuto infine opportuno verificare la denominazione del terzo organismo internazionale destinatario delle somme stanziate sul capitolo 2200 indicato come « Europeenne Federation de Zootechnie » anziché come « Federation Europeene de Zootechnie » e l'acronimo ad esso riferito erroneamente indicato come EAPP anziché come FEZ (corrispondente alla sigla inglese EAAP);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

# XIV COMMISSIONE PERMANENTE

## (Politiche dell'Unione europea)

*S O M M A R I O*

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 170

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.**
**Nuovo testo C. 1178 Iacono.**
(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, da conto delle sostituzioni.

Intervenendo quindi in sostituzione della relatrice, onorevole Berlinghieri, illustra i contenuti della proposta di legge in titolo, d'iniziativa dell'onorevole Iacono, come modificata dagli emendamenti approvati lo scorso 7 dicembre dalla Commissione Trasporti, che la XIV Commissione esamina in sede consultiva.

L'articolo 1 individua come finalità della proposta di legge la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico – ivi compresi tracciati ferroviari, stazioni e relative opere d'arte e pertinenze – come anche dei rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle.

L'articolo 2 prevede che le tratte ferroviarie ad uso turistico – che possono anche essere linee dismesse o sospese – siano individuate con decreto del Ministro dei beni culturali, su proposta delle regioni e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Con l'articolo 3 si istituisce nell'ambito del Registro Immatricolazioni Nazionale una apposita sezione dedicata ai rotabili storici e turistici.

L'articolo definisce quali rotabili storici i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale, che abbiano compiuto il 50° anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il 25° anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario

nazionale, nonché le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto.

Sono invece rotabili turistici quei mezzi che abbiano esclusivo utilizzo turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano, rispettivamente, la gestione dell'infrastruttura e la gestione del servizio.

Si prevede innanzitutto, all'articolo 4, che le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del loro mantenimento in esercizio, nonché della loro manutenzione, funzionalità e sicurezza.

Gli interventi di ripristino della tratta ferroviaria, possono essere finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione agli investimenti relativi all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza.

La gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche – di cui all'articolo 5 – ha carattere imprenditoriale e può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie. L'articolo disciplina le modalità di affidamento della gestione del servizio di trasporto e le procedure che il soggetto che intende assumere la gestione del servizio di trasporto deve seguire.

La gestione delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, può essere esercitata da soggetti pubblici o privati.

Per i servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili resta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e delle regioni interessate di procedere ad affidamenti diretti in favore delle associazioni di promozione sociale, degli enti di volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali.

L'articolo 6 detta le condizioni di sicurezza della circolazione. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria sulle tratte in questione, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria determina, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio.

L'articolo 7 chiarisce che al fine di svolgere il servizio di trasporto sulle tratte ferroviarie ad uso turistico, i rotabili di cui alla apposita sezione del Registro previsto dall'articolo 3 possono circolare anche su tratti della infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, previa disponibilità della relativa traccia oraria. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie stabilisce le misure di sicurezza che devono essere adottate per la circolazione dei rotabili storici e turistici sulla infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale.

L'articolo 8 stabilisce che per servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili, i soggetti pubblici o privati che gestiscono le attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato che abbiano specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale.

L'articolo 9 prevede che i gestori del servizio di trasporto assicurano l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse al servizio con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.

L'articolo 10 interviene in materia di ferrocicli, stabilendo che la circolazione dei veicoli a pedalata naturale e/o assistita in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI è consentita sulle linee ferroviarie dismesse e sospese, con modalità definite dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, che è responsabile della manutenzione, della funzionalità e della

sicurezza della medesima infrastruttura, evitando comunque ogni forma di promiscuità con la circolazione dei treni.

L'articolo 11 detta le disposizioni transitorie e individua alcune specifiche linee ferroviarie che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, sono qualificate come ferrovie turistiche, salvo che la Regione interessata con propria delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture non ne richieda l'esclusione.

Si tratta delle seguenti linee: a) Sulmona-Castel di Sangro; b) Cosenza-San Giovanni in Fiore; c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio; d) Sacile-Gemona; e) Palazzolo-Paratico; f) Castel di Sangro-Carpinone; g) Ceva-Ormea; h) Mandas-Arbatax; i) Isili-Sorgono; j) Sassari-Palau Marina; k) Macomer-Bosa; l) Alcantara-Randazzo; m) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi; n) Agrigento Bassa-Porto Empedocle; o) Noto-Pachino; p) Asciano-Monte Antico; q) Civitavecchia-Capranica-Orte.

Invita quindi i colleghi ad intervenire, rilevando come i contenuti del provvedimento non sollevino questioni di rilievo in ordine alle competenze della XIV Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.35.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

*S O M M A R I O*

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico. Atto n. 349 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ..... 173

*ALLEGATO (Parere approvato)* ..... 175

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

Audizione del Direttore generale della Banca D'Italia e presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), Salvatore Rossi *(Svolgimento e conclusione)* ..... 174

### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico.**
**Atto n. 349.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di mercoledì 7 dicembre il relatore, sen. Sollo, ha svolto un'ampia illustrazione dello schema di decreto. Ha quindi predisposto una proposta di parere che è stata inviata a tutti i componenti della Commissione e al Governo.

Il senatore Pasquale SOLLO (PD), *relatore*, dà per illustrata la proposta di parere, i cui contenuti aveva già indicato nella seduta del 7 dicembre.

Bruno TABACCI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore *(vedi allegato)*.

**La seduta termina alle 13.30.**

### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.**

**Audizione del Direttore generale della Banca D'Italia e presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), Salvatore Rossi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione, che è l'ultima del ciclo previsto nell'ambito dell'indagine conoscitiva, ringraziando il dott. Rossi e i suoi accompagnatori per la disponibilità dimostrata rinviando di una settimana l'audizione, già prevista per martedì scorso.

Ringrazia anche il professor Donato Masciandaro, docente di economia politica e direttore del Dipartimento di economia « Ettore Bocconi » presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, la cui audizione era anch'essa prevista nella giornata di martedì scorso e che non ha potuto essere presente oggi ma ha inviato una memoria, che sarà pubblicata nel volume degli atti dell'indagine ed è in distribuzione.

Salvatore ROSSI, *Direttore generale della Banca d'Italia e presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS),* svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il dott. Rossi e la delegazione della Banca d'Italia e dell'Ivass per l'importante contributo ai lavori della Commissione, che sarà senz'altro utilizzato nella stesura definitiva del documento conclusivo dell'indagine.

Dopo aver svolto una serie di considerazioni su quanto emerso nel corso dell'indagine, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico (Atto n. 349).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante disciplina del Comitato italiano paralimpico;

visto che:

lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera *f)* e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

il comma 1, lettera *f)* delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti, tra l'altro, a:

semplificare e coordinare le norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità;

riconoscere le peculiarità dello sport per persone affette da disabilità;

scorporare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) il Comitato italiano paralimpico, trasformando quest'ultimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio;

prevedere che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa;

sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata:

la Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015 ha formulato specifici rilievi su singoli articoli, esprimendo nel complesso un giudizio positivo sullo schema che, « in perfetta attuazione della delega [...] attua la riorganizzazione del CIP, senza tuttavia apportare radicali innovazioni al modello di *governance* esistente »;

la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole, suggerendo di introdurre un riferimento alle province autonome sia all'articolo 2, comma 3 (rispetto delle competenze regionali in materia di promozione della massima diffusione della pratica sportiva per i disabili), sia all'articolo 5, comma 1, lettera *e)* (previsione di 3 membri del Consiglio nazionale in rappresentanza delle strutture territoriali regionali);

rilevato, in via generale, che lo schema di decreto legislativo, in coerenza con le previsioni di delega, è finalizzato a scorporare il Comitato italiano paralimpico dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), assicurando i necessari coordinamenti con il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

andrebbe valutata l'opportunità di introdurre una disciplina transitoria (articolo 20), che consenta in prima applicazione di sciogliere il circolo riguardante l'approvazione del nuovo statuto in relazione alle elezioni del Consiglio nazionale del nuovo ente: infatti, sembrerebbe che il nuovo statuto sia indispensabile per procedere alle elezioni dell'organo che dovrebbe adottarlo;

all'articolo 2, comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di:

*a)* un chiarimento in ordine alla previsione che possano partecipare al CIP solo le FSNP e DSAP riconosciute entro la data di entrata in vigore della legge delega, posto che l'articolo 15 disciplina la procedura per ulteriori riconoscimenti di FSNP e DSAP;

*b)* collocare il terzo periodo, a norma del quale il CIP non può procedere al riconoscimento di FSP, DSP o altri enti, per attività paralimpiche che rientrano tra quelle svolte da FSN e DSA, a prescindere dal loro riconoscimento quali FSNP o DSAP, nell'articolo 13, comma 5, dopo il primo periodo (« Le FSP e DSP sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale »);

analogamente, andrebbe valutata l'opportunità di coordinare l'articolo 3, comma 4 con l'articolo 5, comma 2, collocando in un unico contesto normativo le previsioni che rinviano la disciplina del procedimento elettorale per gli organi del CIP allo statuto del nuovo ente;

all'articolo 11, andrebbe valutata l'opportunità di integrare la disciplina dell'incarico di segretario generale del CIP, che, a norma dell'articolo 4, è « organo » del Comitato, con particolare riguardo al suo profilo (vertice amministrativo ovvero braccio operativo della Giunta, nella cui piena disponibilità politica si trova), alla durata dell'incarico (l'articolo 4, comma 2 fissa per gli organi del CIP una durata in carica di 4 anni: andrebbe esplicitato se si applica anche al segretario generale), alle attribuzioni, e, eventualmente, alla revoca e alla decadenza dalla carica;

andrebbe valutata l'opportunità di riformulare in termini più circostanziati:

l'articolo 12, in materia di vigilanza, al fine di contemperare l'autonomia dell'ordinamento sportivo con la tutela di situazioni che, pure ad esso connesse, possono rilevare anche per l'ordinamento giuridico statale;

l'articolo 17, comma 4, il quale dispone che il personale in servizio presso il Comitato italiano paralimpico alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 transita in CONI Servizi Spa, al fine di chiarire che il trasferimento del personale non muta la natura del rapporto in essere (con specifico riguardo alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) e se anche il personale dipendente dalla CONI Servizi Spa, che era in aspettativa perché in servizio presso il CIP e che ritornerà alla stessa società, sarà destinato all'attività del CIP.

# COMITATO PARLAMENTARE

## di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

*S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 177

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 20 dicembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14,10 alle 14,15.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

*S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 178
Comunicazioni del Presidente ..... 178
Esame della proposta di relazione sulla presenza di sostanze perfluoroalchiliche nel sistema idrico della regione Veneto (Relatori: on. Alessandro Bratti, on. Giovanna Palma, sen. Luis Alberto Orellana) *(Esame e rinvio)* ..... 178

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 20 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.45 alle 11.

*Martedì 20 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.*

**La seduta comincia alle 11.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che è pervenuta una richiesta di trasmissione di atti all'autorità giudiziaria. Propone pertanto, concorde la Commissione, che la seduta prosegua in segreto.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che il documento richiesto sia inviato in copia all'autorità giudiziaria richiedente mantenendone la classifica di segretezza.

La Commissione concorda.

Alessandro BRATTI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, che la seduta prosegua in segreto.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

#### Esame della proposta di relazione sulla presenza di sostanze perfluoroalchiliche nel sistema idrico della regione Veneto (Relatori: on. Alessandro Bratti, on. Giovanna Palma, sen. Luis Alberto Orellana).

*(Esame e rinvio).*

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sulla presenza di sostanze perfluoroalchiliche nel sistema idrico della regione Veneto. Avverte quindi che, insieme agli altri due relatori, onorevole Giovanna Palma e senatore Luis Alberto Orellana, ha predisposto una proposta di

testo che sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione.

Intervengono a più riprese, per formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), *relatore*, Laura PUPPATO (PD), Giuseppe COMPAGNONE (AL-A), il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*.

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, avverte che il termine per la presentazione di osservazioni ed eventuali proposte di modifica è fissato per le ore 20 di venerdì 13 gennaio 2017. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

*S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 180
COMMISSIONE PLENARIA:
Comunicazioni del Presidente ..... 180
Esame della proposta di relazione sull'attività svolta *(Esame e approvazione)* ..... 182
*ALLEGATO (Relazione sull'attività della Commissione)* ..... 184

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 20 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 21 alle 21.10.

### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 20 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.*

**La seduta comincia alle 21.10.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di incaricare:

la Polizia scientifica di svolgere le attività tecniche di laboratorio finalizzate all'estrazione dei profili genetici dai campioni che sono stati acquisiti da una serie di brigatisti o loro congiunti;

il dottor Donadio e il tenente colonnello Giraudo di acquisire presso la direzione dello scalo di Pratica di Mare i brogliacci della torre di controllo, i registri contenenti i dati e le informazioni utili determinare con esattezza l'effettiva ora del decollo di ogni velivolo la mattina del 16 marzo 1978, nonché di identificare e escutere, se vivente, l'ufficiale responsabile dello scalo all'epoca dei fatti;

il dottor Donadio, il tenente colonnello Giraudo e il luogotenente Boschieri di compiere approfondimenti relativi alla presenza di un elicottero nell'imminenza della strage di via Fani;

il dottor Mastelloni di procedere all'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da alcune persone al corrente dei fatti;

il tenente colonnello Giraudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da quattro persone informate dei fatti, nonché di acquisire presso il RIS documentazione di interesse;

il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona informata dei fatti.

Comunica inoltre che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato, su proposta dei senatori Gasparri e Giovanardi, l'invio, da parte del Presidente, di una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri al fine di invitarlo a riesaminare il regime di classifica di una raccolta di documentazione classificata « segretissima » che è stata oggetto di consultazione da parte dei componenti della Commissione nell'ambito dell'inchiesta.

Comunica altresì che nella medesima riunione l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, considerate le iniziative già programmate per il 2017, ha convenuto sull'opportunità di rappresentare agli Uffici l'esigenza di iscrivere nel bilancio di previsione per il 2017, a titolo di residuo, tutte le somme che risulteranno non spese al termine del 2016.

Informa, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di trasmettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma gli atti di indagine depositati in data 20 dicembre 2016 dal tenente colonnello Giraudo.

Comunica infine che:

il 12 dicembre 2016 il colonnello Pinnelli ha trasmesso una nota, riservata, relativa all'identificazione di due ufficiali dei Carabinieri citati nelle dichiarazioni a suo tempo rese dal maresciallo Incandela;

il 13 dicembre 2016 il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa a Antonino Arconte;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato tre proposte istruttorie, riservate, relative, rispettivamente: alla acquisizione di sommarie informazioni testimoniali in ordine alla disponibilità di elicotteri da parte del SISMI; a ulteriori richieste all'AISE e all'AISI sulla medesima tematica; a accertamenti su una testimonianza, resa nell'imminenza della strage di via Fani, relativa alla presenza di un elicottero;

nella stessa data il dottor Salvini ha trasmesso il verbale, riservato, delle sommarie informazioni rese da Aldo Bonomi;

il 14 dicembre 2016, il Direttore dell'AISE, Alberti Manenti, ha trasmesso una nota, segreta, relativa a seguiti della segnalazione SISMI del maggio 1978 sul bar Olivetti;

il 15 dicembre 2016 il colonnello Pinnelli ha trasmesso quattro note, riservate, relative a accertamenti in atti compiuti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Nella prima si comunica che non esiste documentazione in atti relativa a un intervento di Aldo Moro nella vicenda del sequestro De Martino. Nella seconda si trasmette un appunto del 17 maggio 1978 relativo alla testimonianza resa dal capitano Pignero su Silvano Girotto. Nella terza si trasmette l'elenco nominativo dei militari in servizio al Nucleo radiomobile Carabinieri « Roma » nonché una copia di una pagina del « Registro delle uscite della pattuglie » del turno dalle 6 alle 12 del 16 marzo 1978 e il verbale di sommarie informazioni rese da un sottufficiale che, il 16 marzo 1978, compì accertamenti su una delle targhe (rubate) utilizzate dai brigatisti in via Fani. Nella quarta si comunica che nulla risulta in atti in relazione a rapporti tra Giovanni Senzani e Francesco Delfino;

nella stessa data il dottor Allegrini ha depositato una nota, di libera consultazione, relativa al « Lascito Medici », raccolta di documentazione a stampa su Moro conservata presso una scuola di Torrita Tiberina, e una nota, riservata, relativa a un primo esame delle carte del Fondo Andreotti conservate presso l'Istituto Sturzo;

il 20 dicembre 2016 il dottor Donadio ha inviato una proposta istruttoria, riservata, relativa a accertamenti su velivoli che decollarono dall'aeroporto di Pratica di Mare il 16 marzo 1978;

nella stessa data il colonnello Pinnelli e il maresciallo Cicalese hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese dall'ex deputato Dario Antoniozzi;

nella stessa data il tenente colonnello Giraudo ha depositato una nota, segreta, con allegati i verbali, parimenti segreti, di sommarie informazioni rese da persone informate dai fatti, e ulteriore documentazione.

**Esame della proposta di relazione sull'attività svolta.**

*(Esame e approvazione).*

Giuseppe FIORONI, *presidente, relatore*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione è stata prorogata dall'art. 12-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito con la legge 25 febbraio 2016, n. 21, e che la legge istitutiva (legge 30 maggio 2014, n. 82), che prevedeva per la Commissione una durata di due anni, disponeva la presentazione al Parlamento di un documento sull'attività svolta nei primi dodici mesi dalla costituzione. A tale compito si è adempiuto con la relazione trasmessa alle Presidenze delle Camere l'11 dicembre 2015.

Fa presente che, alla luce delle norme sopra richiamate, è apparso non solo opportuno, ma anche doveroso presentare una nuova relazione sulle attività svolte nel secondo anno (*vedi allegato*), sulla base dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento della Commissione.

Sottolinea che i temi delle singole parti della proposta di relazione sono stati già oggetto di una prima valutazione nel corso di numerose precedenti sedute, all'esito della quale sono state raccolte osservazioni e suggerimenti, che sono stati recepiti nella proposta di relazione.

Precisa, inoltre, che la proposta di relazione riporta, tra l'altro, talune informazioni contenute in documenti classificati; fermo restando che essi mantengono, per ora, l'attuale regime di classifica, si riserva di procedere all'eventuale declassifica di tali documenti.

Illustra quindi brevemente i contenuti della relazione, rilevando che essa espone i principali filoni d'inchiesta approfonditi nell'ultimo anno e non contiene valutazioni conclusive, lasciando questo compito alla relazione finale.

Ringrazia infine i componenti della Commissione, i collaboratori e gli Uffici per il grande impegno profuso in una fase particolarmente complessa dei lavori parlamentari.

Gero GRASSI (PD) esprime una valutazione positiva del lavoro compiuto, rilevando che esso costituisce la migliore risposta alle obiezioni sull'opportunità e l'efficacia di un'inchiesta parlamentare sulla vicenda Moro. Preannuncia quindi un voto convintamente favorevole.

Paolo CORSINI (PD) si associa alle positive valutazioni del deputato Grassi, rilevando che la relazione è sorretta da una solida base documentale, che consente di porre una serie di interrogativi sulla fondatezza della ricostruzione della vicenda Moro consolidatasi negli anni, ai quali sarà compito della Commissione tentare di rispondere. Preannuncia quindi il suo voto favorevole.

Giacomo CALIENDO (FI-PdL XVII) nel preannunciare il suo voto favorevole, suggerisce di valutare l'opportunità di non anticipare nella relazione le attività di indagine che la Commissione intende svolgere nei prossimi mesi.

Giuseppe FIORONI, *presidente, relatore*, fa presente di aver tenuto attentamente presente tale esigenza e di essersi limitato a indicare nella proposta di relazione possibili piste di ricerca, sulla base di documentazione nota.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL), nel rilevare che il lavoro della Commissione è

stato caratterizzato da un fattivo sforzo per la ricerca della verità, preannuncia, a nome del proprio gruppo, un voto favorevole.

Federico FORNARO (PD), esprime apprezzamento per la proposta di relazione. Rileva che, nel proseguimento dei lavori della Commissione, appare necessario avviare una ricognizione sistematica di documentazione sulla vicenda Moro disponibile in archivi esteri.

Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), dopo aver espresso apprezzamento per la proposta di relazione, sottolinea la necessità di promuovere la desecretazione di documenti utili a una rilettura della vicenda Moro e più in generale della storia del terrorismo italiano.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, relatore, fa presente che, come comunicato all'inizio della seduta, scriverà in tal senso al Presidente del Consiglio dei ministri, secondo quando deliberato nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza.

Fabio LAVAGNO (PD), rileva che il lavoro compiuto dalla Commissione è stato rispettoso, anche se non senza difficoltà, della pluralità di posizioni e di approcci che vi sono rappresentati. Sottolinea che la proposta di relazione contiene, insieme a pochi elementi accertati, numerose ipotesi, e che talune acquisizioni, già poco valorizzate nella relazione approvata lo scorso anno, risultano assenti nella proposta relazione. Per questi motivi, preannuncia la sua astensione.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, *relatore*, pone quindi in votazione la sua proposta di relazione.

La Commissione approva.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, *relatore*, non essendovi obiezioni, si riserva, infine, di procedere al coordinamento formale del testo approvato.

**La seduta termina alle 21.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**ALLEGATO**

# RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

(Relatore: Giuseppe FIORONI, *presidente*)

## SOMMARIO

I. Istituzione, costituzione e attività istruttorie della Commissione ..... 3
1. La proroga della durata della Commissione ..... 3
2. Assetto organizzativo ..... 4
3. Le modalità di svolgimento dell'inchiesta ..... 5
4. Le acquisizioni documentali ..... 7
5. Gli accertamenti affidati ai collaboratori della Commissione o a strutture di polizia ..... 10
6. Le audizioni ..... 13
6.1. Il programma delle audizioni ..... 13
6.2. Le audizioni di testimoni della strage di via Fani ..... 13
6.3. Le audizioni di magistrati, funzionari di polizia e dei servizi ..... 26
6.4. Le audizioni di familiari e collaboratori di Moro ..... 36
6.5. Le audizioni relative al tema delle trattative ..... 42
6.6. Le audizioni relative alla scuola di lingue Hypérion ..... 51
6.7. Le audizioni relative alla scoperta della base di viale Giulio Cesare ..... 57
6.8. Le audizioni di studiosi ..... 60
II. I principali filoni di indagine sviluppati e le prime risultanze ..... 65
7. Premessa ..... 65
8. Le indagini su un possibile covo nell'area della Balduina ..... 65
8.1. La fuga da via Fani e l'abbandono delle auto ..... 66
8.2. Il furgone in via Savoia ..... 70
8.3. Le tracce ematiche ..... 70
8.4. L'edificio della Balduina ..... 73
8.5. Gli accertamenti nel periodo del sequestro ..... 75
8.6. Gli accertamenti successivi ..... 77
8.7. Le ipotesi della Commissione ..... 79
9. La vicenda Moro e i rapporti con i movimenti palestinesi ..... 80
9.1. L'allarme del colonnello Giovannone e la sua sottovalutazione ..... 81
9.2. La documentazione sul messaggio successiva al rapimento Moro ..... 85
9.3. La negazione dei rapporti tra BR e palestinesi dopo il sequestro Moro ..... 87

9.4. L'avvio di una trattativa durante il sequestro ..... 90
9.5 La decisiva fase di fine aprile ..... 92
9.6. Le lettere di Moro e il fallimento della trattativa ..... 94
9.7. I traffici di armi tra Italia e Medio Oriente ..... 103
9.8. Le indagini della Commissione ..... 106
10. Il Superclan e la scuola di lingue Hypérion ..... 111
10.1. Premessa ..... 111
10.2. La nascita del Superclan o "ditta" ..... 113
10.3. La rete estera di Hypérion ..... 122
10.4. La rete italiana del Superclan - Hypérion ..... 126
10.5. Conclusioni ..... 128
11. Morucci e Faranda dal sequestro Moro a viale Giulio Cesare ..... 130
11. 1. La posizione di Morucci e Faranda e il loro "Memoriale" ..... 130
11.2. Le trattative e il ruolo di Piperno ..... 132
11.3. L'assassinio di Moro ..... 138
11.4. L'uscita di Morucci e Faranda dalle Brigate rosse e la latitanza ..... 141
11.5. Le acquisizioni della Commissione sulla scoperta del rifugio di viale Giulio Cesare 148
11.6. L'individuazione della fonte di polizia ..... 151
11.7. Giuliana Conforto e il suo arresto ..... 157
11.8. Giorgio Conforto ..... 160
11.9. Il possibile legame tra i covi di via Gradoli e viale Giulio Cesare ..... 162
11.10. Le ipotesi di un doppio livello e il nodo dell'Autonomia ..... 164
12. Gli approfondimenti sul bar Olivetti ..... 165
12.1. Lo stato degli approfondimenti ..... 165
12.2. L'inchiesta sul traffico internazionale di armi ..... 167
12.3. La vicenda processuale ..... 168
12.4. Gli accertamenti della Commissione e della Procura generale presso la Corte d'appello di Roma ..... 171
12.5. I rapporti tra Aldo Pascucci, Vinicio Avegnano e Tullio Olivetti ..... 174
12.6. La nota del SISMI del 30 maggio 1978 ..... 177
12.7. Gli incroci tra la 'ndrangheta e il traffico di armi ..... 180
12.8. Ipotesi di approfondimento ..... 184
13. Altri filoni oggetto di indagine ..... 186
13.1. La RAF e i rapporti con il terrorismo tedesco ..... 186
13.2. La criminalità organizzata ..... 189

# I. ISTITUZIONE, COSTITUZIONE E ATTIVITÀ ISTRUTTORIE DELLA COMMISSIONE

## 1. La proroga della durata della Commissione

1.1. La legge istitutiva della Commissione (legge 30 maggio 2014, n. 82) ha assegnato alla stessa il compito di accertare (articolo 1):

*a)* eventuali nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro;

*b)* eventuali responsabilità sui fatti di cui alla lettera *a)* riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute.

La medesima legge ha stabilito per la Commissione un termine di ventiquattro mesi dalla propria costituzione, termine entro il quale è chiamata a presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini condotte (articolo 2, comma 1).

Tale termine è stato prorogato al termine della XVII legislatura dall'art. 12-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21.

Anche se la norma di proroga non ha esplicitamente previsto una relazione sulle risultanze delle indagini condotte, è parso opportuno e doveroso dare conto delle numerose attività compiute e presentare un nuovo documento sull'attività svolta al Parlamento, analogamente a quanto era previsto dalla legge istitutiva per il primo anno di attività della Commissione.

1.2. Nulla è stato innovato in relazione alla disciplina relativa all'organizzazione dei lavori, contenuta nella citata legge n. 82 del 2014. Tale disciplina, del resto, si allinea su quella generalmente prevista per le Commissioni parlamentari d'inchiesta, in ossequio all'articolo 82 della Costituzione.

La dotazione finanziaria della Commissione, essa è pari a 17.500 euro per gli anni 2014 e 2016 e a 35.000 euro per l'anno 2015. La Commissione ha improntato la sua attività a una linea di assoluta sobrietà, che ha consentito di disporre di significativi avanzi. Questi consentiranno di procedere a alcune indagini specifiche e di compiere le missioni strettamente necessarie allo svolgimento dell'inchiesta parlamentare.

## 2. **Assetto organizzativo**

2.1. Con riferimento alle collaborazioni esterne, la legge istitutiva (articolo 7, comma 3) affida al regolamento interno anche il compito di stabilire il numero massimo di collaborazioni di cui la Commissione può avvalersi.

La Commissione ha ritenuto di adeguarsi alla *ratio* della norma avvalendosi esclusivamente di collaborazioni a titolo gratuito, senza fissare un tetto e adeguando il numero delle collaborazioni esterne consistenza della documentazione da acquisire e alle competenze professionali che via si rendono necessarie.

Sino alla data di presentazione del presente documento sono stati conferiti venticinque incarichi di collaborazione, tutti a titolo gratuito: tre ufficiali di collegamento con le forze di polizia (Laura Tintisona, primo dirigente della Polizia di Stato, Leonardo Pinnelli, colonnello dei Carabinieri, Paolo Occhipinti, colonnello della Guardia di finanza), sette magistrati (Gianfranco Donadio, Guido Salvini, Antonietta Picardi, Massimiliano Siddi, Antonia Giammaria; Paolo D'Ovidio e Carlo Mastelloni, la cui collaborazione si è perfezionata nell'ultimo anno di attività) e quindici tra esperti in discipline di interesse e ufficiali di polizia giudiziaria (i generali dei Carabinieri in quiescenza Giovanni Bonzano, Pellegrino Costa e Paolo Scriccia; il tenente colonnello dei Carabinieri Massimo Giraudo; i marescialli Marco Mezzetti e Danilo Pinna, appartenenti all'Arma dei carabinieri; i sostituti commissari della Polizia di Stato Maurizio Sensi e Cinzia Ferrante; il sovrintendente della Polizia di Stato in quiescenza Pier Salvatore Marratzu; il dottor Angelo Allegrini; il professor Sabino Aldo Giannuli; l'avvocato Nunzio Raimondi; il maggiore Paride Minervini e il sottufficiale dei Carabinieri Pasquale Cicalese, la cui collaborazione si è perfezionata nell'anno in corso).

Tutti i suddetti incarichi sono a tempo parziale, ad eccezione degli incarichi affidati ai tre ufficiali di collegamento e al dottor Donadio, che sono a tempo pieno.

A tutti i collaboratori si applicano, in tema i criteri stabiliti nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrata dai rappresentanti dei gruppi, del 15 aprile 2015, in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del Regolamento interno della Commissione.

2.2. La deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti acquisiti o prodotti, approvata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 14 ottobre 2014, individua tre tipologie di atti: gli atti segreti, che non possano essere riprodotti e sono consultabili solo dai componenti e dai collaboratori all'interno dell'archivio (articolo 1); gli atti riservati, che possono essere riprodotti solo a beneficio dei componenti e dei collaboratori della Commissione, previa autorizzazione del presidente (articolo 2); gli atti liberi, che possono essere riprodotti, previa richiesta scritta (articolo 3).

L'intero archivio della Commissione è digitalizzato e gli atti richiesti, se riservati, sono consegnati in formato digitale e vengono numerati, cifrati e protetti da un certificato informatico, in modo da consentire l'identificazione del soggetto al quale essi sono destinati.

La disponibilità degli atti, anche più risalenti, in formato elettronico consentirà, al termine delle procedure di declassifica, di mettere a disposizione gli atti formati dalla Commissione che non siano in relazione a indagini in corso o per la quale non si ravvisino persistenti motivi di riservatezza.

## 3. **Le modalità di svolgimento dell'inchiesta**

3.1. Come è stato evidenziato nel primo documento sull'attività svolta, la Commissione ha assunto come primo punto di riferimento per la sua attività di inchiesta il complesso di accertamenti ed indagini già svolte dall'autorità giudiziaria e dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta: la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia ("prima Commissione Moro"), istituita nella VIII Legislatura con legge 23 novembre 1979, n. 597; la Commissione parlamentare d'inchiesta sui risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei

responsabili delle stragi, istituita nella IX Legislatura con deliberazioni della Camera dei deputati del 16 e del 23 ottobre 1986; la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi "Commissione Stragi"), istituita nella X Legislatura con legge 17 maggio 1988, n. 172, e successivamente ricostituita nella XI Legislatura con legge 23 dicembre 1992, n. 499, prorogata nella XII Legislatura con legge 19 dicembre 1995, n. 538 e ulteriormente prorogata nella XIII Legislatura con legge 20 dicembre 1996, n. 646; la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, istituita nella VIII Legislatura con legge 23 settembre 1981, n. 527, e prorogata nella IX Legislatura con legge 1° ottobre 1983, n. 522; la Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «*dossier* Mitrokhin» e l'attività d'*intelligence* italiana, istituita nella XIV Legislatura con legge 7 maggio 2002, n. 90.

L'attività delle precedenti Commissioni è stata sottoposta a un complessivo riesame, che si è sostanzialmente concluso nell'anno in corso.

Tale riesame ha consentito di individuare la presenza di piste investigative non adeguatamente valorizzate nelle indagini svolte a suo tempo e di avviare una complessiva riconsiderazione della vicenda Moro, sia attraverso approfondimenti di tipo documentale sia tramite l'acquisizione di nuove testimonianze sia anche tramite l'impiego, nelle indagini, di moderne tecnologie e nuove tecniche di indagine, non disponibili in precedenza.

Gli elementi acquisiti non consentono ancora una rilettura complessiva della vicenda Moro, ma evidenziano importanti novità rispetto a numerose tematiche, che saranno illustrate nel presente documento. Al termine di questo secondo anno di attività[1], la Commissione intende dunque procedere con la maggiore rapidità possibile alle ulteriori acquisizioni e indagini in modo da presentare, al termine dei lavori, un riesame completo del complesso delle questioni legate al rapimento e all'omicidio di Aldo Moro.

3.2. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione ha mantenuto un rapporto di collaborazione con l'autorità giudiziaria. In diverse occasioni ha ritenuto di segnalare tempestivamente – in ossequio al principio costituzionale di leale

[1] I dati e le informazioni riportate nella presente relazione si riferiscono all'attività svolta dal 5 novembre 2015 al 1° dicembre 2016. Non è stata compresa la sintesi dell'audizione di Alberto Franceschini, pure richiamata nella seconda parte del documento, in quanto questa è iniziata nella seduta del 27 ottobre 2016 e non si è ancora conclusa.

cooperazione tra poteri dello Stato – a diversi uffici giudiziari, per l'eventuale seguito di competenza, elementi emersi nello svolgimento dell'inchiesta parlamentare. In altri casi, l'autorità giudiziaria ha trasmesso alla Commissione le risultanze di indagini compiute.

Tale collaborazione si è realizzata soprattutto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma e con la Procura generale presso la Corte d'appello di Roma – ciascuna delle quali è tuttora titolare di indagini concernenti il caso Moro – e con la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, per i temi relativi a un possibile ruolo della 'ndrangheta nella vicenda Moro.

3.3. In questa seconda fase della sua attività la Commissione ha affiancato la ricerca e individuazione di elementi giuridicamente apprezzabili anche in sede giudiziaria – tramite l'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali e l'esecuzione di accertamenti irripetibili – con un attento lavoro di ricomposizione delle molte e diverse fonti documentali, di natura sia libera sia classificata, conservate in una pluralità di strutture. Ciò nella convinzione che solo l'incrocio tra le attività di indagine propriamente dette e la sistematica rilettura di documentazione dispersa tra una pluralità di soggetti di conservazione e spesso priva di sufficienti strumenti di corredo possa produrre un reale avanzamento delle conoscenze sulla vicenda Moro.

3.4. Le attività istruttorie svolte dalla Commissione possono ricondursi a tre principali tipologie:

*a)* acquisizioni documentali;

*b)* accertamenti affidati ai collaboratori della Commissione o a strutture di polizia;

*c)* libere audizioni.

Nei paragrafi 4, 5 e 6 si esporrà una sintetica panoramica delle attività istruttorie realizzate. Nella seconda parte, si esporranno le risultanze emerse in alcuni specifici e più significativi filoni di inchiesta.

## 4. **Le acquisizioni documentali**

4.1. L'articolo 5 della legge istitutiva attribuisce alla Commissione la facoltà di disporre l'acquisizione di atti e documenti:

*a)* relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale (comma 3);

*b)* relativi a indagini e inchieste parlamentari (comma 3);

*c)* custoditi, prodotti o comunque acquisiti da organi e uffici della pubblica amministrazione (comma 5).

Sulla documentazione così acquisita, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi siano coperti da segreto (comma 4).

La Commissione, avvalendosi dei poteri dell'autorità giudiziaria che le sono attribuiti dall'articolo 82 della Costituzione e confermati dall'articolo 5, comma 1, della legge istitutiva può, infine, disporre l'esibizione e l'acquisizione di documenti formati o custoditi da soggetti privati.

Occorre a questo proposito sottolineare che la situazione della documentazione è estremamente complessa, sia per la pluralità di istituzioni che detengono documenti di interesse, sia per la natura della documentazione stessa, che è stata interessata negli ultimi anni da significativi processi di declassifica e versamento agli Archivi di Stato. Di conseguenza, per ogni tematica affrontata si è fatto ricorso sia a documentazione ormai declassificata e comunemente consultabile sia a complessi documentari che mantengono classifiche di riservatezza o di segretezza.

4.2. Mentre nel corso del primo anno di attività la Commissione ha acquisito integralmente interi complessi documentali di interesse, tra i quali i documenti acquisiti o formati dalle precedenti Commissioni di inchiesta, nel secondo anno di attività si è proceduto a acquisizioni mirate di documentazione di interesse sia da organi dello Stato sia da enti pubblici e privati, sulla base delle tematiche e delle questioni che via via sono emerse nel corso dell'inchiesta. Nel complesso la documentazione acquisita tra il 4 novembre 2015 e il 1° dicembre 2016 ammonta a circa 100.000 pagine.

Tale patrimonio documentale – sulla base di quanto disposto al n. *2)* della deliberazione di acquisizione e informatizzazione di atti e documenti approvata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 21 ottobre 2014 – è stato integralmente digitalizzato e indicizzato a cura del personale del Nucleo delle Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza addetto

alla tenuta dell'archivio della Commissione, nonché del personale del medesimo Nucleo addetto all'archivio informatico delle Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Grazie a questa rilevante e impegnativa attività è possibile disporre di un cospicuo patrimonio documentale, ricercabile attraverso il semplice uso di chiavi testuali, che potrà essere progressivamente messo a disposizione dei cittadini, ove non ostino vincoli di riservatezza o segretezza. A seguito della presentazione del presente documento, si procederà a una prima declassificazione di atti formati dalla Commissione utilizzati o richiamati nello stesso.

4.3. Un primo ambito di acquisizioni documentali ha riguardato materiali già acquisiti da precedenti Commissioni parlamentari, non strettamente appartenenti a filoni di indagine relativi alla vicenda Moro. Si tratta, in particolare, di documenti già acquisiti dalla Commissione Mitrokhin e dalla Commissione Stragi conservati presso l'Archivio storico del Senato della Repubblica, che integrano le acquisizioni già compiute nel primo anno di attività.

4.4. Particolare rilievo ha avuto l'acquisizione in copia digitale di documentazione classificata degli archivi dell'AISE, dell'AISI e del DIS, relativa a numerosi filoni di ricerca. La Commissione ha potuto in questo ambito, grazie alla collaborazione delle strutture incaricate della sicurezza della Repubblica, visionare e acquisire cospicua documentazione che integra quella già oggetto di procedure di declassifica e versamento all'Archivio centrale dello Stato. In un caso, la Commissione ha visionato documentazione classificata come "segretissima" che ha ritenuto di non acquisire in quanto non rilevante per l'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

4.5. Un terzo importante ambito di acquisizioni ha riguardato gli atti giudiziari concernenti le indagini svolte con diretto riferimento al sequestro e all'omicidio di Aldo Moro o a vicende connesse o comunque di interesse.

In questo ambito la principale acquisizione documentale è stata, dal punto di vista quantitativo, un'ampia selezione degli atti del cosiddetto "processo Pecorelli", selezionata da consulenti della Commissione. Ulteriori acquisizioni hanno riguardato documentazione di interesse già emersa nei processi sulla strage di Bologna e sulla strage di Brescia, la documentazione relativa alle Brigate Rosse reperita nel luglio 2016 presso il Policlinico di Milano. Sebbene deliberata e avviata, non è stato possibile

portare a termine l'acquisizione degli atti del cosiddetto processo "Abu Ayad", conservati presso gli archivi del Tribunale di Venezia, a causa delle condizioni di conservazione degli stessi.

4.6. Oltre agli atti parlamentari e giudiziari, altre attività di acquisizione hanno interessato documenti detenuti da organi e uffici della pubblica amministrazione, nonché da privati.

In questo ambito si segnala l'acquisizione in copia, a seguito di versamento da parte del Ministero della difesa, della documentazione riguardante il rapimento e la morte di Aldo Moro prodotta dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e di quella inoltrata da diversi comandi interregionali. È stata inoltre acquisita la documentazione sulla tipografia di via Pio Foà reperita nel deposito Appio, nonché altra documentazione di Polizia relativa a diversi temi.

4.7. Quanto ai soggetti privati, si ricorda, tra le altre:

*a)* l'acquisizione di documentazione presso l'Istituto Luigi Sturzo (Fondo Piccoli, Fondo Granelli, Archivio Andreotti) e la Fondazione Gramsci (Fondo Pecchioli)

*b)* l'acquisizione, tuttora in corso di esecuzione, di materiale fotografico relativo alla strage di via Fani e all'omicidio di Aldo Moro custodito negli archivi di giornali o di agenzie di stampa (ANSA, AGI e Associated Press). Si ricorda, in particolare, l'acquisizione di documentazione fotografica del quotidiano "Il Tempo" e di 395 reperti fotografici dell'AGI.

*c)* l'acquisizione del materiale audio e video sul caso Moro prodotto o acquisito dalla RAI, tra cui i filmati dei telegiornali del periodo di interesse

## 5. **Gli accertamenti affidati ai collaboratori della Commissione o a strutture di polizia**

5.1. Una seconda, tipologia di attività istruttorie si è basata nell'affidamento di accertamenti di varia natura a collaboratori della Commissione o a strutture di polizia.

Complessivamente, sino alla data di approvazione della presente relazione sono stati affidati oltre 230 incarichi.

Gli accertamenti delegati sono di varia natura. Statisticamente il maggior numero di essi ha riguardato l'assunzione di sommarie informazioni testimoniali da

persone al corrente dei fatti o approfondimenti documentali, anche finalizzati all'acquisizione di atti. A queste due tipologie si aggiunge l'esecuzione di accertamenti tecnici, anche irripetibili, delegati alla Polizia scientifica o al RIS di Roma.

Complessivamente, tra il 5 novembre 2015 e il 1° dicembre 2016, sono state realizzate 96 escussioni, che hanno riguardato numerose tematiche: la dinamica della strage di via Fani e gli eventi legati alla fuga dei brigatisti e all'abbandono delle automobili da essi usate in via Licinio Calvo; gli approfondimenti relativi alla possibile presenza di un covo brigatista nell'area della Balduina; la verifica, attraverso l'incrocio delle testimonianze, di affermazioni rese in audizione da diversi soggetti; l'approfondimento della tematica relativa ai contatti operativi tra Brigate Rosse e RAF; il riesame della figura e del ruolo di Toni Chichiarelli; gli approfondimenti relativi alle modalità di scoperta dell'appartamento di viale Giulio Cesare in cui trovarono rifugio Valerio Morucci e Adriana Faranda; l'escussione di soggetti coinvolti, a vario titolo, nei tentativi di trattativa con i brigatisti e nella circolazione delle lettere di Moro; il presunto coinvolgimento di organizzazioni criminali nei tentativi di individuare il luogo di prigionia di Aldo Moro; l'approfondimento delle tematiche relativa alle armi in uso alle Brigate Rosse.

Va sottolineato che anche nel secondo anno di attività della Commissione alcune delle persone escusse non erano mai state ascoltate in precedenza dall'autorità giudiziaria o in sede parlamentare.

5.2. Sono stati disposti accertamenti tecnici, mirati, delegati alla Polizia scientifica o al RIS di Roma, sia su reperti relativi alla scena del crimine di via Fani, sia su reperti relativi all'omicidio di Aldo Moro, nonché su materiale sequestrato nel corso delle indagini – quali ad esempio quelli del covo di via Gradoli – al fine di ricavare, avvalendosi delle più recenti tecnologie, elementi utili alle indagini in precedenza non acquisibili.

In particolare, è in corso un'attività volta alla attribuzione dei profili genetici che sono stati isolati da mozziconi di sigaretta che erano stati sequestrati all'interno della Fiat 128 familiare con targa CD, utilizzata dagli attentatori per arrestare la marcia dell'auto che ospitava l'onorevole Aldo Moro.

Allo stato, si è accertato, tramite l'estrapolazione del profilo genetico dei figli del proprietario dell'autovettura in questione e la successiva comparazione, che uno

degli otto profili è certamente riconducibile al signor Aldo Miconi, originario proprietario dell'autovettura.

Anche dai reperti del covo di via Gradoli sono stati estrapolati quattro profili genetici: due riconducibili a persone di sesso maschile e due di sesso femminile.

La Commissione, quindi, ha individuato alcuni soggetti coinvolti nei fatti ed ha delegato la Polizia ad interpellarli per verificarne la disponibilità a sottoporsi ad un prelievo biologico, da cui ricavare i profili genetici da comparare.

I brigatisti individuati e, in caso di latitanti o deceduti, i loro prossimi congiunti sono stati tutti rintracciati; alcuni hanno prestato il loro consenso a sottoporsi al prelievo.

È stata inoltre effettuata, sempre con l'ausilio delle più moderne tecnologie, una attività finalizzata a rilevare eventuali tracce genetiche Rénault 4 che fu utilizzata dai brigatisti per trasportare il corpo del Presidente Aldo Moro in via Caetani.

Come è noto, l'autovettura in questione ha subito nel corso degli anni pesanti interventi di pulitura, ristrutturazione e restauro, anche con la sostituzione di alcune parti. È stato possibile estrapolare alcune tracce di profilo DNA, delle quali, tuttavia, non è stato possibile stabilire l'origine ematica, né, a causa del decorso del tempo e degli interventi esterni, avere certezza della non riconducibilità a eventi esterni di inquinamento.

Un altro reperto oggetto di accertamenti è una pistola semiautomatica marca Beretta, modello 70, calibro 7.65 Browning, che fu sequestrata nel covo di via Gradoli e non risulta essere mai stata sottoposta a perizia balistica. Sono state quindi disposte dalla Commissione le opportune comparazioni con bossoli e proiettili del medesimo calibro rinvenuti in via Fani, ma gli accertamenti hanno avuto esito negativo.

Sono in corso inoltre accertamenti di natura balistica relativi alle modalità dell'uccisione di Moro, le cui risultanze saranno rese disponibili a breve.

Sono state delegate al RIS di Roma attività di comparazione antroposomatica relative a persone che compaiono in fotografie scattate a via Fani a breve distanza dall'attacco brigatista, allo scopo di verificare la eventuale presenza, sulla scena del crimine, di esponenti della criminalità organizzata.

Infine, sono stati affidati allo SCICO della Guardia di finanza accertamenti relativi a persone e società immobiliari o finanziarie di interesse dell'inchiesta.

## 6. **Le audizioni**

### *6.1. Il programma delle audizioni*

Nel definire il programma delle audizioni svolte nel periodo di riferimento, la Commissione ha ritenuto di concentrare la propria attenzione su sei principali aree di interesse:

*a)* l'approfondimento delle testimonianze relative alla dinamica dell'agguato di via Fani già oggetto di escussioni effettuate da collaboratori della Commissione;

*b)* l'audizione di magistrati, dirigenti di forze di polizia e dei Servizi, in relazione alle attività compiute nel corso della vicenda Moro;

*c)* l'acquisizione di testimonianze di persone particolarmente vicine a Aldo Moro;

*d)* l'approfondimento del tema delle trattative tentate per garantire il rilascio di Aldo Moro;

*e)* l'approfondimento della vicenda di Valerio Morucci e Adriana Faranda e del loro arresto;

*f)* l'analisi dei risultati di ricerche e approfondimenti condotti da alcuni studiosi del caso Moro.

In diversi casi, persone che l'Ufficio di presidenza aveva convenuto di ascoltare in audizione hanno preferito declinare l'invito della Commissione, ritenendo di non poter aggiungere nulla a quanto già in atti o comunicando di non essere in condizioni fisiche tali da poter partecipare ad un'audizione.

### *6.2. Le audizioni di testimoni della strage di via Fani*

6.2.1. La Commissione ha proceduto all'audizione di numerose persone, in prevalenza agenti di Polizia, che furono, per ragioni di servizio o casualmente, in via Fani durante la strage o nei momenti immediatamente successivi. Molte di esse erano state già escusse su delega della Commissione, ma si è ritenuto preferibile assumere nuovamente le loro dichiarazioni in audizione, allo scopo di approfondire una serie di temi già affrontati nella prima relazione: il numero dei terroristi presenti e la dinamica dell'agguato; l'arrivo delle forze di polizia; la scomparsa di rullini fotografici; le vie di fuga usate dai brigatisti e l'abbandono delle auto in via Licinio Calvo.

Il 6 aprile 2016 si è svolta l'audizione di Emidio Biancone, ex agente di polizia che nel 1978 svolgeva la funzione di autista del capo della DIGOS di Roma, Domenico

Spinella, e che era già stato sentito da consulenti della Commissione. L'audizione ha riguardato soprattutto gli orari di partenza e di arrivo di Spinella in via Fani.

Rispondendo a quesiti del Presidente e di altri commissari, Biancone ha ricordato che il 18 marzo 1978 giunse, come di consueto, in Questura, per poi recarsi a prelevare Spinella presso l'abitazione di quest'ultimo e rientrare in Questura alle 8-8.15. Biancone ha poi dichiarato che, mentre si trovava nel cortile della Questura insieme a altri colleghi, Enrico Correale, segretario di Spinella, lo chiamò a gran voce da una finestra per dirgli di preparare in fretta l'automobile di servizio per un'immediata partenza. Nel corso dell'audizione Biancone ha manifestato diverse incertezze sull'orario di partenza dalla Questura, tendendo a collocarlo «dopo le 8.40-8.45», e sulla durata del tragitto. Ha comunque chiarito che fu necessario utilizzare l'Alfasud di colore giallo assegnata al dottor Giancristofaro poiché quella di Spinella era bloccata da altri veicoli della Polizia. Ha dichiarato che sull'automobile salirono Spinella e Giancristofaro e ha aggiunto di non ricordare la presenza di Correale.

Ha affermato che inizialmente Spinella gli diede indicazione di dirigersi in direzione Trionfale e che, dopo aver percorso qualche centinaio di metri da via di San Vitale, ascoltò dalla radio di servizio che la Sala operativa della Questura aveva disposto l'intervento di alcune autoradio in via Fani, disciplinando l'afflusso in zona, per non saturare l'area. Biancone ha dichiarato che, dopo questa comunicazione, si diresse in via Fani, su disposizione di Spinella, percorrendo via Nazionale, piazza Venezia, corso Vittorio Emanuele, via della Traspontina, piazzale Clodio, via Trionfale, via Igea, via Fani. Nel tragitto, compiuto a tratti con l'uso della sirena, non ascoltò nessun commento formulato dai funzionari che erano con lui.

Per quanto riguarda la scena del crimine di via Fani, Biancone ha ricordato che, appena giunto nella strada, notò una volante della Polizia all'incrocio tra via Fani e via Stresa, fermò l'autovettura nei pressi del bar Olivetti e rimase poi in via Fani per molto tempo poiché il suo automezzo rimase bloccato dalle operazioni di sopralluogo dell'area svolte dalla Polizia scientifica. Ha riferito di non ricordare l'orario di arrivo del questore De Francesco, né la presenza di un'autombulanza, né se il bar Olivetti fosse aperto; ha aggiunto di aver appreso, dopo un certo tempo, che un collega ferito era stato prelevato da un'autoambulanza. Ha riferito inoltre di aver notato la presenza di un ciclomotore davanti alla sua autovettura, parcheggiata a pochi metri da una Mini Minor.

A fronte di numerosi quesiti sugli orari di partenza dalla Questura, Biancone ha ribadito che la comunicazione dalla Sala operativa che indicava precisamente via Fani

come luogo dell'attacco terroristico giunse non molto dopo che l'automobile da lui guidata aveva lasciato la Questura, quando era all'altezza della caserma dei vigili del fuoco di via Nazionale. Ha inoltre precisato che, anche se Spinella non gradiva l'uso della sirena, quella mattina fu utilizzata – di sua iniziativa o, come ha successivamente affermato, forse su indicazione di Spinella – dopo aver percorso una parte del tragitto.

Rispondendo a ulteriori quesiti, Biancone ha infine precisato che parcheggiò l'Alfasud sul lato di via Fani per non ostacolare i soccorsi e che in quell'occasione egli vestiva in abiti borghesi.

6.2.2. Nella seduta del 13 aprile 2016 si è svolta l'audizione dell'ex agente Giovanni Intrevado, all'epoca dei fatti in servizio presso il I Reparto Celere della Polizia di Stato, che fu casuale testimone degli avvenimenti del 16 marzo 1978 a via Fani.

Come aveva già affermato in sede di escussione, Intrevado ha dichiarato che, nel momento in cui si svolgeva l'attacco brigatista, egli giunse casualmente con la sua automobile all'incrocio tra via Fani e via Stresa dove notò una donna che imbracciava un'arma automatica impedendo l'accesso dei mezzi a via Fani. Pur avendo una pistola in automobile, non riuscì a intervenire e rimase fermo fino alla fine dell'attacco.

Poté vedere il momento in cui Aldo Moro fu fatto salire da due persone in divisa dell'Aeronautica o dell'Alitalia sull'autovettura impiegata nella fuga, nonché il sopraggiungere di una motocicletta con due giovani armati a bordo, che transitò a bassa velocità e girò poi in via Stresa, dove pochissimi minuti prima si erano dirette le auto dei brigatisti.

Rispondendo ai quesiti dei commissari, Intrevado ha fornito alcuni dettagli sulla corporatura delle due persone in moto, pur dichiarando di non avere ricordi precisi sulle loro fisionomie, ha precisato di non aver visto sopraggiungere alcuna Alfasud di colore giallo e di aver assistito all'arrivo di un'auto della Polizia con due agenti, ai quali Intrevado manifestò la volontà di cooperare, facendosi consegnare una paletta da segnalazione per regolare il traffico. Nel complesso, Intrevado rimase, secondo le sue dichiarazioni, circa 10-15 minuti sulla scena del crimine, prima di allontanarsi con la paletta che gli era stata consegnata. Quando egli lasciò via Fani, la strada non era ancora affollata, ma si registrava solo la presenza della citata auto della Polizia e di alcuni curiosi. Solo dopo diversi giorni, all'inizio di aprile, Intrevado confidò questo episodio al suo comandante, Gaudenzio Truzzi, che stese una relazione di servizio. In tale

occasione non menzionò di aver asportato la paletta, circostanza che tacque e che ha rivelato per la prima volta nell'audizione.

6.2.3. Nella seduta del 21 aprile 2016 si è svolta l'audizione di Renato Di Leva, ex agente di Polizia, che giunse in via Fani nei minuti immediatamente successivi all'attacco brigatista, quando Moro era stato ormai portato via.

Riprendendo le dichiarazioni testimoniali rese a collaboratori della Commissione – che hanno modificato in punti non secondari quanto riferito nella relazione di servizio che egli sottoscrisse nel 1978 – Di Leva ha riferito che il 16 marzo 1978, mentre era fuori servizio, si trovò casualmente a transitare in via Stresa su un'autovettura che gli era stata prestata da un conoscente di cui non ricorda il nome, quando fu superato da una volante della Polizia con tre uomini a bordo, che, per la velocità sostenuta e i segnali acustici inseriti, riteneva fosse impegnata in un intervento. Tale affermazione modifica quanto Di Leva aveva affermato nella relazione di servizio sottoscritta nel 1978, nella quale si parlava di una volante con solo due poliziotti a bordo.

Di Leva ha dichiarato di essersi posto dunque in scia per prestare supporto ai colleghi e di aver potuto osservare, una volta sceso dall'autovettura all'incrocio tra via Fani e via Stresa, la scena del crimine. Ha affermato di non aver visto motociclette, ma di aver notato alcune persone che salivano su una Fiat 128 che si allontanava rapidamente. Rispetto alla relazione di servizio del 1978 ha inoltre aggiunto di aver visto una seconda auto della Polizia, che si allontanò rapidamente, dopo che l'equipaggio ebbe conferito con i colleghi giunti in precedenza.

Di Leva ha riferito di essere stato avvicinato – in una fase temporalmente non molto lontana dal suo arrivo in via Fani, prima cioè che l'ambulanza soccorresse il brigadiere Zizzi – da due colleghi, che gli comunicarono l'indicazione di recarsi in Questura per ordine del dottor Spinella. Ha dichiarato di aver ottenuto invece di recarsi al policlinico Gemelli – forse con l'ambulanza che portava Zizzi o forse con altro mezzo - e di essere stato lì visitato per lo choc subito. Solo dopo, secondo quanto ha affermato, si recò in Questura dove sottoscrisse la relazione poi messa agli atti della prima Commissione Moro. Su tutti questi elementi, peraltro, Di Leva ha, nel corso dell'audizione, rettificato più volte il suo ricordo.

Numerose domande hanno riguardato le difformità tra la relazione di servizio del 1978 e quanto successivamente dichiarato, nonché la presenza agli atti di più copie con identico testo della relazione, tra le quali una di cui Di Leva ha – nel corso

dell'audizione – disconosciuto la firma. In proposito Di Leva ha richiamato le condizioni di nervosismo in cui si trovava e ha dichiarato che la relazione fu scritta dai colleghi della DIGOS e che egli la firmò praticamente senza rileggerla. Di Leva ha infine chiarito che non vide, sulla scena del crimine, una persona con una paletta, né la presenza di un'Alfasud né notò se il bar Olivetti fosse aperto o chiuso.

6.2.4. Il 17 maggio 2016 si è svolta l'audizione di Marco Liberato Di Berardino, sostituto commissario della Polizia di Stato, che, come risulta dalle precedenti inchieste, è stato insieme al suo collega Nunzio Sapuppo il primo appartenente alle forze di polizia a intervenire in via Fani.

Di Berardino ha ricostruito la sequenza degli avvenimenti, sin da quando, intorno alle ore nove, la sua autoradio, appartenente al commissariato di Monte Mario e in servizio di vigilanza all'abitazione del giudice Celentano in via Bitossi, ricevette l'indicazione di intervenire prontamente in via Fani. Di Berardino ha riferito di aver visto una ventina di curiosi, raccolti intorno alla scena del crimine. Ha invece dichiarato di non ricordare la presenza di un altro poliziotto, in borghese, in lacrime, del quale invece aveva parlato in dichiarazioni rese al giudice Imposimato nel 1978.

Rispondendo alle domande del Presidente, Di Berardino ha precisato che lui e il suo collega acquisirono immediatamente le informazioni sulle auto utilizzate dai brigatisti e sulla loro via di fuga e le trasmisero alla Sala operativa della Questura, precisando che non notò la presenza di altre auto della Polizia postesi all'inseguimento dei fuggitivi.

L'audito ha poi ricordato di aver tentato di prestare soccorso al brigadiere Zizzi e, resosi conto delle condizioni del collega, di aver chiesto l'intervento di un'ambulanza; ha rievocato il rapido sopraggiungere in via Fani di più autoradio dei Carabinieri, di una volante della Polizia, nonché l'intervento del dirigente del Commissariato Monte Mario, Enrico Marinelli. Ha dichiarato di non avere alcuna memoria della presenza di personale della DIGOS, né della presenza – riferita da Gherardo Nucci – di un giovane con una paletta in mano che impediva alle vetture in circolazione la svolta in via Fani, né della presenza – riferita da Bruno Barbaro – di una persona di bassa statura con soprabito chiaro che, scesa da un'Alfa Romeo di vecchio tipo, aveva fatto allontanare i presenti.

Di Berardino ha poi dichiarato di ricordare che il bar Olivetti era chiuso e ha precisato che la richiesta dell'intervento dell'autombulanza fatta alla Sala operativa

venne da lui effettuata utilizzando la radio collocata davanti al sedile in cui si trovava Zizzi. Ha infine affermato di non aver ricevuto il 16 marzo o nei giorni precedenti particolari attivazioni di allarme per un possibile sequestro, di non ricordare di essere stato avvicinato da colleghi della DIGOS, di non aver notato una Mini Minor parcheggiata dinanzi al bar Olivetti e di non aver mai commentato, né nel corso di riunioni operative né tra colleghi, la circostanza dei ritrovamenti, a poche ore di distanza l'uno dall'altro, delle autovetture utilizzate dai brigatisti in via Licinio Calvo.

6.2.5. Il 25 maggio 2016 è stato audito Nunzio Sapuppo, capoequipaggio e autista dell'auto del commissariato Monte Mario, che, insieme al suo collega Marco Liberato Di Berardino, fu il primo agente a intervenire in via Fani. Anche in questo caso, oggetto della dinamica è stata la ricostruzione della scena di via Fani.

Sapuppo ha confermato di essere intervenuto in via Fani intorno alle nove, su indicazione della Sala operativa della Questura di Roma, mentre svolgeva un servizio di vigilanza radiocollegata alle abitazioni di alcune personalità residenti in zona, in particolare il giudice Celentano, residente in via Bitossi. In proposito ha precisato che il commissariato Monte Mario impiegava una volante in servizio durante l'intera giornata e che talvolta il personale del commissariato svolgeva attività anche a bordo di autovetture con colori civili, assegnate alla sezione giudiziaria. La zona di Monte Mario era inoltre controllata da un'altra volante, direttamente dipendente dalla Questura, attiva su un'area più vasta, che abbracciava i territori anche di più commissariati. Per gli interventi, tutte le autoradio, comunque, venivano gestite dalla Sala operativa della Questura.

Sapuppo ha poi fornito numerose indicazioni sulle sue azioni in via Fani. Ha ricordato che, dopo aver raggiunto la strada in pochi minuti, azionando i segnali acustici e luminosi, e dopo essere sceso dall'auto, notò il sopraggiungere, quasi immediato, di un'auto dei Carabinieri, di cui non ricorda la direzione di provenienza. Ha riferito di essersi soffermato sugli agenti caduti e di aver notato che il caposcorta, all'interno dell'Alfetta, ancora respirava.

Ha anche osservato che, in quelle fasi concitate, dopo una momentanea incertezza su come prestare aiuto ai feriti, si collegò con la Sala operativa e chiese l'intervento di un'autombulanza, utilizzando la radio in dotazione all'automobile con cui era giunto in via Fani. Nessun ricordo ha invece circa le azioni del collega Di Berardino.

Rispondendo a quesiti del Presidente e di alcuni commissari, Sapuppo ha fornito ulteriori precisazioni. Ha detto che, anche se la relazione di servizio – come gli è stato comunicato – reca solo la firma di Di Berardino, erano comunque presenti tutti e due.

Ha affermato che la scena del crimine era gremita da curiosi, certamente più di una ventina di persone; che non ricorda di aver notato i particolari descritti nella dichiarazioni di Giovanni Intrevado e di Renato Di Leva, ma che rammenta che conosceva il figlio del giornalaio di via Fani, Paolo Pistolesi. Nessun ricordo ha espresso su quanto dichiarato nel 1978 circa la presenza in via Fani di un agente di polizia in borghese, in forte stato di agitazione. Quanto alla vicenda della possibile cessione della paletta segnaletica in dotazione, Sapuppo ha escluso che la stessa sia stata consegnata a qualche collega ovvero sia stata dichiarata smarrita.

Sapuppo ha, in particolare, ribadito che, dopo essersi accertato che uno degli agenti della scorta di Moro, il brigadiere Zizzi, era ancora vivo, tornò alla volante per chiamare la Sala operativa e far intervenire un'ambulanza, mentre Di Berardino rimaneva nei pressi dell'Alfetta e teneva lontano i curiosi fino all'arrivo del personale sanitario, consentendo solo ai colleghi via via sopraggiunti di avvicinarsi a Zizzi. Sapuppo ha inoltre dichiarato di non ricordare la presenza di alcuna Alfasud di colore chiaro e di non conoscere il dirigente della DIGOS, Domenico Spinella.

Ha infine dichiarato di non ricordare nulla in merito al bar Olivetti e di non avere memoria di quanto riferito a suo tempo da Gherardo Nucci, circa la presenza di un giovane con una paletta in mano che impediva alle vetture in circolazione la svolta in via Fani, né di quanto riferito da Bruno Barbaro, circa la presenza di una persona di bassa statura con soprabito chiaro che, scesa da un'Alfa Romeo di vecchio tipo, aveva fatto allontanare i presenti.

6.2.6. Il 9 giugno 2016 si è svolta l'audizione di Enrico Correale, ex ispettore della Polizia di Stato, che, all'epoca del sequestro Moro, era in servizio presso la DIGOS della Questura di Roma e svolgeva le funzioni di segretario del dirigente, Domenico Spinella. L'audizione ha riguardato soprattutto le attività svolte da Spinella nei giorni immediatamente precedenti e nel giorno della strage di via Fani.

Correale ha dichiarato di non essere a conoscenza di una visita compiuta allo studio di Aldo Moro il 15 marzo 1978 da parte di Spinella, e di non sapere se lo stesso fosse stato interessato dai suoi superiori del problema della sicurezza di Moro nel periodo antecedente il rapimento. Ha poi riferito i suoi ricordi in ordine alla giornata del

16 marzo 1978. Secondo quanto da lui dichiarato, quel giorno giunse in Questura intorno alle otto e trovò già in ufficio il dottor Spinella. Ha affermato di non avere elementi di certezza in merito all'orario in cui la Sala operativa comunicò la notizia di un sequestro e di non ricordare il nominativo di chi rispose al citofono che collegava l'ufficio con la Sala operativa.

Correale ha poi dichiarato di essere salito in automobile con Spinella – elemento che non è invece ricordato dall'autista Emidio Biancone – e di non ricordare quale destinazione iniziale fu indicata, né il tempo impiegato nel tragitto e l'orario di arrivo in via Fani. Analoga incertezza ha manifestato dapprima anche in merito alla circostanza che Emidio Biancone fosse l'autista a cui egli si era rivolto per ordinare di preparare un'autovettura di servizio che consentisse al dottor Spinella di raggiungere il luogo dell'agguato.

A fronte di ulteriori quesiti, Correale ha aggiunto che, quando arrivò insieme a Spinella in via Fani, erano già presenti già molti operatori delle forze dell'ordine e l'autovettura di servizio si fermò dietro l'Alfetta della scorta del Presidente Moro. Questo posizionamento, che non è documentato nelle foto disponibili di via Fani, ha suscitato rilievi del senatore Federico Fornaro e del deputato Gero Grassi, che hanno formulato l'ipotesi che Correale si sia recato in via Fani con un'automobile diversa da quella utilizzata da Spinella. In proposito, Correale ha rettificato quanto affermato poco prima, riferendo che l'Alfasud usata da Spinella era stata guidata da Emidio Biancone e che la stessa fu parcheggiata nei pressi del bar Olivetti.

Rispondendo a ulteriori quesiti, Correale ha infine ricostruito la sua carriera nella Polizia di Stato, ha precisato di non aver alcun elemento relativo alla presunta sparizione di un rullino dalla scrivania di Spinella e di non ricordare alcuna frequentazione tra Spinella e Umberto Federico D'Amato, capo dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'interno.

6.2.7. Nella stessa seduta del 9 giugno 2016 si è svolta anche l'audizione di Adelmo Saba, che, all'epoca del sequestro Moro, era agente in servizio presso il commissariato di Monte Mario. Fu inoltre uno dei componenti dell'equipaggio che, il 17 marzo 1978, rinvenne in via Licinio Calvo la 128 bianca abbandonata dai brigatisti.

L'audizione di Saba ha consentito di approfondire le dichiarazioni da lui rese in sede di acquisizione di sommarie informazioni testimoniali a consulenti della Commissione. Saba ha riferito che il 16 marzo 1978, pur essendo di riposo, si stava

recando a portare a riparare un'auto di servizio, che aveva problemi di freni, quando, intorno alle 9, da prime frammentarie notizie apprese in commissariato, seppe che Moro era stato rapito in via Trionfale e poi che in via Fani vi era stata una sparatoria. Insieme a altri colleghi si diresse quindi, su un autovettura di servizio, verso l'abitazione di Moro e, successivamente, come da disposizioni ricevute dalla Sala operativa, in via Fani.

Saba ha dichiarato di ricordare che, quando vi giunse, via Fani era ormai bloccata al traffico e già occupata da molte persone, tra cui diversi funzionari di Polizia, dei quali alcuni in abiti civili, e ufficiali dei Carabinieri. Ha aggiunto che, essendosi avvicinato, non ha notato la Fiat 128 bianca di Moretti che avrebbe poi rinvenuto il giorno successivo. Al riguardo, il senatore Federico Fornaro e il deputato Gero Grassi hanno osservato che il ricordo non appare preciso in quanto la Fiat 128 giardinetta, utilizzata per bloccare il corteo presidenziale, fu rimossa da via Fani il giorno successivo e non si identifica con l'auto rinvenuta da Saba il 17 marzo.

Rispondendo a una domanda del Presidente relativa a precedenti dichiarazioni rese da Saba ai consulenti della Commissione, in cui aveva sottolineato il suo stupore perché il 16 marzo 1978 non era stata svolta la usuale "bonifica" dell'area in cui Moro transitava, Saba ha ricordato che, in quel periodo, egli svolgeva funzioni di vigilanza e protezione di obiettivi sensibili del territorio. Tale attività, come precisato in risposta a quesiti dei commissari, si svolgeva prima che le auto di Moro e della scorta, che transitavano abitualmente in via Fani, percorressero la strada. In nessun caso Saba aveva notato persone sospette e non aveva osservato se il bar Olivetti fosse aperto o chiuso.

Saba ha poi dichiarato che la mattina del 16 marzo, giorno del suo compleanno, fu messo a riposo, senza alcuna apparente motivazione, né su sua richiesta. Rispondendo a quesiti del Presidente, ha poi aggiunto che il servizio di "bonifica" era svolto da due poliziotti, in abiti civili, che avevano il compito di controllare autovetture e persone sospette nelle immediate vicinanze delle abitazioni delle personalità residenti in zona e in contemporanea all'orario di uscita e di entrata delle stesse.

Per quanto attiene alla vicenda del rinvenimento delle auto abbandonate dei brigatisti, Saba ha dichiarato che, intorno alle 3.30 circa del 17 marzo, insieme all'agente Antonio Pinna, rinvenne, in via Licinio Calvo, la Fiat 128 utilizzata dai brigatisti e da loro stessi non notata durante un antecedente passaggio nella stessa strada, avvenuto intorno alle 2. Modificando le dichiarazioni rese al magistrato il 9 novembre 1978, Saba ha sottolineato il particolare che il lunotto posteriore del veicolo

fosse stato coperto da fogli di giornale applicati con nastro adesivo. Ha inoltre confermato di aver notato, sul sedile della Fiat 128 bianca, un'abbondante pozza di sangue, come dichiarato in sede di sommarie informazioni testimoniali rese nel 2015. Tale particolare, secondo quanto affermato Saba, corrisponde alla notizia che Moro sarebbe stato ferito a un gluteo nel corso dell'azione brigatista. A tale proposito il senatore Federico Fornaro e il deputato Gero Grassi hanno obiettato che tale particolare non fu riscontrato in sede di autopsia.

Saba ha poi dichiarato di ricordare delle dichiarazioni confidenziali rese da un collega – di cui non ha saputo menzionare il nome – appartenente alla scorta di Moro, che gli disse di essere stato «salvato» perché messo, d'ufficio, in licenza il giorno della strage, e sostituito nel servizio di scorta a Moro da un altro agente.

L'audito ha anche espresso una serie di valutazioni. Ha affermato che la sparatoria di via Fani dovette implicare la presenza di killer professionisti e una regia politica. Ha affermato che le comunicazioni radio venivano «ascoltate» dai Servizi e che egli stesso fu oggetto d'interesse del SISDE, tanto che il suo dirigente venne informato di un probabile attentato alla sua persona, simulato da incidente stradale, allo scopo di intimidirlo. Ha inoltre ricordato che, nel periodo del sequestro Moro, mentre percorreva via Dandolo, a Roma, e pedinava, per sua personale iniziativa, una Renault 4, condotta, asseritamente, da Anna Laura Braghetti, fu costretto ad abbandonare tale servizio e a far rientro in commissariato, dove un funzionario, con toni energici, lo esentava dal prosieguo dei servizi automontati. In proposito, il Presidente ha osservato che in quel periodo la Braghetti non era ricercata, né erano state diffuse sue fotografie, e che un collega di Saba, il maresciallo Antonio Pugliese, non ha ricordato questo episodio.

6.2.8. Il 14 settembre 2016 si è svolta l'audizione di Paolo Pistolesi, all'epoca diciannovenne, che è uno principali testimoni dell'agguato, essendosi trovato, il 16 marzo 1978, all'interno dell'edicola del padre, sita in via Fani, a circa cento metri dall'incrocio tra via Fani e via Stresa.

Pistolesi, che fu oggetto di minacce nei giorni successivi alla strage, rese le prime dichiarazioni alle 10.15 del 16 marzo 1978 alla DIGOS, e, successivamente, il 23 marzo, ai Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale; fu poi ascoltato, nel giugno del 1994, dal Sostituto Procuratore della Repubblica Antonio Marini e infine, l'11 novembre 2015, da consulenti della Commissione.

Le dichiarazioni rese nel corso dell'audizione hanno affrontato molteplici aspetti della ricostruzione della strage di via Fani. Secondo quanto ha riferito Pistolesi, quel giorno egli vide dall'interno dell'edicola transitare le automobili di Aldo Moro e della scorta. Sentì poi alcuni colpi isolati e, successivamente, alcune raffiche di mitra. Direttosi verso le auto, notò due persone: una sul marciapiede sinistro di via Fani, che indossava una uniforme di tipo militare con berretto, con lo sguardo rivolto verso l'incrocio di via Stresa, e un'altra travisata con un sottocasco da motociclista, posizionata nei pressi dello spigolo di un'autovettura Fiat 124 o 128 bianca ferma presso il marciapiede sul lato sinistro di via Fani, subito dietro l'Alfetta di scorta. Questo secondo terrorista, impugnando un mitra, bloccava il transito veicolare e, accortosi della presenza di Pistolesi, gli puntò contro la canna del mitra, accennandogli di allontanarsi da quel punto della strada. Pistolesi trovò allora riparo dietro un'auto e si rialzò solo dopo aver sentito alcune autovetture partire in fretta. Fece in tempo a notare la stessa Fiat, il cui colore, riportato come bianco nei verbali del 1978 e del 1994, veniva rettificato come scuro nelle dichiarazioni del 2015. Nelle dichiarazioni rese nel 2015 ai consulenti e confermate in audizione, Pistolesi ha inoltre affermato di aver visto non due rapitori soltanto, come aveva indicato nel 1978 e ribadito nel 1994, bensì, oltre all'uomo col passamontagna, cinque persone in divisa da piloti dell'Alitalia che sparavano verso l'auto di Moro e verso quella della scorta, precisando che due di essi si trovavano sulla sinistra delle auto e tre sulla destra.

Pistolesi ha ricordato di essersi avvicinato alle auto e di aver notato i due agenti colpiti nell'Alfetta, la portiera posteriore sinistra aperta della Fiat 130, l'autista che respirava ancora. Ha dichiarato inoltre di aver visto un motociclo all'estremità opposta del punto della strada in cui si trovava, mentre ha dichiarato di non ricordare di aver visto il passaggio di moto, né la presenza di persone con palette in mano. Ha riferito anche di aver assistito all'arrivo di un'automobile della Polizia, con due agenti, di cui uno riconosciuto in Nunzio Sapuppo, ma non è stato in grado di precisare quale dei due rimase all'incrocio mentre l'altro si poneva all'inseguimento dei rapitori, nella direzione indicatagli dallo stesso Pistolesi.

Rispondendo a quesiti del Presidente e dei commissari, Pistolesi ha confermato di non ricordare la presenza, all'interno dell'edicola, di tal Domenico Calia, suo conoscente, che dichiarò a suo tempo di essersi trovato, in quel frangente, in compagnia di Pistolesi. Ha inoltre ribadito di aver udito prima due colpi isolati e poi delle raffiche di mitra prima che le auto frenassero e di non aver visto alcuna moto, né di aver sentito

rumore di elicottero. Rispondendo a quesiti dei deputati Fabio Lavagno e Gero Grassi ha puntualizzato di non aver riconosciuto alcuna donna tra i terroristi e che comunque i brigatisti erano vestiti con abiti maschili. Ha infine precisato che, anche se ricorda di aver visto i terroristi in posizione statica, è comunque possibile che nel corso dell'azione, quando egli non poteva seguire lo svolgersi degli eventi in quanto riparato al coperto, questi si siano spostati.

6.2.9. Il 21 settembre 2016 il ciclo di audizioni dedicato alla scena del crimine di via Fani si è chiuso con quella di Sergio Criscuoli, all'epoca cronista de "l'Unità", che tra gli anni Settanta e Ottanta ha seguito il caso Moro e altri episodi di terrorismo.

Su richiesta del Presidente, Criscuoli ha fornito un quadro sintetico della sua attività durante il sequestro Moro, con particolare riferimento ai canali informativi utilizzati e alla presenza di sue fonti nelle forze dell'ordine e in ambienti del Partito comunista e dell'estrema sinistra.

Dopo aver ricordato che nel 1978 era responsabile della cronaca giudiziaria de "l'Unità", Criscuoli ha dichiarato che, per tale motivo, frequentava quotidianamente la sala stampa della Questura, a via di San Vitale, dove aveva stabilito rapporti con funzionari della Polizia, e più saltuariamente quella dei Carabinieri, a via in Selci; inoltre, aveva una conoscenza diretta di Ugo Pecchioli, responsabile della sezione problemi dello Stato del Partito Comunista, perché la direzione de "l'Unità" lo inviava alla sede del PCI, in via delle Botteghe Oscure, quando il partito aveva l'esigenza di rendere note posizioni politiche per il tramite del quotidiano. In tali occasioni veniva solitamente preferita, come scelta editoriale e politica, proprio la forma dell'intervista a Ugo Pecchioli. In tali circostanze – ha dichiarato Criscuoli – egli tentò di utilizzare questo rapporto privilegiato per avere maggiori informazioni ma Pecchioli «come fonte era assolutamente impenetrabile». Di conseguenza, in questo ambito il ruolo di Criscuoli – secondo la sua ricostruzione – era prevalentemente quello di veicolo dei messaggi che esprimevano la cosiddetta "linea della fermezza".

Rispondendo a un quesito circa la sua conoscenza, diretta o riferita, della trattativa con Morucci e Faranda avviata per il tramite di Piperno e Pace, Criscuoli ha affermato di averne sentito parlare in ambiente giornalistico come voce, peraltro coincidente con un quadro conosciuto di una certa contiguità tra l'Autonomia e qualche frangia del Partito socialista; alla richiesta di indicare se alla fine di aprile del 1978 circolassero preventivamente voci su un'operazione di polizia che si realizzò poi il 17

maggio 1978 nella tipografia di via Pio Foà, Criscuoli ha riportato di aver avuto l'impressione che la notizia arrivò improvvisa ma di non essere sicuro di tale ricordo.

Per quanto attiene alla giornata del 16 marzo 1978, Criscuoli, dopo qualche incertezza sull'orario, ha dichiarato di essere arrivato in via Fani non prima delle 10.15, quando c'era sul posto già una folla di giornalisti e molti agenti di polizia e di aver elaborato una prima ricostruzione sommaria dei fatti, secondo la quale l'agguato sarebbe stato compiuto da terroristi vestiti da aviatori, che si trovavano sul lato sinistro della strada rispetto al senso di marcia della macchina di Moro. Rispondendo a un ulteriore quesito ha poi aggiunto che, a sua memoria, il bar all'angolo era chiuso.

Ulteriori domande hanno riguardato gli ingrandimenti fotografici che sarebbero stati realizzati dalla Polizia a partire dalle foto fatte da una persona abitante via Fani, dei quali Criscuoli riferì in un suo articolo comparso su "l'Unità" il 19 marzo del 1978. Sul punto, Criscuoli ha affermato che le gigantografie facevano riferimento a foto scattate immediatamente dopo l'agguato, ma che non le vide mai materialmente: «Fu raccontato che esistevano queste immagini, scattate immediatamente dopo l'agguato, che erano interessanti proprio perché, anche se i rapitori erano già andati via, però segnalavano tutte le presenze sul posto». Ha inoltre aggiunto che «ci dissero, come una cosa di un certo rilievo, che esisteva questa immagine scattata subito dopo, che ne era stato fatto un ingrandimento e che – per quello che, almeno, io sentii dire alla DIGOS – erano stati cerchiati con un pennarello alcuni volti. Credo di ricordare che questo si riferiva, nel racconto della DIGOS, a un rullino che aveva il dottor Infelisi». Sollecitato sul tema, Criscuoli ha poi aggiunto che la cosa fu poi lasciata cadere e che, di fronte alla negazione del magistrato Infelisi di avere quel rullino, egli pensò che la notizia delle gigantografie fosse stata usata per rassicurare la pubblica opinione.

Criscuoli ha affrontato poi la questione della trasmissione di Radio Città Futura e delle presunte segnalazioni pervenute da Renzo Rossellini sull'attentato di via Fani. In proposito si è limitato a segnalare che Rossellini veniva inquadrato come una persona che aveva rapporti con l'Autonomia, da una parte, e dall'altra con il Partito socialista e che è estremamente plausibile che abbia avuto rapporti anche con la Questura

Alla richiesta di precisare se nell'immediatezza del sequestro circolava negli ambienti giornalistici la notizia che Radio Città Futura avesse dato in anticipo l'annuncio del rapimento, Criscuoli ha confermato di averne sentito parlare negli ambienti giornalistici e nei corridoi del Palazzo di Giustizia.

Successivamente, il Presidente ha chiesto a Criscuoli se avesse avuto notizie, al tempo, in merito all'ipotesi che Moro fosse trattenuto, almeno in una prima fase, in zona Balduina e l'audito ha confermato che circolava questa idea intrecciata con l'ipotesi che si potesse trattare di un area extraterritoriale come un'ambasciata; a richiesta del Presidente e del senatore Fornaro, Criscuoli ha anche ricordato di aver formulato, tra le altre, anche l'ipotesi che Moro potesse trovarsi nell'edificio in cui risiedeva monsignor Marcinkus in via della Nocetta: «Ci siamo chiesti se non potesse essere anche quella una zona extraterritoriale, non necessariamente quella un di Paese dell'Est. Perché non una cosa del Vaticano?» Ma, secondo Criscuoli, «era un cane che si mordeva la coda», perché bastava che uno sentisse una voce e che chiedesse alla DIGOS se era vera e quella voce «cominciava a girare negli ambienti anche giudiziari».

### *6.3. Le audizioni di magistrati, funzionari di polizia e dei servizi*

6.3.1. Un secondo gruppo di audizioni ha riguardato magistrati, dirigenti di polizia o dei servizi che hanno condotto, a suo tempo, indagini o attività in relazione alla materia oggetto dell'inchiesta parlamentare. La finalità delle audizioni è stata duplice. Da un lato approfondire tematiche emerse soprattutto nelle audizioni di magistrati titolari delle inchieste sul caso Moro. Dall'altro acquisire elementi specifici sull'organizzazione delle indagini a suo tempo compiute, con particolare riferimento alla gestione delle fonti confidenziali e a eventuali infiltrati nelle organizzazioni terroristiche attivi durante il sequestro Moro.

L'audizione di Ansoino Andreassi – svoltasi il 21 gennaio 2016 – è stata deliberata nell'ambito del filone di indagine sulla scuola di lingue Hypérion, ma si è allargata anche a altre tematiche. Andreassi era dirigente del commissariato di Montesacro, a Roma, durante le settimane del sequestro Moro; fu poi trasferito da giugno del 1978 a gennaio 1984 alla DIGOS di Roma. Insieme a Luigi De Sena, si recò in missione in Gran Bretagna, nel corso del 1979, per svolgere indagini su una sede di Hypérion e in Germania, nel gennaio 1980 per approfondire l'ipotesi di collaborazione tra le BR e la RAF.

In relazione alla missione compiuta a Londra insieme al Luigi De Sena, nell'ambito delle indagini sulla scuola di lingue Hypérion, Andreassi ha riconosciuto che vi era un clima non particolarmente favorevole alla missione, ma ha affermato che, a suo avviso, questa terminò perché le forze di polizia inglesi non erano direttamente interessate alle indagini sul terrorismo rosso, sostanzialmente assente nel Regno Unito.

Ha invece ridimensionato gli effetti dell'intrusione nella stanza di De Sena di cui ha trattato Calogero nell'audizione presso la Commissione.

Per quanto attiene alla missione in Germania, ha invece confermato l'esistenza di rapporti tra BR e RAF, nell'ambito di una sorta di condivisione di obiettivi e di strategie anti-NATO, antimperialiste e anticapitaliste, ma ha sottolineato che, operativamente, permaneva una forte separatezza.

Rispondendo a quesiti, Andreassi ha fornito diversi elementi sia sul complesso delle attività di contrasto al terrorismo a cui partecipò sia su specifici episodi, sottolineando che l'impatto del sequestro Moro su strutture di polizia che andavano faticosamente riorganizzandosi fu particolarmente pesante e rese necessario costruire una strategia che non si concentrava tanto sul singolo attentato compiuto dalle BR, quanto sull'obiettivo di disarticolarne la struttura. Particolarmente importante fu, sotto questo punto di vista, il lavoro di approfondimento sulla "colonna romana" delle Brigate rosse compiuto a partire dai reperti trovati nel covo di via Gradoli.

La tematica del covo di via Gradoli è stata oggetto di numerosi quesiti e richieste di chiarimenti, anche alla luce del fatto che Andreassi stabilì, in un appunto del 6 luglio 1979, una correlazione tra il covo di via Gradoli e la base di viale Giulio Cesare in cui si rifugiarono Morucci e Faranda e tra le due proprietarie, rispettivamente, Luciana Bozzi e Giuliana Conforto. Andreassi ha dichiarato che la notizia derivò da una fonte dei Servizi, presumibilmente del SISMI, e da una fonte estranea ai servizi di sicurezza ma interna all'amministrazione di polizia. La scoperta della base di viale Giulio Cesare, invece, derivò da una «segnalazione secca».

Rispondendo a una domanda circa un appunto su un furgone presente a via Gradoli e appartenente a un militante di Potere operaio, Giulio De Petra, Andreassi ha ricordato che la notizia originò probabilmente da un appunto del SISDE e che non furono fatti approfondimenti proprio perché i Servizi disponevano di mezzi superiori a quelli della DIGOS, già fortemente impegnata. In proposito, il senatore Miguel Gotor ha peraltro fatto notare che l'appunto dell'UCIGOS, che segnalava la "riapparizione" di un furgone sospetto a via Gradoli nel luglio 1978, sembra presupporre che esistesse una fonte informativa che teneva sotto osservazione quella strada e quel furgone già in periodo precedente.

Andreassi ha poi ricordato che i reperti di via Gradoli hanno consentito di individuare due brigatisti di una certa importanza e ha ammesso che ci furono dei ritardi nell'analisi dei reperti ma che comunque, poiché la scoperta del covo avvenne il 18

aprile 1978, poche settimane prima dell'assassinio di Moro, non ci sarebbero stati comunque i tempi per utilizzare le scoperte fatte per la ricerca della prigione dello statista. La scoperta, in ogni caso, presenta, secondo l'audito degli elementi non chiari, quasi che la polizia fosse stata in qualche modo «portata» al covo.

Rispondendo all'onorevole Gero Grassi, Andreassi ha dichiarato di non ricordare se esisteva un insediamento dei Servizi a Manziana e ha affermato di non aver ritenuto a suo tempo significative ai fini delle indagini queste notizie. Ha affermato inoltre di non ricordare se Vincenzo Parisi avesse una casa a Manziana e quattro appartamenti a via Gradoli, come chiestogli dall'onorevole Grassi; ha dichiarato, infine, di non ricordare a chi appartenesse la Fiat 127 bianca targata Varese, simile a quella di Moretti, che fu vista in una villa di Manziana.

6.3.2. Il 29 gennaio 2016 si è svolta una missione a Gioia del Colle, nel corso della quale una delegazione della Commissione ha audito, integralmente in forma segreta, il generale Pasquale Notarnicola.

6.3.3. Il 2 marzo 2016 si è svolta l'audizione del maresciallo Giuseppe Mango che, all'epoca del sequestro, curava i pagamenti alle fonti confidenziali presso la segreteria della Divisione affari riservati del Ministero dell'interno da poco denominata UCIGOS.

Mango ha descritto il funzionamento dei rapporti con le fonti confidenziali, precisando che non esisteva un contatto diretto tra l'Ufficio e le organizzazioni eversive. Erano le "squadrette" presenti in varie città d'Italia ad avere contatti con le fonti fiduciarie che, a loro volta, conoscevano persone presenti in diverse organizzazioni. Le squadrette comunicavano all'Ufficio soltanto il nome di copertura della fonte e mensilmente ricevevano i fondi per pagare la fonte.

Rispondendo a domande del Presidente e di altri commissari, Mango ha fornito numerose precisazioni sul funzionamento della struttura a cui apparteneva, con particolare riferimento al periodo del sequestro Moro.

Ha confermato l'esistenza di un registro con i nominativi delle fonti confidenziali; ha illustrato le proprie funzioni, in relazione alla contabilizzazione e alla rendicontazione dei fondi assegnati al pagamento delle fonti; ha fornito indicazioni sul funzionamento dei nuclei antiterrorismo (NAT), che operarono fino al 1981/1982 e, in una lettera successivamente inviata alla Commissione, ha precisato la differenza tra i nuclei e le "squadrette" della DIGOS.

Per quanto attiene al periodo del sequestro Moro, Mango ha dichiarato che vi furono contatti dell'Ufficio con elementi fiduciari del Partito Comunista, del Partito socialista e del Movimento Sociale, ma non vi furono rapporti con personaggi della malavita, e ha aggiunto che l'Ufficio non ebbe alcuna segnalazione preventiva del sequestro di Aldo Moro; ha inoltre affermato di non essere a conoscenza di una fonte denominata "Franco". In relazione a sue precedenti dichiarazioni in sede giudiziaria, ha infine precisato che il pedinamento di Laura Braghetti da parte dell'assistente di polizia Paola Carraresi avvenne in periodo successivo al sequestro Moro.

Mango ha poi fornito diversi elementi relativi alla fonte "cardinale", legata ai Nuclei armati proletari, che consentì la scoperta della tipografia di via Pio Foà, identificandola con tale Giovanni R., che rimase attivo come "fonte" fino alla morte, avvenuta nel corso degli anni '80 mentre ha dichiarato di non essersi mai occupato della scoperta, nel maggio 1979, del nascondiglio di Valerio Morucci e Adriana Faranda.

Rispondendo a una domanda del deputato Gero Grassi sulla redazione, il 16 marzo 1978, del telegramma con cui il dirigente dell'UCIGOS Antonio Fariello inviò alle Questure il cosiddetto "Piano zero", elaborato per i sequestri di persona in Sardegna, il maresciallo Mango ha infine dichiarato di non sapere nulla in merito. Tale dichiarazione è stata però da lui modificata in una lettera inviata alla Commissione il 21 marzo 2016, con la quale egli ha dichiarato di aver partecipato alla redazione del telegramma.

6.3.4. Il tema delle fonti utilizzate dalla Polizia e in particolare della fonte "cardinale" è stato al centro anche della successiva audizione – svoltasi nella seduta del 16 marzo 2016 – di Alfonso Noce, già dirigente della Polizia di Stato, dal marzo del 1977 in servizio all'Ispettorato generale per l'azione contro il terrorismo. Noce ha fornito una ricostruzione complessiva delle attività di gestione delle fonti presso l'UCIGOS, e in particolare della gestione delle fonti confidenziali all'epoca della vicenda Moro e nel periodo immediatamente precedente. Ha anche trattato della gestione delle segnalazioni che pervenivano all'UCIGOS da tali fonti e delle fonti informative specificatamente riguardanti le Brigate rosse.

Ha in particolare ricostruito le indagini, pedinamenti e intercettazioni telefoniche, che portarono all'individuazione, nel maggio 1979, della tipografia di via Foà, centro di stampa di volantini brigatisti frequentato anche da Moretti e altri latitanti. Come riferito dall'audito, le indagini presero le mosse dalle indicazioni di un

confidente, conosciuto con il soprannome di "cardinale", che attirò genericamente l'attenzione su un gruppo di persone ritenute di interesse che si riunivano nella zona della Tiburtina.

Noce non è stato in grado di precisare le generalità della fonte "cardinale". Ha escluso comunque che si trattasse di Giovanni R., come affermato da Giuseppe Mango, e ha richiamato il fatto che si trattava di una persona con piccoli precedenti, che non militava in organizzazioni terroristiche, ma frequentava persone che, pur non essendo "interne" all'organizzazione, fornivano un apporto all'organizzazione terroristica. Le informazioni confidenziali fornite consentirono di realizzare diverse operazioni, da quella contro i Nuclei armati proletari in via Due Ponti a quella della tipografia di via Pio Foà.

Noce ha poi risposto a numerosi quesiti sulla cronologia delle indagini che portarono dalla prima segnalazione in atti del 28 marzo 1978 alla irruzione nella tipografia di via Pio Foà, avvenuta il 17 maggio 1978. A fronte delle numerose osservazioni, in particolare dei senatori Enrico Buemi e Federico Fornaro e del deputato Gero Grassi, sulla lunghezza del tempo trascorso tra la prima segnalazione e l'emissione dei mandati di cattura, ha sottolineato che la data del primo documento, quello del 28 marzo 1978, ha valore puramente indicativo, in quanto c'era la necessità di "coprire" la fonte e la datazione era funzionale ad aprire formalmente le indagini. In questo senso il documento potrebbe essere stato retrodatato o postdatato, elemento sul quale Noce ha dichiarato di non avere ricordi specifici. Ha comunque sottolineato che la notizia da lui acquisita fu poi passata agli uffici operativi, che realizzarono materialmente le indagini.

6.3.5. Nelle sedute del 29 giugno e 6 luglio 2016 si è svolta – parzialmente in forma segreta - l'audizione di Mario Fabbri, dirigente di Polizia e poi del SISDE che, nel corso della sua carriera, si è occupato più volte di vicende legate al sequestro e all'assassinio dell'onorevole Aldo Moro.

Nel 1978 Fabbri era in servizio alla sezione antiterrorismo della DIGOS di Roma e collaborava strettamente con Spinella. In tale veste il 16 marzo 1978 eseguì i primi rilievi sulla Fiat 132 abbandonata dai brigatisti in via Licinio Calvo. Dopo il sequestro operò a lungo presso il SISDE e nel 1993 si recò, insieme a Carlo Parolisi, in Nicaragua allo scopo di incontrare il brigatista Alessio Casimirri.

Fabbri ha dapprima fornito una testimonianza sulla giornata del 16 marzo 1978, dal momento in cui apprese la notizia della strage dalla centrale operativa, mentre si

trovava a via Nazionale e stava per entrare in Questura, al momento del suo arrivo in via Fani. Ha ricordato dapprima di essere giunto in Questura intorno alle 8.30 e in via Fani alle 9-9.15 circa ma, sollecitato dal deputato Grassi e dal senatore Fornaro, ha rettificato questa affermazione, precisando di non essere in grado di fornire un'ora certa, ma di essere sicuro di essere giunto sulla scena del crimine quando già era affollata di persone.

Fabbri ha poi ricordato che in via Fani fu informato del rapimento di Moro da Domenico Spinella e che, circa un'ora dopo, compì i primi rilievi sulla 132 abbandonata dai brigatisti in via Licinio Calvo. Egli ha ricordato in proposito che «all'altezza dello sportello posteriore destro, sopra lo sportello […] c'era una macchia di sangue» e che all'interno vide una coperta. Successivamente – come ha dichiarato – richiese assistenza in Questura e vi si recò immediatamente per partecipare a una riunione operativa.

Fabbri ha poi fornito una ricostruzione del *modus operandi* delle forze di polizia nel periodo del sequestro Moro, sottolineando che, in quel periodo, l'operatività del SISDE era molto scarsa, mentre il SISMI manteneva soprattutto un rapporto con l'Arma dei carabinieri. Ha in particolare illustrato le logiche investigative che guidavano le perquisizioni e si è soffermato sulla vicenda del falso comunicato del Lago della Duchessa. Al riguardo, pur non disponendo di elementi specifici, egli ha riferito di aver avuto, già a suo tempo, la convinzione che si trattasse di un'operazione di disinformazione. Secondo quanto riferito da Fabbri anche Spinella condivise analoga impressione. Rispondendo a quesiti del Presidente e del senatore Miguel Gotor, Fabbri ha anche illustrato un'operazione di disinformazione che lui stesso gestì, nel periodo del sequestro Cirillo, facendo circolare falsi comunicati di terroristi allo scopo di sfruttare e ampliare le fratture nei movimenti eversivi.

Un'altra sezione dell'audizione è stata dedicata alla scoperta del rifugio di Morucci e Faranda in viale Giulio Cesare n. 47. Fabbri ha ricostruito lo scenario complessivo della vicenda, sottolineando che l'arresto ha di fatto consentito alle Brigate rosse di liberarsi di un concorrente. Ha dichiarato inoltre che a suo tempo circolò la voce che Luigi De Sena avesse trovato la fonte che rivelò il covo di Morucci e Faranda, ma che in seguito subentrò la voce che fosse stato Giorgio Conforto a rivelare il nascondiglio, allo scopo di tutelare la figlia.

Nella seconda seduta, il 6 luglio, Fabbri ha illustrato i colloqui svoltisi nel corso del 1993 in Nicaragua con Alessio Casimirri, nel corso dei quali il terrorista fornì alcune indicazioni utili alla ricostruzione della dinamica della strage di via Fani. Ha ricostruito, in particolare, la vicenda del fallimento della missione in Nicaragua, in conseguenza

della diffusione su "l'Unità" di notizie su di essa. In proposito Fabbri ha ipotizzato che la diffusione delle notizie poté derivare da errori, invidie operative o dal timore che emergessero elementi compromettenti. Ha tuttavia sottolineato che le notizie che furono pubblicate erano molto precise e che derivarono probabilmente da una fonte interna ai Servizi. Rispondendo ai quesiti dei commissari, Fabbri ha smentito la notizia secondo cui in occasione della missione in Nicaragua il SISDE procedette a un esborso di un miliardo e mezzo di lire, indicando invece una somma dell'ordine di poche decine di milioni. Ha infine dichiarato di non avere alcuna informazione relativa ad appartamenti del SISDE nel comune di Manziana.

6.3.6. Il 28 settembre 2016 si è svolta l'audizione di Giancarlo Armati, magistrato che ha seguito molte importanti vicende giudiziarie negli anni Ottanta e Novanta.

L'audizione ha riguardato innanzi tutto l'inchiesta – che Armati seguì come sostituto procuratore – sul traffico d'armi che, a partire dal 1977, coinvolse Luigi Guardigli, Tullio Olivetti e altri.

Armati ne ha riepilogato lo svolgimento, tratteggiando un profilo del principale implicato, Lugi Guardigli che, con le sue confessioni, evidenziò l'esistenza di un traffico d'armi che coinvolgeva la 'ndrangheta e il Medio Oriente.

Rispondendo ai quesiti del Presidente, Armati ha definito Tullio Olivetti, entrato nell'inchiesta per le dichiarazioni rese da Guardigli, come «una specie di fantasma», nel senso che, pur avendolo citato, non poté interrogarlo, in quanto irreperibile, e non poté acquisire dagli investigatori alcun elemento su di lui. Ha inoltre aggiunto, che, «col senno del poi», Olivetti potrebbe essere considerato un elemento significativo del sequestro Moro, alla luce del fatto che è verosimile che i brigatisti che operarono in via Fani poterono giovarsi – a giudizio di Armati – del fatto che il bar fosse aperto, o magari chiuso al pubblico ma accessibile.

Per quanto attiene allo svolgimento dell'inchiesta, conclusasi con condanne minori per Guardigli e con l'assoluzione degli altri imputati, anche a causa di una perizia di Aldo Semerari e Franco Ferracuti che definì Guardigli come soggetto mitomane, Armati ha confermato una differente valutazione della credibilità di Guardigli tra lui e il giudice istruttore, Ettore Torri. Ha affermato infatti, che, a suo avviso, sarebbe stato opportuno non richiedere la perizia per Guardigli in quanto, pur con le sue particolarità, era un testimone complessivamente credibile.

Armati ha poi dichiarato di non aver ricordi in merito alle notizie di stampa, a

suo tempo circolate, su un coinvolgimento della loggia P2 nel traffico di armi.

Ha infine risposto a alcune domande relative alla inchiesta sulla vicenda Toni-De Palo e alla continuità di rapporti tra gli apparati italiani e le formazioni palestinesi anche nell'ambito del traffico di armi. In proposito, egli ha esposto la sua convinzione che i due giornalisti scomparsi in Libano furono uccisi perché volevano indagare sul traffico di armi tra Italia e Libano e che in questa vicenda ci furono evidenti responsabilità del capo centro SISMI di Beirut, colonnello Stefano Giovannone.

Armati ha sostenuto la sparizione dei due giornalisti derivò da una segnalazione del colonnello Giovannone a George Habbash, citando in merito una relazione che gli fu trasmessa dall'allora ambasciatore a Beirut, Stefano D'Andrea. Ha inoltre riferito che «il processo non si è fatto perché io richiesi il mandato di cattura a Squillante, giudice istruttore, a carico di Habbash, e Squillante, che incominciava a saltare sulla sedia, disse: "Ma no, gli elementi non sono sufficienti"».

A livello processuale, dunque – ha rilevato Armati – le uniche condanne toccarono a personaggi di rilievo secondario.

6.3.7. Infine nelle sedute del 5 e 12 ottobre e 3 novembre 2016 si è svolta, parzialmente in forma segreta, l'audizione del generale dei Carabinieri Antonio Federico Cornacchia, che ha operato in numerose vicende della lotta al terrorismo tra gli anni Settanta e Ottanta, di cui alcune oggetto di interesse della Commissione, e che all'epoca del sequestro e dell'assassinio di Aldo Moro comandava il Reparto operativo di Roma dei Carabinieri.

Nella prima seduta si sono affrontate in primo luogo le indagini, coordinate dall'allora tenente colonnello Cornacchia, su un presunto traffico internazionale di armi che per il quale furono indagati Luigi Guardigli e altri, nel quale emerse il nome di Tullio Olivetti, proprietario del bar situato all'angolo tra via Fani e via Stresa. In proposito Cornacchia ha confermato che l'indagine prese le mosse dall'ipotesi di un collegamento tra il traffico d'armi e la 'ndrangheta, ma ha affermato che nulla di specifico emerse su Olivetti. Secondo la sua dichiarazione, fu il giudice Armati a comunicargli che uno degli imputati aveva indicato Olivetti come corresponsabile del traffico.

Cornacchia ha inoltre dichiarato di non essere a conoscenza di una nota del SISMI del 30 maggio 1978 che evidenziava l'opportunità di indagare su una possibile funzione del bar Olivetti nella dinamica della strage di via Fani e che produsse, come

esito investigativo, un profilo di Olivetti trasmesso il 2 settembre 1978 dalla Divisione Podgora al Comando generale dei Carabinieri.

Cornacchia ha dichiarato di ritenere che il traffico di armi esistesse, anche se riguardava armi "giocattolo" o più correttamente armi "sceniche", che tuttavia con piccole modifiche potevano essere rese delle vere e proprie armi da fuoco.

Un secondo ambito di approfondimento ha riguardato la vicenda di Paolo Santini, fiancheggiatore delle Brigate rosse e "infiltrato" di Cornacchia, che fu arrestato nel dicembre 1979 dalla Polizia, che ignorava la funzione svolta da Santini, e il tema del traffico di armi tra palestinesi e brigatisti, che Cornacchia ha ritenuto di datare anche al periodo anteriore al 1978.

Rispondendo a domande del Presidente, Cornacchia ha poi ricostruito le sue attività nel periodo del sequestro Moro. Ha dichiarato di essere giunto in via Fani quando la scena del crimine era già affollata e ha affermato di ritenere che dopo il 18 aprile si sia determinata una svolta nel sequestro, di cui gli ambienti mafiosi presero atto, al contrario di quelli 'ndranghetisti. Ha poi riferito di un suo incontro nella sede del PCI a via delle Botteghe Oscure, nel periodo del sequestro Moro, con Enrico Berlinguer, che – secondo Cornacchia – affermò: «Moro per noi è morto»; e di un incontro, nella sede della DC a piazza del Gesù, con Flaminio Piccoli, che gli disse, secondo quanto da lui riportato: «Se dovesse ritornare, per noi sono dolori», aggiungendo «perché noi politicamente ormai abbiamo perso il nostro presidente».

Ha illustrato la sua partecipazione, sulla quale non esistono – allo stato – riscontri, a una riunione, avvenuta il 6 maggio 1978 nella residenza pontifica di Castel Gandolfo, con monsignor Cesare Curioni, monsignor Macchi – segretario di Paolo VI – e padre Enrico Zucca, nella quale – secondo Cornacchia – fu comunicato telefonicamente a Macchi il fallimento della trattativa per un rilascio di Moro contro il versamento di una grossa somma di denaro, patrocinata dalla Santa Sede.

Rispondendo a ulteriori quesiti del Presidente, ha infine affermato, confermando sue precedenti dichiarazioni rese alla stampa, che il 9 maggio 1978 giunse per primo in via Caetani alle 13.30 circa e che, a quell'ora, la strada era completamente deserta.

Nella seconda delle tre sedute, Cornacchia ha precisato che le armi scoperte nell'ambito dell'indagine sul traffico di armi che coinvolse Guardigli erano in effetti armi "sceniche", la cui funzionalità poteva però essere garantita con rapidità dalla

sostituzione di alcuni pezzi riprodotti in apposite officine di cui la malavita, anche comune, poteva disporre.

Ha poi confermato di essere stato in continuo contatto con il maresciallo Leonardi, caposcorta di Moro, in virtù di una pregressa conoscenza, e di aver appreso da lui che uno studente russo, Sergej Sokolov aveva avvicinato Moro all'università di Roma. Cornacchia ha dichiarato che Sokolov emerse successivamente, dalle indagini da lui svolte, come agente sovietico.

Il Presidente ha posto un ulteriore quesito sul covo di via Gradoli e sulla vicenda delle indagini compiute su una chiave di automobile Jaguar, ritrovata nel covo, che sembrava rimandare a un commerciante del Ghetto di Roma. In proposito Cornacchia ha affermato di non avere ricordi.

Rispondendo a ulteriori quesiti e contestazioni, Cornacchia ha poi precisato che partecipò alla riunione di Castel Gandolfo perché conosceva padre Zucca e monsignor Curioni e ha dichiarato che non era presente monsignor Fabbri. Ha poi rettificato alcune sue affermazioni sul possesso di foto di Moro da parte di Toni Chichiarelli, spiegando che si tratta di una notizia appresa da un collega dei Carabinieri in un periodo in cui egli si trovava già al SISDE.

Cornacchia ha poi riferito sul tema dei viaggi in Calabria compiuti da Moretti nel 1975-1976, che gli furono resi noti da una fonte a lui nota come "Nadia". Ha infine risposto a un quesito del deputato Gero Grassi sulla sua iscrizione alla P2. Sul punto, egli ha ricordato di aver a suo tempo compiuto indagini su Licio Gelli e di essere a conoscenza del fatto che esiste una tessera della loggia P2 a lui intestata, ma ha affermato di non aver mai richiesto di esservi iscritto.

Nell'ultima seduta dedicata all'audizione del generale Cornacchia si è tornati sui temi delle precedenti, per ulteriori precisazioni.

In particolare, in relazione a Tullio Olivetti e alle di protezioni di cui poté eventualmente godere, Cornacchia ha ribadito di non avere elementi, se non quelli che, a suo tempo gli furono comunicati dal giudice Armati, e ha dichiarato che lo stesso Olivetti non fu oggetto di indagini da lui coordinate in relazione al sequestro Moro. Ha inoltre riaffermato di non essere stato interessato per accertamenti conseguenti alla nota del SISMI del 30 maggio 1978 che evidenziava un possibile nesso tra la chiusura del bar Olivetti, a seguito di un fallimento non privo di elementi di opacità, e la strage di via Fani.

Ulteriori quesiti hanno riguardato la fonte "Nadia" di cui Cornacchia aveva trattato nelle precedenti sedute e della quale ha affermato di non ricordare il vero nome. In proposito, egli ha precisato che si trattava di una giovane giornalista di "Controinformazione", che non era retribuita per le informazioni che forniva e che sposò in seguito un brigatista detenuto, il cui nome Cornacchia ha dichiarato di non rammentare.

Cornacchia ha poi espresso la sua convinzione che la sabbia ritrovata nei vestiti di Moro dopo la sua uccisione sia stata il frutto di un tentativo di depistaggio e ha dichiarato di aver saputo, dalle confidenze di un agente della CIA, che Giorgio Conforto, padre di Giuliana che ospitò Morucci e Faranda durante la loro latitanza, era, oltre che – come già noto – agente del KGB, anche al servizio della CIA e dei nostri Servizi.

Ha infine risposto a alcuni quesiti su Mino Pecorelli e sul suo omicidio, dichiarando di non avere elementi particolari in relazione ad alcuni articoli di Pecorelli sulla vicenda Moro e di aver ricevuto dal colonnello Antonio Varisco – in seguito assassinato – gli elementi per poter fare un *identikit* degli assassini di Pecorelli, che poi però – secondo quanto egli stesso ha affermato – scomparve dagli atti processuali.

### *6.4. Le audizioni di familiari e collaboratori di Moro*

6.4.1. Due audizioni sono state dedicate a familiari e collaboratori di Aldo Moro. Entrambe hanno avuto per oggetto soprattutto la questione dei timori che – secondo alcune testimonianze – Moro avrebbe espresso per la sua sicurezza prima del rapimento e l'acquisizione di notizie di prima mano su come l'entourage del Presidente della Democrazia cristiana operò nel periodo del sequestro.

Nella seduta dell'11 febbraio 2016 si è svolta l'audizione – per larga parte in forma segreta – di Maria Fida Moro, che aveva richiesto di essere ascoltata dalla Commissione.

Nelle parti libere della seduta, Maria Fida Moro, dopo alcuni quesiti del Presidente anche su sue precedenti dichiarazioni relative al movimento "Febbraio '74", ha anzitutto esposto il dubbio che la madre, durante i cinquantacinque giorni del sequestro, fosse «prigioniera tanto quanto papà e forse di più». Tale dubbio le è sorto constatando che il comportamento della madre in quelle settimane era «acquiescente», in contrasto con il suo temperamento abitualmente molto deciso e a volte duro; di qui la

convinzione che «un potere oscuro» avesse installato in casa Moro «una specie di cavallo di Troia che ha preso proprio il potere».

Maria Fida Moro ha ricordato come, nel periodo immediatamente precedente il sequestro, il padre avesse «abbassato la guardia» in modo consistente sotto il profilo della propria sicurezza, ad esempio recandosi a passeggiare allo Stadio dei Marmi da solo o seguito soltanto dal maresciallo Leonardi o dall'autista, anziché dall'intera scorta come in periodi precedenti. Ha osservato anche che, proprio a causa della diminuita sicurezza, in quel periodo sarebbe stato più facile e meno cruento rapire Aldo Moro nei momenti in cui passeggiava quasi privo di scorta, anziché organizzare un sanguinoso assalto in via Fani. Tuttavia – ha ricordato – in quegli stessi mesi Moro era fortemente preoccupato per la sicurezza dei figli.

Maria Fida Moro ha poi rievocato la mattina del 16 marzo, quando andò a riprendere il figlio Luca che aveva trascorso la notte a casa dei nonni materni; aveva infatti deciso di riprendere il bambino, non consentendo ad Aldo Moro di portarlo con sé in chiesa, come altre volte era avvenuto. Ha altresì riferito che alcuni ex appartenenti alle Brigate rosse le dissero che Aldo Moro avrebbe potuto salvarsi se avesse fatto alcune ammissioni. Inoltre, ha espresso la convinzione che Moro sia stato ucciso a causa della sua politica europeista.

6.4.2. Nicola Rana, segretario particolare di Aldo Moro per oltre un ventennio, è stato ascoltato dalla Commissione nelle sedute del 16 febbraio e del 22 marzo 2016.

Nella prima audizione, svoltasi nella seduta del 16 febbraio, Rana ha risposto ai numerosi quesiti rivoltigli, anzitutto escludendo di aver mai saputo che Moro fosse stato fatto scendere dal treno Italicus poche ore prima dell'attentato esplosivo e poi confermando, come aveva già dichiarato nel 1978 all'Autorità giudiziaria e nel 1980 alla prima Commissione d'inchiesta sul caso Moro, che nel periodo immediatamente precedente il sequestro Aldo Moro non aveva particolare timore di attentati diretti a lui, aggiungendo che non ne aveva neanche il maresciallo Leonardi. Ha altresì ricordato di aver avuto contatti molto frequenti con il capo della Polizia, prefetto Parlato, e con il vicecomandante dei Carabinieri, generale Ferrara, ma ha specificato che non erano motivati da particolari preoccupazioni per l'onorevole Moro. Ha altresì escluso che Moro abbia avuto un ruolo nelle vicende che condussero alla liberazione del figlio dell'onorevole De Martino, rapito nel 1977.

Riguardo alle visite che secondo quanto risulta dalla documentazione già acquisita dalla prima Commissione Moro, il capo della Polizia, Parlato (il 14 o il 15 marzo 1978), e il dirigente della DIGOS di Roma, Spinella (il 15 marzo 1978), fecero presso lo studio di Moro in via Savoia e dalle quali scaturì la decisione di presidiare lo studio anche nelle ore in cui non c'era il presidente Moro, nella seduta del 16 febbraio il dottor Rana ha dapprima negato che tali visite fossero avvenute; quindi, di fronte alla documentazione citata dal presidente della Commissione, ha dichiarato di non averne alcun ricordo. Nella seduta del 22 marzo il presidente Fioroni ha citato numerose dichiarazioni, comprese quelle a suo tempo rilasciate dallo stesso Rana, proprio riguardo a una visita nello studio di via Savoia compiuta dal capo della Polizia, Parlato, alla vigilia della strage di via Fani. Rana, ascoltando le proprie dichiarazioni rese nel 1978 e nel 1980, ha detto di non poter far altro che confermarle, «perché allora la mia memoria era attuale» mentre in seguito «sono successe tante cose che hanno cancellato certi ricordi».

Rana, rispondendo a un quesito, ha ricordato che il colonnello Giovannone aveva contatti abbastanza frequenti con lui e con Sereno Freato, mentre ne aveva solo di rado con Moro. Riguardo alla notizia (segnalata da Giovannone al SISMI il 18 febbraio 1978) di un possibile attentato terroristico che avrebbe potuto interessare l'Italia, Rana ha risposto di non esserne mai stato a conoscenza. Ha anche affermato che Giovannone, almeno per quanto a lui noto, non svolse un ruolo operativo durante il periodo del rapimento.

Rievocando la giornata del 16 marzo 1978, Nicola Rana ha dichiarato di aver saputo di quanto era avvenuto a via Fani direttamente dal capo della Polizia, Parlato, che lo chiamò telefonicamente a casa e passò poi a prenderlo per condurlo in via Fani. Ha negato di essersi recato quello stesso giorno al Ministero dell'interno – come si legge invece in un volume che riporta una dichiarazione in tal senso di Corrado Guerzoni – e ha affermato di essersi recato dal Ministro Cossiga per la prima volta il 29 marzo, per portargli la lettera di Moro a lui indirizzata. Ha poi ricordato di aver telefonato, la sera stessa del 16 marzo, di propria iniziativa, a Giovanni Agnelli (che diede la sua disponibilità nell'ipotesi di una richiesta di riscatto), al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e a Ugo Macera, vicecapo della Polizia.

Riguardo alle persone presenti abitualmente in casa Moro durante il periodo del sequestro, il dottor Rana, rispondendo a un quesito, ha menzionato, oltre alla signora Eleonora Chiavarelli Moro, i figli Agnese e Giovanni; ha specificato che la figlia Maria

Fida veniva invece tenuta in disparte e al riguardo ha ricordato che la signora Moro gli chiese, nel caso dovesse riferire notizie di una certa importanza, di non farlo alla presenza di Maria Fida. Sul ruolo svolto da esponenti del movimento Febbraio 74 (che, secondo dichiarazioni di Maria Fida Moro, avevano indirizzato la signora Eleonora verso un atteggiamento di chiusura e di astio che non poteva portare a risultati positivi), Nicola Rana ha dichiarato di non avere informazioni, aggiungendo che Aldo Moro non aveva stima del movimento e del suo capo, Giancarlo Quaranta.

Circa il primo reperimento da parte sua – su indicazione delle BR – di un plico contenente lettere dell'onorevole Moro, avvenuto il 29 marzo 1978, Rana ha ricordato di aver notato in quella circostanza due giovani che, appoggiati a un albero, fingevano di baciarsi, e di aver successivamente compreso che doveva trattarsi di Valerio Morucci e Adriana Faranda. Riguardo alle lettere dell'onorevole Moro, Rana ha affermato di aver avuto l'impressione – comunicata al giudice istruttore Gallucci, con il quale aveva allora frequenti contatti – che provenissero da un luogo poco distante dalla propria abitazione, perché l'odore d'inchiostro era intenso. Tuttavia, nella successiva audizione del 22 marzo, ha dichiarato di non aver mai ricevuto o rinvenuto altre lettere oltre a quelle presso Sant'Andrea della Valle il 29 marzo 1978 e quelle in viale Trastevere il successivo 4 aprile.

Rana ha dichiarato che i suoi contatti con la DC durante il periodo del sequestro furono deludenti, poiché i dirigenti del partito, a suo avviso, sembravano dare per scontato un esito negativo della vicenda e ritenere ineluttabile la morte di Moro. Ha riferito che i suoi rapporti con Benigno Zaccagnini furono perciò piuttosto freddi e che in genere veniva ricevuto non da Zaccagnini personalmente ma dal capo della sua segreteria, Giuseppe Pisanu. Ha altresì affermato che si mostrarono invece più presenti e vicini il Presidente del Consiglio dei ministri, Giulio Andreotti (anche tramite il Sottosegretario Franco Evangelisti), e il Ministro dell'interno, Francesco Cossiga.

Il Presidente ha quindi letto il testo di una telefonata fatta a Rana il 7 maggio 1978 dal giornalista Fabio Isman, che gli riferiva notizie su una «assemblea» di «due gruppi» svoltasi il giorno prima a Roma e gli chiedeva di poterlo incontrare quella sera stessa. Rana ha dichiarato di non ricordare a cosa si riferisse Isman, del quale peraltro ha affermato che aveva scarsa stima e fiducia.

Il Presidente ha poi menzionato la circostanza che in alcune telefonate intercorse tra Nicola Rana e Corrado Guerzoni nelle ultime settimane nel sequestro ricorre più volte la parola «sigari», con evidente valore di parola in codice; un «sigaraio» viene

menzionato anche in una conversazione telefonica tra Sereno Freato e Giovanni Moro. Rana ha sostenuto che il termine (usato dopo che Cossiga aveva donato veri sigari a Rana e a Freato) veniva utilizzato tra loro «un po' a scarico di tensione, un po' [..] immaginando che qualcuno […] ci intercettasse» e che poteva avere qualsiasi significato; ha inoltre chiarito che la persona di nome Emilio citata in una telefonata in connessione con l'arrivo di un «sigaro a Grosseto» era certamente Emilio Fede e che in quel caso probabilmente il termine «sigaro» indicava una notizia, un'informazione. Riguardo al nome «Muscelli», presente nella trascrizione di una delle telefonate relative ai «sigari», il senatore Gotor ha fatto rilevare che si tratta del petroliere Bruno Musselli e ha posto al riguardo una domanda; Rana ha risposto che Freato teneva molto al rapporto con Musselli, che però manteneva riservato quanto ai contenuti, e ha osservato che se si fosse presentata la necessità di pagare un riscatto, Musselli sarebbe stato certamente la «borsa» di Freato.

Rispondendo a un quesito, Nicola Rana ha riferito che Freato contattò l'onorevole Cazora perché si era sparsa la voce di un contatto dei brigatisti con la criminalità organizzata calabrese e si voleva cercare di capire se vi fosse una via percorribile.

Riguardo alla lettera di Moro a Cossiga, che Rana prese il 29 marzo 1978 e recapitò personalmente al destinatario, egli ha dichiarato di aver capito, dopo un primo momento di speranza nella possibilità di un'apertura, che sarebbe stata una cosa inutile ed ebbe la sensazione che non avrebbe funzionato.

Il deputato Gero Grassi ha osservato che molti elementi (anche riguardanti il maresciallo Oreste Leonardi e l'appuntato Domenico Ricci) indicano che vi erano timori per la sicurezza di Moro nei mesi immediatamente precedenti il sequestro e che appare molto strano che Rana non se ne sia accorto. Ha rilevato anche che l'opinione di Rana sull'onorevole Andreotti (sia nel 1978 sia in audizione) era in netto contrasto con quella, molto dura, espressa da Moro nel "memoriale" scritto mentre era prigioniero delle BR. Infine ha citato un passo di un volume nel quale si riferisce che Rana, poco dopo la morte di Moro, si sarebbe recato dalla vedova per chiedere una somma di denaro, una sorta di liquidazione e insieme di risarcimento per il fatto che non avrebbe potuto assumere l'incarico accanto a Moro alla Presidenza della Repubblica che avrebbe avuto se lo statista non fosse stato ucciso. Nicola Rana ha smentito che ciò sia mai avvenuto e ha anzi detto di aver rinviato al mittente una lettera di Eleonora Moro che sapeva contenere un assegno; riteneva infatti di non poterlo accettare in quanto non era

un dipendente di Aldo Moro, ma riceveva lo stipendio dall'Università in qualità di suo assistente.

Riguardo ad Andreotti, Rana ha rilevato che Moro scriveva, mentre era sequestrato, contro coloro che non lo avevano aiutato, ma ignorava l'aiuto che Andreotti e Cossiga avevano fornito ai collaboratori di Moro stesso. Ha anche affermato che Moro aveva comunque un giudizio politico negativo di Andreotti e che tra i due c'era anche «qualcosa di personale», che egli conosce ma che non ha ritenuto opportuno esporre.

Rispondendo a una domanda, Rana ha dichiarato che il tentativo effettuato dal Vaticano durante i 55 giorni di ottenere la liberazione di Moro attraverso il pagamento di un riscatto era seguito da Guerzoni, non da lui, aggiungendo di non aver comunque mai creduto molto a quella possibilità.

Nella seconda audizione, svoltasi nella seduta del 22 marzo, Nicola Rana ha anzitutto consegnato copia di due lettere; il presidente della Commissione ne ha immediatamente dato lettura. Nella prima lettera, inviata a Rana da Eleonora Moro il 27 luglio 1978, la signora Moro chiedeva spiegazioni su una raccomandata da lei precedentemente diretta a Rana che era stata respinta al mittente. Nella seconda lettera, indirizzata a Rana da Maria Agnese e Giovanni Moro il 15 settembre 1982, i due figli dell'onorevole Moro esprimevano «radicale disaccordo» rispetto ad alcune dichiarazioni della sorella Maria Fida e davano atto a Rana di «aver tenuto, in questi quattro travagliati anni, un comportamento più che irreprensibile nei nostri confronti, subendo, oltretutto in completo silenzio, gravi episodi di ingiusta considerazione della sua persona».

Rana ha quindi rievocato l'ultimo viaggio di Moro in Puglia (novembre 1977), che era stato citato nella precedente audizione dal deputato Gero Grassi, e ha precisato di aver partecipato a quel viaggio, ricordandone alcuni episodi.

Il Presidente ha infine riproposto la richiesta di spiegare il significato del termine in codice «sigari», usato talvolta nelle conversazioni telefoniche di Rana e di altri collaboratori di Moro durante il periodo del sequestro. Il Presidente in particolare si è soffermato sul riferimento a un «sigaro» che sarebbe arrivato a Grosseto, luogo di residenza di Anna Maria Moro, figlia dello statista, e del marito. Rana ha affermato di non sapere se furono recapitate lettere tramite Anna Maria e il marito e ha precisato di aver visto Anna Maria Moro soltanto una o due volte, perché era molto riservata. Circa il significato della parola «sigari» ha ribadito quanto aveva dichiarato nell'audizione del

16 febbraio, aggiungendo di averla usata «nel senso di una notizia certa, […] importante».

### *6.5. Le audizioni relative al tema delle trattative*

6.5.1. La Commissione ha convenuto di approfondire il tema dell'esistenza di trattative finalizzate alla liberazione di Moro, attivate da diversi soggetti, come la Santa Sede e la segreteria del Partito socialista italiano. Si è pertanto proceduto all'audizione di alcuni tra coloro che gestirono questo delicato snodo.

Il 4 febbraio 2016 la Commissione ha audito monsignor Fabio Fabbri, segretario e collaboratore di monsignor Cesare Curioni (deceduto nel 1996), ispettore generale dei cappellani carcerari al tempo del sequestro Moro, nonché incaricato da papa Paolo VI di cercare contatti e avviare una trattativa per il rilascio dell'ostaggio tramite il pagamento di un riscatto in denaro.

Dopo aver dichiarato che durante il sequestro Moro lavorava assieme a don Curioni al Ministero di grazia e giustizia, Fabbri ha dichiarato che già il 16 marzo 1978 monsignor Pasquale Macchi, segretario particolare di Paolo VI, si rivolse a monsignor Curioni chiedendogli, a nome del Pontefice, di cercare contatti per avviare una trattativa al fine di ottenere la liberazione di Moro.

A proposito dei contatti intercorsi tra Curioni e i brigatisti, Fabbri ha dichiarato di non aver conosciuto né incontrato l'intermediario con cui Curioni trattava, ma di ritenere – per via di alcuni accenni– che l'interlocutore fosse mandato dalle Brigate rosse. Ha precisato che gli incontri – almeno uno a settimana – avvenivano previ contatti telefonici, e avevano luogo prevalentemente a Napoli e in qualche caso nell'Italia settentrionale. Ha aggiunto che, progressivamente, la trattativa subì un'accelerazione e che, nella fase finale, le Brigate rosse si divisero in due gruppi.

Fabbri ha dichiarato di aver visto, il 6 maggio 1978, nella residenza pontificia di Castel Gandolfo, le mazzette di dollari messe a disposizione per il riscatto, non provenienti dallo IOR, del valore di circa dieci miliardi di lire, appoggiate sopra un tavolo e coperte da un panno di ciniglia azzurra.

Ha poi riferito che, grazie alle fonti che Curioni aveva nel carcere di San Vittore e che comprendevano l'avvocato Guiso, lo stesso Curioni ricevette dall'intermediario delle Brigate rosse, in anticipo sui comunicati n. 1 e n. 7, le fotografie di Moro prigioniero.

La prima fotografia, secondo monsignor Fabbri, fu mostrata a Paolo VI, il quale ritenne che l'immagine non garantisse che Moro era vivo. Per questo motivo – ha riferito l'audito – fu successivamente scattata una seconda foto nella quale Moro aveva in mano il quotidiano "la Repubblica" del giorno. In entrambi i casi Curioni e Fabbri portarono personalmente al pontefice le fotografie, di cui Fabbri dichiara di ignorare il destino.

Interrogato dal Presidente a proposito di una precedente deposizione resa presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia? in cui aveva parlato della? ricerca del corpo di Moro nel Lago della Duchessa, Fabbri ha dichiarato che Curioni fu informato dall'intermediario che non era vero che il corpo di Moro si trovasse nel lago; ha anche precisato l'informazione dell'intermediario giunse a Curioni mentre era al Ministero di grazia e giustizia e che il prelato chiamò subito il Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, per avvisarlo del depistaggio e far cessare il drenaggio del lago.

Fabbri ha poi smentito alcuni articoli di stampa in cui si afferma che Curioni era con Paolo VI e con Macchi nell'appartamento papale la sera del 21 aprile 1978 e che partecipò materialmente alla stesura della lettera del Papa «agli uomini delle BR». Per quanto egli ricorda, infatti Curioni era nella sua casa di Asso, in Lombardia, dove – dopo la mezzanotte – ricevette una telefonata del Pontefice, che gli lesse il testo dell'appello per avere un suo riscontro in merito. La situazione rimase tuttavia aperta fino alla fine tanto che, secondo quanto riferito da Fabbri, l'8 maggio 1978 la Santa Sede era in attesa di un segnale positivo per il rilascio di Moro, che poi non arrivò.

Rispondendo a ulteriori domande del Presidente, l'audito ha riferito di non ritenere che Curioni avesse avuto incontri in carcere con Renato Curcio e Alberto Franceschini perché, una volta divenuto ispettore generale dei cappellani carcerari, raramente entrava in contatto diretto con i detenuti.

Infine il Presidente ha chiesto a Fabbri di specificare i dettagli di una dichiarazione rilasciata in sede giudiziaria, concernente il fatto di essere stato controllato e pedinato durante il sequestro da un appartenente a un servizio segreto da lui conosciuto con il nome di Gino. Dopo aver confermato che sia lui sia Curioni erano consapevoli di essere seguiti quando alloggiavano alla Casa del clero in via della Traspontina a Roma, Fabbri ha raccontato di aver conosciuto poi, a distanza di anni, il soggetto che lo pedinava.

Rispondendo alle domande dei senatori Massimo Cervellini, Federico Fornaro e Stefano Lucidi e dei deputati Paolo Bolognesi, Fabio Lavagno e Gero Grassi, Fabbri ha aggiunto ulteriori particolari. In particolare, ha affermato di non aver visto don Antonello Mennini durante il sequestro e ha dichiarato di non sapere se Curioni informò della trattativa il Presidente del Consiglio. Ha infine affermato che Curioni dedusse, dalle fotografie dell'autopsia di Moro, che il modus operandi dell'assassino di Moro era quello tipico di un criminale di professione, da lui conosciuto al carcere minorile Beccaria di Milano.

6.5.2. Il 22 giugno 2016 la Commissione ha ascoltato l'ex senatore Gennaro Acquaviva, che nel 1978 era a capo della segreteria di Bettino Craxi, segretario del Partito socialista.

Acquaviva ha riferito anzitutto che Giuliano Vassalli suggerì a Craxi di prendere contatto con l'avvocato Giannino Guiso, difensore di numerosi brigatisti. Successivamente, tramite il direttore del settimanale "L'Espresso", Livio Zanetti, l'onorevole Signorile entrò in contatto con Franco Piperno e Lanfranco Pace. Ha inoltre ricordato la commozione di Craxi quando ricevette da Sereno Freato la lettera che Moro gli aveva indirizzato e ha rievocato un successivo incontro, avvenuto probabilmente nel 1979, con l'abbé Pierre, che era venuto a Roma per operare a favore di alcune persone appartenenti al gruppo che ruotava attorno alla scuola di lingue Hypérion.

Riguardo ai rapporti con la Santa Sede, il senatore Acquaviva ha precisato che il suo canale di comunicazione allora era monsignor Achille Silvestrini, della Segreteria di Stato, che sentiva frequentemente, ma che era molto riservato e prudente. Soltanto vari mesi più tardi Silvestrini gli riferì dell'intervento di Andreotti su monsignor Agostino Casaroli in relazione alla lettera di Paolo VI «agli uomini delle Brigate rosse». Sempre in ambito di contatti con esponenti della Chiesa, Acquaviva ha riferito che padre David Maria Turoldo alcuni giorni prima dell'assassinio di Moro telefonò di notte a Craxi, che non lo conosceva personalmente, invitandolo energicamente a insistere col Vaticano affinché sostenesse una trattativa per ottenere la liberazione di Moro e, per maggiori chiarimenti, a contattare monsignor Clemente Riva, vescovo ausiliare di Roma. Craxi incaricò allora Acquaviva di andare a parlare con Riva, che consigliò di proseguire nel rapporto con monsignor Silvestrini senza attribuire eccessivo peso a padre Turoldo.

Acquaviva ha quindi ricordato l'impressione negativa riportata quando incontrò Domenico Spinella, allora capo della DIGOS di Roma, per consegnargli la lettera che

Moro aveva inviato a Craxi. Sembrò ad Acquaviva che Spinella avesse un atteggiamento di indifferenza burocratica, di impotenza; ciò anche per le parole rivoltegli da Spinella («Non c'è niente da fare», «Che state a perdere tempo?»). Ha poi ricordato anche che tre giorni prima dell'assassinio di Moro, Vassalli disse a Craxi che non c'era nulla da fare.

Gennaro Acquaviva ha espresso l'opinione che gli ultimi tre-quattro giorni del sequestro Moro pongano il problema delle capacità di infiltrazione nel gruppo che deteneva l'ostaggio. A suo parere, il gruppo delle BR che aveva organizzato il rapimento era sicuramente infiltrato.

L'audizione è proseguita soffermando l'attenzione su un episodio verificatosi qualche mese dopo la morte dell'onorevole Moro e riguardante alcune telefonate giunte alla segreteria milanese di Craxi da parte di un anonimo interlocutore che asseriva di avere informazioni sulla Renault 4 in cui era stato ritrovato il corpo dello statista assassinato. Acquaviva ha confermato l'episodio, ricordando che le telefonate furono registrate e che Craxi diede al generale Dalla Chiesa le registrazioni. Fu poi organizzato un incontro, presso la Federazione di Milano del PSI, tra Acquaviva e il misterioso interlocutore, con apparecchiature per registrare la conversazione e carabinieri appostati. L'anonimo personaggio, che parlava con accento meridionale, però si allontanò, interrompendo bruscamente il colloquio, sfuggì al pedinamento dei carabinieri e non fu identificato.

Rispondendo a una domanda del deputato Gero Grassi circa una presunta mancanza di determinazione di Craxi nel dare seguito alla posizione di principio assunta, ha ricordato che anche all'interno del PSI le posizioni durante il sequestro Moro non erano univoche – Pertini era infatti contrario alla linea di Craxi e Nenni perplesso – e che comunque il PSI alle elezioni aveva ottenuto meno del 10 per cento dei voti. Non c'era quindi, a suo avviso, lo spazio politico per assumere una posizione più energica da parte di Craxi, arrivando eventualmente a una rottura con gli altri partiti che sostenevano il Governo.

6.5.3. Il 12 luglio 2016 si è svolta l'audizione di Claudio Signorile, vicesegretario del Partito socialista all'epoca del sequestro dell'onorevole Moro.

L'onorevole Signorile, dopo aver confermato la correttezza della sintetica ricostruzione delle trattative esposta dal presidente della Commissione, ha risposto a

una serie di quesiti, sottolineando anzitutto l'importanza di porre gli avvenimenti nel loro contesto storico-politico complessivo.

Ha ricordato che la segreteria del PSI, nel ricercare la strada della trattativa, partì dalla valutazione che, se dopo quindici giorni dall'inizio del rapimento Moro non era stato ucciso, ciò significava che esisteva un disaccordo all'interno dell'area – ad avviso di Signorile non solo brigatista – che gestì il sequestro. In proposito, Signorile ha anche ricordato la mobilitazione di Potere operaio, Autonomia, movimento studentesco, attorno allo slogan "né con lo Stato né con le BR", che rafforzò nei dirigenti del PSI l'idea che occorresse individuare un percorso che consentisse, attraverso l'area di contiguità con le BR, di capire le dinamiche interne al gruppo armato e, quindi, di cercare di ottenere la salvezza di Moro.

Signorile ha precisato che dell'iniziativa del PSI vennero informati il PCI e la DC (gli interlocutori erano soprattutto Bisaglia, Fanfani e Donat Cattin) e che, alla fine, fu individuata la via di un intervento di Amintore Fanfani, Presidente del Senato, alla direzione della DC e di un atto umanitario «come atto dimostrativo intorno al quale si potessero aggregare» gli appartenenti alle BR che non volevano l'uccisione di Moro. Signorile ha sottolineato che non si trattò di un'iniziativa dei soli socialisti, ma che intorno ad essa venne «costruito nel sistema politico un quadro di attenzione […] e sull'altro versante, quello dei potenziali assassini di Moro, anche lì un'attenzione».

Riguardo ai contatti intrapresi, Signorile ha affermato che iniziarono sicuramente prima del 18 aprile, tramite Mario Scialoja e Livio Zanetti. A casa di quest'ultimo avvenne il suo primo incontro con Franco Piperno durante il sequestro dell'onorevole Moro. Gli incontri, nel ricordo di Signorile, furono probabilmente quattro: il primo a casa di Zanetti e i successivi a casa di un uomo d'affari, Jimmy Hazan, messa a disposizione da Piero Moroni, sebbene riguardo all'ultimo incontro Signorile abbia dichiarato di non ricordare esattamente se si svolse lì o in strada.

Rispondendo a una domanda del senatore Gotor, che ricordava come secondo Lanfranco Pace gli incontri fossero stati una dozzina, Signorile ha negato che ne fossero avvenuti in numero così elevato. Ha altresì smentito di essersi recato ad alcuni incontri accompagnato da altre persone, come invece affermato da Piperno. Sulle date esatte degli incontri l'audito, nonostante ripetute sollecitazioni, ha dichiarato di non essere in grado di fornire indicazioni precise. Secondo quanto affermato da Signorile, al primo incontro non era presente Lanfranco Pace, che partecipò invece ai successivi, senza però

interloquire direttamente con lui. Signorile ha confermato, come aveva dichiarato in precedenti occasioni, che non conosceva l'identità di Pace, né aveva chiesto chi fosse.

Signorile ha inoltre precisato che dei suoi incontri con Piperno teneva informato soltanto Craxi, non altri dirigenti del PSI. Ha anche specificato che fu informato da Craxi dell'incontro, avvenuto il 6 maggio, tra Craxi stesso, Landolfi e Pace.

Riguardo a Piperno, l'audito ha espresso l'opinione che non si muovesse come singolo ma intendesse rappresentare un'area più ampia e mettersi «in sintonia con quella parte del movimento che vuole usare politicamente il rapimento». Ha inoltre riferito di aver compreso che Piperno aveva un rapporto con i sequestratori, pur non avendogli mai posto domande esplicite in merito.

Signorile ha ricordato come Piperno gli avesse indicato che «il problema era fare in modo che dalla Democrazia Cristiana uscisse un segnale politico di attenzione, sia pure sotto la veste della via umanitaria»; ha ricordato di essersi pertanto recato, negli ultimi giorni prima dell'assassinio di Moro, ad incontrare il Presidente della Repubblica Giovanni Leone, il Presidente del Senato e l'onorevole Bisaglia.

Signorile ha anche esposto delle valutazioni più generali sul sequestro Moro, sottolineando la presenza di «terzi interessi» e affermando che nel contesto internazionale dell'epoca «non è pensabile che una realtà difficile come quella italiana […] non sia intersecata dalle attività dei Servizi dei grandi schieramenti». Ha anche indicato come, sul versante degli Stati Uniti d'America, vi fossero tra le varie agenzie governative posizioni diverse riguardo agli sviluppi allora in corso nel quadro politico italiano. Ha quindi esposto la sua convinzione che il sequestro Moro in una prima fase sia stata un'operazione delle BR sostenuta anche da Servizi stranieri, in una seconda fase sia stato dominato da confusione e incertezza e in una terza e ultima fase «l'aspetto politico viene tolto di mezzo» e l'uccisione di Moro forse fu decisa indipendentemente dalle trattative in corso. Secondo Signorile infatti non è possibile che i brigatisti non abbiamo compreso che la dichiarazione del senatore Bartolomei, pochissimi giorni prima dell'assassinio di Moro, era stata fatta su indicazione di Fanfani, poiché il significato di quella dichiarazione era stato loro spiegato. La conclusione, per l'audito, è dunque che i brigatisti non erano più «in grado di essere interlocutori finali». In particolare, Signorile ha affermato che, a suo avviso, Moretti era «una figura di secondo piano nella struttura decisionale» e che nella fase finale del sequestro sono intervenuti «Servizi organizzati che non sono ufficiali, che sono segmenti ma rappresentano un interesse fondamentale», che tendeva al «mantenimento dello stato di cose precedente»

e quindi a far sì che in Italia «non dovesse muoversi niente». In quest'ottica, Signorile ha affermato di ritenere che la morte di Moro fosse funzionale non a una strategia politica delle BR, ma a interessi diversi che contrastavano la politica di unità nazionale. In una fase successiva dell'audizione Signorile ha precisato al riguardo che le BR certamente non erano un'emanazione dei Servizi dell'Europa orientale, ma avevano un rapporto molto forte con alcuni loro segmenti. Ha affermato che il Mossad rimase defilato, per scelta consapevole, e ha aggiunto che il servizio segreto israeliano sapeva del "lodo Giovannone" e lo accettava.

Signorile ha anche detto di ritenere che la criminalità organizzata non abbia avuto un ruolo nella vicenda Moro e di ritenere che il ruolo di Hypérion sia stato sopravvalutato.

Rispondendo a una domanda del senatore Fornaro, ha poi rievocato il tentativo di aprire un canale attraverso i palestinesi, precisando che Arafat venne contattato tramite Nemer Hammad e che il colonnello Giovannone fu «prezioso come elemento di raccordo».

In risposta a una domanda del Presidente, Signorile ha poi riferito un episodio che gli diede, all'epoca, la certezza di essere seguito dalle forze di polizia; riguardo alla circostanza che il suo telefono fosse sotto controllo, ha ricordato che fu Cossiga a informarlo di ciò. Ha aggiunto che, a suo parere, Piperno non fu pedinato perché non si intendeva trovare la prigione di Moro.

L'onorevole Signorile ha poi dichiarato di aver messo al corrente del suo tentativo di trattativa il generale Arnaldo Ferrara, allora vicecomandante dei Carabinieri, precisando di averlo scelto perché era sicuro che non avrebbe riferito nulla al generale Santovito, responsabile del SISMI.

Signorile ha sottolineato che quella di Piperno era un'iniziativa politica, non umanitaria, e che la richiesta essenziale che Piperno trasmise negli ultimi giorni prima dell'assassinio di Moro concerneva la necessità di una dichiarazione pubblica di un esponente di primo piano della DC; ha ricordato di aver domandato a Piperno se la figura di rilievo della DC potesse essere Fanfani e di aver ricevuto una risposta affermativa. Signorile si rivolse quindi a Fanfani, che ritenne preferibile non rilasciare una dichiarazione pubblica ma ne fece fare una al senatore Bartolomei, presidente del gruppo DC del Senato; Fanfani inoltre si impegnò a intervenire nella direzione della DC convocata per il 9 maggio. Signorile informò telefonicamente Craxi dell'esito del colloquio con Fanfani; ha affermato di ritenere, a distanza di anni, che sia stato un gesto

imprudente, perché la telefonata potrebbe essere stata intercettata. Informò parimenti Piperno del buon esito dell'incontro con Fanfani. L'ipotesi formulata da Signorile è che o la notizia di un imminente intervento di Fanfani trapelò e provocò la decisione di uccidere Moro prima che Fanfani parlasse, oppure che la decisione di uccidere Moro era già stata presa e nulla poteva modificarla.

Riguardo ai contatti tra Craxi e il generale Dalla Chiesa durante il sequestro Moro, ha dichiarato di ritenerli possibili, dato il rapporto che esisteva tra i due, ma di non esserne stato informato.

Signorile ha poi espresso l'opinione che Steve Pieczenik fosse una figura molto modesta e che il suo ruolo sia stato grandemente sopravvalutato.

L'audito ha poi rievocato la mattina del 9 maggio 1978, nella quale si trovava nell'ufficio del Ministro dell'interno Cossiga, che lo aveva convocato telefonicamente, cosa di cui Signorile si è dichiarato sorpreso perché «c'era un buon rapporto personale, ma non tale da giustificare una telefonata la mattina alle 9». Signorile ha poi riferito che Cossiga disse di essere pronto nel caso di una liberazione di Moro. Nel corso della mattina pervenne però, quando ancora Signorile si trovava lì, la comunicazione del ritrovamento del cadavere di Moro. Signorile ha confermato, come aveva già dichiarato nella sua audizione del 13 novembre 1980, che tale comunicazione avvenne non più tardi delle 11, cioè oltre un'ora prima della telefonata con cui Morucci comunicò al professor Tritto il luogo in cui si trovava il corpo di Moro.

Secondo Signorile, durante il sequestro Moro il Governo compì «consapevoli azioni di depistaggio […] che hanno avuto come effetto quello di impedire, o comunque di non consentire, che le cose si sviluppassero come avrebbero potuto». A suo avviso il Governo omise anche di compiere atti che sarebbero stati doverosi, come ad esempio agire attraverso infiltrati, e il PSI prese le distanze dalla linea del Governo proprio perché ne criticava l'inerzia.

Signorile ha infine affermato che, a suo giudizio, fino ad un certo momento vi erano all'interno delle BR diverse opzioni riguardo al destino di Moro, mentre da un determinato punto in poi la parte delle BR che era a favore di una soluzione politica venne emarginata: «Moro è passato nelle mani di un gruppo di fuoco, che è quello che alla fine lo ammazza e nel quale c'è sicuramente Moretti».

6.5.4. Il tema della trattativa avviata dal Partito socialista è stato al centro anche dell'audizione – svoltasi nella seduta del 19 ottobre 2016 – dell'ex deputato Umberto

Giovine, che all'epoca del sequestro Moro militava nel PSI, era redattore capo della rivista "Critica sociale" ed ebbe un ruolo di rilievo in un tentativo di trattativa per ottenere la salvezza di Aldo Moro svoltosi a Milano.

In risposta alle domande rivoltegli del presidente della Commissione, Giovine ha ricordato che fu Walter Tobagi, durante il congresso del PSI di Torino, a invitarlo ad attivarsi, suggerendo di incontrare l'avvocato Giannino Guiso, e che fu Aldo Bonomi a metterlo in contatto con Guiso. Il senatore Fornaro ha precisato che Guiso era allora iscritto al PSI, circostanza che Giovine ha dichiarato di non aver mai saputo.

Giovine ha affermato che si cercava anche di ottenere un contatto con i rapitori tramite ambienti dell'area dell'Autonomia considerati come contigui alle BR e in tale contesto ha menzionato la libreria Calusca, di Primo Moroni, nella quale venivano fatti trovare «i volantini delle BR».

Giovine ha inoltre precisato che suo unico referente, durante la trattativa, fu il segretario del PSI, Bettino Craxi, con il quale cercava di comunicare in maniera riservata: Craxi non voleva essere chiamato sulla sua utenza e perciò Giovine gli telefonava a Roma in un ristorante nel quale il segretario socialista era solito recarsi. L'audito ha aggiunto che eludere la sorveglianza degli organi dello Stato era una delle prime attenzioni e che molti anni dopo ebbe conferma, da un maresciallo dei Carabinieri, di essere stato sorvegliato durante il sequestro Moro.

Giovine ha riferito che Craxi gli parlò dei suoi contatti con il generale Dalla Chiesa durante il periodo del sequestro; ha aggiunto che l'avvocato Guiso gli riferì di aver ascoltato una volta, per volere di Craxi, da una stanza attigua, una conversazione tra Craxi stesso e Dalla Chiesa. Secondo quanto dichiarato da Giovine, si contattò Dalla Chiesa sia perché era ritenuto dai brigatisti un interlocutore di parola, sia perché si presumeva che fosse in grado – come responsabile della sicurezza nelle carceri – di attenuare alcune delle rigide condizioni alle quali erano sottoposti i brigatisti detenuti.

Il Presidente della Commissione ha invitato Giovine a indicare chi faceva da tramite con le BR a Milano durante il tentativo di trattativa, ricordando che nell'audizione del 1998 presso la Commissione stragi ne aveva taciuto i nomi. L'audito ha risposto facendo il nome di Aldo Bonomi e ricordando come questi, in un periodo successivo all'assassinio di Moro, avesse introdotto nell'ambiente milanese Volker Weingraber, agente provocatore legato ai Servizi della Germania occidentale, presentandolo come amico di Petra Krause. Giovine ha poi affermato di avere il forte sospetto che lo stesso Bonomi fosse un agente provocatore.

Umberto Giovine, rispondendo a una domanda, ha precisato di aver conosciuto il colonnello Giovannone nel 1981 o 1982 – poiché l'ufficiale prese l'iniziativa di avvicinarlo in relazione a notizie pubblicate su "Critica sociale" riguardo alla vicenda ENI-Petromin – e di essere entrato in confidenza con lui.

Un altro elemento emerso dall'audizione è che, per quanto riferito da Giovine, alla libreria Calusca, durante il sequestro Moro, giungevano lettere di Moro, portate lì dai brigatisti, e che «per noi il fatto che fossero state trovate alla Calusca era un accreditamento delle lettere», una prova della loro autenticità. Ha aggiunto che era Bonomi ad avvisarlo dell'arrivo delle lettere alla Calusca. Rispondendo a una serie di domande del senatore Gotor, l'audito ha precisato che le lettere di Moro non erano autografe, bensì dattiloscritte, che non si trattava di fotocopie e che erano prive di data o che egli comunque non ne ricordava la data; ha inoltre precisato che ne giunsero tre (tutte dopo il 18 aprile 1978) e che, essendo inedite, vennero stampate «in anteprima» su Critica sociale[2]. Giovine ha inoltre affermato che ogni volta che entrava in possesso di una di queste lettere, la trasmetteva a Craxi, il quale decideva se diffonderne subito il contenuto tramite le agenzie di stampa. Ha altresì dichiarato di non aver mai verificato se quelle lettere poi siano state diffuse e pubblicate anche da altri organi di stampa.

Rispondendo a un quesito dell'onorevole Grassi, l'audito ha infine espresso opinioni fortemente critiche sull'inchiesta giudiziaria relativa all'assassinio di Walter Tobagi.

### *6.6. Le audizioni relative alla scuola di lingue Hypérion*

6.6.1. Tre audizioni sono state dedicate ad approfondimenti relativi alla scuola di lingue Hypérion e al suo presunto ruolo nel terrorismo interno e internazionale.

L'11 novembre 2015 è stato audito Pietro Calogero, che, alla fine degli anni Settanta, quando era sostituto procuratore presso il tribunale di Padova, si occupò della

[2] L'esame del periodico, che era un quindicinale, evidenzia che alcune lettere di Moro furono pubblicate solo nel numero che reca la data del 30 maggio 1978, alle pagine 53-57 (*Le lettere di Aldo Moro*); si tratta di otto lettere, identificate in "Critica sociale" con le seguenti date: 24 marzo (è la lettera a Cossiga recapitata il 29 marzo e pubblicata l'indomani in vari quotidiani), 4 aprile (è la lettera a Zaccagnini recapitata il 4 aprile e pubblicata l'indomani in numerosi quotidiani), 10 aprile (è la lettera riguardante Taviani, recapitata il 10 aprile e pubblicata l'indomani in vari quotidiani), 20 aprile (è la lettera a Zaccagnini recapitata il 20 aprile e pubblicata il 22 aprile su "la Repubblica"), 23 aprile (è la lettera a Zaccagnini recapitata il 24 aprile e pubblicata l'indomani in numerosi quotidiani), 29 aprile (è la lettera alla DC recapitata il 28 aprile e pubblicata l'indomani sul "Messaggero"), 1 maggio (è la lettera al Presidente Leone recapitata il 29 aprile e pubblicata il 4 maggio in numerosi quotidiani), ancora 1 maggio (è la lettera a Craxi recapitata il 29 aprile e pubblicata il 1° maggio sul "Corriere della Sera"). Tutte le lettere pubblicata in "Critica sociale" dopo l'assassinio di Moro erano quindi già state pubblicate in diversi quotidiani durante il sequestro.

cosiddetta inchiesta "7 aprile", riguardante esponenti di Autonomia Operaia, e in quel contesto svolse anche indagini sul centro di lingue Hypérion, avvalendosi in particolare della collaborazione di Luigi De Sena, allora funzionario di polizia presso la squadra mobile della Questura di Roma.

L'audizione si è incentrata soprattutto su tre aspetti: il complesso delle indagini promosse da Calogero con la collaborazione di De Sena; gli ipotizzati rapporti tra Toni Negri e Renato Curcio e la loro collaborazione in un comune progetto di insurrezione armata; gli infiltrati e l'incontro con il colonnello Pasquale Notarnicola, responsabile dell'ufficio D del SISMI.

Nell'introdurre l'oggetto dell'audizione, il Presidente ha ricordato precedenti affermazioni, rese in sede pubblicistica, da Calogero, che esprimevano il sospetto che Hypérion potesse essere un punto di riferimento anche per uomini delle BR e di Autonomia e la convinzione che si trattasse di una struttura di un servizio di informazione di carattere internazionale, con compiti di supervisione e di controllo su gruppi che praticavano la lotta armata. In tale contesto, Calogero aveva anche espresso l'opinione che l'*intelligence* statunitense, tramite le diverse sedi dell'Hypérion, potesse esercitare un controllo su aspetti del terrorismo di sinistra in Italia e rimodulare la propria politica di contenimento dell'avanzata del PCI.

Nelle sue risposte Calogero si è soffermato sulle missioni di De Sena a Parigi e a Bruxelles – che portarono a individuare l'esistenza di una quarta sede della scuola di lingue Hypérion a Londra – e alla missione di Luigi De Sena e Ansoino Andreassi a Londra. Ha tuttavia segnalato di non aver conservato l'informativa in cui De Sena sintetizzava gli esiti delle indagini fatte presso l'Hypérion di Parigi, a Bruxelles e a Londra, spiegando che quando trasmise a Roma la parte più corposa del processo "7 aprile", trasmise l'informativa perché poteva costituire la base per ulteriori approfondimenti istruttori.

Per quanto attiene ai contenuti dell'informativa, Calogero ha ricordato che dalle intercettazioni compiute dai funzionari dei *Renseignements généraux* non emerse alcun collegamento tra la scuola Hypérion di Parigi e alcuni personaggi sospettati di poter avere contatti con essa. Né emerse nulla su eventuali contatti con persone indagate nell'area del terrorismo rosso e dell'Autonomia organizzata. Dalle stesse intercettazioni emerse però che alcune utenze dell'Hypérion parigino comunicavano con un'utenza in Normandia, che – secondo quanto ha riferito Calogero – risultò essere una villa, nei pressi di Rouen, protetta da un triplice anello concentrico di sensori molto sofisticati. Ha

ricordato che gli operanti francesi furono i primi a sospettare che quella fosse la sede di un servizio straniero in collegamento con l'attività di informazione di una struttura che si muoveva sotto l'influenza della CIA.

Calogero ha poi trattato della missione a Londra, in occasione della quale De Sena associò alle indagini anche Andreassi, all'epoca dirigente dell'Ufficio politico della DIGOS di Roma. Ha affermato che la missione fu interrotta dopo che la camera d'albergo di De Sena venne messa a soqquadro, il che fu interpretato come una manifestazione di una volontà di non collaborazione da parte della polizia londinese.

A proposito della difficoltà a condurre le indagini sulla Hypérion, Calogero ha anche richiamato un articolo pubblicato sul "Corriere della Sera" il 24 aprile 1979, a firma di Paolo Graldi, dal titolo *Secondo i servizi segreti era a Parigi il quartier generale delle Brigate rosse*, nel quale il giornalista aveva dichiarato di riferire notizie apprese da una fonte del SISDE. Secondo Calogero, la fuga di notizie relative alle indagini che De Sena stava compiendo irritò fortemente gli investigatori francesi e contribuì a impedire la prosecuzione delle indagini. In proposito, Calogero ha rivelato – cosa che non aveva fatto in precedenza – che De Sena lo informò che il dirigente del Servizio francese gli aveva confidato di aver ricevuto dall'allora direttore del SISDE, il generale Giulio Grassini, una richiesta di informazioni in merito a un'utenza telefonica che risultò essere la stessa della villa di Rouen. La collaborazione quindi era cessata anche perché tale episodio aveva messo in luce, nell'opinione del responsabile dei Servizi francesi, una mancanza di intesa e di fiducia reciproca fra poteri dello Stato italiano.

Calogero ha affermato che questi due episodi, la pubblicazione dell'articolo e la richiesta informale del direttore del SISDE, determinarono la rottura del rapporto di collaborazione con i francesi. Ha riferito che con De Sena avevano ipotizzato che la struttura superprotetta del servizio di informazione di Rouen, coperta sotto l'insegna della scuola di lingue, gravitasse nell'orbita della CIA, sulla base della riflessione che le sedi di Hypérion potevano garantire una presenza in tre delle principali capitali europee allo scopo di monitorare il terrorismo e, all'occorrenza, porre in atto gli interventi che la politica di sicurezza perseguita dagli Stati Uniti poteva suggerire.

Calogero ha anche riferito sull'incontro, avvenuto nel giugno 1979, con un funzionario del SISMI, l'allora colonnello Pasquale Notarnicola, responsabile dell'Ufficio D, struttura fondamentale in materia di eversione e terrorismo. In particolare, ha riferito che Notarnicola – accompagnato dal suo collaboratore Bottallo e

da un altro suo collaboratore dell'Ufficio D - si presentò come «la parte lealista del servizio» e affermò che anche dalle sue acquisizioni risultava che Autonomia Operaia e Brigate rosse operavano da anni all'interno di una medesima strategia di lotta armata allo Stato, il "partito armato" che accomunava nello stesso disegno eversivo due organizzazioni che sembravano in apparenza indipendenti.

Calogero ha inoltre riferito di aver consultato documenti, presentategli dal colonnello Notarnicola, contenenti informazioni che risalivano al 1974: attraverso resoconti di informatori infiltrati dal Servizio, vi si raccontava di incontri frequenti fra Negri e Curcio e della collaborazione fra le loro organizzazioni. In proposito, egli ha ricordato di aver formulato la riflessione che tali informazioni avrebbero potuto – se consegnate alla polizia e all'autorità giudiziaria fin dal 1974 – agevolare l'azione di contrasto al terrorismo e favorire un esito differente delle indagini, in particolare quelle su Negri. Secondo la testimonianza resa dall'audito, Notarnicola affermò di aver riferito queste informazioni agli organi di polizia giudiziaria e comunicò che le carte mostrate non potevano essere rintracciate al SISMI perché facevano parte di una raccolta informale di cui non poteva neanche lasciare copia.

Calogero ha infine riferito in merito a un incontro – avvenuto alcuni mesi dopo quello con Notarnicola – con il generale Giuseppe Santovito, direttore del SISMI, sollecitato da quest'ultimo per offrire a Calogero la possibilità di consultare documenti a sostegno dell'ipotesi di collegamento strategico fra Autonomia e Brigate rosse. Secondo quanto riferito in audizione, Santovito pose la condizione secondo la quale Calogero avrebbe dovuto far risultare l'offerta di collaborazione antecedente al 7 aprile, cosa che il magistrato rifiutò di fare.

Rispondendo a una domanda del senatore Federico Fornaro, Calogero ha specificato che – secondo quanto riferito dal colonnello Notarnicola – il Servizio aveva la mappa di tutti i programmi e delle azioni specifiche dei principali gruppi eversivi e terroristici e disponeva di informatori infiltrati nei principali gruppi, sia di destra sia di sinistra. Per quanto riguarda le sedi italiane di Hypérion ha ricordato le sedi di viale Angelico e di via Nicotera, a Roma. Infine, rispondendo al deputato Marco Carra, Calogero ha evidenziato la divergenza politica sorta fra Curcio e Negri, in quanto Negri voleva superare la fase degli attentati e concentrarsi sulla lotta contro il compromesso storico e contro la DC. A tale proposito ha ricordato anche che nella prima risoluzione delle Brigate rosse, apparsa nell'aprile del 1975, quando Curcio era in carcere, la DC

appare come obiettivo strategico e ha sottolineato che nelle risoluzioni dal 1975 in avanti vi è una evidente progressione verso l'obiettivo Moro.

6.6.2. L'audizione di Paolo Graldi – che si è svolta il 2 dicembre 2015 – è in stretta relazione con le dichiarazioni rese da Pietro Calogero. Graldi, infatti, nel 1979 diede notizia sul "Corriere della Sera" delle indagini sul terrorismo che gli inquirenti italiani svolgevano da tempo anche in Francia, con la collaborazione delle autorità locali, in particolare su persone che gravitavano attorno alla scuola di lingue Hypérion. Il Presidente ha ricordato che a tale evento Calogero aveva attribuito, nel corso della sua audizione dell'11 novembre 2015, una delle cause dell'interruzione della collaborazione con la polizia francese e, conseguentemente, delle indagini su Hypérion. Il Presidente ha ricordato inoltre che Luigi De Sena dichiarò al giudice istruttore Carlo Mastelloni, il 26 febbraio 1983, che l'indagine si era bloccata a causa di una fuga di notizie proveniente dalla stampa italiana.

Smentendo di aver conosciuto persone dei Servizi, in particolare il vicedirettore del SISDE Silvano Russomanno, Graldi ha specificato che l'indicazione, contenuta nei suoi articoli, di un agente dei Servizi come fonte era funzionale a coprire la reale origine della notizia. Ha ricordato che in quell'epoca i giornalisti lavoravano quasi in *pool,* che spesso le notizie venivano apprese dai pubblici ministeri e dai giudici istruttori o dagli avvocati.

A tale proposito il senatore Federico Fornaro ha evidenziato che, poiché Calogero ha riferito che attorno a metà aprile del 1979 le casse dei documenti con l'informativa di De Sena su Hypérion furono trasferite a Roma e pochi giorni dopo, il 24, uscì l'articolo citato, è possibile che la fonte – anche se non dichiarata – fosse all'interno della magistratura.

Graldi ha poi ricordato che all'epoca dell'articolo si pensava spesso a Parigi, anche in riferimento alle tante indiscrezioni su chi fosse il "grande vecchio" e su chi dirigesse i terroristi.

6.6.3. In connessione alla tematica della scuola Hypérion è stata pure l'audizione del giornalista Fabio Isman – audito il 30 marzo 2016 – che ha seguito come cronista del "Messaggero" molti dei più importanti episodi del terrorismo italiano. Tra l'altro, Isman reperì, grazie alle indicazioni pervenute dai brigatisti, il 20 aprile 1978, il comunicato n. 7 delle Brigate rosse che smentiva il falso comunicato del lago della Duchessa del 18

aprile e poneva un ultimatum alla DC, minacciando di procedere all'esecuzione di Moro. Pubblicò inoltre, il 29 aprile, una delle più importanti lettere di Moro, quella alla Democrazia Cristiana. Il Presidente ha rievocato le modalità con cui Isman ricevette la lettera direttamente da Corrado Guerzoni e Nicola Rana che, a loro volta, l'avevano ricevuta da Eleonora Chiavarelli Moro per trasmetterla alla stampa. Isman consegnò la lettera al procuratore De Matteo – mantenendo l'impegno di segretezza assunto con Rana e Guerzoni circa le modalità di ricezione – e ne diede una copia anche a Ugo Pecchioli su richiesta di quest'ultimo (insieme a un biglietto in cui gli comunicava che la lettera probabilmente era pervenuta da Grosseto). Pecchioli la trasmise poi a Cossiga e, il 5 maggio, al procuratore generale Pascalino, cui rivelò il contenuto del biglietto.

Isman ha posto l'accento sull'importanza di tale lettera, non tanto per il suo contenuto, quanto al fatto che per la prima volta le Brigate rosse facevano uscire un documento dalla prigione di Moro in un modo diverso dal solito e senza la diffusione contestuale a Milano, a Roma e a Torino. Inoltre, il documento proveniva dagli ambienti della famiglia: appariva un nuovo canale di provenienza dei documenti o comunque di contatto o di collegamento con i terroristi.

Isman ha riferito che, sebbene Pecchioli gli avesse suggerito di andare dal procuratore generale per rivelare che il documento era pervenuto da Rana e Guerzoni, egli preferì mantenere fede all'impegno assunto di non farlo fino a quando Moro non fosse stato ritrovato o non fosse tornato a casa. Ha anche affermato di non avere alcun ricordo sul motivo per cui ipotizzò la provenienza della lettera da Grosseto, affermando che «l'unico legame che posso ritrovare è che la mia prima moglie è di Grosseto».

Durante l'audizione il Presidente si è soffermato sui contenuti di una telefonata intercettata il 7 maggio 1978, alle 12.40, intercorsa fra Isman e Nicola Rana. Nella telefonata Isman comunicava a Rana di aver ricevuto una informazione, da un canale da lui ritenuto attendibile, relativamente ad un'assemblea che si era svolta il giorno prima a Roma e della quale era pronto a riferire personalmente la sera stessa.

Isman ha dichiarato di non avere ricordi di tale telefonata, ma ha parlato dei suoi contatti con Piperno, che gli aveva riferito di una discussione in seno ai brigatisti che si erano divisi rispetto alla sorte di Moro. Rispondendo a ulteriori quesiti, Isman ha affermato di avere avuto la sensazione che Piperno avesse qualcuno da cui riceveva notizie di prima mano; ha aggiunto di ritenere che sicuramente Piperno conoscesse la dinamica interna delle Brigate rosse, o almeno della colonna romana delle Brigate rosse.

Isman ha inoltre evocato la sua amicizia con Cossiga e il suo rapporto con Silvano Russomanno, che fu nominato vicedirettore del SISDE in occasione della riforma dei Servizi. In proposito, ha affermato che le fotocopie degli interrogatori di Peci, per la diffusione delle quali Russomanno fu poi condannato nel 1980, non gli furono consegnate da lui, ma da altra persona – appartenente alla Polizia – che Isman ha dichiarato di non voler nominare.

In relazione alla vicenda Hypérion, Isman ha rievocato gli ultimi giorni di aprile 1979, allorché fu inviato a Parigi dal "Messaggero", a seguito della pubblicazione del già citato articolo di Paolo Graldi.

Ha riferito di essersi recato presso la sede di Hypérion e di aver avuto contatti con Vanni Mulinaris, Duccio Berio e Françoise Tuscher e di aver avuto modo di consultare documenti della scuola. Dal suo soggiorno non trasse l'impressione che ci fossero attività occulte. Rispondendo a ulteriori quesiti, ha riferito di avere un vago ricordo che la scuola di lingue intendesse aprire ulteriori sedi anche a Londra e Bruxelles. Ha inoltre dichiarato di non avere elementi su collegamenti della Hypérion con Franco Troiano, ma di essersi fatto l'idea che quest'ultimo facesse parte della prima vicenda delle BR e fosse un «proto BR» uscito dal Collettivo Politico Metropolitano.

In relazione alla circostanza, ricordata dal Presidente, che il primo articolo del "Messaggero" relativo a Hypérion apparve il 24 aprile 1979 a firma di Giuseppe Di Dio, Isman ha ipotizzato, anche a fronte della discrepanza tra il titolo dell'articolo e il testo firmato da Di Dio, che il suo collega abbia inserito del materiale in un secondo momento, forse per una riedizione, stampata a seguito dell'articolo di Graldi.

### *6.7. Le audizioni relative alla scoperta della base di viale Giulio Cesare*

6.7.1. Come illustrato nella sezione relativa ai principali filoni di indagine, la Commissione ha svolto un approfondimento sulle modalità attraverso le quali si giunse, il 29 maggio 1979, all'arresto di Valerio Morucci e Adriana Faranda, rifugiatisi in un appartamento di viale Giulio Cesare, a Roma, presso Giuliana Conforto.

In questo quadro, si è ritenuto di integrare il lavoro di indagine e l'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da parte di consulenti della Commissione con lo svolgimento di alcune audizioni.

Il 27 aprile 2016 si è svolta l'audizione di Nicola Mainardi, sottufficiale in quiescenza della Polizia di Stato, che partecipò alle indagini che portarono

all'identificazione del rifugio di Valerio Morucci e Adriana Faranda in viale Giulio Cesare e al loro arresto, il 29 maggio 1979.

Mainardi ha ricordato che l'indicazione del rifugio di viale Giulio Cesare pervenne da una fonte legata a un autosalone della zona portuense di Roma, l'AutoCia srl, già oggetto di vigilanza e perquisizioni e frequentato da Morucci e Faranda. In particolare, Mainardi ha identificato la fonte in uno dei titolari, Dario Bozzetti, che, temendo di essere accusato di favoreggiamento, si offrì di creare le condizioni per un pedinamento di Morucci.

Secondo quanto riferito da Mainardi, in cambio dell'ausilio fornito Bozzetti ricevette un passaporto e evitò provvedimenti sanzionatori, come la sospensione della patente, di cui avrebbe potuto essere oggetto. Rispondendo a ulteriori domande del Presidente e dei commissari, Mainardi ha poi fornito altri dettagli su questa operazione e sul profilo dei gestori dell'AutoCia, ricostruendo le modalità di contatto con loro ed escludendo che essi fossero in qualche modo legati alla banda della Magliana.

6.7.2. Nella stessa giornata del 27 aprile 2016 si è svolta l'audizione di Dario Bozzetti, uno dei gestori dell'autosalone AutoCia di Roma, indicato dal maresciallo Nicola Mainardi come fonte che rese possibile l'individuazione del rifugio di Valerio Morucci e Adriana Faranda e, conseguentemente, il loro arresto. Gli elementi raccolti nell'audizione sono stati integrati con l'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali, su delega della Commissione, da parte degli altri due gestori dell'autosalone AutoCia, Olindo Andreini e Matteo Piano.

Bozzetti ha ammesso di conoscere il maresciallo Mainardi e, a contestazione del Presidente, di aver conosciuto Valerio Morucci e Adriana Faranda in quanto il suo socio Olindo Andreini conosceva Morucci da moltissimi anni. Morucci, infatti, secondo quanto riferito da Bozzetti, aveva abitato per un certo periodo in via Caroncini, nello stesso palazzo dove viveva la famiglia di Andreini e frequentava l'autosalone per venire a trovare il suo conoscente. Ha invece negato di aver svolto una qualunque funzione nell'arresto di Morucci e Faranda.

Rispondendo a specifiche contestazioni del Presidente e dei commissari, Bozzetti ha poi ammesso che nel luglio 1979 si svolse una perquisizione della sua abitazione, mentre ha negato di aver ottenuto, in cambio delle sue rivelazioni al maresciallo Mainardi, la concessione di un passaporto[3].

[3] Da successivi accertamenti compiuti è emerso che Andreini ottenne il passaporto nel luglio 1979.

Nella seduta del 14 settembre 2016, si è svolta l'audizione dell'ex ispettore di Polizia Pasquale Viglione, che ha riguardato soprattutto alcune tematiche emerse in relazione all'arresto, nel maggio 1979, di Morucci e Faranda e alle perquisizioni, compiute nel luglio 1979, a carico dei titolari della società AutoCia srl, che, secondo quanto riferito dal maresciallo Nicola Mainardi, resero possibile la scoperta del rifugio dei due terroristi in viale Giulio Cesare, a Roma.

Viglione, già in servizio al commissariato Monteverde dal 1976 al 1981, poi presso la DIGOS dal 1982, era stato già escusso da consulenti della Commissione il 30 maggio 2016, dopo che aveva manifestato di essere al corrente di elementi di interesse.

Come ricordato preliminarmente dal Presidente, Viglione in quella sede aveva fornito numerosi particolari circa la perquisizione realizzata il 23 luglio 1979 a carico di Olindo Andreini, Dario Bozzetti, Matteo Piano e altri personaggi legati alla concessionaria AutoCia srl. Aveva in particolare riferito che alla perquisizione presenziarono due persone che gli furono indicate come «colleghi del ministero».

Secondo il racconto di Viglione, gli stessi personaggi col suo superiore, maresciallo Cummo, appena prima che questo dicesse a Viglione di non procedere a verificare un grosso armadio a muro. Viglione ha dichiarato di aver appreso in seguito dal maresciallo Corsetti «che si trattava di "roba dei servizi"» e che «nell'armadio da cui mi avevano fatto scendere vi erano le armi».

Rispondendo alle domande del Presidente, Viglione ha confermato quanto precedentemente dichiarato, anche a fronte di dichiarazioni contrastanti di altri operanti. Ha inoltre confermato una conoscenza con Matteo Piano, uno dei gestori dell'autosalone, che Viglione ha dichiarato di aver visto in diverse occasioni – a partire dal 1976 – e in alcuni casi in compagnia di persone asseritamente appartenenti ai Servizi.

Viglione ha poi risposto a quesiti formulati dal Presidente e dal deputato Gero Grassi, relativi a un'altra vicenda, il fermo, ad opera dello stesso Viglione, di Toni Chichiarelli, presso l'ospedale San Camillo di Roma, il 5 agosto 1979. Viglione ha confermato che l'incontro con Chichiarelli fu casuale e che egli ebbe sul momento – a causa di un movimento sospetto del Chichiarelli – l'intuizione di identificare il soggetto, che non gli era altrimenti noto, e sequestrare una testina rotante per macchina da scrivere IBM, che fu poi oggetto di esami, prima di essere restituita all'interessato. Rispondendo a quesiti e contestazioni, Viglione ha infine precisato che egli non ebbe

alcuna indicazione preventiva sul fatto che Chichiarelli fosse un soggetto da indagare.

### *6.8. Le audizioni di studiosi*

6.8.1. Il programma delle attività conoscitive ha previsto anche audizioni di autori che hanno pubblicato saggi sul caso Moro. Naturalmente, non si è inteso, con tali audizioni, affrontare il complesso dibattito e storiografico sulla vicenda, ma acquisire specifici elementi in relazione ai filoni di indagine in corso e alla disponibilità di documentazione di interesse dell'inchiesta parlamentare.

L'audizione di Silvano De Prospo, svoltasi il 9 marzo 2016, è in stretta relazione a quelle già svolte nell'ambito della tematica sulla scuola di lingue Hypérion. De Prospo è infatti autore, insieme al giudice Rosario Priore, del volume *Chi manovrava le Brigate Rosse?*[4], sintesi complessiva sul ruolo della scuola di lingue Hypérion.

Per quanto attiene al periodo del sequestro Moro, De Prospo ha ricordato che – oltre che a Roma – anche a Milano, in via Albani, due privati, Dimma Vezzani e Giuseppe Sacchi, amici di Corrado Simioni, concessero una sede alla scuola Hypérion. Ha inoltre sottolineato che nel periodo in cui vennero aperte e poi chiuse le due sedi romane e quella milanese, era distribuita da persone vicine alla scuola di lingue la rivista "Nuova Polizia", probabilmente allo scopo di raccogliere fondi per Hypérion, e venivano effettuati dei viaggi tra la Francia e l'Italia.

Ha posto poi la questione del ruolo di Hypérion nell'ambito della cosiddetta teoria del "terzo giocatore", di cui si parla in alcuni appunti di Senzani, in base alla quale un blocco di Paesi europei cercò, dai primi anni '70, di ritagliarsi un ruolo autonomo tra i blocchi occidentale e sovietico. In tale quadro si svolgevano traffici di armi, come quelli tra OLP e Brigate rosse.

Rispetto a quanto dichiarato dal giudice Calogero sulle indagini compiute da Luigi De Sena in Francia, De Prospo ha affermato che De Sena ha sempre affermato che l'errore che si compì fu quello di accreditarsi con i servizi francesi che, invece di collaborare, di fatto impedirono le indagini.

Rispondendo a quesiti del senatore Federico Fornaro sul ruolo di Franco Troiano e delle attività di traduzione, De Prospo ha poi ribadito l'ipotesi, già avanzata nel volume, secondo la quale le attività di traduzione poterono costituire un settore di

[4] Firenze, Ponte alle Grazie, 2011.

copertura per altre attività; ha inoltre confermato – sulla base di documenti da lui consultati – che a Londra risultava una presenza di Hypérion o di persone legate a tale struttura. Ha espresso invece perplessità circa un legame stretto della scuola di lingue con i servizi americani, in quanto – a suo avviso – la Francia non lo avrebbe tollerato sul suo suolo e per un tempo prolungato.

Rispondendo al deputato Grassi ha poi affermato che Hypérion ha costituito una rete di supporto per i latitanti italiani che andavano in Francia e ha ribadito l'ipotesi – già espressa nel libro – secondo la quale si trattava di una struttura che funzionava per il collegamento internazionale del terrorismo.

A conclusione dell'audizione, il Presidente ha evidenziato che Corrado Simioni è stato organico a un quadro di riferimento di eversione di sinistra che sfociò in attentati in Grecia e altrove nei primi anni Settanta. Ha sottolineato infine l'opportunità di approfondire l'ipotesi, già a suo tempo formulata, che Hypérion e i soggetti ad essa vicini svolgessero un ruolo di cinghia di trasmissione, da facilitatori di contatti, e in tale ambito potessero aver reso possibili contatti delle Brigate rosse con gruppi terroristici mediorientali.

6.8.2. Il 20 luglio 2016 si è svolta l'audizione di Gianluca Falanga, deliberata nell'ambito del filone di indagine relativo ai rapporti tra BR e RAF.

Falanga ha dedicato diversi contributi alla storia della Repubblica Democratica Tedesca e dei suoi servizi di sicurezza, e le sue ricerche – che si basano sulla consultazione di documentazione sopravvissuta alla distruzione degli archivi della Stasi – hanno evidenziato l'attenzione con cui la Stasi guardava agli affari interni italiani.

L'audito ha esposto una sintesi complessiva della tematica Ha innanzi tutto segnalato che la Stasi lavorava sulla base di direttive molto stringenti del Partito e ha riferito che il tentativo di ingaggiare come informatrice la moglie del brigatista Piero Morlacchi, fra il 1979 e il 1980, non ebbe seguito proprio a causa del timore politico che – nel caso la vicenda fosse venuta alla luce – ne risultasse lesa l'immagine internazionale della Germania orientale.

Falanga ha riferito inoltre che la documentazione archivistica della Stasi sulla vicenda Moro si concentra soprattutto sul periodo dal 1979 al 1989, mentre non si riscontrano tra la documentazione superstite riferimenti anteriori; tuttavia la documentazione è molto consistente per tematiche affini, come quella dei collegamenti internazionali dei movimenti palestinesi. Ha inoltre evocato l'"operazione Roma", come

venne denominata un'operazione di controllo e di verifica dell'accesso in Germania Est di cittadini italiani, avviata immediatamente dopo la morte di Moro, perché erano state raccolte informazioni sulla circolazione di terroristi italiani, collegate anche all'inchiesta che faceva il PCI rispetto a voci sull'addestramento di brigatisti in Cecoslovacchia.

Ha ricordato che dopo il sequestro e l'assassinio di Moro la Stasi intensificò il monitoraggio dell'eversione, di cui è testimonianza la schedatura dei terroristi, e ha sottolineato l'importanza dei cosiddetti IMB (*Informeller Mitarbeiter*), collaboratori esterni non ufficiali della Stasi e dei KP (*Kontaktperson*), informatori inconsapevoli che la Stasi contattava spacciandosi per un altro servizio segreto.

Nel fare riferimento all'esposizione riepilogativa del sequestro Moro comparato al sequestro Schleyer, redatta l'8 giugno 1978 dalla Stasi e resa nota dall'audito nel 2014, il Presidente ha sottolineato che vi sono contenute indicazioni che appaiono non adeguatamente approfondite: in particolare per quanto riguarda il numero delle persone che avrebbero contribuito all'agguato di via Fani (almeno quaranta) e il bar in cui alcuni degli attentatori si sarebbero trattenuti, prima di entrare in azione.

Falanga ha riferito che la Germania occidentale, presumendo e conoscendo in alcuni casi la frequentazione fra la RAF e alcuni elementi delle BR, quando è stato rapito Moro ha proposto una collaborazione alla polizia italiana, che accettò. Funzionari del BKA (*Bundeskriminalamt*) installarono al Ministero dell'interno una base di indagine e di scambio di informazioni. Rispetto all'attività di tale *task force*, Falanga ritiene esistano dei rapporti di valutazione presso il *Bundesarchiv*.

Ha inoltre richiamato l'attenzione sulla collaborazione con i palestinesi, basata sullo scambio sistematico di informazioni, grazie al quale la Stasi ebbe notizia del lodo Moro e seppe del traffico di armi che passavano dall'Italia.

Rispondendo ad una domanda del Presidente su un incontro sovietico-tedesco del gennaio 1978 – dedicato, fra l'altro, a un piano speciale di misure contro l'"eurocomunismo" – Falanga ha illustrato i punti di dissenso tra la direzione del PCI, allorché ne divenne segretario Berlinguer, e il PCUS.

Nel rispondere a un quesito sulla contiguità tra la RAF e il movimento "2 giugno", Falanga ha affermato che quest'ultimo era stato fortemente infiltrato, avendo un legame territoriale più forte e una compartimentazione meno rigida dalla RAF; ha inoltre riferito che nel 1990, dopo la caduta del muro, si è scoperto che dieci terroristi della RAF si erano nascosti nella Germania dell'Est: tre di questi hanno raccontato che

Moretti si recava a trovarli a Parigi nell'estate 1978 per discutere di una possibile alleanza militare, idea che fu poi abbandonata da Moretti nell'agosto del 1979.

Fra i terroristi tedeschi e le BR esisteva – secondo Falanga – una frequentazione precedente cui Moretti subentrò. Nel 1979 la Stasi aveva reclutato Brigitte Heinrich, che il 16 febbraio 1983 raccontò al maggiore Voigt, della Stasi, che c'era una donna che faceva da interprete tra la RAF e le BR, precedentemente al 1979. Inoltre – secondo quanto riferito da Falanga – i terroristi tedeschi hanno affermato che Moretti propose alla RAF nel 1979-1980 un'operazione per vendicare i compagni arrestati e uccisi, operazione che malgrado sia stata organizzata, fu poi abbandonata. Obiettivo di Moretti era quello di integrare la RAF nella strategia brigatista: al riguardo Falanga ricorda che Moretti riteneva che le BR dovessero avere un ruolo egemonico nei rapporti con la RAF, in quanto si consideravano un'organizzazione politicamente più forte.

6.8.3. Il professor Francesco Maria Biscione – audito il 27 luglio 2016 – è stato consulente della Commissione stragi per la XII legislatura e ha dedicato diversi studi alla vicenda Moro, tra cui un'edizione del "Memoriale Moro". Nel corso della sua audizione, sono emerse in particolare una serie di valutazioni sulla dimensione politica e internazionale della vicenda Moro e sulla pluralità di forze che ne gestirono gli esiti. L'audito ha espresso la convinzione che l'azione del vertice brigatista, non riuscendo a saldarsi con un movimento rivoluzionario di massa, seguì logiche che aprirono al rapporto con forze criminali italiane o con attori che operarono per la tragica conclusione del sequestro.

Nell'esporre i risultati dei suoi lavori, Biscione ha sottolineato l'esistenza di un partito non brigatista nell'omicidio di Moro e la necessità di guardare alla vicenda come a una sorta di doppio delitto, un delitto, cioè, compiuto dalle Brigate rosse, a cui non erano estranee altre forze. In questo quadro, il caso Moro – secondo Biscione – è diventato il punto dirimente di una lotta per la disarticolazione della democrazia italiana – iniziata con la strage di piazza Fontana del 1969 – che si è indirizzata contro il progetto repubblicano-costituzionale avviato nel 1948. Biscione ha anche richiamato l'attenzione sulle principali interpretazioni della figura di Aldo Moro che emergono dai numerosi studi pubblicati. Il tema principale, a suo avviso, è individuare come il rapimento fu inteso dal complesso della società, come le forze sociali si divisero.

Rispondendo al senatore Paolo Corsini, Biscione ha anche evidenziato i limiti interni alla strategia di "terza fase" e di "compromesso storico" e ha manifestato la sua

impressione che con il delitto Moro si sia rotta la molla interna che aveva dato vitalità alla democrazia italiana e che da tale tragico evento sia iniziata la crisi dei grandi partiti di massa e del sistema dei partiti in Italia.

Per quanto riguarda gli esecutori materiali dell'assassinio di Aldo Moro, Biscione ha affermato di avere la convinzione che ci sia stato un passaggio di mano e che ci possa essere stato più di un luogo di detenzione.

Ha inoltre affermato che sarebbe opportuno approfondire gli studi riguardo al circuito Gelli-Calvi-Sindona-Marcinkus in relazione alla vicenda Moro, pur non ritenendo Marcinkus la figura chiave in questa dinamica.

A conclusione dell'audizione, il Presidente Fioroni ha sottolineato come Moro sia arrivato al governo delle larghe intese dopo aver creato una rete di alleanze che portò gli Stati Uniti a la NATO alla convinzione che alle soglie della seconda guerra fredda l'eurocomunismo fosse utile. Ha inoltre aggiunto che i limiti della consolidata ricostruzione della vicenda Moro che la Commissione sta evidenziando sono fortemente legati alla preoccupazione delle forze politiche dell'epoca che emergessero elementi nuovi, in grado di incrinare l'immagine della "linea della fermezza" che era stata proposta durante il sequestro Moro.

# II. I PRINCIPALI FILONI DI INDAGINE SVILUPPATI E LE PRIME RISULTANZE

## 7. Premessa

Nel corso del primo anno di attività, la Commissione ha seguito, in linea di principio, l'ordine cronologico dei fatti oggetto dell'inchiesta, concentrandosi prevalentemente sugli avvenimenti delle prime settimane del sequestro di Aldo Moro.

Successivamente, si è scelto di approfondire specifici filoni sulla base degli accertamenti preliminari realizzati e delle questioni emerse nel corso delle audizioni. Numerose tematiche sono tuttavia in corso di approfondimento, anche a causa della necessità di vagliare la cospicua documentazione acquisita.

Nei paragrafi che seguono è presentata una succinta rassegna dei principali filoni di indagine che sono stati avviati fino al 1° dicembre 2016.

Ragioni di sintesi e esigenze di riservatezza in relazione alle indagini in corso da parte della Commissione o della magistratura impediscono di dare conto puntualmente di tutti gli accertamenti condotti e dei relativi risultati; ci si soffermerà, pertanto, esclusivamente sulle questioni di maggior rilievo, nei limiti di ciò che, allo stato dell'inchiesta, può essere reso pubblico.

## 8. Le indagini su un possibile covo nell'area della Balduina

La Commissione ha indagato con particolare impegno sulla tematica della presenza di un possibile covo brigatista nell'area della Balduina.

Questa tematica si pone in stretta continuità con quanto già esposto nella precedente relazione relativamente alla dinamica dell'agguato di via Fani e all'abbandono delle auto dei brigatisti in via Licinio Calvo.

Poiché l'indagine è ancora in corso, si dà conto solo di una parte degli elementi acquisiti. Tuttavia, dalle attività di indagine realizzate che saranno esposte emergono alcune risultanze che sembrano evidenziare l'esistenza in quell'area di un sito frequentato da esponenti di aree vicine alle Brigate rosse, che potrebbe aver avuto una funzione specifica, almeno nella prima fase del sequestro.

Occorre sottolineare che, come in altri casi, la Commissione ha operato attraverso una complessiva riconsiderazione delle indagini svolte in passato. Gli elementi evidenziati sono stati poi approfonditi con autonome attività di indagine, realizzate sia con accertamenti documentali sia con l'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali.

È stato in tal modo possibile dare sostanza a un'ipotesi, da tempo sostenuta da varie fonti, sulla presenza di una base brigatista non lontana da via Fani, ipotesi che muove dagli elementi di inverosimiglianza del racconto della fuga dei brigatisti da via Fani presenti "Memoriale Morucci" e nelle dichiarazioni rese dagli stessi brigatisti in sede giudiziaria e pubblicistica, nonché da un confronto comparativo tra il sequestro Moro e il sequestro Schleyer, nel quale fu utilizzato un *garage* prossimo al luogo dell'attentato.

Nella sommaria esposizione delle nuove acquisizioni della Commissione si darà conto in primo luogo della fuga e dell'abbandono delle auto e poi degli elementi che stanno portando all'individuazione di un complesso di edifici che potrebbero aver avuto una funzione importante nel sequestro Moro.

### *8.1. La fuga da via Fani e l'abbandono delle auto*

Già nelle prima relazione, approvata dalla Commissione nella seduta del 10 dicembre 2015, erano stati evidenziati i limiti e le incongruenze della versione brigatista, consolidata nel "Memoriale Morucci".

In particolare, si era ipotizzata, sulla base di plurimi elementi, l'inconsistenza della versione di un immediato abbandono delle auto in via Licinio Calvo e si era avanzata l'ipotesi che, prima dell'abbandono, comunque non contestuale, delle auto, vi fosse stata una complessa e pianificata operazione, che consentì di occultare le armi lunghe e probabilmente di trovare riparo in qualche edificio della zona.

In questo quadro ha particolare rilievo il tema del trasbordo – accreditato da Morucci – di Moro dalla Fiat 132 ad un furgone in piazza Madonna del Cenacolo. Tale punto di snodo tra la prima fase della fuga da via Fani e il definitivo allontanamento dalla scena del crimine presenta numerosi elementi di illogicità, già evidenziati nella prima relazione. Di qui l'ipotesi, che è stata oggetto di ulteriori indagini, che il passaggio delle auto da via Casale De Bustis non fosse funzionale a raggiungere piazza Madonna del Cenacolo, bensì a depositare il rapito nella zona e poi a gestire il rilascio progressivo delle automobili usate nell'attacco di via Fani.

.

Sulla base dei verbali di reperimento e delle testimonianze raccolte a suo tempo e presenti agli atti della prima Commissione Moro[5], risulta che l'autovettura Fiat 132 di colore blu con applicata la targa Roma P79560 dovette essere parcheggiata tra le 9.15 e le 9.23.

L'autovettura Fiat 128 di colore bianco, con applicata la targa Roma M53955, fu reperita il 17 marzo 1978, alle 4.10, all'altezza del civico 23 di via Licinio Calvo, sul lato destro della strada.

L'autovettura Fiat 128 di colore blu, telaio nr. 1390208, con applicata la targa Roma L55850, fu reperita il 19 marzo 1978, alle 21, tra i civici 25 e 27 di via Licinio Calvo, sul lato destro della strada.

Nella versione brigatista condensata nel "Memoriale Morucci" si afferma: «Tutte e tre le auto sono state parcheggiate in via Licinio Calvo la stessa mattina del 16 marzo, nello spazio di tempo di circa venti minuti dopo l'azione di via Fani (e cioè tra le 9.10 e le 9.30). La 132 è stata parcheggiata da Fiore subito dopo che era stato effettuato il trasbordo di Moro sul furgone 850 in piazza Madonna del Cenacolo».

Ci sono tuttavia numerosi elementi che inficiano questa ricostruzione. Se ne richiamano solo alcuni dei principali, presenti in atti delle precedenti Commissioni.

La teste Maria Assunta Perugini ha affermato di aver visto, tra le 9.15 e le 9.30, a bordo della Fiat 132, parcheggiata in via Licinio Calvo, due uomini e una donna, mentre, secondo Valerio Morucci, come si è riferito, l'autovettura sarebbe dovuta provenire da piazza Madonna del Cenacolo con il solo Raffaele Fiore a bordo[6]. La Perugini si allontanò poi per alcuni minuti e – come ha dichiarato – nel tornare al medesimo punto, vide che era presente personale della Polizia. Questo elemento consente di dedurre che la Fiat 132 venne parcheggiata tra le 9.15 e le 9.23.

Anche altro ignoto teste riporta la presenza di una donna. Ciò si rileva dal registro delle comunicazioni della Questura. Infatti alle 9.27 è annotato: «Sq4. Da via Licinio Calvo si sono allontanati due giovani a piedi, una donna e un uomo armati». Il riferimento deve essere agli occupanti della Fiat 132, poiché è il medesimo equipaggio

[5] Si fa in particolare riferimento agli atti presenti nella *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, 5, soprattutto vol. XXX e vol. XLIII), senza citarli singolarmente.

[6] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, 5, vol. XXX, p. 309).

che ha trovato tale auto a comunicarlo, ma non si tratta della teste Perugini poiché, come si è visto, la Perugini vede tre soggetti, ma all'interno dell'auto, non cogliendo affatto il momento della discesa. Il dato importante è dunque che un altro teste vede una donna armata.

Anche dal verbale di rinvenimento della Fiat 132 si rileva la presenza di una donna; infatti il commissario Mario Fabbri e il brigadiere Vittorio Faranda scrivono che sono state avvistate «secondo varie testimonianze due o tre persone, tra cui una donna, la quale ultima era stata vista con una pistola alla cintola dei pantaloni, scopertasi per un movimento repentino»[7]. Purtroppo il dato è generico e non è possibile risalire a chi parlò con gli intervenuti.

Anche nella relazione dell'agente Saverio Abbondandolo, relativa al rinvenimento della 132, si legge: «In Via Licinio Calvo da teste identificato da personale della DIGOS è stato appreso che la Fiat 132, proveniente da Via Lucilio con direzione Via Cecilio Stazio, giunta in Via Licinio Calvo era stata ivi posteggiata da due uomini e una donna, i quali si erano poi allontanati scendendo le scalette che da Via Lucilio portano a Via Prisciano»[8].

Pure dell'identità di questo teste non si rileva alcuna traccia negli atti.

Importante è pure la testimonianza di Elsa Maria Stocco, abitante in via Bitossi, che venne sentita il 17 marzo 1978. La Stocco affermò che alle 9.25 del 16 marzo, dopo essere scesa dalla propria autovettura e aver fatto un tratto di marciapiede, aveva notato un'autovettura di grossa cilindrata giungere da via Massimi a forte velocità e fermarsi proprio davanti al suo civico, il 26. Da questa era sceso un uomo di aspetto giovanile con abito da pilota civile e impermeabile blu, privo di berretto, che prima aveva trasferito in un furgone di colore chiaro, alla cui guida era posto un giovane, una valigia e, dopo essere tornato all'auto, un borsone scuro[9].

Il 14 giugno 1978 la Stocco confermò al magistrato quanto dichiarato in precedenza e precisò che quanto osservato era accaduto tra le 9.20 e le 9.25, poiché alle 9.30 aveva già potuto ascoltare il radiogiornale con la notizia della strage di via Fani. Un'autovettura "ministeriale" – quindi è possibile ipotizzare che fosse la Fiat 132 – fu vista provenire da via Massimi e fermarsi in via Bitossi, affiancata quasi trasversalmente alla destra di un furgoncino. Dall'auto uscì un giovane vestito da

[7] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, 5, vol. XXX, pp. 106-107).
[8] Ivi, pp. 41-42.
[9] Ivi, pp. 97-98.

*steward* con una 24 ore e un borsone che caricò sul furgoncino, senza scambiare alcuna parola con il giovane alla guida di quest'ultimo. L'autovettura si allontanò in velocità verso via Pietro Bernardini. Il furgoncino, invece, imboccò la medesima strada, ma a normale andatura.

La testimonianza, raccolta nell'imminenza dei fatti, è in netto contrasto con il racconto di Morucci. Morucci afferma di essere sceso dalla 128 blu all'incrocio tra via Massimi e via Bitossi, provenendo da via De Bustis, e di essersi recato a piedi, con le borse dello statista, verso un autofurgone chiaro parcheggiato in via Bitossi in prossimità di via Bernardini, con il quale poi si è recato in piazza Madonna del Cenacolo.

In sintesi, dalle testimonianze risulta che Morucci non si sarebbe mosso a piedi, come da lui affermato, né si sarebbe allontanato con l'autofurgone, ma si sarebbe riportato verso l'autovettura, mentre sull'altro mezzo si trovava un soggetto a tutt'oggi ignoto.

La Stocco inoltre fornisce un elemento cronologico importante poiché ricorda di aver ascoltato poco dopo il radiogiornale delle ore 9.30. Quindi il trasferimento delle borse avvenne tra le ore 9.20 e le 9.25. Morucci afferma che dopo aver lasciato le borse si sarebbe recato in piazza Madonna del Cenacolo, dove l'onorevole Moro sarebbe stato trasferito da un veicolo all'altro. Ma ciò non è possibile, poiché la Fiat 132 alle 9.23 era già stata rinvenuta in via Licinio Calvo, e, in ogni caso, la Stocco sulla "ministeriale" di grossa cilindrata vide solo un uomo, quindi nessuna traccia dell'onorevole Moro.

Sul punto, si richiama infine, la testimonianza di Enrico Marinelli, allora commissario di Monte Mario, escusso da collaboratori della Commissione il 29 ottobre 2015. Marinelli ha dichiarato: «Ora ricordo di via Licinio Calvo. Quel giorno un mio paesano che era in servizio presso una installazione elettrica, del quale non ricordo il nome, nipote del parroco del mio paese, don Olindo Camperchioli, mi disse di avere visto passare le auto coinvolte nell'eccidio proprio in quella via». A seguire ha aggiunto: «Io controllai personalmente quella via. Ora mi torna in mente che una delle autovetture non c'era quando io feci un primo controllo. Insomma questa terza macchina era stata probabilmente tenuta nascosta lì vicino».

In sintesi, il divario tra le acquisizioni testimoniali antiche e recenti e il racconto di Morucci è tale che si può affermare che il racconto brigatista non appare veritiero, quanto meno per quanto attiene alla fase tra l'abbandono della scena della strage e via Licinio Calvo.

### *8.2. Il furgone in via Savoia*

Si segnala che, nell'ambito dell'indagine, è emersa la necessità di approfondire una ulteriore presenza di un furgone nella vicenda Moro, sulla base della testimonianza resa il 7 febbraio 1979 da Mario Lillo, che riferì di avere notato, fino a due o tre giorni prima del sequestro Moro, in via Savoia, per due o tre giorni, un furgone di colore avorio, privo di scritte e aperture, probabilmente Fiat e circa 1100 di cilindrata, parcheggiato sempre nello stesso punto, con la parte anteriore rivolta verso lo studio dello statista, che distava dal mezzo circa 50 metri[10]. Si trattava di un furgone senza scritte e con un rialzo di circa 25 centimetri che non era il portabagagli, ma una ulteriore copertura. A dieci metri di distanza, nascosta da un pino – sicché chi transitava per via Savoia difficilmente poteva vederla – vi era una motocicletta di grossa cilindrata, di colore scuro (quella notata in via Fani viene di solito descritta di colore blu), nuova, verosimilmente una Honda, con cromature e vistosi specchietti laterali.
Lillo era rimasto colpito poiché aveva notato la moto e il furgone in diversi orari di quelle due o tre giornate nelle quali erano stati presenti.

Morucci, come è noto, ha parlato di un 850, sottintendendo un Fiat, con portellone mentre Lillo ha ritenuto che la cilindrata fosse un 1100. Effettivamente è esistito l'autofurgone 1100T, ma era ormai fuori produzione da diversi anni, nel 1978,

La testimonianza di Lillo è in corso di approfondimento e potrebbe rappresentare un indizio di notevole rilevanza in relazione all'accertamento delle modalità di preparazione del sequestro Moro e dei soggetti implicati.

### *8.3. Le tracce ematiche*

Il riesame degli atti di polizia a suo tempo prodotti e acquisiti dalle precedenti Commissioni ha consentito anche di porre la questione della probabile presenza di più brigatisti feriti.

Nel verbale stilato da Mario Fabbri alle 10 del 16 marzo 1978 e relativo alla Fiat 132 si legge: «Sul montante metallico superiore dello sportello anteriore destro si rileva una macchia di sangue fresco ed appena raggrumato», mentre, in relazione alla medesima auto, la Polizia scientifica riportava: «La parte esterna cromata del canaletto del tetto, all'altezza della metà sinistra del vano dello sportello posteriore destro,

[10] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, 5, vol. XLII, pp. 579-583).

presenta delle impronte digitali simultanee di sostanza rossastra, prive di elementi papillari, contrassegnate con la lettera "A"»[11].

Da quanto si legge dovrebbe trattarsi di due macchie diverse, infatti Fabbri parla dello sportello anteriore destro, mentre la scientifica di quello posteriore destro. La traccia di sangue solo «sul montante della portiera posteriore destra» è confermata dalla relazione Abbondandolo, già citata.

La differenza è importante, poiché se la macchia fosse stata solo sullo sportello posteriore destro avrebbe anche potuto essere dell'onorevole Moro – magari una ferita da scheggia di vetro – mentre se fosse stata solo su quello anteriore è da escludere che possa trattarsi di sangue dello statista. Se vi fossero state entrambe avrebbero potuto ovviamente essere sia di Moro sia di un terrorista, oppure entrambe di un terrorista. In questo caso si potrebbe ipotizzare una piccola ferita a un arto superiore, verosimilmente la mano, provocata o da una scheggia di vetro o dal meccanismo di sparo dell'arma utilizzata.

È opportuno precisare che, durante il trasbordo, all'onorevole Moro dovrebbero essere state bloccate le braccia, quindi è più probabile che il ferito lieve o i feriti lievi fossero entrambi sequestratori.

Volendo dare credito a Morucci e considerando Bruno Seghetti alla guida, nell'ipotesi che Moro fosse bloccato o in stato lipotimico, il ferito o i feriti lievi della 132 vanno cercati tra Mario Moretti, Raffaele Fiore e Prospero Gallinari.

È pur vero che l'abito di Moro potrebbe essere stato colpito da schizzi di sangue del personale della scorta che era con lui in auto, ma in ogni caso avrebbe dovuto appoggiare una mano sul montante della porta posteriore destra. A meno da non ipotizzare, più macchinosamente, che uno di coloro che sospinsero lo statista nell'auto si sia imbrattato del sangue attaccato all'abito dell'onorevole Moro, sporcando poi il montante dell'auto.

Nel verbale relativo alla Fiat 128 bianca, gli agenti Saba e Pinna al termine annotano: «Diamo atto infine che nella parte centrale dell'auto, altezza sportello anteriore destro vi erano delle tracce di sangue». I tecnici della Polizia scientifica, invece, in merito riferiscono: «La carrozzeria presenta: sulla faccia interna del battente della portiera anteriore destra, metà inferiore, alcuni schizzi di sostanza rossastra, presumibilmente sangue; altri schizzi della stessa sostanza sulla metà inferiore del

[11] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, 5, vol. XXX, p. 106).

montante destro e sull'angolo posteriore inferiore della portiera anteriore destra». Nel verbale, nel descrivere le foto 14, 15 e 16, i due uomini del gabinetto della Polizia scientifica usano sempre il termine «schizzi di sangue»[12].

L'acquisizione, da parte della Commissione, di alcuni filmati dell'epoca ha confermato gli elementi sulla presenza di sangue descritti da Saba e Pinna. Negli *screenshot,* provenienti dal TG1 delle 20 del 17 marzo 1978, si notano le tracce di sangue descritte da Saba. Si tenga presente che il fonogramma trasmesso da Abbondandolo a nome del commissario Marinelli alle 6.30 del 17 marzo 1978 alla DIGOS e ad altri uffici della Questura di Roma, acquisito presso il commissariato Monte Mario il 10 marzo 2016, presenta alcune specificità rispetto a quanto sinora esposto. Infatti, in esso si legge: «Inoltre su sedile anteriore destro et sportello anteriore stesso lato sono state rilevate tracce sangue». Il sangue sul sedile quindi viene menzionato, mentre nel verbale redatto da Saba e Pinna trenta minuti dopo, alle 7 del medesimo 17 marzo, non se ne fa menzione.

Volendo dare credito a Morucci e ponendo Alvaro Loiacono alla guida e Prospero Gallinari, sui sedili posteriori, le gocce di sangue dovrebbero essere di Alessio Casimirri.

Anche nella 128 blu vi sono tracce ematiche. Il verbale di rinvenimento redatto da Abbondandolo riporta: «Inoltre sul vetro della portiera anteriore sinistra e in particolare sulle cromature interne del deflettore si notano piccole macchie rossastre, presumibilmente di sangue». Gli uomini della Polizia scientifica il 17 marzo 1978 iniziano con l'esaminare solo esternamente l'autovettura, in attesa dell'artificiere, e non notano nulla di quanto riferito da Abbondandolo. Invece, descrivendo l'interno, annotano: «Delle macchie di sostanza rossastra interessano le superfici del volante, la superficie della struttura metallica della portiera anteriore sinistra, nonché interna, tra il finestrino ed il pannello di rivestimento; altra macchia di analoga sostanza e di dimensioni più accentuate delle precedenti, si nota sulla parte centrale del rivestimento interno del tetto zona soprastante la spalliera del sedile di guida»[13], e pure nelle descrizioni delle fotografie non menzionano il deflettore.

Tra tutte le tracce ematiche delle tre autovetture, quelle della 128 blu sono senz'altro le più singolari. Anzitutto, il ferito si è posto alla guida, così da imbrattare il volante, e stupisce che tracce ematiche non vi fossero – a meno che siano sfuggite alla

[12] Ivi, p. 110.

[13] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, 5, vol. XLIII, pp. 943-946).

vista – sul cambio e sul freno a mano. Ma le più particolari sono le macchie di sangue sul deflettore sinistro, sul vetro e sul rivestimento interno sopra la spalliera anteriore sinistra, come se il conducente avesse avuto difficoltà, per lo spazio esiguo, ad entrare nell'autovettura.

Questo rafforzerebbe il convincimento del parcheggio del mezzo in un luogo chiuso, per essere poi portato solo in un secondo tempo in via Licinio Calvo.

Volendo dare credito a Morucci, il sangue dovrebbe essere il suo, poiché Franco Bonisoli era a fianco e Barbara Balzerani sui sedili posteriori.

Anche se da queste testimonianze non è possibile acquisire certezze in ordine alle entità delle eventuali ferite, la Commissione sta compiendo indagini per verificare se queste abbiano potuto essere curate in una struttura prossima alla zona dell'agguato. Sono state pertanto avviate indagini, ancora in corso, sia sulla "copertura medica" di cui le BR avrebbero potuto giovarsi, attesa la loro penetrazione in ambiente sanitario e infermieristico, sia alcuni luoghi di cura della zona, tra cui la casa di cura Villa Maria Pia, sita in via del Forte Trionfale.

Tale casa di cura fu oggetto di indagini già nell'imminenza della strage di via Fani, non solo per una ragione di prossimità al luogo dell'agguato, ma anche sulla base di testimonianze, tra le quali la più rilevante è quella di Mario d'Achille, guidatore di ambulanze dell'ospedale San Filippo Neri, che dichiarò di aver notato più volte, a partire dal 12 marzo, una Fiat 128 bianca familiare, con targa diplomatica, nei pressi di quella che poi apprese essere l'abitazione di Aldo Moro. Il 14 marzo 1978 la stessa auto avrebbe depositato una donna davanti alla clinica, nella quale la sconosciuta sarebbe entrata[14]. La Commissione sta conducendo ulteriori accertamenti sul punto, anche sulla base di significative acquisizioni di documentazione della Polizia e dei Carabinieri sulla presenza di medici e infermieri implicati in attività terroristiche o di favoreggiamento al terrorismo.

### *8.4. L'edificio della Balduina*

Diversi elementi già esposti sembrano far propendere per la presenza nella zona di un luogo in cui i brigatisti avrebbero potuto trovare rifugio con o senza l'ostaggio.

[14] Cfr il documento 329/3 dell'Archivio della Commissione, *Sommario informativo contenente una sintesi degli esiti delle prime indagini svolte in relazione alla strage di via Fani - Sintesi delle principali operazioni di polizia giudiziaria coordinate dalla Questura di Roma a partire dal 16/03/1978 fino al 07/05/1978*.

Si ricorda a tale proposito che l'ipotesi che Moro fosse stato trattenuto, per un periodo più o meno lungo, nella zona della Balduina fu più volte avanzata.

Il 6 ottobre 1981, Emanuele De Francesco, questore di Roma all'epoca del sequestro Moro e in seguito prefetto e direttore del SISDE, affermò in audizione alla prima Commissione Moro che il Presidente Moro poté essere «tenuto in sequestro in due o più luoghi diversi, il primo dei quali, forse anche avente carattere di extraterritorialità, in località non distante da via Fani».

Il generale Giuseppe Santovito, direttore del SISMI, venne analogamente sentito sul punto nell'audizione del 1 luglio 1980, presso la prima Commissione Moro. Rispondendo a una domanda dell'onorevole Paolo Cabras, affermò, quasi incidentalmente: «Sono più dell'avviso che il Presidente non si sia allontanato più di un chilometro da via Fani». Aggiunse poi che lo statista sarebbe rimasto in questo posto per la prima fase della prigionia, specificando: «Questa è una notizia della Guardia di finanza», con possibile allusione alla fonte della Guardia di finanza attiva nel periodo del sequestro.

A queste considerazioni, che hanno particolare rilievo perché provenienti da operanti, si può aggiungere anche una serie di indicazioni emerse in sede pubblicistica. Oltre al noto racconto-inchiesta di Pietro Di Donato *Christ in plastic*, si ricorda che nel fumetto comparso su «Metropoli» nel giugno 1979, una didascalia riporta: «Nella stanza interna di un garage del quartiere Prati comincia l'interrogatorio di Aldo Moro». Anche il noto articolo di Mino Pecorelli *Vergogna, buffoni!*, pubblicato su "OP" nel numero del 16 gennaio 1979, evocava il «garage compiacente che ha ospitato le macchine servite all'operazione». Un più tardivo richiamo è pure presente nell'intervista rilasciata a Giancarlo Feliziani da Licio Gelli nel 2011 e andata in onda su "La 7" nella serata del 18 dicembre 2015. In questo caso, Gelli affermò che, dopo l'azione di via Fani, l'onorevole Moro venne portato a 100-150 metri di distanza e messo in un garage «di quelli che vanno sottoterra», spostandolo poi dopo una decina di giorni.

Gli elementi fondamentali che portano la Commissione a concentrare l'attenzione su un complesso della zona Balduina sono soprattutto tre: le indicazioni di una fonte riservata della Guardia di finanza attiva nell'epoca del sequestro Moro[15];

[15] Come precisato nella prima relazione, la Guardia di finanza stilò, a richiesta della Commissione Stragi, un rapporto sull'attività svolta nei giorni del sequestro, ove è riferito quanto acquisito da una fonte riservata. La presente Commissione all'esito degli accessi finalizzati all'acquisizione di atti e documenti relativi all'appunto sulla localizzazione di un covo-prigione dello statista nelle adiacenze di via Licinio

alcuni accertamenti compiuti a suo tempo dalla Polizia sia nell'imminenza dei fatti sia a seguito della pubblicazione di un articolo dello scrittore Pietro Di Donato; gli elementi logici emersi dalla verifica della tradizionale ricostruzione della fuga dei brigatisti alla luce di una rilettura complessiva delle testimonianze acquisite a ridosso degli eventi. Si sottolinea che gli elementi documentali emersi non sono di per sé definitivi, ma che stanno trovano ulteriori riscontri con le attività in corso.

### *8.5. Gli accertamenti nel periodo del sequestro*

Secondo un appunto del 17 marzo 1978, acquisito agli atti della Commissione, «fonte confidenziale degna di fede» della Guardia di finanza aveva segnalato che lo statista era detenuto nella zona «Balduina-Trionfale-Boccea-Cassia», con un solo carceriere[16]. Lo stesso segnalava anche che «i brigatisti Lauro Azzolini, Rocco Micaletto e Giustino De Vuono sicuramente sono nella Capitale».

Il 21 marzo 1978, la stessa fonte della Guardia di finanza di cui all'appunto del 17 marzo 1978, come è comprensibile dal riferimento alla zona già segnalata, riferì che quanto prima lo statista sarebbe stato trasferito nella "prigione del popolo", verosimilmente a mezzo pullman con il sequestrato narcotizzato e nascosto nel vano bagagli, o con autocarro con doppio fondo. Dagli atti risulta che la fonte non fu in grado di delimitare meglio la zona che aveva indicato, esprimendo solo un suo parere riguardo a un raggio di circa due chilometri da via Fani. La notizia venne fornita dal Comandante generale della Guardia di finanza al questore Fariello, direttore dell'UCIGOS[17].

Il 19 marzo 1978, come risulta dagli atti acquisiti dalla Commissione presso il commissariato Monte Mario, il brigadiere Pasquale D'Annunzio informò il suo superiore, il commissario Marinelli, degli esiti negativi delle verifiche da lui stesso effettuate nella zona della Balduina mediante perquisizioni, unitamente all'equipaggio dell'auto radiocollegata "Monte Mario" e al pattuglione operante in quella circoscrizione con sigla radio "Roma Narni 108", sulla base segnalazioni fornite dalla DIGOS e dalla Questura.

Tra queste se ne nota una di interesse: infatti, alle 15.15 dello stesso giorno, la Sala operativa della Questura di Roma comunicò che un anonimo aveva riferito che in

---

Calvo (redatto immediatamente dopo il sequestro Moro), ha acquisito agli atti, grazie alla collaborazione del Comando generale della Guardia di finanza, la documentazione pertinente, a cui si farà riferimento nelle pagine successive.

[16] Appunto acquisito all'Archivio della Commissione.

[17] Atti acquisiti all'Archivio della Commissione.

via Massimi, via Anneo Lucano, via Licinio Calvo «sarebbero nascoste le Brigate rosse e lui ci avrebbe indicato l'appartamento che si accede attraverso un garage».

Il 22 marzo 1978 – così almeno si deduce dall'annotazione manoscritta in calce all'atto – la Guardia di finanza produsse un terzo appunto relativo a una notizia confidenziale originata dalla medesima fonte sulla quale non si hanno indicazioni[18]. A detta della fonte, immediatamente dopo il rapimento (indicazione che risulta cancellata nel documento), la 128 blu sarebbe stata parcheggiata in un garage o in un box ubicato nella zona segnalata con il primo appunto, cioè quella sottoposta alla massima intensità di controlli da parte delle forze di polizia o in zona prossima a questa.

La fonte precisava che la Fiat 128 blu avrebbe potuto consentire l'individuazione della prigione, e ciò significa che, a detta della fonte, il garage/box si trovava nel medesimo sito del luogo di prigionia, quindi il rischio minore era quello di spostarla, parcheggiandola ove è stata rinvenuta. La fonte non faceva alcun riferimento alle altre due autovetture. La fonte prosegue poi con la notizia più importante: la presenza di un covo brigatista nella zona suddetta, ubicato ad un piano elevato, 5°, 6° o 7°. A questo appartamento/covo sarebbe stato possibile accedere dall'ingresso principale con un ascensore accessibile anche dal garage interrato.

Come si può notare, nella sostanza le due notizie, quella dell'anonimo segnalatore alla Sala operativa della Questura e quella della fonte della Guardia di finanza, sono sovrapponibili: c'è un legame garage-covo.

La notizia era molto precisa e suscettibile di ulteriori approfondimenti investigativi. Non a caso il prefetto De Francesco il 6 ottobre del 1981 affermò: «Fin dai primi momenti del sequestro, cominciarono ad affluire alla Questura innumerevoli segnalazioni di luoghi in cui l'On. Moro sarebbe stato tenuto prigioniero. Inoltre, moltissime di tali segnalazioni pervenivano da qualificati Organi o Corpi dello Stato, come, ad esempio, la Guardia di finanza, che, tra l'altro, comunicò il 17 marzo, che la prigione era ubicata nella zona "Balduina-Trionfale-Boccea", che il prigioniero era controllato da un solo carceriere e che aveva larga disponibilità di cibo»[19].

---

[18] Il terzo appunto, al contrario dei due precedenti, è pubblicato. Cfr. *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, 5, vol. XXXVIII, pp. 32-35).

[19] Appunto, a firma del prefetto Emanuele De Francesco, in data 6 ottobre 1981, relativo alle ipotesi a suo tempo formulate dalla Polizia in merito alla prigione dell'onorevole Moro e ad alcune dichiarazioni rese da Renzo Rossellini su suoi rapporti con l'ufficio politico della Questura di Roma. Lo si veda in *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, 5, vol. CXXV, pp. 32-35).
Si evidenzia che nel suo intervento il prefetto De Francesco riferì elementi informativi provenienti dalla Guardia di finanza, ma tuttavia presenti anche in articolo dello scrittore italoamericano Di Donato.

Altri riscontri si hanno nei cosiddetti "appunti Lettieri" relativi alle riunioni del comitato politico-tecnico-operativo istituito presso il gabinetto del Ministero dell'interno, che non comprendono date tra il 18 e il 21 marzo 1978[20]. Nella riunione delle ore 17.30 del 21 marzo, in relazione all'intervento del Comandante generale della Guardia di finanza, generale Raffaele Giudice, è riportato: «Riferisce che fonti riservate hanno confermato la presenza dell'On. Moro in Roma nella zona Trionfale, Balduina, ecc. Nei prossimi giorni verrebbe trasferito in altra località per essere processato dal tribunale del popolo. Riferisce che da domani il sostituto Infelisi riunirà i capi dei nuclei investigativi»[21].

Ancora, nella riunione delle ore 19.30 del 22 marzo, il generale Giudice tornò chiaramente sull'argomento: «Una fonte sosterrebbe che il rapito si trova nella zona di Monte Mario e che finora non è stato trovato in quanto le perquisizioni non sono state fatte a tappeto». Si noti come il generale Giudice si sia avvalso esattamente della stessa parola usata dalla fonte. Il 28 marzo, nella riunione delle 19.30, Giudice riferì: «Continueranno i pattugliamenti nella zona di Monte Mario»[22]. Ciò sembrerebbe confermare l'elevato grado di attendibilità che la Finanza riponeva nella propria fonte.

### *8.6. Gli accertamenti successivi*

La Commissione ha puntualmente verificato che furono compiuti una pluralità di accertamenti su stabili della zona a partire dal 17 marzo, da parte della Polizia, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo dei vigili urbani. Tali accertamenti sembrano tuttavia non aver riguardato uno degli edifici che, per le sue caratteristiche e per le indicazioni dei testimoni, presentava elementi di particolare interesse.

Numerosi accertamenti furono compiuti dal commissariato di Monte Mario, diretto da Enrico Marinelli, dopo l'apparizione, il 15 novembre 1978, sul quotidiano "Il Tempo", di un articolo dal titolo *Uno scrittore americano "ricostruisce" il caso Moro*, redatto dal giornalista Giuseppe Longo. Longo commentava il lavoro *Christ in plastic* di uno scrittore italo-americano, Pietro Di Donato, pubblicato sul numero di dicembre 1978 della rivista "Penthouse".

[20] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, 5, vol. XXIII, pp. 307-335).
[21] Ivi.
[22] Ivi.

L'autore spiega che l'allora sessantassettenne scrittore sarebbe stato amico di un senatore del PCI il quale da tempo lo aveva messo in contatto con un personaggio chiamato R1, uomo d'affari di successo, ma rivoluzionario e implicato in azioni contro il potere costituito. Il primo maggio 1978 Di Donato sarebbe venuto a Roma e avrebbe incontrato R1. Costui gli avrebbe spiegato come entrare in contatto con R2, personaggio che aveva accesso alla cellula principale che aveva portato a termine il sequestro Moro. Di Donato avrebbe asserito di aver potuto ricostruire la situazione «con due brigatisti amici della famiglia Moro». Longo riferisce anche che, secondo Di Donato, Moro sarebbe sempre rimasto nella stessa prigione, dalla quale si poteva accedere da un garage con ingresso su via della Balduina, fino alla vigilia della morte, quando, per ragioni di sicurezza, sarebbe stato portato in una località di mare nei pressi di Roma.

Gli accertamenti compiuti, trasfusi in una nota del 17 novembre 1978 del commissario Marinelli al questore di Roma, si indirizzarono però – sulla base di ipotesi investigative non note – soprattutto «nella parte alta di Via della Balduina […] ove esisterebbe un garage attraverso il quale i rapitori dell'On. Moro lo avrebbero condotto nel luogo di prigionia», non dunque nella parte "bassa" dove si trova l'edificio individuato.

Allo stesso tempo, Marinelli segnalò che in via della Balduina 323 esisteva l'accesso al garage privato di due palazzine con ingresso principale in via Massimi 91 di proprietà dello IOR, riportando che l'ingresso del garage era isolato ed era stato ricavato entro un muro di cinta alto tre metri e lungo un centinaio di metri e che, quindi, «potrebbe essere quello indicato nell'artico(lo) definito "mimetizzato"». Questa importante intuizione investigativa non sembra però aver prodotto esiti. Marinelli riferì infatti che «anche tale autorimessa è stata ispezionata ma nessun elemento è emerso a conferma di quanto riferito nell'articolo»[23].

In proposito va segnalato che tra gli atti acquisiti dalla Commissione presso il commissariato Monte Mario si trova una relazione di servizio, di rilevante importanza, del 16 novembre 1978, dalla quale risulta che i marescialli Saverio Abbondandolo e Ippolito Salvatore, nonché la guardia Giovambattista Mazzarella, del commissariato Monte Mario, su richiesta di Marinelli, riferirono di aver «eseguito un controllo ai garage privati (non sussistono autorimesse pubbliche) esistenti in Via della Balduina, tratto - Piazza omonima - Via Massimi», con esito negativo. L'accurata descrizione che

[23] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, 5, vol. XXXIV, p. 612).

gli operanti compirono dell'interno dei garage delle due palazzine di via Massimi evidenzia che l'ispezione da loro compiuta fu alla base di quanto Marinelli riferì al questore.

I tre operanti di polizia giudiziaria riportano inoltre una interessante osservazione: «Tuttavia, facciamo presente che il garage descritto nell'articolo cui si fa riferimento, potrebbe essere quello esistente in Via della Balduina n. 323. Detto garage fa parte del complesso edilizio composto da due palazzine con ingresso principale da Via Massimi n. 91 di proprietà dell'Istituto Opere Religiose con sede in Roma - Via della Conciliazione n. 10. L'ingresso del garage si trova al centro di un muro alto circa tre metri e lungo oltre 100 metri. L'interno del garage è composto da un lungo corridoio sul quale si affacciano i box privati muniti di porte ed inferriate. Alle spalle dei box esistono le cantine. L'intercapedine di entrambe le palazzine sono larghe circa 60-70 cm. e sono praticabili e prendono luce dalla parte superiore lungo i marciapiedi mediante feritoie e vetro-cemento».

L'ipotesi che il garage fosse localizzato in quella zona è rafforzata dal secondo verbale di rinvenimento del 16 marzo 1978, redatto da personale del gabinetto regionale della Polizia scientifica della Questura di Roma, inerente la nota Fiat 132 targata Roma P79560, nel quale si legge: «Sull'alloggiamento del mandante del congegno di chiusura dello sportello posteriore destro, poggia uno stelo di infiorescenza arborea, contrassegnata con la lettera "Y" […] In prossimità dell'angolo posteriore destro del canaletto della sede del bordo del coperchio del portabagagli, si rinvengono altre infiorescenze arboree ed alcuni peli, contrassegnati con la lettera "O"»[24].

In proposito è stato accertato che da via Massimi era possibile accedere a piedi o in auto da via della Balduina, per giungere al civico 323, di accesso al comprensorio dello IOR. Il tratto era però disagevole, con fessurazioni dell'asfalto ed erbacce, nonché stretto tra il muro di cinta del predetto comprensorio ed una macchia di sambuchi, frequentata da animali randagi, che potrebbe dare ragione delle infiorescenze e dei peli.

### *8.7. Le ipotesi della Commissione*

Sulla base degli elementi sommariamente esposti, si è dunque formulata un'ipotesi di lavoro che ha condotto a compiere indagini su due palazzine di via

[24] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, 5, vol. XLIII, pp. 963-970).

Massimi, che presentano diverse caratteristiche abitative compatibili con un uso nell'ambito del sequestro Moro.

Tale ipotesi è rafforzata peraltro dalle verifiche compiute sullo stato dei luoghi nel periodo del sequestro e da una serie di elementi logici relativi al percorso delle auto in fuga, oltre che dal legame tra via Licinio Calvo e via Massimi, evidenziato a partire dalle segnalazioni della fonte della Guardia di finanza.

Come si è detto, si dà conto solo in maniera estremamente sintetica delle indagini in corso, i cui atti sono stati trasmessi alla Procura di Roma e rimangono coperti dal segreto funzionale. In estrema sintesi si segnala che le palazzine in questione, di proprietà IOR, registrano una serie di presenze significativamente legate all'area politico-ideologica in cui è maturato il sequestro dell'onorevole Moro, tra le quali quella di un soggetto straniero, la cui presenza è confermata da più testimoni; quella di un esponente dell'Autonomia Operaia romana anche nel periodo del sequestro Moro; quella di almeno un militante regolare delle Brigate rosse, con disponibilità di regolare accesso in periodo successivo al sequestro. Tali presenze risultano peraltro insediate, con modalità che sono in corso di accertamento, in una realtà profondamente diversa in quanto il condominio era abitato, in ragione della sua proprietà, oltre che da privati, da prelati, ed era sede di società estere.

## 9. **La vicenda Moro e i rapporti con i movimenti palestinesi**

La Commissione ha approfondito la tematica del ruolo dei movimenti palestinesi nel sequestro Moro, avviando così un primo esame della dimensione internazionale della vicenda, che sarà completato con ulteriori indagini rivolte a altri ambiti.

Sulla base della cospicua documentazione acquisita[25], è stato possibile affrontare in maniera sistematica questa tematica di centrale importanza, che fu trattata con molta rapidità nella prima Commissione Moro[26], in una fase storica in cui le dinamiche della politica internazionale non facilitavano un confronto con il tema del peculiare rapporto che si venne a stabilire tra l'Italia e il Medio Oriente dai primi anni '70 e che trovò in

[25] La Commissione ha acquisito, principalmente, due complessi documentali. Con lettera del sottosegretario Minniti del 20 gennaio 2015 è stato versato un complesso (documento 21/2 della Commissione) di circa 12.000 documenti del DIS, dell'AISE e dell'AISI. Si tratta di documenti versati all'Archivio centrale dello Stato nel 2014 nella versione non obliterata (l'obliterazione riguarda i dati sensibili). Con lettera del sottosegretario Minniti del 2 aprile 2015 è stato versato un secondo complesso (documento 91/2 dell'archivio) di circa 3.000 documenti, prevalentemente di documenti dell'AISE. Si tratta in questo caso di documenti versati all'Archivio centrale dello Stato nello stesso 2015.

[26] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, 5, vol. I, pp. 131-137).

Moro uno dei suoi principali artefici. In quel contesto politico sia i brigatisti che le principali autorità politiche presentarono una versione riduttiva di questo tema, per diverse ragioni, valorizzando invece la dimensione nazionale e "interna" del terrorismo brigatista.

La Commissione ha invece inteso indagare con la maggiore completezza possibile lo spazio politicamente fluido del rapporto tra Italia e Palestina, sia sul versante dei collegamenti tra Brigate rosse e movimenti palestinesi, sia sul versante degli accordi definiti per preservare il Paese da attacchi terroristici.

Sono stati compiuti, in particolare, approfondimenti in tre ambiti tematici: le segnalazioni pervenute anteriormente al sequestro su possibili iniziative terroristiche in Italia; il ruolo dei Servizi di sicurezza italiani e in particolare del Capo Centro di Beirut, colonnello Stefano Giovannone sia anteriormente al sequestro sia, nel corso di esso, quando fu avviata, per il tramite dei palestinesi, una trattativa finalizzata alla liberazione dell'ostaggio; la circolazione di armi tra l'Italia e il Medio Oriente.

Anche se sono in corso ulteriori ricerche, dal complesso della documentazione esaminata emerge chiaramente la centralità del ruolo dei movimenti palestinesi nella vicenda Moro.

L'attivazione, su richiesta italiana, dei palestinesi, al loro massimo livello, affinché rendessero possibile la liberazione di Moro, sembrò sfociare, alla fine di aprile 1978, in un possibile scambio, ma l'operazione fallì e fu anzi occultata. Essa chiamava infatti in causa non solo la "tenuta" della linea della fermezza, ma la stessa politica internazionale dell'Italia e dei suoi aspetti più controversi, come eventuali accordi con i palestinesi e le vicende del traffico d'armi.

### *9.1. L'allarme del colonnello Giovannone e la sua sottovalutazione*

Il 17 febbraio 1978 il colonnello Stefano Giovannone, Capo centro del SISMI a Beirut e principale tramite dei rapporti tra Servizi italiani e Medio Oriente, comunicava da Beirut[27]: «mio abituale interlocutore rappresentante "FPLP" Habbash, incontrato stamattina, habet vivamente consigliatomi non allontanarmi Beirut, in considerazione eventualità dovermi urgentemente contattare per informazioni riguardanti operazione terroristica di notevole portata programmata asseritamente da terroristi europei, che potrebbe coinvolgere nostro Paese se dovesse essere definito progetto congiunto

[27] Documento SISMI del 18 febbraio 1978 dell'Ufficio "R" che informa il Reparto "D", specificando "Vice Direttore Informato".

discusso giorni scorsi in Europa da rappresentanti organizzazione estremista. At mie reiterate insistenze per avere maggiori dettagli, interlocutore habet assicuratomi che "FPLP" opererà in attuazione confermati impegni miranti ad escludere nostro Paese da piani terroristici genere, soggiungendo che mi fornirà soltanto se necessario elementi per eventuale adozione misure da parte nostre autorità. Da non diramare servizi collegati OLP Roma».

Il messaggio era di grande importanza. Forniva un'indicazione generale, ma resa significativa dalla qualità della fonte che l'aveva segnalata e ribadiva i confermati impegni assunti tra Governo italiano e movimenti palestinesi.

Un messaggio di tale importanza non poteva dunque essere accantonato. Fu però oggetto di una trasmissione prevalentemente burocratica ai centri locali. Lo stesso giorno il messaggio[28] fu trasmesso dal Reparto R.S. al Reparto D con preghiera «di inoltro al Ministero Interni e Servizi Alleati». Si stabiliva di aggiungere, nella trasmissione per il SISDE, «che operazione potrebbe coinvolgere anche Italia». Il Reparto D informò poi il SISDE[29], diramò l'informazione al Raggruppamento Centri CS di Roma ed a tutti i Centri CS, con richiesta di «attivare – per ogni possibile elemento conferma – fonti inserite in specifici ambienti»[30], richiese al Reparto "R – S" – Ufficio R se erano acquisibili ulteriori informazioni sulla vicenda[31].

Le risposte furono assai deludenti e talora decisamente fuori fuoco.

L'unica risposta positiva alla segnalazione pervenne infatti dal SISDE, che, a distanza di soli quattro giorni, il 22 febbraio,[32] associava la notizia a «una riunione clandestina di gruppi terroristici, organizzata dal gruppo separatista basco Euskal Etzka, [...] prevista per il 18 scorso». La risposta del SISDE, peraltro, si fondava su una notizia trasmessa al Servizio dall'UCIGOS il precedente 9 febbraio.

Occorre tuttavia evidenziare che le informazioni acquisite la mattina del 17 febbraio facevano riferimento ad un «progetto congiunto discusso giorni scorsi in Europa da rappresentanti organizzazione estremista» e non potevano essere associate a una riunione che ancora doveva svolgersi.

Il carteggio acquisito evidenzia che solo tre Centri periferici risposero (negativamente) in ordine a possibili riscontri alla notizia[33]. Cosa che più conta, non

[28] Documento SISMI con protocollo nr. 1/204/RR del 18 febbraio 1978.
[29] Documento SISMI Protocollo nr. 04/4104/R/1 del 18 febbraio 1978.
[30] Documento SISMI Protocollo nr. 04/4094/R/1 del 18 febbraio 1978.
[31] Documento SISMI Protocollo nr. 04/4095/R/1 del 18 febbraio 1978.
[32] Documento SISDE Protocollo nr. 580 del 22 febbraio 1978.
[33] Si tratta dei Centri di Torino, Trieste e Perugia.

risulta che siano state richieste o sollecitate all'originatore della notizia ulteriori notizie relativamente ad essa.

La rilevanza della segnalazione e soprattutto la sua provenienza dal colonnello Giovannone, persona fortemente legata a Moro, rendono probabile il fatto che Moro stesso possa esserne stato messo al corrente. Il messaggio, dunque, poté costituire una – e non la meno importante – tra quelle segnalazioni che contribuiscono a spiegare le preoccupazioni espresse da Moro per il deterioramento dell'ordine pubblico e la sicurezza sua e dei suoi familiari.

In questo contesto potrebbe peraltro essere rivalutata la vicenda delle dichiarazioni di Antonino Arconte e la sua affermazione di essere stato latore, nel marzo 1978 e comunque prima del rapimento Moro, di un messaggio da far pervenire, tramite un altro agente, a Giovannone, che conteneva la richiesta di attivarsi per la liberazione di Moro. Prescindendo dalla veridicità delle affermazioni di Arconte, appare significativo che questa ricostruzione abbia assunto alla sua base una serie di elementi fattuali riscontrabili in atti, come quello dell'azione di Giovannone per favorire la liberazione di Moro.

La continuità dei rapporti tra Moro e Giovannone non era del resto venuta meno quando Moro aveva lasciato le cariche di governo. Lo ricorda lo stesso Giovannone, in una delle sue deposizioni innanzi all'Autorità giudiziaria: «a fine 1977 fui convocato dal presidente Moro, anzi mi recai dal predetto per fargli gli auguri ed egli si interessò, come aveva fatto altre volte, del panorama politico medio-orientale e in particolare della situazione dei palestinesi in Libano».

La Commissione ha indagato sulla possibilità che Moro sia stato messo al corrente del messaggio da Beirut e in particolare su una serie di colloqui che avvennero nello studio di via Savoia tra il 14 e il 15 marzo 1978.

La documentazione acquisita evidenzia significative incongruenze tra le versioni riportate dagli interlocutori di Moro, che emersero nel corso del 1979.

In particolare, in una relazione al Questore del 22 febbraio 1979, redatta perché il giorno precedente sul quotidiano "Il Secolo XIX" era stato pubblicato un articolo dal titolo *Moro il giorno prima del rapimento disse a Parlato: "Temo un attentato*", il dirigente della DIGOS, Domenico Spinella ricostruì un incontro con Nicola Rana, capo segreteria di Moro, avvenuto nella serata del 15 marzo 1978 nello studio di via Savoia, nel corso del quale Rana richiese un servizio di vigilanza per lo stesso. L'incontro si

sarebbe svolto quando Moro non era presente e, vista la tarda ora in cui era terminato, non era stato possibile attuare il nuovo dispositivo già dal giorno dopo[34].

L'episodio fu riferito anche dal Capo della Polizia, Parlato. Sentito il 29 agosto 1978 dal magistrato Achille Gallucci, Parlato escluse che Moro gli avesse fatto riferimento al timore di un attentato e ricordò di aver avuto un colloquio con Rana circa la sicurezza dello studio di via Savoia il 14 o 15 marzo 1978[35]. Tali affermazioni furono poi confermate da Parlato in sede dibattimentale, nel corso del primo Processo Moro, il 12 ottobre 1982. In tale occasione Parlato mise in relazione la sua visita con gli accertamenti sul "caso Moreno" e ribadì che tanto lui stesso che Rana notarono la carenza della vigilanza quando il Presidente Moro era assente e concordarono di rafforzarla[36].

Su queste vicende è stato audito dalla Commissione Nicola Rana (16 febbraio e 22 marzo 2016) il quale, dapprima ha riferito che la sera del 15 marzo si era intrattenuto con Moro, in via Savoia, sino alle 23 o 23.30, senza incontrare né Parlato, né Spinella. In seguito, avuta lettura di sue più antiche dichiarazioni, ha riproposto quanto affermato nella audizione resa alla prima Commissione Moro, attribuendo la visita del Capo della polizia a generiche preoccupazioni per possibili intrusioni nello studio di Moro, giustificate dai ripetuti furti avvenuti nelle zone circostanti. Tale ricostruzione non appare tuttavia convincente, anche alla luce della sproporzione tra la presenza del Capo della Polizia e l'instaurazione di un servizio di protezione che avrebbe potuto facilmente essere garantito su semplice richiesta[37].

Alla luce della documentazione appare assai più probabile che, prima del 16 marzo 1978, e in particolare il giorno precedente all'eccidio della scorta ed al sequestro, Moro avesse espresso timori per la sua incolumità, anche in relazione con gli allarmanti messaggi che provenivano da Beirut.

---

[34] Appunto al Questore, 22 febbraio 1979, inoltrato al Capo della Polizia il 22 febbraio 1979 trasmesso alla Commissione dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione.

[35] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, 5, vol. XLI, pp. 917-918).

[36] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, 5, vol. LXXXVIII, pp. 504-505).

[37] Per completezza si segnala che in un'informativa di polizia del 21 ottobre 1978 si riportava che Rana aveva segnalato un furto di autoradio e, nella stessa occasione, aveva affermato di aver subito sette o otto furti analoghi (non denunciati) in via Savoia, nel periodo da gennaio alla fine di febbraio 1978 (Archivio della Commissione Stragi, doc. 7.a.1.43.1).

### *9.2. La documentazione sul messaggio successiva al rapimento Moro*

La Commissione ha accertato che nel periodo immediatamente successivo alla strage di via Fani non si verificarono attività di approfondimento sulla segnalazione del 17 febbraio e sulla sua connessione con il sequestro Moro: non risultano in particolare comunicazioni provenienti da Giovannone in ordine a chiarimenti o ulteriori notizie richieste a George Habbash o a altro esponente palestinese su questo tema.

Solo in periodo successivo all'omicidio Moro, si segnala un documento[38] del 17 maggio 1978, trasmesso dal SISMI al direttore del SISDE, Giulio Grassini, con oggetto «attività di movimenti rivoluzionari». L'appunto fu poi trasmesso in data 19 maggio 1978 a tutti i Centri, non senza precisare che la fonte non era «per il momento valutabile»[39].

L'appunto citava due riunioni segrete: a Madrid, nel gennaio 1978 ed a Parigi, del febbraio 1978. Tali riunioni sarebbero state organizzate dalla Giunta di Coordinazione Rivoluzionaria (JOR) tra movimenti di diversi Paesi, tra i quali «Lotta Continua» ed i «guerriglieri palestinesi di George Habbash». Nella riunione di Parigi,in particolare, sarebbero state prese alcune decisioni "operative", tra cui «l'esecuzione di azione clamorosa contro un'eminente personalità politica pubblica dell'Europa Occidentale». Questa «non [era] riferita all'On.le Moro, come da recente precisazione della fonte ». L'indicazione fu inizialmente valorizzata come convincente spiegazione a posteriori della segnalazione giunta in febbraio, ma la fonte – dopo essere stata finanziata con alcuni fu presto abbandonata in quanto scarsamente affidabile. Si trattava infatti di un contatto venezuelano – segnalato da Navitalia - che, inizialmente, si era proposto come intermediario come le Brigate rosse, ma poi aveva tentato di dimostrare il possesso di notizie di prima mano giocando sulla differenza di fuso orario tra Europa e America meridionale[40].

La tardiva e non molto affidabile notizia, peraltro, fa ancor più risaltare la la mancanza di precedenti approfondimenti in relazione alla «azione eclatante» preannunciata da Beirut.

Analoga sottovalutazione si riscontra pure nei documenti predisposti dai Servizi per la Commissione bicamerale d'Inchiesta sul caso Moro dell'VIII legislatura.

---

[38] Documento con Protocollo nr. 04/12097/R/1 del 17 maggio 1978.

[39] Messaggio al Raggruppamento Centri CS e a tutti i centri del 19 maggio 1978 (Prot. 1/12072/3/1).

[40] Si veda *Appunto per il Signor Direttore* del SISMI, 15 maggio 1978. Nel successivo *Appunto* (Prot. 04/169/1) del 6 giugno 1978 si proponeva di lasciar cadere la fonte, in quanto «emergono, sostanzialmente elementi di conferma in ordine ai sospetti, man mano insorti, sulla possibilità di portare avanti un'azione che, fin dall'insorgere, non offriva sufficienti garanzie di praticabilità».

Il Rapporto SISMI redatto per l'occasione si limitava a segnalare che il Servizio «in relazione alla possibilità che in concomitanza con l'apertura del processo di Torino, fissato per il 3 marzo 1978 a carico di Curcio ed altri, le BR effettuassero atti di terrorismo in Italia o all'estero con il concorso di elementi stranieri, come la banda Baader-Meinhof o l'Armata rossa giapponese o gruppi estremisti palestinesi o arabi o altre cellule internazionali, il 15 febbraio 1978 provvedeva ad allertare tutta la rete informativa (nazionale e internazionale) ed i Servizi collegati». Tra le altre notizie si riportava anche quella relativa al messaggio del 17 febbraio 1978[41].

Il Rapporto del SISMI è poi alla base di alcune affermazioni contenute nell'audizione di Francesco Cossiga presso la Commissione Moro del 23 maggio 1980. Rispondendo a alcune critiche sull'azione preventiva dei Servizi nei riguardi di possibili minacce a Moro, Cossiga citò l'allerta lanciato il 15 febbraio 1978 e riepilogò in questi termini la vicenda: «giunsero informazioni da parte di un'organizzazione del Medio Oriente (che non è l'OLP) secondo cui sarebbe stata possibile, nel prossimo futuro, un'operazione terroristica di notevole portata. […] L'informazione, pur se generica, veniva subito trasmessa all'altro servizio di informazioni, ai servizi collegati e a tutti gli organi periferici del servizio».

Lungo la stessa linea si colloca anche la poco successiva audizione dell'allora direttore del SISMI, Giuseppe Santovito, il 1 luglio 1980. Rispondendo a una domanda del senatore Cabras, Santovito tornò sul messaggio di Giovannone e affermò:«questa notizia non ebbe un particolare rilievo; venne messa in evidenza, ma senza particolare rilievo. Lo ebbe immediatamente il 18 marzo. Infatti ho detto che il Servizio riesaminò tutte le notizie raccolte negli ambienti e in particolare venne ripresa in esame l'informazione di fonte palestinese immediatamente venne alla memoria questa informazione e si cercò di riattivarla e di vedere come era nata e se era possibile saperne qualcosa di più ma né i palestinesi, né altri Servizi interessati alla questione ci hanno detto più niente».

Se dunque l'audizione del Presidente Cossiga sembra confermare il rilievo dell'informazione, l'audizione del direttore segnala che il Servizio si era preoccupato di approfondire l'informazione, il che rende ancora più inspiegabile che non si trovi traccia documentale di contatti ulteriori con la fonte che l'aveva originata.

[41] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, 5, vol. 106, p. 9).

### *9.3. La negazione dei rapporti tra BR e palestinesi dopo il sequestro Moro*

Sia la documentazione acquisita sia quella già emersa in diversi procedimenti giudiziari evidenziano che gli apparati di sicurezza italiani erano consapevoli dell'esistenza di un rapporto tra terrorismo interno e movimenti palestinesi e che cercarono di ottenere cooperazione da questi ultimi nell'ambito dei consolidati accordi. A livello investigativo e politico questo elemento venne invece sottaciuto, sia durante il sequestro Moro sia, ancor più, nei mesi successivi, quando il rapporto tra Italia e movimenti palestinesi si rimodellò profondamente e le Brigate rosse realizzarono traffici d'armi tra Libano e Italia, ottenendo un'apertura di credito che ha probabilmente a che fare con i fatti avvenuti durante il sequestro.

Un primo momento di verifica di queste tendenze si colloca già nell'estate 1978.

L'11 agosto 1978 il vicedirettore del SISDE, Silvano Russomanno, inviò al Segretario generale del CESIS una nota secondo la quale «secondo notizie provenienti da fonte estera attendibile esiste un· piano di stretta collaborazione fra le Brigate Rosse e Giugno Nero al punto che i capi di questa ultima organizzazione – i quali sembra fossero già al corrente del piano relativo al rapimento dell'On.le Moro – sarebbero stati informati dalle B.R in merito a rapimenti e ad altre azioni terroristiche che saranno tra breve intraprese in Italia». Si citavano in merito alcuni "Comitati" che George Habbash avrebbe costituito in Libia e Iraq, per assicurare il coordinamento con le Brigate rosse, nonché la presenza, in un campo di addestramento iraqeno, di due italiani[42].

Pochi giorni dopo, però, il contesto mutò profondamente[43]. Il 17 agosto Craxi pose, in un articolo su l' "Avanti!" il tema dei collegamenti internazionali del terrorismo italiano, sia nei riguardi dell'Europa dell'Est sia nei riguardi dei gruppi più estremisti di Wadie Haddad.

Il giorno precedente all'uscita dell'articolo, sulla base di alcune anticipazioni di agenzia, il Presidente del Consiglio interessò in proposito il SISMI e il SISDE, che produssero due appunti.

L'appunto del SISDE non fa riferimento alla nota dell'11 agosto. Esordisce affermando che «ad un Servizio non è lecito trarre conclusioni se non dai fatti; se le prove fossero abbondanti e univoche, il problema sarebbe risolto; ma esse appaiono al momento scarse e discutibili, specialmente per quanto riguarda la più attiva tra le

[42] Archivio della Commissione Stragi, doc. 6.b.3.19.

[43] Tutti i documenti citati provengono da un fascicoletto dedicato, acquisito all'Archivio della Commissione (DOC. XXI/2, 2113,1,7).

organizzazioni clandestine italiane, le Brigate rosse» e afferma con una certa secchezza che, al contrario dei movimenti palestinesi e della RAF, «il carattere delle BR è puramente nazionale».

Questa limitativa interpretazione, in contrasto con quanto scritto qualche giorno prima, non valorizzava le notizie di intelligence già a disposizione dei Servizi. Durante il sequestro Giovannone aveva infatti avuto contatti e rapporti con esponenti palestinesi, come Abu Saleh, che, tramite il FPLP, avevano interessato esponenti dell'area estremista di Wadie Haddad.

L'appunto del SISMI è più articolato e, dopo aver sottolineato che a partire dal 1974 si era affermata, prima in Libano, poi in Libia e successivamente nello Yemen del Sud, una cooperazione tra tutte le principali organizzazioni terroristiche, comprese le Brigate rosse, conclude che «dal 1975 non risulta provata alcuna collaborazione organizzata tra terroristi palestinesi e elementi delle Brigate rosse italiane, sulla cui presenza in Libano, in particolare nel periodo 1977-78, non è stato possibile raccogliere alcun elemento di conferma».

Prudentemente l'appunto del CESIS concludeva dunque che «non vi sono, pertanto, elementi certi per dare una risposta positiva all'interrogativo dell'On. Craxi se anche Aldo Moro stesse nel grande mirino del terrorismo internazionale».

Le informative che segnalavano una ripresa dei rapporti di collaborazione tra BR e palestinesi furono invece riprese dalle forze di polizia, che ne trasmisero, senza esito, le risultanze all'autorità giudiziaria.

Già il 18 agosto 1978 si ritrova un'informativa a firma del commissario capo. Rutilio Valente, nella quale si riprende il contenuto delle informative dei Servizi sugli «stretti rapporti di collaborazione tra le Brigate Rosse e le organizzazioni palestinesi Giugno Nero e Fronte per la Liberazione della Palestina»[44].

Pochi giorni dopo, il 31 agosto 1978, un altro rapporto della DIGOS, a firma di Spinella, che riportava la notizia del progettato viaggio di Giovanni Moro nello Yemen – individuato come area di addestramento di terroristi – affermava che «secondo notizie pervenute a quest'ufficio da buona fonte, il Fronte Popolare della Palestina e, in

[44] Rapporto n. 050001/DIGOS in data 18 agosto 1978 (*Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* Doc. XXIII, 5, vol. XXXIII, p. 135).

particolare, il gruppo facente capo a Abu Nidal, sarebbero tuttora favorevoli all'accoglimento di volontari europei, per l'addestramento e l'indottrinamento[45]».

Tutte queste notizie, di sicuro rilievo e verosimilmente non avulse da attività di intelligence, non pare abbiano avuto all'epoca alcun seguito nella ricerca di riscontri o approfondimenti giudiziari. Tra l'altro la notizia relativa ai campi di addestramento ed alla fornitura di armi alle BR da parte dei Palestinesi assunse un rilievo giudiziario che portò, nel febbraio 1981, due funzionari di polizia delegati dall'autorità giudiziaria, Spinella e Ruggeri, ad approfondire il tema in Libano, incontrando un insuperabile ostacolo proprio nel colonnello Giovannone.

Il tema del rapporto BR/palestinesi tornò in un periodo successivo in un rapporto SISDE del 23 giugno 1980, che pure è fortemente limitativo sul tema.

Il rapporto muoveva da un articolo di Marco Sassano, comparso su l' "Avanti!" dell'8 febbraio 1980, nel quale si riprendevano i contenuti delle informative di polizia trasmesse nell'estate del 1978 dalla DIGOS all'Autorità giudiziaria. Rispetto a questo tema, la nota del SISDE prendeva una posizione molto netta, implicitamente sconfessando le attività a suo tempo svolte, e definiva semplici "voci" quelle condensate nel rapporto DIGOS.

Questo radicale cambio di prospettiva appare distante dalla realtà. Infatti, sin dal novembre 1979 la vicenda dei "missili di Ortona" aveva svelato i rapporti di collaborazione tra l'Autonomia operaia e il FPLP. Inoltre, sin dall'aprile 1980 Patrizio Peci aveva cominciato a evidenziare i rapporti BR/palestinesi e nel maggio dello stesso anno il vicedirettore del SISDE, Russomanno, era stato arrestato con l'accusa di aver consegnato copia dei verbali al giornalista Fabio Isman. Sullo sfondo c'erano poi le attività dei Servizi per accertare un eventuale ruolo della Scuola Hypérion nel traffico internazionale di armi, che pure risalgono a questa fase storica.

L'unica spiegazione realistica della posizione del SISDE, oltre alla "ragion di Stato" che caratterizzava i rapporti con la Palestina, è probabilmente la volontà di allinearsi alle posizioni limitative espresse dai Direttori alla prima Commissione Moro nel luglio 1980.

Proprio sulla base di tali rapporti e audizioni si venne dunque a codificare un'immagine, parziale e limitativa, del rapporto tra il terrorismo interno e i movimenti palestinesi e mediorientali, analoga a quella proposta nel corso del sequestro Moro.

[45] Rapporto n. 050714/DIGOS del 31 agosto 1978 (*Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* Doc. XXIII, 5, vol. CXV, pp. 924 e ss.).

*9.4. L'avvio di una trattativa durante il sequestro*

La documentazione analizzata rivela che la realtà era diversa da quanto evidenziato nelle informative dei Servizi del 1978/1980. Il rapporto con i palestinesi fu costante e si basava anche sulla consapevolezza dell'esistenza di rapporti tra frazioni palestinesi e terrorismo interno. Durante il sequestro, il colonnello Giovannone, forte dei suoi consolidati rapporti in ambiente mediorientale, si attivò immediatamente. La sua azione, che viene qui riassunta sulla base dei documenti più significativi che sono stati acquisiti, si realizzò sfruttando i forti margini di autonomia di cui Giovannone godeva.

Nella vicenda si possono distinguere tre fasi.

In una prima fase venne acquisita la disponibilità della dirigenza OLP a sostenere gli sforzi per la liberazione di Moro, anche inviando segnalazioni su movimenti di terroristi. Già in un messaggio[46] redatto probabilmente il 17 marzo per "Giusto" [il colonnello Sportelli], si comunicava che Abu Hol, responsabile della sicurezza dell'OLP[47], aveva assicurato che sarebbe stato interessato immediatamente Arafat con due finalità: contattare George Habbash per sapere se lui o altri esponenti del Fronte nazionale della liberazione della Palestina e del Fronte popolare per la liberazione della Palestina fossero a conoscenza dell'operazione Moro e potessero contattare i responsabili; avvertire i responsabili «che intera resistenza palestinese esige immediato rilascio nota persona» e «considererà atto di ostilità una inadempienza che comporterà la sospensione di «qualsiasi appoggio et contatto confronti gruppi responsabili».

Quasi contestualmente Giovannone riferiva che «George Habbash, contattato stanotte da Arafat ha condiviso sua iniziativa e pur affermando di non conoscere responsabili operazione Moro, sin da prime ore di stamattina ha attivato i suoi elementi in Europa Occidentale per avere notizie al riguardo»[48].

I documenti nella disponibilità della Commissione evidenziano che l'attivazione dei palestinesi fu continuativa e si rivolse a una pluralità di organizzazioni terroristiche, estendendosi fino ai gruppi più estremisti di Wadie Haddad.

[46] Da Ufficio R a Capo Reparto "R-S", 18/03/1978 n. 536/060.
[47] Per chiarezza si osserva che Abu Hol è spesso chiamato nei documenti dei Servizi italiani Abu Howl (riferimento anche al nome in codice con cui era indicato "gufo", in inglese *owl*), mentre Nemr Hammad è spesso indicato come Nemr Hammadi. Abu Hol sarà assassinato a Tunisi nel 1991 insieme a Abu Iyad.
[48] Messaggio da Ufficio R a Capo Reparto R-S, del 18/03/1978.

Oltre a due documenti del 18 e 19 marzo, è particolarmente importante una nota del 30 marzo, sempre trasmessa da Giovannone, nella quale si riporta che «Farouk Kaddumi habet personalmente richiestomi presente Nemr Hammadi far pervenire at ministro Cossiga rinnovata assicurazione resistenza palestinese circa ricerca in atto tramite qualsiasi militante qualunque organizzazione resistenza in contatto con elementi Brigate rosse aut altri gruppi eventualmente at conoscenza operazione Moro ogni utile informazione che sarà immediatamente comunicata alt in particolare "Saleh" uno dei dirigenti di maggiore prestigio et ascendente anche presso organizzazioni Fronte Rifiuto sta operando ambito taluni elementi Fronte Popolare Habbash ricercando contatto anche con Wadi Haddad che trovasi Bagdad»[49].

Alla metà di aprile sembra determinarsi una svolta, grazie all'attività di studenti e militanti palestinesi presenti in Italia. Da Beirut Giovannone – che si muoveva tra Libano e Italia – comunicava che l'esponente di un'organizzazione studentesca palestinese era pronto a collaborare con Giovannone «su ordine vertice O.L.P. da domani, con direttive recarsi ovunque in Italia d'accordo con me, ovunque fosse necessario». Già il 16 aprile questa prospettiva venne però meno, perché, come chiarito da Abu Hol, «nessuna persona loro organizzazione est in grado collaborare»[50].

Nello stesso giorno Giovannone trasmetteva due importanti informazioni. Comunicava in primo luogo che i palestinesi potevano dare assicurazioni esplicita su «l'inesistenza in intera area palestinese qualsiasi programmazione operativa relativa all'Italia. Tuttavia l'affermazione riferiscesi anche a gruppo Bagdad del defunto Wadi Haddad, ma non estendesi organizzazione terroristica capeggiata da noto Carlos che opera su direttive esclusivamente libiche». Dichiarava poi che «Il rappresentante olp Roma [Nemr Hammad], che resterà a Beirut sino a fine mese, est assuntosi responsabilità seguire esito ulteriore ricerca informazioni su vicenda Moro e su qualsiasi eventuale iniziativa potesse comunque interessarci, riferendone immediatamente con messaggio tramite segretario centro bermude alt Maestro».

A metà aprile, quando Giovannone comunicava che un esponente della organizzazione studentesca palestinese doveva essere messo a sua disposizione esisteva già una consistente attivazione palestinese per reperire Moro, che alimentava una certa fiducia nei Servizi. Anche se la Commissione ha accertato che non esiste presso i

[49] Messaggio da Collegamento 113, n. 952 del 30/03/1978. Sin dalla fine degli anni '60 Farouk Kaddumi era uno dei *leader* dell'OLP. Nemr Hammad era, dal 1974, rappresentante OLP in Italia. Abu Anzeh Saleh fu in seguito arrestato per la vicenda dei missili di Ortona.
[50] Messaggio 05/742/060 del 16 aprile 1978.

Servizi italiani alcun tracciamento degli spostamenti di Giovannone, la sua presenza a Roma in questo periodo è dimostrata anche da una conversazione del 13 aprile 1978 sull'utenza di Nicola Rana nel corso della quale il Colonnello riferisce di trovarsi a Roma e si mette a completa disposizione

### *9.5 La decisiva fase di fine aprile*

Tra la fine di aprile e l'inizio di maggio le speranze di salvare Moro diventano più forti. Mentre precedentemente si faceva riferimento soprattutto all'acquisizione di informazioni, eventualmente funzionale a azioni di polizia, quella che si tentò di realizzare dalla fine di aprile, con piena consapevolezza istituzionale, è una vera e propria trattativa, che aveva come intermediari i palestinesi. Nello stesso tempo le indagini tendevano a stagnare, quasi che ormai ci si attendesse una soluzione sul piano politico e non su quello investigativo-giudiziario.

Fondamentali in questo ambito sono due messaggi del 24 e 25 aprile e l'appunto del 28 aprile.

Il 24 aprile 1978 Giovannone inviò in una nota «personale per direttore generale» il seguente messaggio: «Concordata positiva immediata azione vertici O.L.P. che habent già raccolto qualche utile elemento per stabilire contatti noti interlocutori alt Riparto stamattina ore sette g.m.t. con aereo cui equipaggio habet richiesto pernottamento qui per superamento massimo ore volo giornaliere alt Riservomi indicare domattina ora atterraggio alt fine 2000»[51]. Il giorno successivo Giovannone inviò una nuova nota: «Per Marra Alt Prego informare Direttore Generale che colloqui sono proseguiti in nottata per ricerca valido contatto con Brigate rosse in Europa Virg con prospettive che dovrebbero finalizzarsi brevissima scadenza Alt Aereo India Trat Snam dovrebbe atterrare Ciampino intorno dodici Et trenta Roma per probabile necessità scalo Creta causa rifornimento dovuto At fortissimo vento contrario Alt Prego inviare autovettura Alt Fine Maestro»[52].

Pochi giorni dopo, il 28 aprile, emerge negli atti che la "trattativa palestinese" era giunta ai massimi livelli istituzionali.

Un *Appunto del Direttore del SISMI relativo alle richiesta di Nemr Hammad di un incontro con il Ministro dell'Interno*[53], datato 28 aprile 1978 riferiva che il

[51] Da collegamento 113 ore 22.50 del 24 aprile 1978 Personale per Direttore Generale.
[52] Da collegamento 113 ore 9.30 del 25 aprile 1978.
[53] Minuta di appunto, datato 28 aprile 1978.

rappresentante OLP in Italia Nemr Hammad aveva chiesto di essere ricevuto da Cossiga, allo scopo – si riteneva – di: «illustrare dettagliatamente la presa di posizione della "O.L.P" a riguardo delle "Brigate rosse" e della vicenda dell'on. Moro, di cui tratta il comunicato diramato ieri dall' "O.L.P."»; «rappresentare la disponibilità e l'interesse della dirigenza "O.L.P." ad una forma di collaborazione permanente tra i servizi di sicurezza palestinesi e quelli italiani. Confidenzialmente mi è stato asserito che, pur ritenendosi che i servizi di sicurezza italiani collaborino come tutti quelli occidentali, con i servizi israeliani, sussistono margini ed interessi comuni per una valida collaborazione nel campo dell'antiterrorismo come i recenti avvenimenti dimostrano».

Nella stessa data, un *Appunto del Direttore del SISMI relativo all'esito di una missione effettuata a Beirut e dei colloqui intercorsi con esponenti dell'OLP*[54] riferiva che si sono esaminati insieme con Abu Hol, «gli elementi raccolti sulla vicenda Moro in Europa ed in Medio Oriente da informatori e fonti occasionali dei predetti servizi al fine di individuare un "canale" diretto che consentisse di accertare l'esistenza in vita dell'on. Moro ed eventuali alternative alla richiesta di rilascio dei 13 detenuti».

Il Servizio precisava che la ricerca «sviluppata su direttiva personale di Yasser Arafat», aveva individuato come possibile tramite un palestinese, in rapporti con esponenti della RAF, che gli avrebbero presentato un brigatista «asseritamente alla ricerca di un contatto qualificato e permanente con le formazioni palestinesi "libere", cioè non soggette alla "O.L.P." ed ai paesi del "fronte della fermezza" (Libia ed Iraq)».

Tuttavia, a causa di una «una evoluzione negativa nei rapporti tra formazioni terroristiche europee ed "O.L.P.", […].è stata ricercata la collaborazione di esponenti della organizzazione studentesca palestinese "G.U.P.S." in Europa particolarmente in Italia, con i quali lo scrivente ha sviluppato un positivo dialogo a Roma e Beirut».

Un autorevole esponente delle organizzazioni studentesche palestinesi (forse Anzeh Saleh) avrebbe rintracciato «due studenti palestinesi eventualmente in grado di ristabilire un preesistente contatto personale con elementi delle "Brigate rosse", ai quali erano legati da amicizia». Si è stabilito quindi che «gli studenti avrebbero preso telefonicamente contatto con intermediari in Europa per organizzare un incontro in una qualsiasi località europea con i loro amici brigatisti». Tuttavia, gli stessi studenti «intendono operare indipendentemente rispetto alla "O.L.P."»

[54] Minuta di appunto indirizzato al Ministro della difesa, «Ministro dell'interno informato» del 28 aprile 1978.

Secondo i Servizi italiani, dunque, il contatto possibile passerebbe attraverso simpatizzanti della rete estremista di Wadie Haddad, poi passata nelle mani di Abu Nidal e di Carlos. Si precisava infatti che: «l'elemento palestinese che, secondo le indagini svolte dalla polizia egiziana, teneva i collegamenti tra la "centrale" del gruppo di Baghdad, ed i suoi affiliati in Egitto, tale Mohamed Aref Mussa, faceva parte del primo gruppo di borsisti palestinesi della "O.L.P." in Italia ma venne privato della borsa di studio ed espulso su proposta del rappresentante della "O.L.P." a Roma, essendo risultato agente iraqeno coinvolto in attività illecite. Egli potrebbe essere stato l'eventuale tramite per il progettato collegamento tra il gruppo di Baghdad e le Brigate rosse».

Il carteggio dimostra dunque in maniera inequivocabile l'esistenza di una serrata attività finalizzata ad avere notizie sul rapimento di Moro e a cercare un'interlocuzione con i brigatisti attraverso i palestinesi dell'OLP e del FPLP i cui vertici si impegnano per la ricerca di canali attraverso i quali giungere alla liberazione dell'ostaggio, orientando le ricerche anche verso i gruppi più estremisti legati a Abu Nidal.

Di cruciale importanza appaiono, sotto questo punto di vista, i documenti del 24, 25 e 28 aprile 1978, che rivelano che in questa fase si nutrirono forti aspettative su un esito positivo del sequestro. È questo il periodo in cui Giovannone rientrò a Roma, dove si era recato già alla metà di aprile.

È difficile pensare che il colonnello, chiave dei rapporti italo – palestinesi, in una fase così delicata, invece di rimanere di stanza a Beirut, da dove era possibile sollecitare personalmente e direttamente i vertici OLP e FPLP, si sia recato Roma, senza che ci fossero circostanze che rendevano necessaria la sua presenza in Italia.

### *9.6. Le lettere di Moro e il fallimento della trattativa*

Alla fine di aprile era dunque evidente al più alto livello politico l'esistenza di una trattativa finalizzata alla liberazione di Moro che si svolge tramite la dirigenza palestinese e con la piena consapevolezza dei vertici dei Servizi e dei Ministri competenti. Al di là della volontà collaborativa espressa dai palestinesi sin dagli inizi del sequestro Moro, l'ultima annotazione del 28 aprile sembrerebbe indicare che fu proposto al Governo italiano di far rientrare questa operazione dentro un rinnovato quadro di cooperazione che andava anche al di là della vicenda Moro.

Non è un caso che il 28 aprile il rappresentante a Roma dell'OLP Nemr Hammadi chieda di essere ricevuto da Cossiga per «rappresentare la disponibilità e

l'interesse della dirigenza OLP a una forma di collaborazione permanente tra i servizi di sicurezza palestinesi e quelli italiani".

La strada della trattativa era tuttavia problematica. Un conto era l'acquisizione di elementi informativi dai palestinesi, un conto affidare loro una trattativa che avrebbe palesato i rapporti sino ad allora negati, creando imbarazzi all'interno e all'esterno.

Un elemento su cui sono in coso ulteriori indagini è quali attori siano stati consapevoli della trattativa e quale fu la posizione dei terroristi che gestivano l'ostaggio e le trattative. Su questo punto, un elemento di grande importanza è la contemporaneità di questa ultima fase delle trattative con le lettere che Moro indirizzò dalla prigione brigatista[55].

Nella lettera alla Democrazia cristiana, recapitata il 28 aprile e scritta il giorno precedente Moro scriveva: «Bisogna pur ridire a questi ostinati immobilisti della Dc che in moltissimi casi scambi sono stati fatti in passato, ovunque, per salvaguardare ostaggi, per salvare vittime innocenti. Ma è tempo di aggiungere che, senza che almeno la Dc lo ignorasse, anche la libertà (con l'espatrio) in un numero discreto di casi è stata concessa a palestinesi, per parare la grave minaccia di ritorsioni e rappresaglie capaci di arrecare danno rilevante alla comunità. ….»

Il giorno successivo, il 29 aprile 1978, fu recapitata una lettera al Presidente del Gruppo Parlamentare della Dc Flaminio Piccoli, scritta probabilmente già il 23 aprile, Anche qui Moro tornava sugli stessi temi: "Ma, per tua tranquillità e per diffondere in giro tranquillità, senza fare ora almeno dichiarazioni ufficiali, puoi chiamarti subito Pennacchini che sa tutto (nei dettagli più di me) ed è persona delicata e precisa. Poi c'è Miceli e, se è in Italia (e sarebbe bene da ogni punto di vista farlo venire) il Col. Giovannone, che Cossiga stima. Dunque, non una, ma più volte furono liberati con meccanismi vari palestinesi detenuti ed anche condannati, allo scopo di stornare gravi rappresaglie che sarebbero state poste in essere, se fosse continuata la detenzione. La minaccia era seria, credibile, anche se meno pienamente apprestata che nel caso nostro. Lo stato di necessità è in entrambi evidente. Uguale il vantaggio dei liberati, ovviamente trasferiti in paesi terzi».

Lo stesso giorno, il 29 aprile, fu recapitata un'altra lettera al Presidente del Comitato parlamentare per il Controllo sui Servizi di Informazione, Erminio Pennacchini, anch'essa in realtà scritta il 23 aprile: «… Si tratta della nota vicenda dei

[55] Le lettere sono citate sulla base dell'edizione a stampa A. Moro, *Lettere dalla prigionia*, a cura di M. Gotor, Torino, Einaudi, 2009.

palestinesi che ci angustiò per tanti anni e che tu, con il mio modesto concorso, riuscisti a disinnescare. L'analogia, anzi l'eguaglianza con il mio doloroso caso, sono evidenti. […] Di fronte alla situazione di oggi non si può dire perciò che essa sia del tutto nuova. Ha precedenti numerosi in Italia e fuori d'Italia ed ha, del resto, evidenti ragioni che sono insite nell'ordinamento giuridico e nella coscienza sociale del Paese. Del resto è chiaro che ai prigionieri politici dell'altra parte viene assegnato un soggiorno obbligato in uno Stato terzo. Ecco, la tua obiettiva ed informata testimonianza, data ampiamente e con la massima urgenza, dovrebbe togliere alla soluzione prospettata quel certo carattere di anomalia che taluno tende ad attribuire ad essa. […] Lascio alla tua prudenza di stabilire quali altri protagonisti evocare. Vorrei che comunque Giovannoni[56] fosse su piazza».

Sempre il 29 aprile 1978, venne recapitata un'altra missiva, stavolta al Sottosegretario del Ministero di grazia e giustizia Renato Dell'Andro, anch'esso sollecitato a seguire lo stesso iter percorso in passato per i palestinesi: « La prima riguarda quella che può sembrare una stranezza e non è e cioè lo scambio dei prigionieri politici. Invece essa è avvenuta ripetutamente all'estero, ma anche in Italia. Tu forse già conosci direttamente le vicende dei palestinesi all'epoca più oscura della guerra. Lo Stato italiano, in vari modi, dispose la liberazione di detenuti, allo scopo di stornare grave danno minacciato alle persone, ove essa fosse perdurata. Nello spirito si fece ricorso allo stato di necessità. Il caso è analogo al nostro, anche se la minaccia, in quel caso, pur serissima, era meno definita. […] Io non penso che si debba fare, per ora, una dichiarazione ufficiale, ma solo parlarne di qua e di là, intensamente però.».

Come si vede, nelle lettere, si richiede la presenza e l'attivazione del colonnello Giovannone, che proprio in quegli stessi giorni si trasferiva dal Medio Oriente all'Italia.

L'apparente consapevolezza di Moro delle trattative in corso con i palestinesi costituirebbe una conferma dell'ipotesi dell'esistenza di un "canale di ritorno" con la prigione brigatista, ipotesi che appare verosimile alla luce di elementi interni alle lettere e di riferimenti già valorizzati dalle precedenti Commissioni di inchiesta.

Rispetto a questa ipotesi, che apre numerosi interrogativi e piste di ricerca rispetto alle ultime settimane del sequestro, alcuni elementi di interesse sono emersi nell'audizione di Umberto Giovine, svoltasi nella seduta del 19 ottobre 2016.

In quella sede Giovine ha riferito che nel corso del sequestro gli pervennero, per il tramite di ambienti vicini alla libreria Calusca di Milano e di Aldo Bonomi, copie di

[56] L'errore nel cognome è nella lettera.

lettere dattiloscritte di Moro non ancora rese note. Giovine ha in particolare precisato che furono almeno tre, tutte pervenute successivamente al 18 aprile 1978, e ha dichiarato che, ogni volta che entrava in possesso di una di queste lettere, la trasmetteva a Craxi, il quale decideva se diffonderne subito il contenuto tramite le agenzie di stampa.

Allo stato, non è possibile precisare di quali lettere si trattasse e se avessero una relazione con la trattativa gestita dal colonnello Giovannone. Va però rilevato che Giovine ha ammesso una sua conoscenza e una forte confidenza con Giovannone, datandola ai primissimi anni '80 e ha affermato che Giovannone «era stato coinvolto, sia pure in modo secondo me surrettizio, nella questione Moro da parte di quel «partito» che riteneva che ci potesse essere un addentellato con il Medio Oriente nel rapimento di Moro».

Ove fosse confermato che a Craxi giunsero lettere di Moro relative alla trattativa con i palestinesi, questa assumerebbe evidentemente un assai rilevante spessore politico e confermerebbe la solidità del tentativo socialista di avviare una trattativa con i brigatisti. Un tentativo che – come confermato da Claudio Signorile – non si esplicava solo in prese di posizione pubbliche, ma si svolgeva tramite la ricerca di contatti diretti con i sequestratori, nella piena consapevolezza del Ministro dell'interno, il quale del resto – come evidenziato dai documenti sopra citati – era pienamente al corrente dei contatti in corso con i palestinesi.

In proposito si segnala che Aldo Bonomi, all'epoca esponente della struttura milanese di "Controinformazione", sentito da collaboratori della Commissione il 9 dicembre 2016, ha confermato questa trattativa "parallela", pur senza fornire elementi ulteriori sulla circolazione delle lettere di Moro.

Va inoltre ricordato che, nella dichiarazione rilasciata ai giornalisti il 24 aprile 1978, dopo i suoi colloqui con i terroristi in carcere, l'avvocato Guiso affermò che «come si decise che quei palestinesi [i responsabili dell'attentato di Fiumicino] potevano andarsene all'estero, così si potrebbe decidere per le tredici persone di cui parla il documento numero 8»[57].

Dall'inizio di maggio la documentazione sul rapporto con i palestinesi si interrompe bruscamente e la trattativa sembra inabissarsi, fino alla tragica conclusione del sequestro, il 9 maggio 1978. Va tuttavia rilevato che proprio questi sono i giorni in

[57] C. Granata, *Curcio e i BR in carcere a Torino accettano uno scambio con Moro*, in "La Stampa", 25 aprile 1978.

cui il tentativo socialista di una trattativa per salvare la vita di Moro si svolge e sembra giungere a esiti promettenti.

Appare dunque di cruciale importanza cercare di ricostruire cosa accadde tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio, anche superando le persistenti reticenze degli interessati. Se infatti Cossiga, ancora in una lettera al direttore inviata al "Corriere della sera" il 15 agosto 2008, ricordò genericamente che durante il sequestro Moro «la polizia e i carabinieri mi riferirono che avevano sentore che si sviluppassero azioni parallele e vere e proprie trattative via terrorismo internazionale di sinistra sostenuto dall' Est-servizi segreti della Jugoslavia e della Ddr-resistenza palestinese, con l'ausilio di strutture militari italiane, azioni aventi come scopo la liberazione di Moro attraverso scambi di prigionieri a livello internazionale», ancora l'8 agosto 2014, in un'intervista resa al "Corriere della sera", Bassam Abu Sharif, già portavoce dell'OLP e attivo in questa vicenda, alla domanda del giornalista su «Qual è stato il ruolo del Fronte popolare nella trattativa con le Brigate Rosse?» ha risposto cripticamente: «È complicato. Posso dire che eravamo pronti a fare quello che veniva richiesto»[58].

La conclusione che, al momento, se ne può trarre è che in questa fase poté verificarsi una delle seguenti ipotesi: o il contatto trovato dai palestinesi non era realmente in grado di interloquire con i terroristi, cosa che appare dubbia alla luce della continuità di rapporti tra palestinesi e Brigate rosse; o le Brigate rosse, in particolare Moretti – che aveva il controllo sull'ostaggio – rifiutarono la proposta; o il Governo italiano non avvallò fino in fondo la trattativa, ritenendo che troppo grandi fossero i prezzi politici da pagare, anche di fronte all'opinione pubblica e agli alleati; o i movimenti palestinesi giocarono una partita ambigua dalla quale si ritrassero all'ultimo momento, non vedendone contropartite immediate.

Un successivo approfondimento dovrebbe mirare a accertare chi concretamente assunse la decisione di far saltare il dialogo in corso.

Il lavoro di indagine su questi temi è ancora da compiere. Va tuttavia rilevato che alcuni dei protagonisti hanno, a suo tempo, avanzato delle riflessioni in merito.

Sentito dal giudice Mastelloni sui traffici di armi tra Italia e Medio Oriente, il colonnello Giovannone ha dichiarato che in vista della liberazione del presidente della DC Arafat aveva riferito a Santovito che il contatto c'era stato ma che le BR avevano

[58] Per i riferimenti alle due interviste, cfr F. Cossiga, *Non vidi le carte ma l'ho sempre saputo*, in "Corriere della Sera" 15 agosto 2008.

chiesto all'OLP contropartite impossibili e che improvvisamente le BR avevano rotto il dialogo.

Una pista diversa sembra emergere dal citato appunto del SISMI del 28 aprile 1978, relativo alle proposte che Nemr Hammad avrebbe rivolto al Governo italiano. Tali proposte si focalizzavano sull'intento di giungere «ad una forma di collaborazione permanente tra i servizi di sicurezza palestinesi e quelli italiani». Poiché non si hanno notizie di qualche esito di questo "passo" della dirigenza palestinese, si può avanzare l'ipotesi che tale proposta di collaborazione, che nasceva dalla collaborazione in atto durante il sequestro Moro, fosse stata rifiutata dal governo italiano e che, conseguentemente, i movimenti palestinesi abbiano cessato le loro attività a sostegno della trattativa.

Si può, infine, richiamare la spaccatura che si verificò nelle Brigate rosse a proposito della sorte di Moro. Mentre Morucci e Faranda, espressivi di quell'area derivata da Potere operaio che disponeva di più antichi e probabilmente più solidi contatti con i palestinesi, operavano per una trattativa, Moretti potrebbe aver rifiutato questa prospettiva e precipitato l'esecuzione. Di qui una rottura con i palestinesi che fu "recuperata" solo alcuni mesi dopo la vicenda Moro.

A sottolineare la serietà di quest'ultima fase di trattative si possono richiamare due episodi già noti dalle precedenti inchieste parlamentari.

La prima è la notizia circa un viaggio che Giovanni Moro avrebbe dovuto effettuare nello Yemen, notizia che deriva da un rapporto della DIGOS del 31 agosto 1978, secondo il quale «nei giorni immediatamente precedenti» la morte di Moro, il figlio Giovanni e Emma Amiconi avrebbero richiesto il passaporto, proprio al fine di compiere tale viaggio[59].

La circostanza è stata oggetto di passate escussioni giudiziarie e audizioni, durante le quali Giovanni Moro ha escluso che i passaporti richiesti servissero per un viaggio nello Yemen e ha richiamato il fatto che in contesto in cui « una delle molte cose dette […] fu quella che […] si sarebbe potuto liberare l'ostaggio, nel caso in cui questi avesse accettato di espatriare, di andare in esilio volontariamente in un altro paese» – come ha dichiarato alla Commissione Stragi il 9 marzo 1999 – aveva ritenuto più prudente dotarsi di un passaporto, essendo l'unico della famiglia a non averlo.

[59] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul* terrorismo in Italia (Doc. XXIII, n. 5, vol. XXIII, pp. 280-281)

La concessione dei passaporti ha evidenze documentali. Il Ministero degli affari esteri li rilasciò infatti il 3 maggio a firma del Segretario generale, Francesco Malfatti di Montetretto, seguendo dunque una procedura non ordinaria.

Alcune intercettazioni a sulle utenze della famiglia e dei collaboratori di Moro sembrerebbero tuttavia indicare che la richiesta dei passaporti mobilitò numerosi sforzi e che fu probabilmente funzionale a qualcosa di significativo. Alla fine di aprile, sono presenti due intercettazioni sull'utenza dello studio Moro che chiamano in causa Nicola Rana.

Nella prima si annota che «il dottor Malfatti del Ministero degli Esteri dice che ha ricevuto tutto, ma il formulario non è stato compilato interamente. I due interessati devono firmare almeno di fronte a lui. Un uomo chiede se è possibile fare qualcosa per evitare che i familiari dell'On. Moro siano seguiti e intervistati dai giornalisti. Il dottor Malfatti ne parlerà al Capo di Gabinetto e ritelefonerà al più presto».

Nella seconda «un uomo, da parte del dottor Rana, prega il dottor Malfatti di tenere in sospeso i documenti non essendo tanto urgente. Riceverà una comunicazione appena possibile».

Rilevante appare pure una telefonata di Rana a Freato, databile al 3 maggio 1978. Dopo aver commentato sulla convocazione ricevuta dalla Procura per la mattina successiva, si cita la questione dei passaporti in questi termini: «….Eh, sapevano della richiesta del passaporto fatta ieri pomeriggio».

Sempre sulla richiesta dei passaporti il questore di Roma De Francesco riferì in Corte D'Assise il 12 ottobre 1982[60]: «ricordo che per quanto riguarda la fidanzata del figlio di Moro ai primi di maggio del 1978 lei ed il fidanzato avevano chiesto un passaporto per recarsi in un paese del Medio Oriente, quando ancora il sequestro era in atto. Ricordo che la ragazza fu chiamata e che ricevette un foglio di carta però la mia memoria è offuscata». Anche in questo caso c'è un riferimento a un "paese del Medio Oriente" che induce a ritenere limitativa la spiegazione a suo tempo fornita da Giovanni Moro alla Commissione Stragi

La seconda traccia che riporta alla trattativa di fine aprile/inizio maggio è la missione dell'ammiraglio Martini in Jugoslavia, finalizzata a una sorta di "scambio" che avrebbe consentito ad alcuni terroristi della Raf fermati dalla Jugoslavia di essere trasferiti in paese mediorientale. Anche in questo caso, infatti, ci si trova di fronte al

[60] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul* terrorismo in Italia (Doc. XXIII, n. 5, vol. LXXXVII, pp. 507-550).

medesimo scenario di rapporti tra FPLP, Servizi dell'Est e Servizi italiani e al tentativo di condizionarlo al fine di liberare Moro.

Questa vicenda, molto valorizzata sul piano pubblicistico, rimane peraltro oscura, in assenza di precisi riscontri documentali. L'ammiraglio Martini, nella sua audizione alla Commissione Stragi del 6 ottobre 1999, la ridimensionò molto.

Ci sono dunque evidenze chiare che il Governo italiano tentò una trattativa con le Brigate rosse per il tramite dei movimenti palestinesi. Questa risultò però condizionata, oltre che dai calcoli politici dei vari attori, dalla complessità della galassia dei movimenti palestinesi, talora in lotta tra loro, che avevano rapporti con le Brigate rosse.

Importante in questo senso è il riferimento al gruppo di Abu Nidal/Carlos che sembra sfuggire del tutto al controllo dell'OLP e che sembra il più vicino alle Brigate rosse.

Anni dopo (1982), una fonte palestinese dichiarò di aver appreso da un elemento del gruppo di Abu Nidal dell'esistenza di rapporti tecnici e operativi con le BR, sfociati in una partecipazione di tale gruppo alla pianificazione del rapimento Moro.

L'elemento trova infine conferma in una lunga nota inviata da Giovannone il 26 giugno 1978, che riepiloga un colloquio avuto con Abu Hol, il quale comunicava una serie di iniziative militari che l'OLP intendeva compiere contro Abu Nidal. In tale occasione Abu Hol ribadì che Nemr Hammadi «est altresì personalmente incaricato di Arafat promuovere ricerca ogni utile elemento riguardante mandanti et esecutori operazione Aldo Moro utilizzando già attivata rete informatori palestinesi Europa et coordinando operazione con nostro rappresentante che riterrei debba essere Bruni già inserito in pluriennale valido contatto con stesso Hammadi». Sembra dunque che anche l'OLP abbia indagato su un esito che aveva cercato di scongiurare e sui motivi del fallimento di una trattativa che dovette probabilmente determinarsi intorno al 5 maggio, quando Arafat lanciò un appello pubblico per la liberazione di Moro, che fu ripreso dalla stampa italiana dell'epoca.

Sulla base dei documenti analizzati, è ipotizzabile che proprio i gruppi legati a Abu Nidal - in conflitto con l'OLP - abbiano contribuito, insieme all'ala morettiana, delle Brigate rosse, a affossare le trattative in atto. Ciò peraltro spiegherebbe il fatto che all'indomani del sequestro Moro, Moretti cercò immediatamente di ristabilire un rapporto con l'OLP.

Il 21 giugno 1978 un messaggio di Giovannone da Beirut riferiva infatti che «Le Brigate Rosse italiane avrebbero fatto pervenire in questi giorni personalmente at George Habbash, leader del Fplp, copia dichiarazioni rese da Onorevole Moro corso interrogatori subiti durante prigionia, per quanto di interesse della resistenza palestinese alt si ritiene che iniziativa miri ristabilire rapporto ufficiale collaborazione et assistenza su piano anche operativo, asseritamente venuto meno ultimo biennio alt attendibilità tre»[61].

Un riscontro di questo mercanteggiamento è contenuto in un articolo che Mario Scialoja, giornalista particolarmente ben informato sul sequestro Moro, scrisse per l'Espresso il 29 ottobre 1978[62].

In esso, infatti, si affermava che tra le carte mancanti di Moro ci sarebbe stato «un pezzo di verbale d'interrogatorio in cui il prigioniero, partendo dal commento all'assassinio (compiuto a Roma dai servizi segreti israeliani il 16 ottobre 1972) di Wael Zfaiter, rappresentante di Al Fatah in Italia, descrive gli accordi in base ai quali i servizi segreti dei paesi NATO e quelli israeliani possono agire sul nostro territorio nazionale».

Scialoja fu sentito sul punto in un'audizione presso la Commissione Stragi, il 14 marzo 2000. In quell'occasione il Presidente Pellegrino fece notare che il riferimento «è di una estrema precisione, ma non esiste in tutta la documentazione Moro che abbiamo rinvenuto», ma Scialoja dichiarò di non avere alcun ricordo in merito. Nonostante questa reticenza, appare probabile che il riferimento fosse agli "interrogatori" evocati da Giovannone, essendo le notizie sull'operatività dei Servizi israeliani in Italia di sicuro interesse per il mondo palestinese.

La notizia di una circolazione degli "interrogatori" di Moro fu peraltro ripresa, nel maggio 1979, dalla usualmente ben informata "Critica sociale", in uno "speciale" dedicato alle trattative condotte dall'avvocato Guiso, dove si affermava «che le BR, seguendo una prassi consolidata, [li] hanno probabilmente già spediti all'estero»[63].

Alla luce di tutto ciò, si può formulare l'ipotesi di lavoro che proprio la cessione di carte di Moro a movimenti palestinesi sia alla base di una rinnovata sintonia tra Brigate rosse e movimenti palestinesi, che porterà, nel 1979 e 1980, a un'accentuata collaborazione e alla fornitura di armi.

[61] Messaggio del 22 giugno 1978 da Seconda divisione ricerche a prima divisione Sicurezza, protocollo 1116/060, non diramato enti collegati.
[62] M. Scialoja, *Il caso Moro in Parlamento. Giusto, sbagliato, omissis…* in "L'Espresso", 23 aprile 1978.
[63] "Critica sociale", 4 maggio 1979, p. 18.

### *9.7. I traffici di armi tra Italia e Medio Oriente*

Nell'ambito dei contatti tra Italia e movimenti palestinesi affiora continuativamente la tematica del traffico di armi tra terroristi interni e Medio Oriente, in seguito oggetto di inchieste giudiziarie (Toni/De Palo; Abu Ayad).

La Commissione ha avviato una complessiva riconsiderazione di questa tematica allo scopo di determinare le relazioni tra il traffico di armi e la vicenda Moro.

Il punto di partenza è costituito dagli accertamenti compiuti nell'ambito delle inchieste giudiziarie primi anni '80 anche sulla base di una serie di dichiarazioni di "pentiti". Dalla documentazione acquisita emerge che il SISMI e in particolare il Centro di Beirut, pur essendo al corrente dei traffici d'armi, presentarono su questa tematica un quadro estremamente riduttivo e minimizzatorio.

In particolare, quando, tra il 1980 e il 1981 emerse, dalle dichiarazioni dei pentiti, l'esistenza di un traffico d'armi tra palestinesi e Brigate rosse, il Centro di Beirut, ancora guidato dal colonnello Giovannone, affrontò la questione in un lungo documento del 9 gennaio 1981 che comprende 9 pagine di messaggio[64].

Nel messaggio le dichiarazioni dei "pentiti". vengono derubricate a una mera raccolta di informazioni di terza mano, addirittura sollevando delle perplessità su «riferite affermazioni di Moretti e Donat Cattin circa trasporti da Libano armi e munizioni fornite da palestinesi effettuati con barca a vela», che «inducono a supporre "esistenza" copione destinato impedire che organi inquirenti individuino responsabili et provenienza carichi»[65].

Si ipotizza poi che alcune delle armi e in particolare «una cinquantina di mitra Sterling L2A3 calibro 9 mm, prodotti in Gran Bretagna» provenissero da stock ereditati dal periodo coloniale e «lasciati da inglesi at forze armate cipriote virg giordane et forse israeliane atto acquisizione indipendenza».66

Si afferma infine che questi mitra non risultano essere stati utilizzati in operazioni terroristiche in Italia e si esclude «che esse siano aut siano state in dotazione aut disponibilità di formazioni palestinese et varie milizie et organizzazioni armate esistenti in Libano.»[67]

[64] Il Documento, ricevuto alle ore 11.30, ha per oggetto: armi fornite da palestinesi a terroristi italiani.
[65] Seguito messaggio del 9 gennaio 1981, ricevuto alle ore 12.30.
[66] Documento riportante in intestazione RIC H, 091700/A.
[67] Documento riportante in intestazione RIC H, 091700/A - parte terza di tre parti.

Un altro messaggio[68], suddiviso in tre parti, definiva come obsolete le armi che sarebbero state fornite a Moretti, spiegando che i palestinesi dispongono di materiali ben più sofisticati. Il messaggio esclude a priori un ruolo dell'OLP. Si ammetteva che potessero esserci contatti di singoli elementi, magari studenti palestinesi, con autonomi che potrebbero avere ricevuto armi dai primi[69], ma si affermava che «parlare quindi di accordi con OLP, di armi fornite da OLP et depositi armi per OLP significa non conoscere reale situazione resistenza palestinese in cui singole organizzazioni operano autonomamente, cui esclusiva responsabilità in fornitura armi deve essere eventualmente accertata».

Anche nel corso del 1982, quando le dichiarazioni di Sandro Galletta ai Carabinieri del Reparto Operativo del Gruppo di Venezia stavano chiarendo la più significativa vicenda di traffico d'armi sinora nota, quella dell'imbarcazione Papago, proseguiva un'analoga tendenza minimizzatrice.

Significativi sono a tale proposito una serie di appunti redatti per la prima Commissione Moro.

Un *Appunto per il Direttore del Servizio* del 23 giugno 1982[70] spiegava che in relazione alle esigenze conoscitive della Commissione Moro era stata avviata un'attività di indagine in Tunisia, sulle 11 pistole mitragliatrici sequestrate alle BR che «risultano in effetti cedute – secondo quanto è emerso in ambienti qualificati – dalla Tunisia all'OLP attorno al 1968, nel quadro di aiuti di materiale bellico…». Riprendendo indicazioni delle autorità tunisine, si sosteneva che le armi avrebbero potuto «essere in seguito pervenute a imprecisate frazioni palestinesi, non controllate da Arafat, per essere successivamente acquisite con modalità non potute chiarire da elementi delle B.R. italiane». Di qui la preoccupazione del Servizio di limitare eventuali responsabilità dei palestinesi, addirittura sottolineando al direttore che quanto accertato «non consente di affermare una piena responsabilità per i successivi passaggi alle B.R. per cui sembra opportuno sfumare i termini parlando non di consegna vera e propria ma di semplice acquisizione».

Il successivo 8 luglio 1982[71] il Servizio recepì questa indicazione. Rispose quindi alla Commissione che, a proposito delle 11 pistole mitragliatrici, «in ambienti qualificati tunisini si ritiene che le medesime armi possano essere in seguito pervenute a

[68] Documento riportante in intestazione RIC H, 091915/A.
[69] Documento riportante in intestazione RIC H, 091915/A - terza parte.
[70] N^ 36/6/04 del 23 giugno 1982, con oggetto: pistole mitragliatrici Sterling cedute dagli inglesi alla Tunisia.
[71] Nota nr. 4115/01 dell'8 luglio 1982.

imprecisate fazioni palestinesi non controllate da Arafat e successivamente acquisite secondo modalità non potute chiarire da elementi delle Brigate rosse».

Come si vede dunque, il disvelamento di traffici di armi tra palestinesi e brigatisti provocò una decisa presa di posizione del SISMI, basata sulle informazioni pervenute dal Centro di Beirut, che tendeva a sminuire questa circostanza.

Diverso è l'approccio seguito dalle primi indagini di Polizia sul traffico di internazionale di armi. Si ricorda in particolare la missione compiuta da due funzionari, Spinella e Ruggeri a Beirut «allo scopo di svolgere indagini in ordine a forniture di armi ricevute da terroristi delle "Brigate Rosse». La missione fallì perché, alla vigilia del viaggio, il 1 marzo 1981 «quasi tutti i quotidiani italiani avevano pubblicato la notizia di una dichiarazione, resa a Beirut, la sera precedente, ad un'agenzia di stampa, del portavoce dell'OLP, Abu Jiad, il quale aveva annunciato di essere a conoscenza di un complotto tra "agenti segreti" italiani, la CIA ed i servizi israeliani, ai danni dei dirigenti delle organizzazioni palestinesi».

Il colonnello Giovannone, interrogato il 20 giugno 1984 presso il carcere militare di Forte Boccea, ha negato di aver mai saputo della missione a Beirut di Spinella e Ruggeri, sebbene l'appuntato Damiano Balestra, che lavorava all'Ambasciata italiana di Beirut, avesse dichiarato di avergli dato comunicazione dei messaggi inerenti la missione dei due funzionari.

Anche in un successivo interrogatorio, 4 luglio 1984 Giovannone ha continuato a negare di aver saputo di questo viaggio, spiegando che prima delle dichiarazioni di Patrizio Peci «io non ero assolutamente a conoscenza di forniture di armi da parte palestinese alle Brigate Rosse o comunque ad organizzazioni terroristiche italiane».

In sede giudiziaria è stato invece dimostrato che la notizia della missione dei due funzionari dell'UCIGOS fu riferita a Giovannone e che questi si attivò comunicandola al colonnello Sportelli, all'epoca capo della Seconda Divisione del SISMI, il quale, il 28 febbraio, si precipitò da Roma a Beirut per negoziare direttamente con il FPLP (sentenza – ordinanza Abu Ayad).

Era una dimostrazione di quanto la materia del traffico d'armi con la Palestina appartenesse a una dimensione politica internazionale che non si intendeva toccare.

*9.8. Le indagini della Commissione*

Considerando quanto emerso in atti circa i traffici d'armi che coinvolsero brigatisti e palestinesi, la Commissione ha ritenuto opportuno affrontare la questione anche in relazione all'armamento usato dai terroristi in via Fani.

Non vi sono evidenze chiare che le armi, alcune delle quali erano residuati bellici particolarmente usurati, possano provenire dal Medio-Oriente, tuttavia merita senz'altro ulteriori approfondimenti – attualmente in corso - la vicenda della pistola mitragliatrice Beretta M 12 (matricola 16346), utilizzata nell'eccidio di via Fani e, successivamente, sequestrata al brigatista Piero Falcone, che faceva parte di una partita di armi destinata all'Arabia Saudita e, verosimilmente, era stata sottratta durante all'imbarco a Genova, ovvero durante il viaggio – insieme ad altri quattro esemplari – tanto che all'arrivo al porto saudita di Damman se ne constatò la mancanza[72].

Sono stati effettuati anche accertamenti sul munizionamento utilizzato in via Fani. Come noto infatti alcuni bossoli e cartucce reperite in via Fani, hanno formato oggetto per le loro caratteristiche, di specifiche indicazioni peritali: si tratta in particolare di un gruppo di bossoli senza data e fuori standard di fabbricazione Fiocchi[73].

Quanto emerso nelle indagini compiute consente di rivalutare le affermazioni dell'appunto redatto su carta intestata della Questura di Roma, datato 27 settembre 1978, originariamente classificato "segretissimo", siglato dal Domenico Spinella, che tra le altre notizie riportava che «dagli esami compiuti dai periti su alcuni bossoli rinvenuti in questa via Fani, risulterebbe che le munizioni usate provengono da un deposito dell'Italia settentrionale le cui chiavi sono in possesso di sole sei persone». In merito, il perito Ugolini, formalmente escusso da collaboratori della Commissione il 5 febbraio 2016, ha avanzato il dubbio «che qualcuno non abbia riportato in maniera

[72] Vedi documento SISMI nr. 37/6/04 del 29 marzo 1982.

[73] Tribunale Civile e Penale di Roma - Ufficio Istruzione Sezione 1^ - Consigliere Istruttore Dr. Achille Gallucci - Procedimento Penale a carico di appartenenti alle così dette "Brigate Rosse" per l'omicidio della scorta dell'On. Moro ed il sequestro di questi, avvenuto in Roma il 16 marzo 1978, in via Fani. Relazione Tecnico Balistica eseguita da Ugolini, Iadevito, Lopez: «Perifericamente alle capsule dei bossoli calibro 9 mm Parabellum è la vernice sigillante verde chiaro caratteristica della fabbricazione Giulio Fiocchi a partire dal secondo semestre dell'anno 1965 (fino al 1976-77), ne fanno eccezione i bossoli senza data i quali, oltre a distinguersi dalla capsula stagnata e quindi bianca e lucente, dall'anello sigillante in vernice color verde –bleu di tonalità nettamente fuori standard. Da ciò si evince che tali bossoli fanno parte di stock di fabbricazione non destinata alle forniture standard dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica militare italiane, ove per altro si obbliga il fornitore ad apporre sul piano del bossolo i dati riferentesi all'anno di fabbricazione […] le cartucce usate sono tutte di fabbricazione italiana della Giulio Fiocchi di Lecco: di standard militare italiano le 9 mm Parabellum recanti le date (69;70;73;77) e non di standard militare italiano quelle senza data sempre in calibro 9 mm Parabellum».

impropria qualche chiacchiera informale, voci, supposizioni o mere ipotesi, che magari erano riferite ad armi nascoste, forse dell'epoca dei partigiani o altri. Non credo proprio di essere stato io».

Con ogni probabilità, tali notizie informali, fatte trapelare, verosimilmente dall'ambiente dei periti e raccolte nell'appunto, tendevano a sviare l'attenzione dalla possibilità che le munizioni utilizzate in via Fani, seppure di produzione italiana, in realtà fossero giunte alle Brigate rosse dall'estero.

Tale ipotesi era al contrario ben presente alla stampa dell'epoca. Si può, ad esempio, ricordare un articolo del quotidiano "La Stampa" pubblicato il 13 agosto 1978, nel quale si evidenziava che «Secondo periti balistici i bossoli dei proiettili sparati dalle B.R. durante l'agguato ad Aldo Moro e alla sua scorta facevano parte di una partita di una fabbrica italiana, "La Fiocchi", venduta in Egitto[74]. Polizia e Carabinieri scoprirono che parte dei proiettili erano rientrati in Italia: una nave li aveva sbarcati in un porto pugliese. Da lì se ne erano poi perse le tracce». Importante sotto questo punto di vista è anche un articolo di Graziella De Palo, la giornalista scomparsa a Beirut insieme al collega Italo Toni, in cui si riprendeva la tesi che «la strage di via Fani è stata compiuta con armi italiane (mitra Beretta e munizioni Fiocchi) destinate all'Egitto e rientrate per vie tortuose in patria»[75].

Le indicazioni sul fatto che i proiettili facessero parte di partite destinate all'Estero sono confermate dalle indagini compiute dalla Commissione presso la casa produttrice, La Fiocchi Munizioni srl, sulla base del carteggio relativo alla produzione ed all'esportazione delle cartucce e delle dichiarazioni dei tecnici dell'epoca.

Da queste attività è emerso infatti che l'assenza dell'indicazione della data nella marcatura del bossolo è una delle caratteristiche delle munizioni destinate all'estero, dove tale munizionamento era destinato ad uso civile e, pertanto, non era necessario punzonare l'anno di produzione, come era richiesto in Italia per le forniture militari.

Lo stesso Ugolini ha fornito indicazioni sui paesi dove veniva esportato questo munizionamento, precisando «che diverse munizioni erano state vendute in Germania ad un grande commerciante tedesco e anche in Egitto. Di certo sono state commercializzate in Germania e Svizzera nel libero commercio. Ribadisco che nel documento di cui parlo della Finanza o della Questura di Como era scritto anche che le

[74] V. Tessandori, *Caso Moro. Torna la pista del Cairo. Identificato un "br" di via Gradoli*, in "La stampa", 13 agosto 1978.
[75] G. De Palo, *Disarmo. Perché parlarne solo all'ONU?*, in "L'Astrolabio", 14 giugno 1978.

munizioni risultavano destinate in Egitto e mi pare altri paesi arabi, forse il Libano. A mio avviso, per queste cartucce, alla Fiocchi ci dovrebbero ancora essere i registri»..

Ha inoltre aggiunto che «le armi utilizzate dai brigatisti, in particolare la FNA e TZ 45 erano in cattivo stato di conservazione, residuati bellici e per cercare di farle funzionare erano necessarie cartucce buone, efficienti idonee ad essere impiegate, altrimenti mettevano a rischio chi le utilizzava».

Lotti di queste munizioni, dovrebbero quindi essere stati commercializzati in paesi arabi e non può escludersi che siano stati nella disponibilità delle organizzazioni palestinesi.

A oggi, le ricerche effettuate presso la Fiocchi, presso i Ministeri dell'economia e dell'interno, nonché presso Prefettura e Questura di Como, per reperire tracce di questa commercializzazione hanno avuto esito negativo.

Tuttavia, a sostenere l'ipotesi della provenienza dall'estero di questo munizionamento italiano, già esportato, emerge la circostanza che è stato rinvenuto una significativa quantità di analogo munizionamento presso covi delle BR[76].

Si rammenta a tale proposito che lo stesso Ugolini, nell'ambito della Relazione Tecnica eseguita sulle armi e le munizioni rinvenute nel covo di via Gradoli, per munizionamento risultato del tutto analogo a quello utilizzato per l'eccidio di via Fani afferma che «una opportuna indagine merceologica ha evidenziato che tutte le 128 cartucce fanno parte di un unico lotto fabbricato nell'anno 1975 dalla Ditta Giulio Fiocchi di Lecco e dalla medesima smerciate negli anni 1976 e 1977».

I periti Pier Luigi Baima Bollone e Luigi Nebbia, incaricati di comparare il munizionamento rinvenuto nel covo di via Gradoli con cartucce e bossoli repertati in via Fani, sono giunti a analoghe conclusioni. Da ultimo, anche Ugolini, alla contestazione che all'epoca, sul munizionamento rinvenuto in via Gradoli era giunto a conclusioni difformi da quelle cui era giunto esaminando l'analogo munizionamento di via Fani, ha spiegato che «probabilmente ho fatto all'epoca riferimento ai risultati dell'indagine di Polizia o Guardia di Finanza che nel frattempo avevo visionato. Intendo che i magistrati mi avevano fatto vedere».

Una prima indicazione che rivelava che le munizioni in questione non appartenevano a depositi militari interni ma a partite di esportazione era emersa già nel

[76] Si rammenta che 31 di queste cartucce sono state rinvenute a Gardone Val Trompia in un reperto con dicitura «armi sequestrate a Giordano Antonio […] nel covo B.R di via Cornelia 148 a Roma»; 8 cartucce più un bossolo con le medesime caratteristiche sono stati rinvenute in un reperto con dicitura «materiale sequestrato in occasione dell'arresto di Seghetti Bruno»; 12 cartucce nel reperto relativo a armi e materiale sequestrato nel covo B.R. di via U. Pesci 20 Roma.

1991 ma è stata, sorprendentemente, trascurata, al punto che il tema è quasi assente nella pur cospicua letteratura sul caso Moro.

Infatti, a seguito di un intervento parlamentare dell'onorevole Luigi Cipriani, che aveva sollevato l'attenzione sul fatto che 39 bossoli reperiti a via Fani erano riconducibili a munizionamento normalmente fornito "a forze statali militari non convenzionali", furono svolte specifiche ricerche ed accertamenti[77].

Il 18 gennaio 1991, il CESIS riferì al Presidente del Consiglio: «Quest'Ufficio ha interpellato in via informale il rappresentante a Roma della ditta "Giulio Fiocchi di Lecco" (Ing. Chirieleison) […] il quale ha chiarito che […] il cartucciame non datato è destinato al normale commercio; per quello in esame – calibro 9 mm "parabellum" – si può con certezza affermare che era destinato all'estero perché la sua vendita in Italia è vietata, trattandosi di munizionamento per arma da guerra»[78].

Il 5 febbraio 1991 il CESIS segnalava inoltre che proiettili con le medesime caratteristiche di quelli repertati in via Fani erano stati utilizzati anche negli attentati alla caserma Talamo a Roma del 19 aprile1978 e nell' attentato di piazza Nicosia del 3 maggio1979[79].

Della vicenda fu interessata anche la Legione Carabinieri di Milano[80]. I Carabinieri, con due note, rispettivamente, del 15 e del 21 marzo 1991[81] esclusero che le munizioni fossero destinate a Forze Armate o di Polizia e comunicarono che l'ingegner Giovanni Stabilini della Fiocchi aveva precisato che il munizionamento era stato prodotto prima del 1973 e «soggiunto che, pur non avendone cognizione diretta, né riscontro documentale, non sarebbe da escludere che le cartucce del lotto innanzi indicato siano state prodotte in minima quantità e destinate all'estero fuori mercato comune o nell'ambito di produttori italiani di armi, nonché al banco di prova di Gardone Val Trompia».

In conclusione, il CESIS, con un *Appunto per il Segretario Generale*, bollava come «una palese forzatura» l'accostamento adombrato dall'onorevole Cipriani, tra le munizioni utilizzate in via Fani e quelle dei NASCO, che pure viene ancora spesso evocato[82].

[77] Nota CESIS Nr. 2113.1.5 / 17 / 4 con oggetto: strage di via Fani. Perizia balistica.
[78] Appunto per l'On.le Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 2113.1.5/ 21/4 del 18 gennaio 1991.
[79] Appunto per l'On.le Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 2113.1.5/ 43/4 del 5 febbraio 1991.
[80] Nota CESIS 2113.1.5/152/4^ dell'11 marzo 1991.
[81] Note CC N. 314 / 359-4 di prot. 1978 del 15 marzo 1991 e N. 314 / 359-7 di prot. 1978 del 21 marzo 1991.
[82] Nota CESIS N. 2113.1.5/4 del 25 marzo 1991.

Nell'ambito degli approfondimenti compiuti sul traffico d'armi scoperto nel 1977, che vide coinvolto Tullio Olivetti, la Commissione ha compiuto numerosi accertamenti, che evidenziano una rete di rapporti con il Medio Oriente centrati intorno a Luigi Guardigli e allo stesso Olivetti.

Rinviando a altra sezione della Relazione per un'analisi più specifica, si ricorda che Luigi Guardigli, escusso su delega della Procura generale di Roma, ha chiarito la sua appartenenza all'area della Sinistra e ha illustrato le attività della società RACOIN nell'import - export di armi, spiegando che le esportazioni del materiale di armamento – a suo dire autorizzate – erano relative a paesi del Nord Africa e del Medio Oriente quali, in particolare, Egitto, Arabia Saudita, Libano ed Algeria.

In tale contesto Guardigli ha sottolineato che Olivetti gli avrebbe chiesto "una fornitura di armi per il Libano non «una grande fornitura, in quanto tale riconducibile ad una richiesta governativa ufficiale, ma mi chiese delle campionature o comunque una fornitura anomala di armi e dai discorsi che mi ha fatto mi sembrò di capire che le stesse non rientravano in una fornitura ufficiale militare, ma erano destinate ad un uso delinquenziale».

Sul tema mancano ulteriori riscontri, anche perché Olivetti non fu messo a confronto con Guardigli e l'Autorità giudiziaria non compì accertamenti su di lui. Va tuttavia segnalato che la notizia fu ripresa in una nota trasmessa dal SISMI al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nella quale si ponevano una serie di questioni sulla figura dell'Olivetti e su una sua eventuale connessione con la strage di via Fani rilevando «che Olivetti si trovò coinvolto, qualche tempo fa, in un traffico internazionale di armi, facente capo a Luigi Guardigli. Sarebbe stato lui, infatti, (unitamente a Enzo Varano, colpito da mandato di cattura per quei fatti) a presentare al Guardigli un gruppo di libanesi, acquirenti di armi di contrabbando».

Le dichiarazioni di Guardigli, coerenti con quanto da lui affermato all'Autorità giudiziaria nel 1977, inducono a riprendere in esame il nodo di traffici che ruotava intorno allo stesso Guardigli e a Olivetti. Entrambi infatti appaiono aver avuto rapporti anche con la criminalità organizzata e in particolare con il clan Di Stefano. Il traffico d'armi rivelato nel 1977 e poi non compiutamente approfondito a seguito di una perizia medica di Aldo Semerari su Guardigli rimanda dunque a due direzioni, forse tra loro connesse, quella dell'esportazione illegale di armi verso il Medio Oriente e quella della fornitura alla criminalità organizzata di armi "sceniche" facilmente modificabili e efficientabili.

Alla luce di quanto accertato, si possono formulare due conclusioni.

Poiché a via Fani i brigatisti utilizzarono armamento e munizioni di fabbricazione italiana, ma appartenente a lotti destinati all'esportazione, è possibile che gli stessi provenissero da partite esportate verso il Medio Oriente e poi rientrate per il tramite di non meglio determinate fazioni dell'area palestinese in contatto con le Brigate rosse.

Tali armi e munizioni potrebbero essere state esportate in Medio Oriente in virtù di traffici la cui segretezza era da tutelare a ogni costo, sia perché fondati su accordi politici internazionali sconosciuti all'opinione pubblica sia perché coinvolgevano specifiche responsabilità.

La necessità di tutelare la riservatezza di questi traffici potrebbe spiegare il lungo oblio sul bar Olivetti e sulla figura del suo titolare. Accendere i riflettori su questo locale avrebbe infatti fatto riemergere una vicenda di traffico di armi, che coinvolgeva soggetti appartenenti alla 'ndrangheta e partite di armi assemblabili, che, secondo quanto riferito anche dal generale Cornacchia in audizione presso la Commissione, erano utilizzabili sia dalla criminalità organizzata che dalle Brigate rosse.

## 10. **Il Superclan e la scuola di lingue Hypérion**[*]

### *10.1. Premessa*

L'attenzione della magistratura, della pubblicistica e degli studiosi del fenomeno terrorista nel nostro Paese, già a partire dal 1979, si è concentrata, in più occasioni, sul ruolo e l'attività di Hypérion, una scuola di lingue aperta a Parigi nel 1976 per iniziativa di alcuni esponenti (Corrado Simioni, Duccio Berio, Vanni Mulinaris e altri) del cosiddetto Superclan, nato in seguito a una rottura con il gruppo animatore delle prime Brigate rosse[83].

In numerosi appunti, note e relazioni della nostra *intelligence,* fu lungamente coltivata l'ipotesi che la scuola di lingue e traduzione fosse in realtà una stanza di

[*] La presente sezione si basa su un contributo redatto dal senatore Federico Fornaro.

[83] Vedi doc. 455/1. Il tema è stato oggetto di numerosi studi. Tra i più recenti: S. De Prospo e R. Priore, *Chi manovrava le Brigate rosse? Storia e misteri dell'Hyperion di Parigi, scuola di lingue e centrale del terrorismo internazionale*, Firenze, Ponte alle Grazie, 2011, e P. Calogero, C. Fumian e M. Sartori, *Terrore rosso. Dall'autonomia al partito armato*, Roma-Bari, Laterza, 2010.

compensazione dei maggiori gruppi eversivi del terrorismo internazionale, sotto la "benevola" vigilanza di svariati servizi segreti, a cominciare da quello francese[84].

Nella sua audizione alla Commissione, l'11 novembre 2015, il magistrato Pietro Calogero, che indagò a lungo su Hypérion, si è detto convinto che la scuola di lingue «gravitasse nell'orbita della CIA» e che le tre sedi (Parigi, Londra e Bruxelles) garantivano di «monitorare il terrorismo e, all'occorrenza, porre in atto gli interventi che la politica di sicurezza mondiale perseguita dagli Stati Uniti poteva suggerire e consigliare per il contenimento dell'avanzata del comunismo in uno dei paesi chiave dello scacchiere atlantico»[85].

Alberto Franceschini, audito dalla Commissione il 27 ottobre 2016, ha riferito di un colloquio avuto a margine di un dibattito con il generale Paolo Inzerilli, per quattordici anni a capo della Gladio italiana. Quest'ultimo gli avrebbe detto chiaramente che «il punto chiave è l'Hypérion»: «una camera di compensazione tra i vari servizi»[86].

Ha affermato inoltre Franceschini: «Mi spiegò anche, per cercare di farmi capire – io non capivo bene cosa voleva dire – che secondo lui era una specie di parlamento dei Servizi. Siccome le attività dei Servizi sono sempre complicatissime e anche pericolosissime, bisogna porre dei limiti, delle regole e ci sono delle strutture fatte apposta per porre questi limiti. Infatti, se uno guarda l'Hypérion, ci stanno dentro i francesi, gli inglesi, gli israeliani, i palestinesi, che vanno lì eccetera»[87].

Altra documentazione in possesso della Commissione, invece, indicano la circostanza che Corrado Simioni, a Parigi, fosse stato reclutato dal KGB, mentre le stesse fonti escludono un finanziamento diretto a Hypérion da parte dei servizi sovietici.

Come noto, il processo contro i dirigenti di Hypérion si è concluso, nel dicembre 1990, con l'assoluzione di tutti gli imputati perché le accuse non hanno trovato sufficienti riscontri probatori, così come è stato giustamente ricordato alla Commissione da Vanni Mulinaris in una lettera in cui ha motivato le ragioni per le quali declinava l'invito a essere audito in seduta pubblica[88].

---

[84] Per tutti il rapporto del CESIS del 1984 *Terrorismo. I collegamenti internazionali,* in *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul* terrorismo in Italia (Doc. XXIII, n. 5, vol. XXVIII, pp. 822 e ss.).

[85] Resoconto stenografico dell'audizione dell'11 novembre 2015 di Pietro Calogero presso la Commissione.

[86] Resoconto stenografico dell'audizione del 27 ottobre 2016 di Alberto Franceschini presso la Commissione.

87 Ivi.

[88] Doc. 385/1, Gianni Mulinaris, Dichiarazioni concernenti la scuola di lingue Hypérion con allegati.

La Commissione ritiene, però, che siano di rilevante interesse sia l'origine e l'attività del Superclan (in particolare la figura di Corrado Simioni e la rete di promotori di abbonamenti a riviste rivolte al mondo della polizia, operante in Italia anche nel corso del 1978) sia le sue relazioni con la rete estera di società e scuole di lingue e traduzioni, nate dopo il 1976 per iniziativa dei fuoriusciti del Superclan.

### *10.2. La nascita del Superclan o "ditta"*

Nel tardo autunno del 1970 Alberto Franceschini audito dalla Commissione, per la prima volta ha indicato come data esatta della rottura il 4 novembre 1970[89] – il gruppo che aveva dato vita alle nascenti Brigate rosse si scinde.

Ad uscire sono, tra gli altri, Corrado Simioni (classe 1934), Franco Troiano (1944), Duccio Berio (1947), Vanni Mulinaris (1946), che erano stati tra i principali protagonisti prima del Collettivo Politico Metropolitano (CPM) e poi di Sinistra Proletaria.

I fuoriusciti daranno vita a una organizzazione super clandestina che aveva in Simioni il suo principale riferimento: il Superclan o "ditta".

Nel convegno svoltosi a Pecorile[90], in provincia di Reggio Emilia, nell'agosto del 1970 e considerato l'atto fondativo delle BR, Corrado Simioni, con Renato Curcio e Alberto Franceschini, uno dei leader dell'organizzazione, si era pubblicamente espresso sulla necessità di passare alla clandestinità e organizzarsi concretamente[91].

Nel racconto di Alberto Franceschini – riconfermato nella audizione in Commissione – la rottura avviene su di una divergenza profonda sulla tattica e sulla strategia da adottare per la lotta rivoluzionaria delle BR: da un lato, Curcio e Franceschini, sostenitori di un approccio movimentista che non facesse perdere all'organizzazione il contatto con le lotte operaie e quelle studentesche; dall'altro, Simioni, favorevole, invece, a una progressiva infiltrazione nell'universo dei movimenti e gruppuscoli della sinistra extra-parlamentare e nel contempo a innalzare il livello delle azioni terroristiche.

Interessante anche quello che ha scritto al riguardo Prospero Gallinari, che definì il Superclan «come il ramo evolutivo di una specie davanti a un vicolo cieco, inizia un

[89] Resoconto stenografico dell'audizione del 27 ottobre 2016 di Alberto Franceschini presso la Commissione.
[90] Il convegno, a cui parteciparono un centinaio di persone, in realtà si svolse in una trattoria di Costaferrata, frazione di Casina, in provincia di Reggio Emilia.
[91] S. Flamigni, *La sfinge delle Brigate rosse*, Roma, Kaos, 2004, p. 57.

percorso di organizzazione della lotta armata in Italia destinato a rivelarsi ben presto fallimentare»[92].

Nell'audizione in Commissione il 28 ottobre 2015, Duccio Berio ha, invece, motivato la rottura come una sorta di svolta non violenta del gruppo degli scissionisti, in opposizione dunque alla militarizzazione delle BR e favorevole, invece, a perseguire un diverso approccio alla vita comunitaria: «Noi venimmo chiamati Superclan, da un lato, perché non si sapeva bene cosa volessimo fare. In realtà, è nel corso di mesi, che parlando e incontrandoci, divenne poi chiaro a tutti noi che non volevamo seguire il cammino della violenza»[93].

Una versione dei fatti, quella di Berio, giudicata da Alberto Franceschini nella sua audizione «poco credibile»[94] e che pare poco aderente alla realtà, anche in ragione degli orientamenti espressi a più riprese dal leader del gruppo dei superclandestini e dei loro comportamento successivi.

Sul finire del 1969, Simioni, infatti, nell'ambito del CPM, aveva la responsabilità del servizio d'ordine semi-clandestino, ironicamente ribattezzato le «Zie Rosse» perché l'ala più dura e determinata era costituita da donne, di cui faceva parte Mara Cagol, la compagna di Renato Curcio.

Nell'ambito di questa attività parallela al CPM, si verificò anche un fallito attentato dinamitardo contro l'ambasciata statunitense ad Atene, in cui perse la vita, il 2 settembre 1970, oltre a un giovane studente cipriota con passaporto svedese, anche Maria Angeloni, milanese, 31 anni, appartenente alle «Zie Rosse».

Come ha ricordato Franceschini nella sua audizione, dopo la morte di Giangiacomo Feltrinelli, il 14 marzo 1972, lui e Curcio si sentirono come dei «gattini ciechi», perché «quando morì, a noi saltarono proprio una serie di relazioni che noi non avevamo mai coltivato, che non ci eravamo mai preoccupati di coltivare, mentre Simioni e gli altri, ovviamente, quei rapporti, invece, li coltivavano in maniera molto chiara e precisa. Per cui l'ipotesi era questa, verificata poi anni dopo, con la costituzione dell'Hypérion eccetera. L'ipotesi che certamente loro si muovevano su un piano – come adesso va di moda dire – geopolitico»[95].

---

[92] P. Gallinari, *Un contadino nella metropoli*, Milano, Bompiani, 2008, p. 78.
[93] Resoconto stenografico dell'audizione del 28 ottobre 2015 di Duccio Berio presso la Commissione.
[94] Resoconto stenografico dell'audizione del 27 ottobre 2016 di Alberto Franceschini presso la Commissione. Franceschini, ha invece confermato che Simioni e i suoi «volevano sviluppare di più questo spirito comunitario [...] e i discorsi che venivano dagli Stati Uniti, dal movimento americano, sulle nuove possibilità di relazioni famigliari eccetera».
[95] Ivi.

Sempre Franceschini ha raccontato di una battuta – assai interessante se si pensa agli sviluppi successivi del Superclan-Hypérion – che un giorno gli fece Simioni: «Guardate, se volete fare – in particolare poi ce l'aveva con me, perché ero ragazzino, oltretutto – la rivoluzione, dovete scendere a dei compromessi, cioè accettare tutta una serie di cose, perché, se no, non fate la rivoluzione»[96].

Come già osservato, le tesi espresse da Simioni nei convegni che porteranno alla costituzione delle BR vanno nella direzione esattamente opposta alla ricostruzione di Berio e appaiono invece coerenti con il tentativo di allestire una rete clandestina, con l'obiettivo di disporre di «antenne» nelle principali organizzazioni della galassia della sinistra extra-parlamentare.

Così ha descritto Gallinari le attività del Superclan a Milano dopo la rottura con le BR di Curcio e Franceschini: «Sul piano politico sono grandi analisi strategiche. Vi si aggiungono i compiti pratici, indicati nella costruzione della struttura organizzativa, nella formazione dei compagni destinati a porsi alla testa del progetto, nel reperimento dei soldi e luoghi in cui fare scuola politica e militare. [...] Occorre garantire all'organizzazione un posto sicuro in cui far decollare l'addestramento militare. In una casa agricola in collina fatichiamo per ricavare un tiro a segno insonorizzato all'interno di una stalla incavata nella roccia»[97].

Sandro D'Alessandro, interrogato dal giudice istruttore di Venezia, Carlo Mastelloni il 17 novembre 1983, confermò che Simioni e i suoi amici erano soliti, nell'estate del 1971, addestrarsi militarmente all'interno di una cascina nel comune di Grognardo, in provincia di Alessandria[98].

Durante la fase di incubazione delle BR, nella primavera del 1970, avviene un episodio di non facile interpretazione.

Simioni, infatti, invitò Mara Cagol a consegnare i questionari fatti compilare alle persone che si stavano avvicinando all'organizzazione a una persona: Roberto Dotti, all'epoca responsabile della Terrazza Martini, con un passato di partigiano comunista, responsabile dell'ufficio quadri della federazione del PCI di Torino, poi riparato in Cecoslovacchia per sfuggire all'accusa di aver partecipato all'uccisione di un dirigente della Fiat[99].

[96] Ivi.
[97] P. Gallinari, *Un contadino*, cit., p. 80.
[98] Vedi AA.VV., *Sequestro di verità. I buchi nero del delitto Moro*, Roma, Kaos edizioni, 1984, p. 190.
[99] Vedi S. De Prospo e R. Priore, *Chi manovrava le Brigate rosse?,* cit., pp. 73-77.

Quando, però, il 2 maggio 1974, i brigatisti fecero irruzione nella sede milanese del Centro di Resistenza Democratica (CRD), una rete associativa promossa, con il sostegno di ambienti legati ai servizi americani e inglesi, da Edgardo Sogno con l'obiettivo dichiarato di contrastare l'avanzata dei comunisti in Italia, fecero una strana scoperta.

Nell'esaminare il materiale trafugato, infatti, con sua somma sorpresa, Mara Cagol rinvenne il necrologio di Roberto Dotti, morto l'11 ottobre 1971, fatto pubblicare sul «Corriere della Sera» dal CRD e, tra gli altri, da Sogno[100].

In altri termini, su indicazione di Simioni, Mara Cagol aveva portato a uno degli uomini di Sogno, tutti i dati sull'attività di reclutamento delle nascenti Brigate rosse.

Al riguardo pare, quindi, utile approfondire ulteriormente l'esistenza di eventuali legami tra Simioni e Sogno, per il tramite di Dotti o altri, al fine di verificare quale tipo di rapporti e di possibili interessi convergenti vi potessero essere tra i due, in un periodo storico in cui vi era certamente un forte interesse dei servizi segreti stranieri nei confronti del fenomeno del nascente terrorismo rosso.

Nella vita di Corrado Simioni, infatti, esiste un periodo «opaco», seguente alla sua espulsione per «indegnità morale»[101] dalla federazione milanese del PSI nel 1963, nell'ambito della quale si era schierato su posizioni autonomiste e anticomuniste. Per sua stessa ammissione[102], iniziò ad occuparsi di attività culturali-ricreative gestite dall'USIS (*United States Information Service*), agenzia del Dipartimento di Stato americano[103].

Dopo aver studiato teologia e latino a Monaco di Baviera, Simioni tornò in Italia nel 1964 e venne assunto come impiegato alla Mondadori. Dopo aver lasciato la casa editrice nel 1969, fu tra i promotori dei CUB (Comitati Unitari di Base) in ambito giornalistico e successivamente, come detto, divenne uno dei leader del CPM e di Sinistra Proletaria.

Nel 1969, a Milano, con sede in corso Italia, Simioni diede anche vita, insieme a Curcio, Berio e Troiano, al CIP (Centro Informazioni Politico)[104], una agenzia di stampa che, stando a quanto dichiarato da un teste al giudice Mastelloni, aveva un «doppio

[100] Il testo del necrologio è pubblicato in S. Flamigni, *La sfinge,* cit., p. 130.
[101] Nella sua audizione Franceschini ha derubricato l'«indegnità morale» a una «questione di donne».
[102] "la Repubblica", 28-29 gennaio 1983.
[103] Altre fonti indicano una collaborazione di Simioni con la sede milanese dell'USIS, mentre all'estero avrebbe lavorato per Radio Free Europe, il cui quartier generale era a Monaco di Baviera.
[104] Doc. 455/1 dell'Archivio della Commissione*, Documentazione relativa alla vicenda della scuola di lingue Hypérion con riferimento a Paolo Graldi; Stralcio Sentenza Ordinanza Imposimato su "Metropoli"; Stralcio Sentenza Ordinanza Mastelloni*.

livello»; analoga organizzazione, sempre secondo questa testimonianza, si sarebbe perpetuata anche nel CPM105.

È di interesse della Commissione Moro anche l'approfondimento del rapporto tra Simioni e Mario Moretti.

Secondo Franceschini, infatti, Moretti «era un uomo di Simioni»[106] e anche il generale Cornacchia, all'epoca del sequestro Moro comandante del Nucleo operativo dei Carabinieri di Roma e successivamente alto dirigente del SISMI, descrive Moretti come «uomo di fiducia proprio dei "docenti parigini"»[107], con un chiaro riferimento alla scuola di lingue Hypérion.

Al riguardo, è accertato che Moretti abbia abbandonato il CPM nella primavera del 1970[108], alcuni mesi prima della «scissione» del Superclan, accusando i compagni di lotta di essere solamente «un branco di parolai, di fare solo chiacchiere»: secondo Mara Cagol una «messa inscena organizzata da Simioni per dare copertura a Moretti»[109].

Dal canto suo Moretti, a suo tempo, aveva fornito un'altra versione di quella rottura e con riferimento a Simioni ha affermato che «Non sopportavo più il suo modo di fare. Cominciavamo appena a far qualcosa di concreto oltre le chiacchiere, non c'era ancora un progetto definito, ma una cosa io e i compagni della mia stessa formazione avevamo chiara in testa: sarebbe stato un disastro se si fosse andati a qualcosa di men che controllabile. Simioni era l'opposto. Aveva la mania della segretezza, un po' millantatore e un po' suggestionato dai romanzi di spionaggio. [...] Che cosa volesse fare Simioni e che cosa abbia effettivamente fatto, non so. Da allora non mi ha più interessato né l'ho rivisto»[110].

Nella sua audizione in Commissione, però, Duccio Berio ha riferito la circostanza che «Moretti effettivamente partecipò a riunioni con le persone che non intendevano seguire Renato Curcio sulla via che aveva tracciato»[111], smentendo così la

[105] Nella sua audizione del 27 ottobre 2016, Franceschini ha raccontato che Simioni «girava per le punte avanzate del movimento – io me lo ricordo a Trento – proponendo di fare un giornale quotidiano del movimento, dicendo che era fondamentale, se si voleva fare sviluppare questo, e faceva capire che i soldi per poter mettere in piedi un'impresa del genere ce li aveva».

[106] G. Fasanella e A. Franceschini, *Che cosa sono le BR*, Milano, Rizzoli, 2004, p. 54. Nella sua audizione Francschini ha confermato questa sua convinzione maturata nel tempo: «Sì. Io materialmente non ne ho le prove, però da una serie di ragionamenti che mi faccio dico: "Sì certamente lui è uno...". Del resto ci sono i famosi viaggi che andava a fare a Parigi. Lui stesso lo dichiara, a un certo punto, a Savasta, che è un pentito».

[107] A. Cornacchia, Airone 1, Mantova, Editoriale Sometti, 2016, p. 208.

[108] Nella sua citata audizione presso la Commissione, Franceschini ha indicato come data di abbandono di Moretti «maggio 1970» e come data di rientro «marzo 1971».

[109] G. Fasanella G. e A. Franceschini, *cit.*, p. 54.

[110] M. Moretti, *Brigate rosse. Una storia italiana*, Milano, Anabasi,1994, pp. 16-17.

[111] Resoconto stenografico dell'audizione del 28 ottobre 2015 di Duccio Berio presso la Commissione.

versione di un Moretti critico in egual misura sia verso Curcio sia verso Simioni, sebbene Franceschini abbia dichiarato nella sua audizione che «questo entrare e uscire Moretti lo fa in autonomia»[112].

È certo, inoltre, che un altro dei protagonisti del sequestro e dell'omicidio di Aldo Moro e della sua scorta, Prospero Gallinari, esponente dell'ala reggiana delle BR, inizialmente si unisca a Simioni nell'avventura del Superclan. Ruppe con Franceschini e Curcio anche un altro esponente di punta del cosiddetto «gruppo dell'appartamento» di Reggio Emilia, Ivan Maletti (1952).

Secondo uno studioso, «Corrado Simioni e Franco Troiano erano da tempo convinti della necessità di costituire un'organizzazione "superclandestina" che non doveva essere coinvolta in attività politiche dirette. Mentre Curcio si disse d'accordo con questa ipotesi, e per pochi mesi seguì Simioni, un gruppo di una ventina tra studenti lavoratori, tecnici della Siemens e paramedici (tra cui Corrado Alunni e Mario Moretti) uscì dal CPM continuando a svolgere attività politica all'interno della Siemens dandosi una elementare struttura: furono predisposte alcune basi, reperite delle armi, si imparò a falsificare i documenti; tutto ciò, comunque senza mai svolgere alcuna propaganda armata»[113].

Il Superclan, a differenza delle BR, non si rese protagonista di azioni dimostrative o violente, lavorando nella totale clandestinità al rafforzamento di una rete e provando – secondo Franceschini – sotto la guida di Simioni, a «guidare i processi senza essere individuati»[114].

In un rapporto dell'Ufficio affari riservati del 1972, con riferimento alla rottura tra BR e Superclan, Umberto Federico D'Amato sottolineava: «In un secondo momento si acquisì che i primi [cioè, Simioni, Troiano, Ravizza ecc.] assunsero la denominazione di superclandestini e, effettivamente, di loro non si è più trovata traccia. È probabile, ma si tratta di ipotesi, che abbiano realizzato collegamenti internazionali: e che, anche in forma occulta e indiretta, abbiamo partecipato a azioni di grande impegno anche all'estero»[115].

Dalla deposizione resa a suo tempo da Graziano Sassatelli al giudice Mastelloni emerge che «la Ditta [altra denominazione del Superclan] alimentava il progetto

[112] Resoconto stenografico dell'audizione del 27 ottobre 2016 di Alberto Franceschini presso la Commissione.
[113] M. Clementi, *La pazzia di Aldo Moro*, Milano, Rizzoli, 2006, p. 21.
[114] G. Fasanella e A. Franceschini, *Che cosa sono le BR*, cit., p. 77.
[115] Archivio Commissione parlamentare Mitrokhin, doc.40, p. 161 Il documento è pubblicato in S. Flamigni, *La sfinge*, cit., p. 79.

culturale e militare, di carattere bordighista e leninista, della costituzione di un organismo di strategia "complessiva" in grado di porsi "alla testa" del progetto rivoluzionario, gestendo parallelamente quello volto a divenire "la testa" dell'organizzazione Brigate rosse, che all'interno, all'epoca aveva in seno militanti della Ditta all'uopo infiltratisi. La Ditta era strutturata in cellule clandestine o istanze che, attraverso il capo-cellula, riferivano all'Istanza Dirigente. Le Istanze Dirigenti riferivano alla Istanza Superiore o Direzione. La Ditta aveva come ulteriore obiettivo l'infiltrazione dei propri militanti nelle strutture legali del potere costituito. Ogni cellula era caratterizzata da competenze specifiche. La colonna era composta da più cellule quanto meno fino al 1974 [...] ben potendosi ritenere però non cessate almeno fino all'atto dell'espatrio del gruppo per quanto riguarda Simioni»[116].

Sempre Graziano Sassatelli raccontò al giudice Mastelloni il 4 dicembre 1984 che «il Tagliaferri [Oscar, esponente del CPM vicino al gruppo di Troiano] mi fece presente che le BR erano un organismo militare "senza testa" laddove la Ditta rappresentava la possibilità di una "testa" anche per le BR. Mi riferì altresì che la Ditta aveva dei suoi uomini che erano infiltrati nella organizzazione BR; ciò era conseguente al discorso dell'infiltrazione anche in altre strutture di potere, discorso che io avevo sentito dal Tagliaferri come uno degli obiettivi politici della Ditta»[117].

Interessante è anche il funzionamento della cellula capeggiata da Troiano, di cui entrò a far parte lo stesso Sassatelli: «Erano seguite delle regole di comportamento stabilite in partenza: non cercare di conoscere la reale identità del compagno, sottostare alle regole del dirigente della cellula, vivere con il denaro passato dall'Organizzazione e cioè centomila lire al mese, divieto di avere rapporti sessuali con elementi di sesso femminile in ambito cellula; disponibilità della propria persona solo per i fini dell'Organizzazione; frequentare solo elementi della propria cellula, divieto di frequentare i familiari. […] Più cellule formavano una colonna: si parlava della costituzione di colonne in altre città. Si teorizzavano competenze specifiche per singole cellule. Per esempio una cellula avrebbe potuto infiltrarsi nelle BR: ciò faceva parte dei discorsi operativi»[118].

Negli anni 1970-73, grazie alle entrature di Simioni, erano, inoltre, nella disponibilità del Superclan un rilevante numero di case o ville nella zona del Lago di Como e del Lago Maggiore e nell'Alessandrino.

[116] Doc. 455/01, citato.
[117] S. Flamigni, *La sfinge*, cit., pp. 88-89.
[118] Ivi.

Mentre il Superclan si «inabissava» organizzandosi nei modi fin qui descritti, nel marzo-aprile 1971, Mario Moretti, entrava – o sarebbe meglio dire ritornava – nelle BR e veniva cooptato, nell'aprile dello stesso anno, nel coordinamento nazionale dell'organizzazione.

Dopo Moretti, nel 1973, ritornò nelle BR anche Gallinari che raccontò a Franceschini e Curcio di essere andato a lavorare, dopo la rottura, a Torino per Simioni, ospitato da un sindacalista della FIM-CISL. Secondo Gallinari, le «zie rosse» avevano cambiato nome in «la ditta» e si praticava l'amore collettivo: «la ditta» si era, a suo dire, sciolta sul finire del 1972 e «i capi Simioni, Mulinaris, Berio, Troiano, Salvoni, Tuscher erano andati a vivere in una villa in Veneto. E ai militanti avevano dato l'ordine di tornarsene a casa, di riprendere la vita normale, di infiltrarsi nei sindacati, nei partiti della sinistra storica, in Potere operaio e in Lotta continua: al momento opportuno sarebbero stati richiamati e gli avrebbero detto cosa fare»119.

Secondo Franceschini, questi rientri erano funzionali all'obiettivo di Simioni di «infiltrare» le Brigate rosse con suoi uomini (Maurizio Ferrari, Mario Moretti e Prospero Gallinari).

La documentazione di cui è entrata in possesso la Commissione conferma, arricchendola di nuovi elementi, le conclusione a cui era già giunto il giudice Mastelloni sull'esistenza di una rete operante in Italia riconducibile al Superclan e a Simioni, ufficialmente impegnata in un'attività di promozione e vendita delle riviste "Ordine Pubblico", "Nuova Polizia - Riforma dello Stato", "Notiziario Finanze e Tesoro" e altre.

In Italia, infatti, il Superclan poteva contare anche sulla disponibilità di «centri studi» e appartamenti: a Milano (Centro studi e ricerche di mercato, piazzale Brescia 16, poi trasferito, nel gennaio 1979, in via Buonarroti 2), a Genova Nervi (via dei Barbieri 3/1)[120] e a Venezia Mestre (Corso del Popolo, 215 interno 6)[121].

L'attività commerciale della rete di promotori (una ventina circa) – di cui si ha un riscontro certo per gli? anni 1977-1979 – si svolse nell'ambito della DIP (Diffusione Italiana Periodici), fondata nel 1965 da Gianluigi Cavanna e dalla moglie Efisia Spano, con sede a Milano122, in cui aveva lavorato, come ragioniere, dal novembre 1969 all'ottobre 1971, Innocente Salvoni, inizialmente riconosciuto da testimoni nelle

[119] Ivi, p. 127.
[120] Preso in affitto dal settembre 1978. Cfr. Doc. 414/1 dell'Archivio della Commissione.
[121] Dal marzo 1976 alla fine del 1977, Ivan Maletti affittò un alloggio in Corso del Popolo 211/213. Dalle due utenze telefoniche di Mestre furono effettuate numerose telefonate in Italia e in Francia, nel periodo che va dal secondo trimestre 1977 al terzo trimestre 1978, con conseguente pagamento di bollette per somme «molto consistenti». Doc. 414/1.
[122] Doc. 414/1 e doc. 455/1 dell'Archivio della Commissione.

vicinanze di via Fani il 16 marzo 1978 insieme a Franco Bonisoli e Lauro Azzolini, successivamente eliminato dall'elenco dei ricercati.

In questa rete di promotori ritroviamo numerosi partecipanti all'incontro di Chiavari, nella pensione *Stella Maris* (1-4 novembre 1969), considerato come l'avvio del processo di avvicinamento alla lotta armata clandestina che sfocerà poi nelle Brigate rosse.

A capo della rete c'erano Bruno Ropelato (1949) e il già citato Ivan Maletti, entrambi persone di stretta fiducia di Simioni[123].

Interrogato dal giudice Mastelloni, Carlo Fortunato (1941), uno dei promotori operante a Roma, precisò che «queste attività di produzione [rete di promotori] servivano a finanziare tutto il gruppo di persone legate a un obiettivo di ricerca comunitaria, ricerca cominciata nel 1970 dopo la scissione con quello che è diventato il gruppo delle Brigate rosse»[124].

Risulta evidente e difficilmente spiegabile la contraddizione tra l'attività di promozione di abbonamenti di riviste rivolte alle forze di polizia (all'epoca ancora militarizzate), perfino con tessere rilasciate dalle locali Questure, e la militanza in organizzazioni e gruppi con obiettivi dichiaratamente rivoluzionari.

In particolare, appare necessario approfondire quanto scritto dal giudice Mastelloni sul fatto che «i medesimi [banda "Superclan" o "ditta" o "Zie Rosse"'] continuarono ad operare, con deleghe criptiche, anche in territorio italiano, in organico collegamento societario e previa convergenza, in Italia, anche nel periodo storico più critico per le istituzioni repubblicane, quale è stato la primavera del 1978»[125].

Nell'ambito delle attività del Superclan, appare necessario altresì un approfondimento sulla figura di Savina Longhi.

Savina Pia Longhi (1939), infatti, procurò alla Ditta la casa colonica a Leivi, in provincia di Genova, e, soprattutto, dal 1967 al 1970 fu una delle collaboratrici del diplomatico Manlio Brosio, Segretario generale della NATO e quindi munita del Nulla Osta di Sicurezza di elevato grado nell'ambito del Segretariato generale della stessa NATO. Simioni si vantava con Franceschini e altri della sua capacità di infiltrare ad alti livelli, presentando la Longhi come la sua segretaria.

[123] Sentenza-ordinanza contro Abu Ayad e altri 204/83 AGI, emessa il 20 giugno 1989.
[124] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, n. 5, vol. CIII, p. 306).
[125] Ibid.

La Longhi fu, poi, tra le prime a espatriare a Parigi nel 1976, andando a lavorare prima alla CEE come traduttrice e poi come segretaria nell'azienda dell'ingegner Rancilio, socio dell'Hypérion e della società Kiron.

È utile ricordare, al riguardo, lo stretto e duraturo rapporto politico e di amicizia tra l'ambasciatore Brosio e Sogno, ampiamente documentato nel libro autobiografico di quest'ultimo *Testamento di un anti-comunista*[126].

Diversi esponenti del Superclan emigrati in Francia, inoltre, fruirono di particolari permessi di soggiorno della CEE, rilasciati dall'ambasciatore italiano presso l'OCSE.

### *10.3. La rete estera di Hypérion*

Per il tramite di Antonio Morlacchi, che lavorava a "L'Unità" e era fratello del brigatista Piero, agli inizi del 1974 Franceschini ricevette un'offerta: «Il messaggio che ci fece avere Malagugini[127], era questo: adesso le cose cominciano a diventare serie, siccome sappiamo chi siete voi due, e quindi che possiamo fidarci, uscite dalle Brigate rosse, consegnatevi senza alcun problema al giudice De Vincenzo[128,] lui poi vi scarcererà e chiuderemo finalmente questa partita. [...] Un tentativo analogo a quello compiuto nella nostra direzione, il Pci lo fece anche con alcuni del gruppo di Simioni. [...] Al Pci evidentemente sapevano dell'attività iperclandestina delle "zie rosse" e della "ditta". Altrimenti, quell'operazione rivolta nei confronti di questo gruppo, non avrebbe avuto alcun senso. [...] E che la storia che mi aveva raccontato Gallinari [al suo rientro nelle BR] era tutta vera. Tranne, appunto, in un dettaglio: la "ditta" non si era sciolta»[129.]

Nella sua audizione, Duccio Berio ha negato[130] di aver ricevuto un'offerta dal suocero, l'onorevole Malagugini, e di aver mai incontrato il giudice De Vincenzo, ma i fatti sono andati esattamente nella direzione descritta da Franceschini.

A cominciare proprio da Duccio Berio, che – da documentazione acquisita successivamente dalla Commissione – il 14 maggio 1974 si presentò spontaneamente al

[126] E. Sogno con A. Cazzullo, *Testamento di un anti-comunista*, Milano, Mondadori, 2000.
[127] Si riferisce all'onorevole Alberto Malagugini, dirigente di primo piano del Partito comunista.
[128] Nel marzo del 1975 il generale Dalla Chiesa indirizzò alla Procura generale di Torino un esposto-denuncia contro il giudice De Vincenzo. Le accuse contro il magistrato si rivelarono infondate. Nel dicembre 1979 Ciro De Vincenzo lasciò la toga. Cfr. V. Tessandori, BR *Imputazione banda armata*, Milano, Baldini&Castoldi, 2000, pp. 342-344.
[129] G. Fasanella e A. Franceschini, cit., p. 129.
[130] Resoconto stenografico dell'audizione del 28 ottobre 2015 di Duccio Berio presso la Commissione.

giudice De Vincenzo e fu esaminato da questi (e dal giudice Guido Viola) quale indiziato per associazione sovversiva[131].

Corrado Simioni, fu «puntualmente colpito» da un mandato di cattura il 30 maggio 1974 emesso dal giudice istruttore di Milano Ciro De Vincenzo, ai sensi degli articoli 110, 306 e 270 C.P., che sarà poi revocato il 24 giugno 1976 dal Consigliere istruttore in quel Tribunale, Antonio Amati.

Per parte sua Franco Troiano, l'altro leader del Superclan già implicato nelle prime inchieste sulle attività dei GAP di Feltrinelli, era stato colpito da un mandato di cattura della Procura di Reggio Emilia il 24 ottobre 1972, con l'accusa di aver partecipato a tre rapine contro filiali di banche e di far parte di una associazione per delinquere denominata Brigate rosse. Condannato in primo grado a 10 anni di reclusione, fu poi assolto in appello, a Bologna, per non aver commesso il fatto.Per l'accusa di associazione per delinquere, la sua posizione fu poi stralciata e inviata per competenza a Torino. Con una sentenza/ordinanza del 1° agosto 1977, Troiano fu poi assolto perché il fatto non sussiste, con conseguente revoca del mandato di cattura emesso da Reggio Emilia.

Tra il 1976 e il 1977, dunque, i principali esponenti del Superclan si trasferirono all'estero: Simioni nel corso del 1976, Berio nell'ottobre dello stesso anno e Troiano nel marzo del 1977.

Quel che colpisce è la coincidenza nella tipologia di attività (lingue, traduzioni ecc.) di cui i fuoriusciti si rendono promotori in Francia, Gran Bretagna, Belgio, senza che avessero avuto in Italia percorsi professionali similari, ad eccezione, forse, di Simioni, che parlava tre lingue.

Infatti, il 21 agosto 1976, a Parigi, fu fondata Agorà, con sede in Rue Lucienne,10, che fu poi ridenominata, il 24 agosto 1977, Hypérion, con sede in Quai de la Tournelle, 27.

Il primo presidente di Agorà fu Giulia Archer, sentimentalmente legata a Simioni, che si dimise il 15 dicembre dello stesso anno; la sostituì Françoise Marie Tuscher, anch'ella appartenente al gruppo del Superclan.

Il cambio di nome dell'associazione da Agorà a Hypérion fu giustificata con l'esistenza di un'altra società con lo stesso nome e attività analoga.

I locali di Hypérion vennero presi in affitto dal Club International d'Interprétariat et Traduction (CIIT)[132], con sede in Boulevard Saint Germain 22 a Parigi, il cui gerente

[131] Ivi.

era Attilio Galli (1939), emigrato in Francia nel maggio 1976, dopo essere stato anch'egli attivo in Italia nel CPM; tra i fondatori troviamo Alberto Pinotti alias Francesco Pittoni (1951) e la stessa Tuscher.

Al termine della riunione annuale del 1979 in Hypérion fu eletto il nuovo direttivo, che comprendeva Françoise Tuscher (presidente), Vanni Mulinaris (direttore amministrativo e degli studi); Christa Von Petersdorff-D'Audeteau (segretario generale); Duccio Berio (addetto pubbliche relazioni); Corrado Simioni (consigliere culturale).

Occorre ricordare che Françoise Tuscher era la nipote dell'abbé Pierre (al secolo, Henri Grouès), che prese sotto la sua benevola protezione il gruppo di Hypérion.

Ai vertici di Hypérion vi erano, dunque, Corrado Simioni, Duccio Berio e l'udinese, Vanni Mulinaris, anch'egli esponente del CPM e poi del Superclan, che aveva raggiunto i compagni a Parigi al termine del servizio militare, nell'estate del 1977[133].

In parallelo alla scuola di lingue, che progressivamente assorbì il CIIT, operò anche un'altra società, la Kiron srl, con sede in Rue de la Boissonier i cui soci erano: Mulinaris (25%), Simioni (25%) e Cesare Rancilio (50%)[134]. Risultava dipendente della Kiron Giuseppe Ferrari (1940), anch'egli tra i partecipanti del convegno alla pensione *Stella Maris* del 1969.

È stato accertato, inoltre, che Giuseppe Ferrari prese in affitto un appartamento a Venezia Mestre dal 22 marzo 1978 fino alla fine dello stesso anno[135].

Per la prima volta la Commissione è entrata in possesso di documentazione da cui emerge che Franco Troiano, invece, emigrò il 16 marzo 1977 a Tolone (Francia) e successivamente, il 2 luglio 1977, si trasferì definitivamente in Belgio, raggiunto, il 31 agosto 1977, dalla moglie Orietta Tunesi, amica di Savina Longhi, che trovò subito lavoro come segretaria interprete negli uffici CEE di Bruxelles. La coppia si sistemò a Koekelberg e Troiano, per qualche mese, lavorò come operaio meccanico in una azienda di Overijse, sempre in Belgio.

Pochi mesi dopo, però, il 7 dicembre 1977, Troiano si iscrisse alla anagrafe del comune di Woluwe-Saint Pierre, esibendo nell'occasione un attestato del Centro di traduzioni Monde Sprl relativo alla qualifica di «traduttore indipendente».

In Italia, Troiano era stato un semplice impiegato alla Sit-Siemens.

---

[132] Azionisti del CIIT erano Françoise Tuscher e Alberto Pinotti.

[133] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, n. 5, vol. CIII, p. 305).

[134] Ivi, p. 306.

[135] Ivi, p. 345.

Alcuni giorni prima, il 28 novembre 1977, Troiano aveva fondato la Eurologos, con sede sempre a Woluwe-Saint Pierre, specializzata in traduzioni (ancora operativa nel 2016 con *Chief executive officer* lo stesso Troiano).

La scuola di lingue e traduzioni Eurologos fu poi trasferita nella capitale belga, in Avenue de Tervueren, 46.

Nel 1978 la Eurologos aveva una ventina di dipendenti e, stando alla documentazione di cui è entrata in possesso la Commissione, tra il 1978 e il 1983 i ricavi furono scarsi, mentre nel 1984 si registrarono introiti per circa 300 milioni di lire.

Il permanere dei contatti tra Simioni e Troiano sono, poi, confermati da un incontro avvenuto tra i due a Bruxelles il 31 marzo 1979.

Nell'estate 1977 (luglio-settembre),invece, Simioni e Berio soggiornarono a Londra in 17 Connaught Square e presero lezioni di inglese dal giovane Robert White (1955) e che poi andò ad insegnare all'Hypérion di Parigi: tra gli obiettivi del viaggio vi era la verifica della possibilità di aprire una sede di Hypérion nella capitale inglese. Li raggiunse in quelle settimane anche Vanni Mulinaris.

Si segnala la coincidenza, della presenza nel luglio-agosto 1977 a Londra, per motivi di studio, di Giovanni Senzani[136].

L'obiettivo di Hypérion era quello di creare un *network* di scuole di lingue (e affini)[137] con sedi a Parigi, Londra e Bruxelles, oltre a una villa di campagna a Rouen, in Normandia.

Riguardo a quest'ultima, nella sua audizione alla Commissione, Pietro Calogero, ha raccontato di come questa abitazione «protetta, anzi superprotetta da un triplice – credo che sia questa l'espressione usata da De Sena[138] – anello concentrico di sensori molto sofisticati. [...] A fare l'ipotesi che quella fosse la sede di un servizio straniero sono stati gli stessi francesi, i quali hanno aggiunto anche che chi usava quei sistemi erano gli americani. Da qui il sospetto del collegamento fra la sede parigina

[136] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, n. 5, vol. CIII, pp. 62-64.

[137] Nel corso dell'audizione di Duccio Berio è emerso un particolare nuovo: Hypérion aveva tra le sue attività collaterali anche una organizzazione, *Gentil Fantôme*, che si occupava di servizi di pulizia a domicilio sul modello di *Gentle Ghost* analoga organizzazione inglese.

[138] All'epoca dirigente della squadra mobile di Roma, De Sena fu inviato in Francia, agli inizi del 1979, per indagare su Hypérion. Grazie alla collaborazione con i funzionari del *Reseignements généraux* del Ministero dell'interno francese, che misero sotto controllo i telefoni di Hypérion, fu così scoperta l'esistenza di questa villa di campagna in Normandia, di una sede londinese e di quella a Bruxelles. Sulle indagini vedi anche l'audizione alla Commissione di Ansoino Andreassi, il 21 gennaio 2016.

dell'Hypérion e l'attività di informazione di una struttura che si muoveva sotto l'influenza della CIA»[139].

È possibile ora confermare che a Londra operava una scuola di lingue in diretto collegamento con Hypérion: la Marble Arch Intensive English School[140].

Sempre il giudice Calogero ha ricordato la mancata collaborazione della polizia inglese nelle indagini per l'individuazione di questa scuola.

### *10.4. La rete italiana del Superclan - Hypérion*

In parallelo alle attività estere nel settore delle lingue e delle traduzioni, ha continuato ad operare in Italia la già ricordata rete di promotori, alcuni dei quali lavorarono anche a Parigi a Hypérion.

Durante il sequestro Moro è accertata l'operatività di due sedi di rappresentanza di Hypérion in Italia: una a Roma, in via Nicotera, 26 (referente: Carlo Fortunato) e una a Milano, in via F. Albani, 33 (referenti: Giuseppe Sacchi e Dimma Vezzani, moglie di Piero Sacchi).

Quest'ultimo appartamento, pubblicizzato come sede dell'Hypérion, era nella materiale disponibilità di Ivan Maletti e Bruno Ropelato[141], i due responsabili della rete italiana[142].

Dimma Vezzani e Piero Sacchi, invece, furono segnalati spesso presso il *residence Delfino* di Venezia Mestre, in Corso del Popolo, 215, una delle sedi – o forse sarebbe più corretto chiamarle «basi» – del Superclan, presa in affitto, come già ricordato, dal dipendente della Kiron Giuseppe Ferrari dal 22 marzo 1978[143].

Era anche nelle disponibilità del gruppo dell'Hypérion un alloggio in viale Angelico a Roma, che sarebbe stato gestito da Carlo Fortunato insieme a Simioni e Maletti[144].

Giampaolo Fortunato (1940), fratello di Carlo, riferì al giudice Mastelloni che «l'ultima volta che ho visto Simioni è stato nel 1978. Venni a Venezia Mestre fui ospite della moglie separata o di Berio o di Mulinaris o di Simioni. Era vicino alla stazione forse in Corso del Popolo. Lì trovai il Carlo e parlai con il Simioni e il Berio che però

[139] Audizione Calogero.
[140] L'esistenza di una sede londinese di Hypérion è stata negata da Berio nella sua audizione in Commissione.
[141] Doc. 414/1 dell'Archivio della Commissione.
[142] Doc. 455/1 dell'Archivio della Commissione.
[143] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, n. 5, vol. CIII, p. 345).
[144] Ivi, p. 342.

soggiornavano in albergo. La donna si chiamava Ivana Galli[145]. Erano in 6 o 7 dell'Hypérion e mi ricordo che c'era Simioni perché gli parlai. Non ricordo se c'era Mulinaris»[146]

Nell'ordinanza-sentenza di Mastelloni è citata una nota del Nucleo operativo dei Carabinieri di Venezia che «evidenziava la presenza in Roma di tutto il gruppo della ex "ditta" nel periodo di consumazione del rapimento dell'onorevole Moro durante il quale, il Valentino Guido e la Rossi Eleonora, per conto degli altri, si tenevano via telefono in contatto con il Salvoni Innocente e con la Tuscher Françoise»[147].

Secondo la testimonianza resa al giudice Mastelloni da Luigi Perini, quest'ultimo «nell'aprile 1978 rilevò il Berio, proveniente da Parigi, riaccompagnandolo lo stesso giorno in stazione»[148].

Una presenza in Italia negata da Duccio Berio nel corso della sua audizione in Commissione, che è stata, invece, confermata da Perini, escusso dai consulenti della Commissione il 25 novembre 2015. Quest'ultimo ha ribadito, infatti, di essere stato presente al colloquio tra Berio e monsignor Davide Bianchi, responsabile dell'Opera Romana Pellegrinaggi, svoltosi il 17 aprile 1978[149].

Anche Carlo Fortunato rese testimonianza sul fatto che «anche il Berio nella prima metà del '78 era a Roma per contattare il Monsignor Davide Bianchi dell'Opera Romana di Pellegrinaggi»[150].

Sempre secondo Perini, Simioni sarebbe stato presente negli uffici di viale Angelico a Roma nel dicembre 1977.

Una circostanza, a suo tempo, confermata anche da Carlo Fortunato: «Alla domanda [del giudice Mastelloni] se nel dicembre del '77 io mi trovassi con Corrado Simioni nell'appartamento di via Beato Angelico [Roma] rispondo che senz'altro è

[145] In realtà si tratta di Ivana Polesan (1942), residente anagraficamente a Venezia Mestre in Corso del Popolo 215 interno 6, moglie separata di Attilio Galli.
[146] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, n. 5, vol. CIII, p.341).
[147] Sentenza-ordinanza contro Abu Ayad e altri 204/83 AGI, emessa il 20 giugno 1989, p. 127.
[148] Sentenza-ordinanza contro Abu Ayad e altri 204/83 AGI, emessa il 20 giugno 1989, p. 128. Nell'audizione, Duccio Berio ha detto di non ricordare questo suo viaggio a Roma durante il sequestro Moro.
[149] Doc. 454/1 dell'Archivio della Commissione. Negli archivi dell'Opera Romana Pellegrinaggi, a cui la Commissione ha chiesto informazioni, non risulta traccia dell'incontro. Doc. 478/1 dell'Archivio della Commissione.
[150] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, n. 5, vol. CIII, p. 333).

possibile, peraltro in quel periodo il Simioni era a Roma, penso che alloggiasse in viale Angelico ospite della Rossi [Eleonora] che adesso si trova a Parigi»[151].

Le numerose testimonianze convergenti raccolte da Mastelloni lo portarono a sostenere la tesi che «resta quantomeno riscontrata la internità al gruppo di Maletti e Fortunato, e Codini per quanto dianzi detto, dell'imputato Simioni, che, dunque, in un periodo in cui era in gestazione, e quindi in fase pre operativa il sequestro dell'On.le Moro, soggiornava a Roma, a Milano e nel Veneto»[152].

Resta da chiarire anche la circostanza eccentrica – confermata da Carlo Fortunato – che «nel periodo del fitto di via Nicotera il gruppo di italiani legati a Parigi si ritrovava anche con elementi venuti da Parigi quali il Simioni nella villa di Galleriano [comune di Lestizza, in provincia di Udine] per realizzare delle prove in ordine alla realizzazione della messinscena di un Mistero medioevale la cui rappresentazione venne fatta nel giugno '78 alla parrocchia di Quinto Romano, in provincia di Milano [*rectius* comune di Milano]. All'epoca il Mulinaris non si interessava di questo aspetto teatrale e si trovava a Parigi almeno per quel che mi risulta in procinto di diventare Direttore dell'Istituto [Hypérion]. Tutti i fine settimana della primavera del '78 ci ritrovavamo nella villa di Galleriano per realizzare questa messinscena»[153].

Appare meritevole di approfondimento, anche, il racconto di Giampaolo Fortunato, secondo cui «all'epoca del sequestro Moro transitò per un'ora a casa mia, accompagnato non ricordo se da Berio o Simioni, l'abbé Pierre: doveva avere dei contatti con Zaccagnini e proprio da casa mia fissò un appuntamento con l'onorevole. I due venivano dall'aereoporto»[154].

### *10.5. Conclusioni*

Dalla documentazione, in parte inedita, di cui è entrata in possesso la Commissione, emergono ulteriori elementi a sostegno dell'esistenza a Parigi di un coordinamento tra le principali organizzazioni terroristiche operanti in Europa (RAF, IRA, ETA, Action Directe, BR) e il Fronte di Lotta per la Liberazione della Palestina.

Una circostanza confermata anche dai servizi francesi. In più di un'occasione vi furono incontri non già nella sede di Hypérion, ma presso il Centro di Cultura Popolare,

[151] Ivi.
[152] Sentenza-ordinanza contro Abu Ayad e altri 204/83 AGI, emessa il 20 giugno 1989, p.128.
[153] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, n. 5, vol. CIII, p. 335).
[154] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, n. 5, vol. CIII, p. 341).

con sede nella capitale francese in Rue de Nanteuil, a cui, in rappresentanza delle Brigate rosse, partecipò – sempre secondo queste fonti di *intelligence* – Corrado Simioni.

Una presenza che dimostrerebbe un filo mai interrotto tra le BR a guida morettiana e Simioni, con la sua rete del Superclan. Un legame che riesce difficile pensare non sia manifestato anche in occasione della complessa gestione del sequestro di Aldo Moro.

In una lettera dal carcere, Vanni Mulinaris, che ha sempre negato qualsiasi legame di Hypérion con il terrorismo, arrivò, però, a scrivere che «L'equivoco sono convinto sia questo: a quanto pare, seguendo le più recenti dichiarazioni, indagini […] a Parigi qualcosa di quel tipo [centro relazioni internazionali] ci deve essere, solo che non è l'Hypérion»[155].

Mai chiarite fino in fondo, poi, sono le fonti di ricavo delle due reti di Hypérion (sia quella italiana sia quella estera), con le rimesse dei promotori di abbonamenti che, oltre a coprire i costi della gestione ordinaria della distribuzione delle riviste, sarebbero dovute servire anche per pareggiare i conti di Hypérion: una circostanza inverosimile e da approfondire[156].

Sempre dalla documentazione acquisita, è confermato che Toni Negri ha avuto stabili rapporti con un organismo francese denominato Centro Ricerche Informazioni Socio-Economiche (Crise), con sede a Parigi in Rue Saint Martin, 246 che – sempre stando a un appunto della nostra *intelligence* – appare simile al Centro Ricerche di Programmazione Economica e Territoriale (Cerpet) con sede a Roma. Alcuni membri del Crise sarebbero stati iscritti anche a Hypérion, di qui un interesse di Negri per questa organizzazione[157].

È stata, inoltre, ampiamente evidenziata[158] una frequentazione di Moretti, prima e di Senzani, poi, con l'Hypérion e i suoi referenti a Parigi come Jean Louis Baudet, con l'obiettivo di riprendere, dopo la vicenda Moro, un rapporto di collaborazione operativa, con particolare riferimento al traffico di armi, tra BR, OLP e FPLP.

---

[155] Ivi, p.366.

[156] Doc. 414/1 dell'Archivio della Commissione. Sulla questione vedi anche V. Satta, Il caso Moro e i suoi falsi misteri, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, p. 114.

[157] Nella sua audizione, Duccio Berio ha affermato: «Noi non abbiamo mai avuto contatti neanche col professor Negri. Anche sul piano politico era veramente un'altra cappella. Non ha mai messo piede a Hypérion. Posso certificarlo».

[158] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, n. 5, vol. CIII, p. 458 e vol. LVIII, p. 603).

Come detto in premessa, meno indagata, ma non meno priva d'interesse, è stata l'attività della rete italiana del Superclan sia nella fase precedente al sequestro di Aldo Moro sia nei 55 giorni.

In particolare appare assolutamente necessario approfondire i movimenti della rete italiana e straniera del Superclan durante i 55 giorni, con particolare riferimento alle periodiche riunioni nella villa di Galleriano, in provincia di Udine, di cui parla Carlo Fortunato, dove si sarebbero svolte (improbabili) prove per la rappresentazione di un testo medievale.

Senza voler in alcun modo dare un valore probatorio a un'opera di fantasia, viene spontaneo riflettere sul romanzo *La borsa del Presidente*, dato alle stampe da Alberto Franceschini nel 1997. Dietro lo schermo di nomi di fantasia, infatti, non è troppo difficile individuare il profilo di alcuni dei protagonisti della tragica vicenda dei 55 giorni, a partire proprio da un regista venuto dalla Francia, sui quarantacinque anni, che porta con sé fogli scritti in latino: è l'identikit di Simioni, che, nel racconto, arriva a Roma verso la metà di aprile e non contento di interrogare M. per il tramite di altri, non resiste alla tentazione di recarsi personalmente nel covo-prigione in cui è recluso il Presidente.

Come è noto, la questione degli interrogatori di Moro e della predisposizione delle domande da formulare al Presidente della DC, alcune delle quali presuppongono un livello culturale superiore a quello dei carcerieri, è tutt'altro che chiarita.

Riscontri certi sulla presenza di Simioni in Italia durante il sequestro potrebbero, perciò, contribuire a dare risposte agli interrogativi ancora aperti sull'implicazione nella vicenda Moro di quelli che Franceschini nel suo romanzo fa definire da uno dei suoi personaggi come «nomi di caratura ben diversa, per proteggere i quali se ne possono appunto sacrificare altri»[159].

## 11. **Morucci e Faranda dal sequestro Moro a viale Giulio Cesare**

### *11. 1. La posizione di Morucci e Faranda e il loro "Memoriale"*

È noto che la posizione di Morucci e Faranda presenta significative specificità sia durante il periodo del sequestro Moro, sia nella fase in cui i due brigatisti avviarono un percorso di dissociazione che maturò anche attraverso il dialogo con esponenti politici e istituzionali.

[159] A. Franceschini e A. Samueli, *La borsa del Presidente*, Roma, Ediesse, 1997, p. 63.

Già nell'ottobre del 1982, a tra anni dall'arresto, Morucci affermò, nel corso del primo processo Moro una sua autonoma posizione, basata non su una dissociazione di tipo personale, ma sul tentativo di affermare una consapevolezza collettiva dei terroristi circa l'esaurimento della prospettiva politica della lotta armata.

Tale posizione assumeva, in un contesto in cui ancora il terrorismo rappresentava una minaccia, una forte valenza politica, anche perché fu percepita da parte del mondo politico e giornalistico come una proposta di negoziazione informale, all'esito della quale si sarebbe potuto realizzare un completo disarmo delle Brigate rosse e un alleggerimento della posizione processuale dei brigatisti.

Questo primo spunto fu ripreso nel 1984 quando Morucci e Faranda espressero con due lettere indirizzate al giudice Amato e al giudice Imposimato una decisione di collaborare con la giustizia tramite "dichiarazioni spontanee". Anche in questo caso, ci si distingueva dalla posizione dei "pentiti", ritenendo che il "percorso di chiarificazione" non potesse svolgersi per via giudiziaria[160].

Le reazioni del mondo a cui Morucci e Faranda appartenevano furono preoccupate. Un'informativa del CESIS per il Presidente del Consiglio del 12 ottobre 1984 riferiva, ad esempio, dei «gravi timori» che sarebbero emersi in una riunione di esponenti di Autonomia operaia avvenuta il 19 settembre presso i locali di "Radio Onda Rossa"[161].

Non è possibile, in questa sede, dare conto diffusamente del complesso percorso di Morucci e Faranda – tuttora oggetto di approfondimenti della Commissione –, che si intersecò con il dibattito che portò all'elaborazione di una una legge sulla dissociazione (Legge 18 febbraio 1987, n. 34). Allo stato degli atti, si segnala che la gestazione del noto "Memoriale" doveva essere già stata avviata, almeno come proposta politica, nell'estate 1985, quando a Francesco Cossiga, appena eletto Presidente della Repubblica, fu comunicata, per il tramite di suor Teresilla Barillà una disponibilità di Morucci e Faranda a rispondere alle sue domande. Il relativo promemoria elaborato dalla Presidenza della Repubblica segnalava che «in passato una richiesta simile fu rivolta – tramite Imposimato – sia al Prof. Avv. Francesco Cossiga – all'epoca Presidente del Senato della Repubblica – che al Sen Ugo Pecchioli, ma nella forma di

[160] Appunto del SISDE al Segretario generale del Cesis, 3 ottobre 1984, con allegate fotocopie delle lettere «acquisite in via informale» (Archivio della Commissione Stragi).
[161] Appunto del SISDE al Ministero dell'Interno, Gabinetto - Segreteria speciale, 5 ottobre 1984, acquisito all'Archivio della Commissione.

un colloquio riservato» e che in tale occasione Cossiga e Pecchioli declinarono, «dopo attenta considerazione e valutati i rischi politici in ordine ai procedimenti in corso»[162].

Il percorso fu lungo e si realizzò definitivamente solo nel 1990, quando il "Memoriale" di Morucci giunse a Cossiga, dopo una serie di contatti, prevalentemente epistolari con suor Teresilla Barillà, e con l'esponente democristiano Remigio Cavedon.

Il rapporto tra il "Memoriale" e le varie dichiarazioni e interventi di brigatisti che, tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90, consolidò una "verità" sulla vicenda Moro rimane da approfondire e precisare, anche alla luce della documentazione raccolta sulle condizioni carcerarie e gli sconti di pena.

Tuttavia già la singolarità del percorso di Morucci e Faranda, che potrebbe aver realizzato alcuni elementi di un negoziato politico, induce a riprendere in esame sin dalle origini il percorso dei due brigatisti, dal loro rapporto con gli ambienti di Potere operaio nella fase del sequestro Moro, alle trattative dell'aprile/maggio 1978, alla fuoriuscita dalle Brigate rosse, all'arresto del 29 maggio 1979.

Da un punto di vista metodologico, in questo come in altri casi, la Commissione ha inteso riprendere la tematica a partire da una rilettura complessiva degli atti acquisiti dalle precedenti Commissioni e da nuove nuove acquisizioni documentali e testimoniali Ciò ha portato a formulare nuovi percorsi interpretativi che saranno oggetto di ulteriori verifiche e approfondimenti, ma che già ora delineano alcuni scenari.

### *11.2. Le trattative e il ruolo di Piperno*

Sin dall'inizio del sequestro Moro, le Brigate rosse appaiono caratterizzate da una dialettica tra il Comitato esecutivo, guidato da Moretti, e un'area "romana" che trova in Faranda e Morucci i suoi esponenti di punta ed è legata a un più vasto "partito armato" in cui si incontravano esponenti di Potere operaio e del Comitato comunista Centocelle, formazione già guidata da Valerio Morucci.

In particolare, nel periodo del sequestro e in quello immediatamente successivo, il gruppo di Morucci appare legato a un'area di contiguità, già protagonista, nei primi anni '70, di esperienze politiche estremistiche. Tale area poteva vantare non trascurabili contatti nel mondo politico, che del resto furono attivati nel corso del sequestro Moro.

La dialettica interna alle Brigate rosse era legata a diversi motivi, dal rapporto con la conflittualità sociale e i movimenti del '77 a una sorta di competizione interna.

[162] Doc. 6.a.20.101.1 dell'archivio della Commissione Stragi, *Promemoria: disponibilità di Valerio Morucci e Adriana Faranda a rispondere alle domande di Francesco Cossiga, 10 luglio 1985*.

Ciò che conta ai fini dell'inchiesta è che essa è di notevole importanza per comprendere gli eventi del sequestro, le trattative e la successiva costruzione di una "verità parziale" su di esso.

Un primo elemento che è stato approfondito, per il momento su base documentale, è quando si aprì, all'interno del gruppo che gestì il sequestro Moro una dialettica sulle trattative e poi sulla decisione di uccidere l'ostaggio.

In proposito Morucci e Faranda hanno – retrospettivamente – accreditato la tesi che la scelta di alzare il livello dell'attacco allo Stato con il rapimento di Moro fu da loro osteggiata già prima degli eventi. Come riportato nel "Memoriale": «È da tenere presente che io e Faranda – seppure alla fine siamo stati tra i promotori ed organizzatori dell'azione – eravamo contrari al sequestro Moro – in quanto tale cioè indipendentemente dalla sua conclusione – ritenevamo che questa azione fosse estranea politicamente ed organizzativamente alla situazione romana e in generale avrebbe danneggiato il movimento»[163].

Nel corso del sequestro, inoltre i due furono i referenti dell'iniziativa portata avanti dalla Segreteria del Partito socialista per una trattativa che consentisse la salvezza di Moro. Morucci operò a sostegno di tale ipotesi, sulla base di una valutazione politica sull'indebolimento dello Stato che ne sarebbe conseguito. In proposito egli ha, ad esempio, segnalato un dissenso sulla decisione di rendere pubblica la lettera (riservata) che Moro indirizzò a Cossiga il 29 marzo 1978: «la prima reazione mia e di Adriana Faranda verso il comitato esecutivo. Noi infatti ritenevamo che la lettera a Cossiga, scritta dal prigioniero come messaggio riservato, non andava resa pubblica, poiché solo se si fosse mantenuto il segreto sul suo contenuto, Cossiga avrebbe forse potuto sollecitare ad una maggiore disponibilità della Democrazia cristiana»[164].

L'iniziativa socialista non fu, come è noto, l'unico tentativo di stabilire un canale di trattativa con i brigatisti. Essa fu però l'unico che sembrò aprire un reale spazio politico, con concrete possibilità di successo. Ciò dipese in buona misura dalla attivazione di un'area, sviluppatasi dall'Autonomia operaia e vicina alle Brigate rosse, che aveva un forte radicamento nell'area di contiguità e, in talune sue componenti, aspirava a diventare "partito armato".

La trattativa socialista è stata più volte analizzata sin da quando, nel 1979, emerse pubblicamente la sua esistenza, anche in interventi pubblici di numerosi

[163] Commissione Stragi, Doc. Moro XI-XIII, 009.006.a.20.36.64.6. Le successive citazioni del "Memoriale" sono tratte da questo documento.
[164] Ibid.

interessati. Prendendo le mosse dal lavoro della Commissione Stragi, la Commissione ha approfondito la vicenda sia tramite attività di indagine sia tramite una serie di audizioni, in particolare quelle di Gennaro Acquaviva, di Claudio Signorile e di Umberto Giovine.

Il quadro che ne risulta può essere sommariamente così riassunto.

Un'evoluzione della posizione socialista, inizialmente allineatasi alla "linea della fermezza" maturò progressivamente dopo il Congresso di Torino del 30 marzo – 2 aprile 1978, prima in una dimensione riservata e successivamente in una dimensione pubblica.

Il tentativo di avviare una trattativa si sviluppò dunque probabilmente dall'inizio di aprile, si rafforzò intorno al 15 aprile, dopo il comunicato numero 6 delle Brigate rosse, e soprattutto dopo il comunicato n. 7 del 20 aprile, che dichiarava che «il rilascio del prigioniero Aldo Moro può essere preso in considerazione solo in relazione della liberazione di prigionieri comunisti».

A tale proposito va ricordato che è proprio dopo il 20 aprile che prende corpo nelle lettere di Moro e nell'azione del colonnello Giovannone la prospettiva di una trattativa con le Brigate rosse mediata dai movimenti palestinesi. Sia nel caso della trattativa "socialista" che di quella "palestinese" gli elementi raccolti evidenziano che questo percorso di negoziato era noto e valutato a livello istituzionale. Anche in assenza di riscontri certi di un collegamento tra le varie iniziative, queste appaiono dunque unificate dalla comune consapevolezza degli attori politici.

La presa di posizione del PSI in favore di un'autonoma iniziativa dello Stato portò a ricercare contatti in due principali direzioni. In entrambi i casi, tuttavia, esisteva un riferimento diretto all'onorevole Craxi, segretario del Partito.

La prima, "milanese", sembra essersi sviluppata grazie all'iniziativa di Walter Tobagi e puntava a realizzare, tramite l'avvocato Giannino Guiso, un rapporto con i brigatisti in carcere, come Curcio e Franceschini, in modo da ottenere una presa di posizione pubblica degli stessi e una pressione "interna" sui sequestratori.

Su questa è tornato recentemente l'ex direttore di "Critica sociale" Umberto Giovine nell'audizione presso la Commissione del 19 ottobre 2016. Oltre a fornire alcuni elementi sui rapporti con i brigatisti incarcerati, Giovine ha affermato che vi era una circolazione di copie di lettere di Moro, prima che queste venissero a conoscenza dell'opinione pubblica, attraverso un canale che – apparentemente – conduceva dai

brigatisti alla libreria Calusca e al mondo dell'Autonomia milanese e poi da qui, tramite Aldo Bonomi e lo stesso Giovine, a Craxi.

Tali affermazioni, se confermate, indicherebbero che la trattativa non si svolse solo tramite i contatti sin qui noti, ma che comportava un canale sin qui non conosciuto.

La seconda, essenzialmente "romana" fu realizzata prevalentemente tramite Claudio Signorile e si indirizzò verso gli ambienti dell'ex Potere operaio (Franco Piperno, Lanfranco Pace).

Il calcolo politico era, in questo caso, fondato perché diverse componenti dei "movimenti" avevano espresso anche attraverso "I Volsci", mensile dell'Autonomia romana, e "Lotta continua", posizioni favorevoli a una trattativa sulla vita di Moro, nella consapevolezza che questa avrebbe consentito di porre la questione dei "detenuti" e di massimizzare la vittoria ottenuta con il rapimento. Su queste basi, dunque, diversi esponenti socialisti presero contatto con quest'area.

In particolare, Signorile poté, per il tramite del direttore de "L'Espresso" Zanetti e del giornalista Scialoja trovare un contatto con Franco Piperno e Lanfranco Pace.

Pur tra numerose incertezze, risultano, dal complesso delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati nel corso degli anni, almeno tre incontri, uno intorno alla metà di aprile, uno dopo il 24 aprile e un terzo tra il 4 e il 7 maggio, ai quali si aggiunsero contatti diretti tra Lanfranco Pace e Craxi, per il tramite di Antonio Landolfi. Va rilevato in proposito che in una lettera non spedita a Guerzoni scritta intorno al 3 maggio, Moro scrisse, a proposito dell'iniziativa socialista, «Ha uno spessore? Freato riesce a pilotare Signorile?»[165]. Domanda che sembra presupporre una consapevolezza di Moro delle iniziative in atto.

All'inizio di maggio, dopo un incontro tra le delegazioni democristiana e socialista e contatti con il Presidente del Senato, Amintore Fanfani, sembrò che si determinassero le condizioni per dare un segnale di apertura, prima con il discorso del Capogruppo al Senato, Bartolomei, a Montevarchi il 7 maggio e poi nel corso della riunione della Direzione democristiana del 9 maggio. Mentre questa era in corso pervenne però la notizia del ritrovamento del corpo di Moro.

Nel prosieguo dell'inchiesta, la Commissione intende approfondire le tematiche relative a quest'ultima parte del sequestro, già oggetto di plurime dichiarazioni che non hanno consentito di chiarire in maniera definitiva se l'esecuzione fu in qualche modo

[165] A. Moro, *Lettere*…cit., p. 168.

"precipitata" proprio a causa di una disponibilità alla trattativa che si stava manifestando o se invece i segnali che pervennero ai brigatisti erano troppo deboli.

In proposito, si segnala che la Commissione sta compiendo accertamenti sulla vicenda della grazia che il Presidente della Repubblica, Giovanni Leone, avrebbe inteso concedere a Paola Besuschio e alla visita di un ufficiale dei Carabinieri nell'ospedale dove la brigatista si trovava ricoverata in stato di detenzione al fine di chiederle di sottoscrivere la domanda di grazia.

Alla luce delle dichiarazioni rese in audizione da Claudio Signorile, risulta che l'azione socialista sia stata avviata in un momento antecedente a quanto sinora noto e debba essere antedatata ai primi giorni di aprile 1978 e comunque dopo la conclusione del congresso di Torino.

Questa affermazione appare peraltro compatibile con quanto affermato da Piperno nell'audizione alla Commissione Stragi del 18 maggio 2000. In quella sede, infatti, egli ebbe a dichiarare: «Io ho incontrato l'onorevole Signorile a casa del dottor Zanetti. Non ricordo più la data, forse tra la fine di marzo e i primi di aprile, anzi successivamente, perché tutto questo avviene dopo l'arresto di quella che allora era mia moglie, Fiora Pirri»[166]. Poiché l'arresto di Fiora Pirri Ardizzone avvenne il 3 aprile 1978 si può ragionevolmente ipotizzare una data di poco successiva.

Proprio a partire dall'audizione di Claudio Signorile, è stata approfondita l'ipotesi di un nesso tra l'attività di osservazione realizzata dalla Polizia sul Centro ricerche di programmazione e pianificazione economica e territoriale (Cerpet) – il centro studi animato da esponenti dell'Autonomia e collegato a esponenti socialisti come Giacomo Mancini e Antonio Landolfi - a partire dalla fine di marzo 1978 e il coinvolgimento di Piperno e Pace nella trattativa per la liberazione di Moro. Signorile ha infatti evidenziato che i suoi movimenti erano facilmente individuabili da parte delle forze dell'ordine.

La documentazione di polizia, già acquisita dalla Commissione Stragi ha confermato che tale attività di osservazione risulta sicuramente svolta tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 1978, in una modalità di osservazione statica e identificazione delle persone che accedevano alla sede del Cerpet in piazza Sforza Cesarini n. 28, a Roma, con particolare attenzione a Lucio Castellano, esponente dell'Autonomia e successivamente redattore della rivista *Metropoli*. La contestualità dell'attività di

[166] Resoconto stenografico dell'audizione del 18 maggio 2000 di Franco Piperno presso la Commissione Stragi.

osservazione con l'attivazione di Pace e Piperno ha indotto a programmare ulteriori approfondimenti, allo scopo di verificare se esistette una relazione tra le due vicende o se la vigilanza debba essere ricondotta a un generico interesse investigativo per un'area ritenuta prossima all'estremismo politico[167].

Va segnalato che, contestualmente, all'inizio di aprile la DIGOS eseguì nell'ambiente dell'Autonomia operaia e della colonna romana delle BR diverse perquisizioni domiciliari, al termine delle quali numerose persone vennero arrestate e denunziate all'autorità giudiziaria per partecipazione ad associazione sovversiva[168].

Dalla ricostruzione offerta da Claudio Signorile, emergono inoltre due ulteriori elementi di rilievo.

In primo luogo il ruolo dell'area che Piperno tentò di egemonizzare nel periodo a cavallo del sequestro Moro. In quella fase, tale area, che funge da tramite tra Socialisti e Brigate rosse non appare un soggetto terzo, ma piuttosto l'espressione di una autonoma posizione di "partito armato". A causa delle carenza di testimonianze univoche, la vicenda della trattativa rimane ancora in parte non conosciuta nel suo concreto dipanarsi. Alla luce di quanto accertato in sede giudiziaria e nelle precedenti inchieste, appare evidente che Piperno e Pace cercarono di orientare verso una soluzione non cruenta della vicenda Moro, sia per la convinzione che l'uccisione di Moro sarebbe stata disastrosa per l'area che essi esprimevano e i suoi addentellati nella società civile, sia anche per l'aspirazione a una sorta di "egemonia" sull'estremismo politico

Il secondo elemento è il fatto che la trattativa e i movimenti di Signorile erano ampiamente noti in ambito istituzionale. Si ricorda, in particolare che Signorile ha affermato di averne tenuto al corrente delle trattative il generale Ferrara, Vicecomandante dell'Arma dei Carabinieri, che, audito dalla prima Commissione Moro il 13 novembre 1980[169], dichiarò di aver avuto un incontro con Craxi sul tema di «quale incidenza avrebbe avuto sull'Arma dei Carabinieri la cosiddetta politica della trattativa» e ricordò di aver chiarito a Craxi che questa sarebbe stata estremamente negativa. Inoltre Signorile mantenne un filo diretto con Cossiga, tanto che – secondo le sue dichiarazioni - si trovava presso lo stesso Cossiga quando giunse la notizia della morte di Moro. Lo stesso Signorile ha sottolineato che nel corso delle trattative il Partito

[167] Doc. 753/1 dell'Archivio della Commissione, Nota riguardante la sorveglianza di polizia svolta nei riguardi di Franco Piperno (CERPET ), nell'aprile del 1978.
[168] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, n. 5, vol. CXIII, pp. 1-35).
[169] Resoconto stenografico dell'audizione del 13 novembre 1980 del generale Arnaldo Ferrara presso la prima Commissione Moro.

socialista agì rendendone consapevole non solo gli interlocutori istituzionali, ma anche il Partito comunista: «Era però importante che il Partito Comunista fosse informato – attenzione – che noi stavamo facendo questo, e venne informato»[170]. Da quanto dichiarato, appare dunque l'esistenza di una piena consapevolezza, se non di un avallo, riguardo all'azione di Signorile, che, secondo quanto da lui rimarcato, fu oggetto di intercettazione o pedinamento.

### *11.3. L'assassinio di Moro*

Nell'ultima fase del sequestro Moro i contrasti precedenti si tradussero in una spaccatura tra Morucci e Faranda, da un lato, e l'ala maggioritaria di Moretti dall'altro.

Tale spaccatura è così rappresentata nel cosiddetto "Memoriale Morucci": «Io ed Adriana Faranda esprimemmo la nostra totale contrarietà alla esecuzione di Aldo Moro. Non essendo quello il momento di riprendere fino in fondo i motivi della nostra contrapposizione politica con l'organizzazione, cercammo di sviluppare argomenti convincenti per far recedere da quella decisione». Secondo questa ricostruzione, che naturalmente esprime una specifica posizione di parte, i due sostennero dunque che di fatto le Brigate rosse avevano già ottenuto molteplici riconoscimenti e che la riduzione della lotta a scontro militare con lo Stato rischiava di risultare perdente e che in ogni caso avrebbe appiattito lo scontro sociale in atto[171].

In sostanza, secondo questa ricostruzione, Morucci e Faranda si opponevano alla linea compartimentata e leninista di Moretti, propugnando un collegamento con forme di ribellismo sociale diffuso, al limite sfocianti in guerriglia urbana. In tale contesto, essi erano favorevoli a una trattativa su Moro, dalla quale – ritenevano – il partito armato avrebbe potuto lucrare risultati più significativi di quelli derivanti dalla sua uccisione. Era, a ben vedere, una posizione per molti aspetti simile a quella di Piperno e a quella di frange dell'Autonomia. Essa però presentava una debolezza intrinseca: il fatto cioè che Morucci e Faranda non avevano il controllo dell'ostaggio e non mantenevano neppure i legami con le altre colonne. La loro posizione di intermediari era dunque sostanzialmente precaria e, già sul breve periodo, li portò a una marginalizzazione politica.

Anche sul punto della morte di Moro, appare di particolare interesse l'audizione di Signorile, che fu convocato da Cossiga nel suo studio la mattina di via Caetani e, in

[170] Resoconto stenografico dell'audizione del 12 luglio 2016 di Claudio Signorile presso la Commissione.
[171] Commissione Stragi, Doc. Moro XI-XIII, 009.006.a.20.36.64.6.

quella sede, fu messo al corrente – secondo quanto da lui dichiarato, confermando dichiarazioni già rese alla prima Commissione Moro il 13 novembre 1980[172] - della notizia della morte di Moro con notevole anticipo rispetto alla versione consolidata e alla telefonata di Morucci a Tritto. Signorile ha infatti dichiarato che si recò da Cossiga tra le 9 e le 10 e che la notizia della morte di Moro pervenne «non più tardi delle 11», il che pone il problema del senso della telefonata di Morucci a Tritto delle 12.15.

Rispetto a questo tema, la Commissione ha avviato una serie di approfondimenti, sia di natura documentale sia di natura tecnica– delegati ai RIS - che mirano a verificare le modalità di esecuzione di Moro e gli orari in cui essa avvenne. L'accertamento di tali elementi, al di là delle non riscontrate affermazioni dell'artificiere Vitantonio Raso, è infatti importante per comprendere se l'esecuzione fu in qualche modo "precipitata", anche per tagliare la strada alla trattativa, e fu realizzata da un gruppo di fuoco diverso da quello comunemente noto.

A tale proposito va sottolineato che i brigatisti sono stati concordi nell'affermare che la posizione di Morucci e Faranda, favorevole alla liberazione di Moro anche senza contropartita, era abbastanza isolata, all'interno delle Brigate rosse. Lo stesso Moretti avrebbe cercato di dilazionare la soluzione cruenta, anche con la telefonata alla famiglia Moro del 30 aprile, che richiedeva un intervento del segretario della Dc «diretto, immediato, chiarificatore, preciso».

Peraltro, Signorile, nella citata audizione ha posto la questione in una forma che appare meritevole di ulteriori approfondimenti: «io non credo che ci possano essere moltissimi dubbi sul fatto che la partita dentro il comando delle Brigate Rosse si gioca fino a un certo punto con delle possibilità di soluzione diversa; da un certo momento in poi la parte politica, più che essere perdente, viene emarginata, estraniata, non conta più. Anche gli incontri di Faranda e Morucci, da come abbiamo capito, da come ce li hanno raccontati, sono incontri disperati, non decisionali. L'ansia di Piperno quando mi dice che non basta quello che si vuole fare, che bisogna essere più chiari, come pure Scialoja che dice che non l'avevano capito, costituiscono un modo per presentare e giustificare qualcosa che probabilmente è già avvenuto. Questo significa che Moro è passato nelle

[172] In quell'occasione Signorile dichiarò:« io ero nello studio dell'onorevole Cossiga, perché cercavo anche con Cossiga di capire, di sollecitare, di premere perché da parte di autorevoli esponenti della Democrazia cristiana ci fosse qualche segnale che consentisse se non altro — questa era l'espressione usata — di interrompere i termini, cioè di far capire che c'era qualche possibilità. Ricordo che proprio mentre stavamo parlando, verso le 11, arrivò la telefonata che annunciava che il delitto era stato compiuto». Non risulta che Cossiga abbia smentito la ricostruzione.

mani di un gruppo di fuoco, che è quello che alla fine lo ammazza e nel quale c'è sicuramente Moretti».

Di nuovo, questa considerazione di uno dei protagonisti di questi eventi apre la questione dell'assassinio e dei suoi autori. Diversi elementi, attualmente oggetto di vaglio da parte della Commissione, potrebbero infatti evidenziare un ruolo della "colonna genovese".

Si richiama, in proposito, un articolo che apparve su "Critica sociale" del 4 maggio 1979, non firmato e quindi probabilmente attribuibile al condirettore Umberto Giovine, che – come già segnalato – aveva partecipato alle trattative per la liberazione di Moro. Nel testo, dedicato proprio al tema delle trattative, si affermava che «la diffusione del «comunicato n. 9» — che gli esegeti del lessico brigatista sostengono scritto dai "genovesi", mentre quelli precedenti erano scritti dai "romani" che tenevano prigioniero Moro — sarebbe coincisa col cambio della guardia nel "carcere del popolo": carcerieri "genovesi" col compito di boia, al posto dei romani».

Si ricorda poi che in una delle audiocassette sequestrate in uno dei covi brigatisti, analizzata dal RIS di Roma su delega della Commissione, l'audio, che sembra una telefonata di prova fatta da un brigatista con inflessione piemontese, fa riferimento all'abbandono del corpo di Moro presso il Forte di San Martino, a Genova.

In un'altra, come in parte già evidenziato nella prima relazione, è contenuta invece una conversazione, datata 2 novembre 1978, tra una voce maschile – in funzione di interrogante – e una donna, verosimilmente da identificare in Susanna Chiarantano, alla quale vengono chieste informazioni sull'ambiente dell'estrema sinistra genovese, alla quale la stessa apparteneva.

Anche Mario Scialoja sottolineò in un articolo apparso su "L'Espresso" del 23 aprile 1978, che avrebbe potuto essere "ispirato" dall'interno delle BR, i contrasti tra "colonna romana" e "colonna genovese". Contrasti che sono stati sottolineati anche da Patrizio Peci, che ha ricordato che «all'epoca, capo della colonna genovese era Rocco Micaletto il quale aveva manifestato chiaramente la necessità della linea più intransigente... cioè aveva sempre detto chiaramente che era per l'esecuzione di Moro»[173].

[173] M. Scialoja, *Il caso Moro in Parlamento. Giusto, sbagliato, omissis…* in "L'Espresso", 23 aprile 1978.

*11.4. L'uscita di Morucci e Faranda dalle Brigate rosse e la latitanza*

Uno degli ambiti oggetto di approfondimenti ancora in corso è la ricostruzione della cronologia della fuoriuscita di Morucci e Faranda dalle Brigate rosse e dei loro tentativi di costruire un autonomo movimento terrorista (Movimento comunista rivoluzionario).

Da quanto risulta, già nell'estate 1978 le prospettive del Comitato esecutivo delle Brigate rosse e di Morucci e Faranda erano distanti. A fronteggiarsi erano infatti due prospettive diverse, maturate nel sequestro Moro: quella morettiana, fondata su un accentramento militare e una stretta compartimentazione, e quella morucciana, che intendeva allargare lo spazio del terrorismo brigatista verso una più vasta area di conflittualità sociale e di movimenti.

Cruciale appare in questo quadro, come era già stato nell'ultima fase del sequestro Moro, il rapporto di Morucci e Faranda con Piperno, Pace e i gruppi, derivati da Potere operaio, che stavano dando vita a un ambizioso progetto di egemonia politico-culturale per il tramite del Cerpet e di pubblicazioni periodiche come "Metropoli".

Già nel luglio 1978 si dovrebbe collocare l'incontro tra Moretti e Piperno in una casa alto-borghese del quartiere Prati, nel corso del quale si sarebbe svolto un tentativo di chiarimento[174].

In proposito Piperno ha dichiarato, da ultimo, all'Autorità giudiziaria il 30 agosto 2000 che in quell'occasione furono affrontati tre punti: le motivazioni per cui era stato ucciso Moro; il fatto che non era intenzione di Piperno e Pace quella di creare «una organizzazione che si ponesse in alternativa o su un terreno di lotta armata»; il dissenso tra Moretti e Morucci e il fatto che le Brigate rosse volevano «avere contezza che non vi fosse nessuno dietro al dissenso di Morucci e Faranda»[175].

E tuttavia l'azione di Morucci e Faranda nella seconda metà del 1978 e nei primi mesi del 1979, rimane ancora poco precisata, anche nelle sue scansioni temporali.

Per quanto risulta agli atti, la fuoriuscita di Morucci e Faranda non può essere antedatata a prima dell'ottobre 1978, quando la Faranda partecipò all'omicidio Tartaglione (10 ottobre) e dovrebbe collocarsi nei primi mesi del 1979. Già nei mesi precedenti, però, Morucci aveva condotto, senza successo, una battaglia politica in seno

[174] Nelle dichiarazioni rese all'Autorità giudiziaria il 30 agosto 2000, Piperno e Pace collocano l'incontro a luglio (Piperno) e a luglio-settembre (Pace). Cfr., anche per quanto segue, la raccolta dei materiali nel Doc. 737/1 dell'Archivio della Commissione.

[175] Ivi. Dichiarazioni rese il 30 agosto 2000 al ROS dei Carabinieri nell'ambito del Procedimento penale n. 3186/00 K.

al Fronte logistico e, nel corso di una riunione della direzione della colonna romana, allargata ad alcuni rappresentanti dell'esecutivo, svoltasi alla fine del 1978, aveva subito degli attacchi che avevano determinato le condizioni per la rottura[176].

Da quanto accertato dalle precedenti indagini, il distanziamento di Morucci e Faranda dalle Brigate rosse fu la base per un tentativo di rilancio dell'attività politica e terroristica su fondamenti in parte diversi e guardando a un'area politica più ampia, la stessa che attraverso Metropoli si organizzava attorno a Piperno e in stretto rapporto con la corrente socialista di Mancini e Landolfi.

Significative in tal senso sono state le dichiarazioni di Antonio Savasta, in interrogatorio reso in data 6 febbraio 1982 ai pubblici ministeri di Padova Pietro Calogero e Carmelo Ruberto: «Il contrasto cui ho accennato non si sopì con la conclusione dell'operazione Moro, in quanto il Morucci e la Faranda continuarono a proporre e a tentare di far passare all'interno dell'organizzazione il loro progetto (che era anche quello di Piperno e di Pace) di uno stretto coinvolgimento, nell'avanzante processo rivoluzionario, del Movimento offensivo (B.R.) e del movimento di resistenza (Autonomia): a tal fine, essi suggerivano la necessità di non andare oltre il livello raggiunto con l'operazione Moro e di spingere a questo livello il movimento di massa, imponendo una stretta direzione dell'organizzazione su nuclei di M.P.R.O. che andavano in quel periodo costituendosi e armandosi a Roma per iniziativa degli stessi Morucci e Faranda, spalleggiati da Rosati e Davoli»[177].

Anche Michele Galati, sentito il 9 aprile 1982 dal giudice istruttore di Venezia Carlo Mastelloni, ha dichiarato che: «Moretti disse che egli era ben consapevole del fatto che Morucci e Faranda, all'atto del loro ingresso nell'organizzazione, avvenuta nell'estate del 1976, erano portatori di una linea politica diversa ispirata da Piperno, ma che nonostante ciò era stata accettata la loro richiesta di ingresso nelle BR, poiché essi rappresentavano l'ala più forte di Potere operaio e dell'Autonomia a Roma. La scoperta della base di viale G. Cesare e dell'appoggio che era stato dato da Pace e da Piperno subito dopo la fuga non ci colse di sorpresa, poiché questo fatto costituì una conferma di ciò che era già noto all'organizzazione. Moretti mi disse che in epoca precedente alla fuga di Morucci e Faranda aveva incontrato più volte Piperno per una discussione politica sulla fase della lotta armata. Durante quegli incontri, di cui non mi furono riferite le circostanze di tempo e di luogo, il Piperno aveva manifestato la sua adesione

[176] Dichiarazioni di Michele Galati del 9 aprile 1982 al giudice istruttore di Venezia Carlo Mastelloni (Doc. 234/1 dell'archivio della Commissione).
[177] Materiali raccolti nel Doc. 234/1 dell'archivio della Commissione.

alla linea politica delle B.R., di cui riconosceva la forza e le capacità militari. Il Piperno aveva espresso il suo consenso anche sul sequestro Moro, pur manifestando delle riserve sulla gestione della operazione e sull'esecuzione di Moro, per ragioni tattiche»[178].

In sede giudiziaria, gli elementi emersi in ordine ai contatti tra Pace e Piperno e le Brigate rosse non furono ritenuti sufficienti a configurare il reato di banda armata, mentre si evidenziò una rete di confronti e dialoghi con il mondo brigatista che sembra necessitare ulteriori approfondimenti, al fine di chiarire lo sfondo di rapporti che caratterizza la vicenda Moro.

La Commissione intende svolgere ulteriori approfondimenti su un possibile intreccio tra alcune posizioni che emergevano nel gruppo di "Metropoli" e il tentativo di costruire un partito armato differenziato dalle Brigate rosse che fu perseguito da Morucci e Faranda, nonché su una connessione tra questa vicenda e il sequestro Moro.

Su questo tema si possono richiamare una serie di elementi già emersi nelle precedenti indagini, che andranno integrati con ulteriori accertamenti.

A tale proposito va innanzi tutto segnalata la contestualità del tentativo di Morucci e Faranda con la fondazione, il 17 novembre 1978, da parte di un gruppo di ex appartenenti a Potere operaio, della cooperativa "Linea di condotta", che nei mesi successivi diede alle stampe le riviste "Pre-Print" e "Metropoli".

Alcuni "autonomi" che facevano parte di questo gruppo si sarebbero incontrati, nella seconda metà del 1978, con Moretti e i rappresentanti della colonna romana al fine di proporre alle Brigate Rosse la costituzione della rivista "Metropoli"[179]. Le Brigate rosse non si legarono al progetto e tutto rimase in una fase indeterminata. Tuttavia "Metropoli" uscì con un numero zero nel dicembre del 1978, comprendente un articolo di Piperno che conteneva la famosa frase sulla necessità di «coniugare la terribile bellezza del 12 marzo 1977 con la geometrica potenza di via Fani», con riferimento alla manifestazione del 12 marzo 1977 e alla strage di via Fani.

A questo elemento va aggiunto il fatto che Lanfranco Pace, emissario della rete di Metropoli, fece da intermediario tra Morucci e le BR per la restituzione a queste delle

[178] Materiali raccolti nel Doc. 234/1 dell'archivio della Commissione.
[179] Cfr. dichiarazioni di Antonio Savasta, nell'interrogatorio reso il 6 febbraio 1982 ai pubblici ministeri di Padova Pietro Calogero e Carmelo Ruberto. Per ulteriori riferimenti cfr. documento 234/1 dell'Archivio della Commissione.

armi o di parte delle armi che i due fuoriusciti avevano portato con sé, uscendo dall'organizzazione[180].

A suo tempo furono inoltre rilevati rapporti tra alcuni terroristi e l'ambiente del Cerpet. Si ricorda in particolare il caso di Paolo Ceriani Sebregondi che – su incarico di Lanfranco Pace – aveva fatto opera di volantinaggio per conto del Cerpet presso la Fiat di Cassino, in periodo anteriore al sequestro Moro. Inoltre, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita il 1 luglio 1979 nell'abitazione di Alberto Armellini e Lino Argetta, operai Fiat di Cassino (area sulla quale il Cerpet aveva diverse commesse), vennero rinvenuti documenti provenienti dai Morucci e Faranda, tra i quali quello intitolato *Fase, passato, presente e futuro*, un contributo critico riproducente fedelmente, in fotocopia, quello rinvenuto a Roma, nell'appartamento di viale Giulio Cesare n. 47, dove si erano rifugiati i due terroristi.

Occorre tuttavia indagare ulteriormente se i contatti tra autonomi e Brigate rosse, evidenziatisi nell'autunno del 1978, non fossero in realtà attivi già nel periodo del sequestro Moro e della trattativa.

Quando divenne evidente l'intendimento di Morucci e Faranda di uscire dalle Brigate Rosse, l'organizzazione offrì loro una base temporanea a Moiano, del danaro, una pistola e documenti per l'espatrio. Morucci e Faranda fecero invece ritorno a Roma, prelevarono armi e danaro dalla loro base, si diedero alla macchia e si allontanarono formalmente dalle Brigate rosse nel febbraio 1979 insieme a Massimo Cianfanelli, dopo aver illustrato la propria posizione politica nel documento sopra citato *Fase: passato, presente e futuro*. Li seguirono anche altri militanti come Norma Andriani, Carlo Brogi e Arnaldo Maj.

Già nei primi mesi del 1979 appare chiaro che la prospettiva di un "partito armato" distinto dalle Brigate rosse faticava a realizzarsi e Morucci e Faranda trovarono ospitalità – per il tramite di Lanfranco Pace – presso Aurelio Candido, grafico del "Messaggero" e responsabile di "Notizie Radicali", amico della giornalista Stefania Rossini, all'epoca collaboratrice del "Messaggero" e convivente di Lanfranco Pace. Da qui Morucci e Faranda si spostarono, sempre per il tramite di Piperno e Pace - come

[180] In particolare, nelle dichiarazioni rese all'Autorità giudiziaria il 30 agosto 2000, Pace precisò che, poco dopo la fuoriuscita di Morucci e Faranda, «venne però sotto casa mia Seghetti, il quale mi disse che Gallinari mi voleva parlare. Gallinari si trovava a poca distanza, si avvicinò e questi mi disse che Morucci e Faranda erano dei traditori e per ciò condannati a morte. Io dissi a Gallinari che lui non era un tribunale e che quindi non aveva diritto di emettere sentenze di morte e che comunque io avevo già spiegato a Morucci e Faranda che avrebbero dovuto restituire quello che si erano portati dietro dopo la loro uscita dalle BR. Gallinari prese atto e rimase convinto di quello che io gli dissi tanto che dopo qualche tempo le BR recuperarono parte di quanto era stato asportato».

accertato in sede processuale e poi dalle Commissioni di inchiesta - presso Giuliana Conforto, che ottenne in cambio da Piperno alcuni aiuti per la sua carriera accademica[181].

Per quanto attiene alla tempistica dell'arrivo di Morucci e Faranda in casa di Giuliana Conforto, l'interessata dichiarò inizialmente all'Autorità giudiziaria di aver ospitato «la coppia, da lei occasionalmente conosciuta al Pincio, sin dalla precedente Pasqua e di non aver mai nutrito sospetti sia sulla vera identità dell'uomo e della donna».

Successivamente, nell'interrogatorio svolto dal pubblico ministero, Giuliana Conforto ammise che i due giovani le erano stati "segnalati" telefonicamente da Piperno, suo collega nell'ateneo calabrese. Dalle ammissioni degli interessati si riusciva a stabilire in seguito che alla vicenda non era estraneo Lanfranco Pace. Questi avrebbe parlato per primo con la donna, anche a nome di Piperno, sollecitandola ad accogliere i due, descritti come una coppia di "compagni" con piccoli problemi con la giustizia.

Incontratasi successivamente con il Piperno presso l'Università dell'Aquila, Giuliana Conforto si era lasciata convincere da Piperno. In sede dibattimentale – nell'udienza del 20 giugno 1979 – la Conforto, a contestazione del Tribunale, dichiarò che «avendo saputo dal Piperno che i due potevano essere ricercati», aveva concordato con loro di dare, in caso di necessità, la versione del casuale incontro al Pincio.

Il 28 gennaio 1980 Piperno, sostenne una versione differente. Egli sarebbe stato avvertito da Pace dell'ospitalità accordata dalla Conforto a Morucci e Faranda, in virtù del suo interessamento. La circostanza gli era, in seguito, stata confermata dalla stessa Conforto in occasione di un incontro avuto con costei a L'Aquila. Piperno afferma di essersi lamentato con Pace dell'iniziativa, poiché la Conforto l'avrebbe utilizzata come "elemento di scambio" per un interessamento al suo trasferimento all'università dell'Aquila.

In un confronto con la Conforto davanti al giudice istruttore – avvenuto il 27 ottobre 1979 – Piperno negò quanto da costei asserito in ordine ad una telefonata che egli le avrebbe fatto, chiedendole ospitalità per i suoi due amici. La Conforto replicò: «Ho la certezza assoluta che la telefonata di presentazione è stata fatta da F. Piperno».

[181] Il complesso delle dichiarazioni rese da Conforto, Piperno, Pace, Morucci e Faranda, relativo alla latitanza e all'approdo nell'appartamento di viale Giulio Cesare è stato raccolto nel Doc. 532 (*Argomenti emersi nel corso dell'audizione del prefetto Ansoino Andreassi*) e nel Doc. 685 (*Relazione sulla vicenda giudiziaria di Piperno e Pace*), entrambi redatti da Paolo Scriccia, depositati nell'Archivio della Commissione, a cui si fa rinvio, anche per quanto segue.

Pace, interrogato dal giudice istruttore il 24 gennaio 1980, ammise di avere aiutato Morucci e Faranda a trovare provvisorie sistemazioni, su richiesta della stessa Faranda, che si era rivolta a lui verso la fine di gennaio o ai primi di febbraio 1979, preoccupata dalla propria sicurezza personale e di quella del Morucci, dopo la loro uscita dalle BR.

Dopo averli sistemati per qualche giorno nell'abitazione di una persona che non intendeva nominare, aveva chiesto ad Aurelio Candido, giornalista del "Messaggero" di ospitarli. L'ospitalità si era protratta per due-tre settimane. Infine li aveva introdotti presso Giuliana Conforto, da lui conosciuta a Cosenza nel 1977, in occasione dei lavori di un Convegno.

Giuliana Conforto è poi tornata sulla questione in sede di audizione presso la Commissione Moro il 21 maggio 1981. In quella sede, la Conforto, smentendo sue più antiche affermazioni, ha affermato in primo luogo che la richiesta di ospitare Morucci e Faranda venne prima da Pace (a nome di Piperno) e poi da Piperno stesso e che Morucci e Faranda giunsero a casa sua alla fine di marzo. Ha inoltre precisato che i suoi rapporti con Piperno datavano al 1966-1967. Lo vedeva raramente ma fu Piperno che le ottenne l'incarico universitario in Calabria. La Conforto negò inoltre di essere stata in Potere operaio e ammise di conoscere Luciana Bozzi, ma non il marito Giancarlo Ferrero. Successivamente, nella sua audizione alla Commissione Stragi del 18 maggio 2000 Piperno affermò di non conoscere Luciana Bozzi. In altra audizione presso la stessa Commissione, avvenuta il 3 maggio 2000, Lanfranco Pace fece una dichiarazione che – se verificata – stravolgerebbe tutta la cronologia della latitanza di Morucci Faranda, antedatando di parecchi mesi il rapporto con la Conforto. Affermò Pace: « Dissi questo alla Conforto, ma sto parlando dell'inizio del mese di novembre del 1978. I patti erano che lei li avrebbe tenuti per quindici giorni. Morucci e Faranda sono stati arrestati a casa della Conforto sei mesi dopo. È successo evidentemente che nacque fra di loro una relazione tale di amicizia e di fiducia per cui loro stessi chiesero autonomamente alla Conforto, cinque mesi dopo, di ospitarli nuovamente».

Nel complesso le dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti individuano una serie di oscillazioni, sia sulle modalità attraverso le quali Morucci e Faranda giunsero in viale Giulio Cesare sia sui rapporti tra la Conforto e gli ex esponenti di Potere operaio sia infine sulla natura dei rapporti tra la Conforto e i due brigatisti. In particolare, le affermazioni di Pace e Piperno, più volte mutate nel corso degli anni, appaiono evidentemente legate a strategie processuali e a segnali inviati a interlocutori che

poterono essere consapevoli degli eventi o che appartenevano a quell'ampia area grigia del mondo politico-giornalistico che non disdegnava di mantenere stretti rapporti con il partito armato. Esse dovranno quindi essere nuovamente sottoposte a verifica, anche tramite l'acquisizione di ulteriori elementi documentali e testimoniali.

Il persistere dei rapporti di Morucci e Faranda con Piperno e Pace, durante i primi mesi del 1979, potrebbe pure essere in relazione alla comparsa (giugno 1979) sulla rivista "Metropoli" del noto fumetto sulla vicenda Moro nella quale si evidenziavano vicende non comunemente note, come quella della trattativa socialista. Va inoltre ribadita la contestualità dell'aiuto fornito ai due latitanti con l'azione di tramite con le Brigate rosse svolta da Lanfranco Pace.

Allo stato degli atti e salvo ulteriori verifiche, risulta dunque che Morucci e Faranda sarebbero rimasti a casa di Giuliana Conforto *almeno* dalla fine di marzo 1979 fino al 29 maggio quando vennero arrestati.

Nel momento in cui i due si rifugiarono a viale Giulio Cesare la prospettiva di costruire un autonomo movimento, su basi ideologiche comuni con Piperno, Pace e il gruppo di Metropoli poteva ancora essere ancora attuale. Ben presto, però, Morucci e Faranda dovettero cogliere i segnali di uno sfaldamento complessivo della loro posizione.

Da un lato, infatti, come ha ricordato più volte Pace, c'era una accentuata pressione delle Brigate rosse su di loro, che sembrava non escludere in via di principio l'eliminazione fisica dei due fuoriusciti.

Dall'altro, con il cosiddetto Processo 7 aprile l'area dell'Autonomia fu colpita duramente e Morucci e Faranda persero i loro referenti esterni, decisivi per i collegamenti con la vasta area di contiguità e con spezzoni del mondo politico. Piperno, ad esempio, fu colpito da provvedimento restrittivo della Procura di Padova il 7 aprile 1979 e fu arrestato a Parigi il 18 agosto dello stesso anno.

È in corso di approfondimento l'ipotesi che in questo contesto di crescente isolamento sia maturata una sorta di autoconsegna negoziata. Messi alle strette dalla pressione brigatista e tuttora latitanti, Morucci e Faranda potrebbero aver scelto questa strada anche con il concorso di altri soggetti, come il noto Giorgio Conforto, padre di Giuliana.

Il 29 maggio 1979 Valerio Morucci e Adriana Faranda vennero arrestati in quell'abitazione in viale Giulio Cesare n. 47.

### *11.5. Le acquisizioni della Commissione sulla scoperta del rifugio di viale Giulio Cesare*

La Commissione ha dovuto confrontarsi con una stratificazione di ipotesi interpretative accumulatesi nel corso degli anni, anche a causa della progressiva acquisizione di notizie da parte degli operanti.

Cronologicamente il *terminus a quo* è un'informativa della DIGOS per la Procura di Roma, datato 30 maggio 1979 e firmata da Ansoino Andreassi, che fa riferimento a «notizie riservatissime» che avrebbero consentito di scoprire il covo di viale Giulio Cesare[182]. La stessa informativa sottolineava che sin dal sequestro Moro era maturata negli investigatori la convinzione che esistesse un covo brigatista in zona Prati e che «su tali basi, venivano pertanto attivate le fonti informative e, contestualmente, si procedeva ad un accurato vaglio di quelle persone, abitanti, in quella zona, che, per essere già note a questa DIGOS come appartenenti a formazioni dell'ultrasinistra, potevano fornire appoggio e ospitalità ai brigatisti rossi».

È questa la prima menzione nota del fatto che l'arresto poté derivare dalla segnalazione trasmessa da una fonte.

Nella sua audizione alla Commissione Moro del 22 ottobre 1980 Domenico Spinella, capo della DIGOS di Roma, ha aggiunto alcuni particolari di interesse. Rispondendo alla domanda del senatore Marchio, che gli chiedeva di un informatore che, nel 1978, gli aveva parlato dell'appartenenza di Morucci e Faranda alle Brigate rosse ha affermato che si trattava di «una persona che conosco da molti anni ed è, a mio avviso, totalmente estranea alla organizzazione terroristica». A proposito di viale Giulio Cesare, lo stesso Spinella ha affermato invece che la Conforto «secondo me era responsabile non solo del favoreggiamento che le è stato contestato».

Va sottolineato che tutte queste informazioni furono fornite ben prima che, con la scoperta del dossier Mitrokhin, divenisse di pubblico dominio il ruolo di Giorgio Conforto come agente del KGB. Questo tuttavia era ampiamente noto, non solo ai Servizi, ma agli stessi operanti di polizia e, per loro tramite, all'Autorità giudiziaria.

Alcune settimane dopo l'arresto di Morucci e Faranda venne redatto, sempre da Andreassi, l'appunto riservato del 6 luglio 1979 in cui si afferma che «da fonti

[182] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, n. 5, vol. XXVI, pp. 221-225).

confidenziali diverse e non in contatto fra loro» era possibile ipotizzare un legame tra Luciana Bozzi, proprietaria dell'appartamento di via Gradoli, e Giuliana Conforto[183].

Una delle suddette fonti dovrebbe identificarsi con una fonte della Questura di Genova che, in data 29 giugno 1979, segnalò con un fonogramma alla Questura di Roma il nesso Bozzi-Conforto. L'indicazione della Questura di Genova era che «fonte confidenziale di quest'Ufficio» aveva riferito di una pregressa conoscenza tra la Bozzi e la Conforto, maturata nell'ambito del Centro ricerche nucleari della Casaccia e del gruppo del professor Ugo Farinelli.

La nota segnalava inoltre l'inopportunità di concedere alla Bozzi incarichi presso il Ministero dell'industria, poiché essa «potrebbe divenire una utile fonte di informazione per movimenti estremistici ed eversivi». Il 14 dicembre 1978 la Bozzi era stata infatti distaccata dal CNEN alla Direzione centrale delle fonti di energia[184].

Nel corso del primo processo Moro (udienza dibattimentale 11 novembre 1982), rispondendo agli avvocati, Andreassi fornì alcune precisazioni sul tema del rapporto Bozzi/Conforto, dichiarando «proseguimmo per qualche tempo le indagini senza formalizzarle e senza arrivare a risultati apprezzabili, o quanto ufficializzabili».

Andreassi tornò poi sulla questione in un'audizione presso la Commissione Stragi, avvenuta il 1° dicembre 1999. In quell'occasione egli, dopo aver rimarcato di essere stato il primo a stabilire un collegamento tra il covo di via Gradoli e il covo di viale Giulio Cesare, sottolineò diversi punti di interesse.

Rispondendo a una domanda del Presidente sulla cattura di Morucci e Faranda, ha dichiarato che «non c'è dubbio che non si volevano far catturare" e "l'operazione fu limpidissima. Avemmo - e non la ebbi io, che fui in questo caso un esecutore dell'operazione - un'informazione secca e precisa, tra l'altro proveniente da ambienti che non erano dell'eversione. Sono quelle cose che capitano inaspettatamente». Ha inoltre aggiunto che «fu un'informazione regalata alla Polizia, non estorta» e, rispondendo ancora a una domanda del Presidente, chiarì che «era un contatto dell'informatore non con l'organizzazione [terroristica], nella maniera più assoluta, era un contatto di natura personale con uno dei due arrestati, nessun retroscena».

Ha infine confermato che alla DIGOS pervennero appunti del SISMI che qualificavano Giorgio Conforto come agente del KGB e che essi «non furono trasmessi

[183] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, n. 5, vol. XXXVI).
[184] Atti acquisiti dalla Commissione Mitrokhin, busta 169.

ufficialmente all'autorità giudiziaria, ma l'autorità giudiziaria fu portata a conoscenza del contenuto degli appunti».

Questa comunicazione delle note SISMI all'Autorità giudiziaria appare un punto da approfondire ulteriormente.

In atti[185], si rileva una nota su Conforto, tempestivamente inviata dal SISMI al SISDE (e poi da questo ai Centri 1 e 2), «Capo della Polizia e Segretario generale del CESIS informati» l'8 giugno 1979, nella quale si fornivano elementi su Giuliana e Giorgio Conforto, ipotizzando che quest'ultimo «bruciato come agente informatore sovietico, sia rimasto, nel dopoguerra, fiduciario del KGB il quale potrebbe averlo manovrato non più nel campo spionistico tradizionale, ma [potrebbe] avvalersene come "agente d'influenza" nel settore politico con compiti di: infiltrazione negli ambienti diplomatici dei Paesi satelliti ed allineati; penetrazione nei movimenti extraparlamentari di estrema sinistra, per la raccolta di umori, commenti e propensioni; influenza e penetrazione nell'ambito del partito in cui milita».

Peraltro, la nota riprendeva, nella chiusa, considerazioni già formulate in una nota che il Raggruppamento Centri Cs aveva fatto pervenire al reparto D nel 1972[186].

Pur non essendo particolarmente aggiornata, essa formulava delle ipotesi abbastanza precise ed è ipotizzabile che sia stata la fonte delle notizie che Andreassi riferì all'Autorità giudiziaria. Occorre però individuare le motivazioni che indussero i soggetti competenti a non approfondire minimamente il tema di un possibile nesso tra Giorgio Conforto e la vicenda brigatista.

Nulla infatti risulta né da atti di polizia né da atti giudiziari, se non una testimonianza resa da Giorgio Conforto al giudice Francesco Amato il 5 luglio 1979, nella quale Conforto si limitò a rievocare un saltuario incontro con Morucci e Faranda a casa di Giuliana[187].

Il nesso tra i Conforto e Morucci/Faranda riemerse dunque inopinatamente solo quando, per una casualità storica, fu diffuso il cosiddetto Dossier Mitrokhin.

Importante, sotto questo punto di vista, fu l'audizione di Francesco Cossiga alla Commissione Mitrokhin il 1 marzo 2004. In tale occasione Cossiga affermò: «Fu lui [Conforto] (questo lo so per certo) che, per difendere il Partito comunista italiano da accuse di collusione con le Brigate rosse, denunziò, all'allora capo della squadra mobile

[185] Atti acquisiti dalla Commissione Mitrokhin, n. 136.5
[186] Informativa del 14 gennaio 1972 del Raggruppamento Centri Cs al Reparto D del SID.
[187] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, n. 5, vol. XXVI, pp. 221-225).

Masone, Faranda e Morucci, che abitavano nella casa della figlia. L'uomo che fece arrestare Faranda e Morucci è quello che qui è considerato il più grande agente sovietico, Conforto. Fece ciò perché la figlia non sapeva nulla. Sapeva soltanto che questi erano elementi di sinistra. La figlia era un'extraparlamentare non comunista. Quando lui capì chi erano le persone che erano in casa della figlia contattò Masone».

La base delle affermazioni di Cossiga sarebbe dunque stata una confidenza di Masone, che, in quanto Capo della Squadra mobile, diresse l'operazione. A questa data, peraltro, Masone era morto e non poté confermare né smentire.

La tesi esposta da Cossiga era priva di riscontri in atti, in particolare in relazione all'ipotesi di un'attivazione specifica del KGB. Tuttavia, l'indicazione che la cattura di Morucci e Faranda potesse avere a che fare con un ruolo attivo di Conforto presenta una certa verosimiglianza alla luce di tre elementi circostanziali: il trattamento di favore riservato a Giuliana Conforto; l'iter anomalo delle informazioni relative a Giorgio Conforto, trasmesse oralmente dal SISMI alla Polizia e da queste all'Autorità giudiziaria e rimaste senza alcun seguito; le modalità dell'arresto.

Tali tematiche sono state riprese nell'ultima audizione di Ansoino Andreassi presso la Commissione (21 gennaio 2016), nella quale si è avviato un riesame complessivo della vicenda che ha consentito, sulla base di alcune indicazioni fornite dallo stesso Andreassi, di acquisire nuovi elementi sul complesso dell'operazione che portò all'arresto di Morucci e Faranda.

### *11.6. L'individuazione della fonte di polizia*

La vicenda della scoperta del covo di viale Giulio Cesare n. 47 è dunque stata oggetto di indagine in maniera dal 1979 a oggi.

In una prima fase, si è soprattutto indagata la rete di rapporti che legava Giuliana Conforto a ambienti dell'Autonomia (Piperno e Pace). In seguito, la Commissione Stragi e soprattutto la Commissione Mitrokhin si sono concentrate sulla figura di Giorgio Conforto, valorizzando le informazioni rivelate da Cossiga.

La Commissione ha cercato di riprendere il filo degli elementi fattuali a partire dalla ricostruzione materiale dell'arresto, un aspetto che naturalmente di per sé non esclude l'esistenza, a più alto livello, di forme di negoziazione intorno a Morucci e Faranda.

A partire dalle indicazioni fornite da Andreassi, nell'audizione del 21 gennaio 2016, sul fatto che la notizia pervenne da un sottufficiale dipendente dal dirigente della

Squadra Mobile Luigi De Sena, si è dunque operato per identificare la fonte che avrebbe rivelato il nascondiglio di Morucci e Faranda.

È stato così identificato il sottufficiale che ricevette la notizia da una sua fonte. Si tratta del maresciallo Nicola Mainardi, all'epoca dei fatti in servizio presso la Squadra mobile di Roma alle dirette dipendenze di Luigi De Sena.

Le informazioni acquisite da Mainardi sono state poi poste a confronto, sia tramite audizione che tramite acquisizione di sommarie informazioni testimoniali, con i soggetti che avrebbero rivelato il nascondiglio di Morucci e Faranda. Sulla dinamica dell'operazione sono poi stati escussi altri operatori di polizia.

Nell'audizione del 27 aprile 2016, il maresciallo Mainardi ha rivelato che il rifugio di viale Giulio Cesare fu identificato grazie a suoi confidenti, che gestivano un autosalone in zona Portuense (AutoCia srl) e che disponevano di una pregressa conoscenza di Valerio Morucci.

Si tratta di Dario Bozzetti e Olindo Andreini, già implicati in diverse attività criminali, che insieme al loro socio Matteo Piano operavano nel settore della compravendita di auto. In particolare, Dario Bozzetti avrebbe fornito un contributo rilevante, che sarebbe stato ricambiato con la concessione di un passaporto e con qualche tolleranza rispetto alle attività che ruotavano intorno alla società AutoCia.

Le attività di riscontro si sono svolte innanzi tutto tramite l'audizione di Dario Bozzetti e l'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da Olindo Andreini e Matteo Piano, oltre che attraverso numerosi riscontri in atti.

Sia Andreini, che Bozzetti che Piano hanno negato di aver svolto il ruolo di informatori nella vicenda della cattura di Morucci/Faranda, ma hanno fornito diversi riscontri sia in ordine alla conoscenza di Mainardi che sui loro rapporti con Morucci.

In particolare, nelle sommarie informazioni rese il 30 aprile 2016 a collaboratori della Commissione da Olindo Andreini questi ha dichiarato: «Io e Valerio Morucci siamo cresciuti insieme in quanto io vivevo in via Alberto Caroncini n. 29 dove mio padre faceva il portiere. Morucci abitava ad un altro civico, mi pare il nr. 2. Pur avendo un diversa età ci vedevamo fin da quando eravamo bambini….. Fui io a dire a Morucci che avevo aperto un autosalone per spargere la voce e vedere se potevo acquisire nuovi clienti. Un giorno lui mi chiese di venire a vedere delle auto presso l'AutoCia. Venne da solo, ma non trovò auto che gli potevano interessare. Il periodo non lo ricordo ma sicuramente era tra l'apertura dell'autosalone e la morte di Moro».

In merito ad eventuali rapporti dopo l'omicidio di Moro lo stesso Andreini ha riferito: «Dopo l'attentato di via Fani, l'uccisione della scorta e precisamente dopo l'omicidio di Moro, venni contattato telefonicamente da Morucci che mi disse che voleva parlare con me ma non all'autosalone, mi disse di vederci in un bar […]. ed in quella circostanza mi disse che era ricercato per il sequestro e l'omicidio di Moro e della scorta e che faceva parte delle Brigate rosse. Rimasi sorpreso e gli chiesi che cosa avevano combinato, un fatto di tale gravità […] dissi a Morucci di non venire più all'autosalone. Così è stato». Ha aggiunto che «sicuramente questa circostanza la raccontai pure ai miei soci Dario Bozzetti e Matteo Piano, anche loro infatti conoscevano Morucci come un mio amico».

Anche Bozzetti, nell'audizione del 27 aprile 2016, ha dichiarato che Valerio Morucci conosceva l'Andreini da vecchia data e che «veniva a trovare il suo amico, per colazione, per l'aperitivo, per varie cose». Bozzetti ha tenuto a precisare di non avere avuto a suo tempo alcuna consapevolezza dell'identità criminale del Morucci, ma di averla appresa solo dopo la conclusione della vicenda Moro.

Dello stesso tenore le dichiarazioni rese da Matteo Piano nelle sommarie informazioni rese il 7 maggio 2016 a collaboratori della Commissione. Piano ha dichiarato che «Il Morucci a volte l'ho intrattenuto in attesa che si liberasse Olindo [Andreini]. Ribadisco che era amico di infanzia di Olindo in quanto la madre di quest'ultimo faceva la portiera nel palazzo dove viveva Morucci da giovane».

È quindi emersa in maniera incontrovertibile una frequentazione di Morucci con i titolari della Società AutoCia srl, presso la quale del resto, come è documentato in atti sin dal 1979, Adriana Faranda acquistò due auto: una Citroën Mehari il 21 maggio 1976 e una A112 il 19 aprile 1977[188].

Sono in corso approfondimenti in ordine ad alcune evidenze che fanno ritenere più strutturata la collaborazione tra i soggetti che gravitavano intorno all'autosalone ed i brigatisti.

È stata infatti rilevata, tra la documentazione sequestrata nel covo di viale Giulio Cesare, la presenza di documenti di circolazione di automobili e di contrassegni assicurativi in bianco che rimandano alle attività della società AutoCia o ai suoi rappresentanti Bozzetti e Andreini.

[188] Dichiarazioni rese da Andreini, Bozzetti e Piano al giudice Rosario Priore (*Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, n. 5, vol. XLIII, pp. 102-103; 106-111; 133-134).

Difficile ritenere casuale la disponibilità da parte dei brigatisti, nel covo di viale Giulio Cesare, di dati personali utilizzati per predisporre documenti di autovetture già nella disponibilità dell'AutoCia, nonché di contrassegni assicurativi in bianco dello stesso modello di quelli sequestrati in passato a persone comunque collegate a detta società.

Deve quindi essere esplorata la possibilità di un coinvolgimento dei gestori della società AutoCia nella contraffazione documentale nel settore delle autovetture, utilizzata dal cd. "logistico" delle Brigate rosse.

È noto che nel *modus operandi* dei brigatisti rientrava la creazione di una "copertura" per le auto di provenienza furtiva, con una dotazione comprendente targhe false, documenti di circolazione e assicurazioni anch'essi falsi o contraffatti, relative ad autovetture "regolari" realmente esistenti e circolanti che, in caso di un controllo su strada da parte delle Forze dell'ordine, non destassero sospetto.

Il legame tra Morucci e ambienti prossimi alla criminalità comune è peraltro emerso anche da quanto da lui stesso scritto in un volume autobiografico. Nel testo egli ha attribuito la sua cattura a una delazione: "L'occasione [dell'arresto] gliela diedi io perché, per avere documenti falsi, contattai gente sbagliata. Tra loro un informatore della polizia. Si prese i suoi trenta denari, all'epoca trenta milioni"[189]. Peraltro quest'ultima considerazione, se verificata, sembrerebbe rimandare a una dazione di denaro che non è stata sino ad ora riscontrata in atti.

Allo scopo di chiarire i termini dell'eventuale scambio che portò all'arresto di Morucci e Faranda e le concrete dinamiche dell'arresto, la Commissione ha interrogato una serie di funzionari di polizia che, a diverso titolo, parteciparono all'operazione e alle successive perquisizioni. In particolare, l'allora ispettrice Maria Vozzi ha ricordato (5 luglio 2016) di aver partecipato, insieme a De Sena, a un servizio di appostamento intorno a viale Giulio Cesare alcuni giorni prima dell'irruzione, mentre l'ispettore Sandro Nervalli (9 agosto 2016), che partecipò all'irruzione, ha osservato che dalla dinamica della stessa «sembrava quasi che i due si stessero costituendo».

In questo quadro hanno assunto qualche rilievo le dichiarazioni rese a collaboratori della Commissione dall'ex ispettore di polizia Pasquale Viglione il 30 maggio 2016.

[189] V. Morucci, *La peggio gioventù*, Milano, Rizzoli, 2004, p. 208.

Viglione all'epoca in servizio presso il Commissariato Monteverde non partecipò all'irruzione in viale Giulio Cesare ma a una successiva perquisizione, effettuata nel luglio 1979, a carico dei titolari della Società AutoCia e loro familiari.

Secondo quanto affermato da una nota consegnata dal Viglione alla Commissione, tale perquisizione sarebbe stata motivata dal fatto che il defunto maresciallo Corsetti, capo della squadra informativa del Commissariato Monteverde «si era allarmato perché [Andreini e Bozzetti] erano stati indicati come conoscenti di Morucci e Faranda».

La perquisizione sarebbe stata poi interrotta a seguito dell'arrivo di «due colleghi del ministero che lui [Corsetti] definì dei servizi». Lo stesso Viglione ha riferito di una frequentazione della Faranda e di Morucci con Matteo Piano nel periodo del sequestro Moro, nonché una presenza di Toni Chichiarelli nei paraggi dell'AutoCia.

Le affermazioni di Viglione sono state messe a confronto con altri appartenenti alla polizia da lui citati. Tra questi, un sottufficiale del Commissariato Monteverde che partecipò alla perquisizione, Salvatore Cummo (sommarie informazioni rese il 12 luglio 2016) non ha evidenziato ricordi in merito a presunte interferenze avvenute durante la perquisizione di una abitazione nella disponibilità del Bozzetti nel 79. Il generale Navarra (sommarie informazioni rese il 10 agosto 2016), già in servizio al SISDE, ha invece smentito le affermazioni del Viglione relative a sue frequentazioni con Matteo Piano e con un non meglio individuato "uomo dei servizi", notato da Viglione, in una circostanza, insieme a Matteo Piano e, successivamente, in compagnia dello stesso generale Navarra. Infine le affermazioni, raccolte da Viglione in ambiente di polizia, sul fatto che Morucci avesse un rapporto strutturato con i Servizi, non hanno trovato conferme certe. Conclusivamente, l'audizione del Viglione, svolta il 14 settembre 2016, non ha fatto emergere riscontri fattuali a quelle che appaiono prevalentemente sue deduzioni retrospettive.

A riscontro delle affermazioni rese da Nicola Mainardi, il Servizio centrale Antiterrorismo ha accertato che a Dario Bozzetti fu rilasciato un passaporto in data 12 luglio 1979 (successivamente più volte rinnovato), mentre a Olindo Andreini fu rilasciato un passaporto solo in data 17 settembre 1982.

Cronologicamente il rilascio al Bozzetti (in quella fase ancora oggetto di diffida del Questore) avviene il giorno dopo l'esame del magistrato (che interrogava Bozzetti sull'acquisto di auto da parte della Faranda) e circa dieci giorni prima della perquisizione dell'AutoCia e delle abitazioni di Bozzetti, Andreini e Piano, avvenuta il

23. La scoperta del covo di viale Giulio Cesare, come è noto, risale al 29 maggio, ovvero circa un mese e mezzo prima del passaporto.

La concessione, nel luglio del 1979, del passaporto, da un lato, appare confermare l'affermazione del maresciallo Mainardi sullo "scambio" compiuto con Bozzetti e Andreini, dall'altro non esclude l'esistenza di ulteriori elementi.

Allo stesso tempo, le affermazioni dell'ispettore Viglione sull'interruzione della perquisizione ad opera di funzionari dei servizi o dell'ufficio politico potrebbero trovare fondamento sulla necessità di "coprire" l'accordo intervenuto con Bozzetti e Andreini.

Alla luce degli accertamenti compiuti appare non controvertibile che sia esistito un rapporto tra i titolari della AutoCia e Valerio Morucci e che questi – o almeno uno di loro - abbiano avuto un ruolo nella cattura di Morucci e Faranda.

La Commissione è intenzionata a verificare, anche sulla base di ulteriori accertamenti, se tali elementi vadano integrati con quanto emerso in relazione alla figura di Giorgio e Giuliana Conforto, sulla base sia delle dichiarazioni di Cossiga sia dell'evidenza - documentalmente accertabile - che nel 1979 non fu dato rilievo all'elemento dell'appartenenza di Conforto alla rete spionistica sovietica e che si rinunciò a indagare su un'ipotesi di favoreggiamento di Giuliana Conforto.

Occorre in particolare verificare se esistette un doppio livello nell'individuazione del covo.

Se infatti appare indubbio che elementi informativi transitarono alla Polizia da uno dei personaggi che ruotavano intorno alla AutoCia, si possono altresì richiamare attestazioni di una indipendente attivazione della DIGOS attorno a Giuliana Conforto.

In proposito, la già citata nota inviata alla Procura in data 30 maggio 1979, segnalava che l'attenzione degli investigatori si era da tempo appuntata sulla zona Prati e che «venivano pertanto attivate le fonti informative e, contestualmente, si procedeva ad un accurato vaglio di quelle persone, abitanti, in quella zona, che, per essere già note a questa DIGOS come appartenenti a formazioni dell'ultrasinistra, potevano fornire appoggio e ospitalità ai brigatisti rossi».

Inoltre nella citata audizione il maresciallo Mainardi ha dichiarato, in relazione all'identificazione dell'abitazione e alla successiva irruzione che «una volta entrati i pedinati al civico 47, sono tornato al commissariato di via Ruffini, e così si è deciso col dottor De Sena – c'era il dottor Andreassi, non so se c'era anche il dottor Spinella, allora dirigente – di fare irruzione appunto al civico 47. Il personale della DIGOS all'epoca conosceva molto meglio di noi gli altri personaggi, e ricordo che quando hanno visto sul

citofono il nominativo della professoressa di matematica, sono andati direttamente al piano del suo appartamento, perché pare che avessero fatto già in precedenza delle perquisizioni».

Entrambe queste indicazioni sembrerebbero rimandare a una fonte di conoscenza del covo di viale Giulio Cesare autonoma e indipendente dalla fonte confidenziale attivata dal maresciallo Mainardi. Se così fosse, si può avanzare l'ipotesi che l'arresto sia stato in qualche modo "negoziato" o dagli interessati, che in quella fase si trovavano in un "oggettivo" vicolo cieco, o da Giorgio Conforto, secondo la tesi a suo tempo avallata da Francesco Cossiga, o ancora con una compartecipazione sia di Morucci e Faranda sia dello stesso Conforto. In questo quadro, anche la posizione di Piperno e Pace, che molto hanno a che fare con il covo di viale Giulio Cesare, potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

Poiché si tratta di una tematica ancora oggetto di indagine, si presenteranno di seguito una serie di elementi, prevalentemente documentali, che vanno intesi come un'ipotesi di lavoro che sarà approfondita nel corso dell'inchiesta.

### *11.7. Giuliana Conforto e il suo arresto*

A seguito dell'irruzione nel suo appartamento, Giuliana Conforto fu imputata di favoreggiamento personale, partecipazione a banda armata, ricettazione di armi e documenti di identità e falso.

A seguito di separazione dei giudizi, il 4 luglio 1979 fu assolta per insufficienza di prove dall'accusa di detenzione di armi e i suoi difensori fecero istanza di concessione della libertà provvisoria. La procura presso la Corte di appello diede parere negativo, ritenendo che la sua attività «configura un rapporto non di mera innocente ospitalità e affitto, ma un preciso e cosciente favoreggiamento»[190]. Nondimeno la Conforto fu scarcerata. Sarà in seguito assolta per insufficienza di prove dai reati lei ascritti, in particolare dal favoreggiamento.

La mitezza con cui fu trattata Giuliana Conforto è stata posta da alcuni in relazione all'azione svolta dal padre, che avrebbe in qualche modo "venduto" l'informazione su Morucci e Faranda in cambio della libertà per la figlia. Altri l'hanno posta in relazione all'azione del suo difensore, Alfonso Cascone, anche se le due cose

[190] Per il parere della procura cfr. *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, n. 5, vol. CV, p. 65). Per l'assoluzione cfr. *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, n. 5, vol. XXXVII, pp. 381-400).

non sono necessariamente in contraddizione. Il Cascone, animatore di gruppi extraparlamentari fu sin dalla fine degli anni '60 fonte dell'Ufficio affari riservati, come accertato in atti[191].

A livello giudiziario si è dunque accettata la tesi dell'inconsapevolezza dell'ospite di Morucci e Faranda. Questo elemento andrebbe tuttavia approfondito alla luce di un riesame del profilo della Conforto e degli elementi a carico che emersero nel corso della perquisizione di viale Giulio Cesare.

In quell'occasione furono infatti rinvenuti – non nella stanza di Morucci e Faranda – ma nelle stanze della Conforto e delle figlie numerose armi e detonatori, tra cui la nota pistola Skorpion 7.65.

Gli elementi su una possibile militanza terroristica della Conforto rimangono tuttavia alquanto sfuggenti e meritevoli di ulteriori indagini.

Dagli elementi noti, risulta che la Conforto ebbe una militanza politica abbastanza marcata tra la fine degli anni '60 e i primi anni '70, nell'ambito di movimenti extraparlamentari a venature trotskiste e nell'ambito di Potere operaio. In tali ambiti fu in contatti con l'avvocato Alfonso Cascone, che in seguito l'avrebbe difesa.

Nel 1975 tanto la Conforto che il marito Massimo Corbò comparivano in documenti sequestrati a Caracas a un gruppo terroristico trotzkista. Risulta che nel 1973 insegnavano in Venezuela, tanto che furono licenziati dal CNEN per assenza ingiustificata, in quanto in quel periodo non erano in Italia e inviavano certificati medici per giustificare le assenze. Nel periodo dell'arresto di Morucci e Faranda, Corbò era da circa tre settimane partito per il Mozambico, dove risiedeva da due anni e insegnava fisica all'Università di Maputo, grazie a un contratto dell'Ipalmo. Come segnalato da note di polizia, Nel Paese africano si trovava allora una colonia italiana che era oggetto di attenzione in quanto sospettata di contatti con l'estremismo di sinistra e con il terrorismo interno. Nel 1979 la Conforto era tuttavia già separata legalmente dal marito ed appariva legata al giornalista di estrema Saverio Tutino.

Alla luce della documentazione acquisita, le indicazioni sulla contiguità sul rapporto tra la Conforto e Potere operaio evidenziate negli appunti del luglio 1979 appaiono ancora meritevoli di approfondimenti.

Allo stato risulta infatti soprattutto una militanza in un'ampia area di estremismo extraparlamentare, più che una strutturata presenza nell'Autonomia operaia. Tuttavia

[191] La Commissione ha compiuto su questo tema uno specifico approfondimento. Cfr Doc. 662/1 dell'Archivio della Commissione, Relazione sugli avvocati Alfonso Cascone e Rocco Ventre, redatta da Paolo Scriccia.

proprio la facilità del rapporto con Piperno e Pace, al di là della colleganza accademica, pone la questione di approfondire la posizione della Conforto nel periodo 1975/1978, che è il meno conosciuto dal punto di vista documentale. Così pure andrà posto il problema se la stessa Conforto abbia svolto un ruolo in quell'attività di «penetrazione nei movimenti extraparlamentari di estrema sinistra, per la raccolta di umori, commenti e propensioni» che gli appunti dei Servizi attribuiscono al padre.

Se diversi spunti evidenziano una contiguità della Conforto all'area del brigatismo maggiore di quanto a suo tempo accertato in sede giudiziaria, l'elemento che più di altri rivela il carattere per certi aspetti "anomalo" dell'operazione Morucci/Faranda risiede nelle modalità dell'arresto e nella rapida uscita della Conforto dalla vicenda giudiziaria.

Come si è segnalato, uno degli operanti, l'ispettore Nervalli, ha osservato che «sembrava quasi che i due si stessero costituendo».

Questo spunto trova alcuni agganci nel verbale manoscritto della perquisizione, redatto la sera del 29, nell'imminenza dei fatti, e sottoscritto dalla Conforto[192].

In questo infatti si riferiva che, dopo che la Conforto aveva aperto la porta alla Polizia e questa aveva fatto irruzione, «si dà atto che la signora Conforto Giuliana ha indicato in una stanza del suo appartamento, a specifica richiesta del personale operante, la presenza di due ospiti [segue parola illeggibile] con i nomi di Enrico e Gabriella. Si è proceduto pertanto a perquisire la stanza indicata, ove sono state rinvenute, oltre le due persone indicate, numerose armi con relative munizioni, documenti ed altro ingente materiale».

Tale ricostruzione è significativamente diversa da quella presente nel verbale di arresto stilato alle 22.40 del 29 maggio e nella successiva relazione inviata al magistrato in data 30 maggio 1979[193]. Il verbale di arresto, infatti, sottolineava l'estrema rapidità dell'irruzione e la «fulminea ispezione», che aveva consentito di bloccare i brigatisti «i quali, intuendo ormai che era in corso una irruzione da parte della Polizia, si stavano apprestando a porre mano alle numerose armi che tenevano a loro immediata disponibilità nella camera».

In entrambe le note di polizia si evidenziava peraltro la presenza, nelle stanze delle bambine, di numerose armi, compresa la pistola Skorpion 7.65 usata per uccidere

[192] Pubblicato in *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, 5, vol. XXXVI, pp. 229-245).
[193] Ivi, pp. 221-227.

Moro, fatto che giustamente portò Andreassi a sottolineare nella citata relazione al magistrato che «non potevano più sussistere dubbi circa il ruolo della Conforto, non semplice ed ignara ospite come si professava, ma membro della stessa banda armata cui aderiscono la Faranda e il Morucci»[194].

Stando al verbale del 29 maggio, dunque, la Conforto avrebbe collaborato prontamente con gli operanti nell'indicare Morucci e Faranda e di questi ultimi non si riferisce che abbiano tentato una resistenza. Tale elemento compare anche nella stampa dell'epoca, concorde nell'affermare che Morucci e Faranda fossero stati arrestati mentre erano a letto e che, di fronte all'irruzione, Morucci si sarebbe limitato a dire: «Buonasera dottor Masone»[195]. Se questa ricostruzione corrispondesse alla realtà, se ne dovrebbe concludere che la Conforto, consapevole di chi ospitava, abbia repentinamente cercato di alleggerire la sua posizione oppure che lei stessa e eventualmente anche i due terroristi erano al corrente che si sarebbe svolta un'operazione di polizia.

A corroborare la tesi che nell'arresto ci siano degli elementi poco chiari sta anche la testimonianza resa dall'ex deputato radicale Alessandro Tessari in un volume autobiografico. Tesssari ha raccontato che, il giorno prima dell'irruzione nel covo, gli fu offerta in affitto una delle stanze, grazie alla segnalazione di un funzionario della Camera e a condizioni vantaggiose. Tessari si prese del tempo per decidere e il giorno dopo apprese dell'arresto di Morucci e Faranda. Di qui l'ipotesi – formulata dallo stesso Tessari – che l'offerta fosse una sorta di esca, per coinvolgerlo in un'operazione predeterminata, in modo da realizzare un depistaggio[196].

### *11.8. Giorgio Conforto*

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione tornerà a approfondire il tema del ruolo di Giorgio Conforto. Come è noto, la figura di Conforto (1908-1986) è emersa con piena evidenza solo nell'ottobre del 1999, a seguito della pubblicazione del cosiddetto dossier Mitrokhin, quando si rivelò che il Conforto, ("Dario") era uno dei più importanti informatori di cui il KGB avesse avuto la disponibilità nel nostro Paese.

Il "dossier Mitrokhin" era strutturato in una serie di report, ciascuno dei quali dedicato a una persona o a una situazione di interesse, in cui sono riportati i dati del

[194] *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (Doc. XXIII, 5, vol. XXVI, pp. 221-227.
[195] Cfr. ad esempio "La Stampa" e "L'Unità", 31 maggio 1979.
[196] A. Tessari, *Raccontando Marco Pannella... a ruota libera*, Milano, Mimesis, 2012.

Servizio di informazioni sovietico. Mitrokhin, li aveva estrapolati dal carteggio originale avuto a disposizione in ragione del suo incarico di archivista presso il KGB.

Tra i 261 report, uno, il 142, riguarda espressamente Giorgio Conforto, altri, i report 137, 138, 140 e 141, sono collegati a quello perché riferiscono di persone che erano state in relazione con Conforto per la sua attività di spionaggio o perché egli ne aveva avuto la gestione, sempre a fini di penetrazione informativa.

Poiché "Dario" era il padre di Giuliana Conforto, questa circostanza richiamò l'attenzione su di lui quale possibile anello di congiunzione, tra i brigatisti e i Servizi sovietici, che avrebbe potuto esercitare in tal modo influenza sugli esiti del sequestro dell'onorevole Moro.

Dagli atti, risulta il suo arruolamento da parte del KGB, ma rimangono ancora da precisare la reale entità dell'attività spionistica da lui esercitata e le modalità in cui si esplicò. Antifascista negli anni '30, poi arrestato e divenuto confidente dell'OVRA e delle autorità di polizia, Giorgio Conforto - stando ai ricordi di Federico Umberto D'Amato - era già noto ai Servizi statunitensi (e italiani) come agente sovietico sin dal 1946.

Conforto affiancò al suo lavoro presso il Ministero dell'agricoltura un'attività spionistica, basata sulla conoscenza di alcune segretarie del Ministero degli affari estero e un'attività politica nella sinistra socialista. Per quanto attiene all'attività politica, rileva particolarmente il suo forte impegno nell'associazione anticlericale "Giordano Bruno", nella quale si incontravano il tradizionale anticlericalismo a sfondo massonico, esponenti comunisti, socialisti e radicali. Nell'attività spionistica, Conforto era aiutato dalla sorella Silvia (1910-1983), medico, e probabilmente dalla moglie Elda Giuliani (1911-1993). Nell'ambito familiare va pure ricordata Anna Maria Conforto (1920-1995), sorella minore di Giorgio, a cui è riconducibile una mansarda sita in via di Porta Tiburtina 36, che era sullo stesso piano in cui, il 28 aprile 1977, fu scoperto un covo terrorista, utilizzato anche da Luigi Rosati, marito di Adriana Faranda.

Le indicazioni, fornite da Cossiga, sul fatto che Conforto rivelò il covo «per difendere il Partito comunista italiano da accuse di collusione con le Brigate rosse», andranno rivalutate alla luce della militanza di Conforto, più estremista e filosovietica che comunista, e del fatto che la sua attività era nota, tanto che nel settembre 1971 il SID, intraprese un'attività di vigilanza diretta e fiduciaria nei riguardi del Conforto,

anche con il supporto di attività tecnica e di "penetrazione", che però non dette alcun esito concreto e non consentì di individuare agenti sovietici a lui collegati[197].

Poco dopo, in una informativa del 14 gennaio 1972 che il Raggruppamento Centri Cs trasmetteva al Reparto D del SID, si riteneva improbabile che Conforto, "bruciato" quale agente del Servizio informativo sovietico, fosse rimasto – nel dopoguerra – fiduciario del KGB. In tale prospettiva, si sosteneva invece che Conforto avrebbe potuto essere devoluto a compiti di infiltrazione negli ambienti diplomatici dei Paesi satelliti, nonché a penetrazione nei movimenti extraparlamentari di estrema sinistra, per la raccolta di «umori, commenti e propensioni» o, ancora, in un'attività di influenza e penetrazione nell'ambito del Partito socialista in cui militava e del sindacato in cui agiva, al fine di orientarlo posizioni filocomuniste. Tali attività, però, pur essendo ritenute gravi per la sicurezza dello Stato rispetto allo spionaggio convenzionale, erano ritenute di non agevole approfondimento e documentazione.

Il ruolo di Giorgio Conforto nella vicenda di viale Giulio Cesare andrà dunque approfondito non solo in relazione alla sua documentata carriera di agente sovietico, ma anche in relazione alla sua frequentazione di ambienti radicali e massonici, legati all'Associazione del libero pensiero Giordano Bruno e al periodico "La Ragione", con sede in via di Torre Argentina 18.

Tale frequentazione sarebbe del resto proseguita fino alla morte di Conforto. Ancora nel 1986 egli risultava attivo promotore di movimenti politici di tendenza filosovietica e in rapporti con esponenti politici comunisti, come Ambrogio Donini.

La natura "doppia" di Conforto, più agente provocatore o di influenza che spia, potrebbe essere peraltro verificata sulla base di un esame delle persone e aree italiane con cui fu in relazione, anche alla luce delle sommarie indicazioni fornite in audizione presso la Commissione il 3 novembre 2016 dal generale Cornacchia su un suo asserito rapporto con la CIA e con il SISMI.

### *11.9. Il possibile legame tra i covi di via Gradoli e viale Giulio Cesare*

L'appartenenza della Conforto a un'area vicina a Potere operaio induce a porre la questione del rapporto tra viale Giulio Cesare e via Gradoli, anche in base alle citate indicazioni di Andreassi sul fatto che «fonti confidenziali diverse e non in contatto fra loro" indurrebbero a ipotizzare un nesso Bozzi/Conforto».

[197] Informativa del 14 gennaio 1972 del Raggruppamento Centri Cs al Reparto D del SID.

La vicenda dell'appartamento di via Gradoli è, a grandi linee, nota. L'appartamento fu acquistato prima dell'11 settembre 1974 da Luciana Bozzi e dal marito Giancarlo Ferrero, quando fu richiesta la trascrizione dell'atto di acquisto. Si ricorda a tale proposto che nell'ambito del processo Moro *quinquies* Luciana Bozzi, innovando sue dichiarazioni precedenti, ammise una saltuaria frequentazione della Conforto e dichiarò che fu proprio lei a interessarsi, su impulso di una collega (Vittoria Caloi) ai fini dell'assunzione della Conforto al CNEN.

Moretti (alias ingegner Borghi) avrebbe affittato l'appartamento nel dicembre 1975, quando verosimilmente aveva una conoscenza ancora limitata della situazione romana. È dunque possibile che il trasferimento di Moretti nell'appartamento sia stato mediato da ambienti vicini all'ex Potere operaio.

Lo stesso Moretti ha peraltro contribuito a gettare qualche confusione sulla cronologia quando, alla domanda di Mosca e Rossanda su «Quando hai affittato l'appartamento di Via Gradoli 96?» ha risposto «Nel '77»[198].

Il covo fu abitato da Morucci e Faranda almeno fino all'estate 1977 o, come ha scritto lo stesso Moretti, «per un poco…prima del sequestro Moro, quando salta la base dove abitavano»[199].

Se è verosimile, anche alla luce di dichiarazioni rese in sede processuale, una precoce e duratura frequentazione di via Gradoli da parte di Valerio Morucci è infatti possibile che da lui sia pervenuta l'indicazione del covo, come ipotizzato – da ultimo – da Franco Ionta nella sua audizione presso la Commissione del 3 marzo 2015. Come pure si può ipotizzare che la scoperta del covo sia stata "pilotata" da altri esponenti del vecchio Potere operaio.

A far propendere per un collegamento tra via Gradoli e l'area dell'Autonomia stanno anche le indicazioni di polizia che, a suo tempo, ipotizzarono che i proprietari dell'appartamento appartenessero a ambienti finitimi a Potere operaio e in rapporti con Franco Piperno. Un'altra presenza vicina a Potere operaio attiva in via Gradoli è, come noto, quella di Giulio De Petra, l'intestatario del furgone segnalato da diverse informative di polizia come presente in via Gradoli. In proposito il De Petra ha dichiarato in data 25 maggio 2016 a consulenti della Commissione che tale frequentazione era legata a motivi familiari e ha comunque ricordato la sua militanza in Potere operaio.

[198] M. Moretti, *Brigate rosse. Una storia italiana*, Milano, Anabasi, 1994, p. 114.
[199] Memoriale Morucci-Faranda, cit.; M. Moretti, *Brigate rosse. Una storia italiana*, Milano, Anabasi, 1994, p. 114.

Alla luce di quanto emerso in relazione ai proprietari delle abitazioni di viale Giulio Cesare, via Gradoli e via di Porta Tiburtina, descritti nelle informative di polizia dell'epoca come legati a un mondo vicino, per opzioni ideologiche o colleganza accademica, a Piperno e Pace, appare dunque opportuno avviare un programma di ulteriori accertamenti sulle presenze e le dinamiche che caratterizzarono i due appartamenti di via Gradoli e viale Giulio Cesare, anche per indagare sul tipo di segnalazioni che poterono pervenire – in entrambi i casi – agli inquirenti.

*11.10. Le ipotesi di un doppio livello e il nodo dell'Autonomia*

L'ipotesi su cui la Commissione sta indagando è che possa essere esistito un doppio livello nell'individuazione del covo di viale Giulio Cesare. A livello materiale, la rivelazione alle forze di polizia poté – come documentato - transitare da uno dei personaggi che ruotavano intorno alla AutoCia srl e che informarono un sottufficiale di polizia del nucleo di De Sena. A un livello ulteriore è in corso di verifica l'ipotesi che l'arresto sia stato in qualche modo "negoziato" o dagli interessati, che in quella fase erano in un vicolo cieco sia rispetto all'organizzazione brigatista che alle forze di polizia, o attraverso Giorgio Conforto, secondo la tesi a suo tempo avallata da Francesco Cossiga e ripresa dalla Commissione Mitrokhin.

In questo ambito potranno essere rivalutate anche le indicazioni emerse in atti che potrebbero suggerire l'esistenza di un'attività di indagine della DIGOS che, anche indipendente dalla segnalazione della fonte del maresciallo Mainardi.

Per quanto attiene all'ipotesi che Conforto abbia attivato l'operazione di polizia su viale Giulio Cesare occorre tornare a indagare la rete delle frequentazioni italiane dello stesso Conforto e la sua capacità di penetrare gli ambienti dell'estremismo e di Potere operaio. Alla luce del fatto che la condizione di "agente" di Conforto era ampiamente nota ai Servizi italiani, si può ipotizzare che egli abbia deciso di attivare strutture o ambienti politico-istituzionali ai quali non era ignoto e con i quali manteneva rapporti. Ciò sia al fine di salvaguardare la figlia che, eventualmente, di garantire a Morucci e Faranda una sorte che li sottraesse a una possibile vendetta brigatista.

La verifica di un collegamento e di una compatibilità tra le due dimensioni della cattura di Morucci e Faranda, quella (accertata) per il tramite dell'AutoCia e quella (ipotizzabile) nella forma dell'autoconsegna e/o tramite Conforto potrà risultare di fondamentale importanza per comprendere il quadro nel quale fu elaborata la ricostruzione della vicenda Moro che Morucci e Faranda diffusero successivamente.

Un secondo ambito di approfondimento attiene al tema del rapporto tra il gruppo di Piperno e le Brigate rosse, sia in relazione alla "trattativa" per la liberazione di Moro, sia in relazione alla vicenda dei covi di via Gradoli e di viale Giulio Cesare. Le evidenze documentali che la Commissione ha ripreso sul rapporto tra l'Autonomia operaia e le Brigate rosse inducono a avviare un approfondimento sul rapporto di Piperno e del suo gruppo con le decisioni e le operazioni delle Brigate rosse in relazione al sequestro Moro, tema oggetto anche di altri filoni di indagine.

A tal fine, è necessario ricostruire puntualmente i movimenti del gruppo che diede vita a "Metropoli" e di Bozzi/Conforto nel periodo del sequestro, anche approfondendo la traccia indicata dal citato appunto di Andreassi del 6 luglio 1979 sul rapporto viale Giulio Cesare - via Gradoli.

Tali accertamenti assumono valore strategico anche al fine di chiarire le dinamiche della trattativa e la consapevolezza che di essa vi fu in ambiti diversi da quelli sin qui accertati.

## 12. **Gli approfondimenti sul bar Olivetti**

### *12.1. Lo stato degli approfondimenti*

A partire dalla prima relazione, la Commissione ha ulteriormente approfondito il ruolo nella vicenda Moro del bar Olivetti, ubicato in via Fani. Precedentemente, esso era stato completamente trascurato, nonostante la sua oggettiva prossimità alla scena del crimine, che lo rendeva elemento potenzialmente significativo per l'effettuazione dell'azione militare da parte delle Brigate rosse.

Già nella prima relazione erano state evidenziate alcune testimonianze che ricordavano come il bar fosse in realtà aperto il giorno dell'eccidio, mentre dagli accertamenti effettuati, risultava invece che la società che gestiva il bar era fallita nel luglio del 1977 e il locale era rimasto chiuso per molti mesi, ben oltre il 16 marzo 1978.

Inoltre, era stato approfondito il tema del coinvolgimento del titolare del bar, Tullio Olivetti, in un traffico d'armi scoperto a partire dalla fine di gennaio 1977.

Le numerose escussioni svolte, talvolta dagli esiti contraddittori, le indagini e l'esame di filmati e foto dell'epoca, non hanno consentito di individuare elementi documentali certi in ordine all'effettiva apertura o chiusura del bar quella mattina. Tuttavia, alla luce delle nuove acquisizioni, proprio le incertezze che si evidenziano nelle testimonianze potrebbero, come si vedrà, essere lette in una luce diversa, ovvero in

relazione a una accessibilità del locale a diversi soggetti, indipendentemente dal fatto che l'esercizio avesse interrotto la sua attività.

Le attività di indagine e le audizioni effettuate dalla Commissione nel corso del 2016 hanno consentito di focalizzare ulteriormente l'attenzione su alcune evidenti singolarità relative al bar e al suo titolare, già in parte segnalate nella prima relazione.

Si è infatti accertato che Olivetti, indicato in documentazione di polizia e dei Servizi come partecipe di una rete di interessi criminali legati al traffico internazionale di armi, fu precocemente "rimosso" dall'indagine sul traffico di armi, come peraltro confermato dal pubblico ministero titolare della stessa, Giancarlo Armati, nella sua audizione presso la Commissione, il 28 settembre 2016[200].

Le indagini a suo tempo compiute dai Carabinieri e l'istruttoria giudiziaria presentano diverse criticità, di cui la principale è proprio la mancata indagine su Olivetti e le sue attività, sebbene fossero emersi elementi che avrebbero dovuto portare a approfondimenti alla luce delle informazioni fornite all'Autorità giudiziaria e alla Polizia da Luigi Guardigli, soggetto che insieme ad altri era stato arrestato con l'accusa di essere coinvolto nel traffico internazionale di armi, e di una successiva segnalazione del SISMI, che collegava le vicende societarie del bar Olivetti all'eccidio di via Fani, segnalazione che non ebbe seguiti.

In proposito, nell'audizione svolta presso la Commissione, il magistrato Giancarlo Armati ha sottolineato che la mancanza di approfondimenti su Olivetti derivò dal fatto che non gli furono trasmessi elementi significativi da parte degli operatori e ha affermato che, ove li avesse a suo tempo avuti, avrebbe senz'altro proceduto, come pure avrebbe approfondito la connessione – che gli appare oggi evidente – tra il bar e l'attacco di via Fani. Peraltro il generale Cornacchia, che diresse l'indagine, nel corso dell'audizione del 5 ottobre 2016 presso la Commissione[201] ha affermato che «la corresponsabilità di Olivetti in un traffico di armi e anche di munizioni» gli fu indicata da Armati, in quanto emersa dalle dichiarazioni di alcuni imputati, ma non portò a ulteriori accertamenti.

Sulla base degli elementi sinora acquisiti sono in corso ulteriori accertamenti presso l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, allo scopo di verificare l'esistenza di altra documentazione di interesse.

---

[200] Resoconto stenografico dell'audizione del 28 settembre 2016 di Giancarlo Armati presso la Commissione.

[201] Resoconto stenografico dell'audizione di Antonio Federico Cornacchia del 5 ottobre 2016 presso la Commissione.

*12.2. L'inchiesta sul traffico internazionale di armi*

Una breve ricostruzione della vicenda processuale, sulla scorta di quanto già esposto nella prima relazione, consente di apprezzare le conclusioni raggiunte dalla Commissione sul singolare disinteresse degli inquirenti circa Tullio Olivetti, chiamato in causa sin dall'inizio da Luigi Guardigli, principale indagato nella vicenda di traffico internazionale di armi.

Guardigli, titolare della società RACOIN che - come egli ha riferito - trattava la fornitura di armi a Paesi africani e arabi tra cui Egitto, Algeria, Kuwait, Sudafrica, Libano e Libia, nonché a Grecia e Cipro, acquistando anche armi per conto terzi in Paesi occidentali e dell'Europa dell'Est, nell'ambito di tali attività era entrato in contatto con vari soggetti interessati all'acquisto delle armi e con esponenti della criminalità organizzata.

Tra i suoi contatti interessati all'acquisto di armi Guardigli riferì notizie su Tullio Olivetti, indicato, nel corso di un colloquio confidenziale con il maresciallo della Polizia Gueli, come persona che «in contatto con un gruppo libanese, gli avrebbe richiesto armi e gli avrebbe introdotto un suo amico, offertosi di pagare la fornitura con dollari falsi o cocaina»; «era solita vantare alte aderenze politiche (in particolare affermava di essere in ottimi rapporti con la figlia dell'ex Presidente Gronchi, sua socia nella gestione del bar di via Fani)»; «era un trafficante di valuta falsa e aveva riciclato 8 milioni di marchi tedeschi, provento di un sequestro avvenuto in Germania»; «era vicina ad ambienti della criminalità organizzata; in una circostanza, nella villa di una persona presentatagli proprio da Tullio Olivetti, Guardigli aveva trovato ad attenderlo il mafioso Frank Coppola, che gli aveva chiesto di dare seguito ad una richiesta di armi fattagli da tale Vinicio Avegnano, anch'egli indicato come amico di Olivetti». Avegnano, poi, in un incontro successivo, gli aveva chiesto la «fornitura di un generatore elettronico di corrente per l'esplosione a distanza, apparato di cui gli aveva ampiamente parlato l'Olivetti, dicendogli che esso Guardigli ne era in possesso. (Da rilevare che per sua stessa ammissione il Guardigli acquista tali apparati per £ 80.000 cadauno, rivendendoli nel Libano ed ai guerriglieri palestinesi, a £ 800.000 cadauno)» [202].

[202]Si tratta di notizie riportate nei promemoria dell' 8 febbraio 1977 e del 15 febbraio 1977 redatti dal maresciallo di Polizia Giuseppe Gueli, all'epoca in servizio all'epoca presso il Servizio di sicurezza del Ministero dell'interno (trasmessi alla Commissione dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione [d'ora in poi DCPP] con nota n.224/SCA Div.1^/Sez.3/16899/15 del 18 dicembre 2015- allegati 2 e 3).

Sebbene queste indicazioni fossero pervenute alla magistratura, che aveva escusso in proposito il maresciallo Gueli e il suo superiore, Guglielmo Carlucci, vicedirettore del Servizio di sicurezza della Polizia, acquisendo agli atti delle indagini le relazioni prodotte da Gueli[203], non risulta che siano stati effettuati gli accertamenti che il caso richiedeva sul titolare del bar Olivetti.

Lo stesso Olivetti, infatti, nonostante le indicazioni fornite alla Polizia da Guardigli, le dichiarazioni rese all'Autorità giudiziaria[204], i contatti telefonici con Guardigli[205], nonché gli esiti delle perquisizioni[206], non è mai stato escusso, non ha subito perquisizioni e non è stato oggetto di provvedimenti restrittivi.

In atti si rileva solo che il pubblico ministero Giancarlo Armati aveva disposto una sua escussione, ma che all'atto della citazione non era stato rintracciato. Da allora, non fu più toccato dall'inchiesta.

Allo scopo di cogliere ogni elemento utile su questa anomalia, è stato compiuto un attento esame del fascicolo processuale, custodito presso gli archivi del Tribunale di Roma e messo a disposizione della Commissione, dal quale sono emersi gli elementi che di seguito si riportano.

### *12.3. La vicenda processuale*

L'indagine iniziò il 29 gennaio 1977, quando il Nucleo investigativo della Legione carabinieri di Roma, con un rapporto a firma del tenente colonnello Antonio Cornacchia, riferì alla Procura della Repubblica di Roma che «questo Nucleo nel quadro delle indagini relative agli ultimi sequestri di persona avvenuti nel territorio nazionale, è

203 Il 7 maggio 1977 il Servizio di Sicurezza della Polizia trasmise alla Procura di Roma (dottor Armati) – a seguito di una richiesta verbale effettuata lo stesso giorno – una nota relativa a Guardigli comprendente carteggio originato dal Servizio di sicurezza e trasmesso all'Ufficio politico della Questura di Roma, nonché i due promemoria citati, dell' 8 e del 15 febbraio 1977 (DCPP nota n.224/SCA Div.1^/Sez.3/16899/15 del 18 dicembre 2015- allegato 23).

204 Anche in sede di interrogatorio, Guardigli ha confermato con delle precisazioni, quanto oggetto delle sue rivelazioni al maresciallo Gueli. (DCPP nota n.224/SCA Div.1^/Sez.3/16899/15 del 18 dicembre 2015- allegato 28).

205 I Carabinieri, in un rapporto al pubblico ministero Armati del 24 aprile 1977, trasmettono le relazioni di servizio relative all'intercettazione telefonica di Guardigli, ed emergono contatti con Olivetti, tra cui una conversazione così riassunta nel brogliaccio: «Luigi chiede di Tullio e gli domanda se per domani mattina può consegnargli l'assegno. Negativa la risposta. L'utenza chiamata è 3452463». (DCPP nota n.224/SCA Div.1^/Sez.3/16899/15 del 18 dicembre 2015- allegato 19).

206 Il 6 aprile 1977 la perquisizione nell'abitazione di Guardigli portò al suo arresto per il rinvenimento di armi e munizioni detenute irregolarmente. Risulta anche il sequestro, in una cartellina e di un manoscritto datato 24 gennaio 1977, «contraddistinto dal nome "Tullio" riguardante operazioni finanziarie, offerta di prodotti e forniture di materiale bellico». (DCPP nota n.224/SCA Div.1^/Sez.3/16899/15 del 18 dicembre 2015- allegato 15).

venuto a conoscenza che elementi della mafia calabrese, facenti parte dei clan D'Agostino e De Stefano, sarebbero in contatto con tale Guardigli Luigi […] Lo stesso, nel decorso mese di dicembre, si sarebbe recato ad Archi (Reggio Calabria), per prendere direttamente contatti con elementi della mafia locale e per fornire materiale tecnico (microspia e radioricetrasmittente)»[207].

Furono, quindi, effettuate intercettazioni a carico di Guardigli, che evidenziarono, tra l'altro, conversazioni con elementi della criminalità organizzata calabrese e sospetti circa il coinvolgimento in traffico internazionale di armi.

Nell'aprile 1977 i Carabinieri perquisirono Guardigli e diversi soggetti in contatto con lui. Nell'occasione venne rinvenuta documentazione apparentemente relativa a traffici illegali di armi.

All'esito degli accertamenti, Guardigli – dapprima arrestato in flagranza per detenzione illegale di armi – fu colpito insieme ad altre persone da un ordine di cattura per traffico di armi, associazione per delinquere e altri reati.

La vicenda assunse un grande rilievo di stampa, soprattutto dalla metà di maggio 1977. Tra il 14 e il 15 maggio 1977 si citano, ad esempio, i seguenti articoli: il 14 maggio 1977 "Paese Sera" titolava *Fornivano armi alla mafia e a organizzazioni eversive,* riportando i nomi delle persone arrestate e di quelle ricercate; il 15 maggio 1977 la notizia era ripresa da "Paese Sera", "Il Tempo", "Il Corriere della Sera", "l'Unità", "Vita".

Dal 16 numerosi giornali, tra cui "La Stampa" e "Il Corriere della Sera" insistevano sul rapporto tra la vicenda, la massoneria e l'eversione nera, mentre, il 21 maggio, "OP" metteva in relazione l'operazione dei Carabinieri sul traffico di armi con una precedente e non pubblicizzata attività della Guardia di finanza, che avrebbe sequestrato armi sulla costa del grossetano. "OP", nello stesso giorno, accennava al coinvolgimento (da provare) di un funzionario dell'ENI indicato come vicino al Partito Socialista. Di nuovo, il 22 maggio 1977, "la Repubblica", "Paese sera" e "l'Unità" ipotizzavano un coinvolgimento del SID, mentre il 24 il periodico "Panorama" e il 29 "L'Espresso" insistevano sui rapporti con la 'ndrangheta e la massoneria.

Infine, il 3 giugno 1977, "Il Corriere della Sera" riprendeva la notizia secondo cui Guardigli sarebbe stato minacciato da un emissario del boss De Stefano.

[207] Richiesta di perquisizione trasmessa dalla Legione Carabinieri di Roma – Nucleo investigativo alla Procura della Repubblica di Roma, 29 gennaio 1977, Prot. 1671/3 di Protocollo "P"

Nonostante il clamore suscitato, si assistette però a un progressivo ridimensionarsi dell'inchiesta e i vari soggetti coinvolti furono progressivamente rimessi in libertà, come fu registrato da "L'Espresso" il 30 ottobre 1977.

Nel dicembre 1981 il giudice istruttore Ettore Torri concluse le indagini chiedendo il rinvio a giudizio di Guardigli e di altre tre persone per reati minori ed escludendo l'esistenza di un'organizzazione dedita al traffico di armi.

Dalla consultazione degli atti emerge che il progressivo ridimensionamento delle indagini e del ruolo di Luigi Guardigli e della società RACOIN da lui gestita è dovuto essenzialmente alle seguenti circostanze.

In primo luogo la considerazione che le armi "movimentate" fossero in realtà inerti, da assimilare alle "armi giocattolo"[208], anche se la trasformazione delle stesse in armi vere e proprie era stata considerata in astratto possibile «ma non sulla base dei metodi impiegati dall'imputato».

In secondo luogo l'esito delle perizie dei professori Franco Ferracuti e Aldo Semerari[209], che definivano Guardigli un soggetto con personalità mitomane. Gli stessi, peraltro, consentirono anche la scarcerazione di altri coimputati in quanto le loro condizioni sarebbero state incompatibili con il regime detentivo.

Infine la conclusiva ritrattazione di Luigi Guardigli[210].

---

[208] Come riportato nell'ordinanza di rinvio a giudizio - sentenza istruttoria di proscioglimento del giudice istruttore Torri, nella casa di Guardigli erano stati sequestrati nove modelli di pistola calibro 9 con canna otturata. Anche nella sentenza d'appello contro Guardigli Luigi e altri si dava prima atto che presso l'abitazione di Guardigli era stata trovata una pistola calibro 22 e «molte pistole giocattolo», spiegando poi che sulla base della «valutazione effettuata dal punto di vista tecnico […] la trasformazione delle pistole giocattolo in armi vere e proprie – nel che si condensava l'accusa – è risultata si possibile, ma non sulla base dei metodi impiegati dall'imputato, né tantomeno con l'utilizzo del munizionamento eletto; le trasformazioni attuate dal Guardigli sono definite grossolane e tali da non aver in nulla trasformato l'arma giocattolo …» (DCPP nota n.224/SCA Div.1^/Sez.3/16899/15 del 18 dicembre 2015- allegati 62 e 63).

[209] Guardigli nella relazione peritale fu definito «una personalità mitomane, con una condizione psicopatica di vecchia data, e, allo stato, permanente. I suoi atti e le sue dichiarazioni sono espressioni sintomatologiche di tale anomalia» (DCPP nota n.224/SCA Div.1^/Sez.3/16899/15 del 18 dicembre 2015- allegati 48 e 49).

[210] A partire dal 20 giugno 1977 hanno inizio una serie di confronti tra gli indagati, gestiti dal pubblico ministero Armati o dal giudice istruttore Torri. In tale fase, Guardigli in varie occasioni dichiara di essersi inventato fatti e circostanze interessanti da fornire poi al Servizio di sicurezza al fine di essere "assunto" come informatore. In particolare, in un verbale di confronto con Spadaro Patané del 22 giugno 1977, Guardigli ammette «tutto quanto ho raccontato al maresciallo Gueli è praticamente inventato e cioè tutto quello che riguarda la mafia e il traffico di armi». Successivamente, il 13 luglio 1977, Torri interrogò in carcere Guardigli. Questi, nel ricostruire dalle origini la storia e le attività della società RACOIN, specie in relazione al commercio di armi, e nel riassumere i suoi rapporti con la Polizia, dichiarò: «Io da tempo nutrivo il profondo desiderio di entrare a far parte dei servizi di controspionaggio in quanto sono molto appassionato tale genere di attività […] il maresciallo Giuseppe Gueli […] mi disse che faceva parte del Servizio di Sicurezza della Polizia[…] mi propose di lavorare esclusivamente per lui […] sarei stato ricompensato con un mensile fisso più il rimborso spese […] avendo capito che gli premeva sapere cose inerenti covi e attività di extraparlamentari, mafia e deposito armi, cominciai a raccontargli fatti da me del tutto inventati o ingranditi. Pensavo che quella fosse l'unica occasione che mi si presentava per entrare nei servizi di spionaggio e perciò non volevo perderla». Poi, il 14 luglio 1977, nell'ambito di un confronto

Gli accertamenti e i riscontri della Commissione fanno tuttavia sorgere diverse perplessità in ordine alle riduttive conclusioni cui si pervenne.

*12.4. Gli accertamenti della Commissione e della Procura generale presso la Corte d'appello di Roma*

Già nella precedente relazione, la Commissione aveva manifestato l'intenzione di approfondire la vicenda tramite l'acquisizione di sommarie informazioni dalle persone coinvolte.

Gli accertamenti compiuti dalla Commissione si sono svolti in stretta sinergia con quelle coordinate dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma, che ha effettuato approfondimenti sul bar Olivetti in relazione all'eccidio di via Fani, anche tramite la partecipazione dell'ufficiale di collegamento della Polizia di Stato alle escussioni disposte dall'Autorità giudiziaria.

Il 7 giugno 2016[211] è stato escusso Luigi Guardigli che, oltre a ricostruire la vicenda fornendo diversi spunti in corso di approfondimento, ha ritrattato la sua precedente ritrattazione; ribadito la centralità del ruolo di Tullio Olivetti nel traffico di armi, con particolare riferimento a gruppi libanesi; evidenziato attività da lui svolte a sostegno di gruppi palestinesi, per motivi ideologici.

Guardigli ha in particolare riferito che la ritrattazione era stata motivata dal timore per "avvertimenti" pervenutigli durante la detenzione, da soggetti riconducibili al clan De Stefano. Ha dichiarato: «Sono stato costretto a ritrattare le accuse che avevo formulato e a smentire le cose che avevo detto non perché erano false, ma perché ho avuto paura per la mia vita. In particolare sono stato minacciato da due esponenti del clan De Stefano che erano reclusi nel mio stesso carcere. Ricordo che un giorno un detenuto di nome Luigi, che svolgeva funzioni di contabile all'interno del carcere di Rebibbia – braccio osservazione – si presentò nella mia cella unitamente ad altra persona, che però rimase fuori dalla stanza, intimandomi di firmare una lettera non scritta da me nella quale discolpavo tutte le persone coinvolte nella mia stessa inchiesta, assumendomi tutte le responsabilità in prima persona ed ammettendo di essermi

tra Guardigli e il marescialli Gueli, il primo dichiarò di essersi inventato tutti i fatti riportati al Servizio di sicurezza (DCPP nota n.224/SCA Div.1^/Sez.3/16899/15 del 18 dicembre 2015- allegati 43,47 e 50).

[211] Luigi Guardigli è stato escusso il 7 giugno 2016 su delega della Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma (Procedimento penale n. R.G.P.G.n.3/2014 - R.G.P.M.13369/2015)alla presenza dell'Ufficiale di collegamento della polizia di Stato delegato dalla Commissione. Previa autorizzazione della Procura Generale, gli atti sono stati trasmessi alla Commissione tramite la DCPP con nota n 224/SCA Div 1/ Sez. 3/11477/16 del 20 luglio 2016.

inventato tutto. Nella circostanza, il Luigi mi disse chiaramente di far parte del clan De Stefano e che l'ordine di farmi firmare questa lettera proveniva direttamente da Giorgio De Stefano. Io seppi solo dopo che lo stesso Giorgio De Stefano proprio in quel periodo era deceduto. Io non firmai quella lettera, ma rimasi molto spaventato per l'accaduto, motivo per il quale chiesi a mia madre, che era l'unica che poteva venire a farmi visita in carcere, di far pervenire la lettera che non avevo firmato al dr. Armati e di rappresentare allo stesso magistrato gli atti intimidatori che avevo ricevuto». Circa le minacce ricevute si segnala che effettivamente Guardigli aveva riferito di aver subito minacce nell'interrogatorio reso al giudice Armati il 1 giugno 1977. Tale notizia fu anche ripresa in un articolo di Paolo Graldi apparso sul "Corriere della Sera" del 3 giugno 1977.

Per quanto attiene ai rapporti con Olivetti, Guardigli ha precisato che: «anche Olivetti mi chiese una fornitura di armi per il Libano. Non mi chiese una grande fornitura, in quanto tale riconducibile ad una richiesta governativa ufficiale, ma mi chiese delle campionature o comunque una fornitura anomala di armi e dai discorsi che mi ha fatto mi sembrò di capire che le stesse non rientravano in una fornitura ufficiale militare, ma erano destinate ad un uso delinquenziale. Io l'ho capito ed ho informato il Maresciallo Gueli. […] Ricordo ora che l'Olivetti per convincermi a fornire le armi ai Libanesi mi ha portato a Bruxelles, credo nella primavera del 1976, all'hotel Metropol, dove abbiamo incontrato alcuni capi tribù libanesi che mi hanno assicurato che le armi, qualora fornite, sarebbero state utilizzate per fini di liberazione nazionale. Io comunque non accettai di organizzare la fornitura di armi».

Da ultimo, Guardigli, dopo aver riferito episodi rocamboleschi, che hanno evidenziato una personalità certamente esuberante, ha raccontato di sue attività in favore dei palestinesi che, a suo dire, sarebbero state dettate da ragioni ideologiche. Secondo Guardigli, Aldo Pascucci – personaggio legato a Tullio Olivetti ed a personaggi della criminalità organizzata come Giorgio De Stefano e Frank Coppola – accompagnato da un ecclesiastico gli avrebbe proposto di effettuare un trasporto di armi provenienti da Israele in favore dei cristiani – maroniti del Libano. Guardigli avrebbe poi effettivamente imbarcato le armi su una nave battente bandiera cipriota, ma le avrebbe depositate in acque internazionali, consentendo ai palestinesi di acquisirle.

Anche se il racconto pare risentire della personalità di Guardigli, si possono evidenziare, sul punto, due elementi indiretti di riscontro. In primo luogo confidenze relative alla disponibilità di materiale bellico utilizzato nei campi palestinesi erano state

fatte da Guardigli anche al maresciallo Gueli che, escusso dal pubblico ministero Armati, aveva dichiarato che Guardigli gli aveva mostrato un oggetto a forma di musicassetta dicendogli che si trattava di un congegno utilizzato con successo nel Libano per far esplodere a distanza esplosivi nei campi palestinesi[212]. In secondo luogo, in ordine al profilo ideologico di Guardigli risulta la sua prossimità a ambienti di sinistra. In proposito, l'AISI ha declassificato e messo a disposizione della Commissione alcune note complete di allegati[213], risalenti al 1984, indirizzate al Dipartimento della Pubblica Sicurezza o sue articolazioni (Divisione Armi e Esplosivi), relative ad attività del "Circolo Culturale Elle GI Artisti Associati", indicato come «un centro permanente di vita associata a carattere democratico e antifascista, che non persegue fini di lucro e aderisce all'ARCI di cui condivide finalità e programmi», del quale Luigi Guardigli risulta essere uno dei fondatori e poi Presidente.

Anche in ordine alle conclusioni cui si pervenne sulle armi inerti/giocattolo sequestrate a Luigi Guardigli, che all'epoca furono ritenute innocue alla luce della asserita non idoneità dei metodi utilizzati dal predetto per renderle efficienti, sorgono perplessità.

Infatti, nel corso delle indagini, sono state rinvenute significative evidenze in ordine alla possibilità di rendere efficaci le armi giocattolo, ovvero assemblare armi con componentistica proveniente proprio dalle cd. "pistole giocattolo" o armi di tipo diverso, ovvero, infine, riportare alla efficienza e funzionalità armi in precedenza "inertizzate".

Questo elemento è stato pure sottolineato dal generale Cornacchia nelle sue audizioni presso la Commissione del 5 e 12 ottobre 2016[214]. In tale occasione, Cornacchia ha pure evidenziato l'esistenza di officine specializzate nel riadattare tali armi, che pertanto erano a tutti gli effetti utilizzabili in operazioni criminali.

Proprio alcune attività di accertamento su armi a disposizione della 'ndrangheta, hanno consentito di verificare la presenza, in un deposito nella disponibilità della stessa organizzazione criminale, di due mitragliette, identiche tra loro, a funzionamento automatico, ognuna completa di un caricatore bifilare da 30 colpi, che in atti erano state genericamente indicate come "tipo Skorpion".

[212] Escussione del maresciallo Giuseppe Gueli effettuata dal pubblico ministero Giancarlo Armati il 30 maggio 1977 (DCPP nota n.224/SCA Div.1^/Sez.3/16899/15 del 18 dicembre 2015- allegato 35).
[213] Note SISDE N. 5.12493 – 1 (Q.2/R/12) datata 30 aprile 1984; N. 5.12493 (Q.2/R/12) datata 2 maggio 1984 e N. 5.25759 (Q.2/R/12) del 3 settembre 1984, trasmesse a questa Commissione previa declassifica dalla DCPP con nota n. 224/SCA DIV 1^/ Sez 3/1821/16 del 5 settembre 2016.
[214] Resoconto stenografico dell'audizione di Antonio Federico Cornacchia del 5 e 12 ottobre 2016 presso la Commissione.

A conferma della possibilità che elementi della criminalità organizzata disponessero di laboratori per ripristinare armi inerti, ovvero utilizzare componentistica anche proveniente da pistole giocattolo, si rappresenta che le mitragliette in questione, da più approfonditi accertamenti sono risultate essere due armi automatiche calibro 7.65 mm, verosimilmente risultato di tipo "artigianale", derivante da una linea di produzione ed assemblaggio di parti di arma, ovvero, dall'utilizzo di rimanenze di produzione industriale assemblate con parti progettate e costruite specificamente.

Le armi in questione sono state sottoposte a prove di sparo e sono risultate perfettamente funzionanti.

### *12.5. I rapporti tra Aldo Pascucci, Vinicio Avegnano e Tullio Olivetti*

L'esame degli atti dell'inchiesta giudiziaria ha portato a focalizzare l'attenzione sui profili di alcuni dei protagonisti più vicini a Tullio Olivetti, alcuni dei quali risultano in rapporti con la criminalità organizzata, altri con Forze dell'ordine e Servizi segreti.

Dal momento che Guardigli ha riferito che l'attività di traffico di armi verso il Libano sarebbe stata proposta da Aldo Pascucci – soggetto in contatto con elementi di spicco della criminalità organizzata e che in passato gli aveva presentato Tullio Olivetti e Vinicio Avegnano – sono stati effettuati approfondimenti per chiarire la natura di tali rapporti ed evidenziare le rispettive posizioni nell'ambito dell'inchiesta.

Pascucci, a suo tempo emerso dalle intercettazioni telefoniche ed oggetto di perquisizione, fu colpito, così come Guardigli e altre persone, dalla misura restrittiva. Interrogato in carcere dal sostituto procuratore Armati, spiegò di essere stato lui ad aver presentato Olivetti a Guardigli, asseritamente per la vendita di una partita di zucchero che doveva operare quest'ultimo, aggiungendo di avere presentato allo stesso anche Vinicio Avegnano.

Guardigli[215], interrogato in carcere, confermò che Pascucci gli aveva presentato Tullio Olivetti e Vinicio Avegnano, aggiungendo che quest'ultimo gli aveva fatto richiesta di armi.

Sulla base di questi elementi la Procura di Roma aveva convocato per un'escussione Avegnano e Olivetti che, a differenza di Guardigli e Pascucci, erano in stato di libertà. Avegnano era già stato "toccato" dall'inchiesta e aveva subito una

[215] Interrogato in carcere il 20 maggio 1977 dal sostituto procuratore Armati (DCPP nota n.224/SCA Div.1^/Sez.3/16899/15 del 18 dicembre 2015- allegato 28).

perquisizione, a differenza di Olivetti, che non aveva subito alcuna iniziativa giudiziaria.

In sede di interrogatorio, Avegnano, pur negando ogni coinvolgimento in traffici illeciti, aveva confermato di aver conosciuto Guardigli attraverso il comune amico Pascucci, mentre aveva negato di aver mai conosciuto Olivetti[216]. Avegnano uscì dal processo e non fu chiesto il rinvio a giudizio nei suoi confronti.

Olivetti, invece, citato ma non rintracciato, non fu più escusso[217], uscendo di fatto dall'inchiesta, circostanza questa oltremodo insolita sia per la natura delle dichiarazioni rese a suo carico da Guardigli, sia alla luce dei i profili delle persone con cui sarebbe stato in contatto

Vinicio Avegnano, con precedenti di polizia perché più volte denunciato o arrestato per reati come la detenzione illegale di armi da fuoco, l'estorsione, l'emissione di assegni a vuoto ed altro, in realtà era solito collaborare con le Forze di polizia. Egli viene così descritto in una nota che il Servizio di sicurezza del Ministero dell'interno trasmise alla Procura di Roma: «Nella zona dei Castelli romani è risaputo che egli è molto addentrato negli ambienti della malavita e che egli stesso si dedicherebbe al traffico della droga. È informatore degli organi di polizia locale i quali, tramite la sue confidenze, sono riusciti a portare a termine brillanti operazioni di polizia giudiziaria. Nel gennaio 1976 collaborò attivamente e validamente con i magistrati del Tribunale di Rieti che giunsero all'arresto di sei pregiudicati della malavita romana, responsabili della rapina commessa sul treno Roma-Sulmona. Per questa sua collaborazione ricevette minacce e fu più volte inseguito da sconosciuti, per cui, per intervento del G.I. dr. Verini e del Procuratore della Repubblica dr. Lelli, entrambi del Tribunale di Rieti, gli venne rilasciato il porto di pistola dalla Questura di Roma».

Inoltre, agli atti della Direzione centrale della Polizia di prevenzione Avegnano è noto come informatore dei Servizi.

Di lui ha parlato anche l'estremista di destra Sergio Calore che, nel corso di una ricostruzione dei «collegamenti tra eversione di destra ed ambienti della massoneria coperta e settori militari», ha precisato che nel 1977 un altro estremista di destra, Aldo Tisei, gli riferì alcune confidenze fattegli da un ufficiale dell'Arma. L'ufficiale aveva

[216] Interrogatorio del 24 maggio 1977 di Avegnano Vinicio, innanzi al sostituto procuratore Armati - (DCPP nota n.224/SCA Div.1^/Sez.3/16899/15 del 18 dicembre 2015- allegato 31).

[217] Il 24 maggio 1977 il Nucleo investigativo dei Carabinieri di Roma informò la Procura di aver notificato l'invito in Procura per lo stesso 24 maggio 1977 ad Avegnano**,** mentre non era stato possibile rintracciare Olivetti in quanto «a dire della signorina Murgi Laura […] cassiera del ristorante Olivetti sito in via Flaminia 716, trovavasi fuori Roma» (DCPP nota n.224/SCA Div.1^/Sez.3/16899/15 del 18 dicembre 2015- allegato 30).

avvisato Tisei che lui e Calore rischiavano di essere arrestati, dicendo di stare «attenti ad un certo Vinicio (che poi ho saputo chiamarsi Avegnano), col quale eravamo in contatti per un acquisto di armi, poiché lavorava per i servizi di sicurezza. In realtà tale informazione fu inutile in quanto avevamo già troncato ogni rapporto col Vinicio poiché le condizioni di vendita proposteci ci sembravano una truffa».[218]

Al contrario di altri soggetti coinvolti nell'inchiesta, Vinicio Avegnano, informatore delle Forze dell'ordine, appare dunque persona consapevole e accorta, capace di far filtrare, al bisogno, informazioni, più o meno fondate. Colpisce, in questo quadro, la negazione della conoscenza dell'Olivetti, probabilmente ritenuto "persona da tutelare" o, al contrario, soggetto di cui diffidare. Peraltro, nel corso delle indagini l'incongruenza tra le dichiarazioni raccolte non stimolò approfondimenti.

Anche Aldo Pascucci appare soggetto di qualche spessore criminale di cui sono descritti nel corso delle indagini i rapporti con esponenti della criminalità organizzata, in particolare Frank Coppola e Giorgio De Stefano, che peraltro risultano anche da dichiarazioni successive di collaboratori di giustizia, rilasciate in altri procedimenti[219].

Nondimeno, anche il riferito contatto tra Aldo Pascucci e Tullio Olivetti non ha sortito l'effetto di avviare su quest'ultimo indagini che sarebbero state doverose, quanto

[218] Verbale di confronto tra militanti dell'organizzazione "Ordine Nuovo", Paolo Aleandri e Sergio Calore, effettuato nell'ambito del procedimento penale sulla strage di Bologna dal sostituto procuratore Libero Mancuso il 13 dicembre 1984 (DCPP nota n.224/SCA Div.1^/Sez.3/16899/15 del 18 dicembre 2015- allegato 64). La fonte di tali notizie viene indicata come il capitano dei Carabinieri Vecchioni, che faceva parte del gruppo «comandato dal Colonnello Cornacchia». Il colonnello Cornacchia, escusso sul punto su delega della Procura generale presso la Corte di appello di Roma (Procedimento penale n. R.G.P.G.n.3/2014 - R.G.P.M.13369/2015)alla presenza dell'ufficiale di collegamento della Polizia di Stato delegato dalla Commissione (DCPP nota n 224/SCA Div 1/ Sez. 3/11477/16 del 20 luglio 2016), ha nettamente smentito la circostanza, affermando che il nome Vecchioni non gli diceva nulla.

[219] In un rapporto dell'Arma del 12 febbraio 1977, relativo alla prima fase delle indagini, si delinea lo "spessore" di Pascucci, evidenziando alcune telefonate intercettate, effettivamente sospette sotto il profilo del traffico di armi, tra cui quelle di Guardigli con lo stesso Pascucci. In particolare, in una telefonata di Pascucci il 9 febbraio, quest'ultimo "passa" a Guardigli tale Giorgio, identificato dai Carabinieri in De Stefano Giorgio, dell'omonimo clan mafioso di Archi (RC). Nell'informativa viene anche evidenziata una telefonata di Guardigli l'11 febbraio 1977 verso una utenza del Ministero dell'interno, nel corso della quale riferisce a tale "Giuseppe" (il maresciallo Gueli) che verso le 17 arriverà a casa sua «la prima persona dell'elenco che lui ha fornito, cioè Frank Coppola». Guardigli, peraltro, riferirà allo stesso Gueli di aver incontrato Frank Coppola a casa di Pascucci; dette affermazioni furono confermate all'Autorità giudiziaria sino alla ritrattazione: «Per quanto riguarda il mio incontro con Frank Coppola nella villa di Frascati del Pascucci, incontro che ho confermato di aver avuto anche nell'interrogatorio reso ieri alla S.V., debbo ammettere di essermi sbagliato perché io Frank Coppola non l'ho mai visto. In casa del Pascucci c'erano varie persone fra cui un signore anziano che non so che rapporto di parentela avesse con il Pascucci. Fu quest'ultimo a parlarmi di "Zi' Ciccio" e cioè Frank Coppola a proposito della mia richiesta se conoscesse qualcuno interessato a case prefabbricate. Il Pascucci mi disse che si sarebbe interessato e che molto probabilmente il Coppola avrebbe avuto interesse alla cosa».Quest'ultima dichiarazione, seppure riduttiva del ruolo di Frank Coppola, fornisce comunque ulteriore conferma dell'esistenza di rapporti tra il predetto e Aldo Pascucci. (DCPP nota n.224/SCA Div.1^/Sez.3/16899/15 del 18 dicembre 2015- allegati 9 e 51 ).

meno per chiarire la sua posizione nella vicenda, a meno che questa non fosse già nota per altre vie agli inquirenti.

Allo stato, si tratta tuttavia di una ipotesi di lavoro, che gli approfondimenti e le acquisizioni documentali potranno confermare o smentire.

### *12.6. La nota del SISMI del 30 maggio 1978*

Gli accertamenti condotti hanno dunque evidenziato diverse singolarità in relazione all'inchiesta sul traffico d'armi del 1977 e alla posizione di Tullio Olivetti.

Un approfondimento sulla figura di Tullio Olivetti dovrebbe consentire di individuare le ragioni che condussero al fallimento della società, di cui era compartecipe, che gestiva il bar di via Fani.

La realizzazione dell'attacco alla scorta dell'onorevole Moro presupponeva infatti o che il bar fosse chiuso o che esso, pur avendo cessato le attività, fosse rimasto accessibile, in modo da fornire protezione ai brigatisti e da occultare eventualmente borse e divise. Al contrario di quanto sinora noto, questo elemento intuitivo fu oggetto di valutazione nel corso delle prime indagini sulla strage di via Fani, ma quasi immediatamente abbandonato.

Tra la documentazione acquisita è stata infatti individuato una nota del SISMI[220], trasmessa al Comando generale dell'Arma dei carabinieri pochi giorni dopo il tragico epilogo della vicenda Moro, il 30 maggio 1978. La nota segnalava: «Fonte informativa, da cautelare al massimo, ha richiamato l'attenzione sulla figura di Tullio Olivetti, già proprietario del bar sito in via Mario Fani, esattamente di fronte al luogo dell'eccidio. Il soggetto avrebbe compiuto un'oscura manovra commerciale, caratterizzata da uno strano fallimento che, circa otto mesi fa, comportò la chiusura dell'esercizio. È un fatto, che la preparazione e la consumazione dell'eccidio di via Fani, non sarebbe stata possibile se il bar avesse continuato l'attività; prima perché i terroristi tesero l'agguato spostandosi dietro la siepe di pertinenza del bar, poi perché la preparazione della azione sarebbe stata certamente notata dagli avventori. Olivetti, poi, avrebbe rinunciato ad un esercizio ben avviato, per intraprendere analoga attività, in altra zona di Roma, con guadagni assai inferiori a quelli possibili in via Fani. Per ultimo si rammenta che Olivetti si trovò coinvolto, qualche tempo fa, in un traffico internazionale di armi, facente capo a Luigi Guardigli. Sarebbe stato lui, infatti,

[220] La nota è contenuta tra il materiale del Comando generale dell'Arma dei carabinieri relativo al filone Moro, trasmesso alla Commissione il 12 novembre 2015 dal Ministero della difesa. Si tratta della nota originata dal SISMI N. 01/993 del 30 maggio 1978. Allo stato non sono stati riscontrati altri seguiti.

(unitamente a Enzo Varano, colpito da mandato di cattura per quei fatti) a presentare al Guardigli un gruppo di libanesi, acquirenti di armi di contrabbando».

Il Comando generale, con nota Nr. 22142/17 – 233 del successivo 8 giugno 1978, a firma del gnerale di brigata Mario De Sena, "girò" l'appunto del SISMI su Tullio Olivetti al Comando della 2^ Divisione Carabinieri "Podgora" – S.M. – Ufficio O.A.I.O. – Sezione criminalità, con richiesta di accertamenti e notizie.

Quest'ultimo ufficio il 2 settembre 1978, con nota nr. 370/70-51-5 non prendeva alcuna posizione in ordine a un presunto ruolo del bar Olivetti nella dinamica di via Fani e si limitava a trasmettere al Comando generale un breve appunto, contenente, oltre la completa identificazione di Tullio Olivetti e della moglie e la circostanza che Olivetti era stato il maggiore azionista della spa "Olivetti Ristoranti", fallita con sentenza del 22 dicembre 1977, altre brevi informazioni.

Si osservava in particolare che Olivetti «non risulta svolgere in Roma attività commerciale di alcun genere; è stato coinvolto – in modo marginale, senza che siano emerse responsabilità a suo carico – in un traffico di armi, in relazione al quale sono state tratte in arresto persone a lui legate da vincoli di amicizia e di interesse; negli ambienti da lui frequentati viene considerato elemento di dubbia moralità, capace di commettere reati contro il patrimonio e la fede pubblica; colpito da ordine di carcerazione per conversione di pena pecuniaria, è ricercato in quanto irreperibile da circa un anno; ha precedenti per reati contro le leggi sanitarie, bancarie e commerciali».

Nella sua audizione presso la Commissione, Giancarlo Armati[221] ha definito il bar come «elemento chiave del sequestro Moro», sottolineando, sulla base di un nesso logico, che «se il bar fosse stato aperto, allora io ci vedrei un possibile coinvolgimento di Olivetti, che non è del tutto da escludere, perché, secondo me, il bar era aperto».

Sempre in audizione, il generale Cornacchia, ha riferito di non aver avuto mai contezza di questa segnalazione, pur essendo stato il titolare delle indagini su Luigi Guardigli, nonché impegnato nelle investigazioni per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro[222]. Non risulta inoltre che della segnalazione sia stata informata l'Autorità giudiziaria.

È pertanto necessario verificare se l'informazione richiesta dal SISMI, di sicuro rilevante non solo per il suo contenuto, ma anche perché acquisita meno di un mese

[221] Resoconto stenografico dell'audizione del 28 settembre 2016 di Giancarlo Armati presso la Commissione.
[222] Resoconto stenografico dell'audizione del 5 ottobre 2016 di Antonio Federico Cornacchia presso la Commissione.

dopo l'omicidio Moro e quando ancora la vicenda del traffico di armi che aveva visto il coinvolgimento del segnalato Olivetti non era stata ancora chiusa, sia stata meglio approfondita e abbia formato oggetto non solo di comunicazione, ma anche di specifiche indagini disposte dall'Autorità giudiziaria.

Naturalmente, se la trattazione di questa significativa notizia si fosse limitata al breve quadro informativo fornito al Comando generale la circostanza sarebbe significativa, perché evidenzierebbe una tendenza a evitare qualsiasi accostamento tra la vicenda dell'eccidio di via Fani e il bar Olivetti ed il suo titolare, già lambito da una delicata indagine nella quale pure la sua posizione fu in qualche modo accantonata.

In questa senso anche la circostanza, riferita dal generale Cornacchia, di non aver mai avuto notizia di questa segnalazione, assumerebbe, se confermata, un certo rilievo, perché evidenzierebbe nuovamente una tendenza a non portare fino in fondo le indagini su Olivetti. Sarebbe stato infatti non solo naturale, ma addirittura doveroso informare l'ufficiale incaricato delle indagini sul traffico di armi che aveva visto emergere la figura di Tullio Olivetti e impegnato nelle attività sull'eccidio di via Fani e sul sequestro ed omicidio del Presidente Moro.

Le singolarità di questa vicenda, dunque, evidenziano la necessità di approfondire ulteriormente le ricerche non solo per identificare la fonte informativa citata nella nota del SISMI, ma anche per ricostruire tutti gli eventuali, ulteriori, "passaggi" di gestione della notizia e ricercare ulteriore carteggio sulla vicenda.

Un riscontro indiretto di un possibile ruolo del bar Olivetti nella dinamica di via Fani è giunto da un documento della Stasi, reso noto da un ricercatore italiano in una rivista scientifica[223]. Il documento è un riepilogo del sequestro Moro, comparato al sequestro Schleyer, redatto l'8 giugno 1978 dal Dipartimento scorte della Stasi, che si occupava della sicurezza dei politici della Repubblica Democratica tedesca.

Il documento cerca di evidenziare i punti di forza dell'azione brigatista, sulla base di «informazioni a disposizione degli organi di polizia e di sicurezza italiani». Alcune delle informazioni riportate sembrano delineare una buona conoscenza della vicenda; altre, come quella della messa fuori uso della rete telefonica, non sono state provate o appaiono inesatte.

Nel documento si afferma che «alcuni degli attentatori si sono trattenuti, prima di entrare in azione, in un bar che dà sull'incrocio».

[223] G. Falanga, *Schleyer e Moro: due sequestri illustri a confronto: un documento inedito della Stasi*, in "Storiografia" XVIII, 2014, pp. 91-107. Il documento è riprodotto alle pp. 102-106.

Gianluca Falanga, che ha pubblicato il documento, è stato audito dalla Commissione[224] e ha affermato che, sebbene non sia possibile, allo stato, individuare la fonte della notizia, questa potrebbe essere pervenuta alla STASI tramite il principale canale attivo in quella fase, ovvero le comunicazioni di polizia che venivano tramesse dalla Polizia italiana alla Polizia tedesco occidentale (BKA), che era fortemente infiltrata da agenti della Stasi.

Colpisce in ogni caso la contestualità cronologica del documento con la nota del SISMI che poneva il medesimo problema di un ruolo del bar nell'operazione compiuta dalle Brigate rosse.

### *12.7. Gli incroci tra la 'ndrangheta e il traffico di armi*

È proprio dall'ambiente calabrese dei sequestri di persona e da non meglio indicate "informazioni confidenziali" ricevute dall'Arma che partì l'indagine sulla società di Luigi Guardigli e sul traffico di armi.

Infatti, il 29 gennaio 1977 la Legione Carabinieri di Roma - Nucleo investigativo, diretto dal tenente colonnello Cornacchia, chiese alla Procura di Roma un decreto di perquisizione nei confronti di Guardigli, asseritamente emerso nell'ambito di indagini su sequestri di persona come contatto romano dei clan mafiosi calabresi D'Agostino e De Stefano.

Nel fascicolo processuale, peraltro, sono presenti due copie leggermente diverse del rapporto del 29 gennaio 1977, delle quali solo una firmata dal tenente colonnello Cornacchia.

Nel rapporto a firma Cornacchia non sono presenti i riferimenti all'Arma di Reggio Calabria come ente pure impegnato nelle indagini nelle quali sarebbe emerso il nome di Guardigli, che sono invece presenti nell'altro rapporto con firma diversa[225].

Le indagini, peraltro, hanno documentato rapporti tra Guardigli ed esponenti del clan De Stefano.

Guardigli, prima di essere arrestato, ebbe a riferire al maresciallo Gueli del Servizio di sicurezza della Polizia che si sarebbe rifiutato anche di rifornire di armi il "mafioso Giorgio De Stefano" di Reggio Calabria, presentatogli da "Aldo"[226], il proprietario della villa di Grottaferrata.

[224] Resoconto stenografico dell'audizione di Gianluca Falanga, 20 luglio 2016.
[225] Agli atti della Commissione è stata acquisita copia dei due rapporti dei Carabinieri del 29 gennaio 1977. (DCPP nota n.224/SCA Div.1^/Sez.3/16899/15 del 18 dicembre 2015- allegati 6 e 7).
[226] "Aldo" si identifica per Pascucci Aldo, persona che avrebbe presentato Tullio Olivetti a Guardigli.

De Stefano gli avrebbe anche richiesto la fornitura di una microspia per intercettare i suoi avversari, si sarebbe incontrato a Reggio Calabria con Guardigli per effettuare un sopralluogo e quest'ultimo avrebbe ricevuto l'assegno di un milione di lire, che fu effettivamente sequestrato nel corso delle perquisizioni, come risulta in atti. Anche dalle intercettazioni emerge una telefonata in cui Aldo Pascucci "passa" a Guardigli tale Giorgio, identificato dai Carabinieri in Giorgio De Stefano, dell'omonimo clan mafioso di Archi (RC). Da altre telefonate emergono inoltre possibili traffici illeciti[227].

Nel rapporto riepilogativo dei Carabinieri[228] che ipotizza l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di armi, munizioni e congegni micidiali, si rappresenta la circostanza che Guardigli avrebbe trattato in particolare con Giorgio De Stefano, contattato mediante la mediazione di Aldo Pascucci, una partita di pistole italiane e straniere e di materiale elettronico utile sempre per fini militari, ricevendo, come anticipo, la somma di tre milioni e mezzo di lire, con assegno emesso sulla BNL di Reggio Calabria.

Nella recente escussione Guardigli ha confermato l'esistenza di rapporti con De Stefano, la circostanza di essersi recato a Reggio Calabria per consegnare a De Stefano una microspia e di aver ricevuto in compenso uno o due assegni.

Peraltro, a dire di Guardigli, la sua ritrattazione, che ebbe un fortissimo sull'esito della vicenda processuale, fu provocata proprio dalle minacce ricevute da personaggi della criminalità organizzata legati al clan De Stefano. Durante le fasi del processo Giorgio De Stefano fu assassinato e, naturalmente, non si procedette più a suo carico.

Gli ambienti della malavita organizzata calabrese sembrano quindi aver avuto un ruolo di rilievo nella vicenda Guardigli-Olivetti. Tale ruolo è stato peraltro sottolineato anche dalla pubblicistica, sulla base degli articoli di stampa pubblicati nel 1977, fino a ipotizzare una relazione tra il traffico d'armi e un presunto progetto golpista di Giorgio De Stefano, il quale avrebbe tentato di acquistare armi e congegni esplosivi, per dare vita a una sorta di nuova rivolta di Reggio Calabria[229].

Le indagini della Commissione sulla vicenda Olivetti hanno evidenziato la presenza, nell'inchiesta sul traffico di armi del 1977, di diversi personaggi legati alla criminalità organizzata, che furono indicati come protagonisti anche in alcune delle fasi

[227] Si vedano i rapporti dei Carabinieri del 18 febbraio e del 20 aprile 1977. (DCPP nota n.224/SCA Div.1^/Sez.3/16899/15 del 18 dicembre 2015- allegati 10 e 18).
[228] Del 20 aprile 1977 (DCPP nota n.224/SCA Div.1^/Sez.3/16899/15 del 18 dicembre 2015- allegato 18).
[229] M Guarino, *L'intreccio inconfessabile tra 'ndrangheta, massoneria e apparati dello Stato,* Bari, Dedalo, 2004.

più oscure della vicenda Moro, soprattutto in relazione ad attività della criminalità, sensibilizzata ad attivarsi per avere informazioni sul luogo della prigionia.

Sono vicende più volte emerse, in parte esplorate, ma che possono essere messe in relazione con le evidenze emerse nell'inchiesta sul traffico di armi.

Anche la possibile presenza in via Fani di Antonio Nirta, esponente della 'ndrangheta, deve essere valutata alla luce di alcune circostanze emerse nel corso dell'inchiesta e, in particolare, al coinvolgimento nell'inchiesta sul traffico di armi di Giorgio De Stefano.

Rimandando ad altra sezione per ulteriori elementi, si ricorda che Saverio Morabito, collaboratore di giustizia, elemento della malavita milanese e già inserito in posizioni di vertice nella 'ndrangheta, escusso nel 1992 dalla Procura della Repubblica di Milano, aveva riferito che alcuni dei membri di spicco della 'ndrangheta sarebbero inseriti nella massoneria ufficiale, come ad esempio la famiglia Nirta di San Luca.

Di questa famiglia, sempre a dire di Morabito, faceva parte Antonio Nirta, detto "due nasi" data la sua predilezione per la doppietta (che, in Calabria, è denominata "due nasi"), che avrebbe avuto contatti con la Polizia o con i servizi segreti e – secondo quanto Morabito avrebbe appreso da Domenico Papalia e da Paolo Sergi – avrebbe partecipato al sequestro Moro. Morabito, tuttavia, non seppe precisare se Antonio Nirta fosse tra «quelli che hanno operato materialmente in via Fani […] se abbia preso parte al rapimento materiale o è stato uno di quelli che sparava»[230].

Si ricorda a tale proposito che l'onorevole Benito Cazora, oltre a aver riferito al pubblico ministero Luigi De Ficchy di contatti con un criminale comune di origine calabrese, Varone, che avrebbe segnalato via Gradoli, nel corso del sequestro fece una telefonata a Sereno Freato, segnalando la necessità di avere le foto del 16 marzo, perché dalla Calabria («da giù») gli sarebbe stato comunicato che in una foto si individua un personaggio a loro noto.

A proposito di Antonio Nirta furono a suo tempo evocati rapporti "equivoci" con ambienti istituzionali[231].

Fu indicato da "pentiti" come in stretti rapporti con l'allora colonnello dell'Arma Francesco Delfino, originario di Platì, che avrebbe ricevuto da Nirta informazioni relative a sequestrati nell'*hinterland* milanese che venivano "liberati" con operazioni di polizia dopo che avevano già pagato il riscatto.

[230] Nota DIA n.123/GAB( (2°) di prot. 997/2015/NC del 7 agosto 2015.
[231] Nota DIA n.123/GAB( (2°) di prot. 997/2015/NC del 7 agosto 2015.

Sempre secondo dichiarazioni di collaboratori di giustizia già acquisite dalla Commissione Stragi, Nirta sarebbe stato legato al colonnello Delfino in quanto simpatizzante della destra eversiva e, in virtù di questo legame ideologico, che condivideva con la famiglia De Stefano, avrebbe tentato di inserire nel contesto 'ndrangheta l'eversione di destra, in ciò agevolato dal colonnello Delfino, massone e legato alla P2.

In sostanza, Antonio Nirta è indicato come 'ndranghetista presente in via Fani, massone, di estrema destra, legato alla famiglia De Stefano, implicato in sequestri di persona e collegato al colonnello dei Carabinieri Francesco Delfino.

La famiglia dei De Stefano risulta peraltro legata a quella dei Nirta anche per affinità ideologiche.

Un altro nominativo emerso nel traffico d'armi, quello di Frank Coppola, è stato più volte evocato in relazione al possibile coinvolgimento di ambienti criminali 'ndranghetisti nelle vicende relative a contatti con la 'ndrangheta per l'individuazione della prigione di Moro.

In merito si ricordano le dichiarazioni di Vincenzo Vinciguerra, elemento della destra eversiva, il quale riferì sulla conoscenza fatta in carcere con Francesco Varone detto Rocco. Questi gli aveva raccontato che si era incontrato con Benito Cazora, il quale gli avrebbe chiesto di attivarsi per trovare la prigione di Aldo Moro. Dopo un certo periodo di infruttuosa attività sarebbe stato convocato a Pomezia, in casa di Frank Coppola. Qui un'altra persona avrebbe detto a Varone di sospendere le attività per ricercare Moro, anche offrendo denaro e, alla domanda della ragione di tale richiesta, gli sarebbe stato risposto: «Quell'uomo deve morire»[232].

Il citato intervento di Frank Coppola – che secondo quanto dichiarato da collaboratori di giustizia non fu l'unico – diretto a vanificare ed interrompere l'impegno di affiliati alla criminalità per ricercare la prigione di Moro, richiama ancora una volta la vicenda del traffico d'armi scoperta nel 1977.

Secondo Guardigli, infatti, Coppola fu interessato in relazione alla vicenda della richiesta di fornitura di armi per il Libano.

Come si è detto, anche dalle attività di intercettazione dell'Arma dei carabinieri fu evidenziata una telefonata di Guardigli ad un'utenza del Ministero dell'interno, nel

[232] Richiesta autorizzazione a procedere nei confronti del Senatore Andreotti per l'omicidio Pecorelli, pagg. 30, 31). (Senato della Repubblica, XI legislatura, Doc. IV, n. 169).

corso della quale lo stesso riferì al maresciallo Gueli che verso le 17 sarebbe arrivato a casa sua Frank Coppola.

In proposito, è doveroso segnalare che, a differenza di quanto emerso rispetto a De Stefano, nel carteggio processuale non si rinvengono riscontri in ordine alle attività di Coppola, sul quale Guardigli successivamente sosterrà di aver mentito per cercare la benevolenza della Polizia e divenire un informatore.

Nell'ultima escussione Guardigli ha invece confermato di aver conosciuto Coppola nel 1976 e di averlo rivisto almeno in un'occasione nel 1977.

Si ricorda infine che anche Tommaso Buscetta riferì di un tentativo di adoperarsi per la liberazione di Moro, promosso da Ugo Bossi, un criminale comune vicino a Francis Turatello. Anche in questa vicenda si registra un intervento di Frank Coppola che, secondo quanto riferito da Bossi in un interrogatorio del 22 aprile 1993, si sarebbe recato a Milano proprio per scoraggiarlo a proseguire la sua opera per ottenere notizie utili a liberare Moro[233]. Sarebbero quindi due, riferiti ad attivazioni in ambienti criminali diversi, gli interventi di Frank Coppola per "bloccare" le iniziative finalizzate a ottenere informazioni utili per una positiva ricostruzione della vicenda Moro.

### *12.8. Ipotesi di approfondimento*

Conclusivamente, si osserva che le acquisizioni compiute dopo la prima relazione evidenziano la necessità di indagare su un possibile legame tra il traffico d'armi scoperto 1977 e la vicenda Moro, sul quale la documentazione esaminata consente comunque di formulare alcune ipotesi

Il riesame complessivo dell'inchiesta e le nuove escussioni inducono infatti a rivalutare la fondatezza delle affermazioni di Guardigli, anche sulla base del fatto che emergono in atti le sue relazioni sia con ambienti criminali sia con grossi produttori e mediatori di armi italiani, che secondo una notizia non confermata raccolta dal maresciallo Gueli, avrebbero garantito a Guardigli una provvigione del 4 per cento, e come il mercante svizzero Gunther Leinhauser, noto, tra l'altro, per forniture illegali dal Medio Oriente ai Paesi Baschi e all'Irlanda del Nord.

Gli elementi su cui appare necessario svolgere ulteriori approfondimenti sono soprattutto tre.

In primo luogo è necessario approfondire il tema del rapporto tra il traffico di armi gestito da Guardigli e la vicenda Moro. Come sopra ricordato, le dichiarazioni di

[233] Ivi.

Guardigli e i riscontri documentali evidenziano l'esistenza di un nodo di traffici di armi che era in relazione sia con il clan Di Stefano sia con il mondo libanese e palestinese. Parte non secondaria del traffico era la commercializzazione di armi "sceniche" facilmente modificabili ed efficientabili anche da officine di tipo artigianale.

Al contrario di quanto affermato nel già citato appunto "segretissimo" della Questura del 27 settembre 1978, il cartucciame Fiocchi destinato all'esportazione e probabilmente rientrato in Italia via Medio Oriente era compatibile con armi di questo tipo.

Poiché tali traffici potevano realizzarsi solo grazie alla consapevolezza di una serie di soggetti – criminali e non – occorre verificare se la necessità di tutelare la riservatezza di quei traffici possa aver prodotto l'assenza di indagini sul bar Olivetti e la figura del suo titolare. Specifiche indagini avrebbero infatti fatto riemergere una vicenda di traffico di armi, che sotto più aspetti, avrebbe creato forti imbarazzi.

In secondo luogo, occorre rivalutare, sulla base dell'appunto del SISMI del maggio 1978 e di ulteriori evidenze documentali, la funzione del locale nella logistica di via Fani. La convergenza di diversi elementi (l'appunto, la nota della Stasi, le riflessioni di Armati e Cornacchia) su una funzione del bar nella dinamica di via Fani inducono a ricercare ogni possibile ulteriore evidenza sull'agibilità del locale nel periodo dell'agguato. In proposito si ricorda che già nella prima relazione erano state richiamate le testimonianze, non univoche, di Francesco Pannofino, Diego Cimara e Alessandro Bianchi sull'apertura del bar, nonché quella, più antica, resa da Paolo Vitale nel 1978. Alla luce di tali evidenze, occorre dunque tornare ad approfondire la tesi, affermata dai brigatisti, secondo cui essi avrebbero atteso l'arrivo delle auto al servizio di Aldo Moro nascosti dietro le fioriere prospicienti il bar. Infatti, un'agibilità del locale ed eventualmente la sua frequentazione da parte di soggetti implicati nel traffico d'armi porterebbe a una diversa ricostruzione, che renderebbe ragione dei dubbi sull'efficacia delle fioriere come riparo per uno stazionamento che poteva durare un lasso di tempo non trascurabile.

Infine, proprio a partire dalla vicenda del traffico d'armi e dei personaggi legati alla 'ndrangheta che vi sarebbero stati coinvolti, è possibile avviare nuovi approfondimenti circa il ruolo della criminalità organizzata nella vicenda Moro. Sotto questo punto di vista appare particolarmente rilevante la presenza di personaggi come Frank Coppola e della cosca De Stefano, a cui erano legati i Nirta, sia nella vicenda del

traffico d'armi sia nella vicenda dei tentativi, bloccati, di acquisire notizie utili alla liberazione di Moro per il tramite della 'ndrangheta.

La stessa tematica della presenza di Nirta in via Fani, ipotizzabile sulla base delle immagini d'epoca, delle dichiarazioni di Saverio Morabito e della telefonata di Cazora a Freato, può essere rivalutata proprio in relazione all'esistenza del traffico d'armi e all'eventuale coinvolgimento in esso di Tullio Olivetti, per il quale esistono evidenze documentarie, sebbene egli non sia stato perseguito nell'inchiesta Armati/Torri.

## 13. **Altri filoni oggetto di indagine**

### *13.1. La RAF e i rapporti con il terrorismo tedesco*

In questa seconda fase dei lavori si è cercato di sviluppare, attraverso specifiche deleghe a collaboratori della Commissione, quella serie di elementi logico - fattuali che depongono, almeno a livello di ipotesi, per un coinvolgimento operativo, dell'organizzazione terroristica tedesca RAF (Rote Armee Fraktion) nella vicenda del sequestro e della morte di Aldo Moro.

Tale partecipazione, sia in ambito investigativo sia nella copiosa narrativa e nel giornalismo d'inchiesta, è stata sempre ipotizzata come altamente probabile.

Al fine di comprendere meglio il tenore degli incontri tra appartenenti alle BR e alla RAF, che atti processuali (ordinanza - sentenza di rinvio a giudizio del giudice istruttore Ferdinando Imposimato del 12 gennaio 1982) danno per avvenuti a Milano in epoca antecedente al sequestro Moro, si sono svolte attività finalizzate ad individuare la donna, ovvero le donne che fungevano da interpreti in occasione di tali incontri.

La Commissione, tramite suoi collaboratori, il 17 novembre 2015 ha escusso Vito Messana, che negli anni '70 faceva parte di un movimento terrorista denominato Azione Rivoluzionaria che si ispirava al terrorismo tedesco ("Movimento 2 giugno"). Messana, pur non appartenendo direttamente alle Brigate rosse, è uno dei terroristi che, all'epoca del sequestro Moro, erano detenuti e per i quali, era stata richiesta, dalle stesse Brigate rosse, la liberazione.

Messana ha dichiarato di non essere a conoscenza «di fatti specifici o comunque di una diretta partecipazione» di gruppi tedeschi al sequestro Moro. Ha però riferito che, nel corso della sua detenzione presso le carceri di Nuoro e di Bergamo, nei primi anni '80, aveva stretto rapporti, prima epistolari e poi di conoscenza personale, con Johanna Gabriele Hartwig, originaria di Norimberga, detenuta nelle carceri italiane in quanto

appartenente ad Azione Rivoluzionaria, che in seguito sposò. La Hartwig gli riferì di essersi trovata in carcere insieme a Inge Kitzler, anche lei tedesca e brigatista, moglie del brigatista Andrea Coi, di origine sarda, e che la stessa Kitzler fece da interprete in un incontro, avvenuto a Milano nei primi mesi del 1976, tra i vertici delle Brigate rosse ed i vertici della RAF tedesca.

Messana ha inoltre riferito di altri incontri operativi successivi al sequestro Moro, che, secondo quanto raccontatogli da Moretti, non avevano prodotto «alcuna intesa operativa a causa della differenza di mentalità e di prospettiva, essendo le BR proiettate più sul mondo operaio, mentre la RAF sul cosiddetto "terzo mondo"».

Gli episodi raccontati da Messana sono stati evidenziati anche nell'audizione di Gianluca Falanga. Sulla base della documentazione consultata presso gli archivi della Stasi, Falanga ha sottolineato che nel 1983 Brigitte Heinrich, un'estremista tedesca reclutata dalla Stasi che aveva vissuto diversi anni in Italia, soprattutto a Milano, dove aveva avuto una serie di frequentazioni in aree prossime al brigatismo, raccontò al maggiore Voigt della Stasi che una donna, il cui nome è stato obliterato negli atti, faceva da interprete fra la RAF e le BR, in un periodo anteriore al 1979. Tale non identificata donna non si identificherebbe con Ingeborg Kitzler, ma sarebbe la persona che la sostituì nella funzione di interprete.

Allo scopo di meglio precisare questi elementi, ildata 23 luglio 2016 la Commissione, tramite suoi collaboratori, ha escusso a sommarie informazioni Andrea Coi e Ingeborg Kitzler, sua compagna. Coi ha confermato l'episodio del fatto che la sua compagna fu utilizzata come interprete in un incontro tra militanti italiani e della RAF, su richiesta di Raffaele Fiore. La Kitzler ha confermato l'episodio, ricordando di essere andata in treno a Milano e di aver incontrato poche persone di nazionalità italiana e tedesca ma senza essere in grado di fornire altre precisazioni.

Comunque si tratta di dichiarazioni probabilmente molto limitative dei rapporti tra le due organizzazioni RAF e BR in quanto sia Andrea Coi, elemento di spicco della colonna torinese scarcerato dopo quasi trent'anni di detenzione sia la moglie hanno offerto la netta percezione di soggetti non completamente distaccati dall'ideologia che li ha portati alla loro militanza e poco disponibili quindi a ricostruire pienamente la storia e i rapporti intrattenuti dalle Brigate rosse

Sul punto è stato escusso a sommarie informazioni anche Patrizio Peci, il 29 ottobre 2016. Peci ha ricordato lo stesso episodio dell'incontro milanese in questi termini: «L'unica circostanza che posso riferire è legata alla necessità di disporre di un

interprete in occasione di una riunione che doveva tenersi a Milano tra elementi della RAF, la cui identità non conosco, e Lauro Azzolini. Fu scelta per questo incarico la compagna di Andrea Coi, un militante della colonna torinese, di nome Ingeborg, tedesca e giunta da poco tempo in Italia. La donna andò effettivamente a Milano, ma l'esito dell'incarico che le fu affidato fu infelice. Parlando non molto bene l'italiano traduceva a stento e a un certo punto Azzolini si accorse che non rendeva affatto il senso dei concetti che egli voleva esporre ai tedeschi». Per quanto concerne tali dichiarazioni, si segnala che Peci, con riferimento alla questione del secondo interprete che avrebbe sostituito la Kitzler, ha riferito di non essere a conoscenza della circostanza, mentre all'epoca del suo pentimento, sentito il 2 aprile 1980 dalla magistratura, aveva dichiarato di essere a conoscenza che si trattava di una donna che sarebbe stata arrestata a Milano.

È stato anche acquisito un memorandum redatto nel 1980 dal KGB sul terrorismo italiano pubblicato, con un commento dello studioso Fernando Orlandi, dal CSSEO - Centro Studi sulla Storia dell'Europa Orientale con sede a Levico.

Tale memorandum fa parte di un corpo di documenti provenienti dai Servizi di sicurezza bulgari resi pubblici da una Commissione di divulgazione istituita in Bulgaria dopo il cambio di regime del 1990. Il memorandum, che è tra i non molti documenti non distrutti, è stato sicuramente ottenuto nell'ambito degli scambi informativi tra i Servizi di sicurezza bulgari e il KGB ed è uno dei rarissimi documenti divenuto accessibile elaborato dal KGB sul terrorismo italiano. Nel documento[234], che contiene una ricostruzione delle varie tappe del terrorismo brigatista in Italia, si afferma che a partire dal 1979 il terrorismo italiano «ha superato le frontiere nazionali» e che nell'ultimo periodo si è avuta notizia di «incontri che hanno avuto luogo fra rappresentanti delle organizzazioni terroriste di diversi paesi del mondo ai quale hanno partecipato anche gli italiani». In particolare, per il caso Moro si è stabilito che alla preparazione del piano per il sequestro hanno partecipato membri del gruppo terrorista della Germania occidentale Baader-Meinhof mentre altri legami sarebbero stati attivati con l'organizzazione palestinese FPLP e con terroristi francesi.

[234] Il ragionamento portante del documento esprime la valutazione che i Servizi segreti italiani sarebbero riusciti a penetrare all'interno dell'organizzazioni terroriste e ad orientarne l'evoluzione e, dopo aver ottenuto informazioni sui crimini in preparazione, avrebbero reagito soltanto contro quelli che non rientravano nei loro piani politici, creando in tal modo le condizioni per l'attività di alcuni gruppi a loro utili o al contrario soffocandone altri. In questa "riconversione" dell'azione dei terroristi «direttamente o indirettamente» i Servizi segreti sarebbero stati «coinvolti e portano la responsabilità per l'uccisione di Aldo Moro». Tutto ciò in un quadro orientato contro gli interessi del PCI al quale comunque non vengono risparmiate critiche.

Tale conclusione potrà essere approfondita anche nella rogatoria di cui tra poco si dirà.

Nel complesso le attività investigative svolte confermano l'esistenza di contatti tra le Brigate rosse e la RAF fin da epoca precedente al sequestro Moro. È ragionevole ritenere che la natura di tali contatti non sia stata di carattere esclusivamente politico, ma abbia attinto anche il livello logistico - operativo. Tale profilo potrà essere meglio approfondito attraverso ulteriori, specifiche attività investigative

Allo scopo di realizzare ulteriori approfondimenti, nel mese di maggio 2016, collaboratori della Commissione si sono recati in missione in Germania, così da approfondire il tema dei legami logistico - operativi tra le Brigate rosse italiane e la RAF. All'esito di un confronto operativo con magistrati del Bundesgerichtshof, si è convenuto di avviare una specifica richiesta di assistenza giudiziaria, finalizzata all'effettuazione di una serie di attività investigative, quali, sinteticamente: l'identificazione e escussione della persona che per un certo periodo di tempo ha svolto in Italia il ruolo di interprete negli incontri tra la RAF e le BR; l'escussione del terrorista tedesco che – secondo diverse informative dell'Arma dei carabinieri - si incontrò con Gallinari a Roma alla fine del 1977, nonché di una serie di altri terroristi tedeschi che risultano presenti in Italia nel 1977-1979; l'escussione di alcuni ufficiali della Stasi, che gestirono infiltrati.

Parallelamente a tale attività saranno compiuti ulteriori approfondimenti – anche tramite assistenza giudiziaria – in relazione a tematiche già emerse nella prima Relazione sull'attività svolta, tra le quali quella dell'avvistamento, da parte del quindicenne Roberto Lauricella, di due autoveicoli con targa tedesca – con a bordo rispettivamente due e cinque persone, di cui una armata – avvenuto nel pomeriggio del 21 marzo 1978 a Viterbo.

### *13.2. La criminalità organizzata*

Il 1° maggio 1978 la registrazione di una telefonata intercorsa tra Benito Cazora e Sereno Freato introdusse negli atti di indagine sul sequestro di Aldo Moro un inequivoco riferimento a un personaggio intraneo ad ambienti 'ndranghetisti che sarebbe stato ritratto in una fotografia «presa sul posto quella mattina lì».

Con ogni verosimiglianza, le circostanze alle quali fa riferimento Cazora sono quelle dell'eccidio di via Fani.

Come è noto, verso le 9 «di quella mattina lì», Gherardo Nucci, un autoriparatore che abitava al civico 109 di via Fani, parcheggiata la propria auto a pochi

metri dall'incrocio con via Stresa, si trovò di fronte alla scena della strage appena consumata. Nucci raggiunse immediatamente il proprio appartamento e scattò dal terrazzo le prime foto. Dal terrazzo vide attivare un'auto della polizia a sirene spiegate. Nucci dichiarò a suo tempo che «quando scattai le foto dalla terrazza, sul posto non era ancora sopraggiunta alcuna auto della polizia. Solo pochi istanti dopo aver scattato i primi tre o quattro fotogrammi sopraggiunse la macchina [della polizia]».

La moglie del Nucci, Maria Cristina Rossi, presso l'ufficio del pubblico ministero Luciano Infelisi, consegnò il materiale fotografico, che in seguito risulterà smarrito.

Le indagini compiute sulla vicenda dei rullini fotografici, di cui si è dato contro nella prima relazione, hanno fatto ipotizzare che la scena del crimine possa essere stata ritratta nell'immediatezza anche da altri soggetti e conseguentemente circolarono più rullini di cui si è persa traccia.

Perfino una parte del materiale fotografico (tre rullini) realizzato da Antonio Ianni, operatore dell'Ansa di Roma, potrebbe essere stato parzialmente disperso o trafugato. Ai collaboratori della Commissione Ianni ha infatti dichiarato: «I miei colleghi dell'Ansa mi hanno riferito che una mattina avevano rinvenuto l'archivio fotografico della redazione dell'Ansa completamente a soqquadro. Non sono in grado di dire se questo episodio sia collegato al caso Moro, ma posso dire che oggi dall'archivio fotografico dell'Ansa mancano molte delle fotografie appartenenti ai tre rullini che ho scattato il giorno 16 marzo 1978».

L'informazione appresa da Cazora circa la possibilità di individuare in una foto un "personaggio" noto ai suoi interlocutori calabresi acquista rilievo ulteriore alla luce delle singolari vicende sopra richiamate.

La Commissione ha deciso di avversi della collaborazione del Reparto Investigazioni Scientifiche di Roma dei Carabinieri di Roma, cui sono state trasmesse stampe fotografiche acquisite presso i quotidiani "Il Tempo", "la Repubblica" e "Il Messaggero" con la richiesta di verificare se un soggetto maschile in esse ritratto in via Fani in piedi fra altre persone possa identificarsi nel malavitoso calabrese Antonio Nirta, classe 1946.

Il RIS, dopo aver indicato gli esami effettuati (analisi e selezione delle fotografie potenzialmente utili; ottimizzazione e/o stampa delle stesse; attività di confronto tra immagini), ha illustrato i criteri identificativi così concludendo: «La statura del soggetto ritratto nelle fotografie in reperto viene attestata in 167,9 cm:

compatibile con la statura di Antonio Nirta registrata in sede di fotosegnalamento […][235]; la comparazione dei piani dei due volti è risultata compatibile. Ciò implica una tipologia di scheletro facciale con le stesse proporzioni anatomiche sul piano sagittale e, quindi, medesimo rapporto di sviluppo osseo. Pur essendo una forma di compatibilità il livello non è quantificabile a causa della carenza di elementi statistici presenti nella letteratura scientifica di settore. È tuttavia utile ad accertare l'assenza di caratteri di netta esclusione. Le caratteristiche del volto, prese singolarmente, mostrano numerose analogie. La scarsa qualità dell'immagine e gli artefatti, tuttavia, non permettono una chiara definizione, consentendo la sola valutazione di elementi macroscopici e generali dal limitato potere discriminatorio. Poiché di tali elementi non vi è statistica di frequenza nella popolazione, non è possibile affermare il calcolo statistico del livello di probabilità»[236].

Queste le conclusioni del RIS: «Gli elementi in comparazione risultano non sufficienti ad esprimere un giudizio scientificamente affidabile riconoscendo, tuttavia, nei reperti analizzati, l'assenza di elementi di netta dissomiglianza che, qualora presenti, sarebbero indicativi di un'esclusione dell'identità del soggetto della foto con Antonio Nirta. Alla luce di quanto sopra, il livello statistico di compatibilità calcolato per la valutazione antropometrica ($1<LR\leq10$ corrispondente a "limitati elementi a supporto dell'ipotesi…"), può solo essere aumentato. Seppur di un valore non qualificabile, che fa tendere la compatibilità al grado successivo : "Discreti elementi a supporto dell'ipotesi di riconducibilità" che il soggetto delle foto in esame sia Antonio Nirta».

Le criticità derivanti dalla scomparsa di materiale fotografico realizzato in via Fani immediatamente dopo l'agguato mortale dunque vengono amplificate dagli esiti degli accertamenti scientifici sulle fotografie edite. Peraltro, ulteriori accertamenti in corso sono orientati all'esame un altro volto che compare nel materiale disponibile, per verificare la sussistenza di elementi di compatibilità con altro esponente della criminalità organizzata, già segnalato nell'immediatezza dei fatti come possibile partecipante al sequestro Moro.

La vicenda Nirta non è nuova alle indagini sul caso Moro. Va infatti ricordato che la Procura di Roma ha a suo tempo svolto indagini preliminari nei confronti di

[235] Il RIS precisa che «pur essendo, questo, un forte elemento di compatibilità fra le due immagini, tale statura risulta essere prossima alla media della popolazione dell'epoca, rendendo meno discriminatorio tale parametro».

[236] Doc. 709/01 dell'archivio della Commissione.

Antonio Nirta, alias "due nasi", nell'ambito del procedimento penale numero 16033/93–R, instaurato a seguito della trasmissione da parte del pubblico ministero di Milano, Alberto Nobili, di copia dell'ordinanza cautelare emessa il 2 ottobre 1993 nella cosiddetta "Operazione Nord-Sud" (procedimento penale numero 443/93 c/o Agil Fuat + 164).

L'origine dell'ipotesi di una presenza di Nirta sta, come sopra ricordato, nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Saverio Morabito che dichiarò di aver appreso (tra il 1986 e il 1990) da Paolo Sergi che il Nirta aveva avuto un ruolo nel sequestro Moro, ed aveva esternato il convincimento che "due nasi", fosse stato confidente del colonnello Francesco Delfino. Quest'ultima circostanza era stata smentita da Delfino nell'interrogatorio reso al pubblico ministero Nobili l'11 novembre 1993. Il 25 novembre 1994, il giudice per le indagini preliminari Guido Piffer del Tribunale di Milano archiviò il procedimento instaurato nei confronti dell'ufficiale, non senza perplessità sulla veridicità delle sue dichiarazioni.

I pubblici ministeri di Roma hanno in seguito esaminato Deflino nell'ambito del processo Moro *quinquies*, ricevendo dichiarazioni conformi alle precedenti. Sergi ha negato di aver effettuato tali rivelazioni, così come ha fatto Domenico Papalia (che, secondo Morabito, aveva confermato le rivelazione di Sergi, senza parole ma con eloquente espressione).

Sempre nell'ambito del procedimento 16033/93, il collaboratore di giustizia Antonio Sestito, di estrazione 'ndranghetista, ha dichiarato che, allorquando chiese a Francesco Molluso un mitra per uccidere tale La Rosa, apprese da quest'ultimo che si trattava di un'arma "sporca", perché aveva sparato durante il sequestro Moro. Ma Molluso ha smentito il tenore di quella conversazione

Infine, numerosi brigatisti, esaminati sul punto, hanno escluso il coinvolgimento di Nirta. Il 28 febbraio 1996 il giudice per le indagini preliminari D'Angelo ha disposto, in conformità della richiesta del pubblico ministero (datata 15 gennaio 1996), l'archiviazione del procedimento contro Nirta.

Se questa è stata la definizione giudiziaria delle indagini nei confronti di Antonio Nirta, si deve tuttavia rilevare che il procuratore Antonio Marini dinanzi alla Commissione Stragi (9 marzo 1995) ha rivisitato il tema dei rapporti Nirta-Delfino, prendendo in considerazione anche l'ipotesi che quest'ultimo, grazie a Nirta, avrebbe intercettato Alessio Casimirri durante la fase preparatoria del sequestro Moro. Da ultimo, lo stesso Marini, audito dalla Commissione il 4 marzo 2015, ha dichiarato

«infondate» le dichiarazioni sulla presenza di Nirta, pur non escludendo un ruolo della ’ndrangheta nel sequestro Moro.

In questa situazione ancora non definita, la Commissione è impegnata a verificare l’esistenza di ulteriori prospettive di interesse per l’attuale inchiesta, nel contesto della più vasta tematica del ruolo della criminalità organizzata nella vicenda del sequestro e dell’uccisione di Aldo Moro. All’esito della missione di un consulente della Commissione presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, si è delineato un possibile sviluppo degli elementi sopra indicati in due direzioni.

In primo luogo, assume rilievo la ricerca e la sistematica rilettura di contenuti dichiarativi formatisi nel tempo circa la disponibilità da parte di appartenenti a ’ndrine di un’arma adoperata nella strage di via Fani.

È infatti indispensabile approfondire e attualizzare uno dei punti più rilevanti della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero Marini: la notizia circolata in ambiente ’ndranghetista dell’esistenza di un’arma “sporca” impiegata a via Fani. Tale accertamento ha particolare rilevanza in questo ambito, in quanto utile a superare anche talune possibili incoerenze descrittive.

Si collocano in questo quadro le attività di comparazione balistica sui reperti di via Fani e di via Caetani, promosse dalla Procura di Roma, nell’ambito del coordinamento tra la Commissione, la Procura della Repubblica di Roma e quella di Reggio Calabria. In particolare, la Procura della Repubblica di Roma sta procedendo al conferimento di un incarico di consulenza tecnico balistica sui reperti di via Fani e di via Caetani.

Dal nuovo filone di indagine potrà emergere un definitivo chiarimento in ordine all’ipotesi della conservazione da parte della ’ndrangheta di un’arma coinvolta nell’eccidio di via Fani.

Allo stesso modo appare meritevole di esplorazione la riferita vicenda di un duplice omicidio di appartenenti alla famiglia Strangio, collegato alla determinazione di Nirta di fornire un contributo all’azione di via Fani: un contributo non meglio individuato, forse di natura logistica, come ad esempio il recupero di persone o di armi. Del resto anche un mero ruolo logistico appare compatibile con i contenuti della conversazione telefonica intercorsa tra Cazora e Freato.

Una ulteriore tematica oggetto di approfondimenti è quella dei rapporti tra Mario Moretti e il contesto reggino, che è stata evocato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2016, nella quale il generale Cornacchia ha riferito di avere appreso da una

sua fonte attiva che Moretti si recò in Calabria, ma non è stato in grado di riferire indagini specifiche. Cornacchia si riferiva con ogni evidenza alla nota vicenda dei viaggi compiuti tra la fine del 1975 e l'inizio del 1976 in Calabria insieme a Giovanna Currò, nome sotto cui si celava probabilmente Barbara Balzerani. Da quanto sinora accertato emerge l'ipotesi che questi viaggi potessero essere legati o a traffici d'armi o al riciclaggio di proventi di sesquestri.

In proposito si ricordano le dichiarazioni rese il 14 settembre 2015 da Raffaele Cutolo a ufficiali di polizia giudiziaria delegati e magistrati consulenti della Commissione. Cutolo ha riferito di aver appreso presso il carcere di Ascoli Piceno, ove si trovò in seguito ristretto, apprese che «vi furono contatti tra BR ed ambienti 'ndranghetisti» ed ha precisato che parlando del sequestro Moro aveva saputo che «i brigatisti si erano rivolti anche alla 'ndrangheta per rifornirsi di armi». Ha quindi precisato che siffatta informazione gli era pervenuta da un detenuto di origine reggina, più anziano (che dal punto di vista delle dinamiche criminali era collocato in posizione non conflittuale con il clan di Paolo De Stefano). Il verbale delle suddette dichiarazioni è stato trasmesso all'Autorità giudiziaria.

## 14. **Conclusioni**

Come si è già sottolineato, la relazione dà conto delle risultanze delle principali attività di indagine in corso, nei limiti in cui possono essere rese pubbliche. Tali risultanze saranno poi approfondite e integrate nella relazione finale che la Commissione deve presentare a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge istitutiva.

Pur consapevole del cospicuo lavoro che deve essere ancora svolto, la Commissione ritiene di poter esprimere alcune valutazioni, anche nella prospettiva della relazione finale.

Nel complesso, gli approfondimenti compiuti in questa relazione, che non esauriscono certo la complessità della vicenda Moro, confermano i profili di criticità che – come già sottolineato nella prima relazione – appaiono caratterizzare la gestione politica e le indagini sulla vicenda Moro.

Ciò risulta innanzi tutto nella vicenda del bar Olivetti e del suo titolare. Già nella prima relazione si era segnalato il caso eclatante della completa assenza di indagini sulla proprietà e gestione di un locale, la cui chiusura aveva un'importanza decisiva ai fini dell'attuazione dell'operazione "militare" delle Brigate rosse. I nuovi elementi documentali acquisiti dalla Commissione, nonché le testimonianze rese dal dottor

Armati e dal generale Cornacchia, confermano in maniera definitiva che la figura di Tullio Olivetti non fu adeguatamente approfondita in due momenti nel quale emerse un suo possibile ruolo criminale: nel 1977, quando fu chiamato in causa nell'ambito di un traffico di armi; nel giugno 1978, quando il SISMI ipotizzò una connessione tra il fallimento del Bar Olivetti e l'effettuazione della strage di via Fani, che non produsse esiti investigativi di rilievo. Allo stato non è stato ancora chiarito in maniera definitiva il significato di tali omissioni investigative. Tuttavia, occorre rilevare che la vicenda fa emergere un possibile intreccio tra il caso Moro e una corrente di traffico d'armi che coinvolgeva sia la criminalità organizzata che l'area mediorientale e sul quale occorre compiere ulteriori e – si auspica – definitivi approfondimenti.

Anche l'approfondimento della tematica del Superclan e della Scuola Hypérion, sulla scorta della documentazione acquisita e delle prospettive aperte dalle numerose audizioni dedicate a questa questione, evidenzia i limiti delle indagini a suo tempo compiute. L'analisi del persistente ruolo giocato in ambito internazionale da alcuni esponenti del vecchio Superclan e del filo che potrebbe legare le BR e il gruppo di Corrado Simioni, inducono a porre, con rinnovata forza, la questione di un possibile ruolo della Hypérion nel sequestro Moro. Su questo tema, peraltro, le acquisizioni documentali sin qui compiute saranno integrate quanto prima con specifiche attività di indagine.

Le "zone grigie" che vanno emergendo non riguardano esclusivamente le indagini compiute a suo tempo e i loro limiti ma anche, e in maniera tutt'altro che marginale, la versione brigatista codificatasi sulla base del "Memoriale Morucci" e degli interventi pubblicistici di molti terroristi a partire dalla fine degli anni '80. In questo ambito hanno particolare rilievo gli accertamenti in corso - nel quadro del coordinamento con la Procura di Roma - sulla vicenda dell'abbandono delle auto utilizzate dai brigatisti nell'agguato di via Fani e sulla possibile presenza di locali a disposizione dei brigatisti nell'area della Balduina. La Commissione intende chiudere nei tempi più solleciti l'indagine su questo filone, dalla quale potrebbe emergere una ricostruzione del sequestro Moro o, quanto meno, delle sue prime fasi profondamente diversa da quella sin qui nota.

Gli approfondimenti sull'arresto di Morucci e Faranda hanno dimostrato l'efficacia di un approccio che combina nuovi accertamenti, anche testimoniali, con una rilettura sistematica degli dalle precedenti Commissioni e dall'autorità giudiziaria o acquisiti dalla Commissione.

Relativamente a questo tema, l'inchiesta ha consentito di mettere alcuni punti fermi sulla scoperta del covo di Viale Giulio Cesare n. 47, ma anche di evidenziare uno scenario più complesso, che chiama in causa la possibilità che l'arresto di Morucci e Faranda sia stato politicamente negoziato e, in questo ambito, il ruolo di Giorgio Conforto, agente del KGB noto ai Servizi italiani ben prima della scoperta di Morucci e Faranda nell'appartamento di sua figlia e inspiegabilmente mai oggetto di indagini. La Commissione ritiene particolarmente rilevante concludere gli approfondimenti necessari a chiudere questo filone di indagine, compiendo estese indagini sul tema del rapporto BR/Autonomia e sulle trattative promosse dalla Segreteria del PSI per il tramite di Franco Piperno e Lanfranco Pace.

Gli approfondimenti sul ruolo dei movimenti palestinesi e del centro SISMI di Beirut, che si prevede di integrare anche con escussioni dedicate, evidenziano l'importanza della dimensione internazionale della vicenda Moro. Nel caso dei palestinesi, gli approfondimenti hanno consentito di gettare nuova luce sulla vicenda delle trattative per una liberazione di Moro e sul tema dei canali di comunicazione con i brigatisti, ma anche di cogliere i condizionamenti che poterono derivare dalla collocazione internazionale del nostro Paese e dal suo essere crocevia di traffici di armi con il Medio Oriente, spesso tollerati per ragioni geopolitiche e di sicurezza nazionale. In questo ambito gli approfondimenti si indirizzeranno anche a altri attori internazionali, anche per acquisire elementi sulla circolazione degli scritti di Moro e su un loro uso politico internazionale durante o successivamente il sequestro.

In vista della conclusione dei lavori e della redazione della relazione finale, la Commissione intende riprendere sia le tematiche già esposte nella precedente relazione – dalla ricostruzione della scena del crimine di via Fani alla questione delle "fonti" e degli "infiltrati" – sia gli ulteriori percorsi evidenziati nella presente relazione sui temi della criminalità organizzata e dei rapporti tra le BR e le RAF sia anche avviare accertamenti sugli ambiti ancora non affrontati della vicenda Moro, al fine di realizzarne una complessiva rilettura.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

*S O M M A R I O*

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 380

Audizione del *Managing Partner* di EY per Italia, Spagna e Portogallo, Donato Iacovone *(Svolgimento e conclusione)* ..... 380

Comunicazioni del Presidente ..... 381

**COMMISSIONE PLENARIA**

**AUDIZIONI**

*Martedì 20 dicembre 2016. – Presidenza del Presidente Paolo COPPOLA.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del *Managing Partner* di EY per Italia, Spagna e Portogallo, Donato Iacovone.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione *managing partner* di EY per Italia, Spagna e Portogallo, Donato Iacovone, accompagnato da Andrea D'Acunto, *advisory leader* di EY per il settore pubblico, che ringrazia della presenza.

Donato IACOVONE, *managing partner di EY per Italia, Spagna e Portogallo*, e Andrea D'Acunto, *advisory leader* di EY per il settore pubblico, svolgono una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Federico D'INCÀ (M5S) e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Donato IACOVONE, *managing partner di EY per Italia, Spagna e Portogallo*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**Comunicazioni del Presidente.**

Paolo COPPOLA, *presidente*, comunica che alla luce dell'esperienza maturata da altre commissioni di inchiesta, gli uffici e il nucleo della Guardia di finanza addetto all'archivio della Commissione hanno messo a punto una procedura informatica di sicurezza per l'estrazione di copia dei documenti riservati.

Gli atti richiesti saranno consegnati esclusivamente in formato digitale e saranno numerati, cifrati e protetti da un certificato informatico, in modo da consentire l'identificazione del soggetto al quale essi sono destinati. L'installazione del certificato può avvenire mediante una procedura guidata di semplice esecuzione e richiede una password che sarà fornita separatamente ai componenti della Commissione e ai collaboratori che richiedano copia di atti riservati.

Ai sensi della deliberazione sul regime di divulgazione degli atti, resta in ogni caso fermo che l'estrazione di copia dei documenti riservati deve essere preventivamente autorizzata dalla presidenza e che non è consentita la copia di documenti segreti.

Comunica altresì che la prossima seduta della Commissione si terrà, orientativamente, il 10 gennaio 2017, con l'audizione di PWC e Deloitte.

Successivamente si terranno le audizioni, in ordine, dei precedenti vertici di AIPA, CNIPA, DigitPA e AgID, concludendo la serie con l'attuale direttore dell'AgID.

A tal fine rende noto che sarà necessario infittire il calendario delle audizioni, con un numero maggiore di sedute a settimana, sfruttando i mercoledì mattina e anche i martedì e mercoledì sera.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 14.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# INDICE GENERALE

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-*bis* Governo (Parere alla Commissione II) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)* ..... 3

## COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5ª Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 6

Attività conoscitiva preliminare all'esame della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 243 del 2012 (Doc. LVII-*ter*, n. 1) *(Svolgimento e conclusione)* ..... 6

## COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi. Atto n. 353 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione)* ..... 7

*ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei Relatori)* ..... 16

*ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa del gruppo MoVimento 5 Stelle)* ..... 17

*ALLEGATO 3 (Parere approvato)* ..... 18

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 355 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* ..... 10

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Atto n. 356 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 13

*ALLEGATO 4 (Parere approvato)* ..... 19

## COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

AVVERTENZA ..... 20

## I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* ..... 21

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* ..... 22

*ALLEGATO 1 (Parere approvato)* ..... 27

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 25

Variazioni nella composizione della Commissione ..... 26

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale. Atto n. 360 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* . 26

*ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore)* ..... 29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 26

## II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. C. 56 cost. Alfreider (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 33

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie. Atto n. 354 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ..... 35

*ALLEGATO 1 (Parere approvato)* ..... 38

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-*bis* Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 36

*ALLEGATO 2 (Emendamenti)* ..... 40

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 36

*ALLEGATO 3 (Emendamenti)* ..... 58

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* ..... 36

AVVERTENZA ..... 37

## III Affari esteri e comunitari

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151-A Governo, approvato dal Senato ..... 66

## IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 67

Sulla pubblicità dei lavori ..... 67

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 68

*ALLEGATO 1 (Parere approvato)* ..... 72

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016. C. 4108 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 68

*ALLEGATO 2 (Parere approvato)* ..... 73

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014. C. 4109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 69

*ALLEGATO 3 (Parere approvato)* ..... 74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 71

## V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico. Atto n. 349 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 76

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale. Atto n. 360 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* ..... 77

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi. Atto n. 353 (Rilievi alle Commissioni II e XII) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96*-ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* . 81

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 355 (Rilievi alle Commissioni II e XII) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96*-ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ..... 82

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) N. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Atto n. 356 (Rilievi alle Commissioni II e XII) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96*-ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ..... 83

Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie. Atto n. 354 (Rilievi alla II Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96*-ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ..... 84

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Atto n. 357 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96*-ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)* .. 84

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico. Atto n. 362 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96*-ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)* ..... 85

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n.765/2008. Atto n. 363 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96*-ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)* ..... 88

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* ..... 89

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 91

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere. Nuovo testo C. 3824 (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* ..... 91

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. Nuovo testo C. 56 cost. (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* ..... 92

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 93

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord-Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016. C. 4108 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 95

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014. C. 4109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 95

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 e abb. (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* ..... 96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 96

SEDE REFERENTE:

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 243 del 2012. Doc. LVII-*ter*, n. 1 *(Esame e conclusione)* ..... 96

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale. Atto n. 360 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* ..... 99

**VI Finanze**

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 102

*ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 106

**VII Cultura, scienza e istruzione**

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 108

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* ..... 108

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla bigliettazione dello spettacolo dal vivo *(Deliberazione)* ..... 110

*ALLEGATO (Programma)* ..... 111

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla bigliettazione dello spettacolo dal vivo.

Audizione dell'avv. Massimo Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori *(Svolgimento e conclusione)* ..... 110

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico. Atto n. 362 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* ..... 113

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008. Atto 363 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* ..... 113

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Testo unificato C. 4144 Sen. D'Alì, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* .... 113

RISOLUZIONI:

7-01147 Realacci: su un quadro a livello europeo in materia di tutela del suolo *(Discussione e conclusione – Approvazione)* ..... 118

Sui lavori della Commissione ..... 118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Atto n. 357 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ..... 118

*ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 121

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. (COM(2015) 593 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. COM(2015) 594 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti. COM(2015) 595 final e allegato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. COM(2015) 596 final e allegato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare. COM(2015) 614 final e allegato *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di documenti finali)* ..... 119

*ALLEGATO 2 (Documento finale approvato dalla Commissione)* ..... 124

*ALLEGATO 3 (Documento finale approvato dalla Commissione)* ..... 127

*ALLEGATO 4 (Documento finale approvato dalla Commissione)* ..... 129
*ALLEGATO 5 (Documento finale approvato dalla Commissione)* ..... 137
*ALLEGATO 6 (Documento finale approvato dalla Commissione)* ..... 138
Sui lavori della Commissione ..... 120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 120

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il 5G per l'Europa: un piano d'azione. COM(2016)588 final *(Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio)* ..... 144

## X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:
Audizioni, nell'ambito dell'esame, in sede di Atti dell'Unione europea, sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016) 283).
Audizione del dottor Giovanni Pitruzzella, presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ..... 149
Audizione dell'avv. Mario Fiorentino, direttore della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico ..... 149
SEDE CONSULTIVA:
Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* ..... 149
AVVERTENZA ..... 152

## XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* ..... 153
SEDE CONSULTIVA:
Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 162
*ALLEGATO (Parere approvato)* ..... 164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 163

## XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 165

## XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 166
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per

l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 364 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 166

*ALLEGATO (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione)* ..... 169

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 168

Indagine conoscitiva sul settore della zootecnia nazionale *(Deliberazione di una proroga del termine)* ..... 168

Indagine conoscitiva sul finanziamento delle imprese agricole *(Deliberazione di una proroga del termine)* ..... 168

**XIV Politiche dell'Unione europea**

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 170

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico. Atto n. 349 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ..... 173

*ALLEGATO (Parere approvato)* ..... 175

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

Audizione del Direttore generale della Banca D'Italia e presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), Salvatore Rossi *(Svolgimento e conclusione)* ..... 174

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 177

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 178

Comunicazioni del Presidente ..... 178

Esame della proposta di relazione sulla presenza di sostanze perfluoroalchiliche nel sistema idrico della regione Veneto (Relatori: on. Alessandro Bratti, on. Giovanna Palma, sen. Luis Alberto Orellana) *(Esame e rinvio)* ..... 178

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 180

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente ..... 180

Esame della proposta di relazione sull'attività svolta *(Esame e approvazione)* ..... 182

*ALLEGATO (Relazione sull'attività della Commissione)* ..... 184

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 380

Audizione del *Managing Partner* di EY per Italia, Spagna e Portogallo, Donato Iacovone *(Svolgimento e conclusione)* ..... 380

Comunicazioni del Presidente ..... 381

*Stabilimenti Tipografici*
*Carlo Colombo S. p. A.*

*17SMC0007600*